

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	8
GIUSTIZIA (II)	»	26
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	44
DIFESA (IV)	»	50
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	55
FINANZE (VI)	»	74
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	198
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	206
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	224
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	253
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	258
AFFARI SOCIALI (XII)	»	276
AGRICOLTURA (XIII)	»	291

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (Fdi-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	<i>Pag.</i>	298
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	321
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	336
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	337
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	338
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	339
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	340
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	344
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	345

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sull'ordine dei lavori	3
Sul conflitto d'attribuzione di cui all'ordinanza della Corte costituzionale n. 150 del 2014 .	3
Sul conflitto d'attribuzione di cui all'ordinanza della Corte costituzionale n. 161 del 2014 .	4

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Giancarlo Galan (doc. IV, n. 8) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	5
AVVERTENZA	7

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 2 luglio 2014. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

La seduta comincia alle 13.05.

Sull'ordine dei lavori.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, evidenzia che l'Assemblea è in procinto di iniziare la procedura di elezione di un Segretario di Presidenza. Ha tuttavia acquisito l'unanime consenso di tutti i rappresentanti dei gruppi in Giunta a svolgere comunque la seduta odierna, con l'intesa che i lavori saranno organizzati in modo tale da consentire ai colleghi di partecipare al voto in Assemblea nel corso della seconda chiama.

La Giunta prende atto.

Sul conflitto d'attribuzione di cui all'ordinanza della Corte costituzionale n. 150 del 2014.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ricorda che la Giunta è chiamata ad esprimere i

propri elementi di valutazione in vista delle conseguenti determinazioni dell'ufficio di presidenza e dell'Assemblea sul conflitto di attribuzione dichiarato ammissibile con ordinanza della Corte Costituzionale n. 150 del 2014.

Il conflitto è stato elevato dal Tribunale di Torre Annunziata a seguito della deliberazione parlamentare del 16 ottobre 2013 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Aniello Formisano (di cui al Doc. IV-*quater*, n. 2 – XVII legislatura).

Avverte che il termine per la costituzione in giudizio della Camera dinanzi alla Corte costituzionale scade il 7 agosto 2014.

Riepilogando quindi, sinteticamente, i fatti che hanno originato il procedimento giudiziario, ricorda che la frase « delinquente di centro-destra, perché tale era » – resa in un contenitore televisivo – è stata ritenuta diffamatoria dal sindaco uscente di Torre del Greco, Ciro Borriello, mentre, secondo l'onorevole Formisano, le sue parole si riferivano evidentemente all'ex deputato e sottosegretario all'Economia e alle Finanze Nicola Cosentino, il

quale si è sempre vantato di essere l'effettivo *dominus* in Campania di Forza Italia, prima, e del PDL poi.

Come detto, la Camera dei deputati, a maggioranza, nella seduta del 16 ottobre 2013 ha dichiarato l'insindacabilità delle opinioni espresse.

In tal senso si era pronunciata, anch'essa a maggioranza, la Giunta per le autorizzazioni.

Propone, al riguardo, di esprimere un orientamento favorevole alla costituzione in giudizio della Camera dei deputati. Precisa che tale proposta non è in alcun modo legata alla fattispecie specifica cui l'ordinanza si riferisce, ed anzi – nel caso concreto – egli stesso aveva manifestato profili di dubbio sulla effettiva operatività della prerogativa dell'insindacabilità parlamentare.

Tuttavia, ritiene che in tali occasioni – ovvero ogni qual volta la Giunta sia chiamata a fornire propri elementi di valutazione in tema di conflitti di attribuzione – debba prevalere il principio secondo cui è preferibile pronunciarsi per la difesa in giudizio della deliberazione assunta a suo tempo dall'Assemblea.

Solo partecipando al giudizio la Camera può infatti rappresentare le argomentazioni poste a fondamento delle decisioni assunte, consentendo così alla Corte di disporre di tali elementi per il suo giudizio.

La Giunta approva la proposta con 12 voti favorevoli e 1 astensione.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, comunica che riferirà l'esito della votazione testé svolta alla Presidente della Camera.

Sul conflitto d'attribuzione di cui all'ordinanza della Corte costituzionale n. 161 del 2014.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ricorda che la Giunta è chiamata ad esprimere i propri elementi di valutazione in vista delle conseguenti determinazioni dell'ufficio di presidenza e dell'Assemblea sul conflitto di attribuzione dichiarato ammis-

sibile con ordinanza della Corte Costituzionale n. 161 del 2014.

Il conflitto è stato elevato dalla Corte d'appello di Bologna a seguito della deliberazione parlamentare del 19 settembre 2013 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Gianluca Pini (di cui al Doc. IV-*quater*, n. 1 – XVII legislatura).

Avverte che il termine per la costituzione in giudizio della Camera dinanzi alla Corte Costituzionale scade il 7 agosto 2014.

Ricorda che la controversia scaturisce dalla richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali da parte dell'ACER (Azienda Casa Emilia Romagna della provincia di Forlì-Cesena, in persona del suo rappresentante Ellero Morgagni), nei confronti dell'onorevole Gianluca Pini, che era deputato anche all'epoca dei fatti, per una serie di sue dichiarazioni pubblicate sulla stampa locale nel giugno 2009, recanti espressioni ritenute offensive e non veritiere.

Le dichiarazioni in oggetto sono state rilasciate in riferimento a due diverse vicende. La prima riguarda un appalto per lavori di ristrutturazione immobiliare, in cui il deputato accusa l'ACER di malcostume, di speculare sulla sicurezza, di svolgere lavori in modo irregolare e, più in generale, di partecipare ad un sistema di favoritismi nella gestione della cosa pubblica « *da fare impallidire tangentopoli* ». La seconda vicenda concerne invece il commento dell'onorevole Pini all'azione giudiziaria intentata dall'ACER nel momento in cui l'investimento in titoli della *Lehman Brothers* si rivela fallimentare (« *È come se un tossico beccato con della droga si giustificasse denunciando il pusher* »).

Il deputato Pini, nel 2012, è stato condannato in primo grado con sentenza provvisoriamente esecutiva al risarcimento dei danni pari a 10.000 euro per l'ACER e altrettanti al suo presidente Morgagni.

Come detto, la Camera dei deputati, a larghissima maggioranza, nella seduta del 19 settembre 2013 ha dichiarato l'insindacabilità delle opinioni espresse.

In tal senso si era pronunciata, all'unanimità, la Giunta per le autorizzazioni.

In base alle motivazioni già espresse con riguardo al precedente punto all'ordine del giorno, propone di esprimere un orientamento favorevole alla costituzione in giudizio della Camera dei deputati.

La Giunta approva la proposta con 12 voti favorevoli ed 1 astensione.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, comunica che riferirà l'esito della votazione testé svolta alla Presidente della Camera.

AUTORIZZAZIONI AD ACTA.

Domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Giancarlo Galan (doc. IV, n. 8).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 25 giugno 2014.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ricorda che nella scorsa seduta la Giunta ha deliberato la richiesta di proroga fino all'11 luglio 2014 del termine di cui all'articolo 18, comma 1, del Regolamento, con la precisazione che di tale proroga, richiesta in via precauzionale, la Giunta si avvarrà solo ove non si verificano le condizioni per concludere l'esame entro il termine ordinario.

Comunica altresì che il deputato Galan, nella giornata di ieri, ha trasmesso un'ulteriore memoria, corredata da alcuni allegati, che è a disposizione dei colleghi.

Gianfranco CHIARELLI (FI-PdL), con riguardo a tale ulteriore memoria, evidenzia l'esigenza di disporre di tempi sufficienti per approfondirne i contenuti. Osserva, infatti, che le argomentazioni prodotte dal deputato Galan, ad esempio quelle ulteriormente chiarificatrici della sua capacità reddituale, siano meritevoli di

particolare attenzione, dal momento che, sembrano mettere radicalmente in crisi l'intero impianto accusatorio.

Inoltre, meritevole di attenzione è anche la novità legislativa introdotta con il decreto legge n. 92 del 2014 che, all'articolo 8, modifica il comma 2-*bis* dell'articolo 275 del codice di procedura penale, stabilendo il principio secondo cui non può più applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva da eseguire non sarà superiore a tre anni.

Invero, il provvedimento giudiziario oggetto di esame richiede inevitabilmente di essere rivalutato alla luce del citato *ius superveniens*, entrato in vigore il 28 giugno scorso, e ciò giustifica una richiesta di sospensione del procedimento in Giunta di cui fa formalmente promotore.

Paola CARINELLI (M5S) si oppone alla richiesta del collega, ricordando come la Giunta abbia il dovere di rispettare termini regolamentari che, peraltro, si è già deciso di prorogare. Nessuna ulteriore proroga è quindi ammissibile, essendo doveroso deliberare nei termini che la Giunta stessa in modo pressoché unanime si è data, senza alcuna dilazione derivante da memorie difensive tardivamente prodotte o che dovessero nel frattempo pervenire.

Antonio LEONE (NCD) rileva che la proposta del collega Chiarelli, certamente fondata nelle sue motivazioni, può essere accolta purché sia chiaro che non vi è alcuna volontà dilatoria di andare oltre i tempi che il Regolamento assegna alla Giunta e, dunque, della data risultante dalla proroga del termine che la Giunta ha deliberato nella scorsa seduta.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ritiene che un punto di equilibrio possa trovarsi nella scelta di aprire il dibattito nella seduta odierna, proseguendone lo svolgimento in una successiva seduta e fissando altresì entro il termine dell'11 luglio la data in cui avranno luogo le dichiarazioni di voto e la votazione finale. Ciò consen-

tirà a ciascun membro della Giunta di approfondire le questioni poste all'attenzione dal deputato Galan, senza tuttavia impedire di esprimere le proprie posizioni a coloro che ritengano di farlo già oggi.

Anna ROSSOMANDO (PD) dichiara di condividere pienamente l'organizzazione dei lavori proposta dal presidente, rilevando che da parte del suo gruppo vi è interesse ad un approfondito dibattito ma anche la convinzione che, tuttavia, esso debba necessariamente concludersi entro il termine, già prorogato, dell'11 luglio.

Mariano RABINO (SCpI), *relatore*, coglie l'occasione per ringraziare il presidente di aver assunto nella scorsa seduta l'iniziativa in merito alla proroga del termine. Infatti, pur dichiarandosi nelle condizioni di poter esprimere già nella seduta odierna un proprio orientamento, ritiene quanto mai utile disporre di tempo aggiuntivo per le ulteriori valutazioni sollecitate dalla memoria del deputato Galan e dal dibattito in Giunta.

Paola CARINELLI (M5S) intervenendo nel merito della discussione, evidenzia come le argomentazioni difensive espresse dal deputato Galan nel corso della sua audizione e nelle memorie prodotte, non appaiono convincenti ed anzi sollevano ulteriori interrogativi. Genera perplessità, ad esempio, la versione dei fatti concernenti il versamento di una dazione corruttiva presso una banca di San Marino ed il relativo prelievo, che addirittura sarebbe avvenuto con un semplice fax, il tutto a sua insaputa e senza che abbia in alcun modo reagito.

In sintesi – nel riservarsi di svolgere più complete valutazioni in sede di dichiarazioni di voto – ritiene che nel corso dell'esame ed anche nell'ultima memoria difensiva non siano emersi elementi da cui desumere la sussistenza di intenti persecutori nei confronti del deputato Galan.

Franco VAZIO (PD), osserva che, ad un primo esame, la memoria difensiva depositata ieri dal deputato Galan non fornisce

elementi ulteriori rispetto a quelli emersi dalla documentazione già trasmessa, ma sviluppa gli argomenti già trattati e definisce con maggiori dettagli il quadro della situazione economica-reddituale del destinatario della misura custodiale.

In relazione alla recente modifica dell'articolo 275 del codice di procedura penale cui ha fatto riferimento il collega Chiarelli, deve presumersi che i suoi effetti si possano esplicitare esclusivamente su un piano processuale, legittimando eventualmente un'impugnazione della misura cautelare disposta, senza incidere minimamente sulla valutazione della sussistenza del *fumus persecutionis* da parte della Giunta. È poi tutta da dimostrare la circostanza che la stessa novità legislativa abbia realmente rilevanza nel caso in esame.

Nel ricordare che non spetta alla Giunta entrare nel merito delle accuse, né esprimersi sull'attendibilità dei testimoni utilizzati dalla pubblica accusa, reputa le imputazioni rivolte nei confronti del deputato Galan di particolare gravità per la dimensione organizzativa, per la rilevanza economica e per la durata della condotta. Ritiene che, ad oggi, il quadro accusatorio sia sufficientemente circostanziato, documentato e anche probatoriamente fondato, se rapportato al fatto che ci si muove pur sempre in una fase preventiva di irrogazione di misure cautelari. Richiama, infatti, la presenza di elementi fattuali raccolti dall'accusa che circostanziano le dichiarazioni eteroaccusatorie, come nel caso delle interferenze nell'attività della Commissione VIA o del bonifico e del successivo prelievo operato sul conto acceso presso una banca di San Marino.

Rileva come le argomentazioni sottoposte dal deputato Galan all'attenzione della Giunta affrontino il merito delle questioni, essendo volte principalmente ad escludere il suo coinvolgimento nelle attività criminose, ma si soffermino solo marginalmente sulla sussistenza del *fumus persecutionis*. Ricorda, a tal proposito, che nel corso della sua audizione il deputato Galan ha dichiarato di non sentirsi perseguitato dalla magistratura, sostenendo

invece che il pubblico ministero sia stato fuorviato dagli atti erroneamente predisposti dalla Guardia di finanza con particolare riferimento alle relazioni concernenti la sua posizione reddituale. Peraltro le giustificazioni fornite dal Galan in relazione alle operazioni contabili sopra richiamate, a suo avviso, appaiono piuttosto deboli.

Soffermandosi sugli elementi strettamente attinenti alla valutazione del *fumus persecutionis*, osserva, in primo luogo, che la ritardata iscrizione nel registro degli indagati non ha comportato una lesione delle prerogative della difesa, trovando presumibilmente giustificazione nel segreto istruttorio che ha assistito la fase delle indagini.

Anche la circostanza che il pubblico ministero non abbia ritenuto di ascoltare il deputato Galan, non può rappresentare un indice sintomatico dell'intento persecutorio dell'autorità giudiziaria, in quanto non vi è un obbligo in tal senso e, peraltro, ciò non costituisce una anomalia rispetto alle consuete strategie processuali utilizzate dagli organi inquirenti.

Svolge, infine, alcune riflessioni sul ricorso alla misura cautelare della custodia in carcere, evidenziando tuttavia come non spetti alla Giunta esprimere valutazioni *de iure condendo*, dovendo essa limitarsi a verificare la sussistenza di eventuali violazioni di norme esistenti nelle quali potrebbe ravvisarsi un intento persecutorio della magistratura.

Quanto poi al pericolo di reiterazione del reato, ritiene che il giudice per le indagini preliminari abbia corredato la richiesta della misura cautelare adducendo motivazioni ragionevoli e fondate, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo, nonché fornendo sufficienti prove documentali.

Conclusivamente, preannunciando che il suo gruppo si riserva di svolgere ulteriori valutazioni nel prosieguo del dibattito, reputa che gli elementi sui quali il deputato Galan fonda la sussistenza del *fumus persecutionis* nei suoi confronti non siano *ictu oculi* convincenti, e ritiene, invece, che il quadro accusatorio delineato debba essere valutato con particolare attenzione.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, rinvia il seguito dell'esame che, come concordato, proseguirà la prossima settimana in due sedute che si riserva di convocare in orari compatibili con l'andamento dei lavori dell'Assemblea.

La seduta termina alle 13.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professor Sandro Amorosino, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1761 Dadone, recante « Modifica all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso dei membri del Parlamento ai documenti amministrativi per esigenze connesse allo svolgimento del mandato parlamentare »	9
--	---

SEDE CONSULTIVA:

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. Nuovo testo C. 2426 Governo (Parere alle Commissioni riunite VII e X) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9
Soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione. C. 2299 Cancellieri (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	17

INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione	18
Deliberazione di una indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2486 Governo di conversione in legge del decreto-legge n. 90 del 2014 recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (<i>Deliberazione</i>)	18

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Giorgio Alleva a presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Nomina n. 32 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i>)	19
Proposte di nomina del professor Francesco Merloni e della professoressa Nicoletta Parisi a componenti dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche. Nomine nn. 34-bis e 36-bis (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Pareri favorevoli</i>)	20

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico. Emendamenti C. 224-A Fedriga ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	22
Modifica all'articolo 11- <i>quaterdecies</i> del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario. Nuovo testo C. 1752 Causi (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	22
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	25
AVVERTENZA	24

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 2 luglio 2014.

Audizione del professor Sandro Amorosino, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1761 Dadone, recante «Modifica all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso dei membri del Parlamento ai documenti amministrativi per esigenze connesse allo svolgimento del mandato parlamentare».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI.

La seduta comincia alle 15.

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.

Nuovo testo C. 2426 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VII e X).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 giugno 2014.

Dorina BIANCHI (NCD), *relatore*, fa presente che il provvedimento è stato ampiamente modificato all'esito dell'esame svolto in sede referente dalle Commissioni riunite.

Ricorda che all'articolo 1 è stato previsto che il credito di imposta è riconosciuto anche ove le erogazioni siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli stessi beni.

È stato altresì previsto che le somme così elargite sono versate all'erario e riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per essere utiliz-

zate secondo la loro destinazione (articolo 42, comma 9, del decreto-legge n. 201 del 2011-legge n. 214 del 2011). Inoltre, sono state precisate le misure per garantire la pubblicità e la trasparenza.

All'articolo 2, che prevede interventi per accelerare la realizzazione del Grande progetto Pompei, è stato stabilito, tra l'altro, che il direttore generale di progetto adotta un piano di gestione dei rischi e di prevenzione della corruzione.

Ulteriori disposizioni riguardano il Piano strategico per lo sviluppo delle aree a cui si riferisce il piano di gestione del sito Unesco «Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata». In particolare è stato specificato che la proposta del Piano è redatta, sulla base delle indicazioni fornite dal direttore generale di progetto, dall'Unità Grande Pompei, ed è presentata dallo stesso direttore generale al Comitato di gestione, che la approva ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990.

L'articolo 3 prevede la nomina, entro il 1° luglio 2014 (termine peraltro già trascorso), di un commissario straordinario chiamato a predisporre, entro il 31 dicembre 2014, un Progetto di riassegnazione degli spazi dell'intero complesso della Reggia di Caserta, al fine di restituirlo alla sua destinazione culturale, educativa e museale. Durante l'esame in sede referente, in particolare, è stato precisato che il Progetto stabilisce un cronoprogramma del rilascio graduale degli spazi e definisce la loro destinazione d'uso.

L'articolo 4 integra il Codice dei beni culturali e del paesaggio, al fine di contrastare l'esercizio di attività commerciali e artigianali, in forma ambulante o su posteggio, non compatibili con le esigenze di tutela del patrimonio culturale. Nel corso dell'esame in sede referente è stata modificata la definizione dell'oggetto della tutela, sostituendosi alla più generica espressione «siti culturali», lo specifico riferimento ai complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti.

La disposizione interviene sulla disciplina del riesame delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico incompatibili con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, provvedendo altresì, tramite una modifica apportata dalle Commissioni, al coordinamento con la disciplina vigente in materia di provvedimenti per il decoro dei competenti uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. L'elemento innovativo della norma consiste nella facoltà per i competenti uffici territoriali del Ministero d'intesa con i Comuni che effettuano il riesame, di derogare sia alle disposizioni regionali che regolano le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche, sia ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per il commercio su aree pubbliche stabiliti nell'intesa in sede di Conferenza unificata, prevista dall'articolo 70 del decreto legislativo n. 59 del 2010 attuativo della cosiddetta « Direttiva Servizi ».

L'articolo disciplina altresì la corresponsione dell'indennizzo, da parte dell'amministrazione procedente, al titolare dell'autorizzazione o concessione in caso di revoca del titolo ed impossibilità di trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa. Una modifica apportata nel corso dell'esame, ha specificato che la collocazione alternativa deve risultare potenzialmente equivalente (e non più ugualmente remunerativa). Un'ulteriore modifica apportata dalle Commissioni concerne il limite massimo dell'ammontare dell'indennizzo, fissato nella media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività.

All'articolo 5, in materia di fondazioni lirico-sinfoniche, è stata modificata la disciplina relativa alle riduzioni del trattamento economico derivante dalle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro, disponendo che le stesse riduzioni non possono in ogni caso essere superiori al 50 per cento di 1/26 dello stipendio base.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di benefici fiscali per la produzione cinematografica e audiovisiva finalizzati, in

particolare alla crescita del settore, anche attraverso l'attrazione di investimenti esteri in Italia.

È stata prevista, tra l'altro, la concessione di un credito di imposta per gli anni 2015 e 2016, nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per il restauro e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche. Esso è riservato alle piccole e medie imprese di esercizio cinematografico, purché le sale oggetto degli interventi esistano almeno dal 1° gennaio 1980 e siano dotate di non più di due schermi. Il credito di imposta – ripartito in tre quote annuali di pari importo – è riconosciuto fino ad un massimo di 100.000 euro e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. La disciplina applicativa sarà definita con un decreto interministeriale da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

L'articolo 7 dispone l'introduzione di un nuovo strumento di pianificazione strategica, denominato « Grandi Progetti Beni culturali ». È stato previsto che, ai fini dell'adozione del Piano, è sentita anche la Conferenza unificata. Inoltre, è stata prevista la presentazione annuale di una relazione alle Camere. L'articolo 7 prevede, inoltre, il rifinanziamento del Fondo Mille giovani per la cultura (articolo 2, comma 5-*bis*, del decreto legge n. 76 del 2013- legge n. 99 del 2013), per un ammontare di 1 milione di euro per il 2015. Al riguardo è stata stabilita l'adozione del « Programma Italia 2019 », volto a valorizzare il patrimonio progettuale dei dossier di candidatura delle città italiane a « Capitale europea della cultura 2019 ». Inoltre, si è previsto che annualmente il Consiglio dei Ministri conferisce ad una città italiana il titolo di « Capitale italiana della cultura », sulla base di una procedura di selezione definita con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata. I progetti presentati dalla città designata « Capitale italiana della cultura » hanno natura strategica di rilievo nazio-

nale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011 e sono finanziati a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018 e 2020.

Le Commissioni hanno altresì introdotto un comma aggiuntivo all'articolo 7 (comma 3-*bis*) che interviene sulla disciplina attuativa del finanziamento dei progetti presentati da comuni con una popolazione compresa tra i 5.000 e i 150.000 abitanti per l'attivazione della dotazione di beni storici, culturali e ambientali, nonché dei servizi per l'attrattività turistica di specifiche aree territoriali.

L'articolo 8, interamente riformulato durante l'esame in sede referente, reca disposizioni per favorire l'occupazione negli istituti e nei luoghi della cultura di appartenenza pubblica. In particolare, prevede che, per far fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, nonché di miglioramento e potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza, ispezione, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura di Stato, regioni ed enti territoriali possono impiegare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, i professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, di età non superiore a 40 anni, da individuare attraverso una procedura selettiva. Dal momento in cui saranno istituiti, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, gli elenchi di tali professionisti, i contratti saranno riservati ai soggetti iscritti negli stessi. Si tratta di una iniziativa finanziata, per gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, per il solo 2015, nel limite di 1,5 milioni di euro.

La stessa finalità di miglioramento dei servizi di valorizzazione dei luoghi della cultura può essere conseguita, relativamente ai professionisti di età non superiore a 29 anni, attraverso la presentazione di apposite iniziative nell'ambito del servizio nazionale civile, relativamente al settore del patrimonio artistico e culturale.

L'articolo 9, con lo scopo di sostenere la competitività del sistema del turismo nazionale, concede un credito d'imposta a favore degli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti, per investimenti ed attività di sviluppo per la digitalizzazione. Con una modifica apportata nel corso dell'esame in sede referente il periodo di imposta in relazione al quale applicare il beneficio parte dal 2014 (e non più dal 2015) e vale anche per i due anni successivi. Un'ulteriore modifica introdotta estende l'agevolazione alle agenzie di viaggi e ai tour operator specializzati nel turismo incoming per una quota non superiore al 10 per cento delle risorse complessive messe a disposizione.

L'articolo 10, per migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, concede alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012, per il periodo d'imposta in corso al 1° giugno 2014 e per i due successivi, un credito d'imposta nella misura del trenta per cento delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia ed abbattimento delle barriere architettoniche. Durante l'esame delle Commissioni, la norma ha subito significative modifiche e integrazioni. Anzitutto, è cambiato l'ambito di applicazione sia soggettivo che oggettivo.

Il testo attuale limita la concessione dell'agevolazione alle sole imprese alberghiere, escludendo pertanto le strutture ricettive che non sono gestite in forma imprenditoriale e introduce anche le spese per interventi di manutenzione straordinaria nonché di restauro e risanamento conservativo (articolo 3, comma 1, lettere *b*) e *c*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001).

Al fine di estendere il credito d'imposta alle strutture ricettive e alle spese relative ad ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto degli arredi, viene utilizzato il Fondo per la promozione del turismo, istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dall'articolo 13-*bis* del de-

creto in esame. A tal fine vengono utilizzate le risorse recuperate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli attraverso l'adozione di misure di informatizzazione finalizzate al contrasto alle frodi relative al rimborso dell'IVA sulle cessioni di beni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea.

Evidenzia che appare opportuno un coordinamento tra l'articolo 10, comma 7, e l'articolo 13-*bis*, che prevedono entrambi l'istituzione di un Fondo per la promozione del turismo.

Per quanto concerne gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, la nuova versione del testo fa riferimento ai principi della « progettazione universale » di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006, e ratificata con la legge n. 18 del 2009.

Il nuovo comma 6 interviene sulla disciplina dei distretti turistici, sopprimendo la limitazione per la loro istituzione ai territori costieri; spostando la competenza relativa alla loro istituzione dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo; differendo il termine per la delimitazione dei distretti turistici da parte delle Regioni al 31 dicembre 2015 (tale termine, inizialmente fissato al 31 dicembre 2012, era stato prorogato dalla legge finanziaria per il 2013 al 30 giugno 2013); prevedendo la possibilità di realizzare, nell'ambito dei distretti turistici, dei progetti pilota in materia di semplificazione amministrativa e fiscalità; collegando la definizione di distretto turistico con la disciplina delle Zone a burocrazia zero, come deriva dall'articolo 37-*bis* del decreto legge n. 179 del 2012.

L'articolo 11 contiene disposizioni di diversa natura che mirano alla fruibilità del patrimonio culturale e turistico italiano, in assenza di oneri per la finanza pubblica. Le misure consistono, tra l'altro, in particolare: nell'adozione di un piano straordinario della mobilità turistica. Nel corso dell'esame presso le Commissioni è stato previsto l'obbligo della previa intesa

in sede di Conferenza Stato-Regioni; nella possibilità di concedere ad uso gratuito, immobili pubblici non utilizzati a fini istituzionali, per la promozione di percorsi pedonali ciclabili, equestri, moto turistici, fluviali e ferroviari. Al riguardo le Commissioni sono intervenute per specificare diversi aspetti della disciplina introdotta dal decreto legge. In primo luogo si è estesa la possibilità di usufruire delle concessioni ad imprese o altre forme associative, costituite in prevalenza da soggetti fino a 40 anni (invece che 35 anni). È stato inoltre specificato che l'assegnazione delle concessioni avviene mediante procedura ad evidenza pubblica nella quale sia riconosciuta adeguata rilevanza agli elementi di sostenibilità ambientale, efficienza energetica e valutazione dell'opportunità turistica.

Un'ulteriore modifica riguarda il termine di durata della concessione che viene elevato a nove anni (invece di sette), rinnovabili per altri nove anni, tenendo in considerazione le spese di investimento sostenute. Per le medesime finalità di promozione di percorsi pedonali, ciclabili, equestri, moto turistici, fluviali e ferroviari è stata introdotta da una modifica che estende alle società cooperative la possibilità – prevista dalla disciplina degli incentivi all'autoimprenditorialità – di ottenere mutui agevolati per gli investimenti.

È altresì prevista la predisposizione, da parte di regioni ed enti locali, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministero dello sviluppo economico, di progetti per la valorizzazione del paesaggio anche tramite la realizzazione di itinerari turistico-culturali da inserire nei circuiti nazionali di eccellenza e nei percorsi pedonali, ciclabili, equestri eccetera. Gli itinerari sono finalizzati a migliorare la fruizione pubblica dei siti di interesse culturale e paesaggistico tramite la messa in rete degli stessi. Tale disposizione, inserita nel corso dell'esame presso le Commissioni, specifica altresì che i suddetti progetti di valorizzazione del paesaggio assumono prio-

rità nell'ambito del Piano Strategico nazionale per lo sviluppo del turismo in Italia.

L'articolo 12 stabilisce che il termine iniziale di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato. Durante l'esame in sede referente sono state soppresse le disposizioni che modificano il procedimento per il rilascio della stessa autorizzazione.

Quanto ai procedimenti autorizzatori, durante l'esame in sede referente sono stati inseriti nuovi contenuti. In particolare, è stato previsto che per garantire l'imparzialità e il buon andamento dei procedimenti autorizzatori in materia di beni culturali e paesaggistici, i pareri, i nulla osta o gli altri atti di assenso, comunque denominati, espressi dagli organi periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, possono essere riesaminati, d'ufficio o su segnalazione di altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, da parte di apposite Commissioni di garanzia per la tutela del patrimonio culturale, composte esclusivamente da personale appartenente ai ruoli dello stesso Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Le Commissioni, da costituire a livello regionale o interregionale, saranno disciplinate con il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (articolo 14, comma 3, del decreto legge). Il termine perentorio per il riesame della decisione è di 10 giorni dalla ricezione dell'atto. La procedura si applica anche nell'ipotesi di dissenso espresso in sede di Conferenza dei servizi. Nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento, il potere di riesame è attribuito ai comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007. Ulteriori disposizioni introdotte durante l'esame in sede referente riguardano la pubblicazione sul sito del Ministero dei

beni e delle attività culturali e del turismo – nonché, se esistente, su quello dell'organo che ha adottato l'atto – di tutti gli atti aventi rilevanza esterna e dei provvedimenti adottati dagli organi centrali e periferici del Ministero, secondo quanto già previsto dal decreto legislativo n. 33 del 2013.

Un ulteriore gruppo di disposizioni recate dall'articolo 12 – anch'esse modificate durante l'esame in sede referente – intende semplificare la riproduzione dei beni culturali e la consultazione degli archivi.

L'articolo 13 interviene in materia di semplificazione degli adempimenti burocratici per le strutture turistiche ricettive e per le agenzie di viaggi e turismo, disponendo la soggezione dell'avvio e dell'esercizio delle relative attività alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Per quanto riguarda le agenzie di viaggi è specificamente richiamato il rispetto dei requisiti professionali, di onorabilità e finanziari previsti dalle leggi regionali in materia.

In proposito, ricorda che, nel disciplinare i procedimenti amministrativi relativi ad attività turistiche, così come ad agenzie turistiche, il legislatore statale interviene nella materia del « turismo », riservata dalla Costituzione alla competenza legislativa residuale delle Regioni. Al contempo, segnala che, in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, nonostante la materia del turismo appartenga « alla competenza legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione (sentenze n. 94 del 2008, n. 214 e n. 90 del 2006), non è esclusa la possibilità « per la legge di attribuire funzioni legislative al livello statale e di regolarne l'esercizio », vista l'importanza del settore turistico per l'economia nazionale.

Come ha rilevato la Corte « la chiamata in sussidiarietà a livello centrale è legittima soltanto se l'intervento statale sia giustificato nel senso che, a causa della frammentazione dell'offerta turistica italiana, sia doverosa un'attività promozionale unitaria; d'altra parte, l'intervento

deve essere anche proporzionato nel senso che lo Stato può attrarre su di sé non la generale attività di coordinamento complessivo delle politiche di indirizzo di tutto il settore turistico, bensì soltanto ciò che è necessario per soddisfare l'esigenza di fornire al resto del mondo un'immagine unitaria. Infine, lo Stato deve prevedere il coinvolgimento delle Regioni, non fosse altro perché la materia turismo, appartenendo oramai a tali enti territoriali, deve essere trattata dallo Stato stesso con atteggiamento lealmente collaborativo (sentenze n. 214 del 2006 e n. 76 del 2009). L'attribuzione della materia « turismo » alle Regioni non ha impedito dunque alla Corte di affermare la legittimità di norme statali (ovvero l'incostituzionalità di norme regionali) che disciplinavano alcuni aspetti in qualche maniera coinvolti nella materia in oggetto.

Seppure la materia « turismo » non esclude a priori, alla luce della sopra citata giurisprudenza della Corte costituzionale, l'intervento statale, occorre ricordare che la stessa Corte (sentenza n. 80 del 2012) ha dichiarato illegittime le disposizioni del c.d. « Codice del turismo » (articolo 16, comma 1, e articolo 21 del decreto legislativo n. 79 del 2012) che assoggettavano alla SCIA l'avvio e l'esercizio delle attività turisticoricettive e delle agenzie di viaggi – ossia norme dal contenuto identico a quello delle disposizioni di cui all'articolo 13 in esame – in quanto volte all'accentramento di funzioni rientranti nella competenza legislativa residuale delle Regioni. Peraltro rileva che un ulteriore, recente, orientamento della Corte costituzionale in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ha ritenuto che essa « costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) » attribuita in via esclusiva alla competenza legislativa statale.

La Corte (sentenze n. 164 del 2012, 203 del 2012 e 121 del 2014) definisce la SCIA come « una prestazione specifica, circoscritta all'inizio della fase procedimentale strutturata secondo un modello ad effica-

cia legittimante immediata, che attiene al principio di semplificazione dell'azione amministrativa finalizzata ad agevolare l'iniziativa economica (articolo 41, primo comma, della Costituzione), tutelando il diritto dell'interessato ad un sollecito esame, da parte della pubblica amministrazione competente, dei presupposti di diritto e di fatto che autorizzano l'iniziativa medesima » (sentenza 121 del 2014).

Al riguardo, segnala che l'articolo in esame, al comma 1, richiama espressamente l'articolo 29-ter della legge n. 400 del 1988, secondo il quale la disciplina della dichiarazione di inizio attività attiene ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. In proposito, ricorda che l'articolo 49, comma 4-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, qualifica la disciplina sulla « segnalazione certificata di inizio attività » (SCIA) come livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m).

Chiamata a pronunciarsi sulla norma in questione, la Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 121 del 2014, ha ritenuto corretta l'autoqualificazione compiuta dalla norma, pur negandone l'efficacia vincolante.

L'articolo 13-bis, introdotto dalle Commissioni riunite, istituisce il Fondo per la promozione del turismo presso il MIBACT, finalizzato alle sole attività promozionali del turismo. I criteri e le modalità di utilizzo del Fondo saranno stabiliti con decreto del MIBACT, da emanarsi entro tre mesi. Al Fondo sono destinate le risorse derivanti dall'introduzione dell'obbligo per le società « Tax Free » (intermediari nel procedimento di rimborso dell'Iva) di versare il 50 per cento delle differenze dei propri margini di guadagno legate alla discrepanza tra l'Iva relativa alla cessione e lo sgravio o rimborso effettivo.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro della Giustizia, da adottarsi entro tre mesi, saranno stabiliti i criteri dei contratti di intermediazione finanziaria *Tax Free Shopping*, ai fini di escludere ulteriori voci a carico del contribuente, e le modalità con le quali queste ultime dovranno versare la metà delle differenze dei propri margini di guadagno legate alla discrepanza tra l'IVA relativa alla cessione e lo sgravio o rimborso effettivo. Alle medesime società viene inoltre imposto di anticipare al consumatore almeno l'80 per cento di quanto gli spetterebbe se non utilizzasse la società «*tax free*» per ottenere in anticipo il rimborso iva.

L'articolo 14, relativo all'organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, estende la possibilità di costituire soprintendenze speciali tramite «trasformazione» di tutti gli istituti e i luoghi della cultura statali – quindi, anche di aree e parchi archeologici e di complessi monumentali –, nonché, come specificato in sede referente, dei poli museali – oltre che di «uffici» competenti su complessi di beni distinti da eccezionale valore. In tali strutture, dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile, invece del consiglio di amministrazione è presente un amministratore unico. È stato, inoltre, previsto che con il regolamento di riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono individuati i poli museali e i luoghi della cultura statali di rilevante interesse nazionale, che costituiscono uffici di livello dirigenziale. I relativi incarichi possono essere conferiti, per una durata da 3 a 5 anni, con procedure di selezione pubblica e in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura.

L'articolo 15, comma 1-*bis*, consente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di attingere, per ricoprire con personale qualificato le carenze di organico per il personale della terza Area (ex posizione economica C1) in mancanza di graduatorie concorsuali in corso di validità alle graduatorie vigenti per la riqualificazione del personale interno idoneo a ricoprire tale posizione.

Tale procedura opera in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009, che dispone che le pubbliche amministrazioni, dal 1° gennaio 2010, debbano coprire i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al 50 per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.

Evidenzia che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, fondato sulla relazione intercorrente tra l'articolo 97 (principio del buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione e accesso per concorso agli impieghi pubblici) e gli articoli 51 (parità di accesso agli uffici pubblici) e 98 della Costituzione (i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione'), in un ordinamento democratico il concorso pubblico, quale meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci, è il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni d'imparzialità ed al servizio esclusivo della Nazione (ex plurimis, sentenza n. 1 del 1999). Segnala che deroghe alla regola del concorso, da parte del legislatore, sono ammissibili soltanto nei limiti segnati dall'esigenza di garantire il buon andamento dell'amministrazione (sentenza n. 477 del 1995) o di attuare altri principi di rilievo costituzionale, che possano assumere importanza per la peculiarità degli uffici di volta in volta considerati.

A codesto regime non è sottratto nemmeno il passaggio ad una fascia funzionale superiore, nel quadro di un sistema che non prevede carriere, o le prevede entro ristretti limiti, nell'ambito dell'ammini-

strazione: in tale passaggio è stata, infatti, ravvisata una forma di reclutamento che esige anch'essa un selettivo accertamento delle attitudini (sentenze n. 320 del 1997, n. 134 e n. 528 del 1995, n. 314 del 1994, n. 487 del 1991 e n. 161 del 1990). In particolare nelle sentenze n. 1 del 1999 e n. 314 del 1994, viene osservato come l'abnorme diffusione del concorso interno per titoli nel passaggio da un livello all'altro produce una distorsione che, oltre a reintrodurre surrettiziamente il modello delle carriere in una nuova disciplina che ne presuppone invece il superamento, si riflette negativamente anche sul buon andamento della pubblica amministrazione.

In particolare, la sentenza n. 194 del 2002 ha dichiarato costituzionalmente illegittima una disposizione che disciplinava la copertura del 70 per cento dei posti disponibili nelle dotazioni organiche dell'amministrazione finanziaria per i livelli dal quinto al nono, mediante apposite procedure di riqualificazione riservate al personale appartenente alle qualifiche funzionali inferiori.

Secondo la Corte, le predette procedure di riqualificazione confliggono con i principi costituzionali, in quanto riservano a personale interno la totalità dei posti messi a concorso, pari a gran parte dei posti disponibili, per di più prevedendo una quota riservata che appare incongruamente elevata, così da realizzare una duplice, sostanziale elusione dei principi enunciati.

La Corte osserva inoltre come all'epoca non risultasse bandito il concorso pubblico per la residua parte dei posti, mentre è noto che il modello concorsuale richiede che la selezione avvenga con criteri tali « da prevedere e consentire la partecipazione anche agli estranei, assicurando così il reclutamento dei migliori », e a tale modello si deve ricorrere anche per scongiurare « gli effetti distorsivi » che il criterio dei concorsi interni può produrre (sentenza n. 313 del 1994), in contrasto con il canone del buon andamento dell'amministrazione (sentenza n. 333 del 1993).

L'articolo 16 provvede al riordino e alla razionalizzazione dell'ENIT-Agenzia nazionale per il turismo. Gli elementi maggiormente significativi della riforma sono la trasformazione dello stesso ENIT da ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico in ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e la contestuale liquidazione di Promuovi Italia S.p.A. Conseguentemente vengono modificate le funzioni e le caratteristiche del nuovo ente, la composizione e le modalità di nomina dei componenti. La fase di transizione è affidata alla gestione di un commissario straordinario.

Gli organi del nuovo ente restano tre: il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. Cambia però significativamente la procedura di nomina e la composizione degli organi stessi.

Il presidente dell'ENIT è infatti nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (comma 5) e rispetto alla disciplina attuale non è prevista l'intesa con la Conferenza Stato-regioni. Occorre quindi valutare l'opportunità di prevedere, per la nomina del Presidente dell'ENIT, un coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni, tenuto conto che tale ente è competente nella materia del « turismo » ed alla luce di quanto evidenziato nella giurisprudenza costituzionale sul punto.

In particolare, la Corte costituzionale, con sentenza n. 214 del 2006, quando fu chiamata a pronunciarsi sulle disposizioni legislative concernenti la riorganizzazione dell'ENIT, non ha censurato il legislatore statale in base ad una serie di valutazioni: perché la nomina dei componenti di tutti gli organi dell'ente veniva effettuata previa intesa (condizione della leale collaborazione) con la Conferenza Stato-Regioni (e il consiglio di amministrazione aveva una rappresentanza regionale superiore a quella statale), sia per il compito affidato all'ente, che consiste, osserva la Corte, esclusivamente nella promozione dell'immagine turistica italiana in senso unitario

(condizione della proporzionalità). Il consiglio di amministrazione del nuovo ENIT è più snello di quello attuale (3 membri contro gli attuali 5) ed è composto dal presidente – riguardo alla cui procedura di nomina, come già evidenziato, andrebbe rilevata l'opportunità di un coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni – e da due membri nominati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui uno designato dalla Conferenza Stato-regioni e l'altro scelto tra gli imprenditori del settore, nel rispetto della disciplina in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche amministrazioni.

Si riserva, infine, di formulare una proposta di parere all'esito di una valutazione ulteriore dei profili problematici sottesi al provvedimento in esame come modificato dopo l'esame in sede referente svolto dalle Commissioni.

Soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione.

C. 2299 Cancellieri.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuele COZZOLINO (M5S), *relatore*, fa presente che la proposta di legge in esame, sulla quale la Commissione affari costituzionali è chiamata a esprimere il parere di competenza alla VI Commissione (Finanze), prevede la soppressione della società Equitalia Spa a decorrere dal 1° gennaio 2015 e il passaggio delle relative funzioni all'Agenzia delle entrate, esercitate, concretamente, dalla Direzione centrale per la riscossione, appositamente istituita, la quale subentra integralmente nei diritti e negli oneri relativi all'esercizio delle funzioni di riscossione della società

Equitalia S.p.A. e delle società pubbliche ad essa collegate (articolo 1).

Rileva, poi, che l'articolo 2 stabilisce che gli interessi, le more, gli aggi e le sanzioni per il ritardato o mancato pagamento delle cartelle esattoriali maturati fino alla data di entrata in vigore della legge, fatta eccezione per le cartelle esattoriali in relazione alle quali è stata pronunciata una sentenza passata in giudicato avente ad oggetto i reati di natura fiscale, sono estinti e sono sostituiti dal pagamento di un interesse pari alla misura del tasso Euribor a dodici mesi da applicare sulla base delle modalità e dei criteri da stabilire con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, comunque, detti importi non possono superare il limite del tasso usurario, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, della legge sull'usura (legge n. 108 del 1996).

Al riguardo, osserva che la suddetta legge si riferisce al solo calcolo dei tassi di interesse sulle somme dovute, mentre la norma in esame sembra introdurre, ai fini della definizione del limite oltre il quale gli importi dovuti sono assimilati al tasso usurario, anche gli importi riguardanti interessi mora, sanzioni e aggio.

L'importo coattivamente riscosso al contribuente è, infatti, la somma di una serie di elementi, ivi compresi gli interessi sulle somme dovute; tali elementi variano quantitativamente e qualitativamente, secondo la tempestività del pagamento.

Per evitare incertezze in sede applicativa, andrebbe chiarito se l'estinzione di cui alla norma in esame comporta la complessiva estinzione dell'obbligazione pregressa, con conseguente novazione oggettiva e, in tal caso, stante quanto già esposto in merito alle somme coattivamente rimosse da Equitalia, sarebbe opportuna una adeguata copertura finanziaria della norma in esame.

Per quanto riguarda, poi, l'articolo 3, rileva che esso reca disposizioni in materia di assunzioni presso l'Agenzia delle entrate

– Direzione centrale per la riscossione, prevedendo una riserva pari al 50 per cento delle assunzioni per il personale impiegato presso la società Equitalia S.p.A. e delle società ad essa collegate.

L'articolo 4 reca le disposizioni finali. Il capitale sociale della società Equitalia S.p.A. e delle società ad essa collegate è versato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Entro il 31 dicembre 2014 la società Equitalia S.p.A. è tenuta a trasmettere agli enti creditori le comunicazioni di inesigibilità al fine del discarico per inesigibilità e della reiscrizione nei ruoli.

Entro i successivi quattro anni, per i ruoli dichiarati inesigibili in via definitiva e contenenti crediti tributari erariali, l'Agenzia delle entrate provvede a comunicare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze la percentuale di abbattimento dei crediti tributari ai fini della svalutazione dei residui attivi da iscrivere nel bilancio di previsione dello Stato. Entro il medesimo termine, gli enti creditori diversi dallo Stato hanno l'obbligo di rettificare l'ammontare dei residui attivi nei rispettivi bilanci di previsione.

Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente, osserva che la proposta di legge è riconducibile alle materie « sistema tributario e contabile dello Stato » e « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », di cui al secondo comma, lettere e) e g), dell'articolo 117 della Costituzione, di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Si riserva, infine, di predisporre una proposta di parere, anche alla luce del prosieguo dei lavori presso la Commissione di merito.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 2 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI.

La seduta comincia alle 15.10.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, comunica che, per il gruppo parlamentare Partito democratico, è entrato a far parte della I Commissione il deputato Alan Ferrari.

Deliberazione di una indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2486 Governo di conversione in legge del decreto-legge n. 90 del 2014 recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

(Deliberazione).

Roberta AGOSTINI, *presidente*, sulla base di quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2486 Governo di conversione in legge del decreto-legge n. 90 del 2014 recante « misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari », che si concluderà entro il 9 luglio 2014.

Ricorda che il programma dell'indagine conoscitiva prevede le audizioni di rappresentanti di istituzioni, di organizzazioni sindacali delle categorie interessate dal decreto, di associazioni e di ordini professionali, nonché di esperti della materia.

La Commissione approva la proposta del presidente.

La seduta termina alle 15.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia e il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 15.15.

Proposta di nomina del professor Giorgio Alleva a presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Nomina n. 32.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 giugno 2014.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 25 giugno scorso è stato avviato l'esame della proposta di nomina del professor Giorgio Alleva a presidente dell'ISTAT e che nella successiva seduta del 26 giugno si è svolta, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l'audizione del professor Alleva.

Dà quindi la parola al relatore, deputato Leone, perché possa formulare la proposta di parere.

Antonio LEONE (NCD), *relatore*, sulla base del curriculum e dell'audizione del professor Alleva, propone di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina in oggetto.

Roberta LOMBARDI (M5S) annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, precisando che tale dichiarazione di voto dipende da valutazioni sia di metodo che di merito. Sotto il primo aspetto, fa presente che,

nonostante la richiamata legge sulla riorganizzazione dell'Istat preveda il coinvolgimento delle competenti Commissioni parlamentari solo nella fase successiva all'atto di nomina, tuttavia, poiché nel caso in oggetto è stata seguita una procedura all'insegna della trasparenza, con la pubblicazione dei *curricula* dei candidati sul sito del dipartimento della funzione pubblica, a suo avviso sarebbe stato opportuno un coinvolgimento dei gruppi parlamentari *ex ante*.

Sotto il secondo aspetto, rileva come il *curriculum* del professor Alleva appaia poco adeguato rispetto al ruolo che è chiamato a ricoprire, soprattutto se confrontato con quello di altri candidati, evidenziando che tale valutazione è stata effettuata anche da autorevoli esponenti del mondo scientifico.

Emanuele FIANO (PD), annuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, anche sulla base delle numerose dichiarazioni che sono state rese nei giorni passati, da parte di diversi studiosi, a sostegno della nomina del professor Alleva a presidente dell'ISTAT.

Gregorio GITTI (PI) dichiara il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, evidenziando come in questa sede si tratta di effettuare una scelta politica e non una valutazione di carattere strettamente accademico.

Renato BALDUZZI (SCpI), nel dichiarare il voto favorevole da parte del suo gruppo, esprime apprezzamento non solo per i titoli accademici del professor Alleva ma anche per il contenuto delle linee programmatiche che quest'ultimo ha avuto modo di esporre alla Commissione nel corso dell'audizione svoltasi la scorsa settimana.

Mariastella GELMINI (FI-PdL) annuncia il voto favorevole del suo gruppo, sulla base sia del *curriculum* del professor Alleva sia della conoscenza dell'ISTAT che

quest'ultimo ha dimostrato di possedere in sede di audizione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ricorda che la votazione si effettuerà a scrutinio segreto con il sistema delle palline bianche e nere, ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento.

In particolare: chi intende votare a favore della proposta di parere dovrà introdurre una pallina di colore bianco nell'urna di colore bianco e una pallina di colore nero nell'urna di colore nero; chi intende esprimere voto contrario alla proposta di parere dovrà introdurre una pallina di colore bianco nell'urna di colore nero e una pallina di colore nero nell'urna di colore bianco.

L'astensione dal voto dovrà essere invece espressa verbalmente all'atto della chiama.

Ricorda, inoltre, che ai fini della validità della votazione deve essere presente la maggioranza dei componenti della Commissione (25 deputati). Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, per l'espressione del parere favorevole sulla proposta, è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti la Commissione (32 deputati).

Fa presente, quindi, che la proposta del relatore di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina del Governo si intenderà quindi approvata se i voti favorevoli saranno pari almeno ai due terzi dei componenti la Commissione (32 deputati, come detto). Se i voti favorevoli saranno invece in numero inferiore, si intenderà espresso parere contrario.

Indice, quindi, la votazione sulla proposta di parere favorevole sull'atto n. 32 (nomina del prof. Giorgio Alleva a presidente dell'ISTAT).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica il risultato della votazione.

Presenti:	46
Votanti:	46
Astenuti:	0
Maggioranza dei due terzi dei componenti la Commissione:	32

Hanno votato sì: 38

Hanno votato no: 8

(La Commissione approva).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera dei deputati, ai fini della sua trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Mazzoli in sostituzione di Roberta Agostini, Balduzzi, Malpezzi in sostituzione di Bersani, Dorina Bianchi, D'Alessandro in sostituzione di Bianconi, Gadda in sostituzione di Bindi, Matteo Bragantini, Centemero, Cozzolino, Cuperlo, Dadone, D'Ambrosio, D'Attorre, Marco Di Maio, Fabbri, Famiglietti, Ferrari, Fiano, Fraccaro, Gasparini, Gelmini, Giorgis, Gitti, Gullo, Invernizzi, Kronbichler, Corsaro in sostituzione di La Russa, Lattuca, Lauricella, Leone, Lombardi, Mazziotti Di Celso, Marco Meloni, Borghese in sostituzione di Merlo, Migliore, Naccarato, Chaouki in sostituzione di Piccione, Zan in sostituzione di Pillozzi, Plangger, Iacono in sostituzione di Pollastrini, Ravetto, Ricchetti, Rosato, Francesco Sanna, Sisto, Toninelli.

Proposte di nomina del professor Francesco Merloni e della professoressa Nicoletta Parisi a componenti dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche.

Nomine nn. 34-bis e 36-bis.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Pareri favorevoli).

La Commissione inizia l'esame delle proposte di nomina all'ordine del giorno.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame delle nuove proposte di nomina del professor Francesco Merloni e della professoressa Nicoletta Parisi a componenti dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza

delle amministrazioni pubbliche (nomine nn. 34-*bis* e 36-*bis*).

Dà la parola al relatore, deputato Rosato, per la relazione e l'espressione del parere.

Ettore ROSATO (PD) si rimette, in merito alle nuove proposte di nomina nn. 34-*bis* e 36-*bis*, a quanto già detto nella relazione svolta martedì 24 giugno scorso in relazione ai curricula del professor Francesco Merloni e della professoressa Nicoletta Parisi.

Esprime, quindi, parere favorevole sulle nuove proposte di nomina del professor Francesco Merloni e della professoressa Nicoletta Parisi a componenti dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, passando alla votazione delle proposte di parere favorevole sulle nuove proposte di nomina in oggetto, avverte che si procederà a due distinte votazioni.

Ricorda, quindi, che la votazione su ogni singola proposta si effettuerà a scrutinio segreto con il sistema delle palline bianche e nere, ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento.

In particolare: chi intende votare a favore della proposta di parere dovrà introdurre una pallina di colore bianco nell'urna di colore bianco e una pallina di colore nero nell'urna di colore nero; chi intende esprimere voto contrario alla proposta di parere dovrà introdurre una pallina di colore bianco nell'urna di colore nero e una pallina di colore nero nell'urna di colore bianco.

L'astensione dal voto dovrà essere invece espressa verbalmente all'atto della chiama.

Ricorda, inoltre, che ai fini della validità della votazione deve essere presente la maggioranza dei componenti della Commissione (25 deputati). Ricorda altresì che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009, e successive modificazioni, per l'espressione del parere favorevole sulla proposta, è richie-

sta la maggioranza dei due terzi dei componenti la Commissione (32 deputati).

La proposta del relatore di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina si intenderà quindi approvata se i voti favorevoli saranno pari almeno ai due terzi dei componenti la Commissione (32 deputati, come detto). Se i voti favorevoli saranno invece in numero inferiore, si intenderà espresso parere contrario.

Indice, quindi, la votazione sulla proposta di parere favorevole sull'atto n. 34-*bis* (nuova proposta di nomina del professor Francesco Merloni a componente dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica il risultato della votazione.

Presenti:	46
Votanti:	46
Astenuti:	0
Maggioranza dei due terzi dei componenti la Commissione:	32
Hanno votato sì:	46
Hanno votato no:	0

(La Commissione approva).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera dei deputati, ai fini della sua trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Mazzoli in sostituzione di Roberta Agostini, Balduzzi, Malpezzi in sostituzione di Bersani, Dorina Bianchi, D'Alessandro in sostituzione di Bianconi, Gadda in sostituzione di Bindi, Matteo Bragantini, Centemero, Cozzolino, Cuperlo, Daddone, D'Ambrosio, D'Attorre, Marco Di Maio, Fabbri, Famiglietti, Ferrari, Fiano, Fraccaro, Gasparini, Gelmini, Giorgis, Gitti, Gullo, Invernizzi, Kronbichler, Corsaro in sostituzione di La Russa, Lattuca, Lauricella, Leone, Lombardi, Mazziotti Di Celso, Marco Meloni, Borghese in sostituzione di Merlo, Migliore,

Naccarato, Chaouki in sostituzione di Piccione, Zan in sostituzione di Pillozzi, Plangger, Iacono in sostituzione di Pollastrini, Ravetto, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Sisto, Toninelli.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, indice la votazione sulla proposta di parere favorevole sull'atto n. 36-bis (nuova proposta di nomina della professoressa Nicoletta Parisi a componente dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica il risultato della votazione.

Presenti:	46
Votanti:	46
Astenuti:	0
Maggioranza dei due terzi dei componenti la Commissione:	32
Hanno votato sì:	46
Hanno votato no:	0

(La Commissione approva).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera dei deputati, ai fini della sua trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Mazzoli in sostituzione di Roberta Agostini, Balduzzi, Malpezzi in sostituzione di Bersani, Dorina Bianchi, D'Alessandro in sostituzione di Bianconi, Gadda in sostituzione di Bindi, Matteo Bragantini, Centemero, Cozzolino, Cuperlo, Daddone, D'Ambrosio, D'Attorre, Marco Di Maio, Fabbri, Famiglietti, Ferrari, Fiano, Fraccaro, Gasparini, Gelmini, Giorgis, Gitti, Gullo, Invernizzi, Kronbichler, Corsaro in sostituzione di La Russa, Lattuca, Lauricella, Leone, Lombardi, Mazziotti Di Celso, Marco Meloni, Borghese in sostituzione di Merlo, Migliore, Naccarato, Chaouki in sostituzione di Piccione, Zan in sostituzione di Pillozzi, Plangger, Iacono in

sostituzione di Pollastrini, Ravetto, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Sisto, Toninelli.

La seduta termina alle 15.50

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 2 luglio 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 15.50

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico.

Emendamenti C. 224-A Fedriga ed abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Modifica all'articolo 11-*quaterdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario.

Nuovo testo C. 1752 Causi.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), *relatore*, fa presente che la proposta di legge in esame, costituita da un unico articolo, intende integrare e modificare la disciplina del prestito vitalizio ipotecario, attualmente disciplinato dall'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12, del decreto-legge n. 203 del 2005. In particolare, si intende rendere tale istituto una forma di finanziamento garantito da una proprietà immobiliare residenziale, tale da consentire al proprietario – di età superiore a 65 anni – di convertire parte del valore dell'immobile in contanti per soddisfare esigenze di liquidità, senza che lo stesso proprietario sia tenuto a lasciare l'abitazione ovvero a ripagare il capitale e gli interessi sul prestito fino alla scadenza del contratto. Gli interessi e le spese relative sono infatti capitalizzati periodicamente sul finanziamento originario e rimborsati alla data di decesso del mutuatario. Allo scadere del debito, gli eredi (nel caso il proprietario non decida di rimborsare anticipatamente il finanziamento), possono estinguere il debito nei confronti della banca e liberare l'immobile dall'ipoteca, vendere l'immobile ipotecato oppure, in ultima ipotesi, lasciare che la banca mutuataria venda l'immobile per rimborsare il proprio credito.

Rispetto agli schemi della cosiddetta nuda proprietà – che hanno finalità analoghe – il prestito ipotecario vitalizio offrirebbe al mutuatario il vantaggio di non perdere la proprietà dell'immobile e, pertanto, di non precludere la possibilità per gli eredi di recuperare l'immobile dato in garanzia, lasciando a questi ultimi la scelta di rimborsare il credito della banca ed estinguere la relativa ipoteca.

Entrando nel merito del provvedimento, evidenzia che l'articolo unico della proposta in esame modifica il vigente articolo 11-*quaterdecies*, comma 12, del suddetto decreto-legge n. 203 del 2005, e vi aggiunge i commi da 12-*bis* a 12-*sexies*.

Fa presente che il vigente comma 12 stabilisce che il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione, da parte di aziende ed istituti di credito e di intermediari finanziari regolamentati dal Testo

unico bancario di finanziamenti a medio e lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese, e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza, assistiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali, riservati a persone fisiche con età superiore ai 65 anni compiuti.

Evidenzia, quindi, che, ferma restando la formulazione vigente, il nuovo comma 12 dell'articolo unico aggiunge ulteriori eventi che possono dar vita al rimborso integrale del debito in un'unica soluzione, e cioè: morte del soggetto finanziato; trasferimento in tutto o in parte della proprietà o di altri diritti reali o di godimento sull'immobile dato in garanzia; compimento di atti che ne riducano significativamente il valore, inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia a favore di terzi che vadano a gravare sull'immobile. In tal modo si intende evitare che, durante il periodo di finanziamento, il mutuatario possa alterare le condizioni iniziali alla base delle quali il finanziamento era stato concesso, nonché il valore dell'immobile in garanzia, potendo ledere il diritto e la capacità del finanziatore a vendere l'immobile.

Ai sensi del comma 12-*bis*, si fa salva la possibilità di concordare, al momento della stipulazione del contratto, modalità di rimborso graduale della quota di interessi e delle spese, prima del verificarsi degli eventi che danno luogo al rimborso integrale (di cui al comma 12 nel testo modificato dalla proposta in esame). Su tale quota non si applica la capitalizzazione annuale degli interessi. In caso di inadempimento si applica l'articolo 40, comma 2, del Testo unico bancario, ai sensi del quale la banca può invocare il ritardato pagamento come causa di risoluzione del contratto quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. Costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.

Il comma 12-*ter* dispone l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste per le operazioni di credito a medio o lungo

termine, disciplinate dagli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni.

Il comma 12-*quater* disciplina il grado dell'ipoteca iscrivibile sull'immobile e declina alcune regole per il realizzo del credito. In particolare, il prestito vitalizio ipotecario è garantito da ipoteca di primo grado sugli immobili residenziali (di conseguenza agli stessi si applicano le norme del Testo unico bancario in materia di ipoteca).

Ove il finanziamento non sia integralmente rimborsato entro dodici mesi dal verificarsi degli eventi che ne comportano l'obbligo di rimborso (di cui al modificato comma 12), il finanziatore vende l'immobile ad un valore pari a quello di mercato, determinato da un perito indipendente incaricato dal finanziatore, utilizzando le somme ricavate dalla vendita per estinguere il credito vantato in dipendenza del finanziamento stesso. Trascorsi ulteriori dodici mesi senza che sia stata perfezionata la vendita, tale valore viene decurtato del 15 per cento per ogni dodici mesi successivi fino al perfezionamento della vendita dell'immobile. In alternativa, l'erede può provvedere alla vendita dell'immobile, in accordo con il finanziatore, purché la compravendita si perfezioni entro dodici mesi dal conferimento dello stesso.

Le eventuali somme rimanenti, ricavate dalla vendita e non portate a estinzione del predetto credito, sono riconosciute al soggetto finanziato o ai suoi aventi causa. L'importo del debito residuo non può superare il ricavato della vendita dell'immobile, al netto delle spese sostenute.

Si tutela, inoltre, il terzo acquirente dell'immobile disponendo l'inefficacia delle domande giudiziali opponibili alla vendita. Si demanda a un regolamento del Ministero dello sviluppo economico la disciplina di attuazione relativa alle modalità di offerta del prodotto nonché ai casi di significativa riduzione del valore del-

l'immobile che possono attivare la richiesta del finanziatore di rimborso integrale del credito.

Osserva, quindi, che il comma 12-*quinqies* affida al Ministro dello sviluppo economico il compito di adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, un regolamento nel quale siano stabilite le regole per l'offerta dei prestiti vitalizi ipotecari e individuati i casi e le formalità che comportino una riduzione significativa del valore di mercato dell'immobile tali da giustificare la richiesta di rimborso integrale del finanziamento.

A tutela dei rapporti contrattuali esistenti, il comma 12-*sexies* specifica che la nuova disciplina si applica ai finanziamenti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della stessa norma.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che la proposta di legge è riconducibile alle materie « moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari » e « ordinamento civile », di cui al secondo comma, lettere *e*) e *l*), dell'articolo 117 della Costituzione, di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Alla luce delle considerazioni svolte, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

C. 2486 Governo.

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario
(Nuovo testo C. 1752 Causi).**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 1752 Causi, recante « Modifica all'articolo 11-*quaterdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie

« moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari » e « ordinamento civile », di cui al secondo comma, lettere *e*) e *l*), dell'articolo 117 della Costituzione, di competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 360 Garavini, C. 1943 Nicchi, C. 2123 Governo, C. 2407 Gebhard e C. 2044 Carfagna, recanti disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, in esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 7 gennaio 2014, di Cinzia Torraco, Direttore della Direzione centrale dei servizi demografici del Ministero dell'Interno	26
--	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	26
Soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione. C. 2299 Cancellieri (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere contrario</i>)	40
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	41
DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. C. 2426 Governo (Parere alle Commissioni riunite VII e X) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	40
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	43

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 2 luglio 2014.

Audizione nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 360 Garavini, C. 1943 Nicchi, C. 2123 Governo, C. 2407 Gebhard e C. 2044 Carfagna, recanti disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, in esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 7 gennaio 2014, di Cinzia Torraco, Direttore della Direzione centrale dei servizi demografici del Ministero dell'Interno.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 luglio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 15.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

C. 2486 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, avverte che oggi la Commissione avvia l'esame in sede consultiva del disegno di legge C. 2486 Governo, di conversione in legge del decreto legge n. 90 del 2014, recante « Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari ».

Osserva come le disposizioni del provvedimento che rientrano negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia siano numerose ed estremamente rilevanti. Sottolinea, peraltro, come l'assegnazione in sede referente alla Commissione Affari Costituzionali e, quindi, l'assegnazione in sede consultiva alla Commissione Giustizia, sia stata dettata non solo dalla presenza di una maggioranza relativa di disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della I Commissione, ma anche dal contenuto intersettoriale ordinamentale del decreto-legge nel suo complesso, il quale contiene disposizioni che coinvolgono le competenze di diverse Commissioni.

Come già accaduto in occasione del cosiddetto « Decreto del Fare » (A.C. 1248), nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, tenutasi ieri, si è ritenuto che qualora la Commissione Giustizia riesca ad esaminare attentamente le norme di propria competenza e ad esprimere un parere che sia il frutto di una approfondita istruttoria legislativa, la fase emendativa presso la Commissione Affari costituzionali potrebbe esserne condizionata positivamente. Anche in quest'occasione, dunque, si è ritenuto opportuno svolgere breve ciclo di audizioni in merito alle predette disposizioni, inserendolo nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'efficienza del sistema giudiziario.

Le audizioni si svolgeranno domani, giovedì 3 luglio, e lunedì 7 luglio prossimo.

Saranno sentiti rappresentanti dell'avvocatura, della magistratura ed esperti delle materie oggetto del provvedimento che rientrino negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia. Sono state, inoltre, trasmesse richieste di osservazioni

scritte, in relazione alle disposizioni di competenza della Commissione Giustizia, in particolare: al CSM per il tramite del Vicepresidente, al Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, per il tramite del Presidente, al Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e al Procuratore nazionale antimafia.

Fa, quindi, presente che sarà necessario esprimere il parere prima della scadenza del termine, fissato dalla I Commissione, per la presentazione degli emendamenti. In tal modo sarà, infatti, possibile presentare emendamenti conformi alle eventuali condizioni e osservazioni previste dal parere e, quindi, partecipare alle sedute dalla I Commissione per illustrare tali proposte emendative e raccomandarne l'approvazione.

Allo stato, in attesa della fissazione del predetto termine e posto che il provvedimento è stato inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 14 luglio prossimo, i tempi dell'istruttoria legislativa risultano particolarmente ristretti e la Commissione dovrà comunque esprimere il parere all'inizio della prossima settimana.

Passa, quindi, ad illustrare le disposizioni del provvedimento che rientrano negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia.

Osserva come l'articolo 1 detti norme per favorire il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, disponendo l'abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio e l'ampliamento dell'ambito applicativo dell'istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della P.A. nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici (requisito contributivo).

Il comma 1 abroga tutte le disposizioni che disciplinano l'istituto del trattenimento in servizio (ossia l'articolo 16 del decreto legislativo n. 503/1992, l'articolo 72, commi 8-10, del decreto-legge n. 112 del 2008 e l'articolo 9, comma 31, del decreto-legge n. 78 del 2010).

Con l'abrogazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, viene meno anche la disciplina

speciale riconosciuta ai magistrati che al comma 1-*bis* consente a questi ultimi una permanenza in servizio fino al compimento del settantacinquesimo anno di età.

Il comma 3 prevede che i trattenimenti in servizio per magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e per gli avvocati dello Stato sono fatti salvi fino al 31 dicembre 2015 (o fino alla loro scadenza, se anteriore).

La relazione illustrativa precisa che la previsione di questo periodo transitorio risponde ad esigenze di funzionalità e consente, soprattutto al Consiglio superiore della magistratura (CSM), di adottare le misure necessarie per far fronte alle ricadute che le nuove norme sul pensionamento avrebbero sulla funzionalità degli uffici che verrebbero a perdere, per le funzioni apicali, il titolare. In assenza di un periodo transitorio, chiarisce ulteriormente la relazione illustrativa, si rischierebbe di pregiudicare la funzionalità degli uffici giudiziari e in particolare della Corte di cassazione, dove è particolarmente elevato il numero di magistrati per i quali ricorrono le condizioni per il collocamento a riposo.

Le disposizioni illustrate andranno dunque valutate anche in relazione all'idoneità della norma transitoria di cui all'articolo 3 a garantire, da sola, che il ricambio generazionale avvenga in maniera tale da non pregiudicare la funzionalità degli uffici giudiziari. Una valutazione da parte del Governo circa l'impatto dell'abrogazione del trattenimento in servizio sull'organico delle categorie interessate potrebbe fornire utili chiarimenti in merito alla necessità o meno di prevedere, accanto alla disciplina transitoria, anche un attento monitoraggio delle ulteriori vacanze che si verranno a creare, finalizzato alla programmazione di nuove assunzioni tramite concorso.

Il comma 5 amplia l'ambito applicativo dell'istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della P.A. nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici, estendendolo al personale delle autorità indipendenti e ai dirigenti medici responsabili di strut-

tura complessa, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Appare peraltro opportuno chiarire se, ai fini della maturazione dei requisiti pensionistici, rilevi o meno il riscatto degli anni di laurea e di specializzazione. Ciò al fine di scongiurare il rischio che, soprattutto con riferimento ai medici, l'istituto della risoluzione unilaterale possa essere applicato a soggetti in relazione ai quali, in considerazione della loro età e produttività, sembrerebbe prematuro applicare il principio del ricambio generazionale.

L'articolo 2 disciplina la procedura per l'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi ai magistrati da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, con misure dirette a favorire la tempestiva conclusione della procedura. In particolare, sono stabiliti dei termini per la conclusione della procedura.

In base al nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 160 del 2006 il CSM provvede a conferire le funzioni direttive e semidirettive:

a) nel caso di collocamento a riposo del titolare per raggiunto limite di età o di decorrenza del termine di otto anni, previsto come limite massimo di permanenza nella funzione direttiva o semidirettiva in base agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo n. 160/2006;

b) entro tre mesi dalla pubblicazione della vacanza, negli altri casi.

Il nuovo comma 1-*ter* stabilisce che, in caso di ingiustificata inosservanza dei termini, il Comitato di presidenza provveda alla sostituzione del relatore della procedura con il Presidente della Commissione competente, il quale entro trenta giorni deve formulare una proposta.

In merito a tale ultima disposizione, pur condividendone la finalità di accelerazione della conclusione dell'iter di nomina dei direttivi e semidirettivi, che potrebbe essere estesa anche alla copertura di posti relativi alle funzioni di legittimità, appare opportuna un'attenta riflessione riguardante il meccanismo procedimentale

previsto, poiché il potere di sostituzione del relatore da parte del comitato di presidenza potrebbe non risultare agevolmente conciliabile con il ruolo e le attribuzioni dell'organo e dunque, più in generale, con taluni meccanismi di funzionamento del CSM. Ricordo infatti che, in base all'articolo 2 della legge 195 del 1958, al Comitato di presidenza (composto dal Vice Presidente, che lo presiede, dal Primo Presidente della Corte suprema di cassazione e dal procuratore generale presso la Corte medesima) è attribuito il compito di promuovere l'attività e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio, e provvedere alla gestione dei fondi stanziati in bilancio.

Il comma 2 dell'articolo 2 riguarda la disciplina transitoria, prevedendo che il nuovo comma 1-*bis* si applichi alle procedure concorsuali relative a vacanze successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Il comma 3 riduce da quattro a due anni il termine minimo in servizio che deve essere assicurato dai magistrati che concorrono per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive. La riduzione opera in via transitoria, per il conferimento di funzioni relative alle vacanze pubblicate sino al 30 giugno 2015, derogando a quanto previsto dagli articoli 34-*bis* e 35 del decreto legislativo n. 160 del 2006.

Come si legge nella relazione illustrativa, in forza di tale deroga la legittimazione alla partecipazione ai concorsi per gli uffici direttivi e semidirettivi pubblicati sino al 30 giugno 2015 è riconosciuta ai magistrati in grado di assicurare almeno due anni residui di servizio prima della data di collocamento a riposo, in luogo dei quattro anni ordinariamente richiesti. In questo modo si gradualizzano gli effetti derivanti dall'abbassamento dell'età pensionabile, anche nei confronti di coloro che subiscono gli effetti indiretti dell'abbassamento del limite a 70 anni.

Sempre in relazione all'esigenza di assicurare tempi certi alla copertura dei ruoli di vertice, al comma 4 vengono introdotte modifiche all'articolo 17 della legge n. 195 del 1958, con una più strin-

gente descrizione dei margini della verifica giurisdizionale del giudice amministrativo nei confronti degli atti del CSM riguardanti il conferimento e la conferma degli incarichi direttivi e semidirettivi. Per effetto delle disposizioni introdotte al comma 4, tale controllo, riguardando atti « di alta amministrazione », viene limitato alla legittimità formale (vizi di violazione di legge) e all'eccesso di potere manifesto. Al fine di ridurre i tempi necessari per ottenere il giudicato in materia di ricorsi giurisdizionali avverso i provvedimenti di conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi, viene esteso a tali controversie, per quanto applicabile, il rito abbreviato previsto dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo.

Il comma 4 prevede inoltre che, nel caso di azione di ottemperanza, il giudice amministrativo, qualora sia accolto il ricorso, ordina l'ottemperanza e assegna al Consiglio superiore un termine per provvedere. Non si applicano le disposizioni del codice del processo amministrativo (articolo 114, comma 4, lettere *a*) e *c*) in base a cui il giudice, in caso di accoglimento del ricorso: ordina l'ottemperanza, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emissione dello stesso in luogo dell'amministrazione; nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti, determina le modalità esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di mobilità.

Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, si segnala il comma 2.3, che prevede l'istituzione di un Fondo destinato al miglioramento dell'allocatione del personale pubblico, volto a favorire i processi di mobilità, con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2014 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2015 (i criteri di utilizzo delle risorse sono rimessi a un successivo DPCM).

La disposizione precisa che, in sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale.

L'articolo 8 interviene sulla legge n. 190 del 2012 (cd. legge anticorruzione), rendendo maggiormente stringente la disciplina sul collocamento « fuori ruolo » dei magistrati (ordinari, amministrativi, contabili e militari) e degli avvocati e procuratori dello Stato che intendano assumere incarichi extragiudiziari.

Il comma 1, intervenendo sull'articolo 1, comma 66, della predetta legge obbliga i magistrati e gli avvocati dello Stato al collocamento « fuori ruolo » non solo quando intendano assumere incarichi di « capo di gabinetto » ma, più in generale, quando intendano assumere la titolarità di uffici di diretta collaborazione (lett. a). In sostanza il decreto-legge supera la non attuazione della delega prevista dal comma 67 – che invitava il Governo a individuare gli incarichi di diretta collaborazione incompatibili – affermando l'incompatibilità di tutti gli uffici di diretta collaborazione, « comunque denominati », con le funzioni giudiziarie.

In relazione all'obbligo del « fuori ruolo » per i magistrati e gli avvocati dello Stato che siano titolari di uffici di diretta collaborazione, il comma 2 fissa in 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il termine entro il quale gli interessati devono ottenere il collocamento fuori dai ruoli. Superato tale termine, la cessazione dall'incarico opererà di diritto.

Inoltre, introducendo un periodo finale nel comma 66, il decreto-legge precisa che i magistrati e gli avvocati e procuratori dello Stato dovranno porsi fuori ruolo, non potendo ricorrere all'istituto dell'aspettativa (comma 1, lettera *b*) e superare, in tal modo, il limite decennale del fuori ruolo.

Per quanto riguarda le aspettative già concesse alla data di entrata in vigore del decreto-legge, esse sono fatte salve dal comma 3.

Il comma 4 della disposizione in commento riguarda la pubblicità dei dati sulla produttività di magistrati e avvocati dello Stato nonché sulla loro assunzione di incarichi estranei alle funzioni d'istituto. In particolare, è prevista la pubblicazione sui siti degli uffici giudiziari ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché sul sito dell'Avvocatura dello Stato: delle statistiche annuali inerenti alla produttività dei magistrati e degli avvocati; dei periodi di assenza dei medesimi soggetti riconducibili all'assunzione di incarichi conferiti.

L'articolo 9 riforma la disciplina dei compensi professionali liquidati ad « avvocati pubblici » (avvocati dello Stato e degli enti pubblici) in conseguenza di sentenze favorevoli alle pubbliche amministrazioni, il cui fondamento giuridico è contenuto nel R.D. n. 1611 del 1933.

Come si legge nella relazione illustrativa, la norma riforma il sistema dei compensi professionali delle avvocature pubbliche, escludendo ogni tipo di compenso in tutti i casi di pronuncia di compensazione integrale delle spese e anche in caso di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche. In tali ipotesi, infatti, il compenso viene a gravare interamente, nella percentuale dovuta, sulle finanze pubbliche. Nelle ipotesi, invece, di sentenza favorevole, con recupero delle spese legali a carico delle controparti, si mantiene una percentuale pari al 10 per cento delle somme recuperate quale compenso degli avvocati dipendenti dall'amministrazione, in base alle norme che ne regolamentano la modalità secondo i rispettivi ordinamenti. Tuttavia, per ragioni di perequazione retributiva, non si è ritenuto di estendere la limitazione della percentuale del 10 per cento dei compensi liquidati a carico dei privati ai dipendenti degli enti territoriali che non ricoprono qualifica dirigenziale, in ragione dell'obiettivo minor entità del compenso base degli stessi previsto dai CCNL di settore.

L'articolo 18, comma 1, sopprime – con decorrenza 1° ottobre 2014 – le sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali, ovvero le sezioni dei TAR con sede in

comune non capoluogo di regione (Pescara, Catanzaro, Salerno, Parma, Latina, Brescia, Lecce e Catania).

La soppressione viene realizzata dal comma 2 attraverso l'immediata abrogazione del comma 3 dell'articolo 1 della legge sui TAR (L. n. 1034 del 1971) e la modifica del comma 5, relativo alla particolare struttura della giustizia amministrativa nella regione Lazio.

Per attuare questa soppressione di uffici giudiziari, l'articolo 18 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio, da emanare entro il 15 settembre 2014, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, l'individuazione delle modalità di trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse e delle modalità di trasferimento delle risorse umane e finanziarie.

Quanto alla disciplina transitoria, il decreto-legge dispone che sin dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, i nuovi ricorsi siano depositati presso la sede centrale del TAR, ovvero la sede del capoluogo di regione.

L'articolo 19 reca disposizioni relative all'Autorità nazionale anticorruzione.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, si segnala il comma 5.

La disposizione attribuisce all'ANAC il compito di ricevere notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, che disciplina l'ipotesi in cui il pubblico dipendente denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti (ora anche all'ANAC) o riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. Ai sensi dell'articolo 54-bis, il dipendente non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Si attribuisce, inoltre, all'ANAC il potere di applicare, nei confronti dei soggetti obbligati, sanzioni amministrative (da 1.000 a 10.000 euro), i cui proventi pos-

sono essere utilizzati dall'Autorità per le proprie attività istituzionali, nel caso in cui le pubbliche amministrazioni non provvedano ad adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione, il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 33 del 2013 o il codice di comportamento ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

L'articolo 22, al comma 12, attribuisce alla competenza funzionale inderogabile del Tar Lazio – in luogo del Tar Lombardia – la competenza a conoscere delle controversie relative ai poteri esercitati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

A partire dunque dalla data di entrata in vigore del decreto-legge ogni ricorso riguardante gli atti dell'Autorità per l'energia e il gas deve essere depositato presso il Tar del Lazio, sede di Roma.

Il decreto-legge non chiarisce le sorti del contenzioso pendente che, presumibilmente, in forza del principio per cui *tempus regis actum*, sarà trattato, fino a esaurimento, dal TAR della Lombardia.

L'articolo 29 modifica la legge anticorruzione (legge n. 190 del 2012) nella parte in cui disciplina le c.d. *white list* (articolo 1, comma 52), ovvero gli elenchi, tenuti dalle prefetture, di imprese non soggette a rischio di infiltrazioni mafiose.

Il comma 1 prevede l'obbligatoria iscrizione delle imprese che operano nei settori a rischio di infiltrazioni mafiose (individuati dal comma 53 della legge 190/2012; si tratta ad esempio di attività di trasporto di materiali in discarica per conto terzi, noli a caldo e a freddo, guardiane di cantieri) negli elenchi delle imprese non soggette a rischio di infiltrazione mafiosa tenuti dalle prefetture e periodicamente verificati per confermare il mantenimento del possesso dei requisiti originari.

Per quelle imprese l'iscrizione alla *white list* – originariamente facoltativa e ora obbligatoria – assorbe i contenuti della comunicazione e dell'informazione antimafia, anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o

subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta (nuovo comma 52-*bis*).

In base al comma 2, in via transitoria, e per massimo 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge, si prevede che le stazioni appaltanti possano – nei settori a rischio – procedere all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di subcontratti ritenendo sufficiente la richiesta di iscrizione alla *white list*. Si presume, infatti, che l'obbligatorietà dell'iscrizione comporti un elevato numero di domande e dunque un rallentamento dei tempi per le verifiche prefettizie e si intende evitare che questo determini un rallentamento nelle procedure di affidamento dei lavori. Laddove la prefettura dovesse poi negare l'iscrizione, gli affidamenti saranno revocati, a meno che l'opera sia già in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico e il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.

L'articolo 31 modifica l'articolo 54-*bis* del TU sul pubblico impiego (D.Lgs 165/2001) relativo alla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, disposizione introdotta dalla cd. legge Severino in materia di anticorruzione (L. 190 del 2012). Viene previsto dall'articolo 31 che, in presenza di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, il dipendente pubblico possa inoltrare denuncia, oltre che all'autorità giudiziaria e alla Corte dei conti, anche all'A.N.A.C. (Autorità nazionale anticorruzione). Tale disposizione ha natura di coordinamento con le nuove funzioni assegnate all'Autorità dal decreto-legge in esame (v. articolo 19, comma 5).

L'articolo 32 detta una serie di misure per la prevenzione della corruzione e a tal fine definisce nuove norme per la gestione di imprese aggiudicatrici di appalti pubblici indagate per specifici delitti contro la PA, in relazione all'attività delle quali si registrino rilevanti anomalie o comunque situazioni sintomatiche di condotte illecite.

In tali ipotesi, il Presidente dell'ANAC, in presenza di fatti gravi e accertati, può

proporre, in via alternativa, al Prefetto competente: di intimare all'impresa il rinnovamento degli organi sociali ovvero di assumere direttamente il controllo dell'impresa attraverso un'amministrazione straordinaria temporanea fino all'esecuzione del contratto pubblico (comma 1).

Una ulteriore e diversa misura può essere adottata dal Prefetto quando le citate indagini penali per delitti contro la PA riguardino membri di organi societari diversi da quelli dell'impresa aggiudicataria dell'appalto. In tali ipotesi, il comma 8 prevede, anziché l'amministrazione straordinaria temporanea, la possibile nomina di tre esperti da parte del Prefetto per svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell'impresa.

Le disposizioni illustrate meritano ulteriore approfondimento. In particolare, l'alinea del comma 1 non prevede una norma che consenta di coordinare, sotto il profilo informativo, l'autorità giudiziaria e l'ANAC. Appare, invece, opportuno chiarire in che modo l'ANAC venga a conoscenza della pendenza di procedimenti penali per i delitti ivi indicati.

Il comma 10 stabilisce l'applicazione delle misure introdotte dall'articolo 32 anche se l'impresa è oggetto di informazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto quando sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto (ovvero la sua prosecuzione) per garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici.

L'articolo 38 stabilisce un termine certo (sessanta giorni) per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono stabilite le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico.

L'articolo 39 interviene sulla disciplina dell'attestazione dei requisiti di ordine generale necessari per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

In particolare, il comma 1 introduce il comma 2-*bis* nell'articolo 38 del Codice dei contratti pubblici prevedendo a carico del concorrente una sanzione pecuniaria in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive presentate, e la successiva possibilità di regolarizzare la propria dichiarazione entro un termine stabilito, non superiore a dieci giorni, decorso il quale il concorrente viene escluso dalla gara.

Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione e non applica alcuna sanzione.

La sanzione pecuniaria, che il concorrente verserà alla stazione appaltante, sarà determinata dal bando di gara in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non sarà superiore a 50.000 euro. Il versamento di questa sanzione è garantito dalla cauzione provvisoria prevista per la partecipazione alla gara di appalto.

Il comma 2, attraverso l'inserimento del comma 1-*ter* dell'articolo 46 del Codice, estende l'applicazione delle disposizioni contenute nel nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 38 del Codice, ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.

Il comma 3 stabilisce l'applicazione delle norme introdotte dai commi 1 e 2 dell'articolo in esame alle procedure di affidamento indette successivamente all'entrata in vigore dell'articolo.

L'articolo 40 detta nuove disposizioni volte ad accelerare i giudizi amministrativi in materia di appalti pubblici.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 40 modifica l'articolo 120 del Codice del processo amministrativo, che prevede disposizioni specifiche applicabili al rito degli appalti pubblici. Il nuovo comma 6 stabilisce che – ferma restando la possi-

bilità, in presenza dei presupposti, di definire il giudizio già in sede cautelare – il giudizio è definito comunque con sentenza semplificata ad una udienza fissata d'ufficio dal TAR e dal Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente (la PA e i controinteressati); detto termine scade 30 giorni dopo la notificazione del ricorso nei loro confronti. La segreteria del giudice avvisa immediatamente le parti della data dell'udienza a mezzo di posta elettronica certificata.

Come indicato nella relazione illustrativa, attraverso l'introduzione del termine breve dei 30 giorni, si vuole superare « un sistema che prevedeva che l'ordinanza cautelare di accoglimento aveva l'effetto di impedire la sottoscrizione del contratto sino alla celebrazione dell'udienza pubblica ». Il comma 6 dell'articolo 120 – la cui applicabilità è estesa anche al Consiglio di Stato ex comma 11 dello stesso articolo 120 – viene quindi riformulato per accelerare la decisione sul merito da parte dei TAR e del Consiglio di Stato (comma 1, lettera *a*)).

Solo per esigenze istruttorie o per l'integrazione del contraddittorio o per garantire il rispetto dei termini a difesa, è possibile rinviare, con la relativa ordinanza, il giudizio ad un'ulteriore udienza da tenersi non oltre 30 giorni.

Il termine massimo per definire il giudizio, in caso non sia possibile la pronuncia della sentenza in forma semplificata, è comunque di 60 giorni.

Si aggiunge poi all'articolo 120 un comma 8-*bis* in base al quale il collegio, quando dispone le misure cautelari (*in primis* la cd. sospensiva ovvero la sospensione degli effetti dell'atto amministrativo) subordina, di regola, l'efficacia delle misure stesse alla prestazione, da parte del richiedente, di una cauzione anche tramite fideiussione; la cauzione può non essere chiesta solo per eccezionali ragioni specificate dalle motivazioni della stessa ordinanza cautelare. La misura cautelare, in ogni caso, ha efficacia solo per 60 giorni decorrenti dalla data della pubblicazione della relativa ordinanza.

Viene dettata infine – sempre con finalità acceleratorie – una nuova formulazione del comma 9 dell'articolo 120, in base alla quale la sentenza del TAR e del Consiglio di Stato che definisce il giudizio è depositata entro 20 giorni dall'udienza di discussione, ferma restando la possibilità di chiedere entro 2 giorni la pubblicazione del dispositivo.

Il comma 2 dell'articolo 40 precisa che la nuova disciplina di cui al comma 1 si applica ai giudizi introdotti con ricorso depositato, in primo grado o in grado di appello, dopo il 25 giugno 2014, data di entrata in vigore del decreto-legge.

L'articolo 41 introduce misure per il contrasto all'abuso del processo, modificando il codice del processo amministrativo (d.lgs. 104/2010). A tal fine stabilisce che in ogni caso il giudice, anche d'ufficio, può condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste. Modifica, inoltre, la disciplina della sanzione per lite temeraria prevedendo che, nelle controversie in materia di appalti, l'importo della sanzione pecuniaria può essere elevato fino all'1 per cento del valore del contratto.

L'articolo 42 prevede che si applicano anche nel processo amministrativo le disposizioni relative alle comunicazioni e notificazioni per via telematica a cura della cancelleria nel processo civile; alle notificazioni per via telematica a persona diversa dall'imputato nel processo penale; alle notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo; alle comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 43 disciplina l'utilizzo di modalità telematiche anche nei giudizi contabili, dinanzi alla Corte dei Conti.

In particolare, il comma 1, senza imporre l'utilizzo di tali modalità, si limita a consentirle ed a salvaguardare gli atti processuali compiuti per via telematica,

purché compiuti nel rispetto dei seguenti principi: gli atti processuali devono essere riferibili ad un soggetto determinato; gli atti processuali devono essere integri nei propri contenuti; in ogni atto deve essere rispettata la riservatezza dei dati personali.

La disposizione richiama l'obbligatorio rispetto dei principi stabiliti dal Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005).

Le regole tecniche e procedurali per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attività di controllo e nei giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dovranno essere dettate da un decreto del Presidente della Corte dei conti.

Il comma 2 traccia i possibili contenuti del predetto decreto.

Infine, il comma 3 chiarisce che il pubblico ministero contabile potrà, sulla base di tali regole tecniche, procedere alle notificazioni per via telematica utilizzando gli indirizzi di posta elettronica certificata contenuti in elenchi pubblici.

L'articolo 44 riguarda l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali. In particolare, dispone che l'obbligo del deposito telematico – oggi previsto a decorrere dal 30 giugno 2014 – interessa esclusivamente i procedimenti iniziati davanti al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014; per i procedimenti iniziati prima del 30 giugno 2014, l'obbligo del deposito telematico decorre dal 31 dicembre 2014; fino a tale data, gli atti processuali e i documenti possono essere depositati con modalità telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.

In base al comma 2 il Ministro della giustizia con decreto può individuare i tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014 e anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico.

Si introduce, in fine, un nuovo comma 9-ter all'articolo 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012. Il nuovo comma, ripro-

ducendo la disciplina sull'obbligo del deposito degli atti processuali da parte dei difensori con modalità esclusivamente telematica con riguardo ai procedimenti civili davanti al tribunale, ne estende l'applicazione ai procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte d'appello, a decorrere dal 30 giugno 2015.

Anche in questo caso si prevede la possibilità che, con proprio decreto, il Ministro della giustizia individui le corti d'appello nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015 e anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico.

L'articolo 45 contiene modifiche ad alcune norme del codice di procedura civile.

Sul contenuto del processo verbale (articoli 126 e 207 del codice di procedura civile), al fine di adeguare le previsioni ivi contenute alle peculiarità del processo telematico, si elimina l'obbligo di sottoscrizione del verbale di udienza da parte del testimone, così evitando il compimento di attività manuali (quali: stampa del verbale di udienza, sua sottoscrizione con le modalità tradizionali e successiva digitalizzazione per il suo inserimento nel fascicolo informatico) per lo svolgimento delle quali è necessario l'impiego di risorse umane e materiali che possono invece essere più utilmente destinate ad altri scopi.

Si dispone, inoltre, che la sentenza venga comunicata integralmente (dispositivo e motivazione) ai difensori. Secondo la relazione illustrativa, la *ratio* della norma è di superare un dubbio interpretativo, sorto dal contrasto tra l'articolo 133, secondo comma, del codice di procedura civile, di carattere speciale e previgente (che prevede la comunicazione del dispositivo della sentenza), e l'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto n. 1368 del 1941, di carattere generale e cronologicamente successiva (che prevede la comunicazione del testo integrale del provvedimento).

L'articolo 46 contiene modifiche alla legge n. 53 del 1994, riguardante le notificazioni di atti da parte degli avvocati, disponendo in particolare l'eliminazione della necessità dell'autorizzazione del consiglio dell'ordine circondariale forense presso il quale l'avvocato è iscritto per la notifica a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Si prevede, inoltre, l'esenzione dall'obbligo di pagare l'importo previsto dall'articolo 10 della legge n. 53 del 1994 per le notifiche telematiche, al fine di incentivare il ricorso da parte degli avvocati a tale tipologia di notifica. Come precisato nella relazione illustrativa, il recupero della conseguente perdita di gettito è ottenuto con un corrispondente aumento del contributo unificato.

Il comma 2 esclude che la notificazione per via telematica da parte dell'avvocato possa eseguirsi nel settore della giustizia amministrativa.

L'articolo 47 fissa al 30 novembre 2014 il termine (originariamente fissato al 17 giugno 2013) entro il quale le pubbliche amministrazioni devono comunicare al Ministero della giustizia il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al fine di poter ricevere le comunicazioni e notificazioni del processo civile per via telematica.

L'articolo 48, al comma 1 modifica l'articolo 530 del codice di procedura civile (« Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione alla vendita ») disponendo che il giudice dell'esecuzione – nel fissare le condizioni di vendita delle cose pignorate – deve prescrivere che la stessa abbia luogo con modalità telematiche, salvo che ciò non sia pregiudizievole per il sollecito svolgimento della procedura o per gli interessi dei creditori. La modalità telematica consente infatti maggiore trasparenza nonché probabilità di liquidazioni dei beni più elevate.

Il comma 2 contiene una previsione di diritto transitorio, fissando l'obbligo di vendita con modalità telematiche a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

L'articolo 49 consente, nell'ambito del processo tributario, l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) anche alla parte processuale che non si avvale di un avvocato; in tal caso la parte che sta in giudizio personalmente deve indicare la propria PEC nel ricorso. Qualora la parte non abbia comunicato la PEC o questa non funzioni correttamente per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni nel corso del giudizio sono eseguite mediante deposito degli atti in segreteria della Commissione tributaria.

L'invito al pagamento del contributo unificato può essere notificato anche mediante PEC.

L'articolo 50 introduce l'ufficio del processo presso i tribunali ordinari (e relative Procure della Repubblica) e presso le Corti d'appello.

Come si legge nella relazione illustrativa, sulla base dei positivi risultati raggiunti in molti Paesi europei, in Italia si è diffusa la consapevolezza dell'utilità, nell'ottica dell'incremento della produttività, di uno staff che coadiuvi i giudici nell'espletamento delle loro molteplici attività, ancillari rispetto a quelle propriamente connesse alla giurisdizione (fra le quali, ad esempio, quella di supporto per il miglior utilizzo degli strumenti informativi).

Per soddisfare queste esigenze la norma, al comma 1, introduce, per le corti di appello, i tribunali ordinari e le procure della Repubblica presso i tribunali ordinari, l'ufficio per il processo, costituito attraverso l'inserimento di una specifica struttura organizzativa composta da personale di cancelleria e da giovani laureati scelti fra i più meritevoli ammessi al tirocinio formativo, di cui all'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013 (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98). Per quanto riguarda, invece, la magistratura onoraria, l'ufficio per il processo, costituito presso le corti di appello, sarà composto dai giudici ausiliari istituiti ai sensi degli articoli 62 e seguenti del citato decreto-legge n. 69 del 2013 e quello presso i tribunali ordinari sarà composto dai giudici onorari di tribunale.

Il CSM e il Ministro della giustizia ai sensi del comma 2, per le loro rispettive competenze, sono incaricati di dare attuazione all'ufficio per il processo, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si tratta, dunque, di un progetto di razionalizzazione del servizio giustizia, teso al contempo a rivedere i moduli organizzativi di cancelleria e del lavoro del giudice e a dare impulso all'utilizzazione delle risorse informatiche.

Al fine di incentivare il ricorso allo stage formativo si prevede il ripristino di una norma già contenuta nel decreto-legge n. 69 del 2013 e poi venuta meno con la legge di conversione nel dibattito tenutosi al Senato. Il riferimento è al comma 12 dell'articolo 73 che prevedeva la possibilità, per lo stagista che ha terminato il percorso formativo di 18 mesi presso gli uffici giudiziari, di accedere al concorso in magistratura, senza dover conseguire il diploma presso una scuola di specializzazione.

L'articolo 51, comma 1, modifica la legge n. 1196 del 1960, sull'ordinamento delle cancellerie, per specificare l'orario di apertura al pubblico delle cancellerie dei tribunali e delle Corti d'appello. Per questi uffici, infatti, il decreto-legge prevede un'apertura per almeno tre ore nei giorni feriali, rispetto alle 5 ore giornaliere previste per ogni altra cancelleria e segreteria giudiziaria.

Saranno i presidenti degli uffici giudiziari, sentiti i capi delle cancellerie, a individuare l'orario specifico di apertura.

La relazione illustrativa giustifica la riduzione nell'orario di apertura al pubblico di queste cancellerie con l'esigenza di dedicare una parte dell'orario di ufficio allo svolgimento delle attività connesse con il deposito telematico degli atti.

Il comma 2 prevede che il deposito telematico degli atti processuali può essere tempestivamente effettuato entro la fine del giorno di scadenza, senza alcuna indicazione oraria, ribadendo il principio di cui all'articolo 155 del codice di procedura civile che prevede il computo a giorni dei

termini. Tale norma si limita, dunque, a rendere evidente l'applicazione delle predette disposizioni codicistiche al deposito degli atti con modalità telematiche.

L'articolo 52 riguarda i poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice.

In particolare, il comma 1, lettera *a*), introduce un nuovo comma 9-*bis* all'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 179 del 2012, prevedendo che le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché di provvedimenti di quest'ultimo – presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti civili indicati nel medesimo articolo 16-*bis* (procedimenti contenziosi o di volontaria giurisdizione, processi esecutivi del libro III c.p.c., procedure concorsuali, procedimenti d'ingiunzione) – equivalgano all'originale, anche se privi della firma digitale del cancelliere.

Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore e il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche di tali atti e provvedimenti e attestarne la conformità all'originale. Le copie in tal caso equivalgono all'originale.

Precisa la relazione illustrativa che la nuova disciplina consentirà di liberare le risorse necessarie per adibire i cancellieri a compiti più qualificati di assistenza al giudice e, in particolare, a seguito di idonea riqualificazione, di inserirli nell'ufficio per il processo.

Per i duplicati rimane fermo quanto previsto dall'articolo 23-*bis* del codice dell'amministrazione digitale, sui duplicati e copie informatiche di documenti informatici (in base a tale disposizione, i duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle regole tecniche prescritte dall'articolo 71 del codice).

Si precisa, inoltre, che le disposizioni di cui al nuovo comma 9-*bis* non si applicano agli atti processuali che contengono prov-

vedimento giudiziari che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.

La relazione illustrativa chiarisce che non si è ritenuto di limitare il valore giuridico della copia conforme ai soli fini processuali, perché l'uso che della copia si può fare riguarda anche attività non processuali, ad esempio per la notificazione, o per la trascrizione, annotazione e iscrizione nei pubblici registri immobiliare, registri previsti dal codice della navigazione, quello gestito dal registro delle imprese e altri).

La lettera *b*) dello stesso comma 1 introduce l'articolo 16-*sexies* del decreto-legge n. 179 del 2012, riguardante il domicilio digitale. La modifica, in linea con i più recenti indirizzi della giurisprudenza di legittimità, impone la notificazione all'indirizzo PEC, quando il difensore ne è regolarmente munito, anche se non ha eletto domicilio nel comune ove ha sede l'ufficio giudiziario in cui è incardinata la causa.

Inoltre al comma 2, al fine di incentivare il più possibile il ricorso da parte del difensore e degli ausiliari del giudice al potere di estrarre copia degli atti processuali, di quelli degli ausiliari del giudice e dei provvedimenti giudiziari e di attestarne la conformità all'originale, si è ritenuto necessario superare l'attuale sistema contrassegnato dal pagamento parcellizzato dei diritti di copia, apportando modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

La relazione illustrativa precisa che « si garantisce l'invarianza del gettito, attraverso la forfettizzazione degli importi ricavati a titolo di diritti di copia, aumentando il contributo unificato percentualmente e in misura strettamente corrispondente. Ciò eviterà a colui che estrae la copia di dover sostenere l'esborso aggiuntivo della commissione dovuta, per i pagamenti telematici, in favore del sistema bancario o della società Poste italiane Spa, con conseguente abbattimento dei costi del servizio giustizia. Peraltro, la legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013) ha già inserito il comma 1-*bis* dell'articolo

269 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, esentando – nel procedimento civile, penale, amministrativo, contabile – il pagamento dei diritti di copia per le copie senza certificazione di conformità, estratte dal fascicolo informatico. La predetta disposizione è stata replicata anche per il processo tributario, ai sensi dell'articolo 263 del medesimo testo unico.

Con il presente intervento normativo, per quanto riguarda le copie senza certificazione di conformità, si è provveduto ad emendare la norma già introdotta dalla citata legge di stabilità, prevedendo la sua applicazione a tutti i soggetti abilitati ad accedere al fascicolo informatico, quando la copia è estratta con modalità telematiche (mentre attualmente l'articolo 268 comma 1-*bis* del testo unico richiede che anche la costituzione sia avvenuta con modalità telematiche, requisito incompatibile con la normativa sul processo civile telematico, che non impone il deposito telematico del primo atto difensivo della parte). Pertanto, il rilascio da parte del cancelliere di copia senza certificazione di conformità con modalità tradizionali (e cioè non telematiche) rimane assoggettato all'obbligo del pagamento del diritto di copia.

Per quanto riguarda invece la copia conforme, il soggetto a cui con l'intervento normativo in commento viene conferito il potere di autenticazione e che attesta la conformità della copia stessa non è tenuto a pagare il diritto di copia.»

L'articolo 53 reca la norma di copertura finanziaria, la cui ratio è così esplicitata dalla relazione illustrativa: « al fine di evitare che l'esenzione dall'obbligo di pagamento del diritto di copia estratta dal fascicolo informatico comporti una perdita di gettito, [si] prevede un corrispondente incremento del contributo unificato, nei ristretti limiti necessari per garantire l'invarianza del gettito stesso. Peraltro, va osservato che in concreto l'esenzione dal diritto di copia abbinata al lieve aumento del contributo unificato si tradurrà, da un lato, in una modernizzazione del sistema di pagamento, in linea con l'obbligatorietà

del processo telematico e, dall'altro, consentirà una contrazione dei costi del servizio, perché verrà meno quello relativo alle prestazioni del sistema bancario connesse ad ogni transazione ».

Andrea COLLETTI (M5S) sottolinea come sia da considerarsi di notevole entità la previsione dell'aumento del contributo unificato, nella misura del 15 per cento, che pone l'Italia tra i Paesi europei che prevedono il contributo unificato di più alta entità. Considerato che il limite di reddito per accedere al patrocinio gratuito è di 11.000 euro si può constatare che l'effetto congiunto di tale previsione con l'aumento del contributo unificato, è quello di rendere difficile se non impossibile l'accesso al diritto per una consistente fascia di persone. Tale difficoltà si riscontra anche in sede di giustizia amministrativa, laddove l'eccessiva onerosità del contributo unificato agisce come un potente disincentivo alla presentazione dei ricorsi, ad esempio, relativamente alle gare di appalto, da parte delle imprese che dovrebbero sborsare il contributo in percentuale parametrata sul valore dell'appalto e non, come in altri Paesi, rispetto all'utile conseguibile. Ciò determina un effetto secondario non trascurabile di potenziale annullamento dell'emersione dell'illecito, come conseguenza della mancata presentazione dei ricorsi. Quindi più che di abuso del diritto si dovrebbe parlare di limite concreto frapposto all'espletamento della giustizia amministrativa.

Anche relativamente alla questione della soppressione dei TAR, preannuncia la presentazione di emendamenti all'articolo 18, considerato che alcune di queste strutture presentano spese ridotte a fronte di una funzione pienamente radicata nel territorio.

Sofia AMODDIO (PD), nel concordare su alcune delle perplessità rappresentate dal collega Colletti, rileva la necessità chiarimenti sull'articolo 46, comma 1, relativamente alla trascrizione delle notifiche, effettuate via PEC, negli appositi registri attualmente utilizzati per le notifiche

cartacee. Osserva, inoltre, come l'articolo 46, comma 2, non sia assolutamente condivisibile, escludendo l'operatività delle notifiche effettuate via PEC per la giustizia amministrativa.

Con riferimento all'articolo 18, sottolinea come desti notevoli perplessità la soppressione, ad esempio, del TAR Sicilia, sede di Catania, che copre un bacino di utenza di 2.600.000 persone che vivono in più di 150 comuni sparsi in quattro province. Attualmente, presso tale sede staccata risultano pendenti 3.000 ricorsi e risulta impossibile immaginare come tale carico di lavoro possa riversarsi agevolmente sul presso la sede di Palermo. Se lo spirito del provvedimento, che va nel senso della riduzione dei costi, è sicuramente condivisibile, occorre considerare anche gli aspetti pratici della sua attuazione, che possono andare in direzione contraria alla semplificazione delle procedure e costituire un onere improprio alla domanda di giustizia espressa dai cittadini, considerato ad esempio che la distanza intercorrente tra la città di Ragusa e Palermo è di 243 chilometri.

Preannuncia, pertanto, la presentazione di emendamenti.

Alfredo BAZOLI (PD) valuta con favore le norme sul processo civile telematico e, in particolare, la soppressione dei diritti di copia e le previsioni sui poteri di autentica delle copie di atti, misure che semplificano le procedure.

Dalla relazione tecnica che accompagna il provvedimento, inoltre, si evince che i mancati introiti per i diritti di copia saranno compensati dagli aumenti delle tariffe del contributo unificato e, quindi, nel complesso non si determineranno aggravii di spesa.

Esprime, tuttavia, talune perplessità in relazione a due aspetti del provvedimento.

Il primo riguarda la questione della soppressione delle sezioni staccate dei TAR, che ritiene improprio assimilare alla problematica della riforma della geografia giudiziaria. Alcune sezioni, ad esempio il TAR di Brescia, sono caratterizzate da

basse spese di gestione mentre il TAR di Milano ha elevati costi di locazione degli uffici.

La seconda perplessità riguarda la previsione contenuta nell'articolo 2 che, relativamente all'esigenza di assicurare tempi certi alla copertura dei ruoli di vertice della magistratura, introduce una più stringente descrizione dei margini di verifica giurisdizionale del giudice amministrativo nei confronti degli atti del CSM riguardanti il conferimento e la conferma degli incarichi direttivi e semidirettivi. Tale norma non va nella direzione auspicata, lasciando al CSM un eccesso di discrezionalità.

Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI intende focalizzare il suo contributo su due questioni.

La prima concerne gli effetti del mancato trattenimento in servizio dei magistrati. Al proposito ritiene necessario procedere ad un adeguamento degli organici della magistratura mediante l'espletamento anche di due concorsi annuali, in luogo dell'unico concorso annuale tradizionalmente attivato.

Nel replicare all'onorevole Colletti circa i rilevi relativi agli oneri contributivi per l'attivazione del processo, ricorda come non sia da sottovalutare la gratuità delle copie per le parti, previsione che induce risparmi di tempo e di costi, mentre il mancato introito è compensato con altre previsioni.

Relativamente ai procedimenti di volontaria giurisdizione si dichiara disposto a valutare l'opportunità di introdurre un contributo di natura forfettaria, anche in considerazione della pluralità di istanze e passaggi procedurali.

Andrea COLLETTI (M5S), riguardo alla volontaria giurisdizione, si dichiara pronto ad approvare eventuali emendamenti che il Governo dovesse presentare in tal senso.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, osserva come debba essere valutata positivamente ed apprezzata la specifica previsione di stanziamento incentivante la

mobilità del personale della PA di cui all'articolo 4, comma 2.3, giacché il comparto Giustizia è tradizionalmente considerato poco appetibile per l'alto volume di lavoro e le relative sperequazioni riscontrabili nel trattamento economico. Dichiaro di condividere le valutazioni del rappresentante del Governo in merito all'opportunità di valutare l'espletamento di due concorsi annui per l'ingresso in magistratura.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione.

C. 2299 Cancellieri.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere contrario).

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda come nella seduta di ieri sia stata svolta la relazione sul provvedimento in oggetto.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, presenta ed illustra una proposta di parere contrario (*vedi allegato 1*).

Francesca BUSINAROLO (M5S) preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Daniele FARINA (SEL) pur ritenendo che Equitalia debba essere soppressa, individua, quale misura operativa più razio-

nale, il passaggio delle relative funzioni direttamente al MEF anziché all'Agenzia delle entrate. Per questo motivo preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Carlo SARRO (FI-PdL) dissente dalla proposta di parere formulata dal relatore apprezzando, nel merito, le disposizioni introdotte dalla proposta di legge in esame. Preannuncia, quindi, il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere contrario del relatore.

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.

C. 2426 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VII e X).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda come nella seduta di ieri sia stata svolta la relazione sul provvedimento in oggetto.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, presenta ed illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO 1

Soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione. C. 2299 Cancellieri.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato il provvedimento in oggetto,

premessi che:

la proposta di legge in esame prevede la soppressione della società Equitalia Spa a decorrere dal 1 gennaio 2015 e il passaggio delle relative funzioni all'Agenzia delle entrate, esercitate, concretamente, dalla Direzione centrale per la riscossione, appositamente istituita, la quale subentra integralmente nei diritti e negli oneri relativi all'esercizio delle funzioni di riscossione della società Equitalia S.p.A. e delle società pubbliche ad essa collegate;

per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, l'articolo 2 stabilisce che gli interessi, le more, gli aggi e le sanzioni per il ritardato o mancato pagamento delle cartelle esattoriali maturati fino alla data di entrata in vigore della legge, fatta eccezione per le cartelle esattoriali in relazione alle quali è stata pronunciata una sentenza passata in giudicato avente ad oggetto i reati di natura fiscale, sono estinti e sono sostituiti dal pagamento di un interesse pari alla misura del tasso Euribor a dodici mesi da applicare sulla base delle modalità e dei criteri da stabilire con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;

a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, comunque, detti importi

non possono superare il limite del tasso usurario, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, della legge sull'usura;

la disposizione illustrata, peraltro, si riferisce al solo calcolo dei tassi di interesse sulle somme dovute, mentre la norma in esame sembra introdurre, ai fini della definizione del limite oltre il quale gli importi dovuti sono assimilati al tasso usurario, anche gli importi riguardanti interessi mora, sanzioni e aggio;

ritenuto che:

la riscossione dei tributi è un elemento essenziale per la tenuta dei conti pubblici e deve seguire la titolarità della gestione dei tributi, nel rispetto del principio secondo il quale chi li impone deve riscuoterli, anche per evitare che si crei un'area di irresponsabilità in questo rilevante settore dell'amministrazione pubblica;

la riscossione, inoltre, deve tenere conto della congiuntura economica ed usare strumenti congrui e proporzionali;

l'attività di Equitalia ha dimostrato e dimostra gravi limiti giacché si sono utilizzati strumenti normativi ed amministrativi spesso criticabili per loro rigidità ed inadeguatezza rispetto alla situazione dei debitori e, più in generale, dell'economia reale;

da più parti si è sostenuto che le norme di settore e la *governance* dell'ente dovrebbero essere modificate e che po-

trebbe essere opportuno riflettere su una riorganizzazione della funzione della riscossione che coinvolga i Comuni (ANCI) e le Regioni, prevedendo norme e percorsi (anche attraverso l'attuazione della delega fiscale) che premiano i contribuenti virtuosi, identifichino strumenti di sostegno dei contribuenti in difficoltà, eliminino sanzioni derivanti dalla commissione di meri errori formali e favoriscano la rateizzazione, limitando le azioni forzose,

la proposta di legge all'attenzione della Commissione, per quanto di competenza, non pare cogliere le sopra esposte osservazioni e neppure risolvere le evidenziate criticità; non presenta soluzioni condivisibili, eque ed efficienti,

tanto premesso, esprime

PARERE CONTRARIO

ALLEGATO 2

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. C. 2426 Governo.**PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,
esaminato il provvedimento in oggetto,

rilevato che:

a) l'articolo 2, comma 1, prevede interventi per accelerare la realizzazione del Grande Progetto Pompei e, a tal fine, dispone talune deroghe al Codice dei contratti pubblici per gli affidamenti dei contratti;

b) le Commissioni di merito hanno opportunamente modificato la disposizione introducendo limiti significativi alla discrezionalità del Direttore generale di progetto e regole volte a garantire la trasparenza delle procedure relative agli affidamenti di contratti;

c) l'articolo 3 prevede la nomina di un commissario straordinario chiamato a predisporre, entro il 31 dicembre 2014, un Progetto di riassegnazione degli spazi dell'intero complesso della Reggia di Caserta,

al fine di restituirlo alla sua destinazione culturale, educativa e museale; al commissario straordinario sembrano essere attribuiti meri poteri di impulso e coordinamento;

d) l'articolo 5, comma 3, in materia di fondazioni lirico-sinfoniche, dispone la proroga dell'amministrazione straordinaria delle fondazioni che alla data di entrata in vigore del decreto legge non abbiano ancora adeguato i propri statuti;

e) l'articolo 16 provvede al riordino e alla razionalizzazione dell'ENIT-Agenzia nazionale per il turismo e la fase di transizione è affidata alla gestione di un commissario straordinario, che svolge le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione (comma 4); lo stesso commissario straordinario pone in liquidazione la società Promuovi Italia S.p.A, secondo le disposizioni del codice civile;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla proiezione dell'Italia e dell'Europa nei nuovi scenari geopolitici. Priorità strategiche e di sicurezza.

Audizione del consigliere scientifico e *past president* dell'Istituto affari internazionali (IAI), professor Stefano Silvestri (*Svolgimento e conclusione*) 44

SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione 45

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010. C. 2272 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*) 45

Sui lavori della Commissione 45

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. C. 2498 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 45

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 49

ERRATA CORRIGE 49

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 2 luglio 2014. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla proiezione dell'Italia e dell'Europa nei nuovi scenari geopolitici. Priorità strategiche e di sicurezza.

Audizione del consigliere scientifico e *past president* dell'Istituto affari internazionali (IAI), professor Stefano Silvestri.

(Svolgimento e conclusione).

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della

seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Stefano SILVESTRI, *consigliere scientifico e past president dell'Istituto affari internazionali (IAI)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Laura GARAVINI (PD), Khalid CHAOUKI (PD), Franco CASSANO (PD) ed Eleonora CIMBRO (PD).

Stefano SILVESTRI, *consigliere scientifico e past president dell'Istituto affari internazionali (IAI)*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, ringrazia il professor Stefano Silvestri per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 luglio 2014. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO – Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Mario Giro.

La seduta comincia alle 15.15.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, comunica che hanno cessato di far parte della Commissione l'onorevole Cecile Kyenge (PD), a far data dal 25 giugno scorso in quanto eletta al Parlamento europeo, e l'onorevole Marina Berlinghieri (PD). Comunica pertanto che sono entrati a farne parte, in loro vece, l'onorevole Fausto Raciti (PD) e l'onorevole Sandra Zampa (PD), a cui formula i più cordiali auguri di benvenuto e di buon lavoro.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010.

C. 2272 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'11 giugno scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio e Finanze.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Quartapelle Procopio, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Sui lavori della Commissione.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti, alla scadenza di lunedì 30 giugno scorso, ore 15, ai seguenti disegni di legge, approvati dal Senato: C. 2279, (Italia-Stati Uniti messicani sulle doppie imposizioni); C. 2419 (Italia-Repubblica di Corea sulle doppie imposizioni); C. 2420 (Accordo di sede tra Italia e Istituto universitario europeo); C. 2421 (Italia-Estonia sulla lotta alla criminalità), i disegni di legge saranno trasmessi alle Commissioni competenti per il parere.

La Commissione prende atto.

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.

C. 2498 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, prima di dare la parola all'onorevole Quartapelle Procopio affinché illustri il provvedimento in esame, avverte che risultano assegnate alla Commissione Affari esteri le proposte

di legge C. 665, a prima firma Santerini, recante « Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo », C. 832 a prima firma Marcon, recante « Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo e delle politiche di solidarietà internazionale » e C. 2201 a prima firma Spadoni, recante « Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo » che propone di abbinare.

La Commissione conviene.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatore*, rileva che la Commissione Affari esteri avvia oggi la discussione di un provvedimento, che è il frutto di un lungo confronto e di ampie riflessioni tra le forze politiche, le ONG e le organizzazioni della cooperazione, i *practitioners*, l'accademia, gli enti locali. Evidenzia che il provvedimento è la riforma più importante che si possa realizzare nella corrente legislatura relativa alla presenza internazionale dell'Italia. Ricorda che è la terza volta negli ultimi quindici anni che si prova a riformare la legge n. 49 del 1987 che regola la cooperazione internazionale. In questo senso, segnala che sarà importante che il lavoro svolto da questo ramo del Parlamento confermi l'ampio consenso espresso da tutte le forze politiche già evidenziatosi al Senato. Fa presente che esiste la volontà trasversale alla stragrande maggioranza delle forze politiche di cambiare la legislazione sulla cooperazione internazionale, adeguando il modo in cui l'Italia fa cooperazione sia alle mutate condizioni internazionali sia alle nuove esigenze emerse nel dibattito più recente sull'aiuto allo sviluppo.

Prima di iniziare ad analizzare gli elementi innovativi della legge ritiene quindi utile ricostruire l'evoluzione della legislazione italiana sulla cooperazione allo sviluppo e l'impatto che gli avvenimenti dopo la caduta del muro di Berlino hanno avuto sull'efficacia della legislazione stessa.

Ricorda che, dopo i primi interventi normativi degli anni Settanta, la cooperazione italiana allo sviluppo è stata disci-

plinata dalla legge n. 49 del 1987 che ha riconosciuto a quella realtà una fisionomia sua propria, differenziata rispetto alla promozione delle relazioni economico-commerciali. Fa notare che l'assetto normativo delineato nel 1987, pur di largo respiro ed avanzato per l'epoca in cui era stato costruito, veniva investito dai forti cambiamenti del quadro geopolitico che hanno segnato gli anni Novanta del secolo scorso e sono emerse parallelamente le gravi criticità connesse alla gestione della cooperazione, oggetto in taluni casi di clamorose vicende giudiziarie. Osserva come non a caso risalgano a quegli anni le proposte di affidare la gestione dei progetti di cooperazione ad un'agenzia tecnico-operativa « esterna », mantenendo alla struttura amministrativa statale il coordinamento, la decisione, la negoziazione.

Rileva che, allo stesso tempo, si sono stratificati negli anni gli interventi normativi, più o meno estemporanei, che erodevano il regime di specialità delineato dalla legge n. 49 del 1987: si pensi alla cancellazione, nel 1993, del Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo ed alla soppressione del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, le cui competenze venivano meramente traslate ad un organo « generalista » come il CIPE.

Osserva come a questi cambiamenti legislativi si siano aggiunti i profondi stravolgimenti avvenuti a livello globale, dal 1989 ad oggi. Fa presente che non è con questa relazione che si potrà discutere di come è cambiato il rapporto tra i Paesi cosiddetti sviluppati e mondo che da « in via di sviluppo » è divenuto « emergente », e di come è cambiata la definizione di guerra, e di come le categorie relative alle disegualianze globali, alla scarsità di risorse hanno assunto nuovi significati. Rileva che, nell'ambito della cooperazione, questo ha significato un accresciuto protagonismo di impegni presi a livello multilaterale – uno sopra tutti: la Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite – e l'affermarsi dell'Unione europea come il principale attore di cooperazione su scala mondiale.

Evidenzia che è per l'insieme di tutte queste ragioni che serve una nuova legge per la cooperazione.

Rileva che, in questo senso, la riforma della quale oggi viene avviato l'esame ha diversi punti qualificanti. Segnala, innanzitutto, il contributo che la cooperazione può dare alla politica estera: nel primo articolo si dice, infatti, che la cooperazione non è solo parte « integrante » delle politica estera nazionale, ma diventa parte « qualificante » della presenza internazionale.

Osserva che esiste un allineamento ai principi delle dichiarazioni di Parigi e Busan sull'efficacia della cooperazione. Evidenzia, infatti, come la riforma miri ad una coerenza delle politiche. L'articolo 11 attribuisce la responsabilità delle politiche di cooperazione al ministro degli esteri con la delega al viceministro che partecipa al Consiglio dei ministri, senza diritto di voto, in tutti i casi nei quali esso tratti materie che riguardino la cooperazione. L'articolo 15, poi, istituisce di nuovo il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, previsto originariamente dalla normativa del 1987, che assicura la programmazione e il coordinamento di tutte le attività di cooperazione dei vari ministeri.

Quanto alla prevedibilità degli interventi, segnala che l'articolo 12 dispone che il Consiglio dei Ministri approvi, entro il 31 marzo di ogni anno, il documento triennale di programmazione e indirizzo, che individua le linee generali d'indirizzo strategico triennale della cooperazione. Inoltre fa notare che nelle disposizioni transitorie e finali si prevede che il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua un percorso di graduale adeguamento degli stanziamenti annuali per la cooperazione internazionale allo sviluppo, agli impegni assunti a livello internazionale.

Sul tema della trasparenza, infine, segnala che l'articolo 12 stabilisce l'onere per il Ministero degli esteri di redigere una relazione annuale sulle attività di cooperazione svolte nell'anno precedente mentre

l'articolo 14 prevede uno specifico allegato allo stato di previsione del Ministero degli esteri che indichi tutti gli stanziamenti assegnati dal bilancio dello Stato al finanziamento di politiche di APS. È inoltre prevista, al comma 2, una relazione curata dallo stesso ministero contenente dati ed elementi sull'utilizzo di tali stanziamenti, allegata al Rendiconto generale dello Stato.

Rileva che la creazione di un'Agenzia per la cooperazione è forse l'elemento più innovativo di tutto il progetto di legge. L'Agenzia ha l'obiettivo di essere il braccio operativo delle scelte politiche della cooperazione prese dal Ministro degli Affari esteri, coadiuvato dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Evidenzia che l'Agenzia rappresenta uno strumento che nel dibattito al Senato è stato definito il « vascello corsaro » della cooperazione: un ente che permetta in modo snello ed efficace di affermare con qualità l'operato della cooperazione italiana, riconoscendo la professionalità di chi ci lavora.

Fa notare il ruolo centrale assegnato al Parlamento nel nuovo assetto della cooperazione che, ai sensi dell'articolo 13, deve esprimere un parere sul Documento triennale e sulla relazione annuale sulle attività di cooperazione.

Segnala infine che, proprio per venire incontro all'idea che è cambiato il panorama dentro il quale si muovono gli attori della cooperazione, la legge riconosce come attori della cooperazione non più solo le ONG e le organizzazioni internazionali, ma anche le associazioni, il settore *profit*, le imprese sociali.

Conclude auspicando una tempestiva approvazione del provvedimento che tenga conto del lungo lavoro istruttorio fatto dal Senato e negli anni passati.

Il Sottosegretario Mario GIRO si associa alle considerazioni svolte dalla relatrice evidenziando il carattere strutturale della riforma all'esame ed auspicandone, pertanto, una rapida approvazione.

Maria Edera SPADONI (M5S) auspica, anche a nome del Movimento 5 Stelle, la rapida approvazione di una legge di ri-

forma attesa da quindici anni. Non nasconde, però, che esistono diversi punti del testo, così come approvato al Senato, che non trovano la condivisione del suo gruppo. Annuncia, pertanto, che il Movimento 5 Stelle presenterà diverse proposte emendative formulate anche sulla scorta delle segnalazioni dei cittadini e degli operatori raccolte sul *web*.

Con riferimento alla Direzione generale della cooperazione allo sviluppo (DGCS) presso il Ministero degli Affari esteri, fa presente che alla luce della creazione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, essa rappresenterebbe un inutile doppione oltre che una struttura sovradimensionata e superata. Ne suggerirebbe, pertanto, l'eliminazione.

Esprime poi perplessità sulla creazione del Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo non comprendendone fino in fondo l'utilità. Segnala che, anche su suggerimento di diverse associazioni operanti nel settore, proporrà la trasformazione della definizione di Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS), in quella più idonea ed aggiornata di Cooperazione Pubblica allo Sviluppo (CPS). Osserva a tale riguardo come non si tratti di una questione meramente terminologica bensì di un'espressione che sottende un approccio diverso al tema: il superamento di un atteggiamento puramente assistenziale e la preferenza per un'azione di cooperazione tra Paesi partner.

Sottolinea che tra gli elementi centrali della sua proposta di legge grande importanza è assegnata all'esigenza di totale trasparenza e pubblicità, a partire dal bilancio dell'Agenzia.

Rileva, infine, che in merito alle attività di cooperazione svolte dagli enti *profit*, proporrà l'introduzione di un codice etico.

Michele NICOLETTI (PD), anche a nome del Partito democratico, esprime il pieno e convinto sostegno al provvedimento in esame. Si congratula sia per il metodo che per i contenuti. Per il metodo poiché il testo approvato è il risultato di un lavoro di approfondimento, confronto e coinvolgimento che ha visto attori non solo

le diverse parti politiche ma anche le ONG, le associazioni di volontariato e tutti gli operatori nell'ambito della cooperazione. Quanto ai contenuti, esprime soddisfazione poiché il provvedimento contiene tutti i principi che dovrebbero ispirare la politica estera: una cooperazione paritaria in un ambito di reciprocità. Osserva poi come l'ambito della cooperazione risulti importante non soltanto nella visione dell'aiuto allo sviluppo bensì anche nella capacità di rappresentare un volano per l'attività internazionale.

A titolo puramente personale, esprime contrarietà riguardo all'articolo 3 del provvedimento, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che modifica la denominazione del Ministero degli Affari esteri, ritenendo il tema della cooperazione allo sviluppo implicitamente ricompreso nell'ambito più vasto della politica estera di un Paese.

Mario MARAZZITI (PI) sottolinea l'importanza del provvedimento all'esame che porta a termine un intenso lavoro ventennale. Si associa alle considerazioni fin qui formulate dai colleghi ed auspica una rapida approvazione del testo in esame, se possibile prima della sospensione estiva dei lavori parlamentari. Evidenzia come l'approvazione della riforma in esame, unitamente a quella della legge sulla cittadinanza – che pure auspica – rappresenterebbe davvero un segnale su temi di forte impatto sociale che connoterebbe assai positivamente la legislatura in corso.

Esprime il suo apprezzamento perché il testo della riforma, promuovendo la sensibilizzazione sui temi della cooperazione, opera nella direzione di un autentico cambiamento culturale e strutturale all'interno del Paese. Annuncia la presentazione di alcune proposte emendative, in particolare sulla DGCS, sull'Agenzia e sul trattamento fiscale riservato alle ONG.

Paolo ALLI (NCD) si associa alle positive considerazioni dei colleghi, sia sul merito che sul metodo. Pur riservandosi di approfondire l'esame del testo approvato al Senato, da una prima, sommaria visione

del provvedimento ritiene che sia stato affrontato in modo superficiale il ruolo delle Regioni. Evidenzia infatti che, avendo ricoperto per diversi anni il ruolo di responsabile per la cooperazione di una importante regione italiana, le regioni forniscono un grande contributo in tema di cooperazione sia mediante risorse proprie, sia statali, sia anche attraverso attività di *fundraising*. Relativamente all'Agenzia, pur nutrendo scarsa fiducia nei confronti di questi organismi in generale, auspica che nel caso di specie questa possa svolgere al meglio le funzioni cui sarà preposta.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo, le cui modalità saranno a breve determinate nella successiva sede dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 255 del 18 giugno 2014, a pagina 123, prima colonna, alla trentesima riga, deve leggersi « risorsa » in luogo di « rincorsa ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 259 del 24 giugno 2014, a pagina 53, seconda colonna, alla prima riga, deve leggersi « che ha potuto conoscere durante gli » in luogo di « al quale è molto legato per gli studi e le ricerche che vi ha potuto compiere negli ».

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	50
DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. Nuovo testo C. 2426 Governo (Parere alle Commissioni riunite VII e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	50
Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza. Nuovo testo C. 219 Matteo Bragantini (Parere alle Commissioni riunite I e VIII) (<i>Esame e rinvio</i>)	52
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	54
ERRATA CORRIGE	54

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 luglio 2014. — Presidenza del presidente Elio VITO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.50.

Variazione nella composizione della Commissione.

Elio VITO, *presidente*, comunica che il deputato Salvatore Cicu, componente del gruppo Forza Italia – il Popolo della Libertà, essendo stato eletto al Parlamento europeo, ha cessato di far parte di questa Commissione. Coglie, pertanto, l'opportunità per esprimere a nome della Commissione un sentito ringraziamento al collega Cicu per il lavoro svolto con autorevolezza e passione, unitamente alla soddisfazione per l'importante mandato conferitogli dagli elettori della Circoscrizione Italia insulare e in particolare della regione Sardegna.

Comunica, altresì, che anche il collega Enrico Gasbarra, del gruppo Partito Democratico, ha cessato di far parte della Commissione essendo a sua volta stato eletto europarlamentare per la Circoscrizione Centro. Ringrazia anche il collega Gasbarra per il contributo assicurato ai lavori della Commissione e si congratula con lui a nome per il significativo risultato conseguito.

Segnala, infine, che entrano a far parte della Commissione in qualità di componenti del gruppo del Partito democratico i deputati Ferdinando Aiello e Antonio Decaro, cui dà il benvenuto.

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.

Nuovo testo C. 2426 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VII e X).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elio VITO, *presidente e relatore*, segnala che è pervenuta la richiesta affinché della seduta sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone, pertanto, l'attivazione.

In sostituzione del relatore, onorevole Garofani, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra i contenuti del provvedimento, osservando, in primo luogo, che sul provvedimento la Commissione ha già espresso, nella seduta dello scorso 18 giugno, un parere favorevole con due osservazioni, la prima delle quali evidenziava la necessità di chiarire le differenze tra le competenze del Commissario, da un lato, e quelle della Sovrintendenza e delle altre Amministrazioni, dall'altro. La seconda osservazione invitava, invece, ad una valutazione sul possibile trasferimento a Caserta della Scuola Allievi Specialisti dell'Aeronautica Militare nelle sue attività didattiche.

Evidenzia, quindi, che le norme di competenza della Commissione modificate per effetto dell'approvazione di emendamenti presso le Commissioni di merito, Cultura e Attività produttive, riguardano le disposizioni concernenti le « Misure urgenti per la tutela e la valorizzazione del complesso della Reggia di Caserta », di cui all'articolo 3.

Segnatamente, con riferimento al comma 1, è stato rafforzato l'obiettivo di restituire l'intero complesso della Reggia di Caserta alla sua destinazione culturale, educativa e museale, adesso qualificata come esclusiva.

Inoltre, a seguito della presentazione di un emendamento presentato dalla collega Petrenga e dalla stessa riformulato su istanza dei relatori, è stato modificato anche il comma 2, al fine di prevedere che il Progetto di riassegnazione e di restituzione degli spazi predisposto dal Commissario straordinario dovrà « stabilire un crono-programma relativo alla delocalizzazione graduale degli spazi del complesso e definendo la destinazione d'uso degli spazi medesimi ».

Osserva, infine, che anche il comma 3 è stato modificato nell'obiettivo di meglio

precisare i contorni del compenso del Commissario, quantificato adesso nel limite massimo di 50.000 euro e riferito all'anno in corso.

In conclusione, alla luce di quanto esposto, ritiene ci siano gli estremi affinché la Commissione proceda all'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Il sottosegretario Domenico ROSSI, nel condividere i contenuti della relazione illustrata dal presidente Vito, concorda sulla proposta di parere favorevole.

Giovanna PETRENGA (FI-PdL) apprezza il rilievo posto dal presidente sull'attività emendativa che si è svolta presso le Commissioni di merito, concordando sulla proposta di esprimere un parere favorevole.

Donatella DURANTI (SEL) chiede chiarimenti sulle modifiche apportate dalle Commissioni di merito, che ritiene presentino aspetti tra di loro contraddittori.

Giovanna PETRENGA (FI-PdL) fa presente che già nel 2005 era stato siglato un protocollo che prevedeva la delocalizzazione delle attività della Scuola Allievi Specialisti dell'Aeronautica Militare all'interno del complesso della Reggia di Caserta, al fine di consentire che il trasferimento delle citate attività potesse avvenire in strutture adeguatamente ristrutturate, site nella stessa città di Caserta. Al riguardo fa presente che l'occupazione delle nuove strutture destinarie da parte dell'Aeronautica ha già avuto inizio ma la delocalizzazione non è stata ancora avviata, in deroga al citato protocollo. Poiché è necessario dare seguito a quanto stabilito nel 2005, l'emendamento approvato dalle Commissioni di merito è stato finalizzato a delineare un'attività programmatica che assicuri il conseguimento del risultato della delocalizzazione entro tempi certi. Occorre anche assicurare che, al termine del biennio necessario a completare il processo di delocalizzazione, il Ministero dei beni e delle attività culturali

subentri nella disponibilità degli spazi potendoli già impiegare secondo la nuova destinazione d'uso. Per conseguire tale finalità occorre anche reperire i fondi necessari a provvedere agli interventi di adeguamento dei locali. L'emendamento si è reso, pertanto, necessario al fine di avvicinare l'obiettivo della delocalizzazione nella considerazione delle esigenze effettive e delle problematiche cui le diverse Amministrazioni andranno necessariamente incontro.

Sottolinea, quindi, come l'aver previsto di stabilire un crono-programma relativo alla delocalizzazione graduale degli spazi tuteli gli interessi delle entrambe le Amministrazioni dello Stato interessate, quello del Ministero dei beni culturali alla restituzione di tutti gli spazi del complesso della Reggia e quello del Ministero della difesa a mantenere le attività della Scuola nell'ambito della città di Caserta, evitando al contempo che, attraverso il loro rilascio immediato, tutti gli spazi occupati subiscano, a causa del loro abbandono, ulteriori danni.

Elio VITO, *presidente e relatore*, ad integrazione delle precisazioni fornite dalla collega Petrenga, osserva che la predisposizione da parte del Commissario straordinario, entro il 31 dicembre 2014, di un progetto per la riassegnazione degli spazi del complesso della Reggia era già prevista nel testo originario del decreto e che la novità attiene alla necessità che tale Piano includa un crono-programma.

Il sottosegretario Domenico ROSSI concorda sul fatto che la predisposizione del crono-programma relativo alla delocalizzazione graduale degli spazi rappresenti una procedura valida per entrambe le Amministrazioni dello Stato interessate.

Infine, quanto al rafforzamento, attraverso la qualificazione di esclusività, della destinazione culturale, educativa e museale del complesso della Reggia di Caserta, sottolinea come la disposizione non presenti alcun profilo problematico per il Dicastero.

Donatella DURANTI (SEL) preannuncia un voto di astensione da parte dei rappresentanti del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal presidente Vito in sostituzione del relatore.

Emanuela CORDA (M5S) preannuncia a sua volta un voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza.

Nuovo testo C. 219 Matteo Bragantini.

(Parere alle Commissioni riunite I e VIII).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elio VITO, *presidente*, segnala che è pervenuta la richiesta affinché della seduta sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Vincenzo D'ARIENZO, *relatore*, osserva, in primo luogo, che la proposta C. 219 – che reca modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (cosiddetto codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza) – riproduce il nuovo testo della proposta C. 4063 Bragantini, che le Commissioni riunite Affari costituzionali ed Ambiente avevano approvato nella scorsa legislatura, sul quale la Commissione Difesa si era espressa favorevolmente nella seduta del 19 dicembre 2012, il cui *iter* fu, tuttavia,

interrotto a causa dello scioglimento anticipato della legislatura.

Rileva, quindi, che la specificità dei contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza è nella natura derogatoria della disciplina che li riguarda. Si tratta, in particolare, di contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza, nonché di quelli la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

Ricorda, dunque, che la disciplina vigente stabilisce che il carattere della segretezza necessita di un provvedimento formale e motivato caso per caso, che deve intervenire prima dell'avvio delle procedure di aggiudicazione. Infatti, il comma 2 del citato articolo 17 dispone che le amministrazioni e gli enti utenti attribuiscono, con provvedimento motivato, le classifiche di segretezza ai sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero di altre norme vigenti. Con riferimento, invece, ai contratti eseguibili con speciali misure di sicurezza, le amministrazioni e gli enti utenti devono dichiarare, con provvedimento motivato, i lavori, i servizi e le forniture da eseguire in tali modalità individuate nel predetto provvedimento.

Quanto, invece, alle procedure da seguire, il comma 4 dello stesso articolo 17 prevede che l'affidamento di tali contratti avvenga previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza.

Infine, in merito al controllo da parte della Corte dei conti, il comma 5 del medesimo articolo 17 prevede che tali contratti posti in essere dalle Amministrazioni dello Stato debbano essere sottoposti esclusivamente al controllo successivo della stessa Corte, la quale si pronuncia sulla regolarità, sulla correttezza e sull'ef-

ficacia della gestione, trasmettendo una relazione al Parlamento entro il 30 giugno di ciascun anno.

In sintesi, rileva come le deroghe riguardanti tali contratti attengano, principalmente, alla disciplina generale in materia di appalti pubblici sotto il profilo delle procedure di affidamento, della concorrenza e della pubblicità delle procedure di gara, al controllo della Corte dei conti, limitatamente a quelli posti in essere dalle Amministrazioni dello Stato, essendo esclusi da quello preventivo di legittimità, e, infine, alla vigilanza dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

Passando ad illustrare il merito del provvedimento, osserva che l'articolo 1 – modificato dalle Commissioni – novella i commi 2 e 4 dell'articolo 17 del codice dei contratti pubblici e ne sostituisce interamente il comma 5.

L'articolo 1-*bis*, anch'esso introdotto dalle Commissioni durante la fase emendativa, apporta invece alcune modifiche alle disposizioni in materia di adozione di provvedimenti che attribuiscono le classifiche di segretezza, al fine di armonizzare la disciplina alle nuove disposizioni introdotte.

In particolare, il comma 2 prevede ora che gli atti motivati che attribuiscono le classifiche di segretezza debbano dare conto in maniera puntuale delle specifiche circostanze che hanno reso necessario il ricorso al provvedimento derogatorio e debbano in ogni caso consentire a posteriori, e comunque quando le esigenze di segretezza siano venute meno, un'adeguata valutazione sulla congruità dei tempi, dei costi e delle modalità realizzative previsti dai contratti segreti.

Il comma 4, invece, stabilisce che nel caso in cui non siano stati individuati i soggetti qualificati per lo svolgimento della gara informale nel numero previsto dal periodo precedente, le amministrazioni e gli enti utenti debbano dare conto in una relazione scritta delle modalità della ricerca effettuata e delle motivazioni che hanno portato a considerare idonei alla partecipazione alla gara solo i soggetti invitati. Nel caso in cui la negoziazione

con più di un operatore sia stata ritenuta non compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza, le amministrazioni e gli enti utenti dovranno, altresì, dare conto con atto motivato delle ragioni che hanno condotto all'affidamento del contratto attraverso negoziazione con un unico operatore.

La nuova formulazione del comma 5, infine, amplia il ruolo del controllo della Corte dei conti sui contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza posti in essere dalle Amministrazioni dello Stato, compresi i contratti pubblici aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, ad eccezione dei contratti cui si applica il decreto di attuazione della direttiva 2009/81/CE e dei contratti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 208 del 2011.

Dopo aver ricordato a quale tipologia di contratti si applichi la citata direttiva, evidenzia come la norma in esame introduca il controllo preventivo effettuato da un ufficio della Corte dei conti organizzato in modo da assicurare la tutela delle esigenze di riservatezza e preveda che la Corte medesima si pronunci, entro quarantacinque giorni dalla richiesta, anche «sulla legittimità e sulla regolarità dei contratti segreti, nonché sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione». In caso di decorso infruttuoso del termine, limitatamente ai fini del controllo preventivo, la pronuncia s'intenderà espressa in senso positivo.

In conclusione, nel ritenere che il provvedimento debba essere valutato in maniera di massima positiva, trattandosi di disposizioni orientate a assicurare massima trasparenza alle procedure pubbliche di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti, ricorda che la stessa Corte dei conti ha evidenziato come «le esigenze di segretezza o riservatezza che legittimano all'adozione di procedure contrattuali derogatorie rispetto ai principi generali devono essere riscontrabili, oltre che nei requisiti soggettivi, anche nelle caratteristiche oggettive della realizzazione dell'opera, in quanto opere, servizi e forniture

segretati non sfuggono alle regole generali, specie in merito al corretto utilizzo delle risorse ad essi destinate ed alla copertura finanziaria dei relativi atti» e si riserva di presentare una proposta di parere favorevole, anche sulla base degli elementi che dovessero emergere dal presente dibattito.

Il sottosegretario Domenico ROSSI ritiene esaustivo il lavoro svolto dal relatore, precisando che il provvedimento non presenta aspetti problematici per il Dicastero della difesa, in quanto dalla nuova disciplina del codice dei contratti pubblici sono espressamente esclusi i contratti disciplinati dal decreto legislativo n. 208 del 2011, che ha recepito la direttiva n. 2009/81/CE, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza.

Luca FRUSONE (M5S) chiede che la Commissione esprima il prescritto parere in una successiva seduta.

La Commissione conviene.

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.40.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 249 del 10 giugno 2014, a pagina 106, prima colonna, ottava riga, dopo le parole: «Michele PIRAS (SEL),» aggiungere le seguenti: «Paolo BOLOGNESI (PD),».

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Poste italiane sulle politiche di privatizzazione 55

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico. C. 224 e abb.-A ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*) 56

Modifica all'articolo 11-*quaterdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario. Nuovo testo C. 1752 (Parere alla VI Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 63

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. Nuovo testo C. 2426 Governo (Parere alle Commissioni VII e X) (*Esame e rinvio*) 64

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino sulla cooperazione per la prevenzione e la repressione della criminalità, fatto a Roma il 29 febbraio 2012. C. 2271 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 71

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 13 marzo 2012. C. 2273 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 72

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo delle Isole Cook sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Wellington il 17 maggio 2011. C. 2274 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 72

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 2 luglio 2014.

Audizione di rappresentanti di Poste italiane sulle politiche di privatizzazione.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

La seduta comincia alle 15.25.

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico.

C. 224 e abb.-A ed emendamenti.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento in esame interviene sulla disciplina dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico, riformulando l'articolo 22 del decreto-legge n. 95 del 2012, nonché l'articolo 11 del decreto-legge n. 102 del 2013, in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso al pensionamento, e che oggetto dell'esame è il testo unificato elaborato dalla Commissione di merito, come risultante dagli emendamenti approvati nella seduta del 1° luglio 2014.

Osserva inoltre che, con riferimento all'emendamento 1.100 del Governo, interamente modificativo del testo originario, è stata presentata una relazione tecnica, che la Ragioneria generale dello Stato ha positivamente verificato, subordinatamente a talune condizioni. Dette condizioni risultano recepite nel testo in esame, a seguito delle modifiche apportate dalla Commissione di merito all'articolo 2, comma 6 (innalzamento dei limiti di spesa) ed all'articolo 4 (ridefinizione degli importi complessivi delle misure in favore dei soggetti salvaguardati e degli importi del c.d. Fondo per gli esodati).

Passando all'esame dei profili finanziari relativi al testo, come modificato dalla XI Commissione, in merito alla verifica delle quantificazioni segnala quanto segue.

Con riguardo all'articolo 1, recante disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica, rileva che le norme in esame riducono i limiti – in termini di numero massimo di soggetti interessati e dei relativi importi massimi di spesa – riguardanti taluni interventi già previsti in materia di

salvaguardia di specifiche categorie di lavoratori dai requisiti pensionistici introdotti con la cosiddetta « riforma Fornero ». Per quanto attiene alle modifiche di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 95 del 2012, la relazione tecnica specifica che la disposizione è volta a limitare il periodo a disposizione delle aziende per dare seguito ai piani di gestione delle eccedenze occupazionali. In proposito ritiene necessario acquisire maggiori elementi circa le modalità di definizione della nuova platea degli aventi diritto, ridotta da 55.000 a 35.000 unità. In particolare, rileva che andrebbe chiarito se – come sembrerebbe evincersi dalla relazione tecnica – il limitato utilizzo riguardi solamente la specifica categoria di beneficiari oggetto della novella all'articolo 22 citato, ovvero riguardi anche altre categorie di potenziali destinatari della medesima disciplina.

In particolare, in merito alla sostituzione, mediante novella legislativa, della categoria di destinatari prevista dal vigente testo dell'articolo 22 con quella dei lavoratori che usufruiscono del trattamento di cassa integrazione straordinaria e che cessano dal lavoro entro il 30 dicembre 2016, ovvero siano già cessati dal lavoro e collocati in mobilità, ritiene che andrebbero acquisiti elementi al fine di escludere che possano determinarsi effetti finanziari connessi ad un eventuale contenzioso o comunque alla necessità di reperire risorse per la salvaguardia dei soggetti originariamente previsti.

Per quel che concerne l'articolo 2, recante l'estensione della platea dei lavoratori salvaguardati, rileva che le norme in esame sono volte a estendere la salvaguardia dai requisiti pensionistici della cosiddetta « riforma Fornero » ad altre categorie di lavoratori, con conseguenti maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Detta estensione è ricompresa, come già avvenuto per altri interventi normativi di analogo tenore, nell'ambito di un doppio vincolo, corrispondente a una platea massima di beneficiari, definita in 32.100 unità e a limiti di spesa annui, dal 2014 al 2019, espressamente indicati nella dispo-

sizione. Ciò premesso, giudica necessario acquisire maggiori elementi informativi dal Governo circa i dati e i parametri sottostanti la definizione dei predetti limiti. Ritiene detti elementi necessari ai fini di una verifica della congruità dei limiti indicati dal testo, come modificati dalla Commissione di merito al fine di recepire le condizioni poste dalla Ragioneria generale dello Stato. Relativamente alle attività di monitoraggio svolte dall'INPS, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che le stesse siano sostenute nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito all'articolo 3, fa presente che lo stesso reca una norma di interpretazione autentica delle disposizioni in materia di versamenti contributivi volontari. Al riguardo, attesa la natura interpretativa della suddetta norma e i conseguenti effetti retroattivi, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti ad escludere possa determinarsi il rischio di un eventuale contenzioso, con conseguenti effetti finanziari.

Con riferimento all'articolo 4, recante disposizioni di copertura finanziaria, in merito ai profili di quantificazione, ribadita la necessità di acquisire elementi a sostegno della nuova determinazione dei limiti di spesa indicati rispetto a quelli cui fa riferimento la relazione tecnica, osserva che le modalità di copertura dei maggiori oneri derivanti dal provvedimento in esame prevedono, oltre alla parziale riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, l'utilizzo delle economie rivenienti dalla rimodulazione dei limiti di spesa previsti da precedenti misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 1 del provvedimento in esame. In proposito, rinvia alle considerazioni già espresse con riferimento a tale articolo.

Relativamente ai commi 3 e 4 dello stesso articolo 4, con riferimento alle economie derivanti dall'articolo 1, utilizzate con finalità di copertura ai sensi del comma 3, lettera *a*), ricorda che le stesse conseguono alla ridefinizione in riduzione, per effetto delle modifiche normative in-

trodotte, del contingente dei lavoratori salvaguardati ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge n. 95 del 2012 e del numero dei lavoratori cessati per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 102 del 2013. Ricorda che tali economie ammontano, complessivamente, secondo quanto indicato nella relazione tecnica allegata alla proposta emendativa del Governo con la quale è stata introdotta la disposizione in esame, a 74 milioni di euro per il 2014, a 81 milioni di euro per il 2015, a 259 milioni di euro per il 2016, a 422 milioni di euro per il 2017, a 518 milioni di euro per il 2018, a 246 milioni di euro per il 2019 e a 35 milioni di euro per il 2020. Rammenta che le somme cui i risparmi si riferiscono sono iscritte nel capitolo 4236 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali quali somme da destinare alla tutela dei lavoratori salvaguardati dalla riforma pensionistica.

Con riferimento alle risorse utilizzate ai sensi del comma 3, lettera *b*) – nella misura di 137 milioni di euro nel 2015, 119 milioni di euro nel 2016, 93 milioni di euro nel 2010, 49 milioni di euro nell'anno 2021 e 4 milioni di euro nell'anno 2022 –, a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), ritiene opportuno che il Governo confermi che il loro impiego non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, in relazione ai chiarimenti testé richiesti dal relatore, conferma, con riferimento all'articolo 1, che la riduzione dei limiti numerici e finanziari di cui all'articolo 22, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 95 del 2012, consegue coerentemente dalla specifica categoria di beneficiari oggetto della novella di cui al citato articolo 22, che ridetermina le caratteristiche soggettive per il ricorso prospettico al beneficio. In tali termini ritiene che non dovrebbero registrarsi effetti di contenzioso in materia.

Per quanto riguarda l'articolo 2, osserva che la rideterminazione dei limiti finanziari di spesa e le conseguenti modifiche nell'articolato, poste come condizioni alla verifica positiva del testo e della relazione tecnica, conseguono dalle valutazioni definitive e coerenti predisposte dall'INPS sulla base degli elementi amministrativi in possesso del medesimo Istituto.

Con riferimento all'articolo 3, conferma che dalla natura interpretativa delle disposizioni non conseguono effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, come evidenziato dalla relazione tecnica.

Infine, in relazione alle osservazioni in merito alla copertura finanziaria di cui all'articolo 4, comma 3, che prevede la riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, conferma che, sul predetto Fondo, sussistono disponibilità finanziarie che possono essere utilizzate senza pregiudicare interventi già programmati a legislazione vigente.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, formula pertanto la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 224 e abb.-A, recante modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico;

premesso che:

il provvedimento in esame interviene sulla disciplina dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico, riformulando l'articolo 22 del decreto-legge n. 95 del 2012, nonché l'articolo 11 del decreto-legge n. 102 del 2013, in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso al pensionamento;

in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 2 sono volte ad estendere la salvaguardia dai requisiti pensionistici della cosiddetta « riforma Fornero » ad altre categorie di lavoratori, con conseguenti maggiori oneri per la finanza pubblica;

la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla citata estensione è realizzata ai sensi dell'articolo 4, in massima parte, mediante l'utilizzo delle economie rinvenienti dall'attuazione dell'articolo 1 e, in minor misura, mediante la parziale riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

in questo quadro, le disposizioni di cui all'articolo 1, in considerazione del minore utilizzo delle misure di salvaguardia previste a legislazione vigente, riducono il numero massimo dei soggetti interessati e i relativi importi massimi di spesa, riguardanti taluni interventi già previsti in materia di salvaguardia di specifiche categorie di lavoratori dai requisiti pensionistici introdotti con la cosiddetta « riforma Fornero »;

considerato che l'estensione di cui all'articolo 2 è ricompresa, come già avvenuto per altri interventi normativi di analogo tenore, nell'ambito di un doppio vincolo espressamente indicato, corrispondente ad una platea massima di beneficiari definita in 32.100 unità e a precisi limiti di spesa annui per il periodo dal 2014 al 2019;

preso atto degli elementi di informazione contenuti nella relazione tecnica riferita all'emendamento del Governo 1.100, approvato durante l'esame in sede referente dalla Commissione di merito, e degli ulteriori elementi di informazione forniti dal Governo, da cui si evince, tra l'altro, che:

le disposizioni relative all'interpretazione autentica in materia di versamenti contributivi volontari di cui all'articolo 3 non appaiono suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica;

sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione sussistono disponibilità finanziarie che possono essere utilizzate senza pregiudicare interventi già programmati a legislazione vigente,

esprime sul testo del provvedimento

PARERE FAVOREVOLE ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, avverte che in data odierna l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Polverini 1.2 e 1.3, che estendono le misure pensionistiche di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 1 a ulteriori categorie di lavoratori, nelle more della definizione di un intervento organico in materia previdenziale da attuare entro il 31 dicembre 2014, senza provvedere alla relativa quantificazione degli oneri e alla corrispondente copertura finanziaria;

gli identici Fedriga 1.4 e Di Lello 1.5, che nel sopprimere la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1, fanno venir meno la prevista riduzione, da 55 mila a 35 mila unità, del limite numerico complessivo dei soggetti ammessi alla salvaguardia ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge n. 95 del 2012, senza provvedere alla relativa quantificazione degli oneri e alla corrispondente copertura finanziaria;

Fedriga 1.11, che sopprime la prevista riduzione dell'onere complessivo derivante dall'applicazione della previgente normativa pensionistica nei riguardi dei soggetti salvaguardati, senza provvedere alla relativa quantificazione degli oneri e alla corrispondente copertura finanziaria;

Fedriga 1.101, che è volto a prevedere una serie di modifiche alla attuale disciplina pensionistica di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, la cosiddetta riforma Fornero, all'articolo 6 del decreto-legge n. 216 del 2011, al comma 194 della legge di stabilità 2014 e al comma 235 della legge di stabilità 2013, provvedendo ai relativi oneri, peraltro non quantificati, mediante ulteriori misure di razionalizzazione della spesa, riduzione

delle *tax expenditures*, nonché mediante riduzione della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione;

Fedriga 1.106, che esclude dalla ridefinizione del contingente dei lavoratori precedentemente salvaguardati i soggetti che, in possesso dei requisiti previsti, non sono stati ancora censiti dall'INPS, senza provvedere alla relativa quantificazione degli oneri e alla corrispondente copertura finanziaria;

Fedriga 2.13, 2.14 e 2.15, Placido 2.105, Fedriga 2.17, 2.18, 2.19, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.70, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44 e 2.45, che sono volti ad ampliare l'ambito di applicazione dell'articolo 2 mediante esclusione di ulteriori categorie di lavoratori dall'applicazione delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e decorrenze delle prestazioni pensionistiche attualmente previsti dalla « riforma Fornero », ovvero mediante innalzamento del contingente di talune categorie di lavoratori esclusi già contemplate dal testo del provvedimento, senza tuttavia riformulare conseguentemente la relativa autorizzazione di spesa di cui al comma 6 dell'articolo 2;

Tripiedi 2.48 e gli identici Airaudo 2.47 e Di Salvo 2.102, che prevedono che le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 si applichino agli lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie, con mansioni di addetto alla condotta, alla scorta treni e alla manovra, nonché al traghettamento, alla formazione treni, ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di copertura della categoria dei marittimi, senza tuttavia procedere alla quantificazione dei relativi oneri;

Di Lello 2.49, che è volto ad escludere dall'applicazione della « riforma Fornero » i lavoratori della cosiddetta « quota 96 », provvedendo al relativo onere, peraltro non quantificato, mediante un tributo *una*

tantum pari a 5 miliardi di euro a carico delle imprese del settore del gioco d'azzardo;

Fedriga 2.52, che è volto a sopprimere la previsione di cui al comma 3, secondo la quale il trattamento pensionistico dei soggetti salvaguardati ai sensi dell'articolo 2 non può avere decorrenza anteriore all'entrata in vigore del presente provvedimento, senza modificare la quantificazione degli oneri previsti dal provvedimento e la relativa copertura finanziaria;

Fedriga 2.56, che prevede che, qualora dal monitoraggio effettuato dall'INPS sia raggiunto il limite numerico delle domande di pensione previsto dall'articolo 2, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze, provvede a reperire le necessarie risorse a copertura degli ulteriori oneri, senza specificare con quale modalità reperire tali risorse;

gli identici Di Salvo 2.104 e Fedriga 2.108, Airaudo 2.51, che estendono la platea dei soggetti salvaguardati di cui all'articolo 1, comma 194, della legge di stabilità 2014, senza provvedere alla quantificazione dei relativi oneri e alla copertura finanziaria;

Rizzetto 2.060, che prevede, per particolari categorie di lavoratori, criteri specifici per la liquidazione della pensione, provvedendo ai relativi oneri, peraltro non quantificati, con le entrate derivanti dalla rideterminazione delle misure relative ai giochi pubblici *online*, alle lotterie istantanee e agli altri apparecchi e congegni di gioco;

Placido 3.59, che dispone che possono usufruire delle deroghe ai requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico di cui all'articolo 24, comma 15-*bis*, del decreto-legge n. 201 del 2011, i lavoratori dipendenti del settore privato anche se iscritti all'INPDAP, provvedendo al relativo onere, peraltro non quantificato con riferimento al saldo netto da finanziare, mediante riduzione delle *tax expenditures*.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

1.1 Tripiedi, che è volto ad abrogare l'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, recante la « riforma Fornero », provvedendo ai relativi oneri mediante ulteriori misure di razionalizzazione della spesa. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sulla congruità della quantificazione e sull'idoneità della copertura;

Fedriga 1.100, che è volto ad abrogare l'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, recante la « riforma Fornero », provvedendo ai relativi oneri mediante ulteriori misure di razionalizzazione della spesa nonché mediante riduzione delle *tax expenditures*. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sulla congruità della quantificazione e sulla idoneità della copertura;

Fedriga 1.102, che nel sopprimere la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1, è volto ad eliminare la prevista ridefinizione dei requisiti della platea dei soggetti precedentemente salvaguardati. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo su eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;

Fedriga 1.6, 1.8, 1.104, 1.105, 1.9, 1.10, che nel modificare la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1, sono volti a prevedere requisiti più ampi per accedere alle misure in materia di salvaguardia pensionistica. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo su eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalle proposte emendative;

Fedriga 2.21 e 2.50, che prevedono che, ai fini dell'accesso alle disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica di cui all'articolo 2, non rileva l'eventuale prestazione di un'altra attività lavorativa di carattere temporaneo. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo su eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalle proposte emendative;

Placido 2.53 e 2.107 e Fedriga 2.54, che, fermo rimanendo il doppio vincolo corrispondente alla platea massima dei beneficiari e al limite di spesa annuo, modificano o sopprimono il termine previsto per la presentazione delle istanze da parte dei lavoratori salvaguardati di cui all'articolo 2. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo su eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalle proposte emendative;

Di Salvo 2.103, che modifica le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 221, lettera a), della legge n. 228 del 2012, in materia di requisiti di accesso e di regimi delle decorrenze vigenti prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, e dispone la modifica della copertura degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 2. In particolare la copertura dei suddetti oneri e di quelli derivanti dalle modifiche apportate alla legge n. 228 del 2012 sono imputate alla riduzione dei regimi di *tax expenditures*. Tra l'altro, l'emendamento fa venire meno l'indicazione esplicita degli oneri derivante dall'articolo 2, comma 2. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della relativa copertura finanziaria;

Fedriga 2.062 e 2.063, che recano norme di interpretazione autentica relative alla possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in via sperimentale, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, stabilendo che il termine, rispettivamente del 31 dicembre 2018 e del 31 dicembre 2015, deve intendersi come termine ultimo entro il quale perfezionare i requisiti per l'accesso al regime ivi previsto. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalle predette proposte emendative;

Fedriga 2.064, che modifica le disposizioni concernenti i requisiti per l'accesso al pensionamento dei lavoratori operanti

nelle imprese ferroviarie e marittime, di cui all'articolo 24, comma 18, del decreto-legge n. 201 del 2011. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti della proposta emendativa;

Fedriga 2.065, che prevede che, ai fini dell'accesso al regime previdenziale vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, è riconosciuta, anche in deroga alla normativa vigente, piena validità a tutti gli accordi stipulati dalle imprese, anche in sede non governativa, entro il 31 dicembre 2011, per la gestione delle eccedenze occupazionali con l'utilizzo di ammortizzatori sociali. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti della proposta emendativa;

gli identici Airaudo 2.12 e Di Salvo 2.100, che nel sostituire l'articolo 2 estendono la platea dei soggetti esclusi dall'applicazione delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e decorrenze delle prestazioni pensionistiche attualmente previsti dalla « riforma Fornero ». Ai conseguenti maggiori oneri si provvede, tra l'altro, mediante riduzione dei regimi di *tax expenditures*, nonché mediante riduzione dei risparmi derivanti dalla citata riforma del sistema pensionistico, come ricalcolati in incremento dal rapporto dell'area attuariale dell'INPS. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della relativa copertura finanziaria;

Fedriga 2.20, che prevede che i versamenti volontari necessari al raggiungimento dei requisiti pensionistici di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 possano riguardare periodi precedenti la domanda di autorizzazione volontaria, senza prevedere un limite temporale come attualmente stabilito dal provvedimento in esame. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;

Cera 2.106, che estende la platea dei soggetti esclusi dall'applicazione delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e decorrenze delle prestazioni pensionistiche attualmente previsti dalla « riforma Fornero », ricomprendendovi 50 unità di personale scolastico in possesso di determinati requisiti. Ai relativi oneri si provvede mediante modifica della copertura finanziaria di cui all'articolo 4, comma 3, lettere *a)* e *b)*. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della relativa copertura finanziaria;

gli identici Placido 2.46 e Di Salvo 2.101, Marzana 2.061, che ampliano la platea dei soggetti esclusi dall'applicazione delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e decorrenze delle prestazioni pensionistiche attualmente previsti dalla « riforma Fornero », ricomprendendovi il personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011-2012 in un limite massimo di 4.000 unità. Con riferimento ai maggiori oneri, valutati in 35 milioni di euro per il 2014, 106 milioni di euro per il 2015, 107,2 milioni di euro per il 2016, 108,4 milioni di euro per il 2017, 72,8 milioni di euro per il 2018, si fa presente che tali importi non coincidono con quelli quantificati dalla relazione tecnica trasmessa nel dicembre 2013 e riferita all'A.C. 249 in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico del personale della scuola. Ai suddetti oneri, le proposte emendative prevedono, rispettivamente, mediante riduzione dei regimi di *tax expenditures* e mediante utilizzo dei risparmi conseguiti a valere sulle autorizzazioni di spesa relative al Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria prevista;

Fedriga 4.68, che modifica parzialmente le modalità di copertura degli oneri derivanti dall'articolo 2, prevedendo un incremento degli obiettivi di risparmio da conseguire attraverso la *spending review*.

Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sull'idoneità della copertura prevista;

Placido 4.69, che è volto a prevedere che a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge di stabilità 2013 si provveda a finanziare anche ulteriori interventi di salvaguardia in favore di lavoratori che maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento in base ai requisiti previgenti alla « riforma Fornero » entro il 31 dicembre 2022. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo su eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere conforme a quello del relatore sulle proposte emendative in merito alle quali il relatore stesso ha espresso parere contrario; esprime altresì parere contrario anche sulle restanti proposte emendative evidenziate dal relatore, sottolineando come le stesse rischino di alterare gli equilibri finanziari del provvedimento, realizzati attraverso norme di risparmio e norme di spesa.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.100, 1.101, 1.102, 1.104, 1.105, 1.106, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49, 2.50, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.56, 2.70, 2.100, 2.101, 2.102, 2.103, 2.104, 2.105, 2.106, 2.107, 2.108, 3.59, 4.68, 4.69 e sugli articoli aggiuntivi 2.060, 2.061, 2.062, 2.063, 2.064, 2.065, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Modifica all'articolo 11-*quaterdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario.

Nuovo testo C. 1752.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Cinzia Maria FONTANA (PD), *relatore*, rammenta che il provvedimento reca modificazioni al comma 12 dell'articolo 11-*quaterdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario, avente ad oggetto la concessione, da parte di aziende ed istituti di credito e di intermediari finanziari regolamentati dal testo unico bancario, di finanziamenti a medio e lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese, assistiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali, riservati a persone fisiche con età superiore ai 65 anni compiuti.

Ricorda che, in data 1° luglio 2014, la Commissione finanze ne ha concluso l'esame in sede referente, approvando due proposte emendative allo scopo, tra l'altro, di precisare le finalità del regolamento di attuazione previsto dal comma 12-*quinquies*, inserito al predetto articolo 11-*quaterdecies* dal provvedimento in esame.

Rileva che la proposta di legge, non corredata da relazione tecnica, si compone di un unico articolo, volto a sostituire il comma 12 del richiamato articolo 11-*quaterdecies* e ad aggiungervi i commi da 12-*bis* a 12-*sexies*.

In particolare, il nuovo comma 12 individua ulteriori fattispecie che comportano il rimborso integrale, in un'unica soluzione, del debito contratto. Nello spe-

cifico, tali fattispecie sono riconducibili alla morte del soggetto finanziato, al trasferimento, integrale o parziale, della proprietà o di altri diritti reali o di godimento sull'immobile dato in garanzia ovvero al compimento di atti che ne riducano significativamente il valore.

Il successivo comma 12-*bis* fa salva la possibilità di concordare, al momento della stipulazione del contratto, modalità di rimborso graduale della quota di interessi e delle spese, prima del verificarsi degli eventi di cui al comma 12 che danno luogo al rimborso integrale, prevedendo che sulla quota medesima non si applichi la capitalizzazione annuale degli interessi.

Il comma 12-*ter* dispone che, ai fini dell'applicazione al prestito vitalizio ipotecario delle agevolazioni fiscali previste per le operazioni di credito a medio o lungo termine di cui agli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, consistenti nell'esenzione dalle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative, non rileva la data di rimborso del medesimo prestito. Al riguardo, nel far presente che la disposizione sembrerebbe non innovare sostanzialmente rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente, ritiene tuttavia opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

Il comma 12-*quater* disciplina il grado dell'ipoteca iscrivibile sull'immobile, specificando alcune regole per il realizzo del credito.

Il comma 12-*quinquies* prevede l'adozione, da parte del Ministro dello sviluppo economico, di un regolamento volto a stabilire le regole per l'offerta dei prestiti vitalizi ipotecari, ad individuare i casi che comportino una riduzione significativa del valore di mercato dell'immobile, tali da giustificare la richiesta di rimborso integrale del finanziamento, nonché a garantire trasparenza e certezza dell'importo oggetto del finanziamento, dei termini di pagamento, degli interessi e di ogni altra spesa dovuta.

A tutela dei rapporti contrattuali esistenti, il comma 12-*sexies* reca, infine, una

norma di carattere intertemporale, disponendo l'applicazione della nuova disciplina ai finanziamenti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della disciplina stessa.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, evidenziando la sostanziale neutralità finanziaria del provvedimento in esame, conferma in particolare che il comma 12-ter dell'articolo unico – che stabilisce che, ai fini dell'applicazione al prestito vitalizio ipotecario delle agevolazioni fiscali previste per le operazioni di credito a medio o lungo termine di cui agli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, non rileva la data del rimborso del medesimo prestito – non appare suscettibile di determinare sostanziali effetti negativi in termini di gettito.

Cinzia Maria Fontana (PD), *relatore*, formula pertanto la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 1752, recante Modifica all'articolo 11-*quaterdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui il comma 12-ter dell'articolo unico – che stabilisce che, ai fini dell'applicazione al prestito vitalizio ipotecario delle agevolazioni fiscali previste per le operazioni di credito a medio o lungo termine di cui agli articoli 15 e seguenti del d.P.R. n. 601 del 1973, non rileva la data del rimborso del medesimo prestito – non appare suscettibile di determinare sostanziali effetti negativi in termini di gettito,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.

Nuovo testo C. 2426 Governo.

(Parere alle Commissioni VII e X).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giampaolo GALLI (PD), *relatore*, rammenta che il provvedimento dispone la conversione del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante norme urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.

Ricorda che la Commissione Bilancio ha esaminato il testo iniziale del decreto legge nelle sedute del 18 e 24 giugno 2014, esprimendo, nella seduta del 24 giugno, parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Nella seduta del 1° luglio, le Commissioni di merito (VII Cultura e X Attività produttive) hanno concluso l'esame delle proposte emendative, modificando il testo in più parti e recependo tutte le condizioni formulate dalla Commissione bilancio, salvo quella riferita al comma 7 dell'articolo 1, che si sovrappone ad un emendamento approvato dalle Commissioni, di cui si dirà nel prosieguo. Rammenta altresì che il testo iniziale del provvedimento è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, mentre con riferimento alle modifiche approvate dalle Commissioni di merito non risultano trasmesse relazioni tecniche.

Passando all'esame delle sole modifiche delle Commissioni di merito che presentano profili di carattere finanziario, quanto all'analisi degli effetti finanziari osserva quanto segue.

Con riguardo all'articolo 1, commi 2, 5 e 7 (emendamento 1.57 nuova formulazione), recante credito di imposta per le

erogazioni liberali a favore della cultura, osserva che, con l'integrazione del comma 2, il credito d'imposta viene riconosciuto anche nel caso in cui le erogazioni liberali siano destinate ai concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi di restauro o di manutenzione. Ritiene quindi opportuno acquisire chiarimenti in merito agli effetti finanziari derivati da tale modifica rispetto agli oneri indicati dalla relazione tecnica riferita al testo iniziale (oneri che nella nuova formulazione del successivo comma 7 vengono riportati negli identici importi esposti nella relazione tecnica). Rileva in proposito che l'onere in questione non è configurato come limite massimo di spesa.

In merito all'articolo 1, comma 5 (emendamenti 1.20 nuova formulazione e 1.15 nuova formulazione), recante comunicazioni relative al credito di imposta a favore della cultura, ritiene che andrebbe fornito un chiarimento in merito alla possibilità, per le amministrazioni interessate, di fare fronte agli adempimenti connessi all'attuazione della norma nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Con riguardo all'articolo 1, comma 7 (emendamento 1.57 nuova formulazione), recante la copertura finanziaria degli oneri recati dall'articolo 1, ricorda che la norma è stata riformulata non più in termini di limite massimo di spesa – come implicitamente previsto nel testo precedentemente esaminato dalla Commissione bilancio e sul quale era stata formulata una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – ma come una previsione di spesa, corredata della relativa clausola di monitoraggio al successivo articolo 17, comma 1-*bis*. Osserva che tale clausola, che prevede che il suddetto monitoraggio sia disposto anche al fine di adottare, con la legge di stabilità, gli eventuali provvedimenti correttivi previsti ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *l*), della legge n. 196 del 2009, appare conforme alla vigente disciplina contabile. Sul punto, giudica comunque opportuna una conferma da parte del Governo.

Con riferimento all'articolo 2, commi da 1 a 3-*bis* (emendamento 2.57), riguardante la realizzazione del Grande Progetto Pompei, osserva che l'introduzione – peraltro facoltativa – del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della media (in luogo del criterio del massimo ribasso) potrebbe in via di principio incidere sul costo degli interventi. In proposito ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Relativamente all'esclusione del nulla osta per il comando del personale presso l'Unità grande Pompei, ritiene che andrebbe acquisita dal Governo una conferma circa la compatibilità di tale previsione rispetto alla necessità di garantire l'ordinario svolgimento delle attività nelle amministrazioni di provenienza.

In ordine all'articolo 2, comma 5-*bis* (emendamento 2.7 nuova formulazione), concernente il responsabile anticorruzione nel Grande Progetto Pompei, ritiene che andrebbero acquisiti dal Governo dati ed elementi volti a confermare la possibilità che la realizzazione di un piano di prevenzione della corruzione e l'individuazione di un responsabile per l'attuazione del medesimo possa avvenire nel rispetto dell'obbligo di neutralità finanziaria previsto dalla norma.

Per quel che concerne l'articolo 4, comma 1 (emendamento 4.29 e subemendamento 0.4.29.2), riguardante la tutela del decoro dei siti culturali, rileva che le modifiche in esame appaiono suscettibili di determinare un sensibile aumento dell'ammontare dell'indennizzo rispetto alla misura fissata dalla norma iniziale del decreto-legge, nonché delle fattispecie rispetto alle quali troverebbe applicazione l'indennizzo. Ritiene che andrebbero quindi acquisiti elementi volti a verificare l'effettiva possibilità di attuare la norma nel rispetto della clausola di non onerosità di cui al comma 2.

In merito all'articolo 5, comma 1, lettera *f*) (emendamento 5.1), concernente le trattenute per malattia dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, osserva che la disposizione – che fissa un limite alla riduzione del trattamento economico

in caso di assenza per malattia o per infortunio – appare in linea di principio suscettibile di ridurre l'entità dei risparmi scontati in relazione all'effettuazione di trattenute a carico dei dipendenti delle fondazioni in oggetto a causa di assenze per malattia o infortunio. Ritiene che andrebbe quindi chiarito se la disposizione sia meramente confermativa di prassi amministrativa in essere; in caso contrario andrebbero forniti elementi volti a verificare gli effetti della stessa sui saldi di finanza pubblica.

Con riguardo ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 6, comma 1-*bis* (emendamento 6.3), relativo al credito d'imposta per la promozione della musica, ricorda che la norma prevede che le somme di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 91 del 2013, relativo ai crediti d'imposta per le imprese produttrici di fonogrammi e di video programmi musicali, per la promozione della musica di giovani artisti e compositori emergenti, non impegnate per l'anno 2014, possano essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo. Tali somme presentano natura di conto capitale e sono iscritte nel capitolo 7768 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Poiché tale disposizione rappresenta una deroga al principio di annualità del bilancio, giudica necessario che il Governo chiarisca se dalla stessa possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con particolare riguardo ai saldi relativi al fabbisogno e all'indebitamento netto.

Per quel che riguarda l'articolo 6, commi da 2-*bis* a 2-*septies* (emendamento 6.4), concernente il credito d'imposta nel settore cinematografico, osserva che l'utilizzo di una quota del gettito IVA per il finanziamento di un Fondo avente finalità di spesa determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica che necessitano di quantificazione e di apposita copertura finanziaria. Ritiene che sul punto andrebbero quindi acquisiti i relativi elementi di quantificazione. Per quanto concerne l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2013

(credito d'imposta in favore dei produttori cinematografici), chiede conferma circa la disponibilità delle somme necessarie per il periodo previsto.

Ritiene che andrebbero infine forniti chiarimenti in merito alle modalità applicative del nuovo credito d'imposta previsto dal testo, con riferimento al meccanismo di fruizione da parte del contribuente e al rispetto dei limiti di spesa da parte dell'amministrazione. In particolare, andrebbe chiarito se si intenda prevedere, con la norma, un monitoraggio in relazione al pagamento telematico degli F24; in tal caso, ritiene che andrebbe tuttavia confermato l'obbligo di utilizzo esclusivo in via telematica anche da parte degli intermediari ai quali il contribuente dovesse cedere il credito d'imposta.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 6, comma 2-*sexies* (emendamento 6.4) prevede la costituzione di un Fondo per il restauro delle sale cinematografiche storiche con cui si provvede – nel limite massimo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 – alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento del credito di imposta per favorire l'offerta cinematografica di cui al comma 2-*sexies*. Il suddetto Fondo è alimentato dalle risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2013, recante concessione di benefici in favore del settore cinematografico e audiovisivo (capitolo 7765 – Ministero dell'economia e delle finanze), di cui non viene espressamente previsto il definanziamento nella misura di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018. Osserva che tale disposizione quindi andrebbe riformulata in modo da chiarire che il Fondo per il restauro delle sale cinematografiche storiche è alimentato con le risorse derivanti da una riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 3 del decreto-legge n. 91 del 2013, eliminando conseguentemente il riferimento all'« esaurimento delle risorse giacenti sul Fondo ».

Con riferimento all'ulteriore disposizione concernente la destinazione al Fondo per le attività cinematografiche di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 28 del 2004, di una quota pari al 7 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicata al titolo d'ingresso a pagamento nelle sale cinematografiche, segnala che essa appare determinare minori entrate a carico del bilancio dello Stato, in quanto prevede l'utilizzo di risorse già incorporate nei saldi di finanza pubblica. Segnala, altresì, che la corretta denominazione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 28 del 2004 è la seguente: « Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche » (capitolo 8571 – Ministero per i beni le attività culturali e il turismo).

Infine, osserva che la clausola di neutralità finanziaria prevista dal comma 2-*septies* dell'articolo in esame, riferita ai commi da 2-*bis* a 2-*sexies*, dovrebbe essere soppressa, giacché le citate disposizioni recano una esplicita copertura finanziaria. Al riguardo, giudica comunque opportuna una conferma da parte del Governo.

In ordine all'articolo 7, comma 3-*bis* (emendamento 7.17), concernente l'attuazione della disciplina sulla valorizzazione dei beni culturali, premesso che il termine previsto dalla vigente normativa per l'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 13, comma 25, del decreto-legge n. 145 del 2013 è scaduto e che ad oggi il decreto non risulta emanato, rileva che la proroga del termine prevista dalla disposizione in esame è suscettibile di incidere sulla tempistica di realizzazione degli interventi. Pertanto, qualora la dinamica effettiva di spesa non dovesse risultare coerente con quella già scontata nelle previsioni tendenziali si determinerebbero effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. Ritiene che in tal senso andrebbero quindi acquisite precisazioni in ordine alla dinamica di spesa incorporata nei tendenziali di finanza pubblica con riferimento ai 500 milioni di euro destinati agli interventi di valorizzazione del territorio di cui all'articolo 13, commi da 24 a 27, del decreto-legge n. 145 del 2013 e alla effet-

tiva possibilità di utilizzare integralmente tali finanziamenti in coerenza con le previsioni di spesa, anche in presenza del nuovo termine previsto dalla disposizione in esame.

Circa l'articolo 7, comma 3-*ter* (emendamento 7.69), concernente il finanziamento del « Programma Italia 2019 », stante il tenore letterale dell'ultimo periodo del comma 3-*ter*, ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento circa l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese per investimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati dalla città designata Capitale italiana della cultura. Tale esclusione, infatti, comporta maggiori oneri di importo non quantificato e ulteriori rispetto a quelli coperti a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Andrebbe inoltre chiarita la ragione per cui, in presenza di un finanziamento fino al 2020, a valere sul predetto Fondo, non risulta incluso nell'arco temporale di riferimento anche l'esercizio 2019.

A proposito dell'articolo 8 (emendamento 8.25), concernente le misure per favorire l'occupazione presso istituti e luoghi della cultura, osserva che l'onere è configurato come limite massimo di spesa e il suo importo è pari a quello già previsto dalla versione originaria dell'articolo 8. A differenza di quanto previsto nella versione originaria dell'articolo in esame, il predetto limite di spesa viene peraltro espressamente riferito agli istituti e ai luoghi della cultura dello Stato. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, nel presupposto – sul quale considera comunque opportuna una conferma – che, per gli istituti e i luoghi della cultura delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, le spese in questione siano effettuate nel rispetto dei vincoli e delle prescrizioni del patto interno di stabilità.

In ordine all'articolo 9, commi 1 e 2 (emendamenti 9.76, 9.40, 9.17, 9.34 e 9.42), riguardante il credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi, con riferimento all'anticipazione della decor-

renza del riconoscimento del credito d'imposta, non formula osservazioni circa la previsione dell'onere nel primo triennio, tenuto conto che con le modifiche in esame non vengono alterati gli importi indicati dal prospetto riepilogativo allegato al testo iniziale del decreto-legge. In ordine alla indicazione dell'onere medesimo per l'esercizio 2019, osserva che detto onere resta fissato in 15 milioni di euro ai sensi del comma 5 (non modificato dalle Commissioni). Pertanto, pur a fronte dell'anticipo di un anno della fruizione dell'agevolazione, nell'indicazione degli oneri l'esercizio terminale resta fissato al 2019. Andrebbe pertanto chiarito se le modalità applicative della norma possano determinare un utilizzo del credito fino al 2019. Giudica detti chiarimenti necessari anche ai fini di una migliore comprensione delle disposizioni del successivo articolo 10, che prevedono analoghe modalità di fruizione (riconoscimento del credito d'imposta dal 2014 e utilizzo della prima quota nel 2015), con oneri distribuiti sugli esercizi dal 2015 al 2019.

Riguardo alle ulteriori modifiche introdotte dalle Commissioni, rileva che entrambe estendono l'ambito applicativo dell'agevolazione. Ritiene pertanto opportuno che il Governo confermi che tale estensione non pregiudichi il rispetto del limite di spesa fissato dal comma 5. Considera questi ultimi chiarimenti opportuni anche in considerazione dell'anticipo della decorrenza nella fruizione del credito che sembra comportare un aggravio potenziale degli oneri per il 2015.

In merito all'articolo 10 (emendamento 10.92), relativo al credito d'imposta per favorire la riqualificazione e l'accessibilità delle strutture ricettive, con riferimento alle modifiche apportate alle disposizioni relative alla concessione del credito d'imposta (commi da 1 a 5), pur rilevando che il medesimo è concesso entro un limite massimo di spesa, ritiene opportuno acquisire chiarimenti in merito ai seguenti aspetti:

il comma 7, da un lato conferma i limiti di spesa indicati nel testo iniziale, dall'altro dispone che, a fine di estendere

il credito d'imposta ai gestori di talune strutture con riferimento a specifici interventi, i predetti limiti possono essere aumentati a valere sul Fondo per la promozione del turismo istituito dal successivo articolo 13-bis. A tal riguardo non è chiaro entro quali importi e secondo quali modalità si potrà dar luogo all'incremento dei limiti di spesa in questione;

inoltre, le modalità di alimentazione del Fondo indicate dall'articolo in esame, che fa riferimento alle risorse recuperate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli attraverso l'adozione di misure di informatizzazione finalizzate al contrasto alle frodi relative al rimborso dell'IVA di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, non sembra coerente con la fonte di finanziamento indicata dall'articolo 13-bis che fa riferimento ad un meccanismo ordinario di alimentazione del Fondo da parte delle società *Tax free shopping*. Appare, quindi opportuno un chiarimento in merito al coordinamento della disposizione in esame con l'articolo 13-bis. In particolare andrebbe chiarito se le risorse indicate nel comma 7 e relative alle frodi IVA siano da considerarsi ulteriori rispetto a quelle indicate nell'articolo 13-bis e debbano essere comunque riservate alla copertura degli ulteriori oneri connessi all'applicazione del medesimo comma 7. In ogni caso appare opportuno un chiarimento in merito alla possibilità di conseguire tali risorse già a decorrere dall'anno 2015.

Con riferimento alle disposizioni previste in materia di distretti turistici e zone a burocrazia zero, di cui al comma 6 dell'articolo in esame, rileva che la relativa normativa prevede una serie di agevolazioni di natura fiscale, amministrativa e finanziaria previste dal comma 368 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005). Tenuto conto che le disposizioni estendono la possibilità di istituire distretti turistici nonché zone a burocrazia zero, giudica opportuno che il Governo chiarisca se siano configurabili

oneri derivanti da tali disposizione e quali siano le risorse cui farvi fronte.

Con riferimento, infine, alla possibilità di realizzare progetti pilota concordati con i Ministeri competenti in materia di semplificazione amministrativa e fiscalità andrebbero forniti elementi informativi in merito ai relativi profili attuativi e alle eventuali conseguenze finanziarie.

Riguardo all'articolo 11, comma 3 (emendamenti 11.16 nuova formulazione e 11.39 nuova formulazione), concernente la concessione di beni pubblici, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

Circa l'articolo 11, comma 3-bis (emendamento 11.51), in materia di mobilità, accoglienza e guide turistiche, osserva che andrebbe acquisita una conferma dal Governo che l'ampliamento della platea dei beneficiari dei mutui indicati dalla norma non comporti un incremento delle risorse già destinate, in base alla vigente normativa, alla concessione dei benefici in questione.

Riguardo all'articolo 12, commi 1-bis e 1-ter (emendamento 12.45), sulla semplificazione in materia di beni culturali e paesaggistici, pur essendo la norma corredata di una clausola di non onerosità, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a confermare l'effettiva neutralità finanziaria della stessa. A tal fine andrebbero chiariti taluni profili attuativi della norma, con particolare riferimento alla composizione e alle modalità di funzionamento delle Commissioni di garanzia, ai compiti ad essi affidati, alle dotazioni logistiche e strumentali, alle modalità di copertura delle relative spese organizzative, di funzionamento nonché di personale. Riguardo all'attribuzione ai Comitati regionali di coordinamento – nelle more dell'approvazione del regolamento relativo alle Commissioni di garanzia – del potere di riesame in questione, andrebbe confermata l'effettiva possibilità che gli organismi indicati adempiano ai nuovi compiti nell'ambito delle risorse già previste dalla vigente normativa.

Per quanto riguarda l'articolo 13-bis (emendamento 13.018), che prevede l'isti-

tuzione del Fondo per la promozione del turismo, ribadisce preliminarmente la necessità di chiarire il coordinamento tra le disposizioni in esame e quelle dell'articolo 10, comma 7, cui rinvia. In merito ai criteri definiti dalle disposizioni circa l'attività di intermediazione finanziaria *Tax free shopping* e riguardo al versamento da parte delle stesse di una quota dei margini di guadagno, ritiene opportuna una valutazione del Governo, supportata da dati quantitativi, circa il possibile impatto finanziario di tale normativa. In tal senso andrebbe anche verificato se sussistano apprezzabili effetti di carattere indiretto derivanti dai riflessi della disciplina sulla redditività del settore interessato. Infine considera opportuno acquisire chiarimenti in merito alla conformità della disposizione all'ordinamento comunitario.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala l'opportunità di prevedere esplicitamente che le risorse derivanti dalla modifica della disciplina relativa ai contratti di intermediazione finanziaria *Tax free shopping* siano versate all'entrata del bilancio dello Stato prima di essere destinate al Fondo per la promozione del turismo da istituire presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Riguardo all'articolo 14, comma 2-bis (emendamento 14.7 nuova formulazione), in materia di incarichi dirigenziali presso poli museali e luoghi della cultura statali, pur rilevando che la costituzione di nuovi uffici dirigenziali è configurata come una mera facoltà da esercitare nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, osserva che andrebbero valutati gli effetti derivanti dalla possibilità – prevista dal testo – di assumere dirigenti estranei all'amministrazione pubblica, anche in deroga ai limiti numerici fissati dalla legislazione vigente. Infatti il costo, per l'amministrazione, di un dirigente reclutato dall'esterno appare in linea di principio superiore al costo da sostenere per l'avanzamento di carriera di una unità di personale già in servizio. In proposito andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

In merito all'articolo 15, comma 1-bis (emendamento 15.4 nuova formulazione),

riguardante la progressione di carriera del personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, osserva che, in base alle disposizioni in esame, a decorrere dall'anno 2015 la progressione verticale avrebbe anche riflessi economici, in quanto verrebbero meno gli effetti recati dalle norme del decreto-legge n. 78 del 2010 e del decreto-legge n. 98 del 2011, sopra richiamate. Conseguentemente, dalle previsioni in esame potrebbero derivare effetti onerosi non quantificati. Ritiene pertanto opportuno acquisire sul punto la valutazione del Governo. Andrebbe inoltre chiarito se la medesima progressione possa dare luogo ad una riduzione del personale della II Area in misura tale da porre i presupposti per una successiva reintegrazione della dotazione organica.

In merito all'articolo 15, comma 2-*bis*, in materia di posizioni soprannumerarie del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, rileva che la finalità della norma è di impedire il riassorbimento di unità di personale soprannumerarie di I Area di ruolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT). Rileva, altresì, che la relazione tecnica allegata all'articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012 afferma che dalle misure di riduzione degli uffici e delle strutture previste derivano effetti di riduzione della spesa verificabili a consuntivo. Ne consegue che la mancata attivazione dei meccanismi previsti dal citato articolo 2, commi 11, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, e 12 è suscettibile di determinare il venir meno di risparmi per la finanza pubblica la cui quantificazione, tuttavia, non risulta possibile in via preventiva. In proposito andrebbe acquisita la valutazione del Governo.

Tanto premesso, rileva che il meccanismo di sterilizzazione degli oneri appare efficace in linea teorica, ma la sua efficacia, in concreto, è condizionata all'esistenza effettiva di posizioni delle dotazioni organiche del personale delle Aree II e III da rendere indisponibili. Anche in merito a tale aspetto considera necessario acquisire l'avviso del Governo.

In merito all'articolo 15, comma 2-*ter*, relativo al periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non ha osservazioni da formulare, atteso il carattere ordinamentale della disposizione.

Riguardo all'articolo 16, comma 2 (emendamento 16.19 nuova formulazione), relativo al potenziamento del portale Italia.it. e alla Carta del turista, considera opportuno acquisire una valutazione del Governo in merito agli eventuali profili di onerosità connessi all'introduzione di uno strumento (la Carta del turista) che consentirebbe di effettuare pagamenti a prezzo ridotto per la fruizione dei servizi pubblici di trasporto e per l'accesso agli istituti e ai luoghi di cultura.

Riguardo all'articolo 16, commi 8 e 10 (identici emendamenti 16.5 nuova formulazione, 16.10 nuova formulazione e 16.18 nuova formulazione), relativi al personale di ENIT e Promuovi Italia SpA, con riferimento all'estensione del Piano di riorganizzazione a tutto il personale, anche a tempo determinato, in servizio presso l'ENIT e Promuovi Italia SpA, osserva che la modifica amplia la platea dei soggetti che potranno essere assegnati al nuovo ente risultante dalla trasformazione dell'ENIT. Ritiene che sul punto andrebbe acquisita una valutazione del Governo, al fine di verificare – anche con riferimento al nuovo testo della norma – la previsione di invarianza finanziaria di cui al successivo comma 12. Ciò con particolare riferimento al passaggio ad un ente incluso nel perimetro della pubblica amministrazione di personale attualmente in servizio presso Promuovi Italia Spa, che non appartiene al predetto comparto. Analoga verifica andrebbe effettuata con riferimento alla norma che individua un meccanismo di tipo negoziale volto a consentire il trasferimento, presso le società Italia Lavoro SpA e Invitalia SpA, del personale non assegnato al nuovo Ente. Infine andrebbe chiarito se il trasferimento di personale con contratto a tempo determinato possa comportare o delineare i presupposti per un'eventuale stabilizzazione del personale in questione.

Osserva infine come il provvedimento in esame, di cui pure apprezza le finalità complessive, si caratterizza tuttavia per l'introduzione di un numero rilevante di nuovi crediti di imposta, nonostante l'impegno più volte manifestato dai Governi succedutisi nel corso degli ultimi anni di procedere ad una progressiva razionalizzazione degli strumenti di *tax expenditures*. Auspica pertanto che su tale tema possa avviarsi una riflessione quanto più possibile approfondita.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, nel riservarsi di fornire già a partire dalla prossima seduta utile i chiarimenti richiesti sulle molteplici questioni richiamate dal relatore, chiede un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino sulla cooperazione per la prevenzione e la repressione della criminalità, fatto a Roma il 29 febbraio 2012.

C. 2271 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 giugno 2014.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, ricorda come nella scorsa seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti in ordine alla incidenza sui tre saldi di finanza pubblica degli oneri recati dal provvedimento in esame.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI fa presente che l'onere a regime a decorrere dal 2015 ad anni alterni, pari a 17.363

euro annui, seppur non esplicitamente indicato nel prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica, è scontato anche sui saldi del fabbisogno e dell'indebitamento netto. Ribadisce infine che, come già rilevato dal sottosegretario Barretta nel corso della seduta del 25 giugno scorso, l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia non pregiudicherà la funzionalità delle amministrazioni interessate dalle riduzioni di spesa previste dalla clausola medesima e che tali riduzioni devono intendersi riferite alle sole spese rimodulabili.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2271 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino sulla cooperazione per la prevenzione e la repressione della criminalità, fatto a Roma il 29 febbraio 2012;

preso atto delle assicurazioni fornite dal Governo, secondo il quale:

l'onere a regime a decorrere dal 2015 ad anni alterni, pari a 17.363 euro annui, seppur non esplicitamente indicato nel prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica, è scontato anche sui saldi del fabbisogno e dell'indebitamento netto;

l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia non pregiudicherà la funzionalità delle amministrazioni interessate dalle riduzioni di spesa previste dalla clausola medesima e che tali riduzioni devono intendersi riferite alle sole spese rimodulabili,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 13 marzo 2012.

C. 2273 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, rileva che il disegno di legge autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 13 marzo 2012.

Segnala che gli articoli da 1 a 5 e gli articoli 7 e 8 individuano l'ambito e le modalità di applicazione dell'Accordo. Per l'Italia, le informazioni da richiedere riguardano l'accertamento e la riscossione dell'IRPEF, dell'IRES, dell'IRAP, dell'IVA, dell'imposta sulle successioni, dell'imposta sulle donazioni e delle imposte sostitutive.

L'articolo 5 prevede, in particolare, che nell'ambito dello scambio di informazioni siano superati i limiti del segreto bancario.

L'articolo 6 regola la possibilità, per ciascuna Parte contraente, di consentire ai rappresentanti dell'altra Parte di effettuare attività di verifica fiscale nel proprio territorio.

L'articolo 9 dispone che i costi ordinari per l'assistenza siano a carico della Parte interpellata, mentre i costi straordinari debbano essere sostenuti dalla Parte richiedente.

Gli articoli da 10 a 13 regolano l'esecuzione dell'Accordo negli ordinamenti interni, la sua entrata in vigore ed eventuale cessazione, nonché le procedure per la risoluzione delle controversie relative all'interpretazione dell'Accordo.

Relativamente ai profili di carattere finanziario, fa presente che, secondo quanto evidenziato dalla relazione tecnica, dall'Accordo dovrebbero discendere effetti positivi nel campo della lotta all'evasione fiscale, producendo per l'erario un'emer-

sione di base imponibile e conseguentemente un potenziale recupero di gettito, peraltro non quantificabile.

Per quanto concerne i costi straordinari di cui all'articolo 9, evidenzia che gli stessi hanno natura meramente eventuale e, qualora dovessero verificarsi, vi si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Al riguardo osserva preliminarmente che, come evidenziato dalle relazioni allegare al testo del provvedimento, dall'Accordo in esame potrebbe derivare un incremento del gettito tributario collegato all'emersione di basi imponibili attualmente sottratte alla tassazione.

Ciò premesso, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica riguardo alla possibilità di far fronte alle attività di cui all'articolo 6 con le risorse disponibili a legislazione vigente e al carattere eventuale e non prevedibile dei costi straordinari per l'assistenza fiscale, ai quali – in base alla stessa relazione tecnica – potrà farsi fronte con apposito provvedimento legislativo che individui un'autonoma copertura finanziaria.

Alla luce delle osservazioni svolte, propone pertanto di esprimere sul testo del provvedimento parere favorevole.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, nel rilevare come il provvedimento in esame non presenti profili problematici dal punto di vista finanziario, concorda con la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo delle Isole Cook sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Wellington il 17 maggio 2011.

C. 2274 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, nel richiamare le considerazioni dianzi svolte con riguardo al disegno di legge di ratifica di cui al precedente punto all'ordine del giorno, avente contenuto analogo al provvedimento in titolo, propone di esprimere sullo stesso parere favorevole.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, evidenziando come il provvedimento in

esame non presenti profili problematici dal punto di vista finanziario, concorda con la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.25.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03120 Causi: Effetti di gettito derivanti dall'incremento delle accise sui prodotti alcolici	75
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	106
5-03121 Cancellieri: Economie di scala derivanti dall'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate	75
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	108
5-03122 Paglia: Applicabilità agli enti locali della disciplina che consente la sostituzione di mutui in essere con altri di nuova stipulazione	76
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	112

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni dei rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia (UPI), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2397 Capezzone, recante riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli	76
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza. C. 219 Matteo Bragantini (Parere alle Commissioni I e VIII) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	76
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo delle Isole Cook sullo scambio di informazioni in materia fiscale. C. 2274 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	78
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Nuovo testo unificato C. 303 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	78
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	113
DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. C. 2426 Governo (Parere alle Commissioni VII e X) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	79
<i>ALLEGATO 5 (Riformulazione della proposta di parere del Relatore)</i>	114
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	116

RISOLUZIONI:

7-00400 Fragomeli: Revisione della normativa relativa all'accatastamento ed all'ammortamento degli impianti fotovoltaici (<i>Discussione e rinvio</i>)	83
--	----

SEDE REFERENTE:

Suppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione. C. 2299 Cancellieri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	86
Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. C. 2247 Causi, C. 2248 Capezzone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	91
ALLEGATO 7 (<i>Emendamenti e subemendamenti all'emendamento 1.1 del Relatore (nuova formulazione)</i>)	118
ALLEGATO 8 (<i>Emendamenti e subemendamenti all'emendamento 1.1 del Relatore (nuova formulazione) approvati nella seduta odierna</i>)	190
AVVERTENZA	105

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 2 luglio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 13.45.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-03120 Causi: Effetti di gettito derivanti dall'incremento delle accise sui prodotti alcolici.

Marco CAUSI (PD) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marco CAUSI (PD) si dichiara soddisfatto della risposta, la quale evidenzia l'infondatezza di alcune stime, circolate negli ultimi giorni, circa gli effetti sulla domanda dei tabacchi derivante dall'incremento dell'accisa, basate evidentemente su calcoli, costruiti *ad hoc*, del livello di

elasticità della domanda di tali beni agli incrementi di prezzo. Infatti, secondo i dati evidenziati nella risposta, appare che la domanda dei predetti beni può rimanere stabile anche in presenza di aumenti del prezzo degli stessi legati al prelievo tributario.

In ogni caso ritiene che occorra riflettere con attenzione sull'opportunità di operare ulteriori aumenti delle predette accise, onde evitare di frenare la crescita di un comparto economico particolarmente importante per l'economia nazionale, anche in considerazione delle prospettive di esportazione di detto settore.

5-03121 Cancellieri: Economie di scala derivanti dall'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate.

Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta, la quale conferma alcuni dubbi espressi nell'interrogazione.

5-03122 Paglia: Applicabilità agli enti locali della disciplina che consente la sostituzione di mutui in essere con altri di nuova stipulazione.

Giovanni PAGLIA (SEL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giovanni PAGLIA (SEL), replicando, rileva come la risposta del Sottosegretario rifletta la posizione finora tenuta dal Governo sulla questione posta dall'interrogazione. Ritene infatti che rimanga irrisolto il tema politico posto dal suo atto di indirizzo, che riguarda l'opportunità di consentire anche agli enti locali di esercitare la facoltà, prevista dal decreto-legge n. 7 del 2007 (cosiddetto decreto Bersani), di sostituire l'istituto bancario erogante il mutuo con un altro istituto, senza consenso del primo, attraverso il ricorso all'istituto della surrogazione. Evidenzia come un intervento normativo del Governo in tal senso avrebbe ricadute positive sul bilancio degli enti locali, consentendo agli stessi di rendere meno gravosa l'incidenza dell'indebitamento sul loro bilancio.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 2 luglio 2014.

Audizioni dei rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia (UPI), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2397 Capezzone, recante riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 luglio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.15.

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza.

C. 219 Matteo Bragantini.

(Parere alle Commissioni I e VIII).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare in sede consultiva, ai fini del parere alle Commissioni riunite I Affari costituzionali e VIII Ambiente la proposta di legge C. 219 Matteo Bragantini, recante modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza, come risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite nel corso dell'esame in sede referente.

La proposta, che si compone di soli tre articoli, all'articolo 1 modifica i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.

Al riguardo rammenta che la disciplina legislativa dei contratti segreti è contenuta principalmente nell'articolo 17 del codice dei contratti pubblici.

In particolare, il comma 1 dell'articolo prevede le disposizioni del medesimo codice relative alle procedure di affidamento possono essere derogate:

a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza;

b) per i contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

Il comma 2 dell'articolo 17 prevede che ai fini della predetta deroga, le amministrazioni competenti attribuiscono ai contratti una classifica di segretezza e dichiarano, con provvedimento motivato, quali lavori, servizi e forniture debbano essere eseguiti con speciali misure di sicurezza, indicando le misure di sicurezza nello stesso provvedimento.

Segnala come la disposizione specifichi, al comma 3, che i contratti oggetto della deroga di cui al comma 1 devono essere eseguiti da operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente codice e del nulla osta di sicurezza, mentre il comma 4 stabilisce che l'affidamento dei contratti oggetto della deroga prevista dall'articolo 17 avviene previo esperimento di gara informale, cui sono invitati almeno 5 operatori economici, se sussistono soggetti qualificati in tale numero, e a condizione che la negoziazione con più operatori economici sia compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza che sono alla base della deroga dalle procedure ordinarie di affidamenti prevista dal medesimo articolo 17.

Rileva inoltre come, ai sensi del comma 5 dell'articolo 17, i predetti contratti, se posti in essere da amministrazioni statali, sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione.

In tale ambito, la lettera *a)* del comma 1 integra il comma 2 del citato articolo 17 del decreto legislativo n. 163 del 2006, stabilendo che i provvedimenti con cui

sono dichiarati dalle pubbliche amministrazioni i lavori, i servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di sicurezza, debbono dare conto in maniera puntuale delle specifiche circostanze che hanno reso necessario il ricorso al provvedimento derogatorio.

Inoltre tali provvedimenti devono in ogni caso consentire a posteriori, e comunque quando le esigenze di segretezza siano venute meno, un'adeguata valutazione della congruità dei tempi, dei costi e delle modalità realizzative previsti dai contratti segreti.

Segnala al riguardo come la lettera *a-bis)* integri il dettato del comma 4 del medesimo articolo 17, prevedendo, qualora si proceda ad invitare almeno 5 soggetti qualificati per lo svolgimento della gara informale di affidamento dei contratti, che le amministrazioni devono dar conto, con una relazione scritta, delle modalità con cui sono stati ricercati tali soggetti e delle motivazioni che li hanno portati a considerare idonei alla partecipazione alla gara solo i soggetti invitati mentre, qualora la negoziazione con più di un operatore sia stata ritenuta non compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza, si stabilisce che le amministrazioni e gli enti utenti diano conto con atto motivato delle ragioni le quali hanno condotto all'affidamento del contratto attraverso negoziazione con un unico operatore.

La lettera *b)* sostituisce il comma 5, nel senso di prevedere che i contratti affidati in deroga sono sottoposti non solo al controllo successivo della Corte dei conti, come previsto dall'attuale formulazione della norma, ma anche al controllo preventivo della stessa Corte.

Inoltre viene precisato che la pronuncia della Corte sui controlli sulla legittimità e sulla regolarità dei medesimi contratti, nonché sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione, deve avvenire entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali, limitatamente ai fini del controllo preventivo, la pronuncia s'intende espressa in senso positivo.

La norma specifica altresì che, al fine di assicurare la tutela delle esigenze di riservatezza, il predetto controllo preventivo su tali contratti è effettuato da un ufficio della Corte dei Conti organizzato derogando ad una serie di norme di organizzazione interna della Corte dei conti richiamate dall'articolo 10, comma 10, della legge n. 117 del 1988.

Ricorda che rimane ferma la previsione secondo cui il Governo trasmette entro il 30 giugno di ciascun anno una relazione al Parlamento sull'attività di controllo svolta dalla Corte, e che l'articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, interviene sulla disciplina delle competenze spettanti all'interno dei ministeri in merito all'adozione dei provvedimenti motivati, previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con cui le pubbliche amministrazioni indicano i lavori, i servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di sicurezza e individuano le relative misure di sicurezza.

In dettaglio, specifica che il comma 1 sopprime la lettera *d-bis*) del comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la quale indica, tra le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali dei Ministeri, anche quella di adottare i citati provvedimenti motivati previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e che, in connessione con la soppressione operata dal comma 1, il comma 3 sopprime il comma 10 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 78 del 2010, il quale aveva introdotto la predetta lettera *d-bis*).

Il comma 2 apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 300 del 1999. In particolare, la lettera *a*) integra l'articolo 5, comma 3, del predetto decreto legislativo nel senso di attribuire ai capi dei dipartimenti di ciascun Ministero il compito di adottare, per quanto di competenza, i provvedimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 163.

In parallelo con la previsione della lettera *a*), la lettera *b*) integra invece l'articolo 6, comma 1, del medesimo de-

creto legislativo n. 300, nel senso di prevedere, nei ministeri nei quali non sono previsti dipartimenti ma direzioni generali, che il compito di adottare i provvedimenti (sopra richiamati) previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 163 spetta al Segretario generale del Ministero.

L'articolo 2 regola invece l'entrata in vigore del provvedimento.

Segnala quindi come il provvedimento non presenti disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, proponendo pertanto di esprimere su di esso nulla osta.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo delle Isole Cook sullo scambio di informazioni in materia fiscale.

C. 2274 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° luglio scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame del provvedimento, il relatore, Pellillo, ne aveva illustrato il contenuto e aveva proposto di esprimere su di esso parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

Nuovo testo unificato C. 303 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° luglio scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame del provvedimento, il relatore, Petrini, ne aveva illustrato il contenuto e aveva formulato una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.

C. 2426 Governo.

(Parere alle Commissioni VII e X).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° luglio scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame del provvedimento il relatore, Marco Di Maio, aveva formulato una proposta di parere favorevole con osservazioni.

Marco DI MAIO (PD), *relatore*, avverte che le Commissioni riunite VI e X, nell'ambito dell'esame in sede referente del provvedimento, hanno concluso l'esame degli emendamenti sul provvedimento in esame, apportandovi ulteriori modifiche rispetto a quelle già illustrate nella seduta di ieri.

Per quanto riguarda i profili di più diretta competenza della Commissione Finanze, segnala come, nell'ambito dell'articolo 6, il quale introduce alcuni benefici fiscali per la produzione cinematografica e audiovisiva, sia stata modificata la lettera a) del comma 2, prevedendo che le risorse per la concessione dei crediti d'imposta per investimenti nel settore cinematografico, ai sensi dell'articolo 1, commi 325 e

seguenti, della legge n. 244 del 2008, siano pari a 110 milioni di euro per il 2014 e a 115 milioni a decorrere dal 2015, laddove la formulazione originaria prevedeva un l'innalzamento a 115 milioni a decorrere dal 2014.

Inoltre è stato riformulato il comma 3, nel senso di eliminare la previsione secondo cui l'incremento delle risorse di cui alla lettera a) del comma 2 decorre dal 1° gennaio 2015, la quale, come segnalato in precedenza, era fonte di possibili incertezze interpretative sull'applicazione della normativa in materia di crediti d'imposta per le attività cinematografiche.

Nell'ambito dell'articolo 10, il quale concede alle strutture turistiche, per il periodo d'imposta in corso al 1° giugno 2014 e per i due successivi, un credito d'imposta nella misura del trenta per cento delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia ed abbattimento delle barriere architettoniche, le Commissioni VII e X hanno specificato, al comma 1, che tale credito d'imposta spetta alle imprese alberghiere, e non, come previsto più genericamente dal testo originario del decreto, alle strutture ricettive.

Inoltre, al comma 2, il quale individua le spese agevolabili con il credito d'imposta, sono state ricomprese, oltre agli interventi di ristrutturazione edilizia, anche quelle relative a interventi di manutenzione straordinaria e a interventi di restauro e di risanamento conservativo.

Inoltre si è specificato che, per quanto riguarda il credito d'imposta per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, occorre tener conto in tale ambito dei principi della « progettazione universale » stabiliti alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Al comma 4 si è stabilito che il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo con cui sono stabilite le disposizioni applicative per l'applicazione del credito d'imposta, deve essere emanato oltre che con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico,

anche con quello del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata.

Il nuovo comma 6 prevede inoltre una serie di modifiche alla disciplina dei Distretti turistici.

In particolare, per quanto riguarda le modifiche rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la lettera *a)* del comma 6 reca una serie di modifiche all'articolo 3 del decreto-legge n. 70 del 2011, il quale ha istituito nei territori costieri i predetti Distretti turistici, prevedendo, tra l'altro, che alle imprese ubicate in tali Distretti si applichino una serie di agevolazioni di vario genere. Tali agevolazioni prevedono, in sostanza, che:

se le imprese sono costituite in rete, si applicano le disposizioni agevolative in materia amministrativa, finanziaria, per la ricerca e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 368, lettere *b)*, *c)* e *d)* della legge n. 266 del 2005 (stipula di convenzioni con gli istituti di credito ed intermediari finanziari volte alla prestazione della garanzia per l'ammontare della quota dei contributi pubblici soggetti a rimborso; le semplificazioni delle operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti concessi da una pluralità di banche o intermediari finanziari alle imprese facenti parte del distretto e ceduti ad un'unica società cessionaria; misure per favorire l'accesso al credito e il finanziamento dei distretti e delle imprese che ne fanno parte);

su richiesta, si applicano le disposizioni agevolative in materia fiscale di cui all'articolo 1, comma 368, lettera *a)*, della citata legge n. 266 del 2005 (possibilità di optare per la tassazione di distretto ai fini dell'applicazione dell'IRES; applicazione delle disposizioni del TUIR relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti; comprensione dei Distretti tra i soggetti passivi dell'IRES di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *b)*, del TUIR, qualora sia esercitata l'opzione per la tassazione unitaria di distretto; determinazione del

reddito unitario imponibile, nonché dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali su base concordataria;

si applicano le previsioni in materia di «Zone a burocrazia zero» ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge n. 78 del 2010;

si applicano le previsioni relative all'attivazione di sportelli unici di coordinamento delle attività delle Agenzie fiscali e dell'INPS, presso cui le imprese del distretto intrattengono rapporti per la risoluzione di qualunque questione di competenza propria di tali enti e possono presentare richieste e istanze, anche rivolte a qualsiasi altra amministrazione statale, nonché ricevere i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti.

In tale contesto il numero 1) della lettera *a)* prevede che i Distretti turistici possano essere istituiti non solo in territori costieri e che per la loro istituzione non sia più necessario un DPCM, ma un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il numero 2) della lettera *a)* del comma 6 sposta dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale devono essere delimitati dalle regioni i Distretti, prevedendo inoltre che tale delimitazione avvenga non più d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, ma con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e che alla conferenza dei servizi indetta a tal fine se lo richiedano le imprese del settore non debba sempre partecipare l'Agenzia del demanio.

Il numero 3) della lettera *a)* prevede che nell'ambito dei Distretti turistici possono essere realizzati progetti pilota, concordati con i Ministeri competenti in materia di semplificazione amministrativa e di fiscalità.

La lettera *c)* del comma 6 estende altresì l'utilizzabilità dello strumento del contratto di rete istituito dall'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2009 (a cui si applicano le agevolazioni creditizie e tributarie, sopra descritte, previste dall'articolo

1, comma 368, lettere *b)*, *c)* e *d)* della legge n. 266 del 2005) anche al settore turistico, per obiettivi di: riorganizzazione della filiera turistica; miglioramento della specializzazione e qualificazione del comparto; incentivo agli investimenti per accrescere la capacità competitiva e innovativa dell'imprenditorialità turistica nazionale, in particolare sui mercati esteri.

Il nuovo comma 7, inserito dalle Commissioni riunite, prevede che ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2015, e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Inoltre, al fine di estendere il credito di imposta di cui al comma 1 a soggetti gestori di strutture ricettive, e per spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di beni mobili finalizzati all'arredo degli immobili oggetto degli interventi di cui al comma 2, i limiti massimi di tali risorse finanziarie possono essere aumentati utilizzando le risorse del Fondo per la promozione del turismo, istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo istituito dall'articolo 13-*bis* del decreto-legge.

La norma specifica che il Fondo è alimentato anche tramite le risorse recuperate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli attraverso l'adozione di misure di informatizzazione finalizzate al contrasto alle frodi relative al rimborso dell'IVA di cui all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Al riguardo rammenta, in sintesi, che, ai sensi dell'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a lire 300.000 destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità, possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta, a

condizione che sia emessa fattura e che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In tal caso la fattura consegnata al cessionario deve essere restituita al cedente, indicando gli estremi del passaporto del cessionario (o di altro documento equipollente) da apporre prima di ottenere il visto doganale, vistato dall'ufficio doganale di uscita dalla Comunità, entro il quarto mese successivo all'effettuazione della operazione. Per le predette cessioni, per le quali il cedente non si sia avvalso dell'esenzione, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa, a condizione che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello della cessione e che restituisca al cedente l'esemplare della fattura vistato dall'ufficio doganale entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Nell'ambito dell'articolo 11, il quale prevede, al comma 3, la possibilità di concedere in uso gratuito ad imprese, cooperative e associazioni, immobili pubblici, non utilizzati e non utilizzabili a scopi istituzionali, quali case cantoniere, caselli, stazioni ferroviarie o marittime, fortificazioni e fari, è stato inserito un nuovo comma 3-*bis*, ai sensi del quale, per tali finalità, la possibilità, riconosciuta dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 185 del 2000, di concedere, in favore delle imprese di micro e piccola dimensione costituite da non più di dodici mesi in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne, mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 8 anni e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile, ai sensi della disciplina comunitaria sugli aiuti cosiddetti «*de minimis*», si estende anche alle società cooperative.

Inoltre le Commissioni VII e X hanno introdotto un nuovo articolo 13-*bis*, il quale interviene, al comma 1, sul regime tributario delle società di *Tax Free Shopping*.

Come ricordato in precedenza, l'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 prevede che le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a lire 300.000 destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità, possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta, a condizione che sia emessa fattura e che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Per tali cessioni, per le quali il cedente non si sia avvalso dell'esenzione dall'IVA, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa, a condizione che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello della cessione e che restituisca al cedente l'esemplare della fattura vistato dall'ufficio doganale entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

In tale contesto normativo il comma 1 dell'articolo 13-*quater* prevede che l'importo relativo al recupero dell'imposta di cui all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, corrisposta da una società di Tax Free Shopping, non può essere inferiore all'80 per cento dell'importo IVA relativa alla cessione, escludendo qualsiasi onere o commissione.

La disposizione demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro della Giustizia, il compito di stabilire i criteri dei contratti di intermediazione finanziaria Tax Free Shopping, al fine di escludere ulteriori voci a carico del contribuente, nonché le modalità con le quali tali società dovranno versare « il 50 per cento delle differenze dei propri margini di guadagno legate alla discrepanza tra l'IVA relativa alla cessione e lo sgravio o rimborso effettivo ».

In sostanza, la norma interviene sul meccanismo attraverso il quale i soggetti

cessionari non comunitari che hanno diritto, ai sensi del predetto articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, al recupero dell'IVA da loro pagata sui beni acquistati in Italia e trasportati fuori dell'Unione europea. In sostanza tali soggetti, rivolgendosi a società specializzate (Tax Free Shopping), cedono a queste ultime il loro diritto al rimborso dell'IVA pagata per rivalsa sugli acquisti, ed ottengono in cambio dalle medesime società il rimborso diretto di una quota della predetta IVA, a fronte di una percentuale trattenuta dalle società stesse.

In tale ambito la previsione del comma 1 sembra stabilire:

a) che l'ammontare della somma rimborsata dalle società Tax Free Shopping non sia inferiore all'80 per cento dell'imposta pagata, stabilendo pertanto un tetto alle commissioni che queste possono richiedere;

b) che le stesse società versino, presumibilmente all'Erario, il 50 per cento del loro margine di guadagno, derivante dalla differenza tra l'IVA pagata dal cessionario e quella da loro rimborsata effettivamente a quest'ultimo.

Al riguardo segnala l'opportunità di chiarire meglio la portata normativa della disposizione, in particolare per quanto riguarda il meccanismo che prevede il versamento della predetta quota del 50 per cento della differenza tra IVA pagata e imposta rimborsata, la quale sembra costituire un prelievo speciale a carico delle società *Tax Free Shopping*.

Il comma 2 destina le maggiori entrate derivanti dal comma 1 al « Fondo per la promozione del Turismo », istituito presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Ai sensi del comma 3 le risorse del Fondo saranno utilizzate esclusivamente per attività promozionali del turismo, secondo i criteri e le modalità stabiliti, con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

A tale proposito segnala l'opportunità di coordinare la previsione del comma 3, che prevede l'utilizzo del Fondo solo per attività promozionali del turismo, con quella dell'articolo 10, comma 7, il quale, intervenendo sul contrasto alla frodi relative al predetto rimborso dell'IVA di cui all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica, n. 633 del 1972, stabilisce che le maggiori entrate derivanti da tale attività di contrasto confluiscono anch'esse nel predetto Fondo, ma siano destinate al credito d'imposta di cui al comma 1 dell'articolo 10.

Riformula quindi la proposta di parere già formulata nella seduta di ieri (*vedi allegato 5*).

Giovanni PAGLIA (SEL) preannuncia il proprio voto di astensione sulla proposta di parere formulata dal relatore, ritenendo innanzitutto che il Parlamento debba assumere una posizione univoca sulla tematica delle spese fiscali, considerando del tutto contraddittorio e schizofrenico che in alcune occasioni se ne preveda la revisione ed in altra occasione se ne introducano di nuove.

Per quanto riguarda le detrazioni per la ristrutturazione dei beni culturali previste dal provvedimento, rileva come, sebbene tale strumento possa costituire un relativo incentivo allo sviluppo, esso presenti il rischio di realizzare un'ulteriore privatizzazione del settore, in particolare distorcendo le scelte che devono essere compiute dal decisore pubblico rispetto agli investimenti in materia.

Marco CAUSI (PD), con riferimento alle previsioni dell'articolo 13-*bis*, suggerisce al relatore l'opportunità di rafforzare l'osservazione di cui alla lettera *c*), sia trasformandola in condizione, sia richiedendo alle Commissioni di merito che tale previsione sia applicabile solo dopo aver effettuato con i competenti organismi comunitari una valutazione circa la sua compatibilità con le norme dell'Unione europea.

Daniele PESCO (M5S) chiede al relatore di trasformare in condizione l'osservazione di cui alla lettera *a*).

Marco DI MAIO (PD), *relatore*, si dichiara disponibile ad accogliere la proposta del deputato Causi, riformulando conseguentemente l'osservazione di cui alla lettera *c*), mentre non ritiene di poter accedere alla richiesta del deputato Pesco, considerando adeguata la formulazione dell'osservazione di cui alla lettera *a*).

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, sospende la seduta, al fine di consentire al relatore di riformulare ulteriormente la propria proposta di parere.

La seduta sospesa alle 14.30, è ripresa alle 15.55.

Marco DI MAIO (PD), *relatore*, riformula ulteriormente la propria proposta di parere (*vedi allegato 6*), trasformando in condizione l'osservazione di cui alla lettera *c*), relativa all'articolo 13-*bis* del decreto-legge, nonché rafforzandone il contenuto, ed inserendo altresì una ulteriore premessa su tale materia.

La Commissione approva la proposta di parere, come ulteriormente riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 16.

RISOLUZIONI

Mercoledì 2 luglio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.30.

7-00400 Fragomeli: Revisione della normativa relativa all'accatastamento ed all'ammortamento degli impianti fotovoltaici.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) illustra la propria risoluzione, la quale affronta la questione posta dalla circolare dell'Agenzia delle entrate 19 dicembre 2013, n. 36/E, con la quale si chiariscono le modalità con cui sono rilevati – ai fini delle imposte dirette e dell'IVA – gli incentivi erogati ai titolari di impianti di energia da fonti rinnovabili e si inquadrano in ambito catastale gli impianti di tipo fotovoltaico, ponendo particolare attenzione alla questione della qualificazione mobiliare o immobiliare di tali impianti e alle conseguenze che ne derivano in materia catastale e tributaria.

Rileva innanzitutto come tale circolare preveda che, ai fini del censimento in catasto, non rileva esclusivamente la facile amovibilità delle componenti degli impianti fotovoltaici, né la circostanza che tali impianti possano essere posizionati in altro luogo mantenendo inalterata la loro originale funzionalità e senza antieconomici interventi di adattamento.

Ricorda inoltre come, sotto il profilo fiscale, in più occasioni alcuni impianti fotovoltaici sono stati qualificati come beni mobili, in quanto caratterizzati dal requisito dell'amovibilità: in particolare, con circolare del 23 giugno 2010 n. 38/E, è stato ribadito che « si è in presenza di beni immobili quando non è possibile separare il bene mobile dall'immobile (terreno o fabbricato) senza alterare la funzionalità dello stesso o quando per riutilizzare il bene in un altro contesto con le medesime finalità debbono essere effettuati antieconomici interventi di adattamento ».

Evidenzia quindi come, sulla base dei chiarimenti resi ai fini fiscali dall'Agenzia delle entrate, gli impianti fotovoltaici siano qualificabili come beni mobili quando possono essere asportati da un punto per essere installati in un altro senza perdere le loro caratteristiche e l'operazione di spostamento non si presenti antieconomica, vale a dire non comporti oneri gravosi.

In tale contesto, la citata circolare n. 36/E stabilisce inoltre che, con riferimento alle installazioni fotovoltaiche poste su edifici e a quelle realizzate su aree di

pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano, non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili e che è necessario procedere, con dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato, alla rideterminazione della rendita dell'unità immobiliare a cui risulta integrato, solo quando l'impianto fotovoltaico ne incrementa il valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15 per cento o superiore.

Sottolinea come pertanto non abbiano autonoma rilevanza catastale, e costituiscano semplici pertinenze delle unità immobiliari, le porzioni di immobili ospitanti gli impianti di produzione di energia di modesta entità, in termini dimensionali e di potenza, come, ad esempio, quelli destinati prevalentemente ai consumi domestici. Fa presente come, in particolare, da ciò derivi l'insussistenza di alcun obbligo di dichiarazione al catasto, né come unità immobiliare autonoma, né come variazione della stessa (in considerazione della limitata incidenza reddituale dell'impianto) qualora sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:

a) la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall'impianto stesso;

b) la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall'impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano;

c) per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall'intera area destinata all'intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall'altezza relativa all'asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 m³, in coerenza con il

limite volumetrico stabilito dall'articolo 3, comma 3, lettera e) del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28;

Ritiene pertanto che le indicazioni riportate nella circolare n. 36/E vadano di fatto a equiparare gli impianti fotovoltaici con potenza nominale superiore ai 3 kW ed il cui valore superi il 15 per cento della rendita catastale dell'immobile che alimentano, a un ampliamento dell'immobile stesso obbligando, in tal modo, i proprietari dei suddetti immobili ad aggiornare la rendita catastale con conseguenti aumenti degli importi dovuti per Irpef, Imu, ed evidenzia come tutto ciò renda altamente diseconomica la realizzazione di un impianto fotovoltaico in quanto il valore di un metro quadro dello stesso impianto è mediamente superiore di 3 volte al valore di un metro quadro della superficie dell'immobile, così che per rispettare il sopraccitato valore limite del 15 per cento della rendita catastale è utilizzabile solamente il 5 per cento della superficie complessiva.

In considerazione delle nuove condizioni relative alla diminuzione della percentuale di ammortamento annuo degli investimenti inerenti la collocazione di impianti fotovoltaici, che passa dal 9 al 3 per cento ritiene che tale variazione si traduca, nell'immediato, in un evidente aumento dell'imposizione fiscale per i cittadini che hanno voluto investire nelle energie rinnovabili, in quanto una diminuzione della percentuale di ammortamento di questo livello concorre a dilatare a tal punto i tempi di recupero dell'investimento che, prima ancora che tale investimento sia del tutto ammortizzato, il materiale fotovoltaico installato sarà già obsoleto ed avrà quindi subito un forte decremento del valore intrinseco, unitamente ad un sicuro aumento dei costi di smaltimento dell'impianto stesso.

A tale riguardo segnala inoltre che, come disposto dal decreto ministeriale del 31 dicembre 1988, gli ammortamenti delle macchine legate alla produzione di energia hanno valori percentuali assai superiori al 3 per cento e che sulle condizioni di

diseconomicità della realizzazione di un impianto fotovoltaico incide anche la forte diminuzione del prezzo minimo per l'eventuale vendita corrente dell'energia prodotta dallo stesso impianto che causerà una possibile riduzione delle entrate stimate in circa il 60 per cento.

Ricorda altresì che la questione è stata oggetto dell'interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-02689 del 30 aprile 2014, in risposta alla quale il rappresentante del Governo ha condiviso l'opportunità di introdurre una previsione normativa che contempli una specifica aliquota di ammortamento per gli impianti fotovoltaici, a prescindere dalla natura mobiliare o immobiliare degli stessi e come debba essere evitato il pericolo di penalizzare gli investimenti in energie rinnovabili che producono benefici per l'ambiente riducendo il consumo delle risorse naturali con aumenti impositivi e decurtazione degli incentivi ad investire.

In tale quadro la risoluzione impegna il Governo ad assumere iniziative dirette a rivedere la normativa recante l'obbligo di variazione della rendita catastale dell'immobile, nel caso in cui l'installazione di un impianto fotovoltaico ne incrementi il suo valore capitale, o la relativa redditività ordinaria, innalzando la soglia percentuale di detto incremento dall'attuale 15 per cento ad un più coerente 40 per cento, nonché ad assumere iniziative normative che contemplino una specifica aliquota di ammortamento per gli impianti fotovoltaici, prevedendo un unico coefficiente pari al 9 per cento, a prescindere dalla natura mobiliare o immobiliare degli stessi e ad adottare iniziative per incrementare il limite di potenza nominale degli impianti fotovoltaici destinati ai consumi domestici ad un valore pari ad almeno 7 chilowatt, al fine di mantenere l'incentivo alla realizzazione di molteplici punti di produzione di energia « pulita » catalogabili come installazioni esenti dall'obbligo di accatastamento ed assimilandoli quindi, di fatto, ad impianti di pertinenza degli immobili stessi.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 luglio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.35.

Soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione.

C. 2299 Cancellieri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° luglio scorso.

Marco CAUSI (PD) dichiara di ritenere la proposta di legge in esame assolutamente inadatta a risolvere i problemi pur esistenti nel ciclo delle attività di riscossione, così come attualmente disciplinato. Ricorda come la delega per la riforma del fisco contenga i criteri in base ai quali il Governo dovrà porre mano alla riforma del suddetto ciclo di attività, evidenziando altresì come la proposta di legge C.2299 comporti relevantissimi rischi in relazione alla corretta gestione ordinario dell'attività di recupero erariale, dando avvio sostanzialmente ad una sorta di « maxi rottamazione » dei ruoli, con effetti devastanti anche sulla corretta compliance fiscale tra Stato e cittadini. Sottolinea quindi come la proposta di legge si configuri nei fatti come una misura di natura condonistica, ricor-

dando come interventi di tale specie abbiamo già prodotto rilevanti danni in passato.

Ritiene che la proposta di legge risponda a ovvi e comprensibili interessi di tipo elettoralistico ai quali la maggioranza, per il proprio senso di responsabilità, non può accedere. Rammenta che in precedenti provvedimenti sono state già introdotte norme volte alla risoluzione di problemi connessi all'attività di riscossione, riducendo l'impatto dell'attività di riscossione coattiva sui cittadini. Cita, in tal senso, il decreto « salva Italia » del 2011 nell'ambito del quale è stata inserita la previsione del superamento dell'aggio spettante a Equitalia, e le previsioni, introdotte nel 2013 con il decreto-legge cosiddetto « del fare », che consentono ai contribuenti che versano in situazione di difficoltà economica di rateizzare le imposte dovute fino a 120 mesi in 10 anni.

Rileva, inoltre, come la proposta di legge non fornisca nessun contributo al tema forse più spinoso affrontato anche dalla legge delega per la riforma del fisco, relativo alla riscossione dei tributi da parte degli enti locali, rispetto al quale conferma l'impegno del PD per un intervento normativo da approvare nei prossimi mesi.

Sottolinea altresì il problema che si porrebbe rispetto all'articolo 3 della proposta di legge il quale, in materia di assunzione presso l'Agenzia delle entrate, prevede una riserva soltanto del 50 per cento delle assunzioni per il personale precedentemente impiegato presso la società Equitalia.

Ribadisce, quindi, di ritenere che tale proposta di legge risponda esclusivamente a fini di propaganda elettorale, denunciando, a conferma di tale impostazione elettoralistica, come nella giornata di ieri il Movimento 5 Stelle abbia invitato i suoi iscritti ad intasare, attraverso la pratica del « mail bombing » la sua casella di posta elettronica, asseritamente al fine di stimolare l'esame e l'approvazione di tale provvedimento.

Evidenzia quindi come l'attuale configurazione giuridica di Equitalia Spa sia il

frutto di un processo di pubblicizzazione dell'attività di riscossione attuato a partire dal 2005, ricordando che fino ad allora tale attività era demandata agli istituti bancari, e presentava notevolissimi profili di inefficienza.

In tale contesto ritiene che l'operazione politica posta in essere con la presentazione di questa proposta di legge sia anche poco rispettosa dei lavoratori dipendenti della società Equitalia, i quali sono già oggetto di numerose aggressioni da parte dell'opinione pubblica, e che andrebbero quindi tutelati, non sollecitando atteggiamenti aggressivi nei loro confronti. Esprime, quindi, il parere contrario del PD rispetto alla proposta di legge C. 2299, che ritiene radicalmente irrimediabile, preannunciando che, qualora fosse fissato un termine per la presentazione degli emendamenti, il suo gruppo presenterà un emendamento soppressivo di tutti gli articoli del provvedimento.

Giovanni PAGLIA (SEL) concorda con le opinioni espresse dal deputato Causi, ricordando di aver già dichiarato in Assemblea, in occasione della discussione sulla proposta di dichiarare l'urgenza della proposta di legge, il proprio parere contrario. Pur dichiarandosi non molto fiducioso rispetto alla possibilità che i decreti attuativi della delega fiscale potranno essere l'occasione per riformare il sistema della riscossione, ritiene, infatti, prioritario che non si ritorni alla situazione preesistente alla costituzione di Equitalia Spa, nella quale l'attività di riscossione era affidata, in modo frammentato, a soggetti privati. A tale riguardo, ritiene che sarebbe preferibile il trasferimento delle funzioni di Equitalia al Ministero dell'economia e delle finanze anziché all'Agenzia delle entrate, la quale, a suo avviso, esercita un controllo già troppo incisivo sull'attività di Equitalia, mentre i due ambiti della riscossione e dell'accertamento delle imposte dovrebbero essere mantenuti nettamente distinti.

Sottolineando, come, evidentemente, l'attività di riscossione non possa essere in ogni caso popolare tra i cittadini, rileva

come essa rappresenti comunque un'attività di prioritaria importanza in un Paese civile che necessita di un sistema di tassazione. Rileva a tal fine come anche le misure di sostegno sociale proposte dal Movimento 5 Stelle, quali l'introduzione di un reddito minimo garantito, non possano essere concepite se non in un Paese dotato di un sistema tributario.

Ritiene, in linea generale, ingiusta e sbagliata l'impostazione condonistica della proposta di legge, preannunciando, quindi, il proprio voto contrario ovvero, qualora sia posto il termine per la presentazione degli emendamenti, un emendamento per il trasferimento delle attività di riscossione da Equitalia Spa allo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI rileva come la disposizione contenuta all'articolo 9, comma 1, lettera l), della legge delega per la riforma del sistema fiscale, relativa ai criteri organizzativi delle attività di riscossione, da lui stesso sollecitata in occasione dell'esame parlamentare di tale provvedimento, consentirebbe il trasferimento delle attività di riscossione al Ministero dell'economia e delle finanze, come auspicato dal deputato Paglia.

Evidenzia invece come la soppressione della società Equitalia e il passaggio delle sue funzioni all'Agenzia delle entrate prospettata dalla proposta di legge in esame porrebbe il problema di un accentramento delle funzioni di controllo della legalità connesse all'accertamento delle imposte e di riscossione delle stesse nelle mani di uno stesso soggetto.

Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S) ritiene che la possibilità di un assorbimento di Equitalia da parte del Ministero dell'economia e delle finanze possa essere anch'essa un'ipotesi da verificare in alternativa all'ipotesi dell'assorbimento della stessa all'interno dell'Agenzia delle entrate. Contesta quindi, la critica del deputato Causi circa la strumentalità della proposta di legge, che ritiene offensiva e non rispondente al vero.

Ricordando, quindi, come con un comunicato ufficiale il Movimento 5 Stelle

abbia offerto la propria disponibilità alle altre forze politiche di lavorare per il miglioramento delle norme in esame, rileva come il punto politico su cui i gruppi dovrebbero collaborare è il trasferimento delle funzioni svolte da Equitalia a un ente pubblico.

Evidenzia, inoltre, in linea generale, come la proposta di legge non configuri assolutamente un maxi condono e come il punto centrale e non modificabile della stessa sia esclusivamente la soppressione di Equitalia Spa, sulla quale chiede una presa di responsabilità da parte di tutte le forze politiche.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, in relazione al metodo con cui proseguire nell'esame del provvedimento, rileva come si prefigurino, da un lato, l'ipotesi di votare immediatamente il mandato al relatore a riferire in senso contrario all'Assemblea, e, dall'altro, quella di fissare un termine per la presentazione degli emendamenti. In tale seconda evenienza chiarisce che, qualora fosse presentato un emendamento soppressivo dell'intero provvedimento, questo sarebbe votato per primo e precluderebbe, se approvato, tutti gli altri eventuali emendamenti.

Carla RUOCCO (M5S) in risposta alla critica del deputato Causi circa il fatto che la proposta di legge in esame fomenti atteggiamenti di tipo aggressivo nei cittadini, ritiene che i cittadini siano già agitati ed esasperati a causa da una modalità di riscossione delle entrate che ritiene folle.

Chiede quindi che il PD esprima in modo chiaro la propria posizione con riferimento alla volontà o meno di riformare l'attuale assetto dell'attività di riscossione. Ricorda, al riguardo, che lo stesso Partito Democratico, in occasione della discussione sulla legge delega per la riforma del fisco, ha prefigurato la volontà di attuare tale riforma, mentre nel corso di questa discussione sta esprimendo una posizione diversa.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ricorda come fenomeni di *mail bombing*

quali quello lamentato dal deputato Causi si verifichino spesso a danno di tutti i deputati.

In relazione all'intervento del Sottosegretario, rileva invece come sarebbe stato più corretto che il Governo esprimesse già in sede di Conferenza dei Presidenti di Gruppo, quando venne decisa la calendarizzazione in Assemblea del provvedimento, la sua intenzione di concludere l'esame in Commissione attraverso il conferimento al relatore del mandato a riferire in Assemblea in senso contrario sul provvedimento.

Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S) segnala come diversi sindacati dei dipendenti di Equitalia abbiano strumentalizzato la posizione assunta dal Movimento 5 Stelle, affermando falsamente che l'avversione dei cittadini nei confronti dei dipendenti della società Equitalia sia fomentata dal gruppo M5S. Ritiene invece, concordando con quanto dichiarato dal deputato Paglia, che l'attività di riscossione risulti storicamente generalmente invisibile agli occhi dell'opinione pubblica, anche a causa dei gravi errori e responsabilità dello Stato in questo campo.

Evidenzia, quindi, come la proposta di legge in esame non costituisca la causa, bensì la risposta al forte disagio mostrato dai cittadini nei confronti di Equitalia Spa.

Michele PELILLO (PD), *relatore*, sottolinea come l'obiettivo principale della proposta di legge sia la soppressione di Equitalia, a seguito della quale si verrebbe a verificare, per la prima volta nell'ordinamento italiano, la sovrapposizione del soggetto che svolge l'attività di accertamento delle imposte con il soggetto che ne cura la riscossione. Ricorda, infatti, che l'articolo 1 della proposta di legge non modifica la veste giuridica della società Equitalia, ma ha invece l'obiettivo esclusivo di determinarne l'assorbimento da parte dell'Agenzia delle entrate. Con riferimento all'osservazione dei deputati del Movimento 5 Stelle, i quali hanno evidenziato l'esigenza di rendere pubblica Equitalia, sottolinea come la stessa sia già di esclu-

siva proprietà pubblica, rilevando inoltre come, posto che l'Agenzia delle entrate detiene il 51 per cento delle quote di Equitalia, sarebbe semmai opportuno, come prospettato in precedenti interventi, che Equitalia fosse posta sotto il controllo del Ministero dell'economia e delle finanze, anziché dell'Agenzia delle entrate. Nel ricordare che storicamente l'attività di riscossione viene percepita come fortemente vessatoria, rileva l'eccessivo accanimento che traspare anche dall'impianto complessivo della proposta di legge, la quale non tiene conto del fatto che Equitalia, per esercitare le sue funzioni, si conforma alla legge e alle disposizioni ricevute dagli enti che se ne avvalgono per la riscossione dei tributi.

In tale contesto, rileva, quindi, in termini generali, come la proposta non affronti il tema centrale della questione, che ritiene essere quello della modifica delle norme che regolano l'attività di riscossione. Passando dunque a considerazioni sul merito della proposta di legge, ribadisce che qualora si producesse l'effetto di sovrapporre le funzioni di accertamento con quelle di riscossione dei tributi, affidando le stesse al medesimo soggetto, tale confusione dei ruoli indebolirebbe prima di tutto la posizione del contribuente, il quale vedrebbe diminuita la propria tutela nei confronti del fisco.

In tale ambito rileva inoltre come il trasferimento delle funzioni di Equitalia all'Agenzia delle entrate causerebbe notevoli problemi di ordine logistico, oltre che funzionale, all'Agenzia delle entrate stessa, la quale, in attuazione di politiche di spending review ha notevolmente ridotto in tutta Italia la dimensione delle proprie sedi. Posto che l'Agenzia delle entrate sarebbe incaricata di riscuotere non soltanto i crediti erariali, ma anche quelli spettanti agli altri enti pubblici, ritiene infatti che la suddetta Agenzia andrebbe in default, con conseguente indebolimento del rapporto tra contribuenti e fisco, in contrasto con i principi indicati dalla delega per la riforma del sistema fiscale.

Per quanto riguarda le previsioni dell'articolo 2 della proposta di legge, sotto-

linea come non si possa confondere, come fa la proposta stessa gli interessi con le more, le sanzioni, l'aggio riconosciuto ad Equitalia e le spese delle procedure esecutive, ne ritiene si possano qualificare come interessi usurari somme addebitate al contribuente a titolo di sanzione.

Più in particolare, rammenta che attualmente il tasso di interesse per ritardata iscrizione al ruolo è fissato all'1 per cento e come gli interessi moratori per ritardato pagamento della cartella esattoriale dopo sessanta giorni dalla notifica della stessa sono stabiliti nella misura del 5 per cento, non apparendo dunque, in entrambe i casi, esorbitanti.

Per quanto attiene invece alla tematica dell'aggio, riconosciuto ad Equitalia, rispetto alla quale il PD si è già da tempo attivato, ritiene che si possa sostituire tale sistema con un meccanismo di rimborso dei costi effettivi di riscossione, ma non reputa che tale evoluzione possa incidere radicalmente sull'ammontare delle spese di riscossione accollate al debitore. In caso contrario occorrerebbe affermare che i predetti costi di riscossione debbano essere sostenuti dallo Stato, o comunque dall'ente creditore, con conseguenze evidentemente paradossali.

Rileva quindi il taglio molto politico della proposta di legge che peraltro, sul piano del merito, non appare a suo giudizio meritevole di grande attenzione.

Giovanni PAGLIA (SEL) dichiara di accogliere positivamente la nuova ipotesi di cambiamento dello status giuridico di Equitalia nel senso prospettato dal Governo, preannunciando la propria disponibilità a discuterne in termini costruttivo nel corso della discussione sui decreti attuativi della legge delega per la riforma del sistema fiscale.

Daniele PESCO (M5S) concorda con le considerazioni svolte dal deputato Villarosa, evidenziando come l'attività di riscossione possa essere organizzata con modalità diverse da quelle attuali, citando l'esempio di numerosi enti pubblici che non si avvalgono della società Equitalia

per l'esercizio della suddetta attività. Con riferimento al rischio di commistione delle funzioni di accertamento e riscossione, che deriverebbe dal trasferimento delle funzioni di Equitalia all'Agenzia delle entrate, segnala come il gravissimo fenomeno delle cosiddette « cartelle pazze » dimostri come si siano già verificati numerosi casi di cattiva comunicazione tra gli enti che si avvalgono di Equitalia e quest'ultima e come la questione prospettata dal deputato Pelillo circa i problemi logistici che deriverebbero dal trasferimento delle funzioni di riscossione sarebbero facilmente superabili utilizzando i numerosi beni immobili inutilizzati che fanno parte del demanio dello Stato.

Sottolinea altresì come Equitalia, essendo una società per azioni, abbia obiettivi privatistici che cerca di raggiungere anche attraverso modalità vessatorie nei confronti dei cittadini, e come lo Stato si debba far carico non solo della definizione dell'entità ma anche delle modalità proprie dell'attività di riscossione delle tasse, oltre che del fatto che numerosi cittadini non sono più in grado di far fronte ai propri obblighi tributari.

Ritiene, quindi, indispensabile che su questa tematica si svolga un ampio dibattito durante l'esame della proposta di legge in Assemblea.

Filippo BUSIN (LNA) dichiara di condividere molte delle questioni poste dal deputato Pelillo. In particolare, ritiene che l'Agenzia delle entrate e Equitalia siano già, allo stato, eccessivamente interconnesse nello svolgimento delle rispettive funzioni. Osserva peraltro, come il tasso di interesse di mora per ritardato pagamento delle cartelle esattoriali, attualmente pari al 5 per cento, andrebbe dimezzato, in modo da equipararlo a quello che i cittadini possono vantare nei confronti dello Stato con riferimento alle somme di cui sono creditori.

Evidenzia, altresì, l'importanza di un intervento per ridurre anche l'aggio dell'8 per cento riconosciuto ad Equitalia, che ritiene assolutamente eccessivo e sproporzionato.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) condivide pienamente le riflessioni esposte ai deputati di maggioranza e dal relatore, ritenendo che nell'ambito dell'attuazione della delega fiscale potranno essere affrontati i citati temi della riduzione dell'aggio nonché della riforma dell'attività di riscossione, nel senso di renderla più efficiente.

Dal punto di vista del metodo, dichiara, inoltre, di condividere l'atteggiamento tenuto dal Governo nel corso della Conferenza dei Presidenti di Gruppo, ritenendo che non sia quella la sede in cui l'Esecutivo deve esprimere la propria posizione di dissenso rispetto ad una proposta di legge inserita nel calendario dell'Assemblea su richiesta di un Gruppo.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI dichiara di essere assolutamente convinto dell'opportunità di intervenire sull'assetto delle funzioni di Equitalia, nell'ambito dei decreti attuativi della delega fiscale, nell'ambito di una complessiva rivisitazione del rapporto tra fisco e contribuenti. Ritiene, tuttavia, importante che sia mantenuta la terzietà del soggetto che svolge le attività di accertamento, attraverso misure che non abbiano l'effetto di diminuire, ma semmai di aumentare, la distinzione funzionale tra la suddetta attività di accertamento e l'attività di riscossione dei tributi.

Rileva, infatti, come, diversamente, l'attività di lotta all'evasione fiscale si trasformerebbe in una sorta di impropria « caccia » al gettito.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ritiene a questo punto necessario chiarire come procedere nell'esame della proposta di legge, rilevando come la maggioranza e il Governo abbiano espresso il loro orientamento a votare la proposta di conferire mandato al relatore a riferire in senso contrario all'Assemblea sul provvedimento.

Daniele PESCO (M5S) chiede di sospendere la seduta per consentire al suo Gruppo di valutare il prosieguo dell'esame della proposta di legge.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.35, è ripresa alle 15.50.

Daniele PESCO (M5S) dichiara come il Movimento 5 Stelle sia conscio della complessità della questione affrontata dalla proposta di legge C.2299 e si dichiara aperto alle eventuali proposte migliorative che dovessero pervenire da parte della altre forze politiche. A tal fine, chiede di fissare un termine per la presentazione degli emendamenti, attraverso i quali la Commissione potrà proseguire proficuamente l'esame della proposta stessa.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, alla luce della richiesta del Gruppo M5S, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 10 della giornata di domani.

Giovanni PAGLIA (SEL) chiede che venga fissato un termine di presentazione degli emendamenti più ampio, posto che la proposta di legge concerne rilevanti e complesse questioni di merito.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, in considerazione della ristrettezza dei tempi per la conclusione dell'esame in Commissione, dovuta alla calendarizzazione della proposta di legge in Assemblea, per la giornata di lunedì 7 luglio, ritiene di dover confermare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 10 della giornata di domani.

Rinvia pertanto il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

Sospende quindi brevemente la seduta per consentire la conclusione dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 2426, di conversione del decreto-legge n. 83 del 2014, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.

La seduta, sospesa alle 15.55, è ripresa alle 16.

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.

C. 2247 Causi, C. 2248 Capezzone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° luglio scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che sono stati presentati alcuni ulteriori subemendamenti alla nuova formulazione dell'emendamento 1.1 del Relatore (*vedi allegato 7*), integralmente sostitutivo dell'articolo 1 della proposta di legge C. 2247 Causi, adottata come testo base, recante disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.

Ricorda che, come ampiamente chiarito nel corso della precedente seduta, il termine per la presentazione dei subemendamenti è stato riaperto solo per consentire ai gruppi di subemendare le parti nuove o modificate dell'emendamento 1.1 del Relatore, in considerazione della riformulazione dell'emendamento medesimo operata dallo stesso Relatore, senza che vengano meno i subemendamenti già presentati, riferiti a parti ancora sussistenti del citato emendamento.

In tale contesto non sono stati inseriti nel fascicolo, in quanto irricevibili, alcuni nuovi subemendamenti i quali non si riferiscono a parti nuove o modificate del predetto emendamento 1.1.

Rileva, peraltro, come la massima parte di tali nuovi subemendamenti irricevibili siano identici a subemendamenti già presentati in precedenza, i quali permangono nel fascicolo.

Segnala inoltre come alcuni subemendamenti, precedentemente presentati e inclusi nel fascicolo, non potranno essere posti in votazione, in tutto o in parte, in quanto riferiti a parti dell'emendamento 1.1 non più presenti nella nuova formulazione dello stesso emendamento.

In particolare si tratta dei seguenti subemendamenti:

Busin 0.1.1.14, limitatamente alla parte riferita al capoverso ART. 5-*octies*, non più presente nella nuova formulazione dell'emendamento 1.1;

Capezzone 0.1.1.15, limitatamente alla parte riferita al capoverso ART. 5-*octies*, non più presente nella nuova formulazione dell'emendamento 1.1;

Sottanelli 0.1.1.16, limitatamente alla parte riferita al capoverso ART. 5-*octies*, non più presente nella nuova formulazione dell'emendamento 1.1;

Busin 0.1.1.31, limitatamente alla parte riferita al capoverso ART. 5-*octies*, non più presente nella nuova formulazione dell'emendamento 1.1;

Capezzone 0.1.1.39, limitatamente alla parte riferita al capoverso ART. 5-*octies*, non più presente nella nuova formulazione dell'emendamento 1.1;

Lavagno 0.1.1.42, limitatamente alla parte riferita al capoverso ART. 5-*octies*, non più presente nella nuova formulazione dell'emendamento 1.1;

Capezzone 0.1.1.81, limitatamente alla parte riferita al capoverso ART. 5-*octies*, non più presente nella nuova formulazione dell'emendamento 1.1;

Pesco 0.1.1.90, il quale interviene sul capoverso ART. 5-*octies*, non più presente nella nuova formulazione dell'emendamento 1.1;

Lavagno 0.1.1.91, il quale interviene sul capoverso ART. 5-*octies*, non più presente nella nuova formulazione dell'emendamento 1.1;

Pesco 0.1.1.92, il quale interviene sul capoverso ART. 5-*octies*, non più presente nella nuova formulazione dell'emendamento 1.1;

Pesco 0.1.1.93, il quale interviene sul capoverso ART. 5-*octies*, non più presente nella nuova formulazione dell'emendamento 1.1;

Pesco 0.1.1.95, il quale interviene sul capoverso ART. 5-*octies*, non più presente nella nuova formulazione dell'emendamento 1.1.

Pisano 0.1.1.98, il quale si riferisce a parole non più presenti nella nuova formulazione dell'emendamento 1.1.

Avverte altresì che a taluni subemendamenti sono state apportate alcune correzioni formali, al fine di riferirli correttamente alla nuova formulazione dell'emendamento 1.1.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sul subemendamento Guerra 0.1.1.37 a condizione che sia riformulato nel senso di espungere il secondo periodo. Propone di accantonare i subemendamenti Capezzone 0.1.1.39, Gebhard 0.1.1.40 e Busin 0.1.1.41.

Esprime parere favorevole sul subemendamento Ginato 0.1.1.66, la cui approvazione assorbirebbe il subemendamento Causi 0.1.1.71. Esprime parere favorevole sul subemendamento Schullian 0.1.1.130 a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire le parole « 20.000 euro » con le seguenti « 15.000 euro ». Esprime invece parere contrario su tutti gli altri subemendamenti al suo emendamento 1.1 (*nuova formulazione*).

Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Causi 1.010, a condizione che sia riformulato nei termini che si riserva di precisare, mentre esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti ed articoli aggiuntivi.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI esprime parere conforme a quello del relatore sui subemendamenti riferiti all'emendamento 1.1 del relatore (*nuova formulazione*), ad eccezione dei seguenti subemendamenti, sui quali si rimette alla Commissione: Pisano 0.1.1.9, Pisano 0.1.1.19, suggerendo che sia riformulato nel senso di far riferimento agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, Sottanelli 0.1.1.25, Busin 0.1.1.31, Sottanelli 0.1.1.34, Pesco 0.1.1.56, Gutgeld

0.1.1.65, Businarolo 0.1.1.68, Paglia 0.1.1.70, Pelillo 0.1.1.85, Paglia 0.1.1.88 e Sottanelli 0.1.1.89.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1 del relatore (*nuova formulazione*), ed esprime parere conforme a quello del relatore sugli altri emendamenti ed articoli aggiuntivi, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Causi 1.010, sul quale si rimette alla Commissione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici subemendamenti Lavagno 0.1.1.1 e Busin 0.1.1.2, nonché il subemendamento Paglia 0.1.1.3.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato i subemendamenti Pelillo 0.1.1.4 e Sottanelli 0.1.1.5.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Busin 0.1.1.6, Pisano 0.1.1.7 e Ruocco 0.1.1.8.

Girolamo PISANO (M5S) illustra il proprio subemendamento 0.1.1.9 il quale intende formulare in termini più propri il capoverso articolo 5-*quater*, comma 1, lettera a), inserendovi una forma di contraddittorio tra il contribuente che intende avvalersi della procedura di collaborazione volontaria e l'Amministrazione finanziaria.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, conferma il parere contrario sul subemendamento Pisano 0.1.1.9 ritenendo adeguata la formulazione del capoverso articolo 5-*quater*.

La Commissione respinge il subemendamento Pisano 0.1.1.9.

Daniele PESCO (M5S) illustra il subemendamento Businarolo 0.1.1.10 evidenziando come il gruppo M5S sia contrario ad ogni forma di sconto di pena o di condono: in tale prospettiva il subemendamento intende rafforzare i controlli nel caso di applicazione della procedura di collaborazione volontaria, prevedendo che siano indicati gli intermediari e i profes-

sionisti che hanno gestito le attività finanziarie oggetto della procedura stessa.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Businarolo 0.1.1.10, Ruocco 0.1.1.11, Pisano 0.1.1.12, Busin 0.1.1.14, Capezzone 0.1.1.15 e Pisano 0.1.1.17.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato i subemendamenti Gebhard 0.1.1.13 e Sottanelli 0.1.1.16.

Filippo BUSIN (LNA) illustra il proprio subemendamento 0.1.1.131, non comprendendo le ragioni del parere contrario espresso su di esso.

La Commissione respinge il subemendamento Busin 0.1.1.131.

Girolamo PISANO (M5S) illustra i propri subemendamenti 0.1.1.20, 0.1.1.21, 0.1.1.18 e 0.1.1.22, i quali sono volti a escludere dalla procedura di collaborazione volontaria i soggetti già condannati per reati tributari.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Pisano 0.1.1.20, 0.1.1.21, 0.1.1.18 e 0.1.1.22.

Girolamo PISANO (M5S) si dichiara disponibile ad accogliere l'ipotesi di riformulazione del proprio subemendamento 0.1.1.19, suggerita dal Sottosegretario Zannetti.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, ribadisce il parere contrario espresso sul subemendamento Pisano 0.1.1.19.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Pisano 0.1.1.19 e 0.1.1.23.

Filippo BUSIN (LNA) chiede di accantonare il proprio subemendamento 0.1.1.24.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, accantona il subemendamento Busin 0.1.1.24.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) chiede i motivi del parere contrario espresso sul proprio subemendamento 0.1.1.25.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, ritiene opportuno accantonare il subemendamento Sottanelli 0.1.1.25.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, accantona il subemendamento Sottanelli 0.1.1.25.

Girolamo PISANO (M5S), con riferimento ai subemendamenti 0.1.1.26 e 0.1.1.27, ritiene che non possa essere l'Agenzia delle entrate a valutare la rilevanza penale delle informazioni trasmesse in ambito della procedura di collaborazione volontaria.

Daniele PESCO (M5S) illustra il propri subemendamenti 0.1.1.26 e 0.1.1.27, i quali prevedono che tutte le informazioni rilevate nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria siano trasmesse all'Autorità giudiziaria competente.

La Commissione respinge il subemendamento Pesco 0.1.1.26.

Giovanni PAGLIA (SEL) con riferimento al subemendamento Pesco 0.1.1.27, ritiene che l'Autorità giudiziaria debba utilizzare come crede i dati trasmessigli nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria.

Daniele PESCO (M5S) rileva come il proprio subemendamento 0.1.1.27 intenda correggere la cattiva formulazione del capoverso articolo 5-*quater*, comma 3.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Pesco 0.1.1.27, Ruocco 0.1.1.138 e Capezzone 0.1.1.132.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che il subemendamento Petrini 0.1.1.29 è stato ritirato.

Marco CAUSI (PD) chiede chiarimenti al relatore ed al rappresentante del Governo in merito al subemendamento Petrini 0.1.1.28, il quale affronta la questione relativa al caso in cui la procedura di collaborazione volontaria sia stata posta in essere da soci di una società oggetto di accertamento su imponibili correlati alle attività oggetto della procedura. A tale proposito, ritiene opportuno accantonare il subemendamento per chiarire se il problema sia già stato risolto dall'Agenzia delle entrate, nel senso che le imposte versate dai soci nell'ambito della procedura di collaborazione, siano scomutate dalle maggiori imposte accertate in capo alla predetta società. In tal caso si dichiara disponibile a ritirare il subemendamento e a trasformarlo in ordine del giorno.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI concorda con l'opportunità di accantonare il subemendamento Petrini 0.1.1.28.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, accantona il subemendamento Petrini 0.1.1.28.

Giovanni PAGLIA (SEL) illustra il proprio subemendamento 0.1.1.30 il quale intende ridurre il termine entro il quale può essere avanzata domanda di collaborazione volontaria.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Paglia 0.1.1.30, Busin 0.1.1.31 e Capezzone 0.1.1.32.

Francesca BUSINAROLO (M5S) illustra il proprio subemendamento 0.1.1.33 il quale intende specificare che i professionisti e gli intermediari devono comunque adempiere agli obblighi di adeguata verifica, registrazione della clientela e segnalazione di operazioni sospette ai fini antiriciclaggio.

La Commissione respinge il subemendamento Businarolo 0.1.1.33.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) chiede di accantonare il proprio subemendamento 0.1.1.34, mentre ritira il proprio subemendamento 0.1.1.35.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, accantona il subemendamento Sottanelli 0.1.1.34.

La Commissione respinge il subemendamento Busin 0.1.1.36.

Marco CAUSI (PD) accoglie la proposta di riformulazione del subemendamento Guerra 0.1.1.37.

La Commissione approva il subemendamento Guerra 0.1.1.37, come riformulato (*vedi allegato 8*). Respinge quindi, con distinte votazioni, i subemendamenti Pesco 0.1.1.38 e Lavagno 0.1.1.42.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che i subemendamenti Capezzone 0.1.1.39, Gebhard 0.1.1.40 e Busin 0.1.1.41, sono accantonati.

Girolamo PISANO (M5S) illustra il proprio subemendamento 0.1.1.43, il quale intende soprattutto escludere dalla cause di esclusione della punibilità o di riduzione della pena nel caso di collaborazione volontaria le imposte e le ritenute, ritenendo incongruente tale esclusione. Chiede quindi i motivi del parere contrario espresso sul subemendamento.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, ribadisce il parere contrario su subemendamento Pisano 0.1.1.43, rilevando come il suo emendamento 1.1 (*nuova formulazione*) abbia un equilibrio complessivo che si può contestare ma che non ritiene di mutare.

La Commissione respinge il subemendamento Pisano 0.1.1.43.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che il subemendamento Sottanelli 0.1.1.44 è stato ritirato.

La Commissione respinge il subemendamento Busin 0.1.1.45.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che i subemendamenti Plangger 0.1.1.46 e Gebhard 0.1.1.47 sono stati ritirati.

Daniele PESCO (M5S) illustra il proprio subemendamento 0.1.1.48, il quale intende ripristinare l'applicazione delle sanzioni nella misura del minimo edittale, eliminando sconti di pena che considera eccessivamente generosi.

La Commissione respinge il subemendamento Pesco 0.1.1.48.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che il subemendamento Sottanelli 0.1.1.49 è stato ritirato.

Filippo BUSIN (LNA) illustra il proprio subemendamento 0.1.1.50, il quale intende specificare, nell'ambito del capoverso articolo 5-*quinquies*, che le sanzioni in materia di monitoraggio sono irrogabili esclusivamente nei confronti di chi ha attivato la procedura di collaborazione volontaria.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, considera fondata la preoccupazione alla base del subemendamento Busin 0.1.1.50.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Busin 0.1.1.50 e Capezzone 0.1.1.51.

Daniele PESCO (M5S) illustra il proprio subemendamento 0.1.1.52, il quale corregge un errore nella formulazione del capoverso articolo 5-*quinquies*, il quale rischia di introdurre un vero e proprio condono fiscale.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Pesco 0.1.1.52 e 0.1.1.53, Pisano 0.1.1.54 e Lavagno 0.1.1.55.

Daniele PESCO (M5S) illustra il proprio subemendamento 0.1.1.56, il quale intende rafforzare le sanzioni.

La Commissione respinge il subemendamento Pesco 0.1.1.56.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che sono stati ritirati i subemendamenti Gebhard 0.1.1.57, Plangger 0.1.1.58 e 0.1.1.59, nonché Gebhard 0.1.1.60.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Capezzone 0.1.1.61 e Pisano 0.1.1.62.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che il subemendamento Pesco 0.1.1.63 è stato ritirato.

La Commissione respinge il subemendamento Lavagno 0.1.1.64.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che è stato ritirato il subemendamento Gutgeld 0.1.1.65.

La Commissione approva il subemendamento Ginato 0.1.1.66 (*vedi allegato 8*), risultando assorbito il subemendamento Causi 0.1.1.71.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che è stato ritirato il subemendamento Gutgeld 0.1.1.67.

La Commissione respinge il subemendamento Lavagno 0.1.1.69.

Francesca BUSINAROLO (M5S) illustra il proprio subemendamento 0.1.1.68, il quale intende ridurre l'ammontare massimo fino al quale si applica il metodo di determinazione forfettaria dei rendimenti delle attività oggetto della collaborazione.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Businarolo 0.1.1.68, Paglia 0.1.1.70 e Lavagno 0.1.1.72.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che il subemendamento Gutgeld 0.1.1.73 e Sottanelli 0.1.1.75 sono stati ritirati.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Pisano 0.1.1.74, Busin 0.1.1.76 e 0.1.1.77.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che i subemendamenti Sottanelli 0.1.1.78, 0.1.1.79 e 0.1.1.80 sono stati ritirati.

La Commissione respinge il subemendamento Capezzone 0.1.1.81.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che i subemendamenti Gutgeld 0.1.1.82 e Sottanelli 0.1.1.83, sono stati ritirati.

La Commissione respinge il subemendamento Capezzone 0.1.1.84.

Michele PELILLO (PD) illustra il proprio subemendamento 0.1.1.85 il quale intende inserire un ulteriore elemento per favorire l'utilizzo dello strumento della collaborazione volontaria specificando che il richiedente deve rilasciare al professionista che lo assiste in tale ambito una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati non sono falsi e che i dati e le notizie sono rispondenti al vero. Ritiene infatti che tale previsione ponga i contribuenti nella condizione di consigliare i soggetti interessati ad avvalersi della procedura, escludendo il rischio di essere impropriamente accusati delle eventuali falsità nella documentazione prodotta dal richiedente. Chiede pertanto di rivedere il parere contrario espresso sul subemendamento.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, ritiene opportuno accantonare il subemendamento Pelillo 0.1.1.85.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, accantona il subemendamento Pelillo 0.1.1.85.

La Commissione respinge il subemendamento Paglia 0.1.1.86.

Giovanni PAGLIA (SEL) illustra il proprio subemendamento 0.1.1.87, il quale intende precisare che la sanzione per l'esibizione di atti o documenti falsi riguarda tutte le attività finanziarie costituite all'estero anche direttamente o interposta persona.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Paglia 0.1.1.87 e 0.1.1.88.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) chiede di accantonare il proprio subemendamento 0.1.1.89, il quale affronta la medesima tematica del subemendamento Pelillo 0.1.1.85.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, accantona il subemendamento Sottanelli 0.1.1.89.

Marco CAUSI (PD) ritira il proprio subemendamento 0.1.1.99.

Daniele PESCO (M5S) illustra brevemente il proprio subemendamento 0.1.1.133, il quale sopprime i commi da 1-bis a 1-sexies dell'emendamento 1.1 (*nuova formulazione*) del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Pesco 0.1.1.133 e Capezzone 0.1.1.135.

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) ritira il proprio subemendamento 0.1.1.134.

Daniele PESCO (M5S) illustra il proprio subemendamento 0.1.1.136, il quale intende precisare che il versamento previsto dal comma 1-ter, lettera b), deve avvenire in un'unica soluzione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Pesco 0.1.1.136 e 0.1.1.137.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che il subemendamento Plangger 0.1.1.94 è stato ritirato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici subemendamenti Pesco 0.1.1.96 e Lavagno 0.1.1.97, gli identici Pesco 0.1.1.100 e Businarolo 0.1.1.101, nonché i subemendamenti Paglia 0.1.1.103, Colletti 0.1.1.117 e 0.1.1.118.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato il subemendamento Colletti 0.1.1.119.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Capezzone 0.1.1.123 e Paglia 0.1.1.124.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) ritira il proprio subemendamento 0.1.1.125.

Michele PELILLO (PD) sottoscrive il subemendamento Bonomo 0.1.1.126, invitando il relatore ed il Governo a rivedere il parere contrario espresso su di esso. Non comprende, infatti, la ratio per la quale l'Agenzia delle entrate, pur disponendo di diverse migliaia di candidati dichiarati idonei in concorsi già svolti debba procedere ad ulteriori procedure concorsuali con conseguente dispendio di tempo e di risorse, per bandire ulteriori concorsi.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, propone di accantonare i subemendamenti Bonomo 0.1.1.126 e Iacono 0.1.1.127.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, accantona i subemendamenti Bonomo 0.1.1.126 e Iacono 0.1.1.127.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira i propri subemendamenti 0.1.1.128 e 0.1.1.129 ed accoglie la proposta di riformulazione del proprio subemendamento 0.1.1.130.

La Commissione approva il subemendamento Schullian 0.1.1.130, come riformulato (*vedi allegato 8*), risultando pertanto assorbito l'articolo aggiuntivo Schullian 1.08.

Carla RUOCCO (M5S) chiede di sapere quale sia la posizione della maggioranza e del Governo sull'importante tema dell'autoriciclaggio.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, informa che, essendo ancora accantonati taluni subemendamenti riferiti all'emendamento 1.1 del relatore (*nuova formulazione*), si passerà ora all'esame degli articoli aggiuntivi.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Colletti 1.01, 1.02, 1.03, 1.04 e 1.05.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, propone di riformulare l'articolo aggiuntivo Causi 1.010, nei seguenti termini:

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

« ART. 1-bis.

(*Riciclaggio*).

1. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

“648-bis. (*Riciclaggio*). È punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000 chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 2.000 a euro 25.000 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto non

colposo per il quale è stabilita la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una professione ovvero di attività bancaria o finanziaria.

La pena è diminuita fino a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato e per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”.

2. Non è punibile colui che, ai fini del perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 1, commi 1, 1-bis, 1-ter, e 1-quater della presente legge, pone in essere una delle condotte previste dall'articolo 648-bis del codice penale, in relazione a denaro, beni o altre utilità oggetto della procedura, provenienti dai delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della presente legge e la data di presentazione della richiesta di collaborazione volontaria di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 5-quater e comma 1-bis relativa a detti denaro, beni o altre utilità.».

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI si rimette alla Commissione sulla proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Causi 1.010.

Marco CAUSI (PD) accoglie la proposta di riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 1.010, ringraziando il relatore ed il Governo per il lavoro svolto su tale tematica. Ritiene, infatti, che la Commissione compia un atto politicamente molto rilevante dando avvio alla riforma del reato di riciclaggio, che viene riformulato nei termini indicati dal Procuratore aggiunto di Milano, Francesco Greco, in occasione dell'audizione svolta alcuni mesi fa presso la Commissione Finanze alla luce del lavoro compiuto dalla Commissione ministeriale presieduta dallo stesso dottor Greco.

Nel ricordare come sia in corso di esame al Senato un intervento più generale in materia penale, ritiene che la soluzione normativa individuata in questa sede sia comunque utile, pur essendo suscettibile di ulteriori valutazioni anche nel corso della discussione presso l'altro ramo del Parlamento. Sottolinea, comunque, come sia opportuno introdurre tale previsione nell'ambito del provvedimento in esame, in quanto la riforma della disciplina penale del riciclaggio risulta ultimamente legata alla tematica della *voluntary disclosure*, atteso che tale profilo sanzionatorio risulta necessario per massimizzare l'efficacia della predetta *disclosure*.

Evidenzia, peraltro, come il Governo e le Commissioni Giustizia dei due rami del Parlamento potranno comunque contribuire a migliorare ulteriormente tale intervento normativo.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ritiene opportuno comprendere quali siano i rapporti tra la riformulazione dell'articolo 648-*bis* del codice penale e la fattispecie relativa all'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita disciplinata dall'articolo 648-*ter* del codice penale. Ricorda, infatti, che lo stesso dottor Greco aveva segnalato l'inopportunità di estendere le previsioni in materia di autoriciclaggio a quelle dell'autoimpiego.

Michele PELILLO (PD), nel rilevare come la riformulazione dell'articolo 648-*bis* prevista dall'articolo aggiuntivo 1.010, non contempli l'ipotesi di autoimpiego, condivide le considerazioni del deputato Causi ma esprime, al contempo, preoccupazione circa la connessione tra la nuova fattispecie e le norme tributarie penali, le quali riguardano fattispecie specifiche. Segnala, infatti, come, anche nel caso del delitto tributario più semplice, quale la dichiarazione infedele, si determini un arricchimento del reo, che incrementa il proprio patrimonio grazie al mancato versamento di tutte le imposte dovute, e come pertanto anche tale fattispecie penale possa rientrare nella nuova previsione di

cui al predetto articolo 648-*bis*, incrementando in tal modo in termini significativi la sanzione applicabile a tale delitto.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, considera meritevole di attenzione le considerazioni del deputato Pelillo, rilevando come le implicazioni derivanti dalla riformulazione dell'articolo 648-*bis* del codice penale rischino di porsi in contraddizione con le norme di delega per la riforma del sistema fiscale, contenute nella legge n. 23 del 2014, relative alla revisione delle sanzioni tributarie.

Marco CAUSI (PD) ritiene che i principi di delega contenuti nella legge n. 23 del 2014 siano pienamente coerenti con le considerazioni espresse dal deputato Pelillo, in quanto la predetta delega prevede una riforma del sistema penale tributario che deve orientarsi alla depenalizzazione delle fattispecie di minore gravità, quali l'infedele o omessa dichiarazione, mantenendo invece invariate i presidi penali nel caso di fattispecie fraudolente.

In tale contesto evidenzia come attualmente un numero oscillante tra 100.000 e 200.000 cittadini italiani, titolari di depositi presso banche svizzere, abbiano ricevuto da tali banche la richiesta di dichiarare che le somme da loro depositate non sono frutto di evasione, pena la chiusura dei depositi stessi. In tale contesto, il provvedimento in esame intende offrire a tali cittadini la possibilità di avvalersi della procedura di collaborazione volontaria definita secondo il modello OCSE, a meno che essi non decidano di trasferire ulteriormente le loro attività in Paesi inseriti nella cosiddetta black list dei paradisi fiscali. Pertanto, la revisione del reato di autoriciclaggio può costituire la spinta decisiva per convincere i predetti soggetti ad aderire alla procedura di emersione, onde evitare di incorrere in un reato più grave di quello attualmente previsto.

Carla RUOCCO (M5S) ritiene che la tematica dell'autoriciclaggio debba essere affrontata tenendo innanzitutto presente che l'evasione tributaria, anche se perpe-

trata attraverso modalità non fraudolente, costituisce comunque un reato il cui trattamento deve essere analogo a quello di altri reati, anche ai fini del riciclaggio.

Giovanni PAGLIA (SEL) condivide il ragionamento del deputato Pelillo ma sottolinea come proprio tale argomentazione lo induca ad esprimere il proprio favore rispetto all'inserimento del reato di auto-riciclaggio, al fine di rafforzare la sanzione penale di tale fattispecie. Non ritiene invece condivisibile il secondo comma del nuovo articolo 648-*bis*, in quanto la riduzione della pena ivi prevista si applicherebbe a quasi tutti i reati connessi all'evasione tributaria. Ritiene, in generale, che l'intero provvedimento sulla voluntary disclosure si sarebbe potuto limitare alla riforma del reato di riciclaggio, valutando negativamente la restante parte del provvedimento, il quale introduce una serie di norme di favore che comunque non serviranno, di per sé, a favorire l'emersione delle attività detenute all'estero.

Filippo BUSIN (LNA) esprime la propria contrarietà rispetto alla riformulazione proposta dell'articolo aggiuntivo 1.010, in base alle considerazioni espresse dal deputato Pelillo. Con riferimento alle considerazioni del deputato Causi, sottolinea come l'introduzione di previsioni eccessivamente punitive possano sortire l'effetto contrario a quello auspicato, inducendo i soggetti interessati a trasferire le proprie attività in paradisi fiscali.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, invita a compiere un'ulteriore riflessione sulla tematica affrontata dall'articolo aggiuntivo 1.010, in quanto si rischia di applicare norme penali molto severe anche a fattispecie di modesto rilievo, inducendo i soggetti potenzialmente interessati a far emergere tali attività a trasferirle presso paradisi fiscali.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI rileva come il dibattito in corso dimostri l'esigenza di maturare orientamenti chiari sui temi in discussione. A tale proposito

rileva come il Governo abbia inteso compiere un'attenta riflessione su tali problematiche, in considerazione dell'interconnessione tra il reato di riciclaggio ed i reati di natura tributaria. Ritiene, comunque, che la Commissione abbia spazio per valutare tale aspetto, che costituisce uno degli elementi qualificanti del provvedimento.

Itzhak Yoram GUTGELD (PD) ritiene legittimo contrastare l'inserimento della fattispecie penale dell'autoriciclaggio, ma ritiene che tale previsione non si ponga in contraddizione con la logica sottesa al provvedimento in esame.

Marco CAUSI (PD), richiamandosi alle considerazioni espresse dal dottor Greco in occasione della sua audizione presso la Commissione Finanze, rileva come, in quella sede, si fosse evidenziata l'evoluzione dell'impostazione del contrasto al riciclaggio, che era in precedenza riferita solo alla ricerca dei capitali delle organizzazioni criminali, e che ora deve invece tenere anche conto dei fenomeni di evasione tributaria e dei reati finanziari. In tale spirito la riformulazione proposta del suo articolo aggiuntivo 1.010 fa propria la formulazione proposta dalla Commissione ministeriale in materia presieduta dallo stesso dottor Greco, distinguendosi, in termini più garantisti, dalla proposta presentata dal Governo al Senato, la quale introduce, oltre alla figura dell'autoriciclaggio, anche quello dell'autoimpiego.

Sottolinea inoltre come la riforma della disciplina del riciclaggio qui proposta possa costituire un incentivo al Governo per accelerare quanto più possibile la revisione del sistema penale tributario prevista dalla delega in materia fiscale.

Michele PELILLO (PD) considera illuminanti le considerazioni del deputato Causi, esprimendo le sue perplessità circa l'introduzione della fattispecie dell'autoimpiego.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) considera possibile procedere ad un'ulteriore ri-

formulazione dell'articolo aggiuntivo 1.010, al fine di tener conto della specificità della fattispecie della dichiarazione infedele, senza peraltro rinunciare all'introduzione della fattispecie di autoriciclaggio.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ribadisce l'opportunità di approfondire ulteriormente la tematica, eventualmente anche rinviando la votazione dell'articolo aggiuntivo 1.010 alla seduta di domani, al fine di evitare i rischi segnalati dal deputato Pelillo.

Carla RUOCCO (M5S) sottolinea innanzitutto come il principio fondamentale cui occorre riferirsi sia quello secondo cui ciascuno deve essere responsabile dei propri atti, sia che si tratti di un comune cittadino, sia che si tratti di un professionista o di un imprenditore. Pertanto, anche nel caso di dichiarazione infedele, la responsabilità di chi si sia macchiato di tale comportamento illecito non può essere esente da sanzioni.

Paolo PETRINI (PD) considera improprio applicare sanzioni molto gravi per fattispecie la cui offensività risulta oggettivamente modesta, quali, ad esempio, il caso di errori nelle detrazioni inserite nella dichiarazione dei redditi.

Giovanni PAGLIA (SEL) considera necessario prendere spunto dalle considerazioni espresse dal deputato Causi, mentre dissente dalle opinioni del deputato Pelillo. Reputa altresì interessanti le dichiarazioni del Sottosegretario, rilevando come, nel momento in cui si rivede il sistema penale tributario, il Governo possa intervenire attraverso lo strumento della delega fiscale per tenere conto della novità introdotta dalla nuova fattispecie penale dell'autoriciclaggio, eventualmente escludendo l'applicazione delle sanzioni tributarie per le ipotesi meno gravi.

Ritiene, peraltro, che l'infedele dichiarazione debba essere comunque considerata un reato.

Marco CAUSI (PD) ribadisce come la formulazione proposta dall'articolo ag-

giuntivo, la quale discende dal testo elaborato dalla Commissione Greco, rappresenti l'ipotesi più garantista fra tutte quelle finora elaborate in materia, invitando pertanto la Commissione a considerare tale aspetto. Sulla base delle verifiche informalmente svolte in questi minuti, ritiene di poter escludere i rischi paventati dal deputato Pelillo, in quanto il vantaggio derivante dal contribuente dall'infedele dichiarazione non può essere qualificato penalmente come auto riciclaggio, ma casomai, in linea teorica, come un'ipotesi di autoimpiego, figura, quest'ultima, peraltro non contemplata dal suo articolo aggiuntivo. Ricorda invece che la norma presentata dal Governo al Senato prevede l'inserimento nel codice penale della predetta fattispecie di autoimpiego.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI rileva come il primo comma del nuovo articolo 648-*bis* del codice penale, come risultante dall'articolo aggiuntivo 1.010, possa interpretarsi anche in termini più ampi di quelli indicati dal deputato Causi, rimanendo pertanto in piedi le preoccupazioni sollevate nel corso del dibattito. Ritiene pertanto che occorra comprendere appieno l'incastro tra la modifica del reato di riciclaggio con gli interventi sul sistema penale tributario che saranno realizzati ai sensi della delega fiscale.

Ribadisce, peraltro, il fatto che il provvedimento in esame non intende in alcun modo costituire una forma di condono e necessiti di prevedere anche norme che abbiano un significativo effetto dissuasivo nei confronti dei soggetti potenzialmente interessati dalla procedura di collaborazione volontaria.

Con riferimento ad una considerazione del deputato Causi rileva come, sebbene sia sostenibile che la riforma del riciclaggio possa costituire uno sprone rispetto all'attuazione da parte del Governo della delega per la riforma del sistema penale tributario, tale intervento esponga anche al rischio di introdurre norme potenzialmente dirimenti per l'equilibrio del sistema.

Marco CAUSI (PD) si dichiara stupefatto per le dichiarazioni del Sottosegre-

tario, considerandole in contraddizione con l'orientamento del Governo, il quale da tempo invita la Commissione a velocizzare l'esame del provvedimento, nonché con l'atteggiamento finora tenuto dallo stesso Sottosegretario, il quale ha dichiarato di rimettersi alla Commissione sull'articolo aggiuntivo 1.010. Ritiene pertanto paradossale che il rappresentante del Governo critichi una proposta che appare assai più garantista di quelle formulate dall'Esecutivo al Senato.

Invita pertanto a procedere alla votazione dell'articolo aggiuntivo 1.010, come riformulato, ribadendo l'intima connessione di tale previsione con il contenuto della proposta di legge.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI rivendica l'assoluta coerenza delle posizioni da lui espresse nel corso dell'esame del provvedimento, durante il quale ha ribadito la necessità di assicurare un forte raccordo tra le previsioni in materia di riciclaggio e la delega fiscale per la riforma del sistema penale tributario.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) concorda con la proposta del Presidente di rinviare alla seduta di domani la votazione dell'articolo aggiuntivo 1.010, rilevando inoltre come la formulazione proposta del nuovo articolo 648-*bis* del codice penale sia diversa da quella ipotizzata dalla Commissione Greco.

Girolamo PISANO (M5S) rileva come il movimento M5S sia sostanzialmente favorevole alla nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 1.010, pur esprimendo critiche per le lacune esistenti nel testo, ritenendo pertanto opportuno compiere ulteriori approfondimenti in materia.

Giovanni PAGLIA (SEL), nel ribadire la sua valutazione favorevole sull'articolo aggiuntivo 1.010, ritiene che esso debba essere posto in votazione subito.

Marco CAUSI (PD) sottolinea come l'articolo aggiuntivo 1.010 sia stato presentato da tempo e ci sia stato pertanto tutto il

tempo per approfondirne il contenuto. Ritiene quindi opportuno lanciare fin da oggi un forte segnale sulla tematica del riciclaggio, fermo restando che sarà comunque possibile apportare in seguito eventuali ulteriori miglioramenti al testo.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, riconosce che il contenuto dell'articolo aggiuntivo 1.010 risulti nettamente più garantista rispetto alle proposte avanzate in materia al Senato, rilevando tuttavia come sussistano fondati dubbi interpretativi sulla norma, atteso che la nuova disciplina proposta potrebbe essere interpretata in maniera molto difforme dai singoli uffici giudiziari. In tale contesto invita a fare maggiore chiarezza circa l'applicabilità delle nuove previsioni alle fattispecie penali tributarie meno gravi, proponendo di rinviare il voto dell'articolo aggiuntivo alla seduta di domani, al fine di verificare l'opportunità di puntualizzare maggiormente tale aspetto.

Marco CAUSI (PD) si dichiara disponibile a rinviare brevemente il voto dell'articolo aggiuntivo 1.010, che ritiene comunque debba avvenire entro la seduta odierna.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, accantona l'articolo aggiuntivo Causi 1.010.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Paglia 1.06 e Colletti 1.07.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira il proprio articolo aggiuntivo 1.09.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, in considerazione dell'imminente avvio delle votazioni in Aula, sospende la seduta fino al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle 18, è ripresa alle 20.20.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che la Commissione riprenderà l'esame del provvedimento a partire dall'articolo aggiuntivo Causi 1.010.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, a seguito del dibattito svolto finora, e raccogliendo le diverse riflessioni e sollecitazioni emerse in tale ambito, nonché i contributi recati anche da altri articoli aggiuntivi, tra i quali richiama in particolare l'articolo aggiuntivo Colletti 1.03, conferma il parere favorevole già espresso sull'articolo aggiuntivo Causi 1.010, come riformulato in precedenza, anche perché è stato verificato in sede tecnica e di Governo che « una mera dichiarazione infedele non accompagnata da occultamento finalizzato ad ostacolare l'identificazione del provento del reato fiscale » non determina la punibilità ai fini dell'antiriciclaggio.

Si riserva peraltro di esprimere tali considerazioni anche nel corso della discussione del provvedimento in Assemblea, riservandosi altresì di formulare eventuali ordini del giorno volti a impegnare il Governo nella stessa direzione.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Causi 1.010, come riformulato (*vedi allegato 8*).

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che si passerà ora all'esame dei subemendamenti riferiti all'emendamento 1.1 del relatore (*nuova formulazione*) precedentemente accantonati.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, esprime parere contrario sui subemendamenti Busin 0.1.1.24 e sulla prima parte del subemendamento Sottanelli 0.1.1.25, rilevando come essi pongano, in linea generale, un problema di distribuzione delle competenze e delle responsabilità in capo alle procure della Repubblica e all'Agenzia delle entrate.

Invita quindi al ritiro dei subemendamenti Busin 0.1.1.24 e Sottanelli 0.1.1.25, suggerendo di trasferire in un ordine del giorno da presentare in Assemblea l'ultima parte del predetto subemendamento Sottanelli 0.1.1.25, il quale prevede, nel caso in cui non siano rilevate fattispecie penalmente rilevanti, che la comunicazione da

parte dell'Agenzia dell'entrate alla procura della Repubblica circa la procedura di collaborazione volontaria non è dovuta.

Filippo BUSIN (LNA) rileva come il proprio subemendamento 0.1.1.24 sia volto a far sì che la procedura di voluntary disclosure sia appetibile per i soggetti potenzialmente interessati, evitando che nell'ambito della procedura stessa siano previste misure che risultano più severe e penalizzanti rispetto a quelle previste dall'ordinaria procedura di accertamento.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, ribadisce il suo parere negativo sul subemendamento Busin 0.1.1.24.

La Commissione respinge il subemendamento Busin 0.1.1.24.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, constata l'assenza del presentatore del subemendamento Sottanelli 0.1.1.25: si intende vi abbia rinunciato.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, con riferimento al subemendamento Petrini 0.1.1.28, rileva come il suo emendamento 1.1 (*nuova formulazione*) assorba molte delle modifiche proposte dal subemendamento stesso, invitando pertanto a ritirarlo e suggerendo di trasferirne le parti non assorbite in un ordine del giorno da presentare in Assemblea.

Paolo PETRINI (PD) ritira il proprio subemendamento 0.1.1.28.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, esprime parere negativo sul subemendamento Sottanelli 0.1.1.34.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, constata l'assenza del presentatore del subemendamento Sottanelli 0.1.1.34: si intende vi abbia rinunciato.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sui subemendamenti Capezzone 0.1.1.39, Gebhard 0.1.1.40 e Busin 0.1.1.41, a condizione che siano riformulati nei seguenti termini:

«Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, lettera b), sostituire le parole: “fino alla metà” con le seguenti: “fino a un quarto” ».

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, dichiara di non accogliere la proposta di riformulazione del proprio emendamento 0.1.1.39.

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) accoglie proposta di riformulazione del proprio subemendamento 0.1.1.40.

Filippo BUSIN (LNA) dichiara di apprezzare lo sforzo del relatore nel proporre la riformulazione del suo subemendamento Busin 0.1.1.41, che dichiara di accettare, pur rilevando come essa non risolva la questione centrale dell'eccessiva discrezionalità riconosciuta all'Agenzia delle entrate nell'ambito della procedura di voluntary disclosure. A tal proposito, evidenzia come, proprio in conseguenza della suddetta discrezionalità, si potrebbe teoricamente verificare che sedi diverse dell'Agenzia delle entrate operino valutazioni differenti in relazione a situazioni del tutto simili.

Daniele PESCO (M5S) afferma come il Movimento 5 Stelle si opponga a qualunque intervento normativo di carattere condonistico, evidenziando come, in tal caso, gli sconti di pena riguardino reati tributari molto gravi, quali il delitto di falsa fatturazione.

La Commissione respinge il subemendamento Capezzone 0.1.1.39 ed approva i subemendamenti Gebhard 0.1.1.40 e Busin 0.1.1.41, come riformulati in identico testo (*vedi allegato 8*).

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sul subemenda-

mento Pelillo 0.1.1.85, la cui approvazione assorbirebbe il subemendamento Sottanelli 0.1.1.89.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI ritiene preferibile approvare il subemendamento Sottanelli 0.1.1.89, che considera formulato in termini più propri, considerando assorbito il subemendamento Pelillo 0.1.1.85.

La Commissione approva il subemendamento Sottanelli 0.1.1.89 (*vedi allegato 8*), risultando pertanto assorbito il subemendamento Pelillo 0.1.1.85.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che il subemendamento Bonomo 0.1.1.126 è stato sottoscritto dal deputato Pagano.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sul subemendamento Bonomo 0.1.1.126, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

«Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: “di personale con rapporto di impiego a tempo indeterminato” con le seguenti: “a tempo indeterminato di funzionari di terza area funzionale, fascia retributiva F1 e assistenti di seconda area funzionale, fascia retributiva F3, assicurando la priorità agli idonei che sono inseriti in graduatorie finali ancora vigenti a seguito di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato” ».

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accolto la proposta di riformulazione del subemendamento Bonomo 0.1.1.126.

La Commissione approva il subemendamento Bonomo 0.1.1.126, come riformulato (*vedi allegato 8*).

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, esprime parere contrario sul subemendamento Iacono 0.1.1.127.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che il presentatore ha ritirato il subemendamento Iacono 0.1.1.127.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 1.1 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 8*), come risultante dai subemendamenti approvati, risultando pertanto preclusi tutti gli altri emendamenti presentati.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che il testo, come risultante dalle proposte emendative approvate, sarà trasmesso alle Commissioni competenti ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta,

avvertendo che la seduta sul provvedimento prevista per domani non avrà luogo.

La seduta termina alle 20.40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

*Disposizioni in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario.
C. 1752 Causi.*

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

5-03120 Causi: Effetti di gettito derivanti dall'incremento delle accise sui prodotti alcolici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante evidenzia come nel settore della birra, dei prodotti alcolici intermedi e dell'alcol etilico sono stati previsti ripetuti aumenti delle aliquote d'accisa.

In particolare, con successivi provvedimenti a partire dal decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 è stato disposto un progressivo incremento delle aliquote d'accisa, che, a far data 1° gennaio 2015 è valutato nella misura del 27,4 per cento circa.

Tali aumenti rispondenti all'esigenze di predisporre un'adeguata copertura finanziaria a provvedimenti recanti oneri a carico del bilancio dello Stato, sono destinati a incidere negativamente sulla domanda nel mercato degli alcolici, con ricadute negative in termini di impatto occupazionale in una filiera caratterizzata in Italia dalla presenza di molte aziende di piccole e medie dimensioni.

Inoltre, l'aumento dei prezzi dei beni in argomento, dovuto all'inasprimento della tassazione, contraendo la domanda, è suscettibile di determinare una sensibile riduzione anche del gettito erariale legato all'imposta sui consumi dei prodotti alcolici, che un recente studio economico ha quantificato in 109 milioni di euro.

Alla luce di quanto suesposto, gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere il gettito effettivo derivante delle accise sui prodotti alcolici che si è registrato a partire dal mese di ottobre 2013, anche al fine di valutare l'opportunità di evitare l'entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2015, del prossimo aumento dell'aliquota di accisa sui prodotti alcolici.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente giova ripercorrere i recenti interventi normativi che hanno previsto il progressivo aumento dell'aliquota di accisa sui prodotti alcolici.

L'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, ha stabilito, un lieve incremento delle aliquote di accisa su alcole etilico, prodotti intermedi e birra a decorrere rispettivamente dal 1° gennaio 2014 e, successivamente, dal 1° gennaio 2015.

Durante i lavori di conversione del menzionato decreto-legge n. 91, è stato emanato il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, poi convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, che, all'articolo 25 ha previsto nuove e più elevate aliquote di accisa su alcole etilico, prodotti intermedi e birra a decorrere rispettivamente dal 10 ottobre 2013, dal 1° gennaio 2014 e dal 1° gennaio 2015.

Nel corso della conversione del menzionato decreto-legge n. 104 del 2013, sono state introdotte nell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge n. 91 dalla relativa legge di conversione n. 112, le lettere *e-bis*) ed *e-ter*), le quali hanno previsto un ulteriore incremento delle aliquote di accisa su alcole etilico, prodotti alcolici intermedi e birra, per reperire 28 milioni di euro per l'anno 2014 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2015.

L'articolo 7 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 29 gennaio 2014,

n. 5, ha successivamente precisato che i menzionati incrementi di accisa dovessero essere fissati con apposita determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli da emanarsi entro il 31 dicembre del 2013 e dovessero trovare applicazione avendo a base le aliquote di accisa stabilite, con decorrenza, rispettivamente, 1° gennaio 2014 e 1° gennaio 2015, dal sopra richiamato articolo 25 del decreto-legge n. 104 del 2013.

In ottemperanza a tale disposizione è stata emanata la determinazione n. 145744 del 23 dicembre 2013, con la quale sono state fissate le aliquote di accisa sulla birra, sui prodotti alcoli intermedi e l'alcole etilico, in vigore rispettivamente dal 1° marzo 2014 e dal 1° gennaio 2015.

In seguito, tuttavia, l'articolo 12, comma 7-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 ha disposto che con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli si procedesse alla modifica della soprarichiamata determinazione n. 145744, al fine di eliminare, per l'anno 2014, l'incremento dell'accisa sulla birra, decorrente dal 1° marzo 2014, quantificando le relative minori entrate in 15 milioni di euro per i quali veniva individuata apposita copertura.

Conseguentemente è stata emanata la determinazione n. 21772 del 25 febbraio 2014.

In questo quadro normativo, ove lo stesso resti immutato, a decorrere dal 1° gennaio 2015 le aliquote di accisa su birra, prodotti alcoli intermedi e alcole etilico sono effettivamente destinate a subire un ulteriore incremento, in quanto dalla predetta data troveranno applicazione le aliquote fissate dalla menzionata determinazione n. 145744.

Tuttavia, preso atto di quanto affermato dagli Onorevoli interroganti, che riportano dati di uno studio economico sul settore della birra da cui si registrerebbe un minor gettito erariale rispetto a quello previsto, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli riferisce che nel periodo ottobre 2013-aprile 2014 si sono realizzate maggiori entrate per accisa su alcole e bevande alcoliche pari a 111 milioni di euro rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

Con particolare riferimento al settore della birra l'incremento del gettito dell'accisa, rispetto al periodo ottobre 2012-maggio 2013 è pari a 44 milioni di euro.

Il Dipartimento delle finanze sottolinea che il *trend* di crescita del gettito stimato a tutto maggio del corrente anno (+20 per cento circa) rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2013 è tale da garantire il maggior gettito stimato in sede di relazione tecnica ai menzionati provvedimenti che hanno disposto gli aumenti delle aliquote di accisa in questione (decreto-legge n. 31 del 2013 e decreto-legge 104 del 2013).

ALLEGATO 2

5-03121 Cancellieri: Economie di scala derivanti dall'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti evidenziano che ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è stata disposta l'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate e dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, e che tale accorpamento è stato giustificato dall'esigenza di conseguire obiettivi di risparmio e, razionalizzazione gestionale ed efficientamento delle strutture.

Tenuto conto di ciò, gli Onorevoli chiedono al Governo se non ritenga opportuno fornire una dettagliata esposizione in ordine all'effettiva sussistenza di economie di scala e sinergie operative nelle operazioni di accorpamento tra le Agenzie fiscali, corredata da una stima quantitativa delle economie finora conseguite e di quelle conseguibili nel medio e lungo periodo.

In particolare tali informazioni devono considerarsi utili tra l'altro, a parere degli Onorevoli interroganti, al fine di riconsiderare l'opportunità di «mantenere distinte le funzioni di attribuzione del valore e della rendita catastale da quelle di accertamento e liquidazione dei tributi immobiliari basati su tali valori» che, in esito al suddetto accorpamento sono attribuite alla competenza dell'Agenzia delle entrate.

Al riguardo l'Agenzia delle entrate rappresenta quanto segue.

Ai sensi del citato articolo 23-*quater* del decreto-legge 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, è

stato previsto dal 1° dicembre 2012 che l'Agenzia del Territorio venisse incorporata nell'Agenzia delle Entrate.

L'operazione rientrava in una più ampia manovra di revisione degli apparati amministrativi, finalizzata a ridurre la spesa pubblica ma anche ad accrescere l'efficienza delle strutture. L'incorporazione è avvenuta alla data fissata.

Il processo di integrazione, ancora in corso di attuazione, si propone di perseguire a regime questi obiettivi:

migliorare i servizi all'utenza e sviluppare la tax compliance (un solo accesso in ufficio e un solo punto di riferimento per tutte le problematiche legate alla fiscalità immobiliare);

potenziare l'azione di contrasto all'evasione (gestione integrata delle banche dato delle proprietà immobiliare);

realizzare economie di scala nelle attività indirette e di gestione (personale, amministrazione, I.C.T., audit e sicurezza, comunicazione, governo strategico e pianificazione).

La Relazione del Sig. Ministro dell'economia e delle finanze presentata in Parlamento ai sensi del citato articolo 23-*quater*, comma 1 della legge 95 del 2012 ha tracciato gli orizzonti temporali del processo di integrazione che prevede governance integrata dei processi *no core* – già realizzata – e quella dei processi *core*, da realizzare entro il 31 dicembre 2015.

In particolare, per i processi *no core*, dal 1° dicembre 2012 sono state soppresse quattro Direzioni Centrali provenienti dal-

l'Agenzia del Territorio (Risorse Umane e Organizzazione, Sistemi informativi, Pianificazione Controllo e Amministrazione, Audit) nonché, l'area Coordinamento e integrazione funzionale e l'area Comunicazione e relazioni internazionali: le articolazioni interne delle strutture soppresse sono confluite senza modifiche nelle corrispondenti Direzioni centrali dell'Agenzia delle Entrate.

Con successivo atto direttoriale del 30 aprile 2013 è stato ridisegnato l'assetto interno della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo, della Direzione Centrale Audit e Sicurezza, della Direzione Centrale del Personale e del settore comunicazione, eliminando le sovrapposizioni dovute all'accorpamento.

A seguito del riassetto, il numero complessivo delle posizioni dirigenziali centrali è stato ridotto di 33 unità, rispetto alle posizioni esistenti presso l'Agenzia delle Entrate e V Agenzia del Territorio all'atto dell'accorpamento.

Anche a livello regionale sono state eliminate le duplicazioni, sopprimendo 23 posizioni preposte ad attività *no core* presso le Direzioni regionali-Territorio e assegnando le relative funzioni alle Direzioni regionali « area Entrate ».

Con atto direttoriale del 15 maggio scorso, si è infine completata l'integrazione delle strutture anche a livello regionale.

Le Direzioni regionali-Territorio sono state soppresse e le relative funzioni di coordinamento tecnico operativo degli uffici provinciali-Territorio sono state affidate alle Direzioni regionali « area Entrate ».

Gli interventi complessivamente adottati in applicazione all'articolo 23-quinquies del decreto-legge n. 95/2012, hanno comportato la riduzione di circa 180 posizioni, pari a circa la metà dell'obiettivo da raggiungere ai sensi del suddetto articolo 23-quinquies.

Nell'ambito del processo di integrazione dei processi core, tutt'ora in fase di realizzazione, significativi risparmi potranno derivare dalle attività di razionalizzazione della logistica. Ciò potrà avvenire

attraverso la riduzione della spesa per canoni di locazione; infatti, la riconduzione delle attività nello stesso immobile comporterà un fabbisogno finanziario minore e favorirà l'integrazione delle attività. In tale contesto è partito uno specifico progetto di razionalizzazione, nell'ambito del quale sono state avviate alcune iniziative pilota di accorpamento degli uffici e di razionalizzazione degli archivi, dato – quest'ultimo – di particolare rilievo per la logistica dell'incorporata Agenzia del Territorio.

Come già accaduto in precedenti processi di riorganizzazione dell'Agenzia (ad es. l'accorpamento degli uffici II.DD., IVA e registro), il conseguimento di effettivi risparmi e l'ottimizzazione dei processi lavorativi richiederà tempi adeguati, anche per assicurare alle strutture di continuare ad operare a pieno regime evitando rallentamenti che potrebbero compromettere il raggiungimento degli obiettivi.

Per quanto di competenza, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli riferisce quanto segue.

L'Agenzia ha regolarmente monitorato lo stato dell'organizzazione dopo l'incorporazione dell'ex Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato al fine di verificare la « tenuta » dei processi di razionalizzazione in atto e l'entità delle economie realizzate e realizzabili.

Sullo stato della incorporazione l'Agenzia si impegna a riferire più compiutamente al Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera *h*) della legge 11 marzo 2014, n. 23, legge di delegazione fiscale, in base al quale si dovrà « alla revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali, in funzione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e di potenziamento dell'efficienza dell'azione amministrativa, nonché ai fini di una più razionale ripartizione delle funzioni tra le diverse agenzie » in modo da perseguire il rafforzamento dei controlli fiscali.

Le azioni di razionalizzazione sin qui condotte nell'ambito della prima fase del processo di incorporazione (riguardanti in

prevalenza le attività di supporto e la logistica ma realizzate anche in settori elettivi di attività) sono state studiate per garantire durevoli effetti di risparmio ed efficienza, senza peraltro pregiudicare la possibilità che i due enti originari possano tornare a separarsi.

Va, incidentalmente, precisato che alcuni risparmi sono riconducibili non già all'incorporazione ma al taglio delle dotazioni organiche previsto autonomamente per le due amministrazioni e incidente, in particolare, nel caso dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sul numero delle posizioni di vertice. La soppressione di cinque posizioni dirigenziali di livello generale comporta a regime un risparmio di circa 1,3 milioni di euro annui.

All'indomani dell'incorporazione è stato messo a punto un primo piano di razionalizzazione logistica, allo scopo di conseguire una contrazione della spesa per gli oneri di locazione passiva, mantenendo invariato il livello di servizio nei confronti degli operatori e rispettando i parametri imposti dal novellato articolo 2, comma 222-*bis* della legge n. 191 del 2009 (20-25 mq per addetto).

Il risparmio conseguibile, derivante dai canoni di affitto che a regime non verranno più corrisposti e dai minori costi di gestione è stimato in circa 1 milione di euro annui. *Medio tempore*, sono programabili ulteriori interventi di razionalizzazione logistica (in dipendenza anche da ulteriori modificazioni organizzative) che riguardano circa 60 uffici, e che potrebbero consentire un risparmio stimato in circa 3 milioni di euro.

Sul versante delle attività istituzionali dell'Area Monopoli, è in corso di definizione il piano di riorganizzazione degli uffici sull'intero territorio nazionale. Questo specifico piano condizionerà ovviamente anche il processo di razionalizzazione e della logistica che coinvolgerà gli uffici di entrambi gli enti originari. In coerenza con la revisione organizzativa è già stato rivisto il piano dei controlli affidati ad altri enti con un risparmio stimato nella prima fase sperimentale di circa 3 milioni di euro.

Un'attenta opera di revisione di tutte le commissioni di controllo e certificazione sugli esiti dei giochi, il reinquadramento giuridico di queste attività, l'esclusione dei direttori di vertice dalle Commissioni, nonché l'applicazione a queste fattispecie degli istituti contrattuali del comparto agenzie fiscali, consentiranno a regime un risparmio di circa il 20 per cento su una spesa di circa 350.00 euro annui.

Il nuovo regime entrerà in vigore dal 1° agosto 2014.

Infine, è opportuno ricordare come l'operazione di incorporazione abbia comportato un trasferimento di funzioni e di risorse umane dall'Ente incorporato all'Ente incorporante, con mantenimento, da parte del personale trasferito, dello stesso trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento nel ruolo dell'Ente incorporante.

Ne è conseguita la previsione di più sezioni del ruolo – introdotta dal decreto ministeriale dell'8 novembre 2012 su proposta dell'Agenzia – per consolidare l'impostazione normativa e consentire, al contempo, di ipotizzare un passaggio parziale di personale da una sezione all'altra al fine di accompagnare il processo di razionalizzazione organizzativa, senza toccare, almeno nel breve periodo, l'integrità operativa delle due principali aree di attività.

L'Agenzia ha avanzato una proposta normativa circa la possibilità di legittimare la mobilità interna di parte del personale dell'Area monopoli all'Area dogane. La proposta è stata approvata da un ramo del Parlamento ma poi abbandonata.

Tale proposta, nel caso di consolidamento del processo di integrazione, conserva la sua attualità – rispetto a ipotesi di « parificazione » generalizzata dei trattamenti economici, ovvero di mero rinvio agli esiti del contenzioso – se commisurata all'esigenza di favorire processi di razionalizzazione organizzativa e cogliere, quindi, appieno i vantaggi dell'operazione di incorporazione.

Per il momento, secondo quanto disposto dal legislatore fino al completamento del processo di riorganizzazione, le attività proprie dell'ente incorporato, ossia facenti capo all'Area monopoli o all'ex Agenzia per lo Sviluppo del Settore Ippico (A.S.S.I.) continuano a essere svolte dai relativi uffici e dal relativo personale, che continua a percepire lo stesso trattamento economico già in godimento presso l'ex Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (ovvero presso l'ex A.S.S.I.).

Tuttavia, una norma capace di garantire maggiore flessibilità nell'utilizzo del personale favorirebbe il concretizzarsi di tutti i risparmi già associabili all'integrazione delle strutture e delle funzioni.

Per esempio, la concentrazione di tutte le funzioni di supporto (personale, amministrazione e finanza, pianificazione e controllo di gestione, affari legali), avviata nel corso del 2013 e destinata a completarsi nel corso del 2014, consentirà, sulla base di alcune ipotesi, un risparmio di risorse umane compreso tra le 200 e le 250 unità (ovvero circa 10 milioni di euro). Allo stato, queste unità vengono reimpiegate nell'Area monopoli, ossia nel settore di attività che meno necessita di potenziamento, considerato che l'ex Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato è stata destinataria, nel recente passato, di un cospicuo innesto di personale (proveniente da altre amministrazioni). Di converso, il libero reimpiego di queste risorse consentirebbe di valorizzarne l'apporto nei settori che necessitano di un rafforzamento.

Infine, sempre con riguardo alle attività istituzionali, l'Agenzia delle dogane e dei

monopoli ritiene opportuno menzionare i positivi effetti associabili nel tempo al trasferimento delle metodologie di analisi e di controllo finalizzate al contrasto delle frodi già ampiamente sperimentate nel settore dogane.

A parere dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, anche questi effetti di positiva contaminazione sono destinati a durare indipendentemente dalla sorte congiunta o disgiunta delle attuali due aree di attività.

Tutto ciò premesso, nel ritenere già significative queste prime indicazioni fornite dalle competenti amministrazioni nei ristretti tempi concessi per la predisposizione della presente risposta, si conviene senz'altro circa l'opportunità di una più approfondita valutazione della natura e dimensione delle economie di scala e delle sinergie operative determinate, sia in chiave storica che prospettica, dalle operazioni di accorpamento oggetto della presente interrogazione, al fine di confermare con adeguato livello argomentativo la positività del *trade off* tra l'opportunità di tale scelta e quella di mantenere distinte le funzioni di attribuzione del valore e della rendita catastale dei fabbricati da quelle di accertamento e liquidazione dei tributi immobiliari basati su tali valori.

Considerato che, come emerge dalla risposta, l'orizzonte temporale per il completamento dei processi di integrazione degli accorpamenti in questione è stato individuato nel 31 dicembre 2015, si ritiene che questo approfondimento di verifica consuntiva e prospettica possa essere più opportunamente sviluppato nel corso del 2015.

ALLEGATO 3

5-03122 Paglia: Applicabilità agli enti locali della disciplina che consente la sostituzione di mutui in essere con altri di nuova stipulazione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'On. Paglia chiede se non si ritenga di dover adottare una norma al fine di chiarire definitivamente il regime giuridico da applicare agli Enti locali che vogliono avvalersi della facoltà accordata dall'articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007 (cosiddetto decreto Bersani).

Al riguardo, sentita la Cassa Depositi e Prestiti, si fa presente che i commi da 1 a 4 dell'articolo 8 del citato decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito nella legge n. 40 del 2007, volti ad eliminare l'onerosità per i debitori della surrogazione del creditore prevista dall'articolo 1202 del codice civile, sono stati abrogati nel 2011.

Disposizioni analoghe a quelle abrogate sono state trasfuse nell'articolo 120 quater del Testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), il quale, sebbene abbia confermato le norme agevolative della surrogazione, tuttavia ha introdotto una modifica sostanziale riguardante i soggetti coinvolti. In partico-

lare, le predette disposizioni agevolative sono attualmente applicabili esclusivamente ai contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari con persone fisiche o micro-imprese.

Alla luce di quanto sopra esposto, Cassa Depositi e Prestiti ritiene che ad oggi la disciplina concernente la surrogazione, originariamente introdotta dall'articolo 8 del cosiddetto Decreto Bersani-*bis*, non sia applicabile ai finanziamenti concessi dalla medesima in favore degli Enti locali nell'ambito della propria gestione separata.

Peraltro, nel periodo di vigenza del citato articolo 8 del cosiddetto Decreto Bersani-*bis*, non risulta che siano state rivolte a Cassa Depositi richieste di surrogazione da parte di enti mutuatari. Inoltre, le clausole concernenti il pagamento di un indennizzo contenute nei contratti stipulati da CDP si riferiscono all'ipotesi di rimborso anticipato del finanziamento, istituito diverso dalla surrogazione.

ALLEGATO 4

**Disposizioni in materia di agricoltura sociale.
Nuovo testo unificato C. 303 e abb.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla XIII Commissione Agricoltura, il testo unificato delle proposte di legge C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale, come risultante dall'esame degli emendamenti in sede referente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 3 dell'articolo 2, il quale stabilisce che le attività di agricoltura sociale di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 del medesimo articolo 2, esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono attività connesse a quelle agricole ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, valuti la

Commissione di merito l'opportunità di specificare se tale disposizione renda applicabile alle predette attività il regime IRPEF del reddito agrario di cui agli articoli da 32 a 34 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonché le previsioni di cui all'articolo 56-*bis*, comma 3, del medesimo TUIR, in materia di determinazione del reddito mediante applicazione di un coefficiente di redditività del 25 per cento;

b) ancora con riferimento al richiamato comma 3 dell'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare se tale disposizione renda applicabile alle predette attività di agricoltura sociale la specifica disciplina di determinazione del valore della produzione netta stabilita, ai fini IRAP, dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 446 del 1997 per i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del TUIR con volume d'affari superiore a 7.000 annui assoggettati alla citata imposta.

ALLEGATO 5

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. C. 2426 Governo.**RIFORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE
DEL RELATORE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 2243, di conversione del decreto-legge n. 83 del 2014, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo;

valutata positivamente, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'impostazione complessiva del decreto-legge, in particolare laddove si prevede di rafforzare gli strumenti di incentivazione tributaria delle erogazioni liberali per interventi a favore della cultura e dello spettacolo, nonché laddove si rafforzano alcuni benefici fiscali già previsti per la produzione cinematografica e audiovisiva, favorendo in tal modo nuovi investimenti, anche di provenienza estera, in questo settore;

rilevata l'opportunità di rafforzare ulteriormente l'efficacia di tali strumenti, in particolare per quanto riguarda le micro donazioni effettuate attraverso il meccanismo del crowdfunding e delle piattaforme web per la raccolta di denaro;

segnalate altresì positivamente le misure volte sostenere, attraverso uno specifico credito d'imposta, la digitalizzazione del settore ricettivo, incentivando in tal modo l'ammodernamento e la competitività del sistema turistico nazionale e favorendo conseguentemente investimenti

produttivi che potranno fungere da traino per la ripresa economica complessiva dell'economia nazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 1, il quale introduce un regime fiscale agevolato temporaneo, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare che possono beneficiare di tale strumento agevolativo anche le micro-donazioni effettuate attraverso forme di finanziamento collettivo (cosiddetto *crowdfunding*) ovvero realizzate mediante piattaforme web per la raccolta di denaro a fini di liberalità;

b) con riferimento al comma 1 dell'articolo 6, il quale, novellando l'articolo 1, comma 335, della legge n. 244 del 2007 aumenta da 5 a 10 milioni di euro il limite massimo del credito di imposta a favore delle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione, prevedendo che tale limite massimo è riferito non più alla singola opera filmica, ma alla singola impresa di produzione esecutiva per ciascun periodo di imposta, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di coordinare la novella, nella parte in cui rife-

risce il limite massimo del credito di imposta alla singola impresa, con il testo previgente del citato comma 335, chiarendo se si intenda escludere le imprese di post-produzione, alle quali, però, continua a riferirsi la prima parte dell'articolo 1, comma 335, della legge n. 244 del 2007, non novellata;

c) con riferimento al comma 1 dell'articolo 13-bis, il quale prevede, tra l'altro, che l'importo relativo al recupero dell'imposta di cui all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, corrisposta da una società di *Tax Free Shopping*, non può essere inferiore all'80 per cento dell'importo IVA relativa alla cessione, escludendo qualsiasi onere o commissione, e stabilisce, facendo rinvio a un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che tali società dovranno versare « il 50 per cento delle differenze dei propri margini di guadagno legate alla discrepanza tra l'IVA relativa alla cessione e lo sgravio o rimborso effettivo », valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire meglio la portata normativa della disposizione, in particolare per quanto

riguarda il meccanismo che prevede il versamento della predetta quota del 50 per cento della differenza tra IVA pagata e imposta rimborsata, la quale sembra costituire un prelievo speciale a carico delle società *Tax free shopping*;

d) con riferimento al comma 3 dell'articolo 13-bis, il quale prevede che le risorse del comma 1, affluite nel Fondo per la promozione del Turismo istituito dal comma 2 del medesimo articolo 13-bis, siano utilizzate esclusivamente per attività promozionali del turismo, secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di coordinare tale previsione del comma 3 con quella dell'articolo 10, comma 7, il quale, intervenendo sul contrasto alla frodi relative al predetto rimborso dell'IVA di cui all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica, n. 633 del 1972, stabilisce che le maggiori entrate derivanti da tale attività di contrasto confluiscono anch'esse nel predetto Fondo, ma siano destinate al credito d'imposta di cui al comma 1 dell'articolo 10.

ALLEGATO 6

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. C. 2426 Governo.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 2243, di conversione del decreto-legge n. 83 del 2014, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo;

valutata positivamente, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'impostazione complessiva del decreto-legge, in particolare laddove si prevede di rafforzare gli strumenti di incentivazione tributaria delle erogazioni liberali per interventi a favore della cultura e dello spettacolo, nonché laddove si rafforzano alcuni benefici fiscali già previsti per la produzione cinematografica e audiovisiva, favorendo in tal modo nuovi investimenti, anche di provenienza estera, in questo settore;

rilevata l'opportunità di rafforzare ulteriormente l'efficacia di tali strumenti, in particolare per quanto riguarda le micro donazioni effettuate attraverso il meccanismo del *crowdfunding* e delle piattaforme *web* per la raccolta di denaro;

segnalate altresì positivamente le misure volte sostenere, attraverso uno specifico credito d'imposta, la digitalizzazione del settore ricettivo, incentivando in tal modo l'ammodernamento e la competitività del sistema turistico nazionale e favorendo conseguentemente investimenti produttivi che potranno fungere da traino per la ripresa economica complessiva dell'economia nazionale;

considerato che l'articolo 13-*bis* – il quale prevede che l'importo relativo al recupero dell'imposta di cui all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, corrisposta da una società di *Tax Free Shopping*, non possa essere inferiore all'80 per cento dell'importo IVA relativa alla cessione, escludendo qualsiasi onere o commissione, e stabilisce, facendo rinvio a un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che tali società dovranno versare « il 50 per cento delle differenze dei propri margini di guadagno legate alla discrepanza tra l'IVA relativa alla cessione e lo sgravio o rimborso effettivo » – sembrerebbe influenzare le modalità di esercizio dell'attività d'impresa, introducendo una forma di tassazione supplementare delle imprese di un solo settore commerciale e incidendo direttamente sui loro ricavi nella misura del 50 per cento, determinando pertanto forme di distorsione del mercato nazionale e di alterazione del mercato interno UE, posto che le stesse società di *Tax Free Shopping* operanti a livello internazionale sarebbero soggette a modalità di imposizione diverse in ragione del loro domicilio fiscale, con un evidente rischio di apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

con riferimento all'articolo 13-*bis*, il quale prevede, tra l'altro, che l'importo

relativo al recupero dell'imposta di cui all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, corrisposta da una società di *Tax Free Shopping*, non può essere inferiore all'80 per cento dell'importo IVA relativa alla cessione, escludendo qualsiasi onere o commissione, e stabilisce, facendo rinvio a un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che tali società dovranno versare « il 50 per cento delle differenze dei propri margini di guadagno legate alla discrepanza tra l'IVA relativa alla cessione e lo sgravio o rimborso effettivo », provvedano le Commissioni di merito a chiarire che il meccanismo il quale prevede il versamento della predetta quota del 50 per cento della differenza tra IVA pagata e imposta rimborsata non costituisce in nessun modo un prelievo speciale a carico delle società *Tax free shopping*, nonché a prevedere che l'applicazione della previsione sia subordinata alla verifica da parte delle Autorità comunitarie circa la sua compatibilità con la normativa comunitaria;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 1, il quale introduce un regime fiscale agevolato temporaneo, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare che possono beneficiare di tale strumento agevolativo anche le micro-donazioni effettuate attraverso forme di finanziamento collettivo (cosiddetto *crowdfunding*) ovvero realizzate mediante piattaforme web per la raccolta di denaro a fini di liberalità;

b) con riferimento al comma 1 dell'articolo 6, il quale, novellando l'articolo 1, comma 335, della legge n. 244 del 2007 aumenta da 5 a 10 milioni di euro il limite massimo del credito di imposta a favore delle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione, prevedendo che tale limite massimo è riferito non più alla singola opera filmica, ma alla singola impresa di produzione esecutiva per ciascun periodo di imposta, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di coordinare la novella, nella parte in cui riferisce il limite massimo del credito di imposta alla singola impresa, con il testo previgente del citato comma 335, chiedendo se si intenda escludere le imprese di post-produzione, alle quali, però, continua a riferirsi la prima parte dell'articolo 1, comma 335, della legge n. 244 del 2007, non novellata;

c) con riferimento al comma 3 dell'articolo 13-*bis*, il quale prevede che le risorse del comma 1 del medesimo articolo 13-*bis*, affluite nel Fondo per la promozione del Turismo istituito dal comma 2 del medesimo articolo 13-*bis*, sono utilizzate esclusivamente per attività promozionali del turismo, secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di coordinare tale previsione del comma 3 con quella dell'articolo 10, comma 7, il quale, intervenendo sul contrasto alla frodi relative al predetto rimborso dell'IVA di cui all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica, n. 633 del 1972, stabilisce che le maggiori entrate derivanti da tale attività di contrasto confluiscono anch'esse nel predetto Fondo, ma siano destinate al credito d'imposta di cui al comma 1 dell'articolo 10.

ALLEGATO 7

**Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.
C. 2247 Causi e C. 2248 Capezzone.**

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.1
DEL RELATORE (NUOVA FORMULAZIONE)**

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 1, sopprimere le parole: per la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi e per la definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio di cui alla lettera *b*) per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Conseguentemente, allo stesso capoverso ART. 5-quater, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: unitamente ai documenti ed alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, non connessi con le attività costituite o detenute all'estero.

* **0. 1. 1. 1.** Lavagno, Paglia.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sopprimere dalle parole: per la definizione *fino alle parole:* sostituti d'imposta;

al comma 1, lettera a), sopprimere dalle parole: unitamente ai documenti *fino alle parole:* detenute all'estero.

* **0. 1. 1. 2.** Busin.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 1, sopprimere le parole: per la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi e per la definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio di cui alla lettera *b*) per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta.

0. 1. 1. 3. Paglia, Lavagno.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) indicare spontaneamente all'amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti ed alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, non connessi con

le attività costituite o detenute all'estero, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1 ovvero, nei soli casi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, relativamente a tutti i periodi di imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini, di cui all'articolo 43, commi 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

0. 1. 1. 4. Pelillo.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) indicare spontaneamente all'amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria e patrimoniale costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, che si sarebbero dovuti dichiarare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, fornendo i relativi documenti relativamente a tutti i periodi di imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento e la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1.

*** 0. 1. 1. 5. Sottanelli.**

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) indicare spontaneamente all'amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria e patrimoniale costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per in-

terposta persona, che si sarebbero dovuti dichiarare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, fornendo i relativi documenti relativamente a tutti i periodi di imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento e la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1.

*** 0. 1. 1. 6. Busin.**

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: unitamente ai documenti ed alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, non connessi con le attività costituite o detenute all'estero.

0. 1. 1. 7. Pisano.

Al comma 1, capoverso 5-quater, comma 1, lettera a), sostituire le parole: relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1 con le seguenti: relativamente agli otto periodi d'imposta antecedenti a quello di presentazione della richiesta nel caso in cui il contribuente abbia presentato ogni anno la dichiarazione dei redditi ovvero ai dieci periodi d'imposta antecedenti a quello di presentazione della richiesta, in caso di omissione, anche per un solo anno della dichiarazione dei redditi.

0. 1. 1. 8. Ruocco, Pesco, Villarosa, Cancellieri, Alberti, Pisano, Barbanti.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 1, lettera a), inserire, in fine, le parole: l'Ufficio che procede alla determi-

nazione dei redditi ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire i dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

0. 1. 1. 9. Pisano, Barbanti, Cancelleri, Ruocco.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 1, lettera a), inserire, in fine, il seguente periodo: Deve altresì indicare quali istituti bancari, finanziari assicurativi o di altro genere, nonché professionisti, hanno gestito le attività finanziarie oggetto della collaborazione volontaria.

0. 1. 1. 10. Businarolo, Colletti, Sarti, Turco, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 1, alla lettera a), inserire, in fine, le parole: Ai fini dell'accertamento, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati. Sono altresì raddoppiati i termini per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1.

0. 1. 1. 11. Ruocco, Pisano, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Alberti, Barbanti.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) versare, in unica soluzione, le somme dovute in base all'avviso di accertamento entro il termine per la proposizione del ricorso, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto,

oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

0. 1. 1. 12. Pisano, Barbanti, Cancelleri, Ruocco.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) versare, in unica soluzione, le somme dovute in base all'avviso di accertamento, entro il termine per la proposizione del ricorso, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Qualora alla data del 31 dicembre 2013 l'importo di tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria di cui alla lettera a) non sia superiore a cinquecento mila euro, in alternativa all'ordinaria modalità di tassazione analitica, è consentita l'adozione del criterio presuntivo di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

0. 1. 1. 13. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 1, lettera b), sostituire le parole: versare in una unica soluzione con le seguenti: versare in tre rate, di uguale importo.

Conseguentemente, al capoverso ART. 5-oties, comma 2, sostituire, ovunque ri-

corrano, le parole: unica soluzione con le seguenti tre rate, di uguale importo.

0. 1. 1. 14. Busin.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) *al capoverso ART. 5-quater, comma 1, lettera b) sostituire le parole:* in unica soluzione con le seguenti: nella misura ridotta del 50 per cento e *sostituire le parole:* , senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni con le seguenti: ; il versamento può essere eseguito in unica soluzione ovvero essere ripartito, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate trimestrali. Il mancato pagamento di una delle rate nelle quali può essere ripartito il versamento comporta il venir meno degli effetti della procedura;

2) *al capoverso ART. 5-octies:*

a) *al comma 2, sostituire le parole:* in unica soluzione, con le seguenti: , in unica soluzione ovvero ripartendole, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate trimestrali;

b) *al comma 2, dopo il terzo periodo inserire il seguente:* Il mancato pagamento di una delle rate nelle quali può essere ripartito il versamento comporta il venir meno degli effetti della procedura;

c) *al comma 3, sopprimere le parole:* esclusa la compensazione ivi prevista.

0. 1. 1. 15. Capezzone.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 1, lettera b), dopo le parole: versare, in unica soluzione, *inserire le seguenti:* ovvero, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate trimestrali previa presentazione di fideiussione bancaria, assicurativa o da parte degli intermediari finanziari abilitati.

Conseguentemente, al capoverso ART. 5-octies, comma 2 terzo periodo, dopo le parole: versare, in unica soluzione, *aggiungere le seguenti:* ovvero, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate trimestrali previa presentazione di fideiussione bancaria, assicurativa o da parte degli intermediari finanziari abilitati.

0. 1. 1. 16. Sottanelli.

Al comma 1 capoverso ART. 5-quater, comma 1, lettera b), dopo le parole: entro venti giorni dalla redazione dell'atto, *inserire le seguenti:* ovvero versare le somme dovute in base all'avviso di accertamento entro il termine per la proposizione del ricorso.

Conseguentemente, al capoverso ART. 5-quinquies, comma 6, dopo le parole: e destinatario dell'atto di contestazione *inserire le seguenti:* o dell'avviso di accertamento.

0. 1. 1. 17. Pisano, Barbanti, Cancellieri, Ruocco.

Al comma 1 capoverso ART. 5-quater, comma 2, sostituire le parole da: all'ambito fino a: indicato, con le seguenti: alle attività di cui.

0. 1. 1. 131. Busin.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 2, inserire, in fine, le parole: Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, conseguenti alla violazione degli obblighi di dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, nonché per coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ovvero per

coloro che abbiano già beneficiato di misure agevolative per la regolarizzazione di capitali e attività finanziarie detenute all'estero.

0. 1. 1. 20. Pisano, Pesco, Ruocco, Alberti, Cancelleri, Villarosa, Barbanti.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 2, inserire, in fine, le parole: Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, conseguenti alla violazione degli obblighi di dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, nonché per coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

0. 1. 1. 21. Pisano, Ruocco, Pesco, Alberti, Cancelleri, Villarosa, Barbanti.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 2, inserire, in fine, le parole: Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali di cui all'articolo 13-bis del decreto legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

0. 1. 1. 18. Pisano, Pesco, Alberti, Ruocco, Cancelleri, Villarosa, Barbanti.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 2, inserire, in fine, le parole: Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10

marzo 2000 n. 74, conseguenti alla violazione degli obblighi di dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 1.

0. 1. 1. 22. Pisano, Ruocco, Pesco, Alberti, Cancelleri, Villarosa, Barbanti.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 2, inserire, in fine, le parole: Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

0. 1. 1. 19. Pisano, Pesco, Ruocco, Alberti, Cancelleri, Villarosa, Barbanti.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 2, inserire, in fine, le parole: Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

0. 1. 1. 23. Pisano, Ruocco, Pesco, Alberti, Cancelleri, Villarosa, Barbanti.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, sopprimere il comma 3.

0. 1. 1. 24. Busin.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti indicati al comma 1, lettera b), l'Agenzia delle Entrate, verificata l'esistenza di fattispecie penalmente rilevanti ai sensi dell'articolo 5-*quinquies*, denuncia alla Procura della Repubblica competente per territorio il contribuente richiedente, comunicando la conclusione della procedura di collabora-

zione volontaria. Nel caso in cui non sono rilevate fattispecie penalmente rilevanti, tale comunicazione non è dovuta.

0. 1. 1. 25. Sottanelli.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 3, sostituire le parole da: comunica fino a: lettere a) e b) con le seguenti: comunica tutte le informazioni rilevate all'autorità giudiziaria competente e la conclusione della procedura di collaborazione volontaria.

0. 1. 1. 26. Pesco, Ruocco, Alberti, Cancellieri, Barbanti, Villarosa, Pisano.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 3, sostituire le parole da: comunica fino a: per l'utilizzo dell'informazione con le seguenti: comunica tutte le informazioni rilevate all'autorità giudiziaria competente e la conclusione della procedura di collaborazione volontaria anche.

0. 1. 1. 27. Pesco, Ruocco, Alberti, Cancellieri, Villarosa, Barbanti, Pisano.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, per la determinazione dei periodi d'imposta per i quali non sono scaduti i termini di accertamento, non si applica il raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, comma 2-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall'articolo 5-quinquies, commi 3, lettera c), 4 e 5-bis.

0. 1. 1. 29. Petrini.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 3-bis;

b) al comma 4, sopprimere il secondo e terzo periodo.

0. 1. 1. 138. Ruocco, Barbanti, Cancellieri, Pisano, Alberti, Pesco, Villarosa.

Al comma 1, capoverso Art. 5-quater apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 3-bis, con il seguente:

« 3-bis. Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria:

a) i termini di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono ridotti, rispettivamente, a due anni e a tre anni e non si applica il quarto comma del medesimo articolo 43;

b) i termini di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono ridotti, rispettivamente, a due anni e a tre anni e non si applica il quarto comma del medesimo articolo 57 ».

b) sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015 ».

0. 1. 1. 132. Capezzone.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, dopo il comma 3-bis inserire il seguente:

3-ter. Qualora la procedura di collaborazione volontaria sia stata posta in essere da soci di una società il cui capitale sociale in ciascun anno sia detenuto da meno di dieci soci e tale società sia oggetto di un accertamento su imponibili correlati alle attività oggetto di collaborazione volontaria dei soci, le imposte versate da tali soci sulle suddette attività nel contesto della procedura di collaborazione volontaria sono scomutate fino a concorrenza delle

imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive accertate in capo alla società. Tale scomputo è applicato su richiesta della società, la quale deve dimostrare la correlazione tra i propri maggiori imponibili e le attività oggetto della collaborazione volontaria dei soci. Le sanzioni eventualmente irrogabili alla società per violazioni relative alle imposte sui redditi e Irap sono applicate con i medesimi criteri di cui all'articolo 5-*quinquies* e limitatamente all'ammontare eccedente le imposte versate dai soci. Gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono dovuti dalla società solo sull'importo delle imposte sui redditi ed Irap eventualmente eccedente le imposte versate dai soci.

0. 1. 1. 28. Petrini.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 4, sostituire le parole: 30 settembre 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2014.

0. 1. 1. 30. Paglia, Lavagno.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 4, sostituire le parole: 30 settembre 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2015.

Conseguentemente, al capoverso ART. 5-octies, comma 2, sostituire le parole: 30 settembre con le seguenti: 31 dicembre.

0. 1. 1. 31. Busin.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, inserire, in fine, i seguenti commi:

5. I professionisti e i loro consulenti, i quali assistono il contribuente nella procedura di collaborazione volontaria, sono esentati, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dall'obbligo della segnalazione di operazioni sospette limitatamente all'esame della posizione giuridica del

cliente e all'assistenza nell'intera procedura, fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dallo stesso decreto.

6. Gli intermediari finanziari coinvolti in una procedura di collaborazione volontaria non sono tenuti alla segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, qualora, dopo aver acquisito tutta la documentazione della procedura, non rilevino elementi ulteriori e diversi rispetto a quelli contenuti nella documentazione stessa.

0. 1. 1. 32. Capezzone.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, inserire, in fine, il seguente comma:

5. I professionisti e gli intermediari devono provvedere agli adempimenti relativi all'obbligo di adeguata verifica e di registrazione della clientela e di segnalazione di eventuali operazioni sospette, secondo le modalità previste nel decreto legislativo n. 231 del 2007.

0. 1. 1. 33. Businarolo, Colletti, Sarti, Turco, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, inserire, in fine, il seguente comma:

5. I professionisti e i loro consulenti, i quali assistono il contribuente nella procedura di collaborazione volontaria, sono esentati ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007 dall'effettuazione della segnalazione di operazioni sospette limitatamente all'esame della posizione giuridica del cliente e all'assistenza nell'intera procedura, fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dallo stesso decreto.

0. 1. 1. 34. Sottanelli.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, inserire, in fine, il seguente comma:

5. Gli intermediari finanziari coinvolti in una procedura di collaborazione volon-

taria non sono tenuti alla segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 231 del 2007 qualora, dopo aver acquisito tutta la documentazione della procedura, non rilevino elementi ulteriori e diversi da quelli contenuti nella documentazione acquisita.

0. 1. 1. 35. Sottanelli.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, inserire, in fine, il seguente comma:

5. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.

0. 1. 1. 36. Busin.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, inserire, in fine, il seguente comma:

5. Per i residenti nel comune di Campione d'Italia, già esonerati dalla compilazione del modulo RW in relazione alle disponibilità detenute presso istituti elvetiche derivanti da redditi di lavoro, da trattamenti pensionistici, nonché da altre attività lavorative svolte direttamente in Svizzera da soggetti residenti nel suddetto comune, il direttore dell'Agenzia delle entrate provvederà ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifiche disposizioni relative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute in Svizzera in considerazione della particolare collocazione geografica del comune. Le disposizioni di cui all'articolo 67, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, non si applicano ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia che detengono un conto in franchi svizzeri presso un istituto

di credito italiano operante sul territorio dell'exclave, in considerazione della particolare collocazione geografica del Comune ove la moneta corrente utilizzata per le transazioni è il franco svizzero.

0. 1. 1. 37. Guerra.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, sopprimere i commi 1 e 2.

0. 1. 1. 38. Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater:

a) è esclusa la punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni;

b) la pena prevista per il reato tributario di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, è diminuita fino alla metà;

c) i termini di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono ridotti, rispettivamente, a due anni e a tre anni e non si applica il quarto comma del medesimo articolo 43;

d) i termini di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono ridotti, rispettivamente, a due anni e a tre anni e non si applica il quarto comma del medesimo articolo 57.

1-bis. L'esclusione della punibilità prevista dal comma 1, lettera a), per i reati ivi indicati ha effetto per tutti i soggetti che hanno commesso il reato »;

al comma 1, capoverso ART. 5-octies, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Il ravvedimento speciale si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e l'effettuazione dei versamenti di cui ai commi 2, 3 e 4. Il perfezionamento del ravvedimento speciale comporta:

a) l'esclusione della punibilità per i delitti di cui agli articoli 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, nei limiti dei maggiori imponibili, delle maggiori imposte e ritenute oggetto di integrazione;

b) la diminuzione, fino alla metà, delle pene previste per i delitti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, nei limiti dei maggiori imponibili, delle maggiori imposte e ritenute oggetto di integrazione;

6-bis. Nei confronti di colui che si avvale del ravvedimento speciale:

a) i termini di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono ridotti, rispettivamente, a due anni e a tre anni e non si applica il quarto comma del medesimo articolo 43;

b) i termini di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono ridotti, rispettivamente, a due anni e a tre anni e non si applica il quarto comma del medesimo articolo 57.

0. 1. 1. 39. Capezzone.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) è esclusa la punibilità per i delitti di cui agli articoli 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter

del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni;

2) alla lettera b) sopprimere le parole: « e 3 »;

3) dopo la lettera b) inserire le seguenti:

« c) l'esclusione dai reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonché dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati sono stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguire il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. Tale esclusione non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della apposita richiesta di cui alla lettera a) dell'articolo 5-quater;

d) la preclusione di ogni accertamento contributivo nei confronti dell'autore e dei soggetti obbligati in solido ».

0. 1. 1. 40. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, comma 1, lettera a), dopo le parole: di cui agli articoli, inserire la seguente: 3.

Conseguentemente, al medesimo capoverso ART. 5-quinquies, comma 1, lettera b), sostituire le parole: le pene previste per i delitti di cui agli articoli 2 e 3 del con le seguenti: le pene previste per i delitti di cui all'articolo 2 del.

0. 1. 1. 41. Busin.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies », comma 1, lettera a), sopprimere le parole: , 10-bis e 10-ter e, dopo le parole: e successive modificazioni, inserire le seguenti: Sono comunque fatti salvi effetti e termini di prescrizione previsti dall'articolo 157 del codice penale ed estesi ai reati tributari.

Conseguentemente, al comma 1, capoverso ART. 5-octies, comma 6, sopprimere le parole: 10-bis e 10-ter.

0. 1. 1. 42. Lavagno, Paglia.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: 10-bis e 10-ter.

Conseguentemente, al medesimo capoverso ART. 5-quinquies, comma 2, sopprimere le parole: , alle imposte e alle ritenute.

0. 1. 1. 43. Pisano, Ruocco, Pesco, Alberti, Villarosa, Cancelleri, Barbanti.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

c) non opera il raddoppio dei termini previsto dall'articolo 43, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

*** 0. 1. 1. 44.** Sottanelli.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

c) non opera il raddoppio dei termini previsto dall'articolo 43, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

*** 0. 1. 1. 45.** Busin.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Esclusivamente per i lavoratori frontalieri, i lavoratori che hanno svolto temporaneamente la propria attività all'estero oppure i pensionati, rientranti nell'accordo bilaterale tra Italia e Svizzera del 3 ottobre del 1974, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei

Comuni italiani di confine, ratificato nel nostro ordinamento dalla legge 26 luglio 1975, n. 386, che per gli anni 2011 e 2012 abbiano omesso di compilare il quadro RW del modello Unico, relativamente ai redditi derivanti dall'attività lavorativa prestata in Svizzera, la sanzione è pari a 258 euro, ridotti a un dodicesimo. Tali soggetti sono esclusi dalle sanzioni di cui ai successivi commi 3 e 4.

0. 1. 1. 46. Plangger, Gebhard, Alfreider, Schullian, Ottobre, Borghi, Guerra.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le sanzioni di cui all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 5, comma 2, del presente decreto sono determinate in misura pari al cinque per cento delle imposte accertate: *a)* se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996; ovvero *b)* se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero *c)* se l'autore delle violazioni di cui all'articolo 5-*quater*, comma 1, fermo restando l'obbligo di eseguire gli adempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da quelli di cui al primo periodo, la sanzione è determinata nella misura pari al dieci per cento delle imposte accertate.

0. 1. 1. 47. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, comma 3, sostituire le parole da: Le sanzioni *fino a:* minimo edittale *con le seguenti:* Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto sono determinate in misura pari al minimo edittale.

0. 1. 1. 48. Pesco, Alberti, Ruocco, Cancelleri, Villarosa.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, comma 3, dopo le parole: Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto *inserire le seguenti:* irrogabili esclusivamente nei confronti di colui che ha attivato la procedura.

* **0. 1. 1. 49.** Sottanelli.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, comma 3, dopo le parole: di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto, *inserire le seguenti:* , irrogabili esclusivamente nei confronti di colui che ha attivato la procedura.

* **0. 1. 1. 50.** Busin.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, comma 3, dopo le parole: del presente decreto *inserire le seguenti:* esclusivamente nei confronti del soggetto che ha attivato la procedura,.

0. 1. 1. 51. Capezzone.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, comma 3, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 7, comma 4 *con le seguenti:* ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 7, comma 4.

0. 1. 1. 52. Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, comma 3, sopprimere le parole da

ovvero c) fino a richiesta di collaborazione volontaria.

0. 1. 1. 53. Pesco, Ruocco, Alberti, Cancelleri, Villarosa.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, comma 3, sopprimere le parole: Nei confronti dei contribuente che si avvale della procedura di collaborazione volontaria, la misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore aggiunto e ritenute, è fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto;.

0. 1. 1. 54. Pisano, Ruocco, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Alberti, Barbanti.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, comma 3, sopprimere le parole: , ridotto di un quarto.

0. 1. 1. 55. Lavagno, Paglia.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, comma 4, sostituire le parole alla metà con le seguenti: al doppio.

0. 1. 1. 56. Pesco, Ruocco, Alberti, Villarosa, Cancelleri.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. Qualora colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-*quater* sia un lavoratore frontaliero, un lavoratore che ha svolto temporaneamente la propria attività all'estero oppure un pensionato, rientranti nell'accordo bilaterale tra Italia e Svizzera del 3 ottobre del 1974, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, ratificato nel nostro ordinamento dalla legge 26 luglio 1975, n. 386, che abbiano lasciato in Svizzera i risparmi

derivanti dall'attività lavorativa, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, oppure sia un piccolo risparmiatore con redditi e depositi fino a 100.000 euro, che dichiara un deposito o conto corrente bancario costituito in Svizzera, ai sensi dell'articolo 4, la sanzione di cui all'articolo 5, comma 2, è determinata in misura pari al cinque per cento delle imposte accertate se le attività vengono trasferite in Italia.

0. 1. 1. 57. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. Qualora colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-*quater* sia un lavoratore frontaliero, un lavoratore che ha svolto temporaneamente la propria attività all'estero oppure un pensionato, rientranti nell'accordo bilaterale tra Italia e Svizzera del 3 ottobre del 1974, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, ratificato nel nostro ordinamento dalla legge 26 luglio 1975, n. 386, che abbiano lasciato in Svizzera i risparmi derivanti dall'attività lavorativa, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, la sanzione di cui all'articolo 5, comma 2, è determinata in misura pari all'1 per cento delle imposte accertate.

0. 1. 1. 58. Plangger, Gebhard, Alfreider, Schullian, Ottobre, Borghi, Guerra.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. Qualora colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-*quater* sia un piccolo risparmiatore che detiene risparmi per un importo fino a centomila euro, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, la sanzione di cui all'articolo 5, comma 2, è determinata

in misura pari all'1 per cento delle imposte accertate.

0. 1. 1. 59. Plangger, Gebhard, Alfreider, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. Qualora colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-*quater* sia un piccolo risparmiatore con redditi e capitali imponibili fino a 100.000 euro, le sanzioni di cui all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 5, comma 2, del presente decreto sono determinate in misura pari al cinque per cento delle imposte accertate se le attività vengono trasferite in Italia.

0. 1. 1. 60. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, comma 5, dopo il primo periodo inserire il seguente: La procedura si perfeziona anche nei confronti di coloro che abbiano impugnato gli atti impositivi e sanzionatori emessi dall'Agenzia delle entrate, purché procedano al pagamento delle somme dovute sulla base della sentenza passata in giudicato entro venti giorni dalla notificazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, del prospetto recante gli importi da versare, comprendenti i maggiori interessi nel frattempo maturati.

0. 1. 1. 61. Capezzone.

Al comma 1 capoverso ART. 5-quinquies, sopprimere il comma 5-bis.

Conseguentemente, al medesimo capoverso ART. 5-quinquies, comma 6, sopprimere le parole: e 5-bis.

0. 1. 1. 62. Pisano, Ruocco, Pesco, Alberti, Cancellieri, Villarosa, Barbanti.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, comma 5-bis, dopo le parole: Ai soli fini della procedura di collaborazione vo-

lontaria *inserire le seguenti*: per i contribuenti che intendono aderire alla procedura a partire dal 2 settembre 2014.

0. 1. 1. 63. Pesco, Alberti, Cancelleri, Villarosa, Ruocco.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 10 per cento.

0. 1. 1. 64. Lavagno, Paglia.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, comma 5-bis, sostituire le parole: anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data della stipula e quella di entrata in vigore dell'accordo con le seguenti: anche su elementi riconducibili al biennio antecedente alla data di entrata in vigore dell'accordo.

0. 1. 1. 65. Gutgeld.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, sostituire il comma 5-ter con il seguente:

5-ter. Su istanza del contribuente da formulare nella richiesta di cui all'articolo 5-*quater*, comma 1, lettera a), l'ufficio, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, calcola gli stessi applicando la misura percentuale del 5 per cento al valore complessivo della consistenza di fine anno e determina l'ammontare corrispondente all'imposta da versare utilizzando l'aliquota del 27 per cento. Tale istanza può essere presentata solo nei casi in cui la media degli ammontari di tali attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d'imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda 2 milioni di euro.

0. 1. 1. 66. Ginato.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, comma 5-ter, sopprimere le parole: Nei casi in cui l'ammontare complessivo annuo delle attività finanziarie oggetto

della collaborazione volontaria non ecceda 2 milioni di euro.

0. 1. 1. 67. Gutgeld.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, comma 5-ter, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: 2 milioni di euro con le seguenti: 1 milione di euro;

b) le parole: 5 per cento sono sostituite dalle parole: 10 per cento;

c) sostituire le parole: l'aliquota del 20 per cento con le seguenti: l'aliquota del 26 per cento.

0. 1. 1. 69. Lavagno, Paglia.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, comma 5-ter, sostituire le parole: 2 milioni di euro con le seguenti 500.000 euro.

0. 1. 1. 68. Businarolo, Colletti, Sarti, Turco, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, comma 5-ter, sostituire le parole: 2 milioni di euro con le seguenti: 1 milione di euro.

0. 1. 1. 70. Paglia, Lavagno.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, comma 5-ter, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 27 per cento.

0. 1. 1. 71. Causi, Bargerò, Capozzolo, Carbone, Carella, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gutgeld, Lodolini, Moretto, Pelillo, Petrini, Ribaudò.

Al comma 1 capoverso ART. 5-quinquies, comma 5-ter, sostituire le parole: l'aliquota

del 20 per cento *con le seguenti*: l'aliquota del 26 per cento.

0. 1. 1. 72. Lavagno, Paglia.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5-ter, inserire il seguente:

5-ter.1. Su richiesta di colui che si avvale della procedura di collaborazione volontaria, i redditi derivanti dalle attività finanziarie detenute all'estero possono essere determinati sottraendo al valore delle suddette attività al termine di ciascun anno solare aumentato dei prelievi e diminuito dei conferimenti effettuati nell'anno, il valore delle medesime attività all'inizio dell'anno. Tale criterio deve essere applicato per tutte le attività finanziarie detenute all'estero dal medesimo contribuente e, in presenza di più conti, è comunque consentita la compensazione dei risultati positivi generati da un conto con i risultati negativi generati da altri conti. Il reddito così determinato è soggetto ad imposta con la medesima aliquota di cui al comma 5-ter.;

b) dopo il comma 5-quater, inserire il seguente:

5-quinquies. Ai soli fini della collaborazione volontaria, i risultati negativi riferibili ad una determinata annualità sono ammessi in deduzione dell'ammontare dei risultati positivi dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, anche laddove i risultati siano determinati ai sensi del comma 5-ter.1.

0. 1. 1. 73. Gutgeld.

Al comma 1 capoverso ART. 5-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, ultimo periodo, sopprimere le parole: all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, all'articolo 57 del decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e;

b) al comma 6, ultimo periodo, sopprimere le parole: avviso di accertamento e;

c) al comma 6, ultimo periodo, sopprimere le parole: dell'invito di cui al predetto articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,.

0. 1. 1. 74. Pisano, Barbanti, Cancellieri, Ruocco.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, dopo il comma 6 inserire il seguente:

7. La procedura si perfeziona anche nei confronti di coloro che abbiano impugnato gli atti impositivi e sanzionatori emessi dall'Agenzia delle Entrate, purché si proceda al pagamento delle somme dovute sulla base della sentenza passata in giudicato entro venti giorni dalla notificazione da parte dell'Agenzia delle entrate del prospetto recante gli importi da versare comprensivi dei maggiori interessi nel frattempo maturati.

* **0. 1. 1. 75.** Sottanelli.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, dopo il comma 6 inserire il seguente:

7. La procedura si perfeziona anche nei confronti di coloro che abbiano impugnato gli atti impositivi e sanzionatori emessi dall'Agenzia delle Entrate, purché si proceda al pagamento delle somme dovute sulla base della sentenza passata in giudicato entro venti giorni dalla notificazione da parte dell'Agenzia delle entrate del prospetto recante gli importi da versare comprensivi dei maggiori interessi nel frattempo maturati.

* **0. 1. 1. 76.** Busin.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, dopo il comma 6 inserire il seguente:

7. I dati e le notizie messi a disposizione dell'amministrazione nella proce-

dura di collaborazione volontaria possono essere utilizzati ai soli fini dell'accertamento dell'imposta sul reddito nei confronti del soggetto che si sia avvalso della procedura.

Conseguentemente, al capoverso ART. 5-quater apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere dalle parole per la definizione fino alle parole sostituiti d'imposta;

b) al comma 1, lettera a), sopprimere dalle parole unitamente ai documenti fino alle parole detenute all'estero.

0. 1. 1. 77. Busin.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, dopo il comma 6 inserire il seguente:

7. I dati e le notizie messi a disposizione dell'amministrazione nella procedura di collaborazione volontaria possono essere utilizzati ai soli fini dell'accertamento dell'imposta sul reddito nei confronti del soggetto che si sia avvalso della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater.

0. 1. 1. 78. Sottanelli.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, dopo il comma 6 inserire il seguente:

7. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la procedura di collaborazione volontaria non determina l'insorgere dell'obbligo di segnalazione previsto all'articolo 41 del medesimo decreto legislativo.

0. 1. 1. 79. Sottanelli.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, dopo il comma 6 inserire il seguente:

7. La procedura di collaborazione volontaria non determina l'insorgere dell'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007,

n. 231, relativamente ai delitti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, per i quali si determinano gli effetti di cui alla lettera a) del presente comma.

0. 1. 1. 80. Sottanelli.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al capoverso ART. 5-sexies, dopo il primo periodo inserire il seguente:* Il provvedimento prevede modalità semplificate qualora la procedura di collaborazione riguardi attività il cui valore complessivo sia inferiore a 500.000 euro;

2) *al capoverso ART. 5-octies, comma 5, inserire in fine, il seguente periodo:* Il provvedimento prevede modalità semplificate qualora la procedura di collaborazione riguardi attività il cui valore complessivo sia inferiore a 500.000 euro.

0. 1. 1. 81. Capezzone.

Al comma 1, capoverso ART. 5-sexies, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Gli obblighi dichiarativi scadenti nell'anno 2014 relativi alle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato oggetto di collaborazione volontaria e ai relativi imponibili si considerano assolti se le relative informazioni sono fornite unitamente alla presentazione della richiesta di collaborazione volontaria. Le relative imposte sono versate secondo i termini di cui all'articolo 5-quater, comma 1, lettera b).

0. 1. 1. 82. Gutgeld.

Al comma 1, capoverso ART. 5-sexies, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. In ogni caso i dati raccolti nelle procedure avviate e correttamente concluse non possono essere utilizzati a fini

tributari a sfavore dei contribuenti interessati, dei concorrenti e degli eventuali responsabili in solido.

0. 1. 1. 83. Sottanelli.

Al comma 1, capoverso ART. 5-sexies, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. In ogni caso le notizie e i dati raccolti o messi a disposizione dell'Amministrazione finanziaria nelle procedure di collaborazione volontaria avviate e correttamente concluse possono essere utilizzati ai soli fini dell'accertamento delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nei confronti del soggetto che si sia avvalso della procedura. Salvo quanto previsto nel primo periodo, tali notizie e dati non possono essere utilizzati a fini tributari a sfavore dei contribuenti interessati, dei concorrenti e degli eventuali responsabili in solido.

0. 1. 1. 84. Capezzone.

Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 5-septies con il seguente:

ART. 5-septies – (*Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero*). – 1. Il richiedente che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

2. Il richiedente è obbligato a rilasciare al professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e le notizie sono rispondenti al vero.

0. 1. 1. 85. Pelillo.

Al comma 1, capoverso ART. 5-septies, sostituire le parole: L'autore della viola-

zione di cui all'articolo 4, comma 1, che, con la seguente: Chiunque.

0. 1. 1. 86. Paglia, Lavagno.

Al comma 1, capoverso ART. 5-septies, comma 1, dopo le parole: nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater, inserire le seguenti: con riferimento agli investimenti e a tutte e attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, di cui al precedente articolo 5-quater lettera a),.

0. 1. 1. 87. Paglia, Lavagno.

Al comma 1, capoverso ART. 5-septies, comma 1, dopo le parole: non rispondenti al vero inserire le seguenti: oltre a perdere tutti i benefici di cui ai precedenti articoli 5-quater e 5-quinquies.

0. 1. 1. 88. Paglia, Lavagno.

Al comma 1, capoverso ART. 5-septies, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, è obbligato a rilasciare al professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e le notizie sono rispondenti al vero.

0. 1. 1. 89. Sottanelli.

Al comma 1, dopo il capoverso ART. 5-septies, aggiungere il seguente:

ART. 5-octies. – (*Incentivi fiscali alla capitalizzazione delle imprese che si avvalgono della disciplina per il rientro di capitali*). – 1. Fino al 30 settembre 2015, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dai soggetti che si sono avvalsi delle procedure di cui agli

articoli 5-*quater* e 5-*octies*, della presente legge, indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammesso in deduzione un importo corrispondente al rendimento nozionale del capitale proprio, almeno uguale all'importo delle somme oggetto di collaborazione volontaria ovvero del ravvedimento speciale, valutato mediante applicazione, alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2013, di un'aliquota percentuale pari al 5 per cento. Per quanto compatibili si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

0. 1. 1. 99. Causi.

Al comma 1 sopprimere il capoverso ART. 5-octies.

0. 1. 1. 90. Pesco, Ruocco, Cancelleri, Villarosa, Alberti.

Al comma 1, capoverso ART. 5-octies, comma 2, sostituire le parole: 30 settembre 2015, ovunque ricorrono, con le seguenti: 31 dicembre 2014.

0. 1. 1. 91. Lavagno, Paglia.

Al comma 1, capoverso ART. 5-octies, comma 2, sostituire le parole: un ottavo ovunque ricorrono, con le seguenti: un terzo.

0. 1. 1. 92. Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti.

Al comma 1, capoverso ART. 5-octies, comma 2, sostituire le parole: un ottavo ovunque ricorrono, con le seguenti: un sesto.

0. 1. 1. 93. Pesco, Pisano, Alberti, Ruocco, Cancelleri, Villarosa, Barbanti.

Al comma 1, al capoverso ART. 5-octies, comma 6, sopprimere il secondo periodo.

0. 1. 1. 95. Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti.

Sopprimere i commi da 1-bis a 1-sexies.

0. 1. 1. 133. Pesco, Alberti, Ruocco, Cancelleri, Villarosa.

Al comma 1-bis, dopo le parole: 31 dicembre 2013 inserire le seguenti: , ovvero fino alla data di presentazione dell'ultimo bilancio d'esercizio precedente all'entrata in vigore della presente legge,

0. 1. 1. 134. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 1-ter, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) versare le somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione e secondo le ulteriori modalità indicate nel comma 1-bis del medesimo articolo per l'adesione ai contenuti dell'invito, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni; il versamento può essere eseguito in unica soluzione ovvero essere ripartito, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate trimestrali. Il mancato pagamento di una delle rate nelle quali può essere ripartito il versamento comporta il venir meno degli effetti della procedura.

0. 1. 1. 135. Capezzone.

Al comma 1-ter, lettera b), dopo la parola effettuare inserire le seguenti: in un'unica soluzione.

0. 1. 1. 136. Pesco, Alberti, Villarosa, Cancelleri, Ruocco.

Al comma 1-quater, lettera b), sopprimere le parole: 1, 2,

0. 1. 1. 137. Pesco, Alberti, Villarosa, Cancelleri, Ruocco.

Dopo il comma 1-quater inserire il seguente:

1-quater.1. Esclusivamente per i lavoratori frontalieri, i lavoratori che hanno svolto temporaneamente la propria attività all'estero oppure i pensionati, rientranti nell'accordo bilaterale tra Italia e Svizzera del 3 ottobre del 1974, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, ratificato nel nostro ordinamento dalla legge 26 luglio 1975, n. 386, che si avvalgono delle previsioni di cui ai commi da 1-bis a 1-quater per i redditi derivanti dall'attività lavorativa prestata in Svizzera, la sanzione per le violazioni in materia di imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto è ridotta nella misura pari a un dodicesimo del minimo edittale.

0. 1. 1. 94. Plangger, Gebhard, Alfreider, Schullian, Ottobre, Borghi, Guerra.

Al comma 1, sopprimere il comma 1-quinquies.

* **0. 1. 1. 96.** Pesco, Pisano, Alberti, Ruocco, Villarosa, Cancelleri, Barbanti.

Al comma 1, sopprimere il comma 1-quinquies.

* **0. 1. 1. 97.** Lavagno, Paglia.

Al comma 1, capoverso ART. 5-novies, sostituire le parole: novies con la seguente: nonies.

0. 1. 1. 98. Pisano, Barbanti.

Sopprimere il comma 1-sexies.

* **0. 1. 1. 100.** Pesco, Pisano, Alberti, Villarosa, Cancelleri, Barbanti.

Sopprimere il comma 1-sexies.

* **0. 1. 1. 101.** Businarolo, Colletti, Sarti, Turco, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi.

Dopo il comma 1-sexies inserire i seguenti:

1-septies. L'articolo 137-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 137-bis. – (Falso in prospetto). – 1. Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o per l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i destinatari del prospetto è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 400.000 euro ».

1-octies. L'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

« ART. 27. – (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale). – 1. I responsabili della revisione legale che, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e con l'inten-

zione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 20.000 euro a 100.000 euro.

2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da 50.000 euro a 300.000 euro.

3. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico la pena è della reclusione da tre a sette anni e della multa da 50.000 euro a 300.000 euro.

4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o per altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società soggetta a revisione, la pena è della reclusione da quattro a otto anni e della multa da 100.000 euro a 400.000 euro.

5. Le pene previste dai commi 3 e 4 si applicano anche a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto ».

1-*novies*. L'articolo 29 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

« ART. 29. — (*Impedito controllo della società di revisione*). — 1. I componenti dell'organo di amministrazione che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale sono puniti con la reclusione da uno

a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 300.000 euro.

2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno ai soci o a terzi si applicano la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e la multa da 70.000 euro a 500.000 euro.

3. Nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico le pene di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiate.

4. Per i reati di cui al presente articolo si procede d'ufficio ».

0. 1. 1. 102. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1-sexies aggiungere i seguenti:

1-*septies*. L'intero ammontare delle attività emerse a seguito della procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-*quater* a 5-*octies* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ed introdotti dal comma 1 del presente articolo, prima di tornare nella completa disponibilità di ciascun contribuente che si è avvalso della procedura stessa, affluisce, con un vincolo quinquennale, in un apposito fondo di investimenti in capitale di rischio e finalizzato a supportare l'avvio o lo sviluppo di piccole e medie imprese, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

1-*octies*. Con decreti del Ministro dell'economia emanati di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione tra progetti di investimento delle somme di cui al comma precedente.

0. 1. 1. 103. Paglia, Lavagno.

Dopo il comma 1-sexies inserire il seguente:

1-*septies*. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2621 del codice civile, le parole « sono puniti con l'arresto fino a

due anni » sono sostituite dalle seguenti: « sono puniti con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000 »;

b) all'articolo 2622 le parole « con la reclusione da sei mesi a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione da tre a sette anni »;

c) all'articolo 2625, le parole « con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 20.000 a euro 50.000 »;

d) all'articolo 2626, le parole « con la reclusione fino ad un anno » sono sostituite con le seguenti: « con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000 »;

e) all'articolo 2627, le parole « con l'arresto fino ad un anno » sono sostituite con le seguenti: « con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000 »;

f) all'articolo 2628, le parole « con la reclusione fino ad un anno » sono sostituite con le seguenti: « con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 50.000 a euro 200.000 »;

g) all'articolo 2629, le parole « con la reclusione da sei mesi a tre anni » sono sostituite con le seguenti: « con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000 »;

h) all'articolo 2629-bis, le parole « con la reclusione da uno a tre anni » sono sostituite con le seguenti: « con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 20.000 a euro 250.000 »;

i) all'articolo 2630, le parole « con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro » sono sostituite con le seguenti: « con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 1.000 a euro 50.000 »;

l) all'articolo 2632, le parole « con la reclusione fino ad un anno » sono sostituite con le seguenti: « con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000 »;

m) all'articolo 2633, le parole « con la reclusione da sei mesi a tre anni » sono sostituite con le seguenti: « con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000 »;

n) all'articolo 2634, le parole « con la reclusione da sei mesi a tre anni » sono sostituite con le seguenti: « con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000 »;

o) all'articolo 2635, le parole « con la reclusione da uno a tre anni » sono sostituite con le seguenti: « con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni »;

p) all'articolo 2636, le parole « con la reclusione da sei mesi a tre anni » sono sostituite con le seguenti: « con la reclusione da sei mesi a tre anni »;

q) all'articolo 2637, le parole « con la reclusione da uno a cinque anni » sono sostituite con le seguenti: « con la reclusione da due a sei anni ».

0. 1. 1. 104. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1-sexies inserire il seguente:

1-septies. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2621. – (*False comunicazioni sociali*). – Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nel rendiconto finanziario, nelle relazioni o nelle altre comu-

nicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione sono puniti con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a euro 10.000 se il fatto è di particolare tenuità ».

b) l'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2622. — (*False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori*). — Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nel rendiconto finanziario, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, compiono atti idonei a cagionare un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti con la reclusione da tre a sette anni.

La pena è della reclusione da cinque a dieci anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai soci, ai creditori, ai risparmiatori ovvero alla società.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Nei casi previsti dal presente articolo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate, oltre alla pena detentiva, la multa da euro 50.000 a euro 300.000 ovvero fino alla metà dell'ammontare del danno cagionato e l'interdizione da quattro a dieci anni dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale o dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

La pena è della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 20.000 se il fatto è di particolare tenuità ».

0. 1. 1. 105. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1-sexies inserire il seguente:

1-septies. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2625 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2625. — (*Impedito controllo*). — Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 20.000 a euro 50.000.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci si applicano la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e la multa da euro 30.000 a euro 100.000. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico

in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni ».

b) l'articolo 2626 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2626. – (*Indebita restituzione dei conferimenti*). – Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000 ».

0. 1. 1. 106. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1-sexies inserire il seguente:

1-septies. L'articolo 2627 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2627. – (*Illegale ripartizione degli utili e delle riserve*). – Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato ».

0. 1. 1. 107. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1-sexies inserire il seguente:

1-septies. L'articolo 2628 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2628. – (*Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante*). – Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 50.000 a euro 200.000.

La pena di cui al primo comma si applica anche agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge ».

0. 1. 1. 108. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1-sexies inserire il seguente:

1-septies. L'articolo 2629 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2629. – (*Operazioni in pregiudizio dei creditori*). – Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con un'altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.

Il reato è estinto qualora il reo provveda all'integrale risarcimento del danno patrimoniale nei riguardi di tutte le persone offese. A tale fine il giudice, su richiesta dell'interessato, può assegnare un congruo termine, durante il quale il processo è sospeso ma non decorrono i termini di prescrizione ».

0. 1. 1. 109. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1-sexies inserire il seguente:

1-septies. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2629-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2629-bis. – (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi). – L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 20.000 a euro 250.000.

Se dalla violazione di cui al primo comma sono derivati danni alla società o a terzi, la pena è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e della multa da euro 30.000 a euro 350.000 ».

b) l'articolo 2630 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2630. – (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi). – Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e sei mesi e con la multa da euro 1.000 a euro 50.000.

Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni suc-

cessivi alla scadenza dei termini prescritti, si applica la pena della sola multa, ridotta a un terzo.

Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la multa è aumentata di un terzo ».

0. 1. 1. 110. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1-sexies inserire il seguente:

1-septies. L'articolo 2632 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2632. – (Formazione fittizia del capitale). – Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o di quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, mediante sottoscrizione reciproca di azioni o quote, ovvero mediante sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000 ».

0. 1. 1. 111. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1-sexies inserire il seguente:

1-septies. L'articolo 2633 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2633. – (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori). – I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.

Il reato è estinto qualora il reo provveda all'integrale risarcimento del danno patrimoniale nei riguardi di tutte le persone offese. A tale fine il giudice, su richiesta dell'interessato, può assegnare un congruo termine, durante il quale il processo è sospeso ma non decorrono i termini di prescrizione ».

0. 1. 1. 112. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1-sexies inserire il seguente:

1-septies. L'articolo 2634 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2634. – (*Infedeltà patrimoniale*). – Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.

La pena di cui al primo comma si applica anche se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale. In ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo ».

0. 1. 1. 113. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1-sexies inserire il seguente:

1-septies. L'articolo 2635 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2635. – (*Corruzione tra privati*). – Salvo che il fatto costituisca più grave

reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono di compiere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi primo, secondo e terzo sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni ».

0. 1. 1. 114. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1-sexies inserire il seguente:

1-septies. L'articolo 2636 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2636. – (*Illecita influenza sull'assemblea*). – Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena stabilita nel primo comma è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi

dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni ».

0. 1. 1. 115. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1-sexies inserire il seguente:

1-septies. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2637 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2637. – (Aggiotaggio). – Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero idonei a incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 100.000 a euro 300.000 ».

b) dopo l'articolo 2637 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 2637-bis. – (Divulgazione di notizie sociali riservate). – Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'articolo 154-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i sindaci, nonché i liquidatori di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del medesimo testo unico, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni, che si servono a profitto proprio o altrui di notizie avute a causa del loro ufficio, o ne danno comunicazione, sono puniti, se dal fatto può derivare pregiudizio alla società, ferme restando le sanzioni previste

dagli articoli 187-bis, 187-ter e 187-quater del citato testo unico, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.

Il delitto di cui al primo comma è perseguibile d'ufficio ».

c) l'articolo 2640 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2640. – (Circostanza attenuante). – Se i fatti previsti come reato agli articoli precedenti hanno cagionato un'offesa di particolare tenuità la pena ivi prevista è diminuita fino alla metà.

0. 1. 1. 116. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1-sexies inserire il seguente:

1-septies. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. – (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti). – 1. È punito con la reclusione da due a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto di cui al comma 1 si considera commesso avvalendosi di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 50.000 euro si applica la pena della reclusione da sei mesi a due anni ».

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — (*Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti*). — 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da due a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei a ostacolarne l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a tali imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a ciascuna delle singole imposte, a 20.000 euro;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5 per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a 50.000 euro ».

c) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — (*Dichiarazione infedele*). — 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a tali imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a ciascuna delle singole imposte, a 20.000 euro;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5 per cento dell'am-

montare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a 50.000 euro.

2. Qualora l'imposta evasa sia superiore a 300.000 euro oppure l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, sia superiore a 150.000 euro, si applica la pena della reclusione da due a sette anni ».

d) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — (*Omessa dichiarazione*). — 1. È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a tali imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a ciascuna delle singole imposte, a 20.000 euro ».

0. 1. 1. 117 Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

Dopo il comma 1-sexies inserire il seguente:

1-septies. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 6 la parola « non » è soppressa.

b) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — (*Emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti*). — 1. È punito con la reclusione da due a sette anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o dell'imposta sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per

operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo d'imposta si considera come un solo reato.

3. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti di cui al presente articolo è inferiore a 50.000 euro per periodo d'imposta, si applica la pena della reclusione da sei mesi a due anni ».

c) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« ART. 10. – (*Occultamento o distruzione di documenti contabili*). – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

2. La pena di cui al comma 1 è diminuita fino alla metà nei casi di particolare tenuità ».

d) le lettere a), b), c) del comma 1 dell'articolo 12 sono sostituite dalle seguenti:

a) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a sei anni;

b) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a otto anni;

c) l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e di assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a sei anni ».

0. 1. 1. 118. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

Dopo il comma 1-sexies inserire il seguente:

1-septies. Il comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 10 marzo 2000,

n. 74, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1. Le pene previste per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite:

a) fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12 se, prima del rinvio a giudizio, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti sono stati estinti mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all'accertamento previste dalle disposizioni in materia tributaria;

b) fino a un terzo e si applicano le pene accessorie, opportunamente diminuite, indicate nell'articolo 12 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti sono stati estinti mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all'accertamento previste dalle disposizioni in materia tributaria ».

0. 1. 1. 119 Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

Dopo il comma 1-sexies inserire il seguente:

1-septies. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 218 è sostituito dal seguente:

« ART. 218. – (*Ricorso abusivo al credito*). – 1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni.

2. La pena di cui al comma 1 è aumentata nel caso di società soggette all'applicazione del capo II del titolo III

della parte IV del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

3. Fatte salve le altre pene accessorie di cui al capo III del titolo II del libro primo del codice penale, la condanna comporta l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per un periodo di cinque anni ».

b) il terzo comma dell'articolo 219 è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui i fatti indicati nel primo comma hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità le pene ivi previste sono ridotte fino alla metà ».

c) l'articolo 220 è sostituito dal seguente:

« ART. 220. — (*Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte dell'imprenditore fallito*). — 1. È punito con la reclusione da uno a tre anni l'imprenditore dichiarato fallito che, fuori dei casi previsti dall'articolo 216, nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli articoli 16, primo comma, numero 3), e 49.

2. Se il fatto di cui al comma 1 è avvenuto per colpa si applica la pena della reclusione fino a un anno ».

d) l'articolo 228 è sostituito dal seguente:

« ART. 228. — (*Interesse privato del curatore negli atti del fallimento*). — 1. Salvo che al fatto non siano applicabili gli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*quater*, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto del fallimento direttamente o per interposta persona ovvero con atti simulati è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a 2.000 euro.

2. La condanna comporta l'interdizione dai pubblici uffici ».

e) l'articolo 229 è sostituito dal seguente:

« ART. 229. — (*Accettazione di retribuzione non dovuta*). — 1. Il curatore del fallimento che riceve o pattuisce una retribuzione, in denaro o in altra forma, in aggiunta a quella liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da un minimo di 2.000 euro fino ad un massimo pari al doppio della retribuzione o dell'utilità ricevuta.

2. Nei casi più gravi alla condanna può aggiungersi l'inabilitazione temporanea all'ufficio di amministratore per un periodo non inferiore a tre anni ».

0. 1. 1. 120 Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1-sexies inserire il seguente:

1-*septies*. L'articolo 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

« ART. 216. — (*Bancarotta fraudolenta*). — 1. È punito con la reclusione da quattro a dieci anni l'imprenditore dichiarato fallito che:

a) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato, in tutto o in parte, i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;

b) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

2. La pena di cui al comma 1 si applica anche all'imprenditore dichiarato fallito

che, durante la procedura fallimentare, commette uno dei fatti previsti dalla lettera *a)* del citato comma 1 ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.

3. È punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore dichiarato fallito che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, qualcuno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

4. Fatte salve le altre pene accessorie, di cui al capo III del titolo II del libro primo del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo comporta l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per un periodo di tredici anni ».

0. 1. 1. 121. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1-sexies inserire il seguente:

1-septies. Gli amministratori, i membri degli organi di controllo e i dipendenti delle società pubbliche, ossia delle società interamente o maggioritariamente partecipate dagli enti di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni, sono soggetti all'azione di responsabilità disciplinata dal presente comma.

Sono altresì soggetti all'azione di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti gli amministratori, i membri degli organi di controllo e i dipendenti delle società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile agli enti di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001 ovvero alle società pubbliche indicate nel comma precedente. Rimane fermo che alle società quotate partecipate in misura inferiore al

50 per cento si applica l'articolo 16-bis del decreto-legge n. 248 del 2007.

0. 1. 1. 122. Businarolo, Colletti, Sarti, Turco, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi.

(Inammissibile)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a 5-octies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotti dal comma 1 del presente articolo, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

0. 1. 1. 123. Capezzone.

Al comma 2 sopprimere le lettere a), b) e c).

0. 1. 1. 124. Paglia, Lavagno.

Al comma 4 sostituire la lettera a) con le seguenti:

a) l'Agenzia delle entrate può procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, a richiedere altro personale ad altri enti pubblici, utilizzando le procedure di mobilità previste dalla vigente normativa, senza ulteriori oneri a carico dello Stato;

a-bis) dopo le procedure di mobilità di cui alla lettera a), l'Agenzia delle entrate, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, può procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, all'assunzione di personale con rapporto d'impiego a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

0. 1. 1. 125. Sottanelli.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole «di personale con rapporto d'impiego a tempo indeterminato» con le seguenti: «a tempo indeterminato di funzionari di terza area funzionale, fascia retributiva F1 e assistenti di seconda area funzionale, fascia retributiva F3, assicurando la priorità ai vincitori e agli idonei che sono inseriti in graduatorie ancora vigenti a seguito di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, nonché all'attivazione di tirocini».

0. 1. 1. 126. Bonomo, Fregolent, Marco Di Maio, Capozzolo.

Al comma 4, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è autorizzata, anche in deroga ai limiti assunzionali stabiliti dalle disposizioni correnti, alla copertura delle carenze di personale nei profili professionali di terza area tramite assunzione dei candidati inseriti nelle graduatorie a tale scopo già previste dall'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, con priorità rispetto ad ogni modalità di reclutamento. Tali assunzioni sono effettuate sulla base delle disponibilità finanziarie e delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato di cui dispone l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le annualità 2014, 2015 e 2016.

0. 1. 1. 127. Iacono.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Investimenti esteri).

1. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, dopo le parole «conti correnti bancari costituiti all'estero» sono

inserite le seguenti parole: «e per investimenti ed attività estere».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1 milione di euro, si provvede, a partire dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni da includere nel Fondo speciale di parte corrente, di cui alla «Tabella A» della legge 27 dicembre 2013, n. 147, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2014-2016.

0. 1. 1. 128. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Investimenti esteri).

1. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per le attività finanziarie per le quali non è dovuta l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero di cui al comma 18 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché per le attività patrimoniali, per le quali non è dovuta l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 13 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

0. 1. 1. 129. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito,

con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, all'ultimo periodo, le parole « 10.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 20.000 euro ».

0. 1. 1. 130. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

(Misure per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale).

1. Dopo l'articolo 5-ter del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:

«ART. 5-quater. — (Collaborazione volontaria). — 1. L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino al 31 dicembre 2013, può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, per la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi e per la definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio di cui alla lettera b) per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta. A tal fine deve:

a) indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei

redditi che servirono per costituirli o acquistarli nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti ed alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, non connessi con le attività costituite o detenute all'estero, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1;

b) versare, in unica soluzione, le somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione e secondo le ulteriori modalità indicate nel comma 1-bis del medesimo articolo per l'adesione ai contenuti dell'invito ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

2. La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per

violazione di norme tributarie, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria indicato al comma 1 del presente articolo. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.

3. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti indicati al comma 1, lettera *b*), l'Agenzia delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, per l'utilizzo dell'informazione ai fini di quanto stabilito al comma 5-*quinqüies*, comma 1, lettere *a*) e *b*).

3-*bis*. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, per la determinazione dei periodi d'imposta per i quali non sono scaduti i termini di accertamento, non si applica il raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, comma 2-*bis*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall'articolo 5-*quinqüies*, commi 3, lettera *c*), 4 e 5-*bis*.

4. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015. In relazione alle richieste di collaborazione volontaria presentata oltre il 15 settembre 2014 e il 15 settembre 2015, relative anche a periodi d'imposta per i quali i termini per l'accertamento di cui all'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, scadono, rispettivamente, il 31 dicembre 2014 e il 31 dicembre 2015, l'Agenzia delle entrate, in mancanza della definizione mediante adesione ai contenuti dell'invito o di sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, secondo quanto previsto al comma 1, lettera *b*),

può, relativamente all'annualità in scadenza, in deroga ai predetti termini per l'accertamento, notificare l'avviso di accertamento entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta. L'Agenzia delle entrate può notificare l'atto di contestazione entro lo stesso termine di 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta, qualora la stessa sia presentata oltre il 15 settembre 2014 e il 15 settembre 2015, in deroga ai termini per la notifica dell'atto che scadono, rispettivamente, il 31 dicembre 2014 e il 31 dicembre 2015, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

ART. 5-quinquies. – (Effetti della procedura di collaborazione volontaria). – 1. Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-*quater*:

a) è esclusa la punibilità per i delitti di cui agli articoli 4, 5, 10-*bis* e 10-*ter* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni;

b) le pene previste per i delitti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono diminuite fino alla metà.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della collaborazione volontaria.

3. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto sono determinate, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura pari alla metà del minimo edittale: *a*) se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996; ovvero *b*) se le attività trasferite in Italia o nei predetti

Stati erano o sono ivi detenute; ovvero *c)* se l'autore delle violazioni di cui all'articolo 5-*quater*, comma 1, fermo restando l'obbligo di eseguire gli adempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da quelli di cui al primo periodo, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto. Nei confronti del contribuente che si avvale della procedura di collaborazione volontaria, la misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore aggiunto e ritenute, è fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto.

4. Nei casi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del primo periodo del comma 3, qualora l'autore della violazione trasferisca, successivamente alla presentazione della richiesta, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dell'Italia o di uno degli Stati di cui alla citata lettera *a)*, l'autore della violazione è obbligato a rilasciare, entro trenta giorni dalla data del trasferimento delle attività, l'autorizzazione di cui alla lettera *c)* del primo periodo del comma 3 all'intermediario presso cui le attività sono state trasferite e a trasmettere, entro sessanta giorni dalla data del trasferimento delle attività, tale autorizzazione alle autorità finanziarie italiane, pena l'applicazione di una sanzione pari alla metà della sanzione prevista dal primo periodo del comma 3.

5. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto è definito ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Il confronto previsto all'arti-

colo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997, e successive modificazioni, è operato tra il terzo della sanzione indicata nell'atto e il terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi o, se più favorevole, il terzo della somma delle sanzioni più gravi determinate ai sensi del comma 3, primo e secondo periodo, del presente articolo.

5-*bis*. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria la misura della sanzione minima prevista per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, indicata nell'articolo 5, comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2001, è fissata al 3 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati se le attività oggetto della collaborazione volontaria erano o sono detenute in Stati che stipulino con l'Italia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 26 del modello di Convenzione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico contro la doppia imposizione, anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data della stipula e quella di entrata in vigore dell'accordo. Al ricorrere della condizione di cui al primo periodo non si applica il raddoppio delle sanzioni di cui all'articolo 12, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

5-*ter*. Nei casi in cui l'ammontare complessivo annuo delle attività finanziarie oggetto della collaborazione volontaria non ecceda 2 milioni di euro, su istanza del contribuente da formulare nella richiesta di cui all'articolo 5-*quater*, comma 1, lettera *a)*, l'ufficio, in luogo della determi-

nazione analitica dei rendimenti, calcola gli stessi applicando la misura percentuale del 5 per cento al valore complessivo della consistenza di fine anno e determina l'ammontare corrispondente all'imposta da versare utilizzando l'aliquota del 20 per cento.

5-quater. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione si considera, salvo prova contraria, ripartita, per ciascun periodo d'imposta, in quote uguali tra tutti coloro che al termine degli stessi ne avevano la disponibilità.

6. Se il contribuente destinatario dell'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, o che abbia sottoscritto l'accertamento con adesione e destinatario dell'atto di contestazione non versa le somme dovute nei termini previsti dall'articolo 5-*quater*, comma 1, lettera *b*), la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai commi 1, 3, 5 e 5-*bis* del presente articolo. L'Agenzia delle entrate notifica, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, un avviso di accertamento e nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notificazione dell'invito di cui al predetto articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, o a quello di redazione dell'atto di adesione o di notificazione dell'atto di contestazione.

ART. 5-sexies. – (*Ulteriori disposizioni in materia di collaborazione volontaria*). – 1. Le modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché ogni altra modalità applicativa della rela-

tiva procedura, sono disciplinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'Agenzia delle entrate e gli altri organi dell'Amministrazione finanziaria concordano condizioni e modalità per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse.

ART. 5-septies. – (*Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero*). – 1. L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-*quater*, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

1-bis. Possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al comma 1 per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 31 dicembre 2013, anche contribuenti diversi da quelli indicati nell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e i contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente.

1-ter. Ai fini di cui al comma 1-*bis*, i contribuenti devono:

a) presentare, con le modalità previste dall'apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1, capoverso articolo 5-*sexies*, del presente articolo, apposita richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, fornendo spontaneamente all'Amministrazione finanziaria i documenti e le informazioni per la determinazione dei maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali,

imposte sostitutive delle imposte sui redditi, imposta regionale sulle attività produttive, contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) effettuare il versamento delle somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione di cui al medesimo decreto, secondo le modalità ed entro i termini indicati nel comma 1, capoverso articolo 5-*quater*, lettera b), del presente articolo.

1-*quater*. Alla procedura di collaborazione volontaria di cui al comma 1-*bis*, si applicano, oltre a quanto stabilito al comma 1-*ter*, le seguenti disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo:

a) capoverso articolo 5-*quater*, commi 2, 3 e 4;

b) capoverso articolo 5-*quinquies*, commi 1, 2, 3 ultimo periodo e 6, in materia di effetti della procedura di collaborazione volontaria;

c) capoverso articolo 5-*sexies*;

d) capoverso articolo 5-*septies*, applicabile al contribuente che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero.

1-*quinquies*. L'esclusione della punibilità e la diminuzione della pena previste dalle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, capoverso articolo 5-*quinquies*, comma 1, operano nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i delitti ivi indicati.

1-*sexies*. All'articolo 29, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole da "e dall'articolo 48" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché al fine della definizione delle procedure amichevoli relative a contribuenti individuati previste dalle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi e dalla Convenzione 90/436/CEE, e successive modifiche, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata alle ipotesi di dolo".

2. Le entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 5-*quater* a 5-*septies* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotti dal comma 1 e quelle derivanti dall'attuazione dei commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* del presente articolo, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassetto:

a) al pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno;

b) all'esclusione dai medesimi vincoli delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi dell'Unione europea e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione;

c) agli investimenti pubblici;

d) al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti i criteri e

le modalità per la ripartizione delle entrate di cui al comma 2 tra le finalità ivi indicate, nonché per l'attribuzione delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, di cui al medesimo comma 2, a ciascun ente beneficiario.

4. Per le esigenze operative connesse allo svolgimento delle attività necessarie all'applicazione della disciplina di cui al comma 1 sull'emersione e sul rientro dei capitali detenuti all'estero, e comunque al fine di potenziare l'azione di prevenzione e contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, assicurando l'incremento delle entrate tributarie e il miglioramento della qualità dei servizi:

a) l'Agenzia delle entrate, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, può procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, all'assunzione di personale con rapporto d'impiego a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;

b) la disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e può essere utilizzata anche per il passaggio del personale tra le sezioni del ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli definisce i criteri per il passaggio del personale da una sezione all'altra, in ragione del progressivo completamento dei processi di riorganizzazione connessi all'incorporazione di cui all'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Ai dipendenti che transitano presso la sezione "dogane" si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale già appartenente all'Agenzia delle dogane. Ai

dipendenti che transitano dalla sezione "ASSI" alla sezione "monopoli" si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».

1. 1. (Nuova formulazione) Il Relatore.

Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 5-*quater*, con il seguente:

«ART. 5-*quater*. – (Collaborazione volontaria). – 1. L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino al 31 dicembre 2013, può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.

2. Il contribuente che intende avvalersi della procedura di collaborazione volontaria deve indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti, e le informazioni per la determinazione dei redditi che servono per costituirli o acquistarli nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, relativamente a tutti i periodi, d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1. Ai fini dell'accertamento, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati. Sono altresì raddoppiati i termini, per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1.

3. L'Ufficio che procede alla determinazione dei redditi ai sensi del precedente comma ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire i dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare, il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

4. Ai fini del perfezionamento della procedura di volontaria collaborazione il contribuente deve:

a) versare le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro il termine di venti giorni previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

b) in ogni caso, versare le somme dovute in base all'avviso di accertamento entro il termine per la proposizione del ricorso.

Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, previa prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, in un massimo di tre rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sei rate trimestrali se le somme dovute superano i 103.291,38 euro. L'importo della prima rata deve essere versato entro i termini indicati nel presente comma e contestualmente alla prestazione di idonea garanzia.

5. Non è ammessa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

6. La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi alle attività di cui al comma 1 del presente articolo. La preclusione opera anche nelle

ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona. Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, conseguenti alla violazione degli obblighi di dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, nonché per coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ovvero per coloro che abbiano già beneficiato di misure agevolative per la regolarizzazione di capitali e attività finanziarie detenute all'estero.

7. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti indicati al comma 4, l'Agenzia delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria.

8. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015 ».

Conseguentemente:

al capoverso ART. 5-quinquies, comma 6, sostituire le parole: comma 1, lettera b) con le seguenti: comma 4;

e al capoverso ART. 5-quinquies, comma 6, dopo le parole: del presente articolo aggiungere le seguenti: Nell'ipotesi di pagamento in forma rateale, la procedura di volontaria collaborazione non si perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai commi, 1, 3, e 5 del presente articolo in caso di omessa prestazione della garanzia di cui al comma 4, ultimo periodo, del precedente articolo. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate concesse comporta, invece, il venir

meno degli effetti di cui ai commi 1, 3 e 5 del presente articolo, oltre all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al cento per cento delle imposte dovute.

1. 2. Pisano.

Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 5-quater, con il seguente:

«ART. 5-quater. — (Collaborazione volontaria). — 1. L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino al 31 dicembre 2013, può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.

2. Il contribuente che intende avvalersi della procedura di collaborazione volontaria deve indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti, e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1. Ai fini dell'accertamento, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati. Sono altresì raddoppiati i termini per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1.

3. L'Ufficio che procede alla determinazione dei redditi ai sensi del precedente comma ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire i dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

4. Ai fini del perfezionamento della procedura di volontaria collaborazione il contribuente deve:

a) versare le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro il termine di venti giorni previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

b) in ogni caso, versare le somme dovute in base all'avviso di accertamento entro il termine per la proposizione del ricorso.

Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, previa prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, in un massimo di tre rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sei rate trimestrali se le somme dovute superano i 103.291,38 euro. L'importo della prima rata deve essere versato entro i termini indicati nel presente comma e contestualmente alla prestazione di idonea garanzia.

5. Non è ammessa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

6. La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi alle attività di cui al comma 1 del presente articolo. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata

acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona. Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, conseguenti alla violazione degli obblighi di dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, nonché per coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali di cui all'articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

7. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti indicati al comma 4, l'Agenzia delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria.

8. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015 ».

Conseguentemente:

al capoverso ART. 5-quinquies, comma 6, sostituire le parole: comma 1, lettera b) con le seguenti: comma 4;

e al capoverso ART. 5-quinquies, comma 6, dopo le parole: del presente articolo aggiungere le seguenti: Nell'ipotesi di pagamento in forma rateale, la procedura di volontaria collaborazione non si perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai commi, 1, 3, e 5 del presente articolo in caso di omessa prestazione della garanzia di cui al comma 4, ultimo periodo, del precedente articolo. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate concesse comporta, invece, il venir meno degli effetti di cui ai commi 1, 3 e 5 del presente articolo, oltre all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al cento per cento delle imposte dovute.

1. 3. Pisano.

Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 5-quater, con il seguente: « ART.

5-quater. – (Collaborazione volontaria). –

1. L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino al 31 dicembre 2013, può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.

2. Il contribuente che intende avvalersi della procedura di collaborazione volontaria deve indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1.

3. L'Ufficio che procede alla determinazione dei redditi ai sensi del precedente comma ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire i dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Ai fini dell'accertamento, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati. Sono altresì raddoppiati i

termini per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1.

4. Ai fini del perfezionamento della procedura di volontaria collaborazione il contribuente deve:

a) versare le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro il termine di venti giorni previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

b) in ogni caso, versare le somme dovute in base all'avviso di accertamento entro il termine per la proposizione del ricorso.

5. Non è ammessa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

6. La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi alle attività di cui al comma 1 del presente articolo. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona. Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari connessi alla violazione degli obblighi di dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, nonché per coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniale di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ovvero per coloro che

abbiano già beneficiato di misure agevolative per la regolarizzazione di capitali e attività finanziarie detenute all'estero.

7. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti indicati al comma 4, l'Agenzia delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria.

8. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015 ».

Conseguentemente:

al capoverso ART. 5-quinquies, comma 6, sostituire le parole: comma 1, lettera b) con le seguenti: comma 4;

e al capoverso ART. 5-quinquies, comma 6, dopo le parole: del presente articolo, aggiungere le seguenti: È ammesso il pagamento in forma rateale dei tributi e delle sanzioni dovute. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate concesse comporta il venir meno degli effetti di cui ai commi 1, 3 e 5 del presente articolo.

1. 4. Pisano.

Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 5-quater, con il seguente:

« ART. 5-quater. – (Collaborazione volontaria). – 1. L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino al 31 dicembre 2013, può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.

2. Il contribuente che intende avvalersi della procedura di collaborazione volontaria deve indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le

informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1.

3. L'Ufficio che procede alla determinazione dei redditi ai sensi del precedente comma ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire i dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Ai fini dell'accertamento, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati. Sono altresì raddoppiati i termini per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1.

4. Ai fini del perfezionamento della procedura di volontaria collaborazione il contribuente deve:

a) versare le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro il termine di venti giorni previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

b) in ogni caso, versare le somme dovute in base all'avviso di accertamento entro il termine per la proposizione del ricorso.

5. Non è ammessa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

6. La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi alle attività di cui al comma 1 del presente articolo. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona. Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, conseguenti alla violazione degli obblighi di dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, nonché per coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

7. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti indicati al comma 4, l'Agenzia delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria (prescrizione).

8. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015 ».

Conseguentemente al capoverso ART. 5-quinquies, comma 6, sostituire le parole: comma 1, lettera b) con le seguenti: comma 4;

al capoverso ART. 5-quinquies, comma 6, dopo le parole: del presente articolo aggiungere le seguenti: È ammesso il pagamento in forma rateale dei tributi e delle sanzioni dovute. Il mancato paga-

mento anche di una sola delle rate concesse comporta il venir meno degli effetti di cui ai commi 1, 3 e 5 del presente articolo.

1. 5. Pisano.

Al comma 1, sostituire il capoverso 5-quater, con il seguente:

«ART. 5-quater. – (Collaborazione volontaria). – 1. L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino al 31 dicembre 2013, può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato. A tal fine deve:

a) indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servono per costituirli o acquistarli nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1;

b) versare, nella misura ridotta del 50 per cento, le somme dovute in base all'avviso di accertamento ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il termine per la proposizione del ricorso, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre a versare, nella misura determinata ai sensi dell'articolo 5-quinquies, comma 3, del presente decreto, le somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedi-

mento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni; il versamento può essere eseguito in unica soluzione ovvero essere ripartito, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate trimestrali. Il mancato pagamento di una delle rate nelle quali può essere ripartito il versamento comporta il venir meno degli effetti della procedura di cui all'articolo 5-quinquies.

2. La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi alle attività di cui al comma 1 del presente articolo. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.

3. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti indicati al comma 1, lettera b), l'Agenzia delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria.

4. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015.

5. I professionisti e i loro consulenti, i quali assistono il contribuente nella procedura di collaborazione volontaria, sono esentati, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dall'obbligo della segnalazione di operazioni sospette limitatamente all'esame della posizione giuridica del

cliente e all'assistenza nell'intera procedura, fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dallo stesso decreto.

6. Gli intermediari finanziari coinvolti in una procedura di collaborazione volontaria non sono tenuti alla segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, qualora, dopo aver acquisito tutta la documentazione della procedura, non rilevino elementi ulteriori e diversi rispetto a quelli contenuti nella documentazione stessa.

1. 6. Capezzone.

Al comma 1, capoverso 5-quater, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) indicare spontaneamente all'amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria e patrimoniale costituiti o detenuti all'estera, anche indirettamente o per interposta persona, che si sarebbero dovuti dichiarare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, fornendo i relativi documenti relativamente a tutti i periodi di imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento e la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1.

* 1. 7. Busin.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) indicare spontaneamente all'amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria e patrimoniale costituiti o detenuti all'estera, anche indirettamente o per interposta persona, che si sarebbero dovuti dichiarare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, fornendo i relativi documenti relativamente a tutti i periodi di imposta per i

quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento e la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1.

* 1. 8. Sottanelli.

Al comma 1, capoverso 5-quater, comma 1, lettera a), sostituire le parole: relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1 *con le seguenti:* relativamente agli otto periodi d'imposta antecedenti a quello di presentazione della richiesta nel caso in cui il contribuente abbia presentato ogni anno la dichiarazione dei redditi ovvero ai dieci periodi d'imposta antecedenti a quello di presentazione della richiesta, in caso di omissione, anche per un solo anno della dichiarazione dei redditi.

1. 9. Ruocco.

Al comma 1 capoverso 5-quater, alla lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ai fini dell'accertamento, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati. Sono altresì raddoppiati i termini per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1.

* 1. 10. Pisano.

Al comma 1 capoverso 5-quater, alla lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ai fini dell'accertamento, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repub-

blica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati. Sono altresì raddoppiati i termini per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1.

* **1. 11.** Ruocco.

Al comma 1 capoverso Art. 5-quater, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: L'Ufficio che procede alla determinazione dei redditi ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire i dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

1. 12. Pisano.

Al comma 1 capoverso Art. 5-quater, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: L'Ufficio che procede alla determinazione dei redditi ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire i dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento.

1. 13. Pisano.

Al comma 1, capoverso 5-quater, sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) versare, nella misura ridotta del 50 per cento, le somme dovute in base all'avviso di accertamento ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il termine per la proposizione del ricorso, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre a versare, nella misura determinata ai sensi dell'articolo 5-quinquies, comma 3, del

presente decreto, le somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni; il versamento può essere eseguito in unica soluzione ovvero essere ripartito, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate trimestrali. Il mancato pagamento di una delle rate nelle quali può essere ripartito il versamento comporta il venir meno degli effetti della procedura di cui all'articolo 5-quinquies ».

1. 14. Capezzone.

Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) versare, in unica soluzione, le somme dovute in base all'avviso di accertamento, entro il termine per la proposizione del ricorso, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Qualora alla data del 31 dicembre 2013 l'importo di tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria di cui alla lettera a) non sia superiore a cinquecentomila euro, in alternativa all'ordinaria modalità di tassazione analitica, è consentita l'adozione del criterio presuntivo di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 ».

1. 15. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, capoverso 5-quater, comma 1, lettera b), sostituire le parole: versare in una unica soluzione con le

seguenti: versare in tre rate, di uguale importo.

1. 16. Busin.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso 5-quater, lettera b), comma 1, sopprimere le parole: , in un'unica soluzione;

b) sostituire il capoverso 5-quinquies con il seguente:

ART. 5-quinquies. – (Effetti della procedura di collaborazione volontaria). – 1. Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater:

a) è esclusa la punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni;

b) la pena prevista per il reato tributario di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, è diminuita fino alla metà;

c) i termini di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono ridotti, rispettivamente, a due anni e a tre anni e non si applica il quarto comma del medesimo articolo 43;

d) i termini di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono ridotti, rispettivamente, a due anni e a tre anni e non si applica il quarto comma del medesimo articolo 57.

2. L'esclusione della punibilità prevista dal comma 1, lettera a), per i reati ivi indicati ha effetto per tutti i soggetti che hanno commesso il reato.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute all'estero.

4. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto sono determinate, esclusivamente nei confronti del soggetto che ha attivato la procedura, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nella misura pari alla metà del minimo edittale: a) se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996; ovvero b) se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero c) se l'autore delle violazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, fermo restando l'obbligo di eseguire gli adempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da quelli di cui al primo periodo, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto.

5. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo periodo del comma 4, qualora l'autore della violazione trasferisca, successivamente alla presentazione della richiesta, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dell'Italia o di uno degli Stati di cui alla citata lettera a), l'autore della violazione è obbligato a rilasciare, entro trenta giorni dalla data del trasferimento delle attività, l'autorizzazione di cui alla lettera c) del primo periodo del comma 4 all'intermediario presso cui le attività sono state trasferite e

a trasmettere, entro sessanta giorni dalla data del trasferimento delle attività, tale autorizzazione alle autorità finanziarie italiane, pena l'applicazione di una sanzione pari alla metà della sanzione prevista dal primo periodo del comma 4.

6. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto è definito ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. La procedura si perfeziona anche nei confronti di coloro che abbiano impugnato gli atti impositivi e sanzionatori emessi dall'Agenzia delle entrate, purché procedano al pagamento delle somme dovute sulla base della sentenza passata in giudicato entro venti giorni dalla notificazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, del prospetto recante gli importi da versare, comprendenti i maggiori interessi nel frattempo maturati. Il confronto previsto all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997, e successive modificazioni, è operato tra il terzo della sanzione indicata nell'atto e il terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi o, se più favorevole, il terzo della somma delle sanzioni più gravi determinate ai sensi del comma 4 del presente articolo.

7. Se il contribuente destinatario del tratto di contestazione non versa le somme dovute nei termini previsti dall'articolo 5-*quater*, comma 1, lettera *b*), la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai commi 1, 4 e 6 del presente articolo. Il versamento può essere eseguito in unica soluzione ovvero essere ripartito, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate trimestrali. Il mancato pagamento di una delle rate nelle quali può essere ripartito il versamento comporta il venir meno degli effetti della procedura. L'Agenzia delle entrate notifica, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 20, comma 1, del de-

creto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, un nuovo atto di contestazione con la ridefinizione della sanzione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notificazione dell'avviso di accertamento o a quello di redazione dell'atto di adesione o di notificazione dell'atto di contestazione.

1. 17. Capezzone.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

*a) al capoverso Art. 5-*quater*, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: , in unica soluzione,.*

*b) Conseguentemente, al capoverso Art. 5-*quater*, comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, previa prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, in un massimo di tre rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sei rate trimestrali se le somme dovute superano i 103.291,38 euro. L'importo della prima rata deve essere versato entro i termini indicati nel presente comma e contestualmente alla prestazione di idonea garanzia;*

*c) al capoverso Art. 5-*quinqüies*, comma 6, dopo le parole: del presente articolo inserire le seguenti: Nell'ipotesi di pagamento in forma rateale, la procedura di volontaria collaborazione non si perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai commi 1, 3, e 5 del presente articolo in caso di omessa prestazione della garanzia di cui al comma 1, lettera b), del precedente articolo. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate concesse comporta, invece, il venir meno degli effetti di cui ai commi 1, 3 e 5 del presente articolo, oltre all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al cento per cento delle imposte dovute.*

1. 18. Pisano.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso Art. 5-quater, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: , in unica soluzione,.

b) al capoverso Art. 5-quater, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, previa prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, in un massimo di tre rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sei rate trimestrali se le somme dovute superano i 103.291,38 euro. L'importo della prima rata deve essere versato entro i termini indicati nel presente comma e contestualmente alla prestazione di idonea garanzia.

c) Conseguentemente, al capoverso Art. 5-quinquies, comma 6, dopo le parole: del presente articolo inserire le seguenti: Nell'ipotesi di pagamento in forma rateale, la procedura di volontaria collaborazione non si perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai commi, 1, 3, e 5 del presente articolo in caso di omessa prestazione della garanzia di cui al comma 1, lettera b), del precedente articolo. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate concesse comporta, invece, il venir meno degli effetti di cui ai commi 1, 3 e 5 del presente articolo.

1. 19. Pisano.

Al comma 1 al capoverso Art. 5-quater, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: , in unica soluzione,.

Conseguentemente, al capoverso Art. 5-quater, comma 1, lettera b), aggiungere in fine le parole: È ammesso il pagamento in forma rateale dei tributi e delle sanzioni dovute. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate concesse comporta il venir meno degli effetti di cui ai commi 1, 3 e 5 del successivo articolo.

1. 20. Pisano.

Al comma 1 capoverso Art. 5-quater, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: , in unica soluzione,.

1. 21. Pisano.

Al comma 1, capoverso Art. 5-quater comma 1, lettera b), dopo le parole: versare, in unica soluzione inserire le seguenti: ovvero, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate trimestrali previa presentazione di fideiussione bancaria, assicurativa o da parte degli intermediari finanziari abilitati.

1. 22. Sottanelli.

Al comma 1 capoverso Art. 5-quater, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, conseguenti alla violazione degli obblighi di dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, nonché per coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ovvero per coloro che abbiano già beneficiato di misure agevolative per la regolarizzazione di capitali e attività finanziarie detenute all'estero.

1. 23. Pisano.

Al comma 1 capoverso Art. 5-quater, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 conseguenti alla violazione degli obblighi di dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, nonché per coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività fi-

nanziarie e patrimoniali di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

1. 24. Pisano.

Al comma 1 capoverso Art. 5-quater, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, nonché per coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

1. 25. Pisano.

Al comma 1 capoverso Art. 5-quater, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

1. 26. Pisano.

Al comma 1 capoverso Art. 5-quater, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, conseguenti alla violazione degli obblighi di dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 1.

1. 27. Pisano.

Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: Sono altresì esclusi dalla volontaria colla-

borazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

1. 28. Pisano.

Al comma 1, capoverso 5-quater, sopprimere il comma 3.

1. 29. Busin.

Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti indicati al comma 1, lettera *b*), l'Agenzia delle Entrate, verificata l'esistenza di fattispecie penalmente rilevanti ai sensi dell'articolo 5-*quinquies*, denuncia alla Procura della Repubblica competente per territorio il contribuente richiedente, comunicando la conclusione, della procedura di collaborazione volontaria. Nel caso in cui non sono rilevate fattispecie penalmente rilevanti, tale comunicazione non è dovuta.

1. 30. Sottanelli.

Al comma 1, capoverso 5-quater, comma 4, sostituire le parole: 30 Settembre 2015, *con le seguenti:* 31 Dicembre 2015.

1. 31. Busin.

Al comma 1, capoverso 5-quater, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

5. I professionisti e i loro consulenti, i quali assistono il contribuente nella procedura di collaborazione volontaria, sono esentati, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dall'effettuazione della segnalazione di operazioni sospette limitatamente all'esame della posizione giuridica del cliente e all'assistenza nell'intera procedura, fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dallo stesso decreto.

6. Gli intermediari finanziari coinvolti in una procedura di collaborazione volontaria non sono tenuti alla segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, qualora, dopo aver acquisito tutta la documentazione della procedura, non rilevino elementi ulteriori e diversi da quelli contenuti nella documentazione acquisita.

1. 32. Capezzone.

Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. I professionisti e i loro consulenti, i quali assistano il contribuente nella procedura di collaborazione volontaria, sono esentati ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007 dall'effettuazione della segnalazione di operazioni sospette limitatamente all'esame della posizione giuridica del cliente e all'assistenza nell'intera procedura, fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dallo stesso decreto.

1. 33. Sottanelli.

Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Gli intermediari finanziari coinvolti in una procedura di collaborazione volontaria non sono tenuti alla segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 231 del 2007 qualora, dopo aver acquisito tutta la documentazione della procedura, non rilevino elementi ulteriori e diversi da quelli contenuti nella documentazione acquisita.

1. 34. Sottanelli.

Al comma 1, capoverso 5-quinquies, sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater:

a) è esclusa la punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 3, 4 e 5 del

decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni;

b) la pena prevista per il reato tributario di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, è diminuita fino alla metà;

c) i termini di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono ridotti, rispettivamente, a due anni e a tre anni e non si applica il quarto comma del medesimo articolo 43;

d) i termini di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono ridotti, rispettivamente, a due anni e a tre anni e non si applica il quarto comma del medesimo articolo 57.

1-bis. L'esclusione della punibilità prevista dal comma 1, lettera a), per i reati ivi indicati ha effetto per tutti i soggetti che hanno commesso il reato.

1. 35. Capezzone.

Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) è esclusa la punibilità per i delitti di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni;

alla lettera b) sopprimere le parole: e 3; e dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

c) l'esclusione dai reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonché dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati sono stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguire il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. Tale esclusione non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto

formale conoscenza entro la data di presentazione della apposita richiesta di cui alla lettera a) dell'articolo 5-*quater*;

d) la preclusione di ogni accertamento contributivo nei confronti dell'autore e dei soggetti obbligati in solido.

1. 36. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, capoverso 5-quinquies, comma 1, lettera a), dopo le parole: di cui agli articoli, inserire la seguente: 3.

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: le pene previste per i delitti di cui agli articoli 2 e 3 del con le seguenti: le pene previste per i delitti di cui all'articolo 2 del.

1. 37. Busin.

Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, comma 1, lettera a), dopo le parole: e successive modificazioni, aggiungere, in fine, le seguenti: Sono comunque fatti salvi effetti e termini di prescrizione previsti dall'articolo 157 del codice penale ed estesi ai reati tributari.

1. 38. Lavagno, Paglia.

Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) non opera il raddoppio dei termini previsto dall'articolo 43, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

* **1. 39.** Sottanelli.

Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) non opera il raddoppio dei termini previsto dall'articolo 43, comma 3, del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

* **1. 40.** Busin.

Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-*bis*. L'esclusione della punibilità di cui al comma 1 ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato.

1. 41. Sottanelli.

Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. Esclusivamente per i lavoratori frontalieri, i lavoratori che hanno svolto temporaneamente la propria attività all'estero oppure i pensionati, rientranti nell'accordo bilaterale tra Italia e Svizzera del 3 ottobre del 1974, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, ratificato nel nostro ordinamento dalla legge 26 luglio 1975, n. 386, che per gli anni 2011 e 2012 abbiano omesso di compilare il quadro RW del modello Unico, la sanzione è pari a 258 euro, ridotti a un dodicesimo. Tali soggetti sono esclusi dalle sanzioni di cui ai successivi commi 3 e 4.

1. 42. Plangger, Gebhard, Alfreider, Schullian, Ottobre, Borghi, Guerra.

Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Le sanzioni di cui all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 5, comma 2, del presente decreto sono determinate in misura pari al cinque per cento delle imposte accertate: a) se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informa-

zioni con l'Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996; ovvero *b)* se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero *c)* se l'autore delle violazioni di cui all'articolo 5-*quater*, comma 1, fermo restando l'obbligo di eseguire gli adempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da quelli di cui al primo periodo, la sanzione è determinata nella misura pari al dieci per cento delle imposte accertate.

1. 43. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, comma 3, dopo le parole: Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto *inserire le seguenti:* irrogabili esclusivamente nei confronti di colui che ha attivato la procedura,.

* **1. 44.** Sottanelli.

Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, comma 3, dopo le parole: Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto *inserire le seguenti:* , irrogabili esclusivamente nei confronti di colui che ha attivato la procedura,.

* **1. 45.** Busin.

Al comma 1, capoverso 5-quinquies, comma 3, dopo le parole: di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto sono determinate *inserire le seguenti:* esclusiva-

mente nei confronti del soggetto che ha attivato la procedura,.

1. 46. Capezzone.

Al comma 1, capoverso 5-quinquies, comma 3, sopprimere le parole: ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,.

1. 47. Ruocco.

Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. Qualora colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-*quater* sia un lavoratore frontaliero, un lavoratore che ha svolto temporaneamente la propria attività all'estero oppure un pensionato, rientranti nell'accordo bilaterale tra Italia e Svizzera del 3 ottobre del 1974, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, ratificato nel nostro ordinamento dalla legge 26 luglio 1975, n. 386, che abbiano lasciato in Svizzera i risparmi derivanti dall'attività lavorativa, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, oppure sia un piccolo risparmiatore con redditi e depositi fino a 100.000 euro, che dichiara un deposito o conto corrente bancario costituito in Svizzera, ai sensi dell'articolo 4, la sanzione di cui all'articolo 5, comma 2, è determinata in misura pari al cinque per cento delle imposte accertate se le attività vengono trasferite in Italia. »

1. 48. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, dopo il comma 4 inserire il seguente:

« *4-bis.* Qualora colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-*quater* sia un lavoratore frontaliero, un lavoratore che ha svolto temporaneamente la propria attività all'estero

oppure un pensionato, rientranti nell'accordo bilaterale tra Italia e Svizzera del 3 ottobre del 1974, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, ratificato nel nostro ordinamento dalla legge 26 luglio 1975, n. 386, che abbiano lasciato in Svizzera i risparmi derivanti dall'attività lavorativa, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, la sanzione di cui all'articolo 5 comma 2, è determinata in misura pari all'1 per cento delle imposte accertate.»

1. 49. Plangger, Gebhard, Alfreider, Schullian, Ottobre, Borghi, Guerra.

Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Qualora colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-*quater* sia un piccolo risparmiatore con redditi e capitali imponibili fino a 100.000 euro, le sanzioni di cui all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 5, comma 2, del presente decreto sono determinate in misura pari al cinque per cento delle imposte accertate se le attività vengono trasferite in Italia.»

1. 50. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Qualora colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-*quater* sia un piccolo risparmiatore che detiene risparmi per un importo fino a centomila euro, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, la sanzione di cui all'articolo 5, comma 2, è determinata in misura pari all'1 per cento delle imposte accertate.»

1. 51. Plangger, Gebhard, Alfreider, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, capoverso 5-quinquies, comma 5, dopo il primo periodo inserire il seguente:

«La procedura si perfeziona anche nei confronti di coloro che abbiano impugnato gli atti impositivi e sanzionatori emessi dall'Agenzia delle entrate, purché si proceda al pagamento delle somme dovute sulla base della sentenza passata in giudicato entro venti giorni dalla notificazione da parte dell'Agenzia delle entrate del prospetto recante gli importi da versare comprensivi dei maggiori interessi nel frattempo maturati.»

1. 52. Capezzone.

Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, dopo il comma 6, inserire il seguente:

7. «La procedura si perfeziona anche nei confronti di coloro che abbiano impugnato gli atti impositivi e sanzionatori emessi dall'Agenzia delle entrate, purché si proceda al pagamento delle somme dovute sulla base della sentenza passata in giudicato entro venti giorni dalla notificazione da parte dell'Agenzia delle entrate del prospetto recante gli importi da versare comprensivi dei maggiori interessi nel frattempo maturati.»

* **1. 53.** Busin.

Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, dopo il comma 6 inserire il seguente:

«7. La procedura si perfeziona anche nei confronti di coloro che abbiano impugnato gli atti impositivi e sanzionatori emessi dall'Agenzia delle entrate, purché si proceda al pagamento delle somme dovute sulla base della sentenza passata in giudicato entro venti giorni dalla notificazione da parte dell'Agenzia delle entrate del prospetto recante gli importi da versare comprensivi dei maggiori interessi nel frattempo maturati.»

* **1. 54.** Sottanelli.

Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

7. I dati e le notizie messi a disposizione dell'amministrazione nella procedura di collaborazione volontaria possono essere utilizzati ai soli fini dell'accertamento dell'imposta sul reddito nei confronti del soggetto che si sia avvalso della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-*quater*.

1. 55. Sottanelli.

Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«7. I dati e le notizie messi a disposizione dell'amministrazione nella procedura di collaborazione volontaria possono essere utilizzati ai soli fini dell'accertamento dell'imposta sul reddito nei confronti del soggetto che si sia avvalso della procedura».

1. 56. Busin.

Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«7. La procedura di collaborazione volontaria non determina l'insorgere dell'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 relativamente ai delitti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, per i quali si determinano gli effetti di cui alla lettera a) del presente comma».

1. 57. Sottanelli.

Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«7. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la procedura di collaborazione vo-

lontaria non determina l'insorgere dell'obbligo di segnalazione previsto all'articolo 41 del medesimo decreto legislativo.»

1. 58. Sottanelli.

Al comma 1, sostituire il capoverso articolo 5-sexies con il seguente:

«5-*sexies*. (Ulteriori disposizioni in materia di collaborazione volontaria). – 1. Le modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché ogni altra modalità applicativa, sono disciplinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, prevedendo modalità semplificate qualora la procedura di collaborazione riguardi attività il cui valore risulti inferiore a 500.000 euro. L'Agenzia delle entrate e gli altri organi dell'amministrazione finanziaria concordano condizioni e modalità per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse.

2. In ogni caso le notizie e i dati raccolti o messi a disposizione dell'amministrazione finanziaria nelle procedure di collaborazione volontaria avviate e correttamente concluse possono essere utilizzati ai soli fini dell'accertamento delle imposte sui redditi e relative addizionali nei confronti del soggetto che si sia avvalso della procedura e non possono essere utilizzati a fini tributari a sfavore dei contribuenti interessati, dei concorrenti e degli eventuali responsabili in solido».

1. 59. Capezzone.

Al comma 1, capoverso 5-sexies, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. In ogni caso le notizie e i dati raccolti o messi a disposizione dell'amministrazione finanziaria nelle procedure di collaborazione volontaria avviate e correttamente concluse possono essere utilizzati ai soli fini dell'accertamento delle imposte sui redditi e relative addizionali nei confronti del soggetto che si sia avvalso della procedura e non possono essere utilizzati

a fini tributari a sfavore dei contribuenti interessati, dei concorrenti e degli eventuali responsabili in solido ».

1. 60. Capezzone.

Al comma 1, capoverso articolo 5-sexies dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. In ogni caso i dati raccolti nelle procedure avviate e correttamente concluse non possono essere utilizzati a fini tributari a sfavore dei contribuenti interessati, dei concorrenti e degli eventuali responsabili in solido ».

1. 61. Sottanelli.

Al comma 1, capoverso articolo 5-septies, sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. L'autore delle violazioni di cui all'articolo 4, comma 1, che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. ».

* **1. 62.** Capezzone.

Al comma 1, capoverso articolo 5-septies, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'autore delle violazioni di cui all'articolo 4, comma 1, che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

* **1. 63.** Busin.

Al comma 1, capoverso articolo 5-septies, comma 1, sostituire la parola: Chiunque con le seguenti: Il richiedente che.

Conseguentemente, al medesimo capoverso articolo 5-septies, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Il richiedente è obbligato a rilasciare al professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e le notizie sono rispondenti al vero.

1. 64. Sottanelli.

Al comma 1, capoverso articolo 5-septies, comma 1, sostituire la parola: Chiunque con le seguenti: L'autore delle violazioni di cui all'articolo 4, comma 1, che,

1. 65. Sottanelli.

Al comma 1, capoverso articolo 5-septies, comma 1, dopo le parole: nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater, inserire le seguenti: con riferimento agli investimenti e a tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, di cui al precedente articolo 5-quater lettera a),.

1. 66. Lavagno, Paglia.

Al comma 1, capoverso articolo 5-septies, comma 1, dopo le parole: non rispondenti al vero inserire le seguenti: oltre a perdere tutti i benefici di cui ai precedenti articoli 5-quater e 5-quinquies.

1. 67. Paglia, Lavagno.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni e integrazioni, introdotti dal comma 1 del presente articolo, affluiscono

ad apposito capitolo d'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Conseguentemente sopprimere il comma 3.

1. 68. Capezzone.

Al comma 2, sostituire la lettera a), con le seguenti:

a) l'Agenzia delle entrate può procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, a richiedere altro personale ad altri enti pubblici, utilizzando le procedure di mobilità previste dalla vigente normativa, senza ulteriori oneri a carico dello Stato;

a-bis) dopo le procedure di mobilità di cui alla lettera a), l'Agenzia delle entrate, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, può procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, all'assunzione di personale con rapporto d'impiego a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;.

1. 69. Sottanelli.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: di personale con rapporto d'impiego a tempo indeterminato con le seguenti: a tempo indeterminato di funzionari di terza area funzionale, fascia retributiva F1 e assistenti di seconda area funzionale, fascia retributiva F3, assicurando la priorità ai vincitori e agli idonei che sono inseriti in graduatorie ancora vigenti a seguito di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, nonché all'attivazione di tirocini.

1. 71. Bonomo, Fregolent, Marco Di Maio, Capozzolo.

Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in materia di utilizzo dei vincitori collocati nelle graduatorie vigenti.

Conseguentemente dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) in sede di applicazione di quanto previsto dalla lettera a) e nel rispetto dei vincoli di spesa ivi prevista, l'Agenzia delle entrate attinge alle graduatorie regionali di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico per la qualifica di funzionario, proseguendo nella selezione con i candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio, fino a copertura ruoli relativi al medesimo profilo professionale. Qualora vi siano ulteriori esigenze di copertura dell'organico si applicano le disposizioni dei commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

1. 72. Pagano.

Al comma 4, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: , a tal fine derogando eccezionalmente ad ogni altra modalità di reclutamento di personale esterno, attingendo dalle graduatorie regionali di merito del 10 maggio 2013 per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico formate con l'ultima selezione pubblica per esami, per la qualifica di funzionario, ed ultimando la stessa procedura concorsuale selezionando quei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio, al fine di ricoprire i ruoli relativi al medesimo profilo professionale;.

1. 73. Paglia, Lavagno.

Al comma 4 dopo la lettera b) inserire la seguente:

c) nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'Agenzia delle Dogane

e dei Monopoli è autorizzata, anche in deroga ai limiti assunzionali stabiliti dalle disposizioni correnti, alla copertura delle carenze di personale nei profili professionali di terza area tramite assunzione dei candidati inseriti nelle graduatorie a tale scopo già previste dall'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, con priorità rispetto ad ogni modalità di reclutamento. Tali assunzioni sono effettuate sulla base delle disponibilità finanziarie e delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato di cui dispone l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le annualità 2014, 2015 e 2016.

*** 1. 74.** Palmizio.

Al comma 4 dopo la lettera b) inserire la seguente:

c) nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è autorizzata, anche in deroga ai limiti assunzionali stabiliti dalle disposizioni correnti, alla copertura delle carenze di personale nei profili professionali di terza area tramite assunzione dei candidati inseriti nelle graduatorie a tale scopo già previste dall'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, con priorità rispetto ad ogni modalità di reclutamento. Tali assunzioni sono effettuate sulla base delle disponibilità finanziarie e delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato di cui dispone l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le annualità 2014, 2015 e 2016.

*** 1. 75.** Iacono.

Al comma 4 dopo la lettera b) inserire la seguente:

c) nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è autorizzata, anche in deroga ai limiti assunzionali stabiliti dalle disposizioni correnti, alla copertura delle carenze di personale nei profili professionali di terza area tramite assunzione dei candidati inseriti nelle graduatorie a tale

scopo già previste dall'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, con priorità rispetto ad ogni modalità di reclutamento. Tali assunzioni sono effettuate sulla base delle disponibilità finanziarie e delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato di cui dispone l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le annualità 2014, 2015 e 2016.

*** 1. 76.** Tullo.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

ART. 648-bis.

(Riciclaggio e auto-riciclaggio).

Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da reato doloso ovvero compie, in relazione ad essi e fuori dai casi previsti dall'articolo 648, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza criminosa, ovvero li impiega in attività economiche o finanziarie è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da Euro 5.000 a Euro 100.000.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

La stessa pena prevista dal primo comma si applica nei confronti di chi ha commesso o ha concorso nel reato presupposto, il quale sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità, provenienti da reato doloso, per finalità speculative, economiche o finanziarie, ovvero li impiega nelle medesime attività.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica se il fatto consiste nel mero godimento dei beni, o nell'utilizzo del denaro o delle altre utilità provento del reato, con finalità non speculative, economiche o finanziarie.

La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale, nell'esercizio di attività bancaria, di cambiovalute ovvero di altra attività soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad un titolo abilitante, nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza dell'imprenditore.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

La pena della reclusione è diminuita fino alla metà per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia e giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei reati e nell'individuazione di denaro, beni e altre utilità provento di reato.

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate alla commissione del reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto e il profitto salvo che non appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca dei beni, di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto e profitto.

2. L'articolo 648-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

ART. 648-ter.

(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).

Chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni

e con la multa da euro 1.000 a euro 50.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica il terzo comma dell'articolo 648.

3. L'articolo 21 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

ART. 21.

(Esecuzione del sequestro).

1. Il sequestro disposto ai sensi del presente capo è eseguito:

a) sui mobili e sui crediti, secondo le norme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo;

b) sugli immobili e sui mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici e con l'apprensione materiale; in tale caso, gli effetti retroagiscono all'atto della trascrizione;

c) sulle aziende, con immissione in possesso dell'amministratore giudiziario e con la trascrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'azienda; in difetto di iscrizione, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

d) su azioni e quote sociali, oltre che secondo le forme del pignoramento presso il debitore o presso il terzo, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;

e) su strumenti finanziari dematerializzati, compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 79-*quater* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, applicando l'articolo

10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, e successive modificazioni.

4. L'articolo 55 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

ART. 55.

(Sanzioni penali).

Chiunque, essendovi obbligato ai sensi del presente decreto, fornisce informazioni o dati falsi circa il cliente, il titolare effettivo, l'esecutore dell'operazione, lo scopo e la natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 5.000 a 100.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque si avvale di mezzi fraudolenti al fine di ostacolare l'individuazione delle informazioni o dei dati medesimi ovvero omette di fornirli sistematicamente o per operazioni, rapporti o prestazioni d'importo rilevante. Chiunque esegue l'adeguata verifica prevista dal presente decreto acquisendo o utilizzando consapevolmente informazioni o dati falsi circa il cliente, il titolare effettivo, l'esecutore dell'operazione, lo scopo e la natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 5.000 a 100.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque si avvale di mezzi fraudolenti al fine di ostacolare l'individuazione delle informazioni o dei dati medesimi.

Chiunque effettua le registrazioni previste dal presente decreto indicando dati falsi circa il cliente, il titolare effettivo, l'esecutore dell'operazione o l'operazione è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 5.000 a 100.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque si avvale di mezzi fraudolenti al fine di alterare la registrazione dei dati ovvero omette la registrazione dei dati sistematicamente o per operazioni di importo rilevante.

Chiunque viola i divieti di comunicazione previsti dagli articoli 46, commi 1 e 3, e 48, comma 4, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro.

Chiunque, al fine di trarre profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 5.000 a 100.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarre profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

5. L'articolo 57 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

ART. 57.

(Violazioni del titolo II, capi I e II).

La violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 30 e 34 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

Il cliente che non fornisce le informazioni previste dall'articolo 21 ai fini dell'esecuzione dell'adeguata verifica è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

L'omessa istituzione dell'archivio unico informatico di cui all'articolo 37 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro.

L'omessa istituzione dell'archivio o del registro della clientela di cui all'articolo 38 ovvero la mancata adozione delle modalità

di registrazione di cui all'articolo 39 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.

L'inosservanza delle disposizioni degli articoli 36, 37, 38 e 39 in materia di tenuta degli archivi, registri o sistemi informatici, di modalità e di termini di registrazione delle informazioni e dei dati e di conservazione dei documenti è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.

Ai soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, che omettono di eseguire la comunicazione prevista dall'articolo 36, comma 4, o l'eseguono tardivamente o in maniera errata o incompleta, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

7. Nei casi più gravi, tenuto conto della rilevanza della violazione e del comportamento del soggetto, la sanzione di cui al presente articolo può essere triplicata nell'importo minimo e massimo. Con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, a cura e a spese del soggetto sanzionato.

Nei casi previsti dal presente articolo, qualora la condotta sia di lieve entità, la sanzione amministrativa è ridotta fino alla metà.

6. Dopo l'articolo 57 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come da ultimo sostituito dall'articolo 5 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

ART. 57-bis.

(Violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette da parte di persone fisiche).

L'omessa segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti destinatari del relativo obbligo non aventi natura di persona giuridica è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 100.000 euro.

I soggetti indicati all'articolo 11, comma 3, che non adempiono all'obbligo previsto dall'articolo 42, comma 3, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 50.000 euro.

Nei casi più gravi, tenuto conto della rilevanza della violazione e del comportamento tenuto dal soggetto, la sanzione di cui ai commi 1 e 2 può essere triplicata nell'importo minimo e massimo. Con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, a cura e a spese del soggetto sanzionato.

ART. 57-ter.

(Violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette da parte di persone giuridiche).

1. L'omessa segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti destinatari del relativo obbligo aventi natura di persona giuridica è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 200.000 euro.

2. In deroga al comma 1, l'omessa segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti che praticano le attività indicate dagli articoli 10, comma 2, lettera e), 14, comma 1, lettere a), b), c) e f), aventi natura di persona giuridica è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.

3. Nei casi più gravi, tenuto conto della rilevanza dell'operazione non segnalata e del comportamento tenuto dal soggetto, la sanzione di cui ai commi 1 e 2 può essere triplicata nell'importo minimo e massimo. Con il provvedimento di irrogazione delle sanzioni di cui ai citati commi 1 e 2 è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, a cura e a spese del soggetto sanzionato.

ART. 57-quater.

(Violazione di altri obblighi informativi).

La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 52, comma 2,

è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.

Mancato rispetto del provvedimento di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera *c*), e la violazione degli obblighi informativi previsti dall'articolo 45, comma 3, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.

La violazione delle disposizioni dell'articolo 40 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 200.000 euro.

Nei casi più gravi, tenuto conto della rilevanza della violazione e del comportamento tenuto dal soggetto, la sanzione di cui ai commi 1, 2, e 3 può essere triplicata nell'importo minimo e massimo.

La violazione dell'articolo 28, comma 6, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 200.000 euro.

Alla violazione della disposizione dell'articolo 28, comma 7-ter, di importo fino a 50.000 euro si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 5.000 euro; per quelle di importo superiore a euro si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione. Nel caso in cui l'importo dell'operazione non sia determinato o determinabile si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro.

7. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 42:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono senza ritardo la segnalazione di operazione sospetta alla UIF. A tale fine, in base alle proprie dimensioni organizzative e caratteristiche operative, definiscono una procedura interna in grado di assicurare la tempestività e la riservatezza della segnalazione »;

2) il comma 4 è abrogato;

b) il comma 1 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente: « 1. Le società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *a*), trasmettono senza ritardo la segnalazione di operazione sospetta alla UIF. A tale fine, in base alle proprie dimensioni organizzative e caratteristiche operative, definiscono una procedura interna in grado di assicurare la tempestività e la riservatezza della segnalazione »;

c) all'articolo 47, comma 1:

1) alla lettera *c*) le parole: « archivia le segnalazioni che ritiene infondate, mantenendone evidenza per dieci anni, secondo » sono sostituite dalle seguenti: « mantiene comunque evidenza per dieci anni delle segnalazioni che sono ritenute a basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, mediante »;

2) alla lettera *d*) le parole: « e corredate da » sono sostituite dalle seguenti: « ed eventualmente corredate da »;

d) all'articolo 48:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. La UIF disciplina con apposite istruzioni le comunicazioni al segnalante direttamente, ovvero tramite gli ordini professionali di cui all'articolo 43, comma 2, relative agli esiti delle segnalazioni, anche in base alle informative ricevute dagli organi investigativi di cui all'articolo 8, comma 3 »;

2) il comma 2 è abrogato;

e) il comma 1 dell'articolo 59 è sostituito dal seguente: « 1. Per le violazioni indicate agli articoli 57, 57-*quater* e 58 del presente decreto, la responsabilità solidale dei soggetti di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sussiste anche quando l'autore della violazione non è stato identificato ovvero quando lo stesso non è più perseguibile ai sensi della medesima legge »;

f) i commi 1, 2 e 2-*bis* dell'articolo 60 sono sostituiti dai seguenti: « 1. La UIF, le

autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, il Corpo della guardia di finanza e la DIA accertano, in relazione ai loro compiti e nei limiti delle loro attribuzioni, le violazioni indicate agli articoli 57, 57-bis, 57-ter, 51-quater e 58 del presente decreto e provvedono alla contestazione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. La contestazione per la violazione dell'articolo 57-ter è effettuata nei confronti della persona giuridica responsabile.

2. All'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 57, 57-bis, 57-quater e 58 provvede, con proprio decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, valutate le deduzioni presentate e tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni, si applica solo per le violazioni dell'articolo 49, commi 1, 5 e 7, del presente decreto il cui importo non sia superiore a 250.000 euro. Il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per un'altra violazione del medesimo articolo 49, commi 1, 5 e 7, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei trecentosessantacinque giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.

2-bis. All'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 57-ter provvede, con proprio decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, valutate le deduzioni presentate e tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione degli articoli 6 e 16, e successive modificazioni. La persona giuridica ha diritto di regresso nei confronti dell'autore della violazione.

8. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,

n. 227, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

ART. 4-bis.

(Dichiarazioni tardive del contribuente).

1. Nel calcolo dell'imposta evasa di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, non si tiene conto dell'ammontare delle attività detenute all'estero in violazione degli obblighi di cui all'articolo 4 del presente decreto e di quello dei relativi redditi se il contribuente fornisce spontaneamente agli uffici finanziari tutte le informazioni in ordine all'origine, al trasferimento all'estero, all'eventuale rimpatrio e alla detenzione delle predette attività e dei relativi redditi, prima che sia stata constatata la violazione ai suddetti obblighi o siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o, comunque, altre attività di accertamento tributario o contributivo di cui questi o le altre persone solidalmente responsabili della violazione hanno avuto formale conoscenza o sia stato già avviato un procedimento penale per i delitti previsti dal citato decreto legislativo n. 74 del 2000. In tale caso, le sanzioni amministrative previste dal presente decreto possono essere diminuite fino alla metà e non si applica il disposto dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

2. Qualora non ricorra una delle circostanze previste dal comma 1, per il contribuente che comunque fornisce spontaneamente all'amministrazione finanziaria o all'autorità giudiziaria procedente tutte le informazioni di cui al medesimo comma 1, relativamente alle attività detenute all'estero in violazione degli obblighi di cui al presente decreto e ai relativi redditi, le pene di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, sono diminuite fino alla metà e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto possono essere diminuite fino a un quarto e non si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, la pena per il reato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, è ridotta fino alla metà.

1. 01. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente: « ART. 648-bis. – (*Riciclaggio e auto-riciclaggio*). – Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da reato doloso ovvero compie, in relazione ad essi e fuori dai casi previsti dall'articolo 648, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza criminosa, ovvero li impiega in attività economiche o finanziarie è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da Euro 5.000 a Euro 100.000.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

La stessa pena prevista dal primo comma si applica nei confronti di chi ha commesso o ha concorso nel reato presupposto, il quale sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità, provenienti da reato doloso, per finalità speculative, economiche o finanziarie, ovvero li impiega nelle medesime attività.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica se il fatto consiste nel mero godimento dei beni, o nell'utilizzo del denaro o delle altre utilità provento del reato, con finalità non speculative, economiche o finanziarie.

La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale, nell'esercizio di attività bancaria, di cambialevalute ovvero di altra attività soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad un titolo abili-

tante, nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza dell'imprenditore. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 ».

La pena della reclusione è diminuita fino alla metà per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia e giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei reati e nell'individuazione di denaro, beni e altre utilità provento di reato.

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate alla commissione del reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto e il profitto salvo che non appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca dei beni, di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto e profitto ».

2. L'articolo 648-ter del codice penale è sostituito dal seguente: « ART. 648-ter. – (*Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*). – Chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.000 a euro 50.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica il terzo comma dell'articolo 648 ».

3. L'articolo 21 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente: « ART. 21.

– (Esecuzione del sequestro). – 1. Il sequestro disposto ai sensi del presente capo è eseguito:

a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo;

b) sugli immobili e sui mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici e con l'apprensione materiale; in tale caso, gli effetti retroagiscono all'atto della trascrizione;

c) sulle aziende, con immissione in possesso dell'amministratore giudiziario e con la trascrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'azienda; in difetto di iscrizione, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

d) su azioni e quote sociali, oltre che secondo le forme del pignoramento presso il debitore o presso il terzo, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;

e) su strumenti finanziari dematerializzati, compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 79-*quater* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, applicando l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, e successive modificazioni ».

4. L'articolo 55 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « ART. 55. – (Sanzioni penali). – 1. Chiunque, essendovi obbligato ai sensi del presente decreto, fornisce informazioni o dati falsi circa il cliente, il titolare effettivo, l'esecutore dell'operazione, lo scopo e la natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 5.000 a 100.000 euro. La stessa

pena si applica a chiunque si avvale di mezzi fraudolenti al fine di ostacolare l'individuazione delle informazioni o dei dati medesimi ovvero omette di fornirli sistematicamente o per operazioni, rapporti o prestazioni d'importo rilevante.

2. Chiunque esegue l'adeguata verifica prevista dal presente decreto acquisendo o utilizzando consapevolmente informazioni o dati falsi circa il cliente, il titolare effettivo, l'esecutore dell'operazione, lo scopo e la natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 5.000 a 100.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque si avvale di mezzi fraudolenti al fine di ostacolare l'individuazione delle informazioni o dei dati medesimi.

3. Chiunque effettua le registrazioni previste dal presente decreto indicando dati falsi circa il cliente, il titolare effettivo, l'esecutore dell'operazione o l'operazione è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 5.000 a 100.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque si avvale di mezzi fraudolenti al fine di alterare la registrazione dei dati ovvero omette la registrazione dei dati sistematicamente o per operazioni di importo rilevante.

4. Chiunque viola i divieti di comunicazione previsti dagli articoli 46, commi 1 e 3, e 48, comma 4, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro.

5. Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, e punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 5.000 a 100.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di

provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi ».

- 1. 02.** Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente: « articolo 648-bis. – *Riciclaggio e autoriciclaggio*). – 1. Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da reato doloso ovvero compie, in relazione ad essi e fuori dai casi previsti dall'articolo 648, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza criminosa, ovvero li impiega in attività economiche o finanziarie è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da Euro 5.000 a Euro 100.000.

2. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

3. La stessa pena prevista dai primo comma si applica nei confronti di chi ha commesso o ha concorso nel reato presupposto, il quale sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità, provenienti da reato doloso, per finalità speculative, economiche o finanziarie, ovvero li impiega nelle medesime attività.

4. La disposizione di cui al comma precedente non si applica se il fatto consiste nel mero godimento dei beni, o nell'utilizzo del denaro o delle altre utilità provento del reato, con finalità non speculative, economiche o finanziarie.

5. La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale, nell'esercizio di attività bancaria, di cambiavalute ovvero di altra attività soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad un titolo abilitante, nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresen-

tanza dell'imprenditore. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 ».

6. La pena della reclusione è diminuita fino alla metà per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia e giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei reati e nell'individuazione di denaro, beni e altre utilità provento di reato.

7. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate alla commissione del reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto e il profitto salvo che non appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca dei beni, di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto e profitto ».

- 1. 03.** Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. L'articolo 57 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « ART. 57. (*Violazioni del titolo II, capi I e II*). – La violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 30 e 34 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

Il cliente che non fornisce le informazioni previste dall'articolo 21 ai fini dell'esecuzione dell'adeguata verifica è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

L'omessa istituzione dell'archivio unico informatico di cui all'articolo 37 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro.

L'omessa istituzione dell'archivio o del registro della clientela di cui all'articolo 38 ovvero la mancata adozione delle modalità di registrazione di cui all'articolo 39 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.

L'inosservanza delle disposizioni degli articoli 36, 37, 38 e 39 in materia di tenuta degli archivi, registri o sistemi informatici, di modalità e di termini di registrazione delle informazioni e dei dati e di conservazione dei documenti è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.

Ai soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, che omettono di eseguire la comunicazione prevista dall'articolo 36, comma 4, o l'eseguono tardivamente o in maniera errata o incompleta, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

Nei casi più gravi, tenuto conto della rilevanza della violazione e del comportamento del soggetto, la sanzione di cui al presente articolo può essere triplicata nell'importo minimo e massimo. Con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, a cura e a spese del soggetto sanzionato.

Nei casi previsti dal presente articolo, qualora la condotta sia di lieve entità, la sanzione amministrativa è ridotta fino alla metà ».

2. Dopo l'articolo 57 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come da ultimo sostituito dall'articolo 5 della presente legge, sono inseriti i seguenti: « ARTICOLO 57-bis. — (*Violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette da parte di persone fisiche*). L'omessa segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti destinatari del relativo obbligo non aventi natura di persona giuridica è punita con

una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 100.000 euro.

I soggetti indicati all'articolo 11, comma 3, che non adempiono all'obbligo previsto dall'articolo 42, comma 3, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 50.000 euro.

Nei casi più gravi, tenuto conto della rilevanza della violazione e del comportamento tenuto dal soggetto, la sanzione di cui ai commi 1 e 2 può essere triplicata nell'importo minimo e massimo. Con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, a cura e a spese del soggetto sanzionato.

ART. 57-ter. — (*Violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette da parte di persone giuridiche*). — 1. L'omessa segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti destinatari del relativo obbligo aventi natura di persona giuridica è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 200.000 euro.

In deroga al comma I, l'omessa segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti che praticano le attività indicate dagli articoli 10, comma 2, lettera e), e 14, comma 1, lettere a), b), c) e f), aventi natura di persona giuridica è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.

Nei casi più gravi, tenuto conto della rilevanza dell'operazione non segnalata e del comportamento tenuto dal soggetto, la sanzione di cui ai commi 1 e 2 può essere triplicata nell'importo minimo e massimo. Con il provvedimento di irrogazione delle sanzioni di cui ai citati commi 1 e 2 è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, a cura e a spese del soggetto sanzionato.

ART. 57-quater. — (*Violazione di altri obblighi informativi*). — La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'arti-

colo 52, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.

Il mancato rispetto del provvedimento di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), e la violazione degli obblighi informativi previsti dall'articolo 45, comma 3, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.

La violazione delle disposizioni dell'articolo 40 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 200.000 euro.

Nei casi più gravi, tenuto conto della rilevanza della violazione e del comportamento tenuto dal soggetto, la sanzione di cui ai commi 1, 2, e 3 può essere triplicata nell'importo minimo e massimo.

La violazione dell'articolo 28, comma 6, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 200.000 euro.

Alla violazione della disposizione dell'articolo 28, comma 7-ter, di importo fino a 50.000 euro si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 5.000 euro; per quelle di importo superiore a 50.000 euro si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione. Nel caso in cui l'importo dell'operazione non sia determinato o determinabile si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro ».

3. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 42:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono senza ritardo la segnalazione di operazione sospetta alla UIF. A tale fine, in base alle proprie dimensioni organizzative e caratteristiche operative, definiscono una procedura interna in grado

di assicurare la tempestività e la riservatezza della segnalazione »;

2) il comma 4 è abrogato:

b) il comma 1 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente: « 1. Le società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), trasmettono senza ritardo la segnalazione di operazione sospetta alla UIF. A tale fine, in base alle proprie dimensioni organizzative e caratteristiche operative, definiscono una procedura interna in grado di assicurare la tempestività e la riservatezza della segnalazione »;

c) all'articolo 47, comma 1:

1) alla lettera c) le parole: « archivia le segnalazioni che ritiene infondate, mantenendone evidenza per dieci anni, secondo » sono sostituite dalle seguenti: « mantiene comunque evidenza per dieci anni delle segnalazioni che sono ritenute a basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, mediante »;

2) alla lettera d), le parole: « e corredate da » sono sostituite dalle seguenti: « ed eventualmente corredate da »;

d) all'articolo 48:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: « La UIF disciplina con apposite istruzioni le comunicazioni al segnalante direttamente, ovvero tramite gli ordini professionali di cui all'articolo 43, comma 2, relative agli esiti delle segnalazioni, anche in base alle informative ricevute dagli organi investigativi di cui all'articolo 8, comma 3 »;

2) il comma 2 è abrogato;

e) il comma 1 dell'articolo 59 è sostituito dal seguente: « 1. Per le violazioni indicate agli articoli 57, 57-*quater* 58 del presente decreto, la responsabilità solidale dei soggetti di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sussiste anche quando l'autore della violazione non è stato identificato ovvero quando lo stesso non è più perseguibile ai sensi della medesima legge »;

f) i commi 1, 2 e 2-bis dell'articolo 60 sono sostituiti dai seguenti: « 1. La UIF, le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, il Corpo della guardia di finanza e la DIA accertano, in relazione ai loro compiti e nei limiti delle loro attribuzioni, le violazioni indicate agli articoli 57, 57-bis, 57-ter, 57-quater e 58 del presente decreto e provvedono alla contestazione ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689. La contestazione per la violazione dell'articolo 57-ter è effettuata nei confronti della persona giuridica responsabile.

2. All'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 57, 57-bis, 57-quater e 58 provvede, con proprio decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, valutate le deduzioni presentate e tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni, si applica solo per le violazioni dell'articolo 49, commi 1, 5 e 7, del presente decreto il cui importo non sia superiore a 250.000 euro. Il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per un'altra violazione del medesimo articolo 49, commi 1, 5 e 7, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei trecentosessantacinque giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.

2-bis. All'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 57-ter provvede, con proprio decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, valutate le deduzioni presentate e tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione degli articoli 6 e 16, e successive modificazioni. La persona giuridica ha diritto di regresso nei confronti dell'autore della violazione ».

4. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

ART. 4-bis.

(Dichiarazioni tardive del contribuente).

1. Nel calcolo dell'imposta evasa di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, non si tiene conto dell'ammontare delle attività detenute all'estero in violazione degli obblighi di cui all'articolo 4 del presente decreto e di quello dei relativi redditi se il contribuente fornisce spontaneamente agli uffici finanziari tutte le informazioni in ordine all'origine, al trasferimento all'estero, all'eventuale rimpatrio e alla detenzione delle predette attività e dei relativi redditi, prima che sia stata constatata la violazione ai suddetti obblighi o siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o, comunque, altre attività di accertamento tributario o contributivo di cui questi o le altre persone solidalmente responsabili della violazione hanno avuto formale conoscenza o sia stato già avviato un procedimento penale per i delitti previsti dal citato decreto legislativo n. 74 del 2000. In tale caso, le sanzioni amministrative previste dal presente decreto possono essere diminuite fino alla metà e non si applica il disposto dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

2. Qualora non ricorra una delle circostanze previste dal comma 1, per il contribuente che comunque fornisce spontaneamente all'amministrazione finanziaria o all'autorità giudiziaria procedente tutte le informazioni di cui al medesimo comma 1, relativamente alle attività detenute all'estero in violazione degli obblighi di cui al presente decreto e ai relativi redditi, le pene di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, sono diminuite fino alla metà e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto possono essere diminuite fino a un quarto e non si applica il disposto di cui all'ar-

articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, la pena per il reato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, è ridotta fino alla metà ».

1. 04. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

L'articolo 57 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

ART. 57.

(Violazioni del titolo II, capi I e II).

La violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 30 e 34 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

Il cliente che non fornisce le informazioni previste dall'articolo 21 ai fini dell'esecuzione dell'adeguata verifica è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

L'omessa istituzione dell'archivio unico informatico di cui all'articolo 37 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro.

L'omessa istituzione dell'archivio o del registro della clientela di cui all'articolo 38 ovvero la mancata adozione delle modalità di registrazione di cui all'articolo 39 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.

L'inosservanza delle disposizioni degli articoli 36, 37, 38 e 39 in materia di tenuta degli archivi, registri o sistemi informatici, di modalità e di termini di registrazione delle informazioni e dei dati e di conser-

vazione dei documenti è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.

Ai soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, che omettono di eseguire la comunicazione prevista dall'articolo 36, comma 4, o l'eseguono tardivamente o in maniera errata o incompleta, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

Nei casi più gravi, tenuto conto della rilevanza della violazione e del comportamento del soggetto, la sanzione di cui al presente articolo può essere triplicata nell'importo minimo e massimo. Con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, a cura e a spese del soggetto sanzionato.

Nei casi previsti dal presente articolo, qualora la condotta sia di lieve entità, la sanzione amministrativa è ridotta fino alla metà.

2. Dopo l'articolo 57 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come da ultimo sostituito dall'articolo 5 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

ART. 57-bis.

(Violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette da parte di persone fisiche).

L'omessa segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti destinatari del relativo obbligo non aventi natura di persona giuridica è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 100.000 euro.

I soggetti indicati all'articolo 11, comma 3, che non adempiono all'obbligo previsto dall'articolo 42, comma 3, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 50.000 euro. Nei casi più gravi, tenuto conto della rilevanza della violazione e del comportamento tenuto dal soggetto, la sanzione di cui ai commi 1 e 2 può essere triplicata nell'importo minimo e massimo. Con il provve-

dimento di irrogazione della sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, a cura e a spese del soggetto sanzionato.

ART. 57-ter.

(Violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette da parte di persone giuridiche).

L'omessa segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti destinatari del relativo obbligo aventi natura di persona giuridica è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 200.000 euro.

In deroga al comma 1, l'omessa segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti che praticano le attività indicate dagli articoli 10, comma 2, lettera e), e 14, comma 1, lettere a), b), e) e f), aventi natura di persona giuridica è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.

3. Nei casi più gravi, tenuto conto della rilevanza dell'operazione non segnalata e del comportamento tenuto dal soggetto, la sanzione di cui ai commi 1 e 2 può essere triplicata nell'importo minimo e massimo. Con il provvedimento di irrogazione delle sanzioni di cui ai citati commi 1 e 2 è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, a cura e a spese del soggetto sanzionato.

ART. 57-quater.

(Violazione di altri obblighi informativi).

1. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 52, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.

2. Il mancato rispetto del provvedimento di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c) e la violazione degli obblighi informativi previsti dall'articolo

45, comma 3, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.

3. La violazione delle disposizioni dell'articolo 40 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 200.000 euro.

4. Nei casi più gravi, tenuto conto della rilevanza della violazione e del comportamento tenuto dal soggetto, la sanzione di cui ai commi 1, 2, e 3 può essere triplicata nell'importo minimo e massimo.

5. La violazione dell'articolo 28, comma 6, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 200.000 euro.

6. Alla violazione della disposizione dell'articolo 28, comma 7-ter, di importo fino a 50.000 euro si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 5.000 euro; per quelle di importo superiore a 50.000 euro si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione. Nel caso in cui l'importo dell'operazione non sia determinato o determinabile si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro.

3. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 42:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono senza ritardo la segnalazione di operazione sospetta alla UIF. A tale fine, in base alle proprie dimensioni organizzative e caratteristiche operative, definiscono una procedura interna in grado di assicurare la tempestività e la riservatezza della segnalazione »;

2) il comma 4 è abrogato;

b) il comma 1 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente: « 1. Le società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1 lettera a), trasmettono senza ritardo la segnalazione di operazione sospetta alla UIF.

A tale fine, in base alle proprie dimensioni organizzative e caratteristiche ope-

rative, definiscono una procedura interna in grado di assicurare la tempestività e la riservatezza della segnalazione »;

c) all'articolo 47, comma 1:

1) alla lettera c), le parole: « archivia le segnalazioni che ritiene infondate, mantenendone evidenza per dieci anni, secondo » sono sostituite dalle seguenti: « mantiene comunque evidenza per dieci anni delle segnalazioni che sono ritenute a basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, mediante »;

2) alla lettera d) le parole: « e corredate da » sono sostituite dalle seguenti: « ed eventualmente corredate da »;

d) all'articolo 48:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. La UIF disciplina con apposite istruzioni le comunicazioni al segnalante direttamente, ovvero tramite gli ordini professionali di cui all'articolo 43, comma 2, relative agli esiti delle segnalazioni, anche in base alle informative ricevute dagli organi investigativi di cui all'articolo 8, comma 3 »;

2) il comma 2 è abrogato;

e) il comma 1 dell'articolo 59 è sostituito dal seguente: « 1. Per le violazioni indicate agli articoli 57, 57-*quater* e 58 del presente decreto, la responsabilità solidale dei soggetti di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sussiste anche quando l'autore della violazione non è stato identificato ovvero quando lo stesso non è più perseguibile ai sensi della medesima legge »;

f) i commi 1, 2 e 2-*bis* dell'articolo 60 sono sostituiti dai seguenti: « 1. La UIF, le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, il Corpo della guardia di finanza e la DIA accertano, in relazione ai loro compiti e nei limiti delle loro attribuzioni, le violazioni indicate agli articoli 57, 57-*bis*, 57-*ter*; 57-*quater* e 58 del presente decreto e provvedono alla contestazione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. La contestazione per

la violazione dell'articolo 57-*ter* è effettuata nei confronti della persona giuridica responsabile.

2. All'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 57, 57-*bis*, 57-*quater* e 58 provvede, con proprio decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, valutate le deduzioni presentate e tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni, si applica solo per le violazioni dell'articolo 49, commi 1, 5 e 7, del presente decreto il cui importo non sia superiore a 250.000 euro. Il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per un'altra violazione del medesimo articolo 49, commi 1, 5 e 7, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei trecentosessantacinque giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.

2-*bis*. All'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 57-*ter* provvede, con proprio decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, valutate le deduzioni presentate e tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione degli articoli 6 e 16, e successive modificazioni. La persona giuridica ha diritto di regresso nei confronti dell'autore della violazione ».

1. 05. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

L'articolo 648-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

« 648-*bis*. (Riciclaggio). È punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000 chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto

non colposo ovvero compie altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 2.000 a euro 25.000 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto non colposo per il quale è stabilita la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una professione ovvero di attività bancaria o finanziaria.

La pena è diminuita fino a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato e per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. »

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero, per il contrasto all'autoriciclaggio nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.

1. 010. Causi, Civati, Colaninno, Verini, Fregolent, Bargerò, Capozzolo, Carbone, Carella, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Di Stefano, Fragomeli, Ginato, Gutgeld, Lodolini, Mattiello, Moretto, Pastorino, Pelillo, Petrini, Ribaudo.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 648-bis del codice penale in materia di riciclaggio di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo).

1. All'articolo 648-bis del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: « Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da

delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 10.000 euro a 100.000 euro. »

b) Al comma 2 sono aggiunte, in fondo, le seguenti parole: « ovvero di attività bancaria o finanziaria ».

c) Il comma 3 è sostituito dal seguente: « La pena è diminuita fino a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato e per evitare che l'attività delittuosa di cui ai commi precedenti sia portata a conseguenze ulteriori ».

1. 06. Paglia, Lavagno.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, è inserito il seguente: « ART. 4-bis. — (*Dichiarazioni tardive del contribuente*). — 1. Nel calcolo dell'imposta evasa di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, non si tiene conto dell'ammontare delle attività detenute all'estero in violazione degli obblighi di cui all'articolo 4 del presente decreto e di quello dei relativi redditi se il contribuente fornisce spontaneamente agli uffici finanziari tutte le informazioni in ordine all'origine, al trasferimento all'estero, all'eventuale rimpatrio e alla detenzione delle predette attività e dei relativi redditi, prima che sia stata constatata la violazione ai suddetti obblighi o siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o, comunque, altre attività di accertamento tributario o contributivo di cui questi o le altre persone

solidalmente responsabili della violazione hanno avuto formale conoscenza o sia stato già avviato un procedimento penale per i delitti previsti dal citato decreto legislativo n.74 del 2000. In tale caso, le sanzioni amministrative previste dal presente decreto possono essere diminuite fino alla metà e non si applica il disposto dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

2. Qualora non ricorra una delle circostanze previste dal comma 1, per il contribuente che comunque fornisce spontaneamente all'amministrazione finanziaria o all'autorità giudiziaria procedente tutte le informazioni di cui al medesimo comma 1, relativamente alle attività detenute all'estero in violazione degli obblighi di cui ai presente decreto e ai relativi redditi, le pene di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, sono diminuite fino alla metà e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto possono essere diminuite fino a un quarto e non si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, la pena per il reato di

cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, è ridotta fino alla metà ».

1. 07. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge del 4 agosto 1990, n. 227, all'ultimo periodo, le parole: « 10.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 20.000 euro. ».

1. 08. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge del 4 agosto 1990, n. 227, ultimo periodo, le parole: « depositi e conti correnti bancari » sono sostituite dalle seguenti: « investimenti ed attività ».

1. 09. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

ALLEGATO 8

**Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.
C. 2247 Causi e C. 2248 Capezzone.**

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.1
DEL RELATORE (NUOVA FORMULAZIONE) APPROVATI NELLA
SEDUTA ODIERNA**

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, dopo il comma 4 inserire il seguente:

5. Per i residenti nel comune di Campione d'Italia, già esonerati dalla compilazione del modulo RW in relazione alle disponibilità detenute presso istituti elvetiche derivanti da redditi di lavoro, da trattamenti pensionistici, nonché da altre attività lavorative svolte direttamente in Svizzera da soggetti residenti nel suddetto comune, il direttore dell'Agenzia delle entrate provvede ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifiche disposizioni relative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute in Svizzera in considerazione della particolare collocazione geografica del comune.

0. 1. 1. 37. (Nuova formulazione) Guerra.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, lettera b), sostituire le parole: fino alla metà con le seguenti: fino a un quarto.

*** 0. 1. 1. 40.** (Nuova formulazione) Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, lettera b), sostituire le parole: fino alla metà con le seguenti: fino a un quarto.

*** 0. 1. 1. 41.** (Nuova formulazione) Busin.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, sostituire il comma 5-ter con il seguente:

5-ter. Su istanza del contribuente da formulare nella richiesta di cui all'articolo 5-quater, comma 1, lettera a), l'ufficio, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, calcola gli stessi applicando la misura percentuale del 5 per cento al valore complessivo della consistenza di fine anno e determina l'ammontare corrispondente all'imposta da versare utilizzando l'aliquota del 27 per cento. Tale istanza può essere presentata solo nei casi in cui la media degli ammontari di tali attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d'imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda 2 milioni di euro.

0. 1. 1. 66. Ginato.

Al comma 1, capoverso ART. 5-septies, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, è obbligato a rilasciare al professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e le notizie sono rispondenti al vero.

0. 1. 1. 89. Sottanelli.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: di personale con rapporto d'impiego a tempo indeterminato con le seguenti: a tempo indeterminato di funzionari di terza area funzionale, fascia retributiva F1 e assistenti di seconda area funzionale, fascia retributiva F3, assicurando la priorità agli idonei che sono inseriti in graduatorie finali ancora vigenti a seguito di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.

0. 1. 1. 126. (Nuova formulazione) Bonomo, Fregolent, Marco Di Maio, Capozzolo, Pagano.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ultimo periodo, le parole « 10.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 15.000 euro ».

0. 1. 1. 130. (Nuova formulazione) Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

(Misure per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale).

1. Dopo l'articolo 5-ter del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:

« ART. 5-*quater*. — (Collaborazione volontaria). — 1. L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino al 31 dicembre 2013, può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al

presente articolo per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, per la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi e per la definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio di cui alla lettera b) per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta. A tal fine deve:

a) indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servono per costituirli o acquistarli nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti ed alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, non connessi con le attività costituite o detenute all'estero, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1;

b) versare, in unica soluzione, le somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione e secondo le ulteriori modalità indicate nel comma 1-bis del medesimo articolo per l'adesione ai contenuti dell'invito ovvero le somme dovute in base

all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

2. La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria indicato al comma 1 del presente articolo. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.

3. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti indicati al comma 1, lettera *b*), l'Agenzia delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, per l'utilizzo dell'informazione ai fini di quanto stabilito al comma 5-*quinqies*, comma 1, lettere *a*) e *b*).

3-*bis*. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, per la determinazione dei periodi d'imposta per i quali non sono scaduti i termini di accertamento, non si applica il raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, comma 2-*bis*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall'articolo 5-*quinqies*, commi 3, lettera *c*), 4 e 5-*bis*.

4. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015. In relazione alle richieste di collaborazione volontaria presentata oltre il 15 settembre 2014 e il 15 settembre 2015, relative anche a periodi d'imposta per i quali i termini per l'accertamento di cui all'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, scadono, rispettivamente, il 31 dicembre 2014 e il 31 dicembre 2015, l'Agenzia delle entrate, in mancanza della definizione mediante adesione ai contenuti dell'invito o di sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, secondo quanto previsto al comma 1, lettera *b*), può, relativamente all'annualità in scadenza, in deroga ai predetti termini per l'accertamento, notificare l'avviso di accertamento entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta. L'Agenzia delle entrate può notificare l'atto di contestazione entro lo stesso termine di 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta, qualora la stessa sia presentata oltre il 15 settembre 2014 e il 15 settembre 2015, in deroga ai termini per la notifica dell'atto che scadono, rispettivamente, il 31 dicembre 2014 e il 31 dicembre 2015, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

ART. 5-*quinqies*. — (*Effetti della procedura di collaborazione volontaria*). — 1. Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-*quater*:

a) è esclusa la punibilità per i delitti di cui agli articoli 4, 5, 10-*bis* e 10-*ter* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni;

b) le pene previste per i delitti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono diminuite fino alla metà.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della collaborazione volontaria.

3. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto sono determinate, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura pari alla metà del minimo edittale: *a)* se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996; ovvero *b)* se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero *c)* se l'autore delle violazioni di cui all'articolo 5-*quater*, comma 1, fermo restando l'obbligo di eseguire gli adempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da quelli di cui al primo periodo, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto. Nei confronti del contribuente che si avvale della procedura di collaborazione volontaria, la misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore aggiunto e ritenute, è fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto.

4. Nei casi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del primo periodo del comma 3, qualora l'autore della violazione trasferisca, successivamente alla presentazione della richiesta, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro interme-

diario localizzato fuori dell'Italia o di uno degli Stati di cui alla citata lettera *a)*, l'autore della violazione è obbligato a rilasciare, entro trenta giorni dalla data del trasferimento delle attività, l'autorizzazione di cui alla lettera *c)* del primo periodo del comma 3 all'intermediario presso cui le attività sono state trasferite e a trasmettere, entro sessanta giorni dalla data del trasferimento delle attività, tale autorizzazione alle autorità finanziarie italiane, pena l'applicazione di una sanzione pari alla metà della sanzione prevista dal primo periodo del comma 3.

5. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto è definito ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Il confronto previsto all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997, e successive modificazioni, è operato tra il terzo della sanzione indicata nell'atto e il terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi o, se più favorevole, il terzo della somma delle sanzioni più gravi determinate ai sensi del comma 3, primo e secondo periodo, del presente articolo.

5-*bis*. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria la misura della sanzione minima prevista per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, indicata nell'articolo 5, comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2001, è fissata al 3 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati se le attività oggetto della collaborazione volontaria erano o sono detenute in Stati che stipulino con l'Italia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 26 del modello di Convenzione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico contro la doppia imposizione, anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data della stipula e quella di entrata in vigore dell'accordo. Al ricorrere della condizione di cui al primo periodo non si applica il raddoppio delle sanzioni di cui all'articolo 12, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

5-ter. Nei casi in cui l'ammontare complessivo annuo delle attività finanziarie oggetto della collaborazione volontaria non ecceda 2 milioni di euro, su istanza del contribuente da formulare nella richiesta di cui all'articolo 5-quater, comma 1, lettera a), l'ufficio, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, calcola gli stessi applicando la misura percentuale del 5 per cento al valore complessivo della consistenza di fine anno e determina l'ammontare corrispondente all'imposta da versare utilizzando l'aliquota del 20 per cento.

5-quater. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione si considera, salvo prova contraria, ripartita, per ciascun periodo d'imposta, in quote uguali tra tutti coloro che al termine degli stessi ne avevano la disponibilità.

6. Se il contribuente destinatario dell'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, o che abbia sottoscritto l'accertamento con adesione e destinatario dell'atto di contestazione non versa le somme dovute nei termini previsti dall'articolo 5-quater, comma 1, lettera b), la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai commi 1, 3, 5 e 5-bis del presente articolo. L'Agenzia delle entrate notifica, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, all'arti-

colo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, un avviso di accertamento e nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notificazione dell'invito di cui al predetto articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, o a quello di redazione dell'atto di adesione o di notificazione dell'atto di contestazione.

ART. 5-sexies. – (*Ulteriori disposizioni in materia di collaborazione volontaria*). – 1. Le modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché ogni altra modalità applicativa della relativa procedura, sono disciplinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'Agenzia delle entrate e gli altri organi dell'Amministrazione finanziaria concordano condizioni e modalità per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse.

ART. 5-septies. – (*Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero*). – 1. L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

1-bis. Possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al comma 1 per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 31 dicembre 2013, anche contribuenti diversi da quelli indicati nell'arti-

colo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e i contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente.

1-ter. Ai fini di cui al comma 1-bis, i contribuenti devono:

a) presentare, con le modalità previste dall'apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1, capoverso articolo 5-sexies, del presente articolo, apposita richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, fornendo spontaneamente all'Amministrazione finanziaria i documenti e le informazioni per la determinazione dei maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, imposta regionale sulle attività produttive, contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) effettuare il versamento delle somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione di cui al medesimo decreto, secondo le modalità ed entro i termini indicati nel comma 1, capoverso articolo 5-quater, lettera b), del presente articolo.

1-quater. Alla procedura di collaborazione volontaria di cui al comma 1-bis, si applicano, oltre a quanto stabilito al comma 1-ter, le seguenti disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo:

a) capoverso articolo 5-quater, commi 2, 3 e 4;

b) capoverso articolo 5-quinquies, commi 1, 2, 3 ultimo periodo e 6, in materia di effetti della procedura di collaborazione volontaria;

c) capoverso articolo 5-sexies;

d) capoverso articolo 5-septies, applicabile al contribuente che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero.

1-quinquies. L'esclusione della punibilità e la diminuzione della pena previste dalle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, capoverso articolo 5-quinquies, comma 1, operano nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i delitti ivi indicati.

1-sexies. All'articolo 29, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole da « e dall'articolo 48 » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché al fine della definizione delle procedure amichevoli relative a contribuenti individuati previste dalle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi e dalla Convenzione 90/436/CEE, e successive modifiche, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata alle ipotesi di dolo ».

2. Le entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotti dal comma 1 e quelle derivanti dall'attuazione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del presente articolo, af-

fluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione:

a) al pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno;

b) all'esclusione dai medesimi vincoli delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi dell'Unione europea e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione;

c) agli investimenti pubblici;

d) al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione delle entrate di cui al comma 2 tra le finalità ivi indicate, nonché per l'attribuzione delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, di cui al medesimo comma 2, a ciascun ente beneficiario.

4. Per le esigenze operative connesse allo svolgimento delle attività necessarie all'applicazione della disciplina di cui al comma 1 sull'emersione e sul rientro dei capitali detenuti all'estero, e comunque al fine di potenziare l'azione di prevenzione e contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, assicurando l'incremento delle entrate tributarie e il miglioramento della qualità dei servizi:

a) l'Agenzia delle entrate, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, può procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, all'assunzione di personale con rapporto d'impiego a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;

b) la disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e può essere utilizzata anche per il passaggio del personale tra le sezioni del ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli definisce i criteri per il passaggio del personale da una sezione all'altra, in ragione del progressivo completamento dei processi di riorganizzazione connessi all'incorporazione di cui all'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Ai dipendenti che transitano presso la sezione « dogane » si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale già appartenente all'Agenzia delle dogane. Ai dipendenti che transitano dalla sezione « ASSI » alla sezione « monopoli » si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

1. 1. (Nuova formulazione) Il Relatore.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

« ART. 1-bis.

(Riciclaggio).

1. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

« 648-bis. (Riciclaggio). È punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000 chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 2.000 a euro 25.000 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto non

colposo per il quale è stabilita la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una professione ovvero di attività bancaria o finanziaria.

La pena è diminuita fino a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato e per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. »

2. Non è punibile colui che, ai fini del perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 1, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, e 1-*quater* della presente legge, pone in essere una delle

condotte previste dall'articolo 648-*bis* del codice penale, in relazione a denaro, beni o altre utilità oggetto della procedura, provenienti dai delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-*bis* e 10-*ter* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della presente legge e la data di presentazione della richiesta di collaborazione volontaria di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso ART. 5-*quater* e comma 1-*bis*, relativa a detti denaro, beni o altre utilità. »

1. 010. (*Nuova formulazione*) Causi, Civati, Colaninno, Verini, Fregolent, Bargerò, Capozzolo, Carbone, Carella, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Di Stefano, Fragomeli, Ginato, Gutgeld, Lodolini, Mattiello, Moretto, Pastorino, Pelillo, Petrini, Ribaudò.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	198
5-02947 Chimienti: Sulle risorse a disposizione per l'edilizia scolastica	198
5-02866 Ghizzoni: Sul finanziamento degli istituti archivistici	200
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	203

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato C. 303 Fiorio e abb. (Parere alla XIII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con raccomandazione)	200
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	205

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura (C. 1504 Giancarlo Giordano), audizione del professor Valdo Spini, presidente CRIC (Coordinamento riviste italiane di cultura), e della dottoressa Deborah Soria, Libreria itinerante « Ottimomassimo »	202
---	-----

INTERROGAZIONI

Mercoledì 2 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Roberto Reggi.

La seduta comincia alle 14.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, annuncia la sostituzione del deputato Gianluca Buonanno, cessato dal mandato parlamentare, con il deputato Roberto Simonetti, al quale porge il benvenuto in Commissione.

5-02947 Chimienti: Sulle risorse a disposizione per l'edilizia scolastica.

Il sottosegretario Roberto REGGI, rispondendo all'interrogazione in titolo, rileva che l'edilizia scolastica rappresenta un'assoluta priorità nell'agenda politica del Governo, finalizzata a permettere agli studenti e agli operatori scolastici di frequentare un ambiente sicuro che non ne comprometta la salute. Con riferimento al tema delle risorse per l'edilizia scolastica, ricorda quelle già stanziata a legislazione vigente. Fa riferimento, in primo luogo, ai fondi rivenienti dalla disposizione di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 66 del 2014, la quale prevede per gli anni 2014 e 2015 – nel limite di 122 milioni di euro per ciascuno di questi anni – l'esclusione dal patto di stabilità interno degli enti

locali, delle risorse destinate a interventi di edilizia scolastica, come individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2014.

Ricorda, altresì, che il CIPE, con delibera del 30 giugno 2014, ha disposto la riprogrammazione di 510 milioni di euro provenienti dal Fondo di sviluppo e coesione, i quali sono stati indirizzati ad interventi a sostegno dell'edilizia scolastica. Sottolinea quindi che 400 milioni di euro delle predette risorse saranno destinate a finanziare i progetti di cui al comma 8-*quater* dell'articolo 18 del decreto-legge n. 69 del 2013 cosiddetto « decreto del fare », inseriti nelle relative graduatorie per finanziare ulteriori 2.000 interventi già cantierabili e quindi pronti a partire. Aggiunge, quindi, che circa ulteriori 40 milioni di euro, stanziati dall'articolo 53 del decreto-legge n. 5 del 2012, sono stati allocati nel Fondo unico per l'edilizia scolastica, a disposizione, quindi, del Ministero dell'istruzione per ulteriori interventi nel settore. Precisa, quindi, che oltre alle suddette risorse sono previsti circa 110 milioni di euro per i piccoli interventi di ripristino funzionale degli impianti degli edifici scolastici e di decoro delle scuole. In sintesi, quantifica in 1.244 milioni di euro gli interventi in materia di edilizia scolastica previsti per l'anno 2014. Ricorda poi i 300 milioni di euro stanziati dall'INAIL, ai sensi dell'articolo 18, commi 8 e 8-*bis*, del citato « decreto del fare », per un piano di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici, anche con l'utilizzo dello strumento del fondo immobiliare. Ricorda inoltre la possibilità di accendere mutui trentennali, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato. Aggiunge, infine, che ulteriori mutui destinati alle suddette finalità potranno essere accessi presso la Banca europea degli investimenti e la Cassa depositi e prestiti.

Silvia CHIMIENTI (M5S), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatti della risposta fornita dal sottosegretario

Reggi. Sottolinea in particolare come, ad oggi, a nessuno degli annunci dei membri del Governo siano seguite azioni concrete. Ricorda quindi che i cantieri avrebbero già dovuto partire entro il 15 giugno scorso, ma, ad oggi, ciò non si è verificato, così come non vi è traccia degli ingenti stanziamenti di risorse promessi. Precisa quindi che la cifra che si è diffusa fin dall'insediamento del nuovo Presidente del Consiglio, di 3,5 miliardi di euro, appare realisticamente difficile da stanziare e, soprattutto, non risulta confermata da alcun provvedimento. Rileva quindi che, qualche tempo fa, si è iniziato ad affermare che sarebbero due i miliardi disponibili per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, mentre nel cosiddetto decreto IRPEF risultano appena 244 milioni di euro stanziati, quelli necessari per l'allentamento del patto di stabilità. Ricorda, inoltre, quanto sta avvenendo in Piemonte, a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, dove il provveditorato ha imposto – su ordine del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dunque del Governo – l'accorpamento di due classi del liceo scientifico Cesare Balbo, con il rischio concreto di formarne una di addirittura 42 alunni a settembre prossimo. Rammenta quindi che la situazione scolastica in Piemonte è già al centro di polemiche negli ultimi giorni per i paventati tagli di 100 classi in organico di diritto e di 180 docenti, a fronte di un aumento di 2500 studenti iscritti alle scuole superiori rispetto allo scorso anno, nella sola provincia di Torino. Precisa quindi che la situazione di Casale Monferrato è una palese violazione di qualunque norma di buon senso, ma soprattutto di diritto: il limite massimo di alunni per classe – consentito dalla legge – è differente per ogni scuola, a seconda dell'ordine e grado, ma il limite di 30 alunni non è comunque superabile. Si chiede quindi se questa sia la concreta realizzazione delle promesse sulla sicurezza degli edifici, segnalando che proprio chi ha vinto le elezioni, elargendo continui proclami sull'edilizia scolastica, svisciva ulteriormente il nostro sistema d'istruzione,

la sicurezza degli allievi, la qualità della didattica e la professionalità dei lavoratori del mondo della scuola. Annuncia quindi il monitoraggio, da parte del suo gruppo, delle prossime mosse del Governo, al fine di verificare che gli impegni assunti oggi in Commissione vengano rispettati nei tempi stabiliti. Aggiunge di ritenere assai gravi le affermazioni svolte dal sottosegretario Reggi in queste ore in merito alla futura legge delega sulla scuola: questa prevederà un aumento consistente di ore lavorative per i docenti, addirittura fino a 36 ore settimanali, qualcosa cui non si era spinto neppure il Ministro Profumo, che già aveva ipotizzato un aumento a 24 ore settimanali. Ritiene quindi che se davvero queste proposte prenderanno forma, non solo questo Governo si assumerà la responsabilità di tagliare ulteriori ingenti risorse alla scuola, ma si assumerà anche la responsabilità di calare una nuova misura dall'alto che la indebolirà ulteriormente. Indica quindi come priorità per il suo gruppo quelle di adeguare gli stipendi alla media europea, di sbloccare gli scatti stipendiali, di retribuire le ferie non fruitive ai lavoratori precari e di elaborare un piano di immissioni in ruolo che, nel breve periodo, smaltisca appunto il precariato. Ribadisce quindi la sua preoccupazione per la realizzazione dei « proclami » del Presidente del Consiglio Renzi sulla scuola pubblica, annunciando l'opposizione del Movimento 5 Stelle a questo ennesimo smantellamento della scuola, sperando vivamente che il sottosegretario Reggi e il Governo possano riconsiderare al più presto quanto dichiarato ai giornali.

5-02866 Ghizzoni: Sul finanziamento degli istituti archivistici.

Il sottosegretario Roberto REGGI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo, sottolineando l'importanza di rendere sempre

più attrattivi gli istituti archivistici per il pubblico. Auspica quindi che la possibilità, indicata nella risposta, che le risorse del PON Cultura riguardino anche il patrimonio archivistico sia resa effettiva, tenuto conto dell'importanza sociale degli archivi, i quali, essendo depositari della memoria, concorrono alla certezza del diritto della comunità.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Roberto Reggi.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

Testo unificato C. 303 Fiorio e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con raccomandazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Tamara BLAŽINA (PD), *relatore*, ricorda che il testo in esame concerne le « Disposizioni in materia di agricoltura sociale »: si tratta di un testo unificato di cinque proposte di legge (C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian) ed è il risultato dell'esame degli emendamenti nella Commissione competente in sede referente, che ha portato ad un testo condiviso dai gruppi. Precisa che esso si compone di 7 articoli e riguarda solo marginalmente le competenze della VII Commissione, sottolineando comunque la valenza sociale

dello stesso. È la prima volta infatti che l'agricoltura sociale viene normata a livello nazionale e vengono così poste le basi per un suo sviluppo uniforme e su basi comuni. Aggiunge che ci si riferisce ad attività integrative e diversificate delle imprese agricole, che danno loro nuove possibilità di reddito, intese nel testo in esame come attività di servizi sociali, socio-sanitari, socio-educativi e di inserimento socio-lavorativo.

Andando nel dettaglio dell'articolato, segnala che l'articolo 1 definisce la finalità dell'intervento legislativo, individuata nella promozione dell'agricoltura sociale, quale aspetto del ruolo multifunzionale dell'impresa agricola, chiamata, in tale ambito, a fornire servizi socio-sanitari ed educativi nelle aree rurali. Aggiunge quindi che l'articolo 2 introduce la definizione di agricoltura sociale elencando le attività che vi rientrano ovvero: l'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati; l'erogazione di servizi sociali per le comunità locali, tra i quali gli agri-asili e agri-nidi; le prestazioni e servizi terapeutici, anche con l'ausilio di animali e la coltivazione delle piante; le iniziative di educazione ambientale ed alimentare, anche attraverso l'organizzazione delle fattorie sociali e didattiche. Ricorda che viene poi demandata ad un successivo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la definizione dei requisiti minimi di dette attività, che sono comunque qualificate come attività connesse all'attività agricola, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. Si prevede, inoltre, che esse possano essere svolte anche dalle cooperative sociali, come disciplinate dalla legge n. 381 del 1991, purché il fatturato dell'attività agricola sia prevalente. Evidenzia inoltre che possono svolgere tale attività gli imprenditori agricoli in associazione con le cooperative di cui sopra, con le imprese sociali, di cui al decreto legislativo n. 155 del 2006, con le associazioni di promozione sociale di cui alla legge n. 283 del 2000 e con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5 della legge n. 382 del 2000. Il medesimo articolo 2 dispone inoltre che le attività di agricoltura

sociale vengano realizzate in collaborazione con i servizi socio-sanitari. Aggiunge che nell'articolo 3 si dispone che le regioni adeguino le proprie disposizioni al fine di permettere il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale presso gli enti preposti, prevedendo un riconoscimento provvisorio per coloro che sono già attivi da due anni e che l'articolo 4 stabilisce la possibilità per gli operatori dell'agricoltura sociale di costituire organizzazioni di produttori (OP) per prodotti di agricoltura sociale. L'articolo 5 dispone poi che i fabbricati destinati all'esercizio dell'agricoltura sociale vengano assimilati ai fabbricati rurali. Illustra inoltre l'articolo 6, nel quale sono elencati alcuni interventi di sostegno, tra i quali la previsione per le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche o ospedaliere di prevedere nelle gare di fornitura criteri di priorità per i prodotti provenienti dall'agricoltura sociale. Sono previsti inoltre criteri di priorità anche nelle procedure di alienazione e locazione dei terreni pubblici agricoli e di concessione di beni immobili confiscati in base alle leggi antimafia; ulteriori agevolazioni possono essere adottate anche dalle regioni.

Aggiunge che l'articolo 7 istituisce l'Osservatorio sull'agricoltura sociale, con il compito di definire le linee guida, monitorare lo sviluppo dell'agricoltura sociale e di promuovere iniziative di coordinamento con le politiche di sviluppo rurale. Specifica che tra i vari rappresentanti di associazioni di categoria ed enti pubblici è previsto anche un membro in rappresentanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Sottolinea quindi che i temi rilevanti al fine dell'espressione del parere della VII Commissione appaiono quindi: la possibilità di organizzare gli agri-asili e agri-nidi; le iniziative di educazione ambientale ed alimentare con l'organizzazione di fattorie didattiche, nonché il tema delle mense scolastiche, che fornisce in qualche modo la risposta anche alla discussione svolta nel corso dell'esame del decreto-legge

n. 104 del 2013. Le appare inoltre corretta ed utile la presenza di un rappresentante del MIUR nell'Osservatorio.

Propone, infine, considerato che il testo in esame è il frutto di un lungo lavoro condiviso – presso la Commissione di merito – dai gruppi, che prende spunto da diverse proposte di legge, l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento, con la raccomandazione che nella predisposizione del decreto ministeriale sui requisiti e delle disposizioni regionali per il riconoscimento degli operatori, di cui all'articolo 2, comma 2, venga rivolta la massima attenzione alla qualità dei servizi educativi, in particolare rispetto agli agri-asili, agli agri-nidi e alle fattorie didattiche.

Umberto D'OTTAVIO (PD), dopo aver ringraziato la relatrice per l'accurato lavoro svolto, rileva il valore educativo insito nel testo unificato in esame, che valorizza anche l'esperienza dei bambini nell'ambito dell'agricoltura sociale. Dopo aver ricordato l'impegno del Partito democratico in questo settore, annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole con raccomandazione testé illustrata dalla relatrice.

Luigi GALLO (M5S) ricorda come il tema dell'agricoltura sociale sia particolarmente all'attenzione del suo gruppo, il quale ha contribuito alla redazione del testo in esame presso la XIII Commissione. Concordando con il collega D'Ottavio, auspica significativi interventi a favore degli asili, la cui attività non deve rimanere relegata all'interno di edifici, potendo essere svolta anche all'interno di agrinido o agriasilo, come previsto dall'articolo 2 del provvedimento in esame. Auspica quindi che sia informato il Parlamento in merito all'attuazione dei commi 5 e seguenti dell'articolo 4 del decreto-legge n. 104 del 2013, in merito ai bandi delle gare d'appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica, i quali devono prevedere che i relativi soggetti appaltanti prescrivano che sia garantita un'adeguata quota di prodotti agricoli e

agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, osserva come questo tema, di sicura rilevanza, rientri nell'ambito del monitoraggio – da parte del Parlamento – dell'attuazione delle diverse disposizioni contenute nel citato decreto-legge n. 104 del 2013, cosiddetto « istruzione ».

Ilaria CAPUA (SCpI) suggerisce di integrare la raccomandazione inserita nella proposta di parere favorevole indicata dalla relatrice, nel senso di prevedere che si rivolga la massima attenzione oltre che alla qualità dei servizi educativi – rispetto agli agri-asili, agli agri-nidi e alle fattorie didattiche – anche alle condizioni igienico sanitarie.

Tamara BLAŽINA (PD), *relatore*, accetta l'integrazione del parere testé proposta dalla collega Capua. Ricorda quindi la multifunzionalità dell'agricoltura sociale ed in particolare che tale attività può rappresentare un'ulteriore fonte di reddito per gli addetti al settore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con raccomandazione del relatore, così come riformulata (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 2 luglio 2014.

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura (C. 1504 Giancarlo Giordano), audizione del professor Valdo Spini, presidente CRIC (Coordinamento riviste italiane di cultura), e della dottoressa Deborah Soria, Libreria itinerante « Ottimomassimo ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.30.

ALLEGATO 1

5-02866 Ghizzoni: Sul finanziamento degli istituti archivistici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'On.le Ghizzoni chiede al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di valutare la possibilità di includere il settore degli archivi tra i beneficiari del Programma Operativo Nazionale (PON) Cultura 2014-2020, in ragione degli ingenti fabbisogni del settore, manifestati in particolare da ARCH.I.M. Archivistici in Movimento attraverso recenti sollecitazioni, e del ruolo del patrimonio archivistico nella «valorizzazione e promozione della storia, della cultura e dell'identità sia locale sia nazionale».

In primis, va rilevato che l'Onorevole Ministro ha più volte evidenziato l'importanza strategica del settore degli archivi nel contesto culturale italiano e la loro rilevanza quale elemento di sviluppo della cultura italiana.

Per quanto attiene, poi, al contenuto dell'interrogazione, ricordo che la strategia assunta dal nuovo Programma, per il prossimo periodo di programmazione (PON Cultura, alimentato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale «FESR»), discende direttamente dal quadro di riferimento definito nell'Accordo di partenariato Italia 2014-2020 (AdP), ufficialmente trasmesso all'Unione Europea il 22 aprile scorso, documento di inquadramento strategico nazionale della nuova programmazione 2014-2020 della politica di coesione comunitaria, frutto del lavoro realizzato con il contributo di tutte le amministrazioni centrali e regionali sotto il coordinamento del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione (DPS).

In coerenza con quanto definito dal sopra menzionato Accordo di Partenariato, e sulla scorta dell'esperienza già

maturata nel corso della programmazione FESR 2007/2013, il PON Cultura concorre, assieme ai livelli di programmazione regionale previsti con l'utilizzo dei fondi comunitari da parte delle Regioni medesime attraverso i relativi Programmi Operativi Regionali (POR), al perseguimento di importanti azioni nel settore culturale già individuate nel suddetto AdP e, precisamente, le azioni tese a «conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale», focalizzando la propria azione sui territori delle 5 regioni interessate dal PON (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, appartenenti alla macrocategoria delle «regioni meno sviluppate») intervenendo sulle condizioni di offerta e di fruizione di tale patrimonio.

L'azione del PON si esplicherà, dunque, attraverso progetti individuati «a regia» (ossia con decisioni prese a livello centrale sulla base di progetti segnalati dalle Direzioni regionali di questo Ministero, sentite le Regioni), diretti sia a conservare, restaurare e valorizzare i luoghi della cultura individuati (aree archeologiche, monumenti, musei etc), che a creare e mettere in rete servizi per la loro fruizione, ed erogare prodotti innovativi allineati con le aspettative della domanda culturale e turistica, ampliando, quindi, la scala di intervento ad aree di attrazione culturale di «rilevanza strategica nazionale».

L'individuazione degli attrattori e dei relativi progetti di valorizzazione dovrà avvenire attraverso un percorso di condivisione e concertazione tra Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e Regioni, per garantire il raccordo con i

Programmi Operativi regionali, favorendo anche la definizione e l'attuazione di complementari azioni nei POR.

Il programma è in corso di progressiva puntualizzazione in vista dell'invio ufficiale all'Unione Europea (fissato entro il 22 luglio prossimo), successivamente al quale si aprirà la fase di negoziato formale con l'Unione, in esito al quale il Programma potrà, naturalmente, subire modifiche e revisioni rispetto al corrente impianto.

Tenuto conto di quanto sin qui espresso, rappresento come l'attuale configurazione del PON Cultura non preveda a priori condizioni ostative o restrittive circa la possibilità che gli interventi di valorizzazione, rivolti alle aree di attrazione culturale, possano riguardare anche il patrimonio archivistico, così come altri settori del patrimonio culturale, purché tali interventi sappiano esprimere coerenza e integrazione con le linee di valorizzazione territoriale. Va tenuto conto, tuttavia, che il *core* del patrimonio culturale, su cui farà perno il PON, sarà rappresentato in modo prevalente dai luoghi della cultura che tradizionalmente si confrontano con la domanda del grande pubblico (musei, monumenti, aree archeologiche etc).

Segnalo, inoltre, che, parallelamente al PON Cultura, d'intesa con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo lavorerà nei prossimi mesi alla definizione di un programma di interventi da finanziare attraverso il Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC), esteso anche alle regioni del centro-nord (secondo le regole del FSC, l'80 per cento delle risorse al Mezzogiorno, il 20 per cento al Centro nord); tale programma si configura come un programma parallelo al PON Cultura, assumendo i medesimi obiettivi e analoga strategia e rappresenta certamente un'ulteriore opportunità.

Infine, preciso che gli elementi informativi sopra esposti sono stati illustrati alle rappresentanze dell'Associazione Archivistici in Movimento, in occasione di un incontro bilaterale presso il Ministero tra l'Associazione e il Segretariato Generale, tenutosi nel maggio scorso, a seguito del quale l'Associazione ha espresso all'Onorevole Ministro ringraziamento e soddisfazione per le informazioni ricevute, provvedendo anche alla trasmissione di un documento contenente riflessioni puntuali nel merito degli argomenti trattati nel corso dell'incontro.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di agricoltura sociale (testo unificato C. 303 Fiorio e abb.).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 303 Fiorio e abbinate, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale,

considerata l'attività, anche di indagine, svolta dalla Commissione di merito nella precedente legislatura;

considerato altresì l'approfondimento svolto sui testi presentati nella medesima Commissione di merito, che ha portato a un unico testo;

vista la positiva esperienza di queste attività in alcune regioni, che hanno già legiferato in materia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente raccomandazione:

nella predisposizione del decreto ministeriale sui requisiti e delle disposizioni regionali per il riconoscimento degli operatori di cui all'articolo 2, comma 2, venga rivolta la massima attenzione alla qualità dei servizi educativi ed alle condizioni igienico-sanitarie, in particolare rispetto agli agri-asili, agli agri-nidi e alle fattorie didattiche.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	206
ATTI DEL GOVERNO:	
Sull'ordine dei lavori della Commissione	207
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CEE, relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo. Atto n. 94 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni)	207
ALLEGATO 1 (Proposta di parere presentata dal relatore)	215
ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle) ...	217
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla VIII Commissione)	219
SEDE CONSULTIVA:	
D.L. 90/2014 – Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) (Esame e rinvio)	207
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004. C. 2125 Governo (Parere alla III Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)	212
Disposizioni in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario. C. 1752 Causi (Parere alla VI Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	212
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Nuovo testo unificato C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian (Parere alla XIII Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	213
ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)	221
ALLEGATO 5 (Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle) ...	222
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093 Governo (Seguito esame e rinvio)	213

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 2 luglio 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 luglio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Barbara Degani.

La seduta comincia alle 14.45.

Sull'ordine dei lavori della Commissione.

Ermete REALACCI, *presidente*, in conseguenza di un'espressa richiesta del rappresentante del Governo, propone un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di procedere, dapprima, all'esame degli atti del Governo e, successivamente, all'esame in sede consultiva e quindi all'esame in sede referente.

La Commissione consente.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CEE, relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.

Atto n. 94.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo rinviato nella seduta del 25 giugno scorso.

Giovanna SANNA (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole condizioni (*vedi allegato 1*) che illustra.

Ermete REALACCI, *presidente*, chiede alla relatrice di inserire nella proposta di parere un'ulteriore premessa dal seguente tenore: «rilevata la necessità di individuare forme di riduzione dell'inquinamento prodotto dallo stazionamento e dalla necessità di alimentazione delle navi da crociera nei porti italiani».

Alberto ZOLEZZI (M5S), nel sottolineare l'importanza della materia contenuta nella direttiva relativa al tenore di zolfo nei combustibili per uso marittimo, illustra la proposta di parere alternativa presentata dal suo gruppo (*vedi allegato 2*).

Giovanna SANNA (PD), *relatore*, riformula la proposta di parere sulla base delle indicazioni formulate dal presidente (*vedi allegato 3*).

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime un orientamento favorevole sulla proposta di parere come riformulata dalla relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere come riformulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 luglio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.55.

D.L. 90/2014 – Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

C. 2486 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Raffaella MARIANI (PD) *relatore*, comunica che la Commissione è chiamata oggi ad avviare l'esame in sede consultiva del decreto legge n. 90 del 2014, che reca misure per: l'efficienza della pubblica amministrazione; la semplificazione, la trasparenza e la correttezza delle procedure in materia di contratti pubblici; lo snellimento del processo civile e l'attuazione del processo civile telematico. Si tratta di un provvedimento di grande rilevanza, che contiene innovazioni di grande impatto in quanto segna un'inversione di tendenza con l'obiettivo di risolvere in maniera strutturale e innovativa i problemi di efficienza della pubblica amministrazione. Si tratta di un provvedimento molto atteso e che ha già raccolto valutazioni positive sul quale il Parlamento è chiamato a un esame attento e costruttivo anche con la finalità di migliorarlo ulteriormente.

Il provvedimento contiene numerose norme di particolare rilevanza che toccano gli ambiti di competenza della Commissione, per tale ragione essa è chiamata ad esprimere un parere «rinforzato» ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 73 del regolamento.

Fa qualche considerazione di carattere più generale sul provvedimento al nostro esame prima di passare al suo contenuto: il decreto infatti interviene con misure urgenti che riguardano il sistema di vigilanza degli appalti.

Il contesto è quello che oggi mette in primo piano le eclatanti vicende giudiziarie, che stanno interessando la realizzazione di opere pubbliche nell'ambito di EXPO2015 e del MOSE e che hanno evidenziato ancora una volta gli effetti del fenomeno della corruzione nel sistema degli appalti pubblici. Tali vicende hanno altresì messo in luce in numerosissime situazioni l'utilizzo spropositato di deroghe alle procedure previste dalla normativa dei contratti pubblici oggi divenuta molto complessa e farraginosa e per ciò stesso intrisa di meccanismi che poco spazio lasciano all'efficienza ed al rispetto dei tempi previsti, alla trasparenza ed alla concorrenza.

Poiché una parte molto rilevante della spesa pubblica riguarda proprio contratti ed acquisti, il miglioramento della qualità della spesa, di cui tanto si discute in questo momento, non può prescindere dalla definizione di procedure degli appalti che garantiscano assieme efficacia, trasparenza e concorrenza nel rispetto delle normative comunitarie vigenti.

Il miglioramento del sistema degli appalti è fondamentale per la crescita e la competitività del Paese. Anche per questa ragione è giunto il momento di ripensare le norme che regolano il sistema e che si sono stratificate nel corso degli anni creando un quadro complesso e talvolta rigido al fine di introdurre quei necessari elementi di semplificazione e di flessibilità. Al tempo stesso, però, bisogna definire un sistema di controlli chiaro ed efficace allo scopo di prevenire e fronteggiare adeguatamente i fenomeni corruttivi e gli illeciti.

È necessario altresì adottare misure per ridurre l'elevato contenzioso che caratterizza il settore degli appalti pubblici.

La nostra Commissione ha in più occasioni affrontato il tema della revisione del Codice dei contratti pubblici sottolineando con pareri, emendamenti ed atti di indirizzo la necessità di interrompere la errata consuetudine degli ultimi anni caratterizzata da ripetute modifiche ed integrazioni alla complessa disciplina di riferimento che ha prodotto testi e regolamenti difficilmente sostenibili per stazioni appaltanti ed imprese privi di efficaci ed incisivi meccanismi di controllo. In proposito, ricorda anche la risoluzione 7-0285, che abbiamo approvato qualche mese fa e che, oltre a rilevare la necessità di rendere pienamente operativa la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, richiamava l'esigenza di avviare con tempestività una ricognizione delle principali problematiche, non solo normative, ma anche organizzative e amministrative e di adottare misure per la riduzione degli oneri amministrativi.

Il decreto in esame rappresenta un primo passo importante nella direzione di una sostanziale revisione delle regole del settore, un passo propedeutico alla sfida decisiva della riforma organica e complessiva degli appalti pubblici e delle concessioni, che siamo chiamati a cogliere nella prospettiva del recepimento delle nuove direttive in materia di appalti pubblici e concessioni. Al riguardo, il Governo ha ufficialmente manifestato la volontà di avviare in tempi brevi la complessa revisione del Codice dei contratti in cui la nostra Commissione è chiamata a svolgere un ruolo centrale.

Ricorda, infatti, che, oltre all'attività parlamentare che ha precedentemente ricordato, la Commissione ha partecipato attivamente nella cosiddetta «fase ascendente» al procedimento di formazione delle direttive europee e ha anche svolto, da ultimo, un breve ciclo di audizioni sul recepimento delle stesse nell'ordinamento interno, che ha interessato anche il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Di seguito darà conto sinteticamente delle disposizioni di stretta competenza e di interesse della Commissione – in quanto alcune norme in materia di lavori pubblici incidono sulla disciplina in materia di trasparenza, di anticorruzione e anche di contenzioso – rinviando per un'analisi dettagliata del contenuto alla documentazione predisposta dagli uffici.

La prima parte del decreto contiene le norme che riguardano in generale la pubblica amministrazione. In tale ambito, segnala che l'articolo 13 stabilisce che gli incentivi relativi alla progettazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici non vengano più corrisposti al personale con qualifica dirigenziale, in ragione dell'onnicomprensività del relativo trattamento economico.

L'articolo 18 sopprime – con decorrenza 1° ottobre 2014 – tutte le sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali, ad eccezione di quella di Bolzano e prevede, inoltre, la soppressione del magistrato delle acque per le province venete e di Mantova con contestuale trasferimento delle sue funzioni al provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio.

L'articolo 19 contiene misure importanti per la *governance* del settore degli appalti; si prevede, infatti, la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e la decadenza dei relativi organi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto. Contestualmente, si prevede il trasferimento dei compiti e delle funzioni dell'AVCP all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC); a tal fine, entro il 31 dicembre 2014, il Presidente dell'ANAC presenta un piano di riordino dell'Autorità stessa, che deve essere approvato con DPCM. Nelle more dell'approvazione di tale piano, il Presidente dell'ANAC provvede allo svolgimento dei compiti alla stessa attribuiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa AVCP.

Sono, altresì, ridefinite le competenze spettanti all'ANAC attraverso l'attribuzione del potere sanzionatorio, in caso di

omessa adozione da parte delle amministrazioni degli atti di pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza, nonché del compito di ricevere notizie e segnalazioni di illeciti, e delle funzioni in materia di prevenzione della corruzione attualmente svolte dal Dipartimento della funzione pubblica. Al Presidente dell'Autorità è, inoltre, assegnato il compito di formulare proposte per la gestione degli appalti dell'Expo 2015.

Ulteriori norme riguardano poi la razionalizzazione delle autorità indipendenti non solo con riguardo al personale, ma anche relativamente all'individuazione delle sedi di alcune autorità tra le quali l'Autorità di regolazione dei trasporti e l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, e alla sottoposizione alle disposizioni in materia di acquisti centralizzati della pubblica amministrazione.

Una serie di specifiche disposizioni riguarda inoltre l'Expo 2015: si tratta dell'articolo 23, che, tra l'altro, disciplina il subentro della regione Lombardia nelle partecipazioni azionarie detenute dalle province di Milano e di Monza e Brianza nelle società che operano in relazione ad infrastrutture connesse all'EXPO 2015 ed i successivi passaggi finalizzati al trasferimento delle medesime partecipazioni alla città metropolitana ed alla nuova provincia di Monza e Brianza.

L'articolo 30 attribuisce al Presidente dell'ANAC una serie di compiti di alta sorveglianza al fine di garantire la correttezza e la trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere dell'EXPO 2015. Per tali finalità, nello svolgimento delle attività di verifica della legittimità degli atti relativi all'affidamento e all'esecuzione dei contratti e di ispezione e di accesso alle banche dati, si prevede che il Presidente dell'ANAC si avvalga di una apposita unità operativa speciale composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, anche proveniente dal corpo della Guardia di Finanza.

L'articolo 33 prevede, inoltre, la possibilità, per la società Expo 2015 p.a., di chiedere che l'Avvocatura generale dello

Stato esprima il proprio parere, entro 10 giorni dal ricevimento della proposta, sulla proposta transattiva relativa a controversie concernenti diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione di contratti pubblici, servizi e forniture.

L'articolo 34 precisa poi che restano a carico della contabilità speciale intestata al Commissario unico delegato del Governo per Expo Milano 2015 gli eventuali compensi o rimborsi spese dei componenti della segreteria del Commissario, nonché quelli per ulteriori incarichi per specifiche professionalità, individuate dal medesimo Commissario, di durata non superiore al suo mandato.

Nella seconda parte del decreto, come anticipato, oltre alle specifiche norme su Expo 2015 di cui si è dato conto, sono contenute norme di carattere generale volte alla semplificazione e finalizzate a garantire la trasparenza e la correttezza nei lavori pubblici.

In tema di semplificazione, segnala che l'articolo 24 stabilisce l'approvazione, da parte del Consiglio dei ministri entro il 31 ottobre 2014, previa intesa con la Conferenza unificata, dell'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017. Si prevede, inoltre, che le amministrazioni statali adottino moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e imprese. Nei settori dell'edilizia e dell'avvio delle attività produttive l'adozione della modulistica è oggetto di accordo concluso in sede di Conferenza unificata.

Nell'ambito delle misure preventive di controllo rientrano le disposizioni di cui all'articolo 29 sulle c.d. *white list*, ovvero gli elenchi di imprese non soggette a rischio di infiltrazioni mafiose tenuti dalle prefetture e periodicamente verificati. In particolare, si prevede l'obbligatoria iscrizione delle imprese che operano nei settori a rischio di infiltrazioni mafiose nei suddetti elenchi (oggi l'iscrizione è facoltativa), iscrizione che assorbe i contenuti della comunicazione e dell'informazione antimafia. Una disciplina transitoria prevede che le stazioni appaltanti possano —

nei settori a rischio — procedere all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di subcontratti ritenendo sufficiente la richiesta di iscrizione alla *white list* in quanto è presumibile che nei primi mesi si possano verificare rallentamenti nei tempi per le verifiche. Nel caso in cui la prefettura dovesse poi negare l'iscrizione, gli affidamenti saranno revocati, a meno che l'opera sia già in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.

L'articolo 31, che modifica l'articolo 54-*bis* del TU sul pubblico impiego (D.Lgs. 165/2001), prevede che, in presenza di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, il dipendente pubblico possa inoltrare denuncia, oltre che all'autorità giudiziaria e alla Corte dei conti, anche all'ANAC.

L'articolo 32 detta norme molto importanti per la gestione di imprese aggiudicatrici di appalti pubblici indagate per delitti contro la PA, in relazione all'attività delle quali si registrino rilevanti anomalie o comunque situazioni sintomatiche di condotte illecite ovvero in presenza di fatti gravi e accertati, anche in seguito a denunce di illeciti da parte di dipendenti della pubblica amministrazione. In tali casi, il Presidente dell'ANAC può proporre al Prefetto competente o di assumere direttamente il controllo dell'impresa attraverso un'amministrazione straordinaria temporanea (fino all'esecuzione del contratto) oppure di imporre all'impresa di rinnovare gli organi sociali. Durante l'amministrazione straordinaria, i pagamenti all'impresa non sono sospesi ma l'utile d'impresa derivante dal contratto di appalto pubblico (determinato dagli amministratori via presuntiva) deve essere accantonato in un apposito fondo. Nel caso in cui le indagini penali riguardassero membri di organi societari diversi da quelli dell'impresa aggiudicataria dell'appalto, l'articolo 32 prevede, in luogo dell'amministrazione straordinaria tempora-

nea, la possibile nomina di tre esperti da parte del Prefetto per svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell'impresa.

L'articolo 36 interviene sulla disciplina del monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e a insediamenti produttivi prevedendo che venga attuata secondo le modalità e le procedure, anche informatiche, individuate dalla delibera CIPE n. 145 del 2011 – che riguarda tra l'altro i bonifici on line, l'apertura di conti correnti dedicati e altre misure per il controllo dei flussi finanziari che sono state sperimentate in questi anni su alcune infrastrutture strategiche – e che venga aggiornata con una nuova deliberazione del CIPE.

L'articolo 37 sottopone al controllo dell'ANAC l'effettuazione di alcune tipologie di varianti consentite dal Codice dei contratti pubblici attraverso l'introduzione dell'obbligo di trasmissione all'ANAC, entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante, di tali varianti in corso d'opera, al fine di consentire alla stessa ANAC di effettuare le valutazioni e adottare gli eventuali provvedimenti di competenza.

Nella parte del decreto che contiene le norme sul processo civile e sul processo amministrativo, segnala, infine, l'articolo 39, che interviene sulla disciplina dell'attestazione dei requisiti di ordine generale necessari per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici – di cui agli articoli 38 e 46 del Codice dei contratti pubblici – prevedendo sanzioni pecuniarie nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti medesimi e la possibilità di rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni. Ulteriori modifiche prevedono, per un verso, la non applicazione della nuova disciplina nei casi di irregolarità non essenziali o nel caso di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili e, per l'altro, la non incidenza delle variazioni intervenute (relativamente alle dichiarazioni), anche a seguito di pronunce giurisdizionali, sull'individuazione della soglia di anomalia delle

offerte successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte stesse.

Sull'articolo 39 ritiene che la Commissione debba svolgere un approfondimento, in quanto si tratta di una norma molto importante e di largo impatto ed è necessario evitare i rischi di un aumento del contenzioso.

L'articolo 40 reca disposizioni volte ad accelerare i giudizi amministrativi in materia di appalti pubblici attraverso alcune modifiche al Codice del processo amministrativo (d.lgs. 104/2010) che prevedono: un termine ordinario di 30 giorni per la pronuncia delle sentenze semplificate di TAR e Consiglio di Stato che definiscono il giudizio, con un'estensione a sessanta giorni in alcuni casi (ad es. esigenze istruttorie); termini più brevi per il deposito delle sentenze dei TAR e del Consiglio di Stato (20 giorni) e per la pubblicazione del dispositivo (2 giorni); la subordinazione dell'efficacia delle misure cautelari alla prestazione di una cauzione nonché, in ogni caso, la decadenza delle stesse misure entro 60 giorni.

L'articolo 41, tra l'altro, modifica la disciplina della sanzione per lite temeraria prevedendo che, nelle controversie in materia di appalti, l'importo della sanzione pecuniaria può essere elevato fino all'1 per cento del valore del contratto.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere, che tenga conto anche degli elementi che emergeranno nel corso del dibattito in Commissione.

Ermete REALACCI *presidente*, richiamata la delicatezza e la rilevanza della materia trattata, fa presente l'opportunità che la Commissione attenda comunque la trasmissione del testo del decreto legge come eventualmente modificato prima di procedere alla deliberazione di competenza.

La Commissione concorda.

Ermete REALACCI *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004.

C. 2125 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto rinviato nella seduta del 1° luglio scorso.

Miriam COMINELLI (PD) *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Disposizioni in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario.

C. 1752 Causi.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Diego ZARDINI (PD), *relatore*, rileva che la Commissione è chiamata a esaminare il nuovo testo della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Causi e Misiani C. 1752, recante modifica all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario, come modificata in sede referente dalla VI Commissione.

Il provvedimento, che si compone di un unico articolo, ha l'obiettivo di rendere l'istituto del prestito vitalizio ipotecario una forma di finanziamento garantito da una proprietà immobiliare residenziale, tale da permettere al soggetto proprietario,

di età superiore ai 65 anni, di soddisfare esigenze di liquidità convertendo parte del valore dell'immobile in contanti, senza dover lasciare l'abitazione o ripagare il capitale e gli interessi sul prestito fino alla scadenza del contratto. Si prevede altresì che, se il proprietario non rimborsi anticipatamente il finanziamento, gli eredi possano estinguere il debito nei confronti della banca, vendere l'immobile ipotecato o lasciare che la banca mutuataria venda l'immobile in oggetto.

Fa presente che il nuovo comma 12 dell'articolo 11-*quaterdecies* del citato decreto-legge, ferma restando l'attuale formulazione vigente, aggiunge che possano dar vita al rimborso integrale del debito in un'unica soluzione anche la morte del soggetto finanziato, il trasferimento della proprietà o di altri diritti reali di godimento sull'immobile dato in garanzia e il compimento di atti che riducano il valore dell'immobile, quali ad esempio la costituzione di diritti reali di garanzia a favore di terzi.

L'articolo unico della proposta di legge in esame aggiunge altresì i commi da 12-*bis* a 12-*sexies*.

Il comma 12-*bis* garantisce la possibilità di concordare le modalità di rimborso graduale della quota di interessi e delle spese, prima del compiersi degli eventi che danno luogo al rimborso integrale, di cui al citato comma 12, come modificato.

Il comma 12-*ter* prevede l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste per le operazioni di credito a medio o lungo termine.

Il comma 12-*quater* disciplina il grado dell'ipoteca sull'immobile, dettando alcune regole per il realizzo del credito.

Il comma 12-*quinqüies* prevede l'adozione da parte del Ministro dello sviluppo economico di un regolamento contenente le regole per l'offerta dei prestiti vitalizi ipotecari e l'individuazione delle formalità che comportino una riduzione significativa del valore di mercato dell'immobile tali da giustificare la richiesta di rimborso integrale del finanziamento e con il quale garantire trasparenza e certezza dell'im-

porto oggetto del finanziamento, dei termini di pagamento, degli interessi e di ogni altra spesa dovuta.

Il comma 12-*sexies*, infine, dispone che i finanziamenti stipulati prima della data di entrata in vigore della nuova disciplina continuano a essere regolati dalle disposizioni vigenti a tale data.

Ciò premesso, non ravvisando nella proposta di legge profili problematici in relazione agli ambiti di competenza della Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

Nuovo testo unificato C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian.
(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto rinviato nella seduta del 1° luglio scorso.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI) *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 4*), che illustra.

Patrizia TERZONI (M5S) illustra la proposta di parere alternativa presentata dal suo gruppo (*vedi allegato 5*).

Enrico BORGHI (PD) esprime condivisione sulla formulazione del parere illustrato dal relatore, sottolineando che l'obiettivo della normativa in esame è quello di facilitare l'attività agricola e sostenere i territori. Con riferimento alla proposta di parere alternativa presentata, sottolinea l'esigenza di non ingessare la normativa e di consentire, attraverso forme di sussidiarietà, che vengano soddisfatti i bisogni sociali a prescindere dalla forma giuridica del soggetto che li realizza.

Tiziano ARLOTTI (PD) dichiara di concordare con quanto rilevato dal collega Borghi. Aggiunge che la preannunciata riforma del « terzo settore » permetterà di individuare quanto prima i confini tra volontariato e cooperativa sociale che è impresa sociale. Conclude evidenziando come sia necessario sostenere il mondo dell'agricoltura, soprattutto per i giovani, anche considerata la scarsa incidenza della crisi economica in tale ambito.

Alberto ZOLEZZI (M5S) preannuncia la presentazione da parte del suo gruppo di specifiche proposte emendative in Assemblea dirette a migliorare il testo in esame.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI) *relatore*, sottolinea che l'aspetto principale del parere da lui presentato è da ravvisare nella integrazione dell'attività agricola con l'agricoltura sociale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 luglio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 15.30.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).
C. 2093 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 1° luglio 2014.

Tino IANNUZZI (PD) nel sottolineare l'importanza del provvedimento in discussione, evidenzia la necessità di procedere nel prosieguo dell'*iter* con un metodo chiaro, prevedendo l'istituzione di un comitato ristretto quale sede indispensabile per definire con spirito condiviso le materie che debbono essere oggetto del testo in esame e quelle, invece, che debbono essere stralciate. Evidenzia altresì l'esigenza di rafforzare le disposizioni che attengono alla *green economy*. Sottolinea, per le aree protette e gli enti parco, la necessità di sancire la centralità del piano dell'ente parco, recuperando la norma originaria di cui all'articolo 12, comma 7, della legge n. 394/1991. Pertanto, il piano per il parco deve tornare ad avere valenza di piano paesistico, modificando e superando l'attuale formulazione dell'articolo 145, comma 3, del cosiddetto Codice Urbani, che ha stabilito, invece, la prevalenza del piano paesistico rispetto al piano per il parco. Conseguentemente occorre superare la situazione attuale nella quale lo stesso potere ambientale e paesistico viene esercitato dall'ente parco e dalla Sovrintendenza, con una ingiustificata e dannosa duplicazione che produce ritardi, incertezze e incremento di costi per i privati. Tale duplicazione va eliminata, restituendo centralità e prevalenza al piano del parco e attribuendo il controllo paesistico, per le aree disciplinate dal piano del parco, all'ente parco che assorbirebbe così l'attuale fase di competenza delle sovrintendenze.

Per quanto attiene, infine, alle problematiche connesse alle autorità distrettuali di bacino, esprime il proprio dissenso

rispetto a un modello assoluto, statico e rigido, condividendo invece un modello di governo flessibile che rispecchi le singole specificità territoriali. La realtà idrografica italiana è estremamente diversificata ed articolata, con contesti nei quali è assoluta la prevalenza dei bacini nazionali, ed altri nei quali, di converso, è assoluta la prevalenza dei bacini regionali ed interregionali rispetto a quelli nazionali. Ritiene che occorra un modello di *governance* che rispetti le profonde diversità territoriali e consenta, attraverso la salvaguardia delle attuali autorità di bacino regionali, di preservare un patrimonio di professionalità, di esperienze e competenze acquisite negli anni. Reputa quindi assurdo prevedere un'unica autorità distrettuale per tutto l'Appennino meridionale, comprendendo ben 7 regioni e creando un meccanismo ingestibile che accrescerebbe costi e che produrrebbe inevitabilmente disfunzioni e disservizi. Preannunzia, pertanto, proposte emendative in tal senso.

Enrico BORGHI (PD), *relatore*, richiama l'esigenza di un necessario coordinamento del provvedimento in esame con la riforma costituzionale attualmente all'esame del Senato.

Ermete REALACCI *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CEE, relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo. Atto n. 94.

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL RELATORE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CEE, relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo;

valutato molto positivamente l'obiettivo della direttiva di riduzione dell'inquinamento atmosferico prodotto dalle navi e di miglioramento dei livelli di inquinamento dell'aria, in particolare nei porti o vicino alle aree costiere, a tutela della salute umana e dell'ambiente;

premesso che:

lo sviluppo dei traffici marittimi indotti dalla globalizzazione dei mercati sta gravemente incidendo sulla qualità delle acque e dell'atmosfera marina;

in conseguenza di quanto sopra l'IMO, Organizzazione marittima mondiale preposta alla tutela dei mari in ambito ONU, ha avviato una forte azione di prevenzione intervenendo sulla qualità dei combustibili marittimi e definendo delle aree ad emissione controllata (ECA) dove sono previsti i limiti più stringenti;

per la determinazione di detti limiti assume rilievo la volontà dei Paesi che affacciano sui vari Mari e che per questo dal prossimo 1 gennaio 2020 nel Nord America, nei Caraibi, nel Mare del Nord e Mar Baltico in Europa, sarà vietato utilizzare combustibili marittimi con tenore di zolfo superiore a 0,10 per cento, praticamente azzerando ogni emissione di SO_x;

la direttiva europea 33/2012 ha recepito i suddetti limiti dal 1 gennaio 2015 solo per le aree dell'Europa del Nord già qualificate ECA, mentre per i restanti Mari europei ha lasciato liberi i vari Stati di mantenere i limiti di tenore di zolfo in vigore o di adottarne di più stringenti;

considerato che:

fino alla data del 1° gennaio 2020 nel Mar Mediterraneo, già chiuso tra lo Stretto di Gibilterra e il Canale di Suez, ed a loro volta nei Mari Adriatico e Ionio chiusi al suo interno, sarà possibile continuare ad utilizzare combustibili ad alto tenore di zolfo, fino al limite del 3,5 per cento;

sono oggi già disponibili ed in uso: gasoli che rispettano il limite dello 0,1 per cento di tenore di zolfo, combustibili alternativi come il metano in forma compressa o liquida, tecnologie di abbattimento dei fumi e in prospettiva biocarburanti di nuova generazione;

nel caso in cui le navi non trovasero disponibilità di combustibili a basso tenore di zolfo nei porti di sosta è previsto l'uso temporaneo di combustibili più inquinanti a fronte di opportune certificazioni da esibire nei controlli;

è necessario prevedere un congruo periodo di anni affinché le imprese armatoriali e dei servizi marittimi possano adeguarsi ai nuovi limiti, anche in relazione alla fragilità dei Mari considerati;

l'inquinamento atmosferico marittimo sta superando quello da trasporti in

terraferma e che la prospettiva di sostituzione dei combustibili derivati dal petrolio risolverà il problema dei frequenti sversamenti oleosi in mare per dolo o incidente;

rilevata la necessità che l'Italia, nel semestre di presidenza dell'Unione europea, si faccia promotrice di adeguate iniziative nelle sedi competenti per imprimere una forte accelerazione al processo di approvazione e di recepimento della nuova direttiva europea « Energia pulita per il trasporto », finalizzata alla progressiva sostituzione nel settore trasportistico dei derivati dal petrolio con combustibili meno inquinanti, che rappresenta una meta cruciale in direzione di una conversione ecologica dell'economia e di nuove opportunità di crescita e di innovazione;

rilevata altresì la necessità che venga promossa in ambito IMO l'attribuzione della qualifica di ECA ai mari Adriatico e Ionio entro il 2017 e dell'intero Mediter-

raneo entro il 2019, affinché tutti i paesi rivieraschi di detti mari siano obbligati ad adottare negli stessi tempi gli stessi limiti di tenore di zolfo adottati dall'Italia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) il limite di tenore di zolfo dello 0,10 per cento sia adottato a partire dal 1 gennaio 2018 per i mari Adriatico e Ionio e dal 1 gennaio 2020 per tutti gli altri mari italiani entro il limite delle aree di interesse economico esclusivo;

2) si prevedano in tempi congrui regole, procedure autorizzative e infrastrutture logistiche necessarie all'utilizzo delle nuove tecnologie e dei combustibili alternativi già oggi disponibili, quali il GNL, e in prospettiva biocarburanti, idrogeno ed elettricità.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CEE, relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo. Atto n. 94.

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA
DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE**

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CEE, relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo atto n. 94;

premesso che:

lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/33/UE, che modifica la direttiva 1999/32/CEE relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo, stabilisce, in via generale, il divieto – nei Paesi membri dell’UE – di utilizzo di combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore in massa al 3,50 per cento, prevedendo misure più restrittive al fine di adeguarsi alla disciplina dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) sugli standard relativi alla composizione dei combustibili e sui metodi di riduzione delle emissioni inquinanti. L’allegato VI riveduto della Convenzione MARPOL introduce, infatti, limiti al contenuto di zolfo più severi per il combustibile per uso marittimo nelle Aree di Controllo delle Emissioni di Zolfo, in sigla SECA (1 per cento di tenore di zolfo dal 1° luglio 2010 e 0,10 per cento dal 1° gennaio 2015), nonché nelle aree marittime al di fuori delle SECA (3,50 per cento dal 1° gennaio 2012 e 0,50 per cento dal 1° gennaio 2020);

la direttiva europea prevede pertanto una forte riduzione del tenore di zolfo nei combustibili ad uso marittimo, ma tale riduzione varia a seconda dei mari

in considerazione del loro diverso grado di vulnerabilità ambientale internazionalmente riconosciuto, ma anche in ragione delle diverse condizioni reali che possono favorire il raggiungimento di più elevati obiettivi di tutela ambientale marittima. Tale riduzione prevista dalla direttiva europea è dunque più forte e temporalmente più ravvicinata per i mari dell’Europa nordica (Canale della Manica, Mare del Nord e Mar Baltico), e più contenuta o meno ravvicinata per gli altri mari, tra cui l’Adriatico, il Mediterraneo e le acque costiere oceaniche;

a livello globale i combustibili marini sono chiamati in causa in merito alla progressiva e repentina acidificazione delle acque marine, nei dati riportati in audizione dall’ENEA si apprezza una riduzione del pH marino da 8.13 a 8.08 dal 1990 al 2010 (dati misurati alle Hawaii) e un contributo delle emissioni in aria di solfati del 30 per cento in estate in alcune aree, e più del 11 per cento del PM1;

questi dati dimostrano l’urgenza di una diversa politica della navigazione che miri a una riduzione delle emissioni in atmosfera e nell’ambiente marino, a partire dalla riduzione decisa del tenore di zolfo nei combustibili e dall’elettrificazione dei porti con movimentazione delle imbarcazioni in ambito portuale a minimo impatto ambientale. Inoltre, tale politica, dovrebbe dare maggiore attenzione sia all’effettiva reperibilità di tale combusti-

bile sul territorio nazionale ed a quelle realtà che hanno il porto all'interno del tessuto cittadino;

a livello mediterraneo la tendenza appare contrastante rispetto a quanto previsto nel Mare del Nord e i piani di utilizzo di GNL (senza alcuna chiara tempistica) non sono sufficienti a sostituire il piano di riduzione del tenore di zolfo previsto dall'attuale direttiva, piano che non appare nell'orizzonte italiano visto che non sono previste modifiche strutturali del sistema di raffinazione né delle infrastrutture relative alla distribuzione;

nello specifico delle dinamiche nazionali si ritiene che la direttiva sia maggiormente tarata in funzione delle imbarcazioni nordiche dove prevalgono le grandi navi (turistiche e mercantili). Nel nostro territorio nazionale invece la tipologia di imbarcazioni prevalenti è costituita dalle medio-piccole imbarcazioni (pescherecci e diporto); la medesima direttiva non entra nel merito di tale differenza ma anzi auspica di destinare appositi fondi per favorire le «navi» alla conversione o integrazione dell'impiantistica necessaria a diminuire l'impatto sull'ambiente. Si ritiene quindi necessario avviare una politica che specifichi ed orienti il nostro paese verso politiche che salvaguardino le piccole e medie imbarcazioni;

una valutazione subordinata a quelle fin qui esposte va fatta in merito all'inquinamento prodotto dalle imbarcazioni all'interno dei porti, che va certamente esteso anche alle fasi di demolizione, manutenzione, ai trattamenti delle acque di zavorra, allo scarico di rifiuti, ai residui di stiva (talvolta sbarcati con il carico), tutti aspetti non considerati in questa fase di adeguamenti;

considerata la necessità della definizione di:

un piano nazionale per il passaggio a combustibili marini a basso tenore di zolfo (in seno ad un piano energetico pluriennale), in merito al bilancio economico della filiera, con la definizione di eventuali differenze nel costo del prodotto finito rispetto agli attuali combustibili in uso;

avviare prioritariamente una politica economica volta all'adeguamento infrastrutturale dei porti con un sistema di elettrificazione degli stessi a favore delle imbarcazioni che vi transitano, basato anche sul surplus di produzione energetica italiana e la progressiva crescita della disponibilità di fonti elettriche rinnovabili;

un tavolo di confronto, cogliendo anche la favorevole occasione del semestre di presidenza italiana, volto a rivedere la direttiva in oggetto che tenga maggiormente in considerazione la particolarità del bacino del mediterraneo che rispetto ad altri mari è una bacino chiuso ed ha una microclima, una flora ed una fauna assolutamente differente dai mari che sono stati presi in considerazione nella stesura di questa direttiva, anche responsabilizzando maggiormente i parlamentari europei coinvolti nel processo decisionale del parlamento europeo;

un piano nazionale che indirizzi i fondi indicati dalla direttiva prioritariamente alla categoria della pesca artigianale ovvero delle p.m.i. che operano nel settore in Italia;

considerato che, senza una corretta pianificazione e coordinamento di tutte le fasi che coinvolgono (a monte ed a valle) questa direttiva, vi è il timore che l'approvazione di questo atto esponga solamente ad un'ulteriore procedura di infrazione già all'indomani del recepimento della citata direttiva 2012/33/UE,

ESPRIME PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CEE, relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo. Atto n. 94.

PARERE APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CEE, relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo;

valutato molto positivamente l'obiettivo della direttiva di riduzione dell'inquinamento atmosferico prodotto dalle navi e di miglioramento dei livelli di inquinamento dell'aria, in particolare nei porti o vicino alle aree costiere, a tutela della salute umana e dell'ambiente;

premessi che:

lo sviluppo dei traffici marittimi indotti dalla globalizzazione dei mercati sta gravemente incidendo sulla qualità delle acque e dell'atmosfera marina;

in conseguenza di quanto sopra l'IMO, Organizzazione marittima mondiale preposta alla tutela dei mari in ambito ONU, ha avviato una forte azione di prevenzione intervenendo sulla qualità dei combustibili marittimi e definendo delle aree ad emissione controllata (ECA) dove sono previsti i limiti più stringenti;

per la determinazione di detti limiti assume rilievo la volontà dei Paesi che affacciano sui vari Mari e che per questo dal prossimo 1° gennaio 2020 nel Nord America, nei Caraibi, nel Mare del Nord e Mar Baltico in Europa, sarà vietato utilizzare combustibili marittimi con tenore di zolfo superiore a 0,10 per cento, praticamente azzerando ogni emissione di SO_x;

la direttiva europea 33/2012 ha recepito i suddetti limiti dal 1° gennaio 2015 solo per le aree dell'Europa del Nord già qualificate ECA, mentre per i restanti mari europei ha lasciato liberi i vari Stati di mantenere i limiti di tenore di zolfo in vigore o di adottarne di più stringenti;

considerato che:

fino alla data del 1° gennaio 2020 nel Mar Mediterraneo, già chiuso tra lo Stretto di Gibilterra e il Canale di Suez, e a loro volta nei Mari Adriatico e Ionio chiusi al loro interno, sarà possibile continuare a utilizzare combustibili ad alto tenore di zolfo, fino al limite del 3,5 per cento;

sono oggi già disponibili e in uso: gasoli che rispettano il limite dello 0,1 per cento di tenore di zolfo, combustibili alternativi come il metano in forma compressa o liquida, tecnologie di abbattimento dei fumi e in prospettiva biocarburanti di nuova generazione;

nel caso in cui le navi non trovassero disponibilità di combustibili a basso tenore di zolfo nei porti di sosta è previsto l'uso temporaneo di combustibili più inquinanti a fronte di opportune certificazioni da esibire nei controlli;

è necessario prevedere un congruo periodo di anni affinché le imprese armatoriali e dei servizi marittimi possano adeguarsi ai nuovi limiti, anche in relazione alla fragilità dei mari considerati;

l'inquinamento atmosferico marittimo sta superando quello da trasporti in

terraferma e la prospettiva di sostituzione dei combustibili derivati dal petrolio risolverà il problema dei frequenti sversamenti oleosi in mare per dolo o incidente;

rilevata la necessità che l'Italia, nel semestre di presidenza dell'Unione europea, si faccia promotrice di adeguate iniziative nelle sedi competenti per imprimere una forte accelerazione al processo di approvazione e di recepimento della nuova direttiva europea « Energia pulita per il trasporto », finalizzata alla progressiva sostituzione nel settore trasportistico dei derivati dal petrolio con combustibili meno inquinanti, che rappresenta una meta cruciale in direzione di una conversione ecologica dell'economia e di nuove opportunità di crescita e di innovazione;

rilevata altresì la necessità che venga promossa in ambito IMO l'attribuzione della qualifica di ECA ai mari Adriatico e Ionio entro il 2017 e dell'intero Mediterraneo entro il 2019, affinché tutti i paesi rivieraschi di detti mari siano obbligati ad adottare negli stessi tempi gli stessi limiti di tenore di zolfo adottati dall'Italia;

rilevata la necessità di individuare forme di riduzione dell'inquinamento prodotto dallo stazionamento e dalla necessità di alimentazione delle navi da crociera nei porti italiani,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) il limite di tenore di zolfo dello 0,10 per cento sia adottato a partire dal 1° gennaio 2018 per i mari Adriatico e Ionio e dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri mari italiani entro il limite delle aree di interesse economico esclusivo;

2) si prevedano in tempi congrui regole, procedure autorizzative e infrastrutture logistiche necessarie all'utilizzo delle nuove tecnologie e dei combustibili alternativi già oggi disponibili, quali il GNL, e in prospettiva biocarburanti, idrogeno ed elettricità.

ALLEGATO 4

**Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Nuovo testo unificato
C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e
C. 1020 Schullian.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo unificato C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian, recante « Disposizioni in materia di agricoltura sociale »;

rilevata l'opportunità di prevedere forme di incentivazione per i giovani agricoltori che intendano avviare attività di agricoltura sociale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 6 si prevedano strumenti e forme di incentivazione per i giovani imprenditori agricoli che intendano avviare le attività di agricoltura sociale di cui all'articolo 2.

ALLEGATO 5

**Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Nuovo testo unificato
C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e
C. 1020 Schullian.**

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA
DAL GRUPPO DEL MOVIMENTO 5 STELLE**

La Commissione Ambiente,
premessò che:

per agricoltura sociale si intende l'uso dell'azienda agricola per il soddisfacimento di bisogni sociali quali il recupero e il reinserimento di soggetti svantaggiati, attività didattiche per le scuole, prestazioni di servizi per le comunità rurali ed altri servizi di interesse sociale;

obiettivo della proposta è l'introduzione di norme volte a definire le attività e gli operatori che possono svolgere agri sociale, le agevolazioni loro riconosciute e gli utenti delle attività di agri sociale;

si considerano operatori di agri-sociale gli imprenditori agricoli (per i quali le attività di agri-sociale costituiscono attività connesse) e le coop sociali il cui fatturato agricolo sia prevalente;

gli utenti sono i soggetti svantaggiati (in una accezione eccessivamente ampia) disabili, minori ecc.; per gli operatori di agri-sociale (che possono anche costituire Organizzazioni di Produttori ai sensi della vigente normativa comunitaria) è accordata tra l'altro l'importante agevolazione di riconoscere il requisito della ruralità ai locali utilizzati per lo svolgimento di attività di agri-sociale;

pur condividendo la necessità di disciplinare con una normativa organica la multifunzionalità delle imprese agricole, che si realizza principalmente nelle attività di agri-sociale, e pur sposando appieno la finalità propria dell'agri-sociale

con riferimento al soddisfacimento di bisogni sociali e di prestazioni di servizi alle comunità rurali (anche in considerazione del ruolo crescente che l'Unione europea accorda alle attività di agri-sociale inserite tra le priorità dell'Accordo di Partenariato e pertanto previste nei prossimi PSR 2014-2020) la valutazione complessiva di questo provvedimento fa emergere alcune criticità sulle quali si invita la Commissione in sede referente ad apportare i necessari correttivi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) venga individuata una opportuna limitazione degli utenti/beneficiari dei progetti di attività di agri-sociale al fine di non snaturare la finalità appunto sociale degli interventi che invece, stante questa platea dei beneficiari, è puramente assistenziale;

2) vengano circoscritti gli interventi di agri-sociale per ricomprendere una pluralità di esperienze utili al « sociale » ma da ricondurre all'attività originaria che resta quella agricola;

3) si preveda l'esclusione delle cooperative sociali dai benefici della presente proposta in modo da riconoscere agli imprenditori agricoli il ruolo principale e

determinante nell'ambito dell'economia agricola e della funzione di valorizzazione del territorio;

4) si preveda l'utilizzo delle predette aree agricole in maniera sostenibile, prevedendo il minimo utilizzo di fitofarmaci e ammendanti chimici e promuovendo di converso l'utilizzo di ammendanti naturali

previsti dal disciplinare dell'agricoltura biologica e della frazione umida dei rifiuti solidi urbani prodotti dai soggetti impiegati nelle stesse aree agricole utilizzate a fini sociali, con eventuale riduzione delle tariffe della gestione rifiuti, integrando il concetto di socialità con quello di sostenibilità.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Ferrovie dello Stato italiane Spa, nell'ambito dell'esame dei progetti di atti normativi dell'Unione europea compresi nel « quarto pacchetto ferroviario » 224

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione 224

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 224

ALLEGATO 1 (*Emendamenti presentati*) 233

ALLEGATO 2 (*Emendamenti approvati*) 252

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 252

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 2 luglio 2014.

Audizione di rappresentanti di Ferrovie dello Stato italiane Spa, nell'ambito dell'esame dei progetti di atti normativi dell'Unione europea compresi nel « quarto pacchetto ferroviario ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 luglio 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il viceministro per le infrastrutture e i trasporti Riccardo Nencini.

La seduta comincia alle 15.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che i deputati Emiliano Minnucci e Anna Maria Carloni, appartenenti al gruppo Partito Democratico, sono entrati a far parte della Commissione. Ha invece cessato di far parte della Commissione il deputato Michele Ragosta, appartenente al medesimo gruppo.

Comunica inoltre che i deputati Alessandra Moretti e Massimo Paolucci, appartenenti al gruppo Partito Democratico, eletti parlamentari europei, hanno cessato dal mandato parlamentare nazionale.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 giugno 2014.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che, entro il termine per la presentazione degli emendamenti, fissato già per il 25 giugno 2014, sono state presentate oltre un centinaio di proposte emendative (*vedi allegato 1*). Invita quindi a procedere all'espressione dei pareri sui singoli emendamenti presentati.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Nardi 1.1, che inserisce il concerto sugli schemi di decreto legislativo del Ministero della salute. Osserva che si tratta di un aggravio procedurale, dal momento che la disposizione già prevede in generale il concerto di tutti i Ministri interessati per i profili di competenza.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Nardi 1.1.

Martina NARDI (Misto) ritira l'emendamento a propria firma 1.1.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Nardi 2.1, purché venga riformulato in modo identico agli emendamenti Garofalo 2.4 e Bergamini 2.5. Osserva, in proposito, che il riferimento all'utenza vulnerabile è specificato nella lettera *d*) del comma in esame, per cui si propone la riformulazione identica agli emendamenti 2.4 e 2.5 che si riferiscono a tale lettera.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Nardi 2.1.

Martina NARDI (Misto) accoglie la riformulazione del proprio emendamento 2.1 proposta dal relatore.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che la Commissione procederà alla votazione dell'emendamento Nardi 2.1, come riformulato, contestualmente con gli emendamenti Garofalo 2.4 e Bergamini 2.5.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, chiede che venga accantonato l'emendamento Nardi 2.2, al fine di predisporre una riformulazione riferita al numero 6) della lettera *d*).

Il viceministro Riccardo NENCINI concorda con la richiesta di accantonare l'emendamento Nardi 2.2.

Martina NARDI (Misto) condivide la richiesta di accantonamento proposta dal relatore.

La Commissione accantona l'emendamento Nardi 2.2.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, chiede che vanga accantonato l'emendamento Catalano 2.3, al fine di valutare la possibilità di predisporre una riformulazione che affronti il tema della disponibilità dei dati in formato aperto e del documento unico che sono proposti anche da altri emendamenti.

Il viceministro Riccardo NENCINI concorda con la richiesta di accantonare l'emendamento Catalano 2.3.

Paolo COPPOLA (PD) chiede di sottoscrivere l'emendamento Catalano 2.3.

Ivan CATALANO (Misto) condivide la richiesta di accantonamento formulata dal relatore.

La Commissione accantona l'emendamento Catalano 2.3.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Garofalo 2.4 e Bergamini 2.5, che precisano, a titolo semplificativo le tipologie comprese nella categoria dell'utenza vulnerabile. Ribadisce, inoltre, il parere favorevole sull'emendamento Nardi 2.1 riformulato in un testo identico ai due emendamenti in votazione.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore sugli identici emendamenti Garofalo 2.4, Bergamini 2.5 e Nardi 2.1, nel testo riformulato.

La Commissione approva gli identici emendamenti Nardi 2.1, nel testo riformulato, Garofalo 2.4 e Bergamini 2.5. (*vedi allegato 2*).

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Baldelli 2.6. Osserva che la riduzione dei limiti di velocità, con particolare riferimento alle aree urbane, rappresenta uno strumento per la tutela dell'utenza vulnerabile.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Baldelli 2.6.

Sandro BIASOTTI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Baldelli 2.6. e lo ritira.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, riguardo all'emendamento Caparini 2.7, che prevede l'introduzione di segnalazioni acustiche e tattili a favore dei soggetti portatori di *handicap*, nel dividerne la finalità ricorda che la questione era emersa anche in Comitato ristretto, ma che occorre verificare che tale emendamento non comporti oneri finanziari e che, per quanto riguarda la collocazione di tali previsioni, non sia più opportuno inserirle in sede di regolamento, piuttosto che nella delega. Chiede pertanto che venga accantonato, al fine di valutare la possibilità di una riformulazione.

Il viceministro Riccardo NENCINI concorda con la richiesta di accantonare l'emendamento Caparini 2.7.

Angelo ATTAGUILE (LNA), in qualità di cofirmatario, concorda con la richiesta di accantonamento del relatore.

La Commissione accantona l'emendamento Caparini 2.7.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare gli emendamenti Baldelli 2.8 e 2.9, finalizzati ad evitare che la segnaletica di riduzione della velocità non sia troppo vicina agli strumenti di rilevamento automatico della velocità. Ritiene che la questione possa essere più opportunamente affrontata in relazione agli identici emendamenti 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 e 2.16.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti Baldelli 2.8. e 2.9.

Sandro BIASOTTI (FI-PdL) sottoscrive gli emendamenti Baldelli 2.8. e 2.9 e li ritira.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Matteo Bragantini 2.10, non ritenendo opportuno introdurre nel disegno di legge delega una previsione che fissa in modo puntuale una percentuale di tolleranza del 5 per cento del limite massimo di velocità.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Matteo Bragantini 2.10.

Angelo ATTAGUILE (LNA), in qualità di cofirmatario, insiste per la votazione dell'emendamento Matteo Bragantini 2.10.

La Commissione respinge l'emendamento Matteo Bragantini 2.10.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Matteo Bragantini 2.11, non ritenendo opportuno, come già detto rispetto all'emendamento 2.10, introdurre nel disegno di legge delega precisazioni riferite a fattispecie particolari.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Matteo Bragantini 2.11.

Angelo ATTAGUILE (LNA), in qualità di cofirmatario, insiste per la votazione dell'emendamento Matteo Bragantini 2.11.

La Commissione respinge l'emendamento Matteo Bragantini 2.11.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, chiede che vengano accantonati gli identici emendamenti Biasotti 2.12, Crivellari 2.13, Garofalo 2.14, Piso 2.15 e Squeri 2.16, al fine di valutare la possibilità di una riformulazione, che venga incontro anche ad alcune proposte contenute in emendamenti presentati dal collega Baldelli.

Il viceministro Riccardo NENCINI concorda con la richiesta di accantonare gli identici emendamenti Biasotti 2.12, Crivellari 2.13, Garofalo 2.14, Piso 2.15 e Squeri 2.16.

La Commissione accantona gli identici emendamenti Biasotti 2.12, Crivellari 2.13, Garofalo 2.14, Piso 2.15 e Squeri 2.16.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Garofalo 2.17, ritenendo opportuno che le misure di incentivazione si riferiscano alla mobilità ciclistica, piuttosto che all'ambito più ampio dei veicoli a due ruote.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Garofalo 2.17.

Vincenzo GAROFALO (NCD) ritira il proprio emendamento 2.17.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Bergamini 2.18, non ritenendo opportuno introdurre, nell'ambito del criterio di delega di cui al numero 4), che ha portata molto ampia, un riferimento specifico alle dotazioni dei mezzi destinati al trasporto extraurbano.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Bergamini 2.18.

Deborah BERGAMINI (FI-PdL) ritira il proprio emendamento 2.18.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Baldelli 2.19, ritenendo che il principio di delega relativo al miglioramento della sicurezza per la circolazione di biciclette, ciclomotori e motoveicoli rappresenti un elemento essenziale del testo e pertanto debba essere mantenuto.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Baldelli 2.19.

Sandro BIASOTTI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Baldelli 2.19 e lo ritira.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Prativiera 2.20, a condizione che venga riformulato prevedendo soltanto il riferimento ai ciclisti di età inferiore agli anni 14.

Il viceministro Riccardo NENCINI si riserva di valutare la riformulazione proposta dal relatore.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone di accantonare l'emendamento Prativiera 2.20.

La Commissione accantona l'emendamento Prativiera 2.20.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Nardi 2.21, in quanto la formulazione dell'emendamento inserirebbe i conducenti di quadricicli tra gli utenti vulnerabili, mentre l'intenzione dei presentatori sembra piuttosto quella di rafforzare la sicurezza nei confronti dei quadricicli leggeri e pesanti, che possono rilevarsi particolarmente pericolosi. Assume peraltro l'impegno a valutare la possibilità di inserire la questione nel testo, con un proprio emendamento.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Nardi 2.21.

Martina NARDI (Misto), anche in considerazione dell'impegno assunto dal relatore, ritira l'emendamento a propria firma 2.21.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Garofalo 2.22 a condizione che venga riformulato nel senso di introdurre il riferimento alla sicurezza del trasporto pubblico, insieme a quello della sicurezza dell'utenza vulnerabile. Ne propone quindi l'accantonamento.

Il viceministro Riccardo NENCINI concorda con la richiesta di accantonare l'emendamento Garofalo 2.22.

Vincenzo GAROFALO (NCD) concorda con la richiesta di accantonamento del relatore.

La Commissione accantona l'emendamento Garofalo 2.22.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Bergamini 2.23, a condizione che venga riformulato nel senso di riferirlo al comma 1, lettera e), numero 4), e di eliminare il riferimento alle esperienze di successo di altri Paesi europei (*vedi allegato 2*).

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Bergamini 2.23, nel testo riformulato.

Deborah BERGAMINI (FI-PdL) accoglie la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento a propria firma 2.23.

La Commissione approva l'emendamento Bergamini 2.23, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, quanto all'emendamento Baldelli 2.24, ritiene che la formulazione del criterio di delega non dovrebbe comportare oneri a carico dei proprietari, ma giudica in ogni caso opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere contrario sull'emendamento Baldelli 2.24, invitando pertanto il presentatore a ritirarlo.

Sandro BIASOTTI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Baldelli 2.24 e lo ritira.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, ritiene che l'emendamento Tullo 2.25 potrebbe essere accolto, salvo diversa valutazione del Governo.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere contrario sull'emendamento Tullo 2.25, in quanto è opportuna la precisazione «su strada» con riferimento alla circolazione delle motoslitte.

Mario TULLO (PD) ritira l'emendamento a propria firma 2.25.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, in riferimento agli identici emendamenti Squeri 2.26 e Garofalo 2.27, che prevedono la possibilità di circolare su autostrade e su strade extraurbane principali per motocicli di cilindrata non inferiore a 120 cc, se guidati da maggiorenni, si ri-

mette alla valutazione di merito del Governo.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Squeri 2.26 e Garofalo 2.27. Osserva al riguardo che la legislazione di numerosi Paesi europei già prevede tale possibilità.

La Commissione approva gli identici emendamenti Squeri 2.26 e Garofalo 2.27 (*vedi allegato 2*).

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Cristian Iannuzzi 2.28. che introduce uno specifico criterio con il quale si autorizza la fermata e la sosta delle biciclette sui marciapiedi, in mancanza di apposite aree destinate al parcheggio. Pur ritenendone il contenuto condivisibile, osserva tuttavia che si tratta di una precisazione di dettaglio che in questa sede non appare opportuna.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Cristian Iannuzzi 2.28.

Cristian IANNUZZI (M5S) osserva che a suo giudizio si tratta di una tematica assai importante e non di dettaglio, che può trovare collocazione nell'ambito della legge delega, al pari della disciplina delle motoslitte. Chiede pertanto al relatore di rivedere il proprio parere.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, chiede che l'emendamento venga accantonato, al fine di poter effettuare un approfondimento.

La Commissione accantona l'emendamento Cristian Iannuzzi 2.28.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, chiede che vengano accantonati gli identici emendamenti Biasotti 2.29, Crivellari 2.30, Garofalo 2.31, Piso 2.32 e Squeri 2.33 che trasferiscono i criteri di delega contenuti

nella lettera *e*) del comma 1 nell'ambito dei regolamenti di delegificazione previsti dal comma 2. In considerazione della rilevanza delle materie in questione, quali classificazione delle strade, fasce di rispetto, pubblicità e occupazione del suolo stradale, ostacoli a bordo strada, ritiene opportuno mantenere tali criteri all'interno della delega, il che peraltro non esclude che profili di maggiore dettaglio relativi alle medesime materie non possano essere affrontati in sede regolamentare. Tuttavia giudica opportuno un approfondimento sulla questione.

Il viceministro Riccardo NENCINI concorda con la richiesta di accantonare gli identici emendamenti Biasotti 2.29, Crivellari 2.30, Garofalo 2.31, Piso 2.32 e Squeri 2.33.

La Commissione accantona gli identici emendamenti Biasotti 2.29, Crivellari 2.30, Garofalo 2.31, Piso 2.32 e Squeri 2.33.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Prativiera 2.34. Rileva che l'emendamento inserisce uno specifico criterio di delega relativo alla sostituzione delle essenze arboree o arbustive e che la questione può essere ripresa in un apposito ordine del giorno.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Prativiera 2.34.

Angelo ATTAGUILE (LNA), in qualità di cofirmatario, ritira l'emendamento Prativiera 2.34.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Prativiera 2.35, rinviando alle considerazioni svolte con riferimento all'emendamento 2.34. Si riserva di valutare l'opportunità di presentare un proprio emendamento sul tema del catasto delle strade.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del

relatore sull'emendamento Prativiera 2.35.

Angelo ATTAGUILE (LNA), in qualità di cofirmatario dell'emendamento 2.35, rileva che, tenuto conto delle considerazioni svolte dal relatore, sarebbe più opportuno un accantonamento.

La Commissione accantona l'emendamento Prativiera 2.35.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Prativiera 2.36. Rileva che l'emendamento introduce una previsione relativa alla manutenzione e all'ammodernamento delle barriere di sicurezza e che si tratta di profili già attualmente disciplinati dal codice della strada.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Prativiera 2.36.

Angelo ATTAGUILE (LNA), in qualità di cofirmatario, ritira l'emendamento Prativiera 2.36.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Baldelli 2.37. Rileva che l'emendamento introduce un criterio specifico relativo alla rimozione dei sistemi elettronici fissi di rilevamento della velocità inutilizzati e che a suo giudizio tale rimozione non necessita di una espressa previsione legislativa.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Baldelli 2.37.

Sandro BIASOTTI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Baldelli 2.37 e insiste per la votazione, sottolineando l'opportunità di rimuovere sistemi inutilizzati, che possono costituire un pericolo per la sicurezza.

La Commissione respinge l'emendamento Baldelli 2.37.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Matteo Bragantini 2.38. Rileva che la mitigazione degli effetti d'urto deve ritenersi già compresa nel criterio di riduzione delle condizioni di pericolo per ciclomotori e motoveicoli.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Matteo Bragantini 2.38.

Angelo ATTAGUILE (LNA), in qualità di cofirmatario, ritira l'emendamento Matteo Bragantini 2.38.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Prativiera 2.39. Rileva che l'emendamento introduce uno specifico riferimento alla segnaletica verticale e orizzontale innovativa che deve ritenersi già compreso nel criterio di delega di cui al numero 4 della lettera e) in esame.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Prativiera 2.39.

Angelo ATTAGUILE (LNA), in qualità di cofirmatario, ritira l'emendamento Prativiera 2.39.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Bergamini 2.40. Rileva che l'emendamento introduce uno specifico criterio di delega che prevede l'adeguamento della segnaletica con un bordo ad alta visibilità a vantaggio dell'utenza vulnerabile. Valgono pertanto le considerazioni formulate con riferimento al precedente emendamento Prativiera 2.39.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Bergamini 2.40.

Deborah BERGAMINI (FI-PdL) ritira l'emendamento a propria firma 2.40.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Pratavia 2.41. Rileva che l'emendamento introduce un apposito criterio di delega relativo alla razionalizzazione dei compiti dei gestori delle strade, che risulta riconducibile a quanto già previsto dalla lettera *a*).

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Pratavia 2.41.

Angelo ATTAGUILE (LNA), in qualità di cofirmatario, ritira l'emendamento Pratavia 2.41.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Pratavia 2.42. Rileva che l'emendamento introduce un apposito criterio di delega relativo alla certificazione dei fabbisogni energetici dell'illuminazione pubblica stradale e semaforica. Si tratta di una questione di carattere specifico, che peraltro è già indicata, alla lettera *d*) del comma 2, nell'ambito delle materie da affrontare in sede di regolamento di delegificazione.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Pratavia 2.42.

Angelo ATTAGUILE (LNA), in qualità di cofirmatario dell'emendamento Pratavia 2.42, insiste per la votazione, sottolineando l'importanza della questione proposta dall'emendamento.

La Commissione respinge l'emendamento Pratavia 2.42.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, chiede di accantonare l'emendamento Bergamini 2.43 per valutare la possibilità di una riformulazione che, in relazione alla revisione della disciplina della segnaletica, introduca un espresso riferimento ai criteri del risparmio energetico e della visibilità.

Il viceministro Riccardo NENCINI concorda con la richiesta di accantonare l'emendamento Bergamini 2.43.

Deborah BERGAMINI (FI-PdL) concorda con la richiesta di accantonamento del proprio emendamento 2.43.

La Commissione accantona l'emendamento Bergamini 2.43.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Baldelli 2.44. Rileva che l'emendamento prevede uno specifico riferimento ad adeguati intervalli di accensione delle luci dei semafori e alla segnalazione dei sistemi di rilevamento automatico installati in prossimità degli stessi. Osserva che la questione può essere affrontata nell'ambito della riformulazione del precedente emendamento Bergamini 2.43.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Baldelli 2.44.

Sandro BIASOTTI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Baldelli 2.44 e lo ritira.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, chiede di accantonare l'emendamento Pratavia 2.45 per valutare la possibilità di una riformulazione che fornisca sul tema della pubblicità indicazioni più articolate rispetto a quanto già contenuto nel testo unificato.

Il viceministro Riccardo NENCINI concorda con la richiesta di accantonare l'emendamento Pratavia 2.45.

Angelo ATTAGUILE (LNA), in qualità di cofirmatario, concorda con la richiesta di accantonamento dell'emendamento Pratavia 2.45.

La Commissione accantona l'emendamento Pratavia 2.45.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento

Baldelli 2.46. Rileva che l'emendamento introduce uno specifico criterio di delega relativo al posizionamento degli attraversamenti pedonali e all'installazione di lanterne semaforiche *countdown*. Ritiene che la questione possa essere segnalata in un apposito ordine del giorno ed eventualmente affrontata anche in sede regolamentare.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Baldelli 2.46.

Sandro BIASOTTI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Baldelli 2.46 e lo ritira.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, chiede che venga accantonato l'emendamento Squeri 2.47, che, al pari dell'emendamento Prativiera 2.45 interviene sui gestori stradali e autostradali, prevedendo l'introduzione di disposizioni che assicurino che la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti sia subordinata al rispetto delle prescrizioni impartite dal gestore. Rileva che tali disposizioni peraltro, secondo quanto previsto nell'emendamento, dovrebbero avere un'efficacia transitoria e ritiene pertanto opportuno valutare la possibilità di una riformulazione, al fine di poter effettuare un approfondimento.

Il viceministro Riccardo NENCINI concorda con la richiesta del relatore di accantonare l'emendamento Squeri 2.47.

Luca SQUERI (FI-PdL) osserva che si tratta di una tematica assai diversa da quella oggetto dell'emendamento 2.45, dal momento che l'emendamento a propria firma è volto a colmare un vuoto normativo oggi esistente conseguente alla mancata emanazione del regolamento previsto dall'articolo 13 del codice della strada, avente ad oggetto la disciplina delle autorizzazioni all'apertura degli impianti di distribuzione dei carburanti. Giudica pertanto opportuno un accantonamento che permetta di effettuare gli adeguati approfondimenti.

La Commissione accantona l'emendamento Squeri 2.47.

Michele Pompeo META, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.15 alle 16.20.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (Testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo).

EMENDAMENTI PRESENTATI**ART. 1.**

Al comma 1, sostituire le parole: , della giustizia e, con le seguenti: della giustizia, della salute e,.

1. 1. Nardi, Quaranta.

ART. 2.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: , in particolare di quelli maggiormente vulnerabili, aggiungere le seguenti: ivi compresi i conducenti di ciclomotori e motoveicoli, coerentemente con quanto prescritto al livello comunitario dal piano d'azione (COM(2010)389) inteso a favorire la creazione di uno spazio comune europeo della sicurezza stradale,.

2. 1. Nardi, Quaranta.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: e degli enti locali, con particolare riferimento ai poteri dello Stato nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade con le seguenti: e a quelle degli enti locali ivi comprese quelle dei comuni sulla circolazione nei centri abitati, con particolare riferimento ai poteri dello Stato nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade.

2. 2. Nardi, Quaranta.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) adeguamento delle disposizioni del codice della strada alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;.

Conseguentemente:

alla lettera d), alinea, dopo le parole: delle misure finalizzate aggiungere le seguenti: alla gestione dei dati;

alla lettera d), dopo il numero 8), aggiungere il seguente:

9) introduzione del documento unico per la gestione delle informazioni del veicolo, che includa dati tecnici, giuridici e di proprietà, consistente in una carta a microcircuito sulla quale venga altresì lasciato uno spazio di memoria utilizzabile dal proprietario del veicolo;

2. 3. Catalano.

Al comma 1, lettera d), alinea, dopo le parole: utenza vulnerabile, inserire le seguenti: quali bambini, disabili, anziani, pedoni, ciclisti, utenti di ciclomotore e motociclo e tutti coloro che meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulla strada,.

***2. 4.** Garofalo.

Al comma 1, lettera d), alinea, dopo le parole: utenza vulnerabile, inserire le seguenti: quali bambini, disabili, anziani,

pedoni, ciclisti, utenti di ciclomotore e motociclo e tutti coloro che meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulla strada,.

***2. 5.** Bergamini.

Al comma 1, lettera d), numero 1) sopprimere le seguenti parole: , anche attraverso la riduzione dei limiti di velocità.

2. 6. Baldelli.

Al comma 1, lettera d), numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e l'introduzione di segnalazioni acustiche e tattili a favore dei soggetti portatori di handicap con particolare riferimento ai soggetti ipovedenti.

2. 7. Caparini, Attaguile.

Al comma 1, lettera d), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo un'adeguata distanza tra la collocazione del sistema elettronico di rilevamento automatico della velocità e l'avviso di segnaletica di riduzione della velocità.

2. 8. Baldelli.

Al comma 1, lettera d), numero 2), dopo le parole: rivedere i limiti di velocità delle strade extraurbane aggiungere le seguenti: , prevedendo un'adeguata distanza tra la collocazione del sistema elettronico di rilevamento automatico della velocità e l'avviso di segnaletica di riduzione della velocità.

2. 9. Baldelli.

Al comma 1, lettera d), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche inserendo una percentuale di tolleranza fissata al 5 per cento del limite massimo di velocità.

2. 10. Matteo Bragantini, Attaguile.

Al comma 1, lettera d), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche considerando la specificità delle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, dove il limite di velocità può essere fissato a 150 km/h.

2. 11. Matteo Bragantini, Attaguile.

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 2), inserire il seguente:

« 2-bis) l'estensione del controllo del rispetto dei limiti di velocità tramite telecamere di sicurezza e sistemi di controllo elettronico della velocità. L'installazione di tali dispositivi è obbligatoria, per gli enti competenti, nelle specifiche aree maggiormente colpite da incidenti stradali, individuate, per quanto attiene alle autostrade e alle strade extraurbane principali, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e, per quanto attiene alle altre tipologie di strade, con decreto prefettizio; ».

***2. 12.** Biasotti.

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 2), inserire il seguente:

« 2-bis) l'estensione del controllo del rispetto dei limiti di velocità tramite telecamere di sicurezza e sistemi di controllo elettronico della velocità. L'installazione di tali dispositivi è obbligatoria, per gli enti competenti, nelle specifiche aree maggiormente colpite da incidenti stradali, individuate, per quanto attiene alle autostrade e alle strade extraurbane principali, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e, per quanto attiene alle altre tipologie di strade, con decreto prefettizio; ».

***2. 13.** Crivellari.

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) l'estensione del controllo del rispetto dei limiti di velocità tramite telecamere di sicurezza e sistemi di controllo elettronico della velocità. L'installazione di tali dispositivi è obbligatoria, per gli enti competenti, nelle specifiche aree maggiormente colpite da incidenti stradali, individuate, per quanto attiene alle autostrade e alle strade extraurbane principali, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e, per quanto attiene alle altre tipologie di strade, con decreto prefettizio;».

***2. 14.** Garofalo.

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) l'estensione del controllo del rispetto dei limiti di velocità tramite telecamere di sicurezza e sistemi di controllo elettronico della velocità. L'installazione di tali dispositivi è obbligatoria, per gli enti competenti, nelle specifiche aree maggiormente colpite da incidenti stradali, individuate, per quanto attiene alle autostrade e alle strade extraurbane principali, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e, per quanto attiene alle altre tipologie di strade, con decreto prefettizio;».

***2. 15.** Piso.

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) l'estensione del controllo del rispetto dei limiti di velocità tramite telecamere di sicurezza e sistemi di controllo elettronico della velocità. L'installazione di tali dispositivi è obbligatoria, per gli enti competenti, nelle specifiche aree maggiormente colpite da incidenti stradali, individuate, per quanto attiene alle autostrade e alle strade extraurbane principali, con decreto del Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti, e, per quanto attiene alle altre tipologie di strade, con decreto prefettizio;».

***2. 16.** Squeri.

Al comma 1, lettera d), numero 3), sostituire le parole: ciclistica e pedonale, con le seguenti: pedonale e dei veicoli a due ruote.

2. 17. Garofalo.

Al comma 1, lettera d), numero 4), sostituire le parole da: e l'interconnessione fino alla fine, con le seguenti: con particolare riguardo alle dotazioni dei mezzi destinati a quello extraurbano, nonché all'interconnessione tra questo e le altre modalità di trasporto.

2. 18. Bergamini.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 5).

2. 19. Baldelli.

Al comma 1, lettera d), numero 5), dopo la parola: biciclette inserire le seguenti: con particolare attenzione ai dispositivi di sicurezza e di segnalazione per i ciclisti di età inferiore agli anni 14.

2. 20. Prataviera, Attaguile.

Al comma 1, lettera d), numero 5), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con particolare riferimento ai quadricicli leggeri e a quelli pesanti.

2. 21. Nardi, Quaranta.

Al comma 1, lettera d), numero 6), dopo le parole: funzioni residenziali, inserire le seguenti: , del trasporto pubblico.

2. 22. Garofalo.

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 6), inserire il seguente:

6-bis) la predisposizione di una segnaletica dedicata all'utenza vulnerabile al fine di garantirne la sicurezza, alla luce delle esperienze di successo di altri Paesi europei.

2. 23. Bergamini.

Al comma 1, lettera d), numero 7) dopo le parole: apposizione facoltativa aggiungere le seguenti: e senza oneri per i proprietari.

2. 24. Baldelli.

Al comma 1, lettera d), numero 8), sopprimere le parole: su strada.

2. 25. Tullo, Pagani.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente numero:

8-bis) l'aggiornamento delle disposizioni concernenti la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, consentendo l'accesso di motocicli di cilindrata non inferiore a 120 cc., se guidati da conducenti maggiorenni.

***2. 26.** Squeri.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente numero:

8-bis) l'aggiornamento delle disposizioni concernenti la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, consentendo l'accesso di motocicli di cilindrata non inferiore a 120 cc., se guidati da conducenti maggiorenni.

***2. 27.** Garofalo.

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 8), aggiungere il seguente:

8-bis) la possibilità di autorizzare, in mancanza di apposite aree destinate al

parcheggio, la fermata e la sosta delle biciclette sui marciapiedi ove non rechino intralcio al transito di merci e pedoni.

2. 28. Cristian Iannuzzi, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) aggiornamento e ammodernamento delle disposizioni concernenti la progettazione dello spazio stradale e della segnaletica, in particolare prevedendo:

1) il riassetto della disciplina concernente la classificazione, la costruzione e la tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e delle diramazioni, della pubblicità e di ogni forma di occupazione del suolo stradale, finalizzata in particolare al miglioramento delle condizioni di sicurezza da offrire agli utenti della strada;

2) disposizioni miranti alla limitazione della presenza a bordo strada di ostacoli fissi artificiali, quali i supporti della segnaletica commerciale e stradale e delle barriere di sicurezza, al fine di ridurre le condizioni di pericolo per ciclomotori e motoveicoli;

3) l'attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre, nel rispetto delle norme di progettazione stradale, linee di indirizzo destinate agli enti proprietari delle strade, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani che migliorino la sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote, dei pedoni e, in generale, dell'utenza vulnerabile;

4) criteri atti alla riduzione dell'uso della segnaletica stradale e all'aggiornamento della stessa secondo principi di semplificazione e di organicità, tenendo conto delle diverse tipologie di utenza, in particolare di quella ciclistica.

***2. 29.** Biasotti.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) aggiornamento e ammodernamento delle disposizioni concernenti la progettazione dello spazio stradale e della segnaletica, in particolare prevedendo:

1) il riassetto della disciplina concernente la classificazione, la costruzione e la tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e delle diramazioni, della pubblicità e di ogni forma di occupazione del suolo stradale, finalizzata in particolare al miglioramento delle condizioni di sicurezza da offrire agli utenti della strada;

2) disposizioni miranti alla limitazione della presenza a bordo strada di ostacoli fissi artificiali quali i supporti della segnaletica commerciale e stradale e delle barriere di sicurezza, al fine di ridurre le condizioni di pericolo per ciclomotori e motoveicoli;

3) l'attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre, nel rispetto delle norme di progettazione stradale, linee di indirizzo destinate agli enti proprietari delle strade, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani che migliorino la sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote, dei pedoni e, in generale, dell'utenza vulnerabile;

4) criteri atti alla riduzione dell'uso della segnaletica stradale e all'aggiornamento della stessa secondo principi di semplificazione e di organicità, tenendo conto delle diverse tipologie di utenza, in particolare di quella ciclistica.

***2. 30.** Crivellari.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) aggiornamento e ammodernamento delle disposizioni concernenti la

progettazione dello spazio stradale e della segnaletica, in particolare prevedendo:

1) il riassetto della disciplina concernente la classificazione, la costruzione e la tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e delle diramazioni, della pubblicità e di ogni forma di occupazione del suolo stradale, finalizzata in particolare al miglioramento delle condizioni di sicurezza da offrire agli utenti della strada;

2) disposizioni miranti alla limitazione della presenza a bordo strada di ostacoli fissi artificiali quali i supporti della segnaletica commerciale e stradale e delle barriere di sicurezza, al fine di ridurre le condizioni di pericolo per ciclomotori e motoveicoli;

3) l'attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre, nel rispetto delle norme di progettazione stradale, linee di indirizzo destinate agli enti proprietari delle strade, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani che migliorino la sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote, dei pedoni e, in generale, dell'utenza vulnerabile;

4) criteri atti alla riduzione dell'uso della segnaletica stradale e all'aggiornamento della stessa secondo principi di semplificazione e di organicità, tenendo conto delle diverse tipologie di utenza, in particolare di quella ciclistica.

***2. 31.** Garofalo.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) aggiornamento e ammodernamento delle disposizioni concernenti la progettazione dello spazio stradale e della segnaletica, in particolare prevedendo:

1) il riassetto della disciplina concernente la classificazione, la costruzione e la tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e delle diramazioni,

della pubblicità e di ogni forma di occupazione del suolo stradale, finalizzata in particolare al miglioramento delle condizioni di sicurezza da offrire agli utenti della strada;

2) disposizioni miranti alla limitazione della presenza a bordo strada di ostacoli fissi artificiali quali i supporti della segnaletica commerciale e stradale e delle barriere di sicurezza, al fine di ridurre le condizioni di pericolo per ciclomotori e motoveicoli;

3) l'attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre, nel rispetto delle norme di progettazione stradale, linee di indirizzo destinate agli enti proprietari delle strade, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani che migliorino la sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote, dei pedoni e, in generale, dell'utenza vulnerabile;

4) criteri atti alla riduzione dell'uso della segnaletica stradale e all'aggiornamento della stessa secondo principi di semplificazione e di organicità, tenendo conto delle diverse tipologie di utenza, in particolare di quella ciclistica.

***2. 32.** Piso.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) aggiornamento e ammodernamento delle disposizioni concernenti la progettazione dello spazio stradale e della segnaletica, in particolare prevedendo:

1) il riassetto della disciplina concernente la classificazione, la costruzione e la tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e delle diramazioni, della pubblicità e di ogni forma di occupazione del suolo stradale, finalizzata in particolare al miglioramento delle condizioni di sicurezza da offrire agli utenti della strada;

2) disposizioni miranti alla limitazione della presenza a bordo strada di ostacoli fissi artificiali quali i supporti della segnaletica commerciale e stradale e delle barriere di sicurezza, al fine di ridurre le condizioni di pericolo per ciclomotori e motoveicoli;

3) l'attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre, nel rispetto delle norme di progettazione stradale, linee di indirizzo destinate agli enti proprietari delle strade, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani che migliorino la sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote, dei pedoni e, in generale, dell'utenza vulnerabile;

4) criteri atti alla riduzione dell'uso della segnaletica stradale e all'aggiornamento della stessa secondo principi di semplificazione e di organicità, tenendo conto delle diverse tipologie di utenza, in particolare di quella ciclistica.

***2. 33.** Squeri.

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), inserire il seguente:

1-bis) possibilità per gli enti gestori delle strade, fermo restando le disposizioni in materia di alberi monumentali di cui all'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, di sostituire le essenze arboree o arbustive compatibilmente con la salute pubblica, la sicurezza stradale e la conservazione del paesaggio.

2. 34. Prataviera, Attaguile.

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), inserire il seguente:

1-bis) realizzazione a carico degli enti gestori delle strade di un catasto del patrimonio arboreo del demanio statale che deve essere aggiornato annualmente.

2. 35. Prataviera, Attaguile.

Al comma 1, lettera e), numero 2), dopo le parole: barriere di sicurezza, inserire le seguenti: o comunque a prevedere la manutenzione e l'ammodernamento delle stesse.

2. 36. Prativiera, Attaguile.

Al comma 1, lettera e), numero 2), dopo le parole: barriere di sicurezza aggiungere le seguenti: nonché alla rimozione dei sistemi elettronici fissi di rilevamento della velocità inutilizzati.

2. 37. Baldelli.

Al comma 1, lettera e), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e mitigare gli effetti d'urto dei motociclisti.

2. 38. Matteo Bragantini, Prativiera, Attaguile.

Al comma 1, lettera e), numero 3), aggiungere, in fine, il seguente periodo: anche privilegiando la scelta di segnaletica verticale ed orizzontale innovativa, come passaggi pedonali segnalati a terra o *visual* direzionali a Led, piuttosto che impianti di illuminazione.

2. 39. Prativiera, Attaguile.

Al comma 1 lettera e) numero 3) aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo per questi ultimi anche l'adeguamento della segnaletica con un bordo ad alta visibilità.

2. 40. Bergamini.

Al comma 1, lettera e), dopo il punto 3), inserire il seguente:

3-bis) disposizioni volte a razionalizzare le competenze nella gestione delle infrastrutture stradali, definendo con precisione i compiti dei diversi gestori delle strade.

2. 41. Prativiera, Attaguile.

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 3), inserire il seguente:

3-bis) la certificazione, da parte degli enti gestori delle strade, del fabbisogno della pubblica illuminazione stradale e semaforica, con la segnalazione annuale dei fabbisogni energetici.

2. 42. Prativiera, Attaguile.

Al comma 1, lettera e), numero 4), dopo la parola: organicità inserire le seguenti: e adeguamento alle tecnologie disponibili per migliorarne la visibilità.

2. 43. Bergamini.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente numero:

4-bis) riassetto in materia di segnaletica luminosa in particolare prevedendo adeguati intervalli di accensione delle luci delle lanterne semaforiche, nonché la segnalazione chiara e comprensibile dei sistemi di rilevamento automatico installati in prossimità della segnaletica luminosa;

2. 44. Baldelli.

Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine il seguente numero:

4-bis) criteri di razionalizzazione omogenei per tutti gli enti gestori stradali per la concessione di permessi e/o nulla osta per impianti pubblicitari fissi, mobili e retroilluminati o a messaggio luminoso variabile dinamico;

2. 45. Prativiera, Attaguile.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente numero:

4-bis) riassetto in materia di criteri di posizionamento degli attraversamenti pedonali e di installazione di lanterne semaforiche *countdown*;

2. 46. Baldelli.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente numero:

4-bis) l'introduzione, nelle more dell'emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del codice della strada, di disposizioni che assicurino che la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti sia subordinata al rispetto delle prescrizioni impartite dal gestore dell'infrastruttura stradale e autostradale, fatti salvi i regolamenti già emanati dall'ente proprietario della strada all'entrata in vigore della presente norma.

2. 47. Squeri.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: strumenti di pianificazione della mobilità, della circolazione e della sicurezza stradale inserire le seguenti: al fine di accrescere l'efficienza della mobilità e l'accessibilità territoriale complessiva.

2. 48. Squeri.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: filtrata dalle informazioni sottoposte a tutela della *privacy* e aggregata anche dal punto di vista geografico, dovrà esser pubblicata e resa disponibile in un formato dati di tipo aperto, così come definito dalla lettera a), comma 3 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni.

2. 49. De Lorenzis, Cristian Iannuzzi, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano.

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

g-bis) ricognizione delle attività pubbliche e private contemplate nel codice della strada e nel relativo regolamento di

esecuzione, postulando inoltre strumenti e metodologie efficaci e sostenibili per i controlli di legalità e regolarità dell'esercizio, unitamente ad adeguate sanzioni in caso di violazioni;.

2. 50. Garofalo.

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, il seguente periodo: . Al fine di evitare l'introduzione di nuovi ed ingiustificati oneri a carico delle imprese, le finalità di cui alla presente lettera dovranno essere raggiunte attraverso l'utilizzo di strumenti telematici già esistenti, come il tachigrafo digitale;.

***2. 51.** Garofalo.

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, il seguente periodo: . Al fine di evitare l'introduzione di nuovi ed ingiustificati oneri a carico delle imprese, le finalità di cui alla presente lettera dovranno essere raggiunte attraverso l'utilizzo di strumenti telematici già esistenti, come il tachigrafo digitale;.

***2. 52.** Pagani.

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, il seguente periodo: . Al fine di evitare l'introduzione di nuovi ed ingiustificati oneri a carico delle imprese, le finalità di cui alla presente lettera dovranno essere raggiunte, se possibile, attraverso l'utilizzo di strumenti telematici già esistenti, come il tachigrafo digitale, ovvero tramite l'adozione di un unico dispositivo a bordo camion, idoneo ad assolvere sia le finalità della presente lettera, sia quelle precedentemente assolte dagli strumenti esistenti;.

2. 53. Catalano.

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

h-bis) introduzione di disposizioni volte a favorire l'attuazione di meccanismi premiali in relazione a comportamenti virtuosi da parte degli utenti, anche prevedendo forme di defiscalizzazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, che incidano sul pagamento del premio assicurativo oppure sul pagamento della tassa automobilistica;

2. 56. Nardi, Quaranta.

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

h-bis) introduzione di disposizioni volte a favorire la diffusione e l'installazione di dispositivi idonei a segnalare otticamente la frenata dei veicoli, al fine di adeguarli alle nuove tipologie brevettuali conseguenti all'implementazione di progetti tesi a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonché a diminuire il numero e l'entità dei sinistri.

2. 57. Zaratti.

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

h-bis) l'installazione obbligatoria di dispositivi « *alcohol interlock* » su:

1) vetture condotte da guidatori recidivi alla guida in stato di ebbrezza;

2) veicoli di categoria M2, M3, N2, N3 in modo da assicurare il rispetto del principio di guida a tasso alcolemico zero per i guidatori professionali;

3) flotte aziendali adibite al trasporto pubblico passeggeri e merci conto terzi.

Eventuali manomissioni o utilizzi impropri di tali dispositivi volti a vanificarne l'efficacia saranno soggetti a specifiche sanzioni;

***2. 58.** Crivellari.

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

h-bis) l'installazione obbligatoria di dispositivi « *alcohol interlock* » su:

1) vetture condotte da guidatori recidivi alla guida in stato di ebbrezza;

2) veicoli di categoria M2, M3, N2, N3 in modo da assicurare il rispetto del principio di guida a tasso alcolemico zero per i guidatori professionali;

3) flotte aziendali adibite al trasporto pubblico passeggeri e merci conto terzi.

Eventuali manomissioni o utilizzi impropri di tali dispositivi volti a vanificarne l'efficacia saranno soggetti a specifiche sanzioni;

***2. 59.** Piso.

Al comma 1, lettera i) apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea sostituire le parole « anche modificando l'entità delle sanzioni » con le seguenti « anche integrando le tipologie delle sanzioni e modificandone l'entità »;

b) dopo il numero 10), aggiungere i seguenti:

10-bis) misure volte ad assicurare l'efficacia delle sanzioni relative alla violazione dell'obbligo di pagamento del pedaggio su strade ed autostrade in cui esso sia dovuto, ivi compresa l'introduzione di sanzioni amministrative accessorie;

10-ter) l'introduzione di disposizioni volte ad assicurare che la riscossione delle sanzioni e degli oneri accessori, dovuti per il mancato pagamento del pedaggio su strade ed autostrade, sia di spettanza del concessionario stradale ed autostradale, quando il relativo accertamento avvenga ad opera del personale dello stesso;

2. 60. Garofalo.

Al comma 1, lettera i), numero 1), sopprimere le parole: e di misure riduttive dell'entità delle sanzioni in caso di assolvimento dell'obbligo dei pagamenti in tempi brevi.

2. 61. Nardi, Quaranta.

Al comma 1, lettera i), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e prevedendo la graduazione del recupero in tempi abbreviati dei punti persi attraverso l'introduzione di meccanismi premiali in presenza di comportamenti virtuosi.

2. 62. Baldelli.

Al comma 1, lettera i), numero 1), aggiungere, infine, le seguenti parole: , ad esclusione delle violazioni per le quali è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

2. 63. Dell'Orco, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Spessotto, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano.

Al comma 1, lettera i), numero 3), dopo le parole: degli utenti della strada *aggiungere le seguenti:* quali il mancato rispetto delle regole di precedenza e di sorpasso, di divieto di utilizzo di apparecchiature radiotelefoniche durante la guida, l'omesso rispetto della distanza di sicurezza; non-

ché l'eccesso di velocità in relazione alle condizioni ambientali;

2. 64. Nardi, Quaranta.

Al comma 1, lettera i), numero 3) sopprimere il secondo periodo.

2. 65. Nardi, Quaranta.

Al comma 1, lettera i), numero 3), sostituire il secondo periodo con il seguente: Sarà altresì prevista una revisione della disciplina sanzionatoria per chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope cagiona la morte di una persona, anche prevedendo una modifica al codice penale che istituisca il reato di « omicidio stradale » punito con la reclusione da nove a diciotto anni.

2. 66. Rondini, Pratavia, Attaguile.

Al comma 1, lettera i), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , mentre, per le tipologie di infrazioni che abbiano provocato incidenti gravi o che si caratterizzino per atteggiamento recidivo nella commissione di infrazioni gravi, si prevedrà l'obbligo della frequenza a corsi terapeutico-riabilitativi, inclusivi di una valutazione psicologica dei risultati del percorso formativo.

***2. 67.** Garofalo.

Al comma 1, lettera i), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , mentre, per le tipologie di infrazioni che abbiano provocato incidenti gravi o che si caratterizzino per atteggiamento recidivo nella commissione di infrazioni gravi, si prevedrà l'obbligo della frequenza a corsi terapeutico-riabilitativi, inclusivi di una valutazione psicologica dei risultati del percorso formativo.

***2. 68.** Piso.

Al comma 1, lettera i), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , mentre, per le tipologie di infrazioni che abbiano provocato incidenti gravi o che si caratterizzino per atteggiamento recidivo nella commissione di infrazioni gravi, si prevedrà l'obbligo della frequenza a corsi terapeutico-riabilitativi, inclusivi di una valutazione psicologica dei risultati del percorso formativo.

***2. 69.** Crivellari.

Al comma 1, lettera i), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , mentre, per le tipologie di infrazioni che abbiano provocato incidenti gravi o che si caratterizzino per atteggiamento recidivo nella commissione di infrazioni gravi, si prevedrà l'obbligo della frequenza a corsi terapeutico-riabilitativi, inclusivi di una valutazione psicologica dei risultati del percorso formativo.

***2. 70.** Squeri.

Al comma 1, lettera i), numero 3), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il soggetto condannato per il reato di omicidio colposo senza essere provvisto di titolo abilitante alla guida di veicoli non può conseguire la patente di guida o il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori;

2. 71. Rondini, Pratavia, Attaguile.

Al comma 1, lettera i), dopo il numero 3), inserire il seguente:

3-bis) inasprimento delle sanzioni per comportamenti particolarmente riprovevoli dal punto di vista sociale quali l'occupazione degli spazi riservati alle persone disabili, prevedendo altresì disposizioni volte a consentire la revoca immediata dell'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 188 del codice della strada nelle ipotesi di uso improprio da parte di soggetti non legittimati;

2. 72. Nardi, Quaranta.

Al comma 1, lettera i), dopo il numero 3), inserire il seguente:

3-bis) inasprimento delle sanzioni connesse all'utilizzo improprio del contrassegno dei disabili e delle strutture atte a garantire il diritto alla mobilità delle persone disabili.

2. 73. Fregolent.

Al comma 1, lettera i), dopo il numero 3), inserire il seguente:

3-bis) introduzione del divieto di fumare durante la marcia dell'autoveicolo, prevedendo una sanzione amministrativa non inferiore a quella prevista per il divieto di utilizzo di apparecchiature radiotelefoniche durante la guida.

2. 74. Nardi, Quaranta.

Al comma 1, lettera i), numero 4), sostituire le parole da: la limitazione a: possibilità con la seguente: l'impossibilità.

2. 75. Cristian Iannuzzi, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano.

Al comma 1, lettera i), numero 5), aggiungere, in fine, le seguenti parole: intervenendo anche con l'inasprimento delle pene fino a prevedere l'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da 1.000 a 4.000 euro per i conducenti di veicoli sprovvisti dell'assicurazione.

2. 76. Rondini, Attaguile.

Al comma 1, lettera i), numero 5), aggiungere, in fine, le seguenti parole: intervenendo anche con l'inasprimento delle pene fino a prevedere l'arresto da tre mesi a un anno per i conducenti di veicoli sprovvisti dell'assicurazione.

2. 77. Caparini, Attaguile.

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 7).

2. 78. Baldelli.

Al comma 1, lettera i), numero 9), dopo le parole: agenti dello Stato aggiungere le seguenti: con strumenti diversi da quelli di rilevazione automatica della velocità e aggiungere, in fine, le seguenti parole: e prevedendo altresì che, per quanto concerne le sanzioni comminate per le violazioni dei limiti di velocità di cui agli articoli 141 e 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e accertate con strumenti di rilevazione automatica della velocità dagli organi di polizia stradale, compresi i corpi e i servizi di polizia municipale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, i proventi siano interamente destinati al Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;.

2. 79. Baldelli.

Al comma 1, lettera i), numero 9), dopo le parole: agenti dello Stato aggiungere le seguenti: con strumenti diversi da quelli di rilevazione automatica della velocità e aggiungere, in fine, le seguenti parole: e prevedendo altresì che, per quanto concerne le sanzioni comminate per le violazioni dei limiti di velocità di cui agli articoli 141 e 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e accertate con strumenti di rilevazione automatica della velocità dagli organi di polizia stradale, compresi i corpi e i servizi di polizia municipale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, i proventi siano destinati per una percentuale non inferiore al 50 per cento al Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,

e per il restante 50 per cento siano destinati al Fondo finalizzato a finanziare il Piano nazionale della sicurezza stradale;.

2. 80. Baldelli.

Al comma 1, lettera i), numero 9), sopprimere le parole da: e una percentuale non inferiore al 20 per cento fino alla fine.

2. 81. Pratavia, Attaguile.

Al comma 1, lettera i), numero 9), sostituire le parole: il Piano nazionale della sicurezza stradale e i relativi programmi attuativi con le seguenti: , tramite apposito bando, progetti per la ricerca e lo sviluppo di sistemi innovativi di sicurezza stradale, portati avanti dai dipartimenti di ingegneria delle Università italiane.

2. 82. Pratavia, Attaguile.

Al comma 1, lettera i), numero 9), sostituire le parole: il Piano nazionale della sicurezza stradale e i relativi programmi attuativi con le seguenti: campagne per la promozione della sicurezza stradale nelle scuole statali di primo e di secondo grado con il coinvolgimento dei governi degli enti locali.

2. 83. Pratavia, Attaguile.

Al comma 1, lettera i), dopo il numero 9), inserire il seguente:

9-bis) la previsione, per i concessionari delle strade e per gli enti locali, dell'obbligo di destinare l'importo dei proventi delle sanzioni pecuniarie comminate a seguito di superamento del limite di velocità rilevato da sistemi fissi di rilevazione automatica della velocità, al Fondo per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e ad interventi di sicurezza stradale;.

2. 84. Baldelli.

Al comma 1, lettera i), dopo il numero 9), inserire il seguente:

9-bis) la pubblicazione delle informazioni relative all'ammontare delle dotazioni nonché agli interventi finanziati dai fondi di cui al numero 9), che devono essere rese disponibili in un formato dati di tipo aperto, così come definito dalla lettera a), comma 3, dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni.

2. 85. De Lorenzis, Cristian Iannuzzi, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano.

Al comma 1, lettera i), numero 10), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi compresa la riduzione percentuale dei trasferimenti statali connessi a infrastrutture e sicurezza. La percentuale sarà determinata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti gli altri Ministeri competenti. Le risorse statali derivanti da tali eventuali mancati trasferimenti dovranno essere redistribuite destinandole ai comuni che abbiano ottemperato agli obblighi di legge in materia di sicurezza stradale, in proporzione al numero di abitanti. Sull'operatività della presente disposizione è attribuita la funzione di vigilanza all'Autorità di regolazione dei trasporti;

***2. 86.** Biasotti.

Al comma 1, lettera i), numero 10), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi compresa la riduzione percentuale dei trasferimenti statali connessi a infrastrutture e sicurezza. La percentuale sarà determinata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti gli altri Ministeri competenti. Le risorse statali derivanti da tali eventuali mancati trasferimenti dovranno essere redistribuite destinandole ai comuni che abbiano ottemperato agli obblighi di legge in materia di sicurezza stra-

dale, in proporzione al numero di abitanti. Sull'operatività della presente disposizione è attribuita la funzione di vigilanza all'Autorità di regolazione dei trasporti;

***2. 87.** Piso.

Al comma 1, lettera i), numero 10), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi compresa la riduzione percentuale dei trasferimenti statali connessi a infrastrutture e sicurezza. La percentuale sarà determinata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti gli altri Ministeri competenti. Le risorse statali derivanti da tali eventuali mancati trasferimenti dovranno essere redistribuite destinandole ai comuni che abbiano ottemperato agli obblighi di legge in materia di sicurezza stradale, in proporzione al numero di abitanti. Sull'operatività della presente disposizione è attribuita la funzione di vigilanza all'Autorità di regolazione dei trasporti;

***2. 88.** Garofalo.

Al comma 1, lettera i), numero 10), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi compresa la riduzione percentuale dei trasferimenti statali connessi a infrastrutture e sicurezza. La percentuale sarà determinata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti gli altri Ministeri competenti. Le risorse statali derivanti da tali eventuali mancati trasferimenti dovranno essere redistribuite destinandole ai comuni che abbiano ottemperato agli obblighi di legge in materia di sicurezza stradale, in proporzione al numero di abitanti. Sull'operatività della presente disposizione è attribuita la funzione di vigilanza all'Autorità di regolazione dei trasporti;

***2. 89.** Crivellari.

Al comma 1, lettera i), numero 10), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi compresa la riduzione percentuale dei tra-

sferimenti statali connessi a infrastrutture e sicurezza. La percentuale sarà determinata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti gli altri Ministeri competenti. Le risorse statali derivanti da tali eventuali mancati trasferimenti dovranno essere redistribuite destinandole ai comuni che abbiano ottemperato agli obblighi di legge in materia di sicurezza stradale, in proporzione al numero di abitanti. Sull'operatività della presente disposizione è attribuita la funzione di vigilanza all'Autorità di regolazione dei trasporti;

***2. 90.** Squeri.

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 2).

****2. 91.** Nardi, Quaranta.

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 2).

****2. 92.** Cristian Iannuzzi, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano.

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 2).

****2. 93.** Baldelli.

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

n-bis) revisione della disciplina per il conseguimento della patente di guida e l'aggiornamento dei conducenti, in modo da assicurare un'adeguata formazione e una puntuale verifica, in sede di esame, sia delle cognizioni teoriche sia delle capacità pratiche e dei comportamenti alla guida, al fine di garantire la sicurezza della circolazione.

2. 94. Pagani, Tullo.

Al comma 1, lettera o), dopo le parole: requisiti psicofisici per il conseguimento e il rinnovo della patente, inserire le seguenti: compresa l'assenza di disturbi respiratori durante il sonno e della sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS).

2. 95. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: medici monocratici, con le seguenti: medici responsabili dei servizi di base del distretto sanitario, escludendo dal compito di tale accertamento i medici appartenenti o appartenuti alle amministrazioni e ai corpi militari di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. 96. Pratavia, Attaguile.

Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ad esclusione della patente di categoria AM per la conduzione di veicoli a tre o quattro ruote.

2. 97. Squeri.

Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e prevedendo che tali adempimenti non comportino oneri per tali conducenti.

2. 98. Baldelli.

Al comma 1, lettera o) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e che il rinnovo della patente per la guida di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, auto-snodati, adibiti al trasporto di persone sia accordato ai conducenti con un'età non superiore ai settanta anni previo specifico attestato medico.

2. 99. Caparini, Attaguile.

Al comma 1, lettera p), sopprimere la parola: militari.

2. 100. Pagani, Tullo.

Al comma 1, lettera p), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e l'individuazione dei professionisti medici curanti, anche di base, quali soggetti responsabili dell'accertamento, con certificato anamnestico, della sussistenza dei requisiti psico-fisici necessari alla conferma della validità della patente di guida, ferma restando la competenza delle commissioni mediche locali.

***2. 101.** Crivellari.

Al comma 1, lettera p), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e l'individuazione dei professionisti medici curanti, anche di base, quali soggetti responsabili dell'accertamento, con certificato anamnestico, della sussistenza dei requisiti psico-fisici necessari alla conferma della validità della patente di guida, ferma restando la competenza delle commissioni mediche locali.

***2. 102.** Piso.

Al comma 1, lettera p), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e l'individuazione dei professionisti medici curanti, anche di base, quali soggetti responsabili dell'accertamento, con certificato anamnestico, della sussistenza dei requisiti psico-fisici necessari alla conferma della validità della patente di guida, ferma restando la competenza delle commissioni mediche locali.

***2. 103.** Squeri.

Al comma 1, lettera q), numero 1), sostituire la parola: istruttore, *con la seguente:* accompagnatore.

2. 104. Tullo, Pagani.

Al comma 1, lettera r), dopo le parole: compresi i veicoli di interesse storico e collezionistico, *aggiungere le seguenti:* ed i veicoli auto-bilancianti.

***2. 105.** Bergamini.

Al comma 1, lettera r), dopo le parole: compresi i veicoli di interesse storico e collezionistico, *aggiungere le seguenti:* ed i veicoli auto-bilancianti.

***2. 106.** Garofalo.

Al comma 1, lettera r), dopo la parola: collezionistico *inserire le seguenti:* e i carri allegorici allestiti per il carnevale o per rievocazioni storiche.

2. 107. Matteo Bragantini, Attaguile.

Al comma 1, lettera r), dopo la parola: collezionistico, *inserire le seguenti:* e trattori agricoli.

2. 108. Prataviera, Attaguile.

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole da: nonché *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* dei requisiti minimi per la loro circolazione, nonché revisione della disciplina delle associazioni di amatori dei veicoli di interesse storico ai fini della certificazione degli stessi.

2. 109. Pagani, Tullo.

Al comma 1, lettera r), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e previsione dell'esonero dall'obbligo di revisione periodica per i veicoli di interesse storico e collezionistico.

2. 110. Grimoldi, Attaguile.

Al comma 1, lettera t), dopo le parole: tariffe autostradali *aggiungere le seguenti:* al rilascio della patente di servizio.

2. 111. Molea, Oliaro, Vitelli, Vecchio.

Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente:

t-bis) introduzione di disposizioni atte a specificare che il veicolo privato

utilizzato da un volontario dei vigili del fuoco che raggiunge la sede di servizio a seguito di chiamata per soccorso tecnico urgente, sia soggetto alle medesime norme di circolazione previste per i veicoli dei vigili del fuoco in servizio.

2. 112. Caparini, Attaguile.

Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente:

t-bis) previsione per i veicoli adibiti a servizi di soccorso di innalzamento a 4.000 kg della massa massima autorizzata per i veicoli la cui guida è consentita ai conducenti con patente di categoria B;

2. 113. Molea, Oliaro, Vitelli, Vecchio.

Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente:

t-bis) revisione delle disposizioni in materia di esenzione del pedaggio autostradale per i veicoli adibiti ad attività di soccorso, comprendendo tra i servizi pubblici di soccorso soggetti all'esenzione sia i servizi di trasporto medico di urgenza, sia i servizi di trasporto sanitario qualificato;

2. 114. Molea, Oliaro, Vitelli, Vecchio.

Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente:

t-bis) revisione delle disposizioni in materia di rilascio della patente di servizio, prevedendone l'estensione a soggetti abilitati a servizi di soccorso nell'ambito dell'espletamento delle funzioni, con particolare riguardo ai conducenti di ambulanze, di veicoli di soccorso avanzato, di veicoli adibiti al trasporto di plasma ed organi, nonché di automezzi dedicati ad attività di protezione civile;

2. 115. Molea, Oliaro, Vitelli, Vecchio.

Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente:

t-bis) revisione della classificazione degli autoveicoli per uso speciale, includendo nella definizione anche i veicoli diversi dalle autoambulanze destinati al trasporto sanitario di persone in particolari condizioni di salute e previsione per tali veicoli di una particolare disciplina;

2. 116. Molea, Oliaro, Vitelli, Vecchio.

Al comma 1, lettera u), sostituire le parole: introduzione di apposite disposizioni con le seguenti: introduzione di una disciplina di coordinamento delle prescrizioni.

2. 117. Baldelli.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , in osservanza delle European Best Practice Guidelines for Abnormal Road Transports.

Conseguentemente, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) rivedere le disposizioni in materia di autorizzazioni periodiche per i veicoli eccezionali per massa e di prevedere un indennizzo forfettario per i percorsi ripetitivi e le autorizzazioni singole e multiple, un aumento del limite massimo di larghezza, nonché la non applicazione dell'IVA sulla tassa di usura.

2. 118. Catalano.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche consentendo l'omologazione degli autoveicoli attrezzati con carrelli elevatori sullo sbalzo, nel rispetto delle previsioni in materia a livello europeo.

2. 119. Caparini, Attaguile.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche consentendo

l'avvio della sperimentazione di dispositivi concepiti per il rimorchio di autovetture, da parte di autoveicoli muniti di gancio posteriore di traino e idonea massa rimorchiabile per un'approvazione alla circolazione, nel rispetto della normativa europea in materia.

2. 120. Caon, Attaguile.

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) caratteristiche dei veicoli destinati al trasporto pubblico extraurbano al fine di aumentare la visibilità dell'intera sagoma.

2. 121. Bergamini.

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) ridefinizione della disciplina concernente i veicoli e i trasporti in condizione di eccezionalità e il relativo regime autorizzatorio in base alle linee guida europee sulla miglior prassi per i trasporti eccezionali su strada, nel rispetto della sicurezza delle strade e dell'integrità delle strutture, al fine di superare i limiti attualmente previsti in materia di sagoma e massa;.

***2. 122.** Garofalo.

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) ridefinizione della disciplina concernente i veicoli e i trasporti in condizione di eccezionalità e il relativo regime autorizzatorio in base alle linee guida europee sulla miglior prassi per i trasporti eccezionali su strada, nel rispetto della sicurezza delle strade e dell'integrità delle strutture, al fine di superare i limiti attualmente previsti in materia di sagoma e massa;.

***2. 123.** Pagani.

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) ridefinizione della disciplina concernente i veicoli e i trasporti in condizione di eccezionalità e il relativo regime autorizzatorio in base alle linee guida europee sulla miglior prassi per i trasporti eccezionali su strada, nel rispetto della sicurezza delle strade e dell'integrità delle strutture, al fine di superare i limiti attualmente previsti in materia di sagoma e massa;.

***2. 124.** Catalano.

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) ampliamento del rilascio di autorizzazioni periodiche per veicoli e trasporti eccezionali;.

****2. 125.** Garofalo.

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) ampliamento del rilascio di autorizzazioni periodiche per veicoli e trasporti eccezionali;.

****2. 126.** Pagani.

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) ampliamento del rilascio di autorizzazioni periodiche per veicoli e trasporti eccezionali;.

****2. 127.** Catalano.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: e la sicurezza delle gallerie aggiungere le seguenti: e l'aggiornamento delle modalità di determinazione dei livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti.

2. 128. Bergamini.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: e la sicurezza delle gallerie aggiungere le seguenti: e la riconoscibilità di condizioni di particolare pericolo per l'utenza vulnerabile.

2. 129. Bergamini.

Al comma 2, lettera e), dopo la parola: equipaggiamento, inserire le seguenti: , ivi compresi dispositivi per adattare le cinture di sicurezza alle condizioni fisiche delle donne in stato di gravidanza;

2. 130. Prata, Prata, Attaguile.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: in circolazione, inserire le seguenti: fermo restando il rigoroso rispetto dei requisiti di sicurezza stradale.

2. 131. Nardi, Quaranta.

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

h-bis) produzione, distribuzione e personalizzazione delle targhe automobilistiche.

***2. 54.** Garofalo.

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

h-bis) produzione, distribuzione e personalizzazione delle targhe automobilistiche.

***2. 55.** Catalano.

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) disciplina della raccolta dati sull'incidentalità stradale, introducendo:

1) l'obbligo per i proprietari e i concessionari di strade, in coordinamento con le forze dell'ordine deputate alla rilevazione dei sinistri stradali (Polizia stra-

dale, Carabinieri e polizie locali), di fornire all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), entro i primi 60 giorni dell'anno successivo, tutti i dati relativi all'incidentalità stradale dell'anno precedente;

2) sanzioni per le amministrazioni inadempienti, eventualmente anche nella forma di minore erogazione di risorse pubbliche per il settore della mobilità e delle infrastrutture;

3) l'istituzione di un sistema informatico pubblico, ad accesso gratuito per le amministrazioni, che consenta la raccolta e l'invio dei dati in modo omogeneo e su supporto informatico, da finanziare attraverso i proventi derivanti da contravvenzioni al codice della strada.

****2. 132.** Biasotti.

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) disciplina della raccolta dati sull'incidentalità stradale, introducendo:

1) l'obbligo per i proprietari e i concessionari di strade, in coordinamento con le forze dell'ordine deputate alla rilevazione dei sinistri stradali (Polizia stradale, Carabinieri e polizie locali), di fornire all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), entro i primi 60 giorni dell'anno successivo, tutti i dati relativi all'incidentalità stradale dell'anno precedente;

2) sanzioni per le amministrazioni inadempienti, eventualmente anche nella forma di minore erogazione di risorse pubbliche per il settore della mobilità e delle infrastrutture;

3) l'istituzione di un sistema informatico pubblico, ad accesso gratuito per le amministrazioni, che consenta la raccolta e l'invio dei dati in modo omogeneo e su supporto informatico, da finanziare attraverso i proventi derivanti da contravvenzioni al codice della strada.

****2. 133.** Crivellari.

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) disciplina della raccolta dati sull'incidentalità stradale, introducendo:

1) l'obbligo per i proprietari e i concessionari di strade, in coordinamento con le forze dell'ordine deputate alla rilevazione dei sinistri stradali (Polizia stradale, Carabinieri e polizie locali), di fornire all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), entro i primi 60 giorni dell'anno successivo, tutti i dati relativi all'incidentalità stradale dell'anno precedente;

2) sanzioni per le amministrazioni inadempienti, eventualmente anche nella forma di minore erogazione di risorse pubbliche per il settore della mobilità e delle infrastrutture;

3) l'istituzione di un sistema informatico pubblico, ad accesso gratuito per le amministrazioni, che consenta la raccolta e l'invio dei dati in modo omogeneo e su supporto informatico, da finanziare attraverso i proventi derivanti da contravvenzioni al codice della strada.

****2. 134.** Garofalo.

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) disciplina della raccolta dati sull'incidentalità stradale, introducendo:

1) l'obbligo per i proprietari e i concessionari di strade, in coordinamento con le forze dell'ordine deputate alla rilevazione dei sinistri stradali (Polizia stradale, Carabinieri e polizie locali), di fornire all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), entro i primi 60 giorni dell'anno successivo, tutti i dati relativi all'incidentalità stradale dell'anno precedente;

2) sanzioni per le amministrazioni inadempienti, eventualmente anche nella forma di minore erogazione di risorse pubbliche per il settore della mobilità e delle infrastrutture;

3) l'istituzione di un sistema informatico pubblico, ad accesso gratuito per le amministrazioni, che consenta la raccolta e l'invio dei dati in modo omogeneo e su supporto informatico, da finanziare attraverso i proventi derivanti da contravvenzioni al codice della strada.

****2. 135.** Piso.

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) disciplina della raccolta dati sull'incidentalità stradale, introducendo:

1) l'obbligo per i proprietari e i concessionari di strade, in coordinamento con le forze dell'ordine deputate alla rilevazione dei sinistri stradali (Polizia stradale, Carabinieri e polizie locali), di fornire all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), entro i primi 60 giorni dell'anno successivo, tutti i dati relativi all'incidentalità stradale dell'anno precedente;

2) sanzioni per le amministrazioni inadempienti, eventualmente anche nella forma di minore erogazione di risorse pubbliche per il settore della mobilità e delle infrastrutture;

3) l'istituzione di un sistema informatico pubblico, ad accesso gratuito per le amministrazioni, che consenta la raccolta e l'invio dei dati in modo omogeneo e su supporto informatico, da finanziare attraverso i proventi derivanti da contravvenzioni al codice della strada.

****2. 136.** Squeri.

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , tenendo anche conto del coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, già individuati nel decreto legislativo n. 285 del 1992.

2. 137. Garofalo.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (Testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

Al comma 1, lettera d), alinea, dopo le parole: utenza vulnerabile, inserire le seguenti: quali bambini, disabili, anziani, pedoni, ciclisti, utenti di ciclomotore e motociclo e tutti coloro che meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulla strada,.

*** 2. 1. (nuova formulazione) Nardi, Quaranta.**

Al comma 1, lettera d), alinea, dopo le parole: utenza vulnerabile, inserire le seguenti: quali bambini, disabili, anziani, pedoni, ciclisti, utenti di ciclomotore e motociclo e tutti coloro che meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulla strada,.

*** 2. 4. Garofalo.**

Al comma 1, lettera d), alinea, dopo le parole: utenza vulnerabile, inserire le seguenti: quali bambini, disabili, anziani, pedoni, ciclisti, utenti di ciclomotore e motociclo e tutti coloro che meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulla strada,.

*** 2. 5. Bergamini.**

Al comma 1, lettera e), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e predisponendo una segnaletica dedicata all'utenza vulnerabile, al fine di garantirne la sicurezza.

2. 23. (nuova formulazione) Bergamini.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente numero:

8-bis) l'aggiornamento delle disposizioni concernenti la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, consentendo l'accesso di motocicli di cilindrata non inferiore a 120 cc., se guidati da conducenti maggiorenni.

*** 2. 26. Squeri.**

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente numero:

8-bis) l'aggiornamento delle disposizioni concernenti la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, consentendo l'accesso di motocicli di cilindrata non inferiore a 120 cc., se guidati da conducenti maggiorenni.

*** 2. 27. Garofalo.**

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	253
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato C. 303 e abbinate (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	253
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	257
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	256

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 luglio 2014. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.40.

Variazione nella composizione della Commissione.

Comunico che la deputata Cristina Bargero (PD) è entrata a far parte della Commissione.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

Testo unificato C. 303 e abbinate.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Guido GALPERTI (PD), *relatore*, illustra il testo unificato della proposte di legge C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C.

1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian, recante disposizioni riguardanti l'agricoltura sociale, approvato lo scorso 26 giugno in sede referente dalla XIII Commissione Agricoltura.

Il testo si compone di 7 articoli.

L'articolo 1 definisce le finalità dell'intervento normativo, individuate nella promozione dell'agricoltura sociale, quale strumento operativo attraverso il quale applicare le politiche del *welfare* in ambito territoriale, coinvolgendo una pluralità di soggetti giuridici, enti, aziende agricole e cittadini.

Le esperienze di agricoltura sociale costituiscono una realtà che si è sviluppata e diffusa con risultati significativi e pertanto meritano un pieno riconoscimento da parte dello Stato. L'intervento normativo viene infatti riferito alla competenza statale definita dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, lettera *m*), relativa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

L'articolo 2 introduce la definizione legislativa a livello nazionale dell'agricoltura sociale. Ai sensi del comma 1 sono

tali le attività svolte dall'imprenditore agricolo volte a realizzare:

l'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, disabili e minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione sociale;

servizi sociali per le comunità locali, tra i quali gli agriasili e servizi di accoglienza di persone in difficoltà fisica e psichica;

prestazioni e servizi terapeutici, anche attraverso l'ausilio di animali e la coltivazione delle piante;

iniziative di educazione ambientale ed alimentare, di salvaguardia della biodiversità animale, anche attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche.

A un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali è demandata la definizione dei requisiti minimi delle attività indicate (comma 2). Il comma 3 qualifica le attività di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) come attività connesse all'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. Il comma 4 prevede che le attività elencate in precedenza possano essere svolte anche dalle cooperative sociali disciplinate dalla legge n. 381 del 1991 purché il fatturato derivante dall'esercizio dell'attività agricola sia prevalente; nel caso in cui esso sia compreso tra il 30 ed il 50 per cento sono considerate operatori dell'agricoltura sociale in proporzione allo stesso fatturato agricolo. Il comma 5 prevede, inoltre, che l'imprenditore agricolo possa svolgere attività di agricoltura sociale in associazione con le cooperative (di cui alla legge n. 381 del 1991), con le imprese sociali, con le associazioni di promozione sociale; con i soggetti pubblici, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il comma 6, infine, prevede che le attività di agricoltura sociale siano realizzate in collaborazione con i servizi socio-sanitari. Gli enti pubblici territoriali sono chiamati a predisporre piani territoriali di sostegno a tali attività.

L'articolo 3 prevede che le regioni adeguino le proprie disposizioni in materia al fine di permettere il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale presso gli enti preposti, stabilendo che per coloro che già svolgono tali attività da due anni, le stesse regioni provvedono ad un riconoscimento provvisorio. In caso di inadempienza, si applicano le disposizioni relative al potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle regioni, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione.

L'articolo 4 stabilisce che possano essere riconosciute organizzazioni di produttori (OP) per prodotti dell'agricoltura sociale.

L'articolo 5 dispone che acquisiscono il requisito della ruralità i fabbricati o le porzioni di fabbricati destinati all'esercizio dell'agricoltura sociale. Le regioni sono chiamate a valorizzare il patrimonio edilizio esistente ai fini di un recupero e di un'utilizzazione dello stesso per le attività in esame.

Particolarmente significative appaiono le misure di sostegno, di cui all'articolo 6, che si sostanziano nella facoltà:

per le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere, di inserire come criteri di priorità per l'assegnazione delle gare di fornitura, la provenienza dei prodotti agroalimentari da operatori di agricoltura sociale;

per i comuni, di prevedere specifiche misure di valorizzazione dei prodotti in esame nel commercio su aree pubbliche;

per gli enti pubblici territoriali e non, di prevedere criteri di priorità per favorire lo sviluppo delle attività in esame nell'ambito delle procedure di alienazione e locazione dei terreni pubblici agricoli;

per gli enti pubblici territoriali, di poter dare in concessione a titolo gratuito anche agli operatori dell'agricoltura sociale i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.

Viene, poi, previsto (comma 5) che, con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro del lavoro, siano definiti i criteri ed i requisiti per l'accesso ad ulteriori agevolazioni ed interventi di sostegno; anche per le regioni sono chiamate ad adottare provvedimenti per la concessione di agevolazioni (comma 7). Al comma 6 viene stabilito che nei piani regionali di sviluppo rurale siano definiti specifici programmi finalizzati allo sviluppo dell'impresa di agricoltura sociale.

L'articolo 7, infine, istituisce l'Osservatorio sull'agricoltura sociale che avrà il compito:

di definire le linee guida delle attività in esame (con particolare riferimento alle procedure per il riconoscimento, alla semplificazione delle stesse nonché alla predisposizione di strumento di assistenza e di formazione);

di monitorare lo sviluppo delle stesse attività;

di valutare le ricerche sull'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale;

di predisporre iniziative di coordinamento tra l'agricoltura sociale e le politiche di sviluppo rurale;

di definire azioni di comunicazione territoriale.

Ricorda che l'agricoltura sociale ha già trovato una prima definizione, come specifica area di intervento delle politiche pubbliche, nella programmazione dello sviluppo rurale sia con riferimento al periodo 2007-2013, sia soprattutto con la nuova Politica agricola comune e la nuova programmazione dei fondi strutturali per il periodo 2014-2020, che inseriscono l'inclusione sociale, la lotta alla povertà e lo sviluppo economico delle aree rurali come obiettivi prioritari delle politiche di sviluppo rurale. Inoltre, i programmi regionali di sviluppo rurale per il periodo 2014-2020 sono già in avanzato stato di elaborazione e prestano una grande attenzione alla tematica dell'agricoltura sociale.

Ritiene pertanto importante un intervento legislativo che fornisca una definizione puntuale dell'agricoltura sociale, per rispondere ad un'esigenza di coordinamento sia rispetto agli orientamenti dell'Unione europea sia rispetto all'articolata legislazione regionale.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato*).

Luigi TARANTO (PD) osserva preliminarmente che l'introduzione di regimi speciali e differenziati che operano al confine della più generale area delle attività economiche impone un supplemento di cautela per evitare operazioni elusive della disciplina. Ritiene che la prima osservazione proposta nel parere confermi il riconoscimento della ruralità con i conseguenti vantaggi fiscali agli edifici in cui saranno allocate le attività di agricoltura sociale, nel generale rispetto degli strumenti urbanistici. Con riferimento al comma 2 dell'articolo 6, non risulta chiaro, a suo avviso, se l'attività di agricoltura sociale si espliciti esclusivamente attraverso lo svolgimento di servizi prevalentemente a carattere educativo o se il servizio sociale si fondi anche sulla produzione e sull'allevamento. Giudica pertanto opportuna la seconda osservazione che interviene sulla disciplina del commercio su aree pubbliche, nel cui ambito è stato già riconosciuto un particolare regime di valorizzazione per le produzioni dirette da parte del mondo agricolo. La proposta di soppressione del comma 2 dell'articolo 6 è volta ad evitare una sommatoria di tre regimi a carico dell'attività di programmazione dei comuni: il regime generale del commercio su aree pubbliche, la valorizzazione del commercio su aree pubbliche esercitata da operatori agricoli e, infine, il regime di valorizzazione degli operatori del commercio su aree pubbliche che vendono prodotti agricoli derivanti da attività di agricoltura sociale. Ritiene si debba procedere con ragionevolezza riconoscendo il valore dell'agricoltura sociale ed evitando la creazione di regimi di particolare favore così parcellizzati da es-

sere probabilmente ingestibili da parte delle autorità amministrative.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL), nel dichiarare voto favorevole sulla proposta di parere, ritiene ultronea la prima osservazione che richiama al rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici dovuto anche per i fabbricati rurali che, a suo avviso, non necessita di essere ribadito in una disposizione di legge.

Stefano ALLASIA (LNA), pur dichiarandosi favorevole al contenuto del provvedimento in esame nel suo complesso che affronta la tematica dell'agricoltura sociale, ritiene tuttavia sussistano nel testo alcune criticità. Rileva in particolare come, rispetto al testo iniziale, sia stata eccessivamente estesa la platea dei soggetti beneficiari delle agevolazioni; al riguardo sarebbe stato preferibile usare una maggiore cautela soprattutto in relazione alle conseguenze che potrebbero determinarsi sull'utilizzo delle risorse disponibili.

Dichiara quindi voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere predisposta dal relatore.

Marco DA VILLA (M5S), pur condividendo l'impianto complessivo del nuovo testo unificato, ricorda a tale proposito che fra le proposte di legge confluite nel testo unificato c'è anche quella del gruppo del Movimento 5 Stelle, ritiene che nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito sussistano alcuni profili problematici. Condivide, a tale riguardo, le considerazioni già svolte dal collega Allasia, circa l'eccessiva estensione operata dei soggetti beneficiari delle agevolazioni previste nell'articolato in esame.

Con riferimento al parere predisposto dal relatore, dichiara di non condividere l'osservazione di cui alla lettera *b*), che prevede la soppressione del comma 2 dell'articolo 6, che disciplina il potere dei comuni di definire le modalità di presenza e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale nelle aree pubbliche. Al riguardo, ritiene opportuno che tale norma sia mantenuta nel testo.

Rispetto all'osservazione contenuta alla lettera *a*) della proposta di parere, ritiene viceversa che essa sia ridondante e non necessaria. Sottolinea infatti come non sia opportuno ribadire in un testo di legge la necessità di rispettare la normativa vigente in materia di strumenti urbanistici.

Guido GALPERTI, *relatore*, pur ritenendo condivisibili alcune delle preoccupazioni segnalate dai colleghi, ritiene, a proposito della lettera *a*) che, in relazione allo specifico dettato dell'articolo 5 della proposta in esame, non sia del tutto superfluo ribadire la necessità dell'osservanza della disciplina urbanistica. In relazione alla osservazione della lettera *b*) conferma l'opinione di evitare la creazione di regimi parcellizzati di particolare favore. Chiede quindi di mettere ai voti la proposta di parere come originalmente formulata.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.30.

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di agricoltura sociale.
Testo unificato C. 303 e abbinate.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione, esaminato il nuovo testo unificato delle abbinate proposte di legge recante: Disposizioni in materia di agricoltura sociale, nel testo risultante dagli emendamenti approvati (C.303 Fiorio ed abb.),

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: « a tutti gli effetti », appare opportuno inserire le seguenti: « nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici »;

b) all'articolo 6, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere il comma 2.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	258
DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. C. 2426 Governo (Parere alle Commissioni riunite VII e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	259
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	265
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Chimienti ed altri</i>) ...	267
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Nuovo testo unificato C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	263
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Rostellato ed altri</i>) ...	274
COMITATO DEI NOVE:	
Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico. C. 224-387-727-946-1014-1045-1336-A	264

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 luglio 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.45.

Sui lavori della Commissione.

Renata POLVERINI (FI-PdL) esprime il proprio disappunto per la mancata assegnazione in sede referente alla XI Commissione del disegno di legge n. 2486, di conversione in legge del decreto-legge n. 90 del 2014, che, a suo avviso, appare ingiustificata, considerati i molteplici aspetti di lavoro pubblico recati dal provvedimento in questione. Fa presente, in particolare, che il decreto-legge interviene diffusamente su materie riguardanti il

trattamento normativo dei dipendenti, intromettendosi in un ambito di competenza demandato alla disciplina contrattuale. Nel sottolineare l'esigenza di una riflessione seria ed approfondita su questi temi, invita pertanto il presidente a farsi carico di un'iniziativa tesa a salvaguardare le prerogative della Commissione, che ritiene sia stata espropriata del suo ruolo – come accaduto, peraltro, anche quando si è trattato di esaminare il decreto-legge n. 102 del 2013 – affinché venga posto riparo a quello che appare, a suo avviso, un palese errore in fase di assegnazione del provvedimento.

Giorgio AIRAUDO (SEL) si associa alla richiesta testé formulata, facendo presente che il decreto-legge n. 90 del 2014 contiene diverse norme di diretta competenza della XI Commissione che legittimerebbero quantomeno un'assegnazione alle Commis-

sioni riunite I e XI. Ritiene, quindi, opportuna un’iniziativa che si faccia carico di tale esigenza, considerato che è in gioco il destino di tanti lavoratori del settore pubblico, soprattutto quelli più deboli, che non riescono ad ottenere correzioni in sede governativa, come avviene, invece, per le categorie più influenti.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) condivide le considerazioni testé svolte, facendo notare che decreto-legge n. 90 del 2014 incide in modo diretto su materie di competenza della XI Commissione, richiedendo una trattazione da parte delle Commissioni riunite I e XI. Sottolinea, peraltro, che il provvedimento in questione interviene in materie che dovrebbero formare oggetto di concertazione sindacale.

Tiziana CIPRINI (M5S) concorda con l’esigenza prospettata dai deputati intervenuti, chiedendosi se esista una precisa volontà politica tesa ad escludere l’XI Commissione dalla trattazione delle tematiche del lavoro pubblico, rilevando come non sia la prima volta che a tale Commissione viene impedito di trattare tali argomenti.

Luisella ALBANELLA (PD) chiede al presidente di valutare una breve sospensione dei lavori per consentire un approfondimento delle questioni sollevate.

Cesare DAMIANO, *presidente*, preso atto della richiesta formulata dal deputato Albanella, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.55, riprende alle 15.05.

Marialuisa GNECCHI (PD), intervenendo a nome del suo gruppo, condivide l’esigenza di valutare se vi siano i margini per un’assegnazione anche alla Commissione XI del decreto-legge n. 90 del 2014, tenuto conto che tale provvedimento appare suscettibile di incidere significativamente in materie di lavoro pubblico. Si dichiara consapevole della circostanza che il provvedimento incide in modo assai

significativo anche su materie di competenza della II Commissione, ritenendo tuttavia che non possa disconoscersi il peso delle norme di competenza della Commissione lavoro. Ricorda, peraltro, che in questa legislatura provvedimenti di analogo tenore sono stati assegnati alle Commissioni riunite I e XI.

Sergio PIZZOLANTE (NCD) si dichiara a favore di un’iniziativa volta a far rispettare gli ambiti di competenza della XI Commissione relativamente ad un provvedimento complesso che incide pesantemente in materie di lavoro pubblico.

Cesare DAMIANO, *presidente*, alla luce dell’orientamento manifestato dai gruppi, fa presente che l’unico strumento che la Commissione ha a disposizione per modificare l’attuale assegnazione – che prevede, allo stato, per la XI Commissione un esame in sede consultiva *ex* articolo 73, comma 1-*bis* e 75 del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale, – è rappresentato dall’elevazione di un conflitto di competenza, per il quale appare necessaria una deliberazione, in sede plenaria, della Commissione nell’ambito della medesima sede consultiva. Propone, quindi, che nella giornata di domani, nella quale è previsto l’esame in sede consultiva del decreto-legge n. 90 del 2014, la Commissione sia chiamata a pronunciarsi su tale questione.

La Commissione concorda.

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.

C. 2426 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VII e X).

(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° luglio 2014.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 1° luglio 2014 si era concordato di rinviare la deliberazione di competenza sul provvedimento in oggetto in attesa di conoscere gli esiti dell'esame degli emendamenti nell'ambito della sede referente. Comunica che, nel frattempo, le Commissioni di merito hanno trasmesso il testo del provvedimento in titolo, come risultante dagli emendamenti approvati. Chiede quindi al relatore di illustrare le modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente.

Cinzia Maria FONTANA (PD), *relatore*, fa presente che le Commissioni di merito, in sede di esame degli emendamenti, hanno apportato talune significative modifiche al testo del decreto, intervenendo in particolare sugli articoli 2, 5, 8, 15 e 16, che incidono su materie rientranti nell'ambito delle competenze della XI Commissione.

Con riferimento all'articolo 2, osserva che è stata estesa anche al comando presso l'Unita Grande Pompei la disposizione, già prevista per la struttura di supporto al progetto Grande Pompei, secondo la quale il comando non è assoggettato ad alcun atto autorizzativo da parte dell'amministrazione di appartenenza.

Relativamente all'articolo 5, in materia di personale degli enti lirico-sinfonici, fa presente che è stato approvato un emendamento che interviene sulla lettera *f*) del comma 1, recante disposizioni tese a chiarire il significato di trattamento fondamentale ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alle verifiche e alle riduzioni del trattamento economico derivanti, nel pubblico impiego, dalle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro. Tale modifica, in particolare, è volta a specificare che tali riduzioni non potranno in ogni caso essere superiori al 50 per cento di 1/26 dello stipendio di base.

Per quanto attiene all'articolo 8, rileva che le modifiche al testo apportate tengono conto degli elementi di novità emersi nel corso dell'esame della proposta di

legge n. 362, in materia di professionisti dei beni culturali, recentemente approvata in via definitiva dalle Camere. Il testo modificato dalle Commissioni specifica la natura di contratto a tempo determinato delle forme di impiego dei professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali – a cui i competenti enti pubblici possono ricorrere anche in deroga al limite posto alle assunzioni di personale dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, individuandoli mediante procedura selettiva – prevede l'istituzione presso il Ministero dei beni e delle attività culturali degli elenchi nazionali dei professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, ai quali tali professionisti devono essere iscritti ai fini di tali assunzioni a tempo determinato. Inoltre, è stato elevato a 40 anni il limite di età per l'assunzione di tali professionisti, lasciando il limite dei 29 anni solo nell'ambito della valorizzazione dei beni culturali connessa ad apposite iniziative nell'ambito del servizio civile nazionale, settore patrimonio artistico e culturale. Infine, è stato eliminato il riferimento al rinvio al decreto del Presidente del Consiglio per la disciplina dei titoli di studio utili, delle modalità di tenuta e di aggiornamento degli elenchi, delle modalità di riparto delle risorse, nonché delle modalità di individuazione dei giovani da impiegare. Fa poi notare che le Commissioni di merito hanno introdotto, all'articolo 15, il comma 1-*bis*, il quale autorizza il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ad attingere alle graduatorie vigenti conseguenti all'espletamento di procedure di riqualificazione del personale interno risultato idoneo per l'accesso ai profili professionali afferenti alla III Area funzionale. L'utilizzo delle graduatorie è consentito nei limiti dei posti di organico vacanti e tenuto conto che la progressione verticale non dà luogo – secondo il tenore letterale della norma – ad aggravio di spesa in quanto riferita alla posizione giuridica e non economica ai sensi dell'articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010 e dell'articolo 16, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge n. 98 del 2011.

Fa presente che la procedura opera in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009, il quale dispone che le pubbliche amministrazioni, dal 1° gennaio 2010, debbano coprire i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al 50 per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In proposito, ritiene possa essere utile invitare le Commissioni a valutare la possibilità di assicurare che la progressione oggetto del provvedimento avvenga nel rispetto della normativa vigente in materia.

Fa notare che allo stesso articolo 15 è stato inserito un comma 2-bis, il quale stabilisce che al personale di prima Area di ruolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo risultante in soprannumero – si tratterebbe, in pratica, del personale addetto ai servizi ausiliari – a seguito delle riduzioni di organico previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012 non si applichino le conseguenti procedure, di cui all'articolo 2, commi 11 e 12, del decreto-legge n. 95 del 2012, per la gestione del personale in soprannumero. Restano invece ferme la possibilità di collocamento a riposo anticipato, per i dipendenti che maturano i requisiti ante-Fornero entro il 2016, e di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte della Pubblica amministrazione per i dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici.

Segnala che il successivo comma 2-ter riduce a 3 anni il periodo di permanenza minima obbligatoria nella sede di prima destinazione, fissato a 5 anni, in via generale, dall'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per il personale di nuova assunzione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, precisando che si tratta di un limite non derogabile dalla contrattazione collettiva.

Infine, osserva che le modifiche ai commi 8 e 10 dell'articolo 16 estendono a tutto il personale in servizio presso ENIT e Promuovi Italia SpA – e non soltanto a

quello a tempo indeterminato, come previsto dal testo iniziale – l'applicazione di quanto previsto dal comma 8, che demanda ad un Piano di riorganizzazione del personale l'individuazione delle unità da assegnare al nuovo ENIT. Al successivo comma 10 si prevede che il liquidatore della società Promuovi Italia possa stipulare accordi con le società Italia Lavoro, che opera come ente strumentale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione sociale, e Invitalia. In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento e degli specifici profili di competenza della XI Commissione, anche alla luce delle modifiche apportate in sede referente, formula una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato 1*).

Massimiliano FEDRIGA (LNA) chiede alla presidenza di valutare l'opportunità di concedere ai gruppi un tempo congruo per approfondire le delicate questioni poste dal relatore, rinviando la deliberazione di competenza della Commissione ad altra seduta.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa notare che un eventuale rinvio dell'esame ad altra seduta potrebbe, di fatto, precludere l'espressione del parere da parte della XI Commissione, considerati i ristretti margini temporali per la conclusione dell'esame in sede referente. Ricordato che alla discussione in oggetto è stato già dedicato un ampio spazio temporale, essendo quella in corso la terza seduta sull'argomento, ritiene opportuno procedere alla votazione della proposta di parere favorevole del relatore.

Cinzia Maria FONTANA, *relatore*, fa notare che i tempi particolarmente ristretti di esame sono stati imposti anche dall'esigenza di attendere la conclusione dell'esame degli emendamenti, che, peraltro, ha condotto a significative modifiche di norme di interesse della XI Commissione.

Massimiliano FEDRIGA (LNA), intervenendo per una precisazione, giudica preferibile che la Commissione non si esprima, atteso che appare impossibile pronunciarsi su una materia così delicata senza che sia stata concessa ai gruppi l'opportunità dei necessari approfondimenti.

Walter RIZZETTO (M5S), nel far presente che anche la Commissione bilancio sarà chiamata a pronunciarsi su tale provvedimento nella giornata di domani, si chiede se non sia opportuno che anche la XI Commissione rinvi il seguito dell'esame, affinché possa deliberare sul punto in modo più consapevole.

Cesare DAMIANO, *presidente*, in risposta al deputato Rizzetto fa notare, anzitutto, che la Commissione XI, a differenza della V Commissione, non ha la facoltà di esprimere il proprio parere per l'Assemblea. A fronte della ristrettezza dei tempi per la conclusione dell'esame in sede referente, fa notare che l'unica strada percorribile per dare la possibilità ai gruppi di approfondire le questioni sarebbe quella di riconvocare la Commissione in serata, al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea, o nella prima mattinata di domani.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) fa notare che un rinvio così breve dell'esame non avrebbe alcun senso, dal momento che i gruppi della XI Commissione non avrebbero possibilità di approfondire la materia, essendo impegnati in Assemblea nella giornata odierna per l'esame del provvedimento sugli « esodati ». Ritiene, pertanto, preferibile che la Commissione non esprima il parere di propria competenza.

Cesare DAMIANO, *presidente*, alla luce dell'andamento dell'odierna discussione e considerata l'oggettiva necessità di facilitare una conclusione dell'*iter* nella corrente settimana, ritiene opportuno che la Commissione si pronunci nella seduta odierna. Invita, quindi, i deputati a esprimersi sul merito della proposta di parere.

Silvia CHIMIENTI (M5S) dichiara che il suo gruppo ha presentato una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*), con il quale viene manifestato un orientamento contrario al provvedimento in esame, soprattutto per quanto attiene alle parti di competenza della XI Commissione, tra cui cita l'articolo 5, giudicato particolarmente critico.

Walter RIZZETTO (M5S), pur facendo notare che il provvedimento in esame contiene talune virtuose misure – tra cui cita quelle in materia di digitalizzazione degli esercizi ricettivi, quelle che tutelano il patrimonio artistico del Paese, quelle che introducono il cosiddetto ArtBonus, nonché quelle che prevedono la liquidazione della società Promuovi Italia Spa – il suo gruppo non può votare a favore della proposta di parere del relatore, per le numerose criticità riguardanti le parti di competenza della XI Commissione. Ritiene, in ogni caso, che il suo gruppo si riserva di definire una posizione più definita in Assemblea, anche alla luce del parere che sarà approvato dalla Commissione bilancio.

Giorgio AIRAUDO (SEL) rilevato che sussistono, allo stato, profonde incertezze circa le sorti del personale delle fondazioni liriche sinfoniche, dichiara che il suo gruppo non potrà votare a favore della proposta di parere formulata dal relatore. Si riserva di assumere in Assemblea una posizione definitiva anche alla luce di eventuali ipotesi di modifica del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dal relatore, mentre la proposta di parere alternativa formulata dai deputati Chimienti ed altri sarà posta in votazione solo qualora la proposta del relatore fosse respinta.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

Nuovo testo unificato C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Chiara GRIBAUDO (PD) osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla XIII Commissione sul testo unificato delle proposte di legge C. 303 ed abbinata, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

Segnala preliminarmente che il testo in questione è il frutto di un approfondito esame presso la XIII Commissione, che, avendo avuto ad oggetto più proposte legislative d'iniziativa parlamentare tra di loro abbinata, ha condotto all'elaborazione di un testo unificato, in più occasioni modificato fino a giungere alla formulazione attuale. Fa notare, peraltro, che l'esame di merito delle proposte di legge in titolo si ricollega a un'iniziativa assunta dalla XIII Commissione, con un'apposita indagine conoscitiva sull'agricoltura sociale svolta nella XVI legislatura, che ha permesso di approfondire la conoscenza di un mondo, quello dell'agricoltura sociale, caratterizzato da un insieme di esperienze concrete che affondano le loro radici in alcuni aspetti tradizionali dell'agricoltura, come il legame tra azienda agricola e famiglia rurale. Si è quindi evidenziata l'integrazione nell'agricoltura di pratiche rivolte alla terapia e alla riabilitazione delle persone diversamente abili, all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti svantaggiati, all'offerta di servizi educativi, culturali, di supporto alle famiglie e alle istituzioni didattiche. Faccio notare che, a seguito di quella indagine, la Commissione assunse una specifica iniziativa legislativa, che, tuttavia, non giunse a conclusione a causa della scadenza della XVI legislatura.

Valutando le finalità complessive del provvedimento, fa presente che esso promuove l'agricoltura sociale, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione e nell'ambito delle competenze regionali, quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.

Quanto al contenuto del provvedimento, fa notare che esso riprende, con talune integrazioni, il testo approvato in sede referente dalla XIII Commissione nel corso della passata legislatura, al fine di dettare i principi di riferimento per la disciplina degli aspetti essenziali delle esperienze di agricoltura sociale.

Fa presente che il testo in questione, all'articolo 2 individua tra gli scopi dell'agricoltura sociale l'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, individuando, al comma 1, lettera *a*), le categorie di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati e disabili delle quali favorire l'inserimento, con il richiamo delle platee individuate nella normativa europea in materia di aiuti di stato, delle categorie di soggetti svantaggiati individuate dall'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, relativa alle cooperative sociali, nonché il riferimento ai minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale.

Il testo unificato interviene, poi, in materia di riconoscimento degli operatori, disciplina delle organizzazioni dei produttori nonché dei locali per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale, prevedendo altresì specifici interventi di sostegno. Segnala, in questo contesto, l'articolo 7, che disciplina l'istituzione dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale — organismo al quale vengono attribuite funzioni di monitoraggio, definizione di linee guida, ricerca, proposizione di iniziative e di azioni

di comunicazione in materia di agricoltura sociale, le cui modalità di organizzazione e funzionamento sono definite dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Si disciplina, in particolare, la composizione dell'Osservatorio, al quale partecipano rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, degli enti territoriali e delle organizzazioni professionali, delle associazioni di promozione sociale, delle reti nazionali di agricoltura sociale, del terzo settore e della cooperazione, nonché si prevede che l'Osservatorio possa avvalersi, per l'espletamento dei suoi compiti, del supporto di esperti qualificati nel settore dell'agricoltura sociale. I componenti dell'Osservatorio non hanno diritto alla corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese.

In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento, teso a valorizzare il settore dell'agricoltura sociale nella prospettiva di migliorare i servizi sociali in favore della collettività e di valorizzare l'impiego lavorativo dei soggetti svantaggiati, ritiene che vi siano le condizioni per un orientamento positivo da parte della XI Commissione.

Propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Gessica ROSTELLATO (M5S) preannuncia, a nome del suo gruppo, la presentazione di una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 3*), di cui illustra il contenuto. Fa presente, in particolare, che tale proposta reca un orientamento favorevole subordinato all'accoglimento di due condizioni che, da un lato, fanno riferimento all'esigenza di ridurre la platea degli utenti e di escludere le cooperative sociali dai soggetti abilitati ad esercitare le

attività agri-sociali e, dall'altro, sottolineano la necessità di vincolare ogni iniziativa da adottare a finalità strettamente sociali. Auspica, in conclusione, che la relatrice possa tenere in considerazione il contenuto di tali condizioni, ai fini di una integrazione della sua proposta di parere.

Cesare DAMIANO, *presidente*, alla luce del dibattito sviluppatosi, propone di concedere ai gruppi il tempo necessario per confrontarsi sul merito, al fine di verificare se vi siano le condizioni per l'elaborazione di una proposta di parere condizionale, rinviando il seguito dell'esame alla giornata di domani.

Chiara GRIBAUDO (PD), *relatore*, condivide l'esigenza di rinviare ad altra seduta l'esame del provvedimento, attesa l'esigenza di svolgere tra i gruppi un adeguato approfondimento di merito.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad una seduta da convocare per la giornata di domani.

La seduta termina alle 15.45.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 2 luglio 2014.

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico.

C. 224-387-727-946-1014-1045-1336-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 15.45 alle 16.

ALLEGATO 1

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo (C. 2426 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2426, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, come risultante a seguito dell'esame delle proposte emendative;

apprezzato che il provvedimento, in continuità con precedenti iniziative assunte nel corso della presente legislatura, si propone di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale del Paese, contribuendo allo sviluppo e alla crescita economica, anche attraverso un rilancio delle attività turistiche;

considerate le disposizioni che intervengono su materie più direttamente riferibili all'ambito di competenza della Commissione;

considerato che l'articolo 8, il cui contenuto è stato oggetto di modifiche migliorative nell'ambito dell'esame in sede referente, intende far fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza, di miglioramento e potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza, ispezione, conservazione e valorizzazione dei beni culturali presso gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, delle Regioni e degli altri enti pubblici, mediante il ricorso a professionisti, iscritti in appositi elenchi nazionali, assunti con contratti di lavoro a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni recate dall'articolo 9, comma 28,

del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010;

valutate favorevolmente le modifiche apportate dalle Commissioni all'articolo 8, che hanno interessato la disciplina relativa agli elenchi nazionali dei professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, nonché l'elevazione a 40 anni del limite di età per l'assunzione di tali professionisti e la previsione dell'individuazione di tali professionisti mediante procedura selettiva;

osservato che il comma 1-*bis* dell'articolo 15 autorizza il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ad attingere, nei limiti dei posti vacanti in organico, alle graduatorie vigenti conseguenti all'espletamento delle procedure di riqualificazione del personale interno risultato idoneo per l'accesso ai profili professionali afferenti alla III Area funzionale, in deroga all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

rilevato che il comma 2-*ter* dell'articolo 15 reca, per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, una deroga alla normativa di cui all'articolo 35, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di permanenza minima obbligatoria nella sede di prima destinazione per il personale di nuova assunzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che la progressione verticale prevista dall'articolo 15, comma 1-*bis*, sia attuata nel rispetto della normativa vigente in materia;

con riferimento al comma 2-ter dell'articolo 15, che reca, per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,

una deroga alla normativa applicabile alla generalità delle pubbliche amministrazioni in materia di permanenza minima obbligatoria nella sede di prima destinazione per il personale di nuova assunzione, si segnala l'opportunità di temperare l'esigenza di tenere conto delle peculiarità di tale Ministero con quella di garantire l'omogeneità della disciplina in materia di pubblico impiego.

ALLEGATO 2

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo (C. 2426 Governo).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA
DAI DEPUTATI CHIMIENTI ED ALTRI**

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto – legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo;

premesso che:

l'articolo 2, prevede di accelerare la realizzazione del Grande Progetto Pompei disponendo varie deroghe al Codice dei contratti pubblici per gli affidamenti dei contratti, nonché la costituzione di una segreteria tecnica di progettazione presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia. In particolare:

la lettera *a)* del comma 1, in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, consente al direttore generale di progetto, nominato ai sensi del decreto-legge n. 91 del 2013, di avvalersi dei poteri attribuiti ai commissari straordinari delle opere pubbliche, attraverso i quali è concessa la possibilità di aggiudicare l'appalto in deroga alla disciplina sulla verifica dei requisiti, nonché di revocare il responsabile unico del procedimento e di attribuire le relative funzioni ai componenti della sopra citata segreteria tecnica di progettazione;

la lettera *b)* del medesimo comma, prevede inoltre l'elevazione della soglia per il ricorso alla procedura negoziata per i lavori relativi ai beni culturali da 1 a 3,5 milioni di euro, l'applicazione di procedure d'urgenza per l'esecuzione dei contratti, nonché l'elevazione al 30 per cento della soglia delle varianti in corso d'opera per i lavori previsti;

ulteriori disposizioni prevedono inoltre, che:

il direttore generale di progetto proceda all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso in cui l'aggiudicatario non abbia fornito, entro il termine di dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, la prova del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, o la conferma delle sue dichiarazioni (comma 1, lettera *c)*;

il responsabile del procedimento possa svolgere anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori e con un'attestazione possa sostituire la verifica dei progetti (comma 1, lettera *h)*;

il comando presso la struttura di supporto al direttore generale di progetto non sia assoggettato ad alcun atto autorizzativo da parte dell'amministrazione di appartenenza;

la costituzione, presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, della segreteria tecnica di progettazione, sia compo-

sta da non più di 20 unità di personale, alle quali possano essere conferiti incarichi di collaborazione per la partecipazione alle attività progettuali « e di supporto » al Grande Progetto Pompei (comma 5);

l'articolo 3 prevede la nomina, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, di un commissario straordinario chiamato a predisporre, entro il 31 dicembre 2014, un Progetto di riassegnazione degli spazi dell'intero complesso della Reggia di Caserta, al fine di restituirlo alla sua destinazione culturale, educativa e museale, all'interno della quale, oltre alla Soprintendenza, sono presenti anche altri Enti pubblici (il Ministero della difesa con la Scuola allievi specialisti aeronautica militare, la Presidenza del Consiglio con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, l'Ente provinciale del turismo, i Corpi speciali dei ROSS e dei NAS, il rettorato della seconda Università degli Studi di Napoli);

l'articolo 5 reca disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche, modificando in più parti l'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013;

le suddette modifiche concernono:

a) la possibilità, per le fondazioni che hanno presentato il piano di risanamento, di negoziare e applicare nuovi contratti integrativi aziendali;

b) una nuova disciplina della gestione degli eventuali esuberi derivanti dalla rideterminazione delle dotazioni organiche delle medesime fondazioni;

c) l'adeguamento degli statuti e la rinnovazione degli organi a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie;

d) la disciplina per l'individuazione delle fondazioni che possono dotarsi di forme organizzative speciali;

e) la proroga dei commissari straordinari fino all'adozione delle modifiche statutarie;

f) l'incremento per il 2014 del fondo di rotazione;

in particolare, il suddetto articolo 5:

al comma 1, lettera *a)* estende al personale delle fondazioni la disciplina prevista dall'articolo 2, comma 11, lettera *a)*, del decreto-legge n. 95 del 2012 in materia di pensionamenti attivabili nei casi di soprannumerarietà all'esito delle riduzioni di organico;

al comma 1, lettera *b)* sostituisce il comma 13 del sopra citato decreto legge, prevedendo che il personale risultante ancora eccedente, venga assunto a tempo indeterminato, mediante procedura di mobilità avviata dalla fondazione, da parte della società ALES;

al comma 1, lettera *f)* prevede che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni sul pubblico impiego, per quanto concerne le verifiche e le relative riduzioni del trattamento economico derivanti dalle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro, il trattamento fondamentale dei dipendenti delle fondazioni corrisponda al minimo retributivo, agli aumenti periodici di anzianità, agli aumenti di merito e all'indennità di contingenza;

al comma 1, lettera *e)*, sostituisce il comma 16 del decreto-legge n. 91 del 2013, convertito nella legge n. 112 del 2013, prorogando dal 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2014 il termine per l'adeguamento degli statuti e specificando che gli organi di governo delle fondazioni siano rinnovati alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie;

al comma 1, lettera *g)*, aggiunge il comma 21 bis al decreto-legge n. 91 del 2013, convertito nella legge n. 112 del 2013, attuando un'ulteriore modifica sulla disciplina per l'individuazione delle fondazioni lirico-sinfoniche dotate di forme organizzative speciali, sostanzialmente superando le recenti innovazioni introdotte dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 326 e 327, della legge n. 147 del 2013) e ripristinando, con alcune variazioni, le modalità previste dall'articolo 1

del decreto-legge n. 64 del 2010, che viene abrogato. In particolare, si prevede che, entro il 31 luglio 2014, siano determinati, con decreto interministeriale di natura non regolamentare, i criteri per l'individuazione delle fondazioni che possono dotarsi di forme organizzative speciali. Le fondazioni in questione adeguano i propri statuti in deroga alle disposizioni che regolano la partecipazione dei soci privati, il consiglio di indirizzo e il sovrintendente;

al comma 3 dispone la proroga dell'amministrazione straordinaria delle fondazioni lirico-sinfoniche che alla data di entrata in vigore del decreto-legge non abbiano ancora adeguato i propri statuti, fino alla nomina dei nuovi organi;

al comma 4 adegua la misura del trattamento economico dei dipendenti, consulenti e collaboratori delle fondazioni, nonché – se previsto – di quello dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo, al limite massimo retributivo previsto per il trattamento economico annuo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni (articolo 23, quantificato, a decorrere dal 1o maggio 2014, in 240.000 euro. La medesima norma stabilisce l'obbligo di adeguare le disposizioni contrattuali di riferimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame;

l'articolo 7 prevede il rifinanziamento del Fondo Mille giovani per la cultura, per un ammontare di 1 milione di euro per il 2015. Al riguardo, la relazione illustrativa del Governo evidenzia che, nonostante i reiterati sforzi congiunti delle amministrazioni competenti, si sarebbe rivelato impossibile attuare la previsione, « stante la inadeguatezza palese dello stanziamento disposto dal legislatore, che avrebbe reso inevitabile, alternativamente, o ridurre drasticamente il numero dei giovani coinvolti, o ridurre in modo socialmente inaccettabile la minima remunerazione per essi prevista. Nel bilancio 2014 i fondi sono stati appostati, unitamente a quelli relativi al programma 500

giovani per la cultura, sul capitolo 1325 dello stato di previsione del MIBACT. Il comma 1 dispone che i giovani siano utilizzati sulla base della stipula di contratti di lavoro flessibile, anche in deroga al limite posto alle assunzioni di personale dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010;

l'articolo 8 prevede l'utilizzo di giovani fino a 29 anni, laureati o in possesso del diploma rilasciato dalle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica, per far fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico presso gli istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica, mediante contratti di lavoro flessibile. Precisa che si tratta di una iniziativa finanziata per il (solo) 2015 nel limite di 1,5 milioni di euro;

formulate, per quanto di competenza, le seguenti osservazioni:

relativamente all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), l'articolo 204, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, ammette l'affidamento con procedura negoziata dei lavori di importo complessivo non superiore a 1 milione di euro, introducendo pertanto un'altra fattispecie che si aggiunge ai casi previsti dagli articoli 56 e 57 del Codice, per gli appalti di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria (cosiddetti appalti sopra soglia), con e senza previa pubblicazione del bando di gara, e per quelli previsti dall'articolo 122, comma 7, per gli appalti di importo inferiore alle predette soglie (cosiddetti appalti sotto soglia);

le disposizioni recate dal comma 1, lettera *c*) del medesimo articolo 2, risultano incongruenti con la « determinazione 1/2014 » dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ha dettato le linee guida per l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 48 del Codice, precisando che la verifica di cui all'articolo 48

non è applicabile per appalti di lavori di importo superiore a 150.000 euro, in quanto in tali casi sarebbe obbligatoria l'attestazione di qualificazione rilasciata dalle Società Organismo di Attestazione (S.O.A), che costituisce quindi la prova del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria;

il comma 1, lettera *c*) del medesimo articolo 2 deroga dalle disposizioni contenute nel capo II del titolo II della parte II del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti (che disciplina le modalità di verifica dei progetti di cui al comma 5 dell'articolo 112 e al comma 6 dell'articolo 93 del Codice). In particolare, per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, la verifica non potrebbe in alcun modo essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti (ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità, ovvero da altri soggetti autorizzati), bensì da organismi di controllo accreditati. L'articolo 93, comma 6, del Codice dei contratti specifica inoltre che, in relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il citato regolamento, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione;

riguardo al comma 5 del suddetto articolo 2 sarebbe opportuno chiarire il raccordo fra la costituenda segreteria tecnica, e la struttura di supporto al direttore generale di progetto, nonché valutare l'opportunità di precisare che, nel caso in cui ai soggetti della segreteria tecnica vengano attribuite le funzioni di responsabile unico del procedimento, siano rispettati i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici (articoli 6, 7, 9 e 10 del Codice degli appalti);

per quanto sopra esposto, sarebbe opportuno assicurare la trasparenza, la

regolarità e l'economicità della gestione dei contratti attuati per gli interventi a favore del Grande Progetto Pompei, anche al fine di evitare il rischio di infiltrazioni mafiose;

in riferimento all'articolo 3 occorrerebbe attuare quanto segue:

a) chiarire la ripartizione delle competenze fra il commissario e la Soprintendenza, di cui restano ferme le attribuzioni in ordine alla gestione ordinaria del sito;

b) valutare il riferimento alla « realizzazione » del Progetto, di cui al comma 2, lettera *b*), affidata al commissario, che non appare congruente con il termine previsto per la durata in carica dello stesso commissario e la « predisposizione » del Progetto, da approvare con successivo decreto del presidente del Consiglio di ministri, per la cui adozione non è indicato un termine;

c) come rilevato dal Servizio studi, il termine previsto per la nomina del commissario, anteriore a quello per la conversione in legge del decreto-legge in esame, sarebbe incongruente con eventuali modifiche che potrebbero intervenire, al suddetto articolo 3, durante l'esame parlamentare;

riguardo all'articolo 5:

le disposizioni recate dal comma 1, lettera *a*), non chiariscono il significato dell'espressione « nelle more della definizione del procedimento di contrattazione collettiva », considerato che il nuovo contratto è intervenuto il 25 marzo 2014;

la possibilità, prevista alla lettera *a*) del comma 1, di stipulare contratti integrativi per le fondazioni che hanno aderito alla « legge Bray » e che stanno approntando i piani di risanamento, risulta essere limitata dalle disponibilità finanziarie e comunque è assorbita nella parte economica prevista dal nuovo CCNL. Purtroppo tale contratto, dopo 10 anni di attesa, giace tuttora alla Corte dei conti

per la validazione, che risulta ancora in dubbio per via delle verifiche sulla copertura economica. In sintesi, nella parte normativa del contratto si richiedono una maggiore flessibilità, che in realtà risulta già molto ampia, una elevata disponibilità a svolgere mansioni accessorie o l'internazionalizzazione di servizi. Ma tutto ciò avviene di fatto a costo zero;

in relazione al trasferimento del personale amministrativo e tecnico nella società Ales S.p.A., ai sensi della lettera *b*) del suddetto comma 1, la cui assegnazione è condizionata dalla disponibilità delle vacanze di organico e dai limiti della facoltà di assunzioni di tale società, sarebbe opportuno prevedere:

a) l'invio al Ministero competente degli elenchi del personale interessato, al fine di valutare l'assegnazione degli esuberanti in parola presso gli uffici periferici del Ministero o di altre amministrazioni centrali, regionali e locali di cui sia stata verificata la carenza di personale per l'esercizio delle funzioni connesse all'attività di promozione culturale;

b) la conferma ovvero, qualora necessaria, la riduzione della dotazione organica del personale operaio e impiegatizio operante nei servizi e non direttamente connesso con la produzione e la realizzazione di spettacoli occupato a tempo indeterminato, fino a un massimo del 30 per cento di quella in essere al 31 dicembre 2013;

l'utilizzo dello strumento del comando per conservare le garanzie necessarie sotto il profilo occupazionale e dei trattamenti economici e previdenziali, al fine di consentire di mantenere la titolarità del rapporto di lavoro in capo alla Fondazione di appartenenza con i relativi diritti maturati e altresì la possibilità di rientro, temporaneo o definitivo, a fronte del rideterminarsi nella Fondazione di fabbisogni professionali compatibili con la professionalità del comandato;

c) in alternativa, il ritorno alla formulazione originaria del decreto-legge

n. 91 del 2013 che parlava di « trasferimenti » e non di « messa in mobilità » per i lavoratori risultanti in eccedenza all'esito della rideterminazione delle dotazioni organiche. La messa in mobilità è infatti estremamente penalizzante per i lavoratori, che sulla base di quanto previsto dalla legge 23 luglio 1991, n. 223 e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedrebbero comunque potenzialmente licenziati per legge, con scarsissime possibilità di essere riassunti e con la sostanziale perdita di tutti i diritti contrattuali maturati;

d) a fronte della manifesta impossibilità in capo ad Ales S.p.A di assorbire tutti i trasferimenti del personale in eccedenza delle fondazioni, la possibilità che previa informativa alle organizzazioni sindacali, il personale che risulti ancora eccedente alla data di entrata in vigore del presente decreto venga assunto a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche per la tutela, valorizzazione e gestione dei beni culturali nell'ambito delle vacanze di organico e nei limiti delle loro facoltà assunzionali, all'interno delle quali possa essere adibito allo svolgimento di mansioni attinenti alle proprie competenze, in modo da non intaccare le professionalità in questione;

in merito alle disposizioni recate dal comma 1, lettera *f*), sarebbe opportuno prevedere che le riduzioni stipendiali per malattia o per assenze dal lavoro non fossero superiori alla metà di quanto percepito per un giorno di lavoro su base mensile. Con la specifica introdotta dalla lettera *f*) si creano infatti una serie di effetti economici negativi sul personale dipendente dalle fondazioni Liriche-Sinfoniche. Basti pensare che nel comparto enti locali le trattenute ammontano a un massimo giornaliero, riferito alla categoria D (stipendio netto pari a circa 1.300 euro) di due euro al giorno, mentre, a parità di stipendio, ad un lavoratore dipendente di una Fondazione Lirico-Sinfonica l'applicazione della norma così come prevede il presente decreto-legge determina una trattenuta pari a circa 20 euro al giorno;

per queste ragioni, unite al fatto che la definizione di trattamento economico e accessorio dovrebbe essere demandata alla contrattazione, si propone di escludere i premi di produttività, riducendo in modo significativo l'onere per il lavoratore;

in merito alle disposizioni recate dal comma 1, lettera *e*), sarebbe opportuno prevedere che il collegio dei revisori dei conti, verificasse la sostenibilità economico-finanziaria e la corrispondenza degli atti adottati dall'organo di gestione con le indicazioni formulate dall'organo di indirizzo, inviando una relazione trimestrale al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sull'attività di validazione svolta, secondo un prospetto definito con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

riguardo al comma 4 si sottolinea che l'articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 201 del 2011, citato nel testo, riguarda i compensi per gli amministratori e i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni. Sarebbe auspicabile rivedere, anche in deroga alla normativa vigente il compenso corrisposto al Sovrintendente, da fissare entro e non oltre il limite di 80 mila euro annui;

riguardo all'articolo 5 occorrerebbe inoltre attuare quanto segue:

a) reintrodurre l'esenzione dal pagamento dell'IRAP per le fondazioni lirico-sinfoniche, come inizialmente previsto dal Ministero al momento della formulazione delle ipotesi di modifiche e poi non confluita nel decreto in esame. L'eliminazione dell'imposta in questione sarebbe un beneficio fondamentale per le Fondazioni in sofferenza: si pensi che, per il solo Carlo Felice, l'Irap versata alla Regione Liguria risulta essere di poco inferiore al contributo annuo che la Regione stessa versa al teatro come socio istituzionale (1 milione di euro);

b) consentire alle fondazioni lirico-sinfoniche di procedere d'ufficio alla verifica dei requisiti anagrafici e contri-

butivi del personale in questione avvalendosi della documentazione in possesso dell'INPS. Il decreto in esame esplicita che per il personale eventualmente in eccedenza delle fondazioni lirico sinfoniche è estesa l'applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera *a*), del decreto-legge n. 95 del 2012. Nel predetto articolo si deroga attraverso il richiamo all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008 a quanto previsto dalla riforma Fornero, che prevede la possibilità di andare in pensione dopo 42 anni e 6 mesi di contributi e comunque dopo il compimento dei 62 anni. Viene dunque prevista per i dipendenti della Pubblica amministrazione la possibilità di andare in pensione a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni e con sei mesi di preavviso. Tuttavia questi pre-pensionamenti, o per meglio dire l'applicazione delle regole antecedenti alla « riforma Fornero », non sono di fatto tali: viene ripresa la norma riferita ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ma non si dà alcun supporto alle fondazioni per poter andare ad individuare la platea dei lavoratori interessati. Infatti, a meno che non sia il lavoratore stesso a dichiarare di essere in possesso del predetto requisito contributivo, l'azienda non può procedere ad accertamenti sulla posizione del lavoratore. Per questi motivi sarebbe opportuno che le fondazioni potessero acquisire la certificazione dei requisiti anagrafici e contributivi del proprio personale, in modo da incentivare i pensionamenti, evitando la messa in mobilità di un numero notevole di lavoratori;

c) garantire indistintamente a tutti i lavoratori a tempo indeterminato presso le fondazioni liriche l'applicazione dei criteri pensionistici previsti dal decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. Secondo quanto previsto attualmente dal decreto, infatti, l'applicazione di tali criteri riguarderebbe solo il personale tecnico-ausiliario, mentre resterebbe fuori l'intera parte artistica (maestranze, coro, orchestra). Garantendo l'applicazione indiscussa

del regime pensionistico previsto dal decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 a tutto il personale sarebbe possibile ridurre gli esuberi;

relativamente all'articolo 7, lo stanziamento recato dal comma 3, appare comunque inadeguato, anche alla luce dell'ampliamento della platea di giovani che dovranno partecipare al Progetto di individuazione di riassegnazione e di restituzione degli spazi del complesso della Reggia di Caserta. Sarebbe opportuno prevedere l'innalzamento delle risorse del relativo Fondo;

in merito all'articolo 8 sarebbe necessario innalzare il limite d'età, anche alla luce del perdurante stato di disoccupazione di persone considerate lavorativamente giovani. Infatti il decreto-legge n. 91 del 2013, all'articolo 2, comma 2 ha compreso i giovani fino a 34 anni d'età,

esprime

PARERE CONTRARIO

« Chimienti, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Ciprini, Bechis, Rostellato, Baldassarre ».

ALLEGATO 3

**Disposizioni in materia di agricoltura sociale. (Nuovo testo unificato
C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e
C. 1020 Schullian).**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA
DAI DEPUTATI ROSTELLATO E ALTRI**

La XI Commissione,
premessò che:

per agricoltura sociale si intende l'uso dell'azienda agricola per il soddisfacimento di bisogni sociali quali il recupero e il reinserimento di soggetti svantaggiati, attività didattiche per le scuole, prestazioni di servizi per le comunità rurali e tutto ciò che sia da stimolo all'attivazione di circuiti virtuosi di natura sociale nel settore agricolo;

l'ambizione del testo sarebbe, pertanto, quella di introdurre norme volte a definire le attività e gli operatori che potranno svolgere le predette attività, agevolazioni in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità per i locali da utilizzare per attività di agricoltura sociale, nonché l'individuazione di utenza e fruitori;

pur condividendo la necessità di disciplinare con una normativa organica la multifunzionalità delle imprese agricole, da realizzarsi anche nelle attività di agricoltura sociale, pur pienamente condividendo le finalità proprie dell'agricoltura sociale, in quanto dirette al soddisfacimento di bisogni sociali e di prestazioni di servizi alle comunità rurali, (anche in considerazione del ruolo crescente che l'Unione europea accorda alle attività di agri-sociale inserite tra le priorità dell'Accordo di partenariato e pertanto previste nei prossimi PSR 2014-2020), nella valutazione complessiva di questo provvedimento emergono numerosi elementi di criticità;

nel testo viene dilatata la platea dei beneficiari degli interventi di agricoltura sociale laddove vengono, infatti, ricompresi i lavoratori che non hanno un impiego regolarmente retribuito da oltre 6 mesi, i soggetti che scontano pene detentive ammessi a lavori esterni, i disabili, i membri di minoranze nazionali. Il rischio, soprattutto in relazione alla prima delle predette ipotesi, è quello che gli interventi in oggetto finiscano per divenire una « sanatoria » da applicarsi a lavoratori in precedenza impiegati irregolarmente, si ritiene pertanto opportuno chiarire al meglio e porre i giusti paletti nell'applicazione della norma;

L'« agricoltura sociale » è infatti da intendersi come quel complesso di attività esercitate dagli imprenditori agricoli che, in forma singola o associata con organismi non lucrativi di utilità sociale, con organismi della cooperazione, con organizzazioni di volontariato, con associazioni ed enti di promozione sociale, con fondazioni ed enti di patronato, integrano in modo sostanziale, continuativo e qualificante l'attività agricola per il tramite di iniziative per l'inserimento socio lavorativo di soggetti disabili e lavoratori disabili e fornitura di servizi sociali, socio-sanitari, riabilitativi, terapeutici, formativi ed educativi per le famiglie dei suddetti soggetti, per le comunità locali quali in particolare le attività di accoglienza e soggiorno di bambini, prestazioni e servizi terapeutici

a supporto delle terapie della medicina tradizionale e progetti finalizzati alla educazione ambientale e alimentare;

nel testo all'esame, suscita altresì perplessità, la circostanza per la quale vengono, di fatto, considerati operatori sociali, gli imprenditori agricoli e le cooperative sociali il cui fatturato agricolo è prevalente. Più opportuno sarebbe considerare operatori di agricoltura sociale solo gli imprenditori agricoli e non i soggetti della cooperazione sempre al fine di considerare come prevalente l'attività agricola;

l'ampliamento dei beneficiari degli interventi, unitamente alla previsione con cui si considerano operatori di agricoltura sociale, non soltanto gli imprenditori agricoli ma anche le cooperative sociali, corre il rischio di trasformare le attività di agricoltura sociale in una pluralità di fattispecie non direttamente riconducibili al reale concetto di agri – sociale;

con le aperture offerte nel testo all'esame, è palese il rischio che si possa diventare operatori di agri-sociale esclusivamente per accedere ai benefici ad essa

accordati, pertanto, più confacente alle reali necessità e esigenze, sarebbe l'idea di consentire che gli imprenditori agricoli possano svolgere attività di agri-sociale in collaborazione con gli altri soggetti del sociale, comprese le cooperative ma senza attribuire a questi ultimi la gestione diretta e la relativa fruizione di benefici;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

al fine di non snaturare la finalità sociale, sia ridotta la platea degli utenti e siano escluse le cooperative sociali dai soggetti abilitati ad esercitare le attività di agri-sociale;

ogni iniziativa da adottare sia vincolata a finalità strettamente « sociali ».

« Rostellato, Bechis, Chimienti, Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Rizzetto, Baldassarre ».

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato C. 303 Fiorio e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	276
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	286
DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	277

INTERROGAZIONI:

5-01824 Grillo: Utilizzo della tessera sanitaria per archiviare i dati sull'esposizione alle radiazioni ionizzanti durante gli esami radiologici	284
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	287
5-01878 Covello: Interventi urgenti per far fronte alle criticità in cui versa l'ospedale civile dell'Annunziata di Cosenza	284
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	289
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	285
AVVERTENZA	285

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 luglio 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU indi del vicepresidente Daniela SBROLLINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

Testo unificato C. 303 Fiorio e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 1° luglio 2014.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata per il seguito dell'esame del nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 303 Fiorio e abbinate « Disposizioni in materia di agricoltura sociale », per il parere alla XIII Commissione (Agricoltura).

Ricorda, altresì, che nella seduta di ieri, il relatore Fossati ha svolto la relazione ed è iniziato il dibattito.

Chiede, pertanto, se ci siano altri colleghi che desiderano intervenire, altrimenti l'on. Fossati illustrerà la proposta di parere predisposta.

Filippo FOSSATI (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato 1*).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, osserva che il parere predisposto dal relatore recepisce molti degli spunti emersi nel corso dell'ampio dibattito svolto nella seduta precedente. Auspica pertanto un'ampia condivisione del lavoro svolto dal relatore da parte della Commissione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

C. 2486 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata per l'espressione, in sede consultiva, del parere alla I Commissione Affari costituzionali sul disegno di legge C. 2486, di conversione del decreto-legge n. 90 del 2014, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari sociale.

Ricorda, altresì, che il termine degli emendamenti è stato fissato dalla I Commissione a giovedì 11 luglio, alle ore 16.

Pertanto se la XII Commissione intende esprimere un parere prima di tale termine, l'esame in sede consultiva dovrà concludersi entro la giornata di mercoledì 10 luglio.

Dà, quindi, la parola, al relatore Gelli per lo svolgimento della relazione.

Federico GELLI (PD), *relatore*, ricorda che la XII Commissione è chiamata ad esprimere il parere sulle parti competenza del DL n. 90/2014, assegnato in sede referente alla I Commissione Affari costituzionali. Il testo si compone nel complesso di 53 articoli, solo alcuni dei quali incidenti su materie di interesse della Commissione.

Per quanto di competenza della Commissione Affari sociali segnala le seguenti disposizioni.

L'articolo 1 detta norme per favorire il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, disponendo l'abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio e l'ampliamento dell'ambito applicativo dell'istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della P.A. nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici (requisito contributivo).

Il comma 1, poi, abroga tutte le disposizioni che disciplinano l'istituto del trattenimento in servizio.

Il comma 2 detta la disciplina transitoria, prevedendo che i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 (o fino alla loro scadenza, se anteriore), mentre i trattenimenti in servizio disposti ma non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del decreto-legge sono revocati.

Per quanto di competenza della Commissione Affari sociali, fa presente che il comma 5 amplia l'ambito applicativo dell'istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della P.A. nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici, estendendolo al personale delle autorità indipendenti e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Finora, la risoluzione unilaterale del contratto da parte della P.A. nei confronti dei dipendenti in possesso del requisito contributivo è stata disciplinata in via sperimentale, fino 31 dicembre 2014, dall'articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008. Tale norma, nel riconoscere la facoltà per la PA di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro per il personale dipendente che avesse maturato l'anzianità massima contributiva di 40 anni – aumentata ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 cd. « riforma Fornero » a 42 anni e 3 mesi –, la aveva

esclusa per i magistrati, i professori universitari e i dirigenti medici responsabili di struttura complessa.

Segnala, quindi, che ai sensi del comma in esame, mentre i magistrati e i professori universitari restano esclusi, i dirigenti medici responsabili di struttura complessa sono ricompresi nell'ambito di applicazione della norma.

Ritiene importante ricordare, infine, che l'applicazione dell'istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della P.A. nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici è attualmente prevista per il triennio 2012-2014, per cui in assenza di ulteriori interventi legislativi volti a prorogarne l'efficacia, a decorrere dal 1° gennaio 2015 le P.A. non potranno più procedere a risoluzioni unilaterali dei contratti nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici.

Fa presente, poi, che l'articolo 11 modifica il sistema di conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato negli enti locali (commi 1 e 2), nelle regioni e negli enti e nelle aziende del Servizio sanitario nazionale con riferimento alla dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa (comma 3). Si interviene, inoltre, sugli uffici di supporto degli organi di direzione politica degli enti locali (comma 4).

In sintesi, i commi 1 e 2 aumentano dal 10 al 30 per cento dei posti della pianta organica la quota massima di incarichi dirigenziali che gli enti locali possono conferire mediante contratti a tempo determinato. A bilanciamento di tale ampliamento, viene introdotto l'obbligo di selezione pubblica anche per tali incarichi. Sul punto, ricorda che, per giurisprudenza consolidata, le deroghe legislative al principio secondo cui agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, seppure previste espressamente dallo stesso articolo 97, c. 3, Cost., sono sottoposte al sindacato di legittimità costituzionale. In particolare, in base alla giurisprudenza costituzionale, « l'area delle eccezioni » al concorso deve essere « delimitata in modo rigoroso ». Le deroghe, cioè, sono legittime solo in presenza di

« peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico » idonee a giustificarle. In altre parole, la deroga al principio del concorso pubblico deve essere essa stessa funzionale alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione.

Osserva, poi, che tornando al comma 3, d'interesse specifico della Commissione, la disposizione fissa al 10 per cento il limite massimo dei posti di dotazione organica ricopribili tramite assunzioni a tempo determinato per la dirigenza regionale e per la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale.

Anche in questo caso si prevede un ampliamento consistente rispetto alla normativa previgente, fissata dall'articolo 15-septies del decreto legislativo n. 502 del 1992, recentemente modificato dal decreto legge n. 158 del 2012 (cd. decreto Balduzzi). Tale disposizione, al comma 1, consente la stipula di contratti a tempo determinato, entro i limiti del 2 per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria e della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa. Gli incarichi sono conferiti dal Direttore Generale per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico. Al comma 2, invece l'articolo 15-septies si riferisce esclusivamente ad incarichi conferibili alla dirigenza sanitaria (con esclusione della dirigenza medica), professionale, tecnica e amministrativa. In questo caso, il numero degli incarichi conferiti non può superare il limite del 5 per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria (ad esclusione della dirigenza medica), professionale, tecnica e amministrativa. Anche in questo caso gli incarichi sono conferiti dal Direttore Generale.

Per quanto attiene all'articolo 12 fa presente che, in via sperimentale, per il biennio 2014-2015, è istituito un apposito Fondo destinato a reintegrare l'INAIL dell'onere della copertura assicurativa contro le malattie e gli infortuni (nel limite di spesa di 10 milioni di euro) in favore dei soggetti beneficiari di misure di sostegno al reddito che svolgano attività di volontariato a beneficio delle comunità locali.

L'articolo 15 reca disposizioni relative alla riduzione della durata dei corsi delle scuole di specializzazione medica, alle risorse per il trattamento economico da riconoscere agli specializzandi e al contributo per la partecipazione alle prove di ammissione.

In particolare, il comma 1 specifica che la riduzione della durata dei corsi delle scuole di specializzazione medica – da disporre con un decreto interministeriale che doveva essere emanato entro il 31 marzo 2014 e che al momento non è ancora intervenuto – si applica a decorrere dall'anno accademico 2014-2015. A tal fine, novella il primo periodo dell'articolo 20, comma 3-ter, del decreto legislativo n. 368 del 1999. Non si registrano sostanziali variazioni rispetto alla formulazione previgente, che faceva riferimento all'anno accademico successivo all'emanazione del decreto.

Segnala, tuttavia, che, a differenza della formulazione previgente, l'attuale imporrà un nuovo intervento legislativo qualora il decreto interministeriale non dovesse intervenire in tempo utile per l'avvio dell'anno accademico 2014-2015.

Come già evidenziato, il decreto, che doveva essere emanato entro il 31 marzo 2014, non è ancora intervenuto. Al riguardo ricorda che l'articolo 20, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 368 del 1999 ha previsto che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, la durata dei corsi di formazione specialistica è ridotta rispetto agli attuali 5 o 6 anni, rispettando i limiti minimi previsti dalla normativa europea in materia, e si riorganizzano le classi e le tipologie di corsi di specializzazione medica. Ha, altresì, previsto che eventuali risparmi derivanti dalla riorganizzazione sono destinati all'incremento dei contratti di formazione specialistica.

Inoltre, il comma 3-ter dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 368 del 1999 ha disposto che la durata dei corsi di formazione specialistica si applica agli specializzandi che nell'anno accademico successivo all'emanazione del medesimo decreto

sono immatricolati al primo anno di corso (primo periodo). Per gli specializzandi che nel medesimo anno sono iscritti al secondo o al terzo anno di corso, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con decreto, ad adeguare l'ordinamento didattico alla nuova durata così. Per gli specializzandi che nel medesimo anno accademico sono iscritti al quarto o successivo anno di corso, resta valido l'ordinamento previgente (secondo e terzo periodo).

Ricorda, poi, che il comma 2 autorizza l'ulteriore spesa di 6 milioni di euro per il 2014, 40 milioni di euro per il 2015 e 1,8 milioni di euro per il 2016 per la formazione dei medici specialisti. Va infatti ricordato che la legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013) ha autorizzato per le medesime finalità la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

La relazione illustrativa evidenzia che con le risorse disponibili, al netto dell'incremento disposto, per il prossimo anno accademico potrebbero essere finanziati circa 3.300 contratti, mentre con le risorse aggiuntive si garantisce la copertura di 5.000 contratti. Considerato che nei prossimi dieci anni sono attesi circa 100.000 pensionamenti tra i medici specialisti, preparare il ricambio attraverso la formazione dei giovani specializzandi appare funzionale al mantenimento della qualità della sanità pubblica.

Al relativo onere si provvede per il 2014 utilizzando quota parte delle entrate derivanti dalle contabilità speciali scolastiche non più alimentate dal 1° gennaio 2013, per il 2015 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e, per il 2016, mediante riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università.

Fa presente, poi, che il comma 3 prevede che anche per la partecipazione alle prove di ammissione alle scuole di specializzazione medica è dovuto dai candidati un diritto di segreteria, nella misura massima di 100 euro. Le corrispondenti entrate sono versate all'entrata del bilancio

dello Stato per essere riassegnate al MIUR per la copertura degli oneri connessi alle prove di ammissione.

L'articolo 25 contiene misure di semplificazione in materia di invalidità civile e disabilità. Le disposizioni sono finalizzate all'eliminazione di inutili duplicazioni e alla riduzione dei tempi di risposta della pubblica amministrazione.

Segnala che l'intervento di semplificazione riguarda le procedure per la revisione, il rinnovo o l'estensione della patente di guida richiesta dai mutilati e minorati fisici (commi 1 e 2); la regolamentazione della sosta/parcheggio degli invalidi muniti di specifico contrassegno (comma 3); lo snellimento delle procedure per l'accertamento della permanenza della minorazione civile o della disabilità con riduzione dei termini obbligatori entro i quali effettuare le visite di accertamento ordinarie e provvisorie e ampliamento delle fattispecie per cui possono essere effettuati gli accertamenti provvisori (comma 4); la garanzia per il disabile o l'invalido civile della continuità dell'erogazione delle provvidenze economiche nel momento del passaggio dalla minore alla maggiore età (commi 5 e 6); l'esclusione, per i soggetti affetti dalle menomazioni o dalle patologie stabilizzate o ingravescenti elencate nel decreto ministeriale 2 agosto 2007, dalle visite INPS di verifica della permanenza dello stato invalidante (commi 7 e 8); la facoltà per la persona disabile affetta da invalidità uguale o superiore all'80 per cento di non sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista per le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni (comma 9).

Più in particolare, fa presente che il comma 1 modifica la composizione delle Commissioni mediche locali costituite presso le unità sanitarie di ogni capoluogo di provincia con il compito di accertare i requisiti fisici e psichici in caso di revisione o rinnovo della patente di guida richiesta da mutilati e minorati fisici per minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna vertebrale. Finora, in questi casi, la composizione

della commissione veniva integrata con un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, nonché con un dipendente della Direzione generale della motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, appartenente ad uno dei profili per i quali è richiesta la laurea in ingegneria.

La disposizione in esame aggiunge ai componenti della Commissione anche un rappresentante designato dalle Associazioni di persone con invalidità, esperto in materia, che partecipa ai lavori della Commissione a titolo gratuito. L'intervento legislativo interviene integrando l'articolo 330, comma 5, del Regolamento di attuazione e di esecuzione del Nuovo Codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica 495/1992).

Il comma 2 semplifica le procedure relative al rinnovo della patente di guida per i mutilati e i minorati. Ricorda che le patenti speciali rilasciate ai mutilati ed ai minorati fisici prevedono termini di rinnovo inferiori rispetto a quelli delle patenti ordinarie: cinque anni, anziché dieci, ridotti a tre a partire dal settantesimo anno di età. Il rinnovo è subordinato all'accertamento dei requisiti fisici e psichici del conducente, effettuato dalle commissioni mediche locali.

La nuova disposizione prevede che i rinnovi della patente di guida possano essere effettuati secondo le ordinarie procedure, cioè dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale e con la durata normalmente prevista per le diverse categorie. La norma prevede che ciò possa avvenire qualora le Commissioni mediche legali, all'esito della visita di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida da parte di mutilati e minorati, certifichino che il conducente presenta situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento, e in assenza di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto.

Il comma 3 modifica la disciplina dedicata alla sosta degli invalidi muniti di specifico contrassegno. L'intervento di

semplificazione obbliga i comuni a lasciare a disposizione degli invalidi muniti di contrassegno un numero di posti per la sosta gratuita superiore al limite minimo di un 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili, anche nell'ambito delle aree destinate al parcheggio a pagamento gestite in concessione. Visto l'incremento di posti disponibili per la sosta dei disabili che dovrebbe crearsi, passa invece da obbligatorio a facoltativo la decisione dei comuni di rendere gratuita, per gli invalidi muniti di contrassegno, la sosta nei parcheggi a pagamento qualora i posti singoli a loro riservati fossero occupati o indisponibili.

Il comma 4 snellisce le procedure per l'accertamento della permanenza della minorazione civile o della disabilità con riduzione dei termini obbligatori entro i quali effettuare le visite di accertamento ordinarie e provvisorie e ampliamento delle fattispecie per cui possono essere effettuati gli accertamenti provvisori.

In particolare la lettera *a)* porta da 90 a 45 giorni, il termine entro il quale gli accertamenti di invalidità, se non effettuati dalla Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità, possono essere effettuati, in via provvisoria, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale da cui è assistito l'interessato.

La lettera *b)* abbassa da 180 a 90 giorni il termine entro il quale le Commissioni mediche devono esprimersi in merito agli accertamenti relativi alla minorazione e alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua di cui all'articolo 4 della legge n. 104 del 1992. Infine la lettera *c)* specifica che, ai fini delle agevolazioni lavorative previste dagli articoli 21 e 33 della legge 104/1992, e dall'articolo 42 del D.Lgs. n.151 del 2001, la Commissione medica competente, previa richiesta motivata dell'interessato, è autorizzata a rilasciare un certificato provvisorio al termine della visita. Il certificato provvisorio produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione medica dell'INPS.

Il comma 5 garantisce il riconoscimento provvisorio, ai minori già titolari di indennità di frequenza, delle prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. La domanda in via amministrativa deve essere presentata entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età. Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore età, l'accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.

Il comma 6 garantisce, nel passaggio dalla minore alla maggiore età, la continuità dell'erogazione delle prestazioni di invalidità civile. Ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore, previa domanda in via amministrativa e senza ulteriori accertamenti sanitari, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni sono direttamente attribuite ai minori titolari di: indennità di accompagnamento per invalidi civili, indennità di accompagnamento per ciechi civili, indennità di comunicazione e indennità di accompagnamento o di comunicazione erogata ai soggetti affetti da una delle patologie indicate nel Decreto del Ministero dell'economia 2 agosto 2007 (inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide o da sindrome di Down) riconosciuti dalle Commissioni mediche.

Il comma 7 esclude dalle visite INPS di verifica della permanenza dello stato invalidante i soggetti affetti da una delle patologie indicate nel Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 agosto 2007 (inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide o da sindrome di Down), per i quali gli uffici competenti abbiano già accertato l'esistenza della patologia.

Sopprimendo il primo periodo del comma 2 dell'articolo 97, Interventi a favore dei cittadini affetti dal morbo di Hansen e dalla sindrome di Down nonché disabili, della legge finanziaria 2001 (legge 388 del 2000), il comma 8 lascia al solo D. M. 2 agosto 2007 l'individuazione delle patologie e delle menomazioni per le quali non sono richieste le visite mediche periodiche di accertamento della disabilità. Il

decreto ministeriale del 2007 indica anche la documentazione sanitaria idonea a comprovare la minorazione.

Il comma 9 stabilisce che la persona affetta da invalidità uguale o superiore all'80 per cento non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista per le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni.

L'articolo 26 semplifica le procedure prescrittive dei medicinali utilizzati per il trattamento delle patologie croniche e delle malattie rare. L'intervento di semplificazione è attuato attraverso modificando il DL n. 347 del 2001 «Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria».

Ricorda che attualmente, ai fini dell'esenzione, sono individuate 56 malattie e condizioni croniche ed invalidanti, esenti ai sensi del decreto ministeriale n. 329 del 1999, e 284 malattie e 47 gruppi di malattie rare, esenti ai sensi del decreto ministeriale n. 279 del 2001. Finora, il numero massimo di confezioni per ricetta (a favore degli esenti per malattia) era pari a tre, e comunque la prescrizione non poteva superare i 60 giorni di terapia. La prescrizione fino a sei pezzi per ricetta (pluriprescrizione) era consentita soltanto per i medicinali a base di antibiotici in confezione monodose, i medicinali a base di interferone a favore dei soggetti affetti da epatite cronica e i medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi. Un ulteriore intervento di semplificazione in materia è stato stabilito dall'articolo 4 del decreto legge n.5 del 2012 «Semplifica Italia» che ha reso molto più snella, per malati cronici e i disabili, la procedura per i rinnovi degli attestati di esenzione dal *ticket*.

La nuova disposizione stabilisce che, in attesa della sostituzione, sull'intero territorio nazionale, della ricetta cartacea con la ricetta elettronica, il medico può prescrivere fino ad un massimo di sei confezioni, per ricetta, di medicinali da utilizzare per le patologie croniche e per le malattie rare. I farmaci prescritti devono essere utilizzati dal paziente da almeno sei

mesi. La durata della prescrizione non può comunque superare i 180 giorni di terapia.

L'articolo 27 detta alcune modifiche a disposizioni vigenti in ambito sanitario.

Il comma 1 modifica la recente disciplina in materia di responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie. In particolare vengono modificate alcune delle norme relative al Fondo assicurativo istituito a garanzia delle professioni sanitarie. Viene inoltre ribadito che l'obbligo di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, non trova applicazione nei confronti del professionista sanitario che opera nell'ambito di un rapporto di lavoro alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale.

L'intervento legislativo è attuato con una modifica all'articolo 3 del decreto legge n. 158 del 2012 (cd. decreto Balduzzi) che ha posto l'assicurazione obbligatoria in capo all'esercente le professioni sanitarie.

Il comma 1, lettere a) e b), modifica l'articolo 3 del decreto-legge n. 158 del 2012 proprio nella parte dedicata al contenuto minimo e ai requisiti delle polizze assicurative. In particolare: la copertura assicurativa è contenuta nei limiti delle risorse del Fondo – anche per assicurare il rispetto della clausola di invarianza degli oneri finanziari di cui al comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 158 del 2012; la misura del contributo dei professionisti al finanziamento del fondo è determinata dal soggetto gestore del fondo anziché, come attualmente previsto, in sede di contrattazione collettiva. A tale proposito la relazione illustrativa sottolinea che il ricorso alla contrattazione collettiva potrebbe allungare sensibilmente i tempi di emanazione del regolamento di attuazione, con il rischio che il mancato accordo delle OOSS interessate finisca per rendere inapplicabile il decreto.

La lettera c) interviene sul comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 158 del 2012 il quale già prevedeva l'esclusione, a carico degli enti del SSN, di qualsiasi copertura assicurativa della responsabilità civile ulteriore rispetto a quella prevista,

per il relativo personale, dalla normativa contrattuale vigente. Con l'integrazione proposta dalla lettera in esame viene ribadito che l'obbligo per qualunque professionista di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, non trova applicazione nei confronti del professionista sanitario che opera nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente con il Servizio sanitario nazionale. Conseguentemente, decade l'obbligo per gli esercenti sanitari dipendenti del SSN di sottoscrivere una polizza di Responsabilità Civile Professionale entro il termine ultimo del 15 agosto 2014.

Il comma 2, semplifica le procedure necessarie per la realizzazione di strutture sanitarie e socio sanitarie. Il comune non dovrà più acquisire la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione; verifica da effettuarsi in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.

L'intervento legislativo è attuato mediante la soppressione del comma 3 dell'articolo 8-ter del D.Lgs. n. 502 del 1992.

I commi 3 e 4 incidono sulla composizione del Consiglio superiore di sanità, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, allo scopo di operarne un'ulteriore razionalizzazione, riducendo da quaranta a trenta i componenti non di diritto dell'organo (comma 3).

Viene poi contestualmente previsto (comma 4) che, al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, tutti i componenti in carica del Consiglio decadano automaticamente e che con decreto del Ministro della salute l'organo venga ricostituito nella nuova composizione prevista.

Ileana ARGENTIN (PD) chiede al relatore chiarimenti in ordine alla nomina dei rappresentanti delle associazioni di persone con invalidità nelle commissioni me-

diche locali, sottolineando che spesso hanno interessi economici al riguardo, e circa la possibilità di estendere la semplificazione anche per la prescrizione di medicinali diversi rispetto a quelli per le patologie croniche, ad esempio di medicinali sperimentali dispensati dalle ASL.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) ringrazia il relatore per la relazione puntuale e precisa che riguarda un provvedimento che incide notevolmente sul mondo della sanità. Ritiene che le norme sul trattenimento in servizio presentino una forte carica moralizzatrice ed auspica che il Governo mantenga il punto su questo aspetto e favorisca il ricambio generazionale. Sollecita però un'attenzione particolare rispetto alle regioni sottoposte ai piani di rientro per evitare che il blocco del *turnover* impedisca il ricambio soprattutto in relazione alle necessarie figure di coordinamento.

Nel sottolineare che occorre una modifica dei criteri di selezione per l'accesso alle facoltà di medicina, come prospettato anche dal Ministro Giannini, senza perdere il necessario rigore, invita ad un revisione attenta dei programmi di studio delle scuole di specializzazione in relazione alla prospettata decisa riduzione degli anni di corso, anche attraverso un aggiornamento degli ambiti di specializzazione. Invita a non procedere ad un incremento elevato delle spese amministrative a carico degli studenti.

Riconosce un intento moralizzatore anche alle semplificazioni per i soggetti con invalidità, ricordando in proposito le numerose battaglie condotte nel corso degli anni dalla Commissione affari sociali per contrastare pratiche umilianti per chi è vittima di menomazioni o patologie irreversibili.

Daniela SBROLLINI (PD) *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 2 luglio 2014. — Presidenza del Vicepresidente Daniela SBROLLINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

5-01824 Grillo: Utilizzo della tessera sanitaria per archiviare i dati sull'esposizione alle radiazioni ionizzanti durante gli esami radiologici.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giulia GRILLO (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta delle risposte, manifestando apprezzamento per la conferma delle notizie in circolazione circa l'attivazione di un tavolo tecnico dell'area radiologica. Chiarisce che l'interrogazione si prefigge anche lo scopo di sottolineare la centralità di un uso appropriato delle indagini radiologiche per non pregiudicare la tutela della salute, in particolare in relazione a specifiche patologie, e non effettuare uno spreco di risorse.

Stigmatizza in proposito la diffusa pratica, in contrasto con la normativa vigente, dell'effettuazione di esami radiologici nelle strutture di pronto soccorso in assenza del medico radiologo con inerenti rischi per i pazienti. Auspica una rapida conclusione dei lavori del tavolo tecnico menzionato dal rappresentante del Governo e che i suoi lavori possano concludersi con indicazioni di pratica attuazione anche in presenza di una scarsità di risorse umane e finanziarie.

5-01878 Covello: Interventi urgenti per far fronte alle criticità in cui versa l'ospedale civile dell'Annunziata di Cosenza.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), precisando in conclusione che la nomina di un Commissario per la regione Calabria

e lo sblocco del *turnover* potranno contribuire a mettere in campo le risorse necessarie a dare risposte ad una struttura che negli ultimi anni non ha ricevuto investimenti e strumenti di programmazione idonei a sanare una situazione difficile che si protrae nel tempo.

Stefania COVELLO (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario De Filippo per la puntuale e dettagliata risposta relativa al momento tragico vissuto dalla sanità in Calabria, peraltro in assenza dei vertici regionali.

Ricorda che il cd. « Tavolo Massicci » è stato ingeneroso con la sua regione, che peraltro non ha nemmeno un Commissario per attuare le indicazioni ricevute, e che il piano di rientro appare strutturato in maniera illogica, soprattutto in relazione alla provincia di Cosenza, dove risiede circa il 40 per cento della popolazione calabrese e che presenta una orografia particolarmente complessa. Riconosce in ogni caso la grande attenzione che il rappresentante del Governo presta al Sistema sanitario nazionale e in particolare a quello del Mezzogiorno.

Sottolinea che, come risultato di una *spending review* priva di razionalità, sono state depotenziate molte strutture minori che prestano ormai un servizio insufficiente, citando a titolo esemplificativo strutture di pronto soccorso aperte solo poche ore al giorno. Illustra poi i dati relativi alla drammatica carenza di organico dell'ospedale civile Annunziata di Cosenza per le diverse professionalità sanitarie, rilevando che senza uno sblocco del *turnover* ed un'adeguata mobilità si pregiudicano i livelli essenziali di assistenza.

Ritiene non si possa attendere ulteriormente per affrontare la grave situazione di emergenza, riconosciuta anche dalla prefettura, causata anche dall'afflusso dei malati provenienti dalle zone limitrofe. Chiede quindi al Governo, anche a nome del Partito Democratico e dei deputati cosentini, di prendere in mano la situazione, anche in ragione del rischio di incorrere in una procedura di infrazione della normativa euro-

pea a causa dell'eccessivo carico di lavoro del personale sanitario.

Daniela SBROLLINI (PD), *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.

C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin e C. 2205 Miotto.

ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato
C. 303 Fiorio e abb.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge delle proposte di legge C. 303 Fiorio e abb., recante « Disposizioni in materia di agricoltura sociale, quale risultante dagli emendamenti approvati,

espresso apprezzamento per il valore del provvedimento, che interviene per costruire le condizioni e dettare i requisiti affinché nel settore agricolo si possano sviluppare, a cura delle imprese e in collaborazione con le istituzioni pubbliche e con i soggetti sociali interessati, attività di rilevanza sociale;

preso atto delle modifiche che il testo propone rispetto alle osservazioni poste dalla XII Commissione nella passata legislatura nel parere allora espresso su un provvedimento analogo, in particolare per quanto riguarda l'inserimento delle coo-

perative sociali fra i soggetti promotori delle attività di agricoltura sociale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di considerare, fra i promotori delle attività di agricoltura sociale, le cooperative sociali che svolgano tali attività anche per una quota inferiore al trenta per cento del proprio bilancio;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare i contenuti fondamentali delle procedure di riconoscimento degli operatori e di monitoraggio e valutazione delle attività da parte delle regioni in modo da escludere utilizzi impropri delle possibilità di reclutamento agevolato di forza lavoro promosse dalla legge.

ALLEGATO 2

5-01824 Grillo: Utilizzo della tessera sanitaria per archiviare i dati sull'esposizione alle radiazioni ionizzanti durante gli esami radiologici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alle questioni poste con l'interrogazione in esame, si ricorda che l'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 – convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 – concernente « Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie », assegna la responsabilità di realizzazione del sistema tessera sanitaria al Ministero dell'economia e delle finanze, che, con propri decreti, di concerto con il Ministero della salute, disciplina le attività attuative. La predetta legge stabilisce inoltre l'invio della tessera sanitaria ai cittadini che hanno diritto all'assistenza del Servizio Sanitario Nazionale e che tale tessera contiene il codice fiscale e i dati anagrafici dell'assistito, avendo quindi solamente una funzione di identificazione dello stesso.

Le finalità della tessera sanitaria, pertanto, come disciplinate dalla predetta legge n. 326/2003, non prevedono funzioni di registrazione sulla tessera medesima di alcun dato relativo alle prestazioni erogate, e quindi neanche della dose di radiazioni ionizzanti assorbita dai pazienti durante l'esecuzione di esami diagnostici.

Peraltro, è del tutto condivisibile l'opportunità che il Ministero della salute dirami indicazioni operative specifiche sulla materia, al fine di assicurare l'uso appropriato delle risorse umane e strumentali del Servizio Sanitario Nazionale, e garantire l'applicazione uniforme sul territorio nazionale dei principi del decreto legislativo n. 187/2000, in particolare dei criteri di giustificazione.

Dette indicazioni potranno essere fornite nella forma di linee guida ministeriali da emanarsi ai sensi dell'articolo 6 comma 1, del decreto legislativo n. 187/2000, che recita: « Il Ministero della sanità adotta linee guida per le procedure inerenti le pratiche radiologiche clinicamente sperimentate nonché raccomandazioni ai prescrittori relative ai criteri di riferimento, ivi comprese le dosi, per le esposizioni mediche che consentono di caratterizzare la prestazione sanitaria connessa con la pratica; tali linee guida sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Il testo delle linee guida, che potrà essere posto all'approvazione del Consiglio Superiore di Sanità e della Conferenza Stato-Regioni, è attualmente in fase istruttoria nell'ambito di un Tavolo di lavoro istituito presso questo Ministero, a cui partecipano esperti di area radiologica delle varie professionalità interessate.

Si fa presente, peraltro, che le attuali procedure e attrezzature radiologiche consentono la piena tracciabilità del valore di dose per ogni singolo esame.

Più in particolare, si precisa che lo specifico Tavolo tecnico dell'intera Area Radiologica è stato attivato dal settembre 2012.

Detto Tavolo, dopo aver elaborato nel dicembre 2012 una proposta di evoluzione di competenze del tecnico sanitario di radiologia medica (condivisa dalle rappresentanze scientifiche, professionali e sindacali dei medici radiologi, fisici medici e tecnici sanitari di radiologia medica), con riunioni successive, avviate sin dal febbraio 2014, sta affrontando tutte le questioni relative all'organizzazione del lavoro

in questo settore nelle tre macroaree (diagnostica per immagini, radioterapia, medicina nucleare).

L'obiettivo maggiore di tale Tavolo tecnico è quello di fornire indicazioni operative, concordate e condivise, che siano in grado di programmare e garantire l'uso corretto ed appropriato sia della risorsa professionale che di quella strumentale, in grado di assicurare l'attuazione uniforme, nei servizi e presidi del Servizio Sanitario Nazionale, del disposto del decreto legislativo n. 187 del 2000.

Quanto elaborato dal suddetto Tavolo tecnico sarà oggetto di specifiche linee guida ministeriali, da emanarsi ai sensi

dell'articolo 6, comma 1, del già richiamato decreto legislativo n. 187 del 2000.

Nell'elaborazione di tali linee guida il Ministero ha coinvolto, quali esperti, tutte le rappresentanze scientifiche e professionali dell'area radiologica delle tre professioni interessate: medici radiologi, fisici medici e tecnici sanitari di radiologia medica.

Per quanto riguarda l'ultimo quesito, volevo assicurare gli interroganti che sarà mia cura affidare la questione alla struttura tecnica del Ministero per uno specifico e puntuale approfondimento. Mi riservo all'esito di fornire tutte le informazioni di tali approfondimenti.

ALLEGATO 3

**5-01878 Covello: Interventi urgenti per far fronte alle criticità
in cui versa l'ospedale civile dell'Annunziata di Cosenza.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La Regione Calabria nel 2009 ha sottoscritto il Piano di rientro, che prevede interventi di risanamento e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale e il raggiungimento dell'equilibrio economico.

Non avendo la Regione perseguito tutti gli obiettivi del Piano di rientro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2010, è stato nominato Commissario « ad acta » per l'attuazione del Piano di rientro il Presidente della Regione « pro tempore ». Il Consiglio dei Ministri ha nominato due sub-Commissari per affiancare il Commissario « ad acta » nella predisposizione dei provvedimenti commissariali: il Gen. Dott. Luciano Pezzi e il Dr. Andrea Urbani, che ha sostituito il dimissionario Dott. Luigi D'Elia il 29 ottobre del 2013.

Secondo quanto disposto dalla normativa vigente, la Regione Calabria ha proseguito il Piano di rientro con un Programma Operativo relativo al triennio 2013-2015. Tale Programma Operativo, nell'ultima riunione di verifica del 4 aprile 2014, è stato valutato dai Tavoli tecnici come condivisibile nell'impostazione generale, ma approvabile solo dopo il recepimento di alcune prescrizioni relative alla « Fondazione Tommaso Campanella », al piano dei pagamenti e alle tariffe per le prestazioni territoriali.

Relativamente all'Azienda Ospedaliera di Cosenza, si evidenzia che nei Decreti commissariali di riorganizzazione della rete ospedaliera nn. 18 del 2010, 106 del 2011 e s.m.i., era prevista una riduzione complessiva dei posti letto pari a 63 (da 657 a 594).

Nella proposta di Programma Operativo per gli anni 2013-2015, la Regione ha previsto di assegnare complessivi 614 posti letto alla stessa Azienda Ospedaliera.

Nella proposta di decreto di riorganizzazione delle reti assistenziali, ivi inclusa l'emergenza-urgenza, attualmente all'esame dei Ministeri affiancanti, l'Azienda Ospedaliera di Cosenza, all'interno dell'« area nord », si configura come:

DEA di II livello della Rete Emergenza urgenza;

HUB della Rete SCA – Sindrome Coronarica Acuta;

HUB della Rete assistenziale per l'ictus (Stroke);

HUB (Centro traumi di zona) della Rete Politrauma;

HUB della Rete di Trasporto Neonatale.

In data 28 maggio 2014 si è svolto un incontro tecnico di affiancamento presso il Ministero della salute, volto a chiarire alcuni dettagli relativi alle reti assistenziali di cui alla citata proposta. Durante l'incontro non sono emerse particolare criticità per l'Azienda Ospedaliera di Cosenza nella configurazione di cui alla proposta di riorganizzazione.

Relativamente al personale del Servizio sanitario regionale, dagli esiti del verbale dell'ultima riunione di verifica del Piano di rientro, si evince che la Regione Calabria è sottoposta al blocco automatico del

«turn over» fino al 31 dicembre 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004.

A seguito della richiesta, presentata dalla gestione commissariale, di poter usufruire di deroghe al blocco del «turn over», il Ministero della salute sta analizzando la documentazione trasmessa dalla Regione, al fine di verificare se la carenza di personale dovuta al blocco automatico del «turn over» – persistente in Calabria da diversi anni – stia mettendo a rischio l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza.

Nello specifico caso dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, la Regione ha presentato 16 richieste di deroga, così articolate:

10 con riferimento ai settori dell'emergenza urgenza (2 medici direttori di struttura complessa, 7 dirigenti medici ed un infermiere);

6 con riferimento al personale medico operante nei reparti.

Per quanto riguarda gli aspetti relativi all'Ospedale Civile dell'Annunziata di Cosenza, il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, per il tramite della locale Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, ha segnalato quanto segue.

La struttura ospedaliera dell'Annunziata è una costruzione del 1939, dichiarata obsoleta, per cui si era ritenuta fondamentale la costruzione di una nuova struttura ospedaliera, ma le varie vicissitudini di politica sanitaria regionale, non permisero la costruzione del nuovo ospedale per cui, nel corso degli ultimi decenni, si è provveduto a costruire corpi satelliti per far fronte alle nuove esigenze della offerta ospedaliera.

Lo stato strutturale è così precario che nel 2010 il Direttore Generale protempore dichiarò lo stato di emergenza, inviandone

comunicazione al Presidente della Giunta Regionale e al Sindaco della città di Cosenza.

Al momento, sono stati affidati lavori di adeguamento e ristrutturazioni necessari per la sicurezza dei degenti, degli operatori e dei visitatori, resi più stringenti dalla normativa regionale in materia di accreditamento e dei conseguenti regolamenti attuativi. Per tali lavori vengono utilizzati i fondi ex articolo 20 legge n. 67 del 1988.

Il piano di rientro, la riorganizzazione della rete ospedaliera, con la chiusura di alcune strutture territoriali e, soprattutto il blocco delle assunzioni, hanno creato notevoli problemi, soprattutto nell'area di emergenza, per cui l'Azienda per continuare a garantire prestazioni sicure, ha dovuto procedere ad accorpate Unità operative affini.

La chiusura dei punti nascita, tra l'altro, ha creato un iper-afflusso di pazienti in Ostetricia e Ginecologia e in Neonatologia, ma non tutto il personale che operava nei Centri di nascita periferici è stato trasferito all'Annunziata, per cui la carenza di spazi e di personale di supporto ovviamente determina delle criticità.

Non risponde al vero che i tempi di attesa per l'intervento di cataratta siano di sette mesi, bensì di tre mesi e mezzo. Inoltre, spesso la sala operatoria di oculistica è occupata da pazienti con patologia d'urgenza, provenienti dalle altre Province. L'acquisto della PET è stato programmato e si realizzerà nel corso dell'anno.

In effetti, presso l'Annunziata, a causa delle carenze strutturali e delle risorse ridotte (soprattutto quelle umane), è indubbio che vi siano delle criticità.

Tuttavia, il Direttore Generale ha sottolineato che, malgrado la carenza di risorse, la struttura riesce a garantire risposte adeguate e di buona qualità a patologie urgenti e complesse, grazie all'abnegazione della maggioranza degli operatori.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	292
5-01173 L'Abbate: Iniziative per la diffusione di informazioni sui prodotti alimentari ritirati dal mercato perché ritenuti pericolosi per la salute	292
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	294
5-01001 De Rosa: Sulla situazione del Consorzio agrario di Milano e Lodi	292
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	296

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione	292
Proposta di nomina del dottor Ezio Castiglione a presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Nomine n. 30 (Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4)	293
Proposta di nomina del dottor Stefano Antonio Sernia a direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Nomine n. 31 (Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento)	293

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (Rinvio del seguito dell'esame)	293
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Alleanza delle cooperative), Coldiretti, Copagri e UeCoop, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 302 Fiorio, recante la riforma della normativa nazionale sull'agricoltura biologica, della proposta di regolamento dell'Unione europea relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM(2014) 180 final) e della Comunicazione della Commissione europea – Piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea (COM(2014) 179 final)	293
--	-----

AVVERTENZA	293
------------------	-----

INTERROGAZIONI

Mercoledì 2 luglio 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per lo sviluppo

economico, Simona Vicari, e il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-01173 L'Abbate: Iniziative per la diffusione di informazioni sui prodotti alimentari ritirati dal mercato perché ritenuti pericolosi per la salute.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giuseppe L'ABBATE (M5S), replicando, osserva che troppo spesso il Ministero non è tempestivo nella pubblicazione sul suo sito di tutte le informazioni di pubblica utilità e quindi spesso i privati lo superano in rapidità, mentre maggiore tempismo si risolverebbe a tutto vantaggio dei consumatori e dei canali di distribuzione, evitando al contempo d'ingenerare allarmismi. Auspica pertanto maggiore rapidità e efficienza nell'azione del Ministero.

5-01001 De Rosa: Sulla situazione del Consorzio agrario di Milano e Lodi.

Il sottosegretario Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Massimo Felice DE ROSA (M5S), replicando, osserva preliminarmente che la risposta alla sua interrogazione, che risale al settembre 2013, avviene piuttosto in ritardo. Nel merito, deve rilevare che, nonostante il rilievo del tema della nutrizione connessi all'EXPO, non si è operato in modo adeguato per la salvaguardia di un consorzio storico, che opera proprio nella stessa area dell'evento. Osserva poi che va valutata con favore ogni

soluzione della vicenda che riesca a salvaguardare l'occupazione, mentre di altri aspetti si occuperà l'autorità giudiziaria.

In ogni caso, sottolinea che è mancata a tempo debito la necessaria attenzione del Governo sulla dissennata gestione precedente, che ha ridotto un'azienda florida, dotata di un patrimonio consistente, allo stato di insolvenza e alla conseguenze necessità di liquidare il patrimonio. Invita pertanto a individuare coloro che si sono resi responsabili della situazione che si è determinata.

Luca SANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 luglio 2014 — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 15.05.

Variatione nella composizione della Commissione.

Luca SANI, *presidente*, comunica che hanno cessato di far parte della Commissione il deputato Lorenzo Cesa, eletto europarlamentare, e il deputato Alan Ferrari, diventato componente della I Commissione. Sono invece entrati a far parte della Commissione il deputato Ivan Scalfarotto, che, essendo sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, è sostituito dal deputato Stefania Covello, e il deputato Francesco Prina, subentrato in seguito alla cessazione dal mandato parlamentare di altro collega eletto al Parlamento europeo.

Augura buon lavoro a tutti i colleghi interessati.

Proposta di nomina del dottor Ezio Castiglione a presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

Nomine n. 30.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4).

Luca SANI, *presidente e relatore*, fa presente che a causa dell'andamento dei lavori dell'Assemblea si è esaurito il tempo disponibile prima dell'audizione informale convocata per le ore 15.

Propone pertanto di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame.

La Commissione concorda.

Luca SANI, *presidente e relatore*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di nomina del dottor Stefano Antonio Sernia a direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Nomine n. 31.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento).

Luca SANI, *presidente e relatore*, per le ragioni già indicate in relazione alla nomina n. 30, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 luglio 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 15.10.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento

dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).

C. 2093 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Rinvio del seguito dell'esame).

Luca SANI, *presidente e relatore*, per le ragioni già indicate in relazione alla nomina n. 30, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame. Dà infine atto della partecipazione all'odierna seduta dei deputati Catanoso, Cova e Fiorio.

La seduta termina alle 15.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 2 luglio 2014.

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Alleanza delle cooperative), Coldiretti, Copagri e UeCoop, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 302 Fiorio, recante la riforma della normativa nazionale sull'agricoltura biologica, della proposta di regolamento dell'Unione europea relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM(2014) 180 final) e della Comunicazione della Commissione europea – Piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea (COM(2014) 179 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 16.15

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 348 Cenni e C. 1162 Verini.

ALLEGATO 1

Interrogazione 5-01173 L'Abbate: Iniziative per la diffusione di informazioni sui prodotti alimentari ritirati dal mercato perché ritenuti pericolosi per la salute**TESTO DELLA RISPOSTA**

Le gravi emergenze di sicurezza alimentare del passato, citate in premessa dagli interroganti, quali ad esempio il « pollo alla diossina » e il cosiddetto morbo della « mucca pazza », hanno comportato l'introduzione nel quadro normativo europeo di un nuovo concetto di sicurezza alimentare integrato « dal campo alla tavola », che si è tradotto nell'applicazione di nuovi regolamenti, noti come « pacchetto igiene », entrati in vigore a partire dal gennaio 2006.

Pertanto, tutti gli incidenti di sicurezza alimentare, talvolta anche solo di carattere « mediatico » e non fondati sulla concreta presenza di rischi sanitari, sono sempre stati gestiti dal Ministero della salute, secondo quanto previsto dalla attuale normativa (regolamento (CE) n. 178/2002), basata sui criteri dell'analisi del rischio, riconoscendo la preoccupazione del consumatore come un fattore legittimo e da tenere in considerazione nella valutazione della portata di un incidente di sicurezza alimentare.

L'evidenza della intensa attività di controllo svolta in ambito nazionale è rappresentata dal fatto che l'Italia è da molti anni il primo Paese membro per numero di notifiche trasmesse attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF). Ogni qual volta, infatti, in regime di controllo ufficiale, autocontrollo o segnalazione del consumatore, viene riscontrato un rischio diretto o indiretto per la salute umana, derivante da alimenti c/o mangimi, attraverso il RASFF vengono attivate, in modo sistematico e tempestivo, tutte le procedure di ritiro dal

mercato e di richiamo al consumatore dei prodotti coinvolti, così previsto dalla normativa vigente.

Ciò premesso, nel merito delle specifiche questioni poste, e segnatamente, rispetto alla richiesta di diffondere con regolarità sul sito del Ministero della salute, nonché attraverso i media, le foto e le schede di tutti i prodotti alimentari richiamati dal mercato perché ritenuti pericolosi per la salute, affiancando a queste notizie l'elenco dei punti vendita in cui sono stati commercializzati si precisa quanto segue.

Tale proposta non è totalmente conforme con il richiamato regolamento (CE) n. 178/2002, che già prescrive, all'articolo 19, tra gli obblighi a cui deve adempiere l'operatore del settore (OSA), quale primo responsabile della sicurezza dell'alimento/mangime che produce, anche l'obbligo, quando ricorrono motivi di sicurezza degli alimenti, di informare i consumatori, in maniera efficace e accurata, del motivo del ritiro e, se necessario, richiamare i prodotti già forniti al consumatore, quando altre misure sono insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute.

Ne consegue che è precisa responsabilità dell'autorità sanitaria competente, non demandabile ai singoli cittadini, verificare che tale procedura venga eseguita in maniera efficace e tempestiva, dall'operatore stesso, ad esempio anche mediante apposizione di cartellonistica a livello di punti vendita. Questo costituisce il primo fondamento su cui si basa il nostro sistema per garantire la tutela del consumatore. In

tutti i casi di rischio grave (per esempio, presenza di tossina botulinica accertata o presunta) e comunque tutte le volte che le normali misure messe in atto dall'OSA non siano ritenute sufficienti a conseguire un elevato livello di tutela del consumatore (ritardi, tracciabilità incompleta, vendite *on-line*, eccetera), Ministero della salute pubblica sul proprio portale appositi « avvisi di sicurezza ». Le informazioni riportate in tali avvisi sono tutte quelle che al momento vengono rese disponibili dall'azienda sanitaria locale (ASL) che ha effettuato l'accertamento della non conformità. Pertanto, non sempre per ognuno di questi avvisi, al momento della pubblicazione, che avviene contestualmente alla notifica pervenuta, è possibile riportare la fotografia del prodotto. Tuttavia l'avviso di sicurezza riporta tutti gli elementi indispensabili (per esempio: marchio commerciale, lotto, data di scadenza, ditta produttrice eccetera) per l'identificazione dell'alimento non conforme.

La medesime valutazioni valgono per la pubblicazione di elenchi di punti vendita che, solitamente, al momento della notifica possono essere noti solo parzialmente, perché magari riferiti ad un singolo grossista o dettagliante. La completezza dipende in larga misura dal luogo presso il quale è effettuato il riscontro della non conformità.

A ciò aggiungasi che, in termini di tutela della salute dei cittadini, questa informazione non aggiungerebbe nulla, in quanto il prodotto richiamato è tale, in-

dipendentemente dal luogo in cui è stato venduto. Inoltre, se si fa riferimento alla grande distribuzione organizzata (GDO), si tratterebbe di pubblicare liste di centinaia di voci, in continuo aggiornamento, che per complessità e numerosità non sarebbero comunque fruibili dal cittadino.

Colgo l'occasione offerta dall'interrogazione in esame, per anticipare che il Ministero si è già attivato per promuovere anche a livello europeo una iniziativa che consenta un approccio armonizzato per quanto attiene l'informazione a livello europeo, e sta valutando l'opportunità di redigere apposite procedure per l'applicazione uniforme ed efficace del richiamo da parte degli operatori del settore alimentare.

In merito alla seconda questione posta nella interrogazione « fare in modo che queste procedure vengano messe in atto anche dalla grande distribuzione organizzata », si precisa che l'articolo 19 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede già che anche chi distribuisce eventuali prodotti non conformi proceda ad effettuare il richiamo, ed è sempre responsabilità dell'autorità sanitaria locale verificare che questo avvenga in maniera efficace ed accurata. Infatti, le procedure del sistema di allerta (Intesa Stato-Regioni 13 novembre 2008) prevedono che il richiamo sia effettuato dall'OSA che ha prodotto/importato il prodotto non conforme, e che tale avviso venga mandato a tutta la rete di distribuzione fino all'affissione nel punto vendita.

ALLEGATO 2

**Interrogazione 5-01001 De Rosa: Sulla situazione
del Consorzio agrario di Milano e Lodi.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero dello sviluppo economico (MiSE), come noto, si occupa del settore cooperativo anche al fine di effettuare una attività di vigilanza, relativa non direttamente agli aspetti giuslavoristi e tributari quanto invece, a quelli più propriamente mutualistici e societari.

L'attività riguarda in particolare l'adozione dei provvedimenti sanzionatori dello scioglimento; della gestione commissariale, della sostituzione dei liquidatori volontari e della liquidazione coatta amministrativa.

Ciò premesso e facendo specifico riferimento all'atto di cui si discute, sentita a riguardo la Direzione generale competente in materia, rappresento quanto segue.

In data 24 gennaio 2013 è pervenuta al MiSE dal Tribunale di Milano – sezione fallimentare – una richiesta di parere (ex articolo 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) per l'accertamento della fallibilità del Consorzio agrario Milano e Lodi-Monza Brianza (da ora Consorzio agrario di Milano) recante la convocazione del Consorzio agrario medesimo all'udienza prefallimentare fissata per il 6 marzo 2013.

Le organizzazioni sindacali di rappresentanza dei lavoratori del Consorzio agrario, inoltre, hanno inviato al MiSE, in data 29 gennaio 2013, una nota con la quale informavano sulla grave situazione del Consorzio, sulla situazione dei dipendenti e sulle dimissioni degli organi sociali.

Al fine di verificare la reale situazione del Consorzio agrario di Milano la competente Direzione generale ha disposto una ispezione straordinaria (ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220).

Con verbale di ispezione straordinaria conclusosi in data 1° febbraio 2013, gli ispettori del Ministero hanno verificato la situazione economico patrimoniale del consorzio, hanno riscontrato che effettivamente presentava una evidente situazione di insolvenza e pertanto, hanno proposto l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

Con nota del 13 febbraio 2013 il Presidente del Consorzio agrario di Milano e Lodi-Monza Brianza, ha comunicato che l'Assemblea dei soci del Consorzio, in data 22 gennaio 2013, aveva provveduto alla ricostituzione degli organi sociali; in data 12 febbraio 2013 il Consiglio di amministrazione, con propria delibera assunta alla presenza di un notaio, aveva deliberato di presentare al Tribunale di Milano una proposta di ammissione al concordato preventivo, e univa alla nota la sottoscrizione di un contratto di affitto di alcuni rami d'azienda, con preliminare di vendita, al Consorzio agrario di Piacenza.

Nel medesimo appunto, il Presidente del Consorzio agrario di Milano ha chiesto di soprassedere all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa fino al provvedimento giudiziale di ammissione alla procedura di concordato preventivo e fino al perfezionamento del contratto di affitto dei rami d'azienda (settori agronomico, dei carbolubrificanti, dei mangimi e delle macchine agricole) al consorzio agrario di Piacenza ovvero, all'adunanza e al voto dei creditori, così come previsto dagli articoli 174 e seguenti della legge fallimentare.

In data 19 febbraio 2013 il Presidente del Consorzio agrario di Milano ha tra-

smesso al Ministero il ricorso, depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Milano in data 15 febbraio 2013 (ai sensi di legge - articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 161 della legge fallimentare, entro il termine fissato dal Tribunale.

Il Presidente ha trasmesso al Ministero dello sviluppo economico anche gli atti allegati al ricorso medesimo e precisamente: lo statuto, la visura camerale, il verbale del Consiglio di amministrazione del 22 gennaio 2013, il verbale del Consiglio di amministrazione del 12 febbraio 2013 - Prima parte, istanza di fallimento, le osservazioni del Consorzio al Ministero dello sviluppo economico, il contratto di collaborazione commerciale, il contratto di affitto di ramo d'azienda, il contratto preliminare di compravendita di ramo d'azienda, il contratto di comodato immobiliare, il verbale del Consiglio di amministrazione del 12 febbraio 2013, il bilancio del consorzio anni 2009, 2010 e 2011.

Nel procedimento di concordato preventivo (n. 44/2013), il Consorzio agrario di Milano ha depositato la proposta di concordato unitamente ad una relazione attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano redatta da un perito nominato dal Tribunale (dottor Roberto Spada).

La proposta concordataria che è da considerarsi di natura meramente liquidatoria poiché non è prevista alcuna prosecuzione dell'attività imprenditoriale da parte della proponente (il Consorzio agrario di Milano), bensì l'affitto e la cessione dell'azienda al Consorzio agrario di Piacenza, prevede attraverso la cessione dei beni e il recupero dei crediti:

il pagamento, definito integrale, dei crediti privilegiati e quello dei crediti chirografari in misura compresa tra il 40 e il 46 per cento entro la fine del 2017;

che alcuni profili di criticità della proposta potranno essere emendati nella

fase successiva all'apertura della procedura.

Il Ministero, contemperando le esigenze di salvaguardia dell'impresa, del mantenimento dei posti di lavoro con le legittime aspettative dei creditori, ha ritenuto di soprassedere all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, anche al fine di consentire la continuità aziendale attraverso l'immediato affitto dei rami d'azienda al Consorzio agrario di Piacenza. La proposta conteneva, infatti, anche un accordo sindacale in merito all'apertura della procedura di licenziamento collettivo per 88 unità di personale con ricorso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per crisi aziendale per 12 mesi a zero ore, il pagamento diretto da parte dell'INPS del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori in CIGS, un piano di gestione degli esuberi per il sostegno al ricollocamento dei lavoratori, il trasferimento di 44 unità di personale al Consorzio agrario di Piacenza.

Con decreto del 27 giugno 2013 la sezione fallimentare del Tribunale di Milano ha ammesso il Consorzio agrario di Milano e Lodi-Monza Brianza alla procedura di concordato preventivo, ha nominato i commissari giudiziali, ha ordinato la convocazione dei creditori per l'udienza svoltasi il 13 novembre 2013, ha disposto che i commissari giudiziali comunicassero il decreto di ammissione al concordato preventivo a tutti i creditori, e che predisponessero la loro relazione dandone comunicazione ai creditori secondo le modalità previste dall'articolo 172 della legge fallimentare, considerato che ai sensi della medesima disciplina fallimentare, questi ultimi hanno il diritto di esprimere il loro parere sul piano concordatario.

Il Tribunale di Milano, infine, con proprio decreto depositato in data 24 maggio 2014, ha omologato il concordato preventivo del Consorzio agrario di Milano e Lodi-Monza Brianza.

Allo stato, pertanto, la procedura è sottratta alla vigilanza del Ministero e sottoposta all'autorità giudiziaria.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	298
DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	298
Disposizioni in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario. Nuovo testo C. 1752 Causi e Misiani (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	302
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Nuovo testo unificato C. 303 Fiorio e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	305

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio: Un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto. COM(2014)158 final (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	308
--	-----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla LI riunione della COSAC svolta ad Atene dal 15 al 17 giugno 2014	313
ALLEGATO (<i>Relazione del vicepresidente della XIV Commissione onorevole Paolo Tancredi</i>)	314

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 luglio 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.50.

Variazione nella composizione della Commissione.

Michele BORDO, *presidente*, comunica che entrano a far parte della Commissione i deputati Vanessa Camani, Massimiliano Manfredi e Michele Ragosta mentre cessano di farne parte i deputati Alessia Maria Mosca, Luca Pastorino e Pina Picerno.

Segnala altresì che la deputata Marina Berlinghieri assume le funzioni di rappresentante del gruppo PD in Commissione.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

C. 2486 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Tea ALBINI (PD), *relatore*, evidenzia che la XIV Commissione avvia oggi l'esame, ai fini del parere da rendere alla I Commissione Affari costituzionali, del decreto-legge n. 90 del 2014, recante Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 giugno e, dunque, in vigore dal 25 giugno.

Esso è composto da 54 articoli, suddivisi in 4 titoli, riguardanti, rispettivamente:

 misure urgenti per l'efficienza della pubblica amministrazione e per il sostegno dell'occupazione (articoli 1-23);

 interventi urgenti di semplificazione (articoli 24-28);

 misure urgenti per l'incentivazione della trasparenza e correttezza delle procedure nei lavori pubblici (articoli 29-37);

 misure per lo snellimento del processo amministrativo e l'attuazione del processo civile telematico (articoli 38-54).

Si limiterà in questa sede a fornire una sintesi del contenuto del provvedimento, rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per un'analisi più dettagliata del testo.

Il Titolo I reca misure urgenti per l'efficienza della pubblica amministrazione e per il sostegno dell'occupazione (articoli 1-23).

L'articolo 1 detta norme per favorire il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, disponendo l'abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio e l'ampliamento dell'ambito applicativo dell'istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della pubblica amministrazione nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici (requisito contributivo).

L'articolo 2 disciplina la procedura per l'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi ai magistrati dal parte del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), con misure dirette a favorire la conclusione dell'*iter*.

L'articolo 3 contiene nuove disposizioni in materia di *turn over* nelle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 4 introduce una nuova disciplina della mobilità nella pubblica amministrazione.

L'articolo 5 reca disposizioni sulle gestione personale pubblico in eccedenza e sulla mobilità di personale tra diverse società partecipate dalle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 6 prevede che le pubbliche amministrazioni non possono attribuire incarichi di studio e di consulenza, né conferire incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo di amministrazioni pubbliche, a soggetti collocati in quiescenza, a meno che non si tratti di incarichi o cariche conferiti a titolo gratuito.

L'articolo 7 dispone la riduzione del 50 per cento, per ciascuna associazione sindacale, dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali, come attribuiti dalle disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti.

L'articolo 8 rende maggiormente stringente la disciplina sul collocamento « fuori ruolo » dei magistrati (ordinari, amministrativi, contabili e militari) e degli avvocati e procuratori dello Stato, che intendano assumere incarichi extragiudiziari.

L'articolo 9 propone una sostanziale riforma della disciplina dei compensi professionali liquidati ad « avvocati pubblici » (avvocati dello Stato e degli enti pubblici) in conseguenza di sentenze favorevoli alle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 10 abolisce l'attribuzione ai segretari comunali e provinciali delle quote loro spettanti dei diritti di segreteria e del diritto di rogito, che vengono così interamente acquisiti ai bilanci degli enti locali.

L'articolo 11 modifica il sistema di conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato negli enti locali (commi 1 e 2) e nelle regioni e negli enti e nelle aziende del Servizio sanitario nazionale con riferimento alla dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa (comma 3). Si interviene, inoltre, sugli uffici di supporto degli organi di direzione politica degli enti locali (comma 4).

L'articolo 12 istituisce, in via sperimentale, per il biennio 2014-2015, un apposito Fondo destinato a reintegrare l'INAIL dell'onere della copertura assicurativa contro le malattie e gli infortuni (nel limite di spesa di 10 milioni di euro) in favore dei soggetti beneficiari di misure di sostegno al reddito che svolgano attività di volontariato a beneficio delle comunità locali.

L'articolo 13 dispone che gli incentivi e i compensi relativi alla progettazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici – contemplati dai commi 5 e 6 dell'articolo 92 Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006) – non vengano più corrisposti al personale con qualifica dirigenziale.

L'articolo 14 riguarda l'abilitazione scientifica nazionale, che attesta la qualificazione scientifica necessaria per l'accesso al ruolo di professore universitario ordinario e associato.

L'articolo 15 reca disposizioni relative ai corsi delle scuole di specializzazione medica.

L'articolo 16 interviene sulla disciplina concernente la composizione dei consigli di amministrazione delle società controllate, ovvero totalmente partecipate, da parte delle amministrazioni pubbliche, eliminando l'obbligatorietà della presenza dei dipendenti pubblici e dei dipendenti delle società controllate nei consigli medesimi, ferma restando la necessità dell'intesa tra amministrazione pubblica e società interessata per nomina della maggioranza dei componenti i consigli.

L'articolo 17, comma 1, prevede la creazione di un sistema informatico, a cura del Dipartimento della funzione pubblica, in cui le pubbliche amministrazioni inseriscono i dati relativi agli enti pubblici e privati vigilati e le proposte di riordino e razionalizzazione degli stessi.

L'articolo 18, commi 1 e 2, sopprime – con decorrenza 1° ottobre 2014 – tutte le sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali, ad eccezione di quella di Bolzano. Vengono dunque soppresse le seguenti sedi del TAR: Brescia, Catania, Catanzaro, Latina, Lecce, Parma, Pescara e Salerno.

L'articolo 19 prevede la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), la decadenza dei relativi organi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e il trasferimento dei relativi compiti e funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

L'articolo 20 prevede che il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione proponga all'assemblea dell'Associazione FORMEZ PA – entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame – lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di un commissario straordinario.

L'articolo 21 unifica le scuole di formazione delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 22, dispone in materia di nomine presso le autorità amministrative indipendenti, nonché in materia di personale e di consulenze. L'articolo interviene inoltre sulle competenze del Tar Lazio e reca disposizioni concernenti l'ordinamento della CONSOB.

L'articolo 23 interviene su alcune disposizioni della legge n. 56 del 2014, in materia di città metropolitane e di province.

Il Titolo II reca Interventi urgenti di semplificazione (articoli 24-28)

L'articolo 24 stabilisce che il Consiglio dei ministri approva entro il 31 ottobre 2014 l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017 che contiene le linee di indirizzo in materia di semplificazione amministrativa, comuni a Stato, regioni e autonomie locali, nonché il cronoprogramma per l'attuazione delle relative misure.

L'articolo 25 contiene misure di semplificazione in materia di invalidità civile e disabilità. Le disposizioni sono finalizzate all'eliminazione di duplicazioni e alla riduzione dei tempi di risposta della pubblica amministrazione.

L'articolo 26 semplifica le procedure prescrittive dei medicinali utilizzati per il trattamento delle patologie croniche e delle malattie rare.

L'articolo 27 reca la razionalizzazione e semplificazione di diverse disposizioni vigenti in ambito sanitario, sia in materia di responsabilità professionale dell' esercente la professione sanitaria che riguardo alla composizione del Consiglio superiore di sanità.

L'articolo 28 dimezza l'importo del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio.

Il Titolo III reca Misure urgenti per l'incentivazione della trasparenza e correttezza delle procedure nei lavori pubblici (articoli 29-37).

L'articolo 29 reca disposizioni sulle c.d. white list, ovvero gli elenchi di imprese non soggette a rischio di infiltrazioni mafiose tenuti dalle prefetture e periodicamente verificati.

L'articolo 30 attribuisce al Presidente dell'ANAC una serie di compiti di alta sorveglianza al fine di garantire la correttezza e la trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere dell'EXPO 2015.

L'articolo 31 modifica l'articolo 54-*bis* del Testo Unico sul pubblico impiego (decreto legislativo n. 165 del 2001) relativo alla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti.

L'articolo 32, nell'ambito dell'attività di prevenzione della corruzione, detta una serie di misure per la gestione di imprese aggiudicatrici di appalti pubblici indagate per delitti contro la pubblica amministrazione.

L'articolo 33 prevede la possibilità, per la società Expo 2015 p.a., di chiedere che l'Avvocatura generale dello Stato esprima il proprio parere, entro 10 giorni dal ricevimento della proposta, sulla proposta transattiva relativa a controversie concernenti diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione di contratti pubblici, servizi e forniture.

L'articolo 34 detta disposizioni riguardanti la contabilità speciale intestata al Commissario unico delegato del Governo per Expo Milano 2015.

L'articolo 35 vieta ogni operazione economica e finanziaria tra le pubbliche amministrazioni e società o enti esteri per i quali, secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la sede, non è possibile identificare i soggetti che ne detengono quote di proprietà di capitale o il controllo.

L'articolo 36 interviene sulla disciplina del monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e a insediamenti produttivi.

L'articolo 37 sottopone al controllo dell'ANAC l'effettuazione di alcune tipologie

di varianti consentite dal Codice dei contratti pubblici (articolo 132 del decreto legislativo n. 163 del 2006).

Il Titolo IV reca Misure per lo snellimento del processo amministrativo e l'attuazione del processo civile telematico (Articoli 38-54).

L'articolo 38 stabilisce un termine certo (sessanta giorni) per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono stabilite le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico.

L'articolo 39 interviene sulla disciplina dell'attestazione dei requisiti di ordine generale necessari per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici – di cui agli articoli 38 e 46 del Codice dei contratti pubblici – prevedendo sanzioni pecuniarie nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti medesimi e la possibilità di rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni.

L'articolo 40 reca disposizioni volte ad accelerare i giudizi amministrativi in materia di appalti pubblici.

L'articolo 41 introduce misure per il contrasto all'abuso del processo, modificando il codice del processo amministrativo.

L'articolo 42 prevede che si applicano anche nel processo amministrativo le disposizioni relative alle comunicazioni e notificazioni per via telematica.

L'articolo 43 reca norme volte a consentire l'utilizzo di modalità telematiche anche nei giudizi contabili dinanzi alla Corte dei Conti.

L'articolo 44 del decreto-legge riguarda l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali.

L'articolo 45 modifica il codice di procedura civile, escludendo che il processo verbale – compreso quello relativo all'assunzione dei mezzi di prova – debba essere sottoscritto da altri intervenuti oltre il cancelliere e richiedendo che la notizia alle parti costituite del deposito della sen-

tenza abbia luogo mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza stessa (e non più il solo dispositivo).

L'articolo 46, comma 1, modificando in più parti la legge n. 53 del 1994, reca disposizioni sulle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati. Il comma 2 esclude che la notificazione per via telematica da parte dell'avvocato possa applicarsi nel settore della giustizia amministrativa.

L'articolo 47 reca disposizioni in tema di digitalizzazione della giustizia.

L'articolo 48 reca una disposizione in tema di espropriazione mobiliare presso il debitore:

L'articolo 49 consente, nell'ambito del processo tributario, l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) anche alla parte processuale che non si avvale di un avvocato.

L'articolo 50 introduce l'ufficio del processo presso i tribunali ordinari (e relative Procure della Repubblica) e presso le Corti d'appello.

L'articolo 51, comma 1, modifica la legge n. 1196 del 1960, sull'ordinamento delle cancellerie.

L'articolo 52 riguarda i poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice.

L'articolo 53 dispone la copertura finanziaria per le minori entrate per l'Era-rio conseguenti all'attuazione delle disposizioni del capo II volte a garantire l'effettività dell'attuazione del processo telematico.

L'articolo 54 reca la clausola sull'entrata in vigore del decreto.

Sottolinea in conclusione l'ampiezza e la complessità del provvedimento, che merita una approfondita riflessione. Il dibattito che seguirà potrà essere l'occasione per invitare la Commissione di merito a riflettere su alcune questioni che investono le competenze della XIV Commissione e che appaiono del tutto assenti dal testo del provvedimento.

Vega COLONNESE (M5S) ricorda che il M5S ha presentato sul decreto-legge una questione pregiudiziale, che manifesta

l'orientamento contrario del suo gruppo sul provvedimento. Esprime in ogni caso l'interesse per l'analisi delle misure proposte come anche per la proposta di parere che la relatrice sottoporrà alla Commissione.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario.

Nuovo testo C. 1752 Causi e Misiani.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paolo TANCREDI (NCD), *relatore*, ricorda che la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea avvia l'esame in sede consultiva – ai fini del parere da rendere alla VI Commissione Finanze – della proposta di legge di iniziativa parlamentare in materia di prestito vitalizio ipotecario (C. 1752).

Segnala che l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea avrà inizio a partire da domani pomeriggio o dal prossimo lunedì e che pertanto la Commissione dovrà esprimersi oggi stesso o al più tardi domani mattina.

La proposta in esame è costituita da un unico articolo ed intende integrare e modificare il comma 12 dell'articolo 11-*quaterdecies*, del decreto legge n. 203 del 2005, convertito in legge n. 248 del 2005. Il comma 12 stabilisce che il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione, da parte di aziende ed istituti di credito e di intermediari finanziari regolamentati dal Testo Unico Bancario, di finanziamenti a medio e lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese, e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza, assistiti da ipoteca di primo

grado su immobili residenziali, riservati a persone fisiche con età superiore ai 65 anni compiuti.

In particolare, le modifiche apportate alla disciplina del prestito vitalizio ipotecario sono volte a rendere tale istituto una forma di finanziamento garantito da una proprietà immobiliare residenziale, tale da consentire al proprietario – di età superiore a 65 anni – di convertire parte del valore dell'immobile in contanti per soddisfare esigenze di liquidità, senza che lo stesso proprietario sia tenuto a lasciare l'abitazione ovvero a ripagare il capitale e gli interessi sul prestito fino alla scadenza del contratto. Gli interessi e le spese relative sono infatti capitalizzati periodicamente sul finanziamento originario e rimborsati alla data di decesso del mutuatario. Allo scadere del debito, gli eredi (nel caso il proprietario non decida di rimborsare anticipatamente il finanziamento), possono estinguere il debito nei confronti della banca e liberare l'immobile dall'ipoteca, vendere l'immobile ipotecato oppure, in ultima ipotesi, lasciare che la banca mutuataria venda l'immobile per rimborsare il proprio credito. Rispetto agli schemi della cosiddetta nuda proprietà – che hanno finalità analoghe – il prestito ipotecario vitalizio offrirebbe al mutuatario il vantaggio di non perdere la proprietà dell'immobile e, pertanto, di non precludere la possibilità per gli eredi di recuperare l'immobile dato in garanzia, lasciando a questi ultimi la scelta di rimborsare il credito della banca ed estinguere la relativa ipoteca. Scopo dell'istituto, così modificato, è di smobilizzare il valore della proprietà fondiaria e può rispondere al soddisfacimento di esigenze diverse da parte della clientela (esigenze di consumo che comportano spese anche rilevanti, la necessità di integrare il proprio reddito ovvero di avere immediate disponibilità economiche e l'esigenza di supportare i figli nell'acquisto della casa di abitazione, attraverso il versamento del necessario anticipo in contanti).

Ricorda che la proposta in esame ricomprende quanto elaborato dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana) assieme ad altre

associazioni dei consumatori, come evidenziato nell'audizione tenutasi presso le Commissioni Bilancio e Finanze della Camera il 13 settembre 2013, in occasione dell'esame del decreto-legge n. 102 del 2013. Segnalo inoltre che una proposta emendativa di analogo tenore è stata presentata al Senato in occasione della discussione del decreto-legge n. 47 del 2013, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.

Per quanto riguarda il contenuto del provvedimento in esame, come detto l'articolo unico modifica il vigente articolo 11-*quaterdecies*, comma 12 del decreto-legge n. 203 del 2005, già richiamato, e vi aggiunge i commi da 12-*bis* a 12-*sexies*. Ferma restando la formulazione vigente, il nuovo comma 12 dell'articolo unico aggiungerebbe ulteriori eventi che possono dar vita al rimborso integrale del debito in un'unica soluzione, che includono la morte del soggetto finanziato; il trasferimento in tutto o in parte della proprietà o di altri diritti reali o di godimento sull'immobile dato in garanzia; il compimento di atti che ne riducano significativamente il valore, inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia a favore di terzi che vadano a gravare sull'immobile. In tal modo si eviterebbe che, durante il periodo di finanziamento, il mutuatario possa alterare le condizioni iniziali alla base delle quali il finanziamento era stato concesso, nonché il valore dell'immobile in garanzia, potendo ledere il diritto e la capacità del finanziatore a vendere l'immobile.

Ai sensi del comma 12-*bis*, si fa salva la possibilità di concordare, al momento della stipulazione del contratto, modalità di rimborso graduale della quota di interessi e delle spese, prima del verificarsi degli eventi che danno luogo al rimborso integrale (di cui al comma 12 nel testo modificato dalla proposta in esame). Su tale quota non si applica la capitalizzazione annuale degli interessi. In caso di inadempimento si applica l'articolo 40, comma 2, del Testo Unico Bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993), ai sensi del quale la banca può invocare il ritar-

dato pagamento come causa di risoluzione del contratto quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. Costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.

Il comma 12-ter dispone l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste per le operazioni di credito a medio o lungo termine, disciplinate dagli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, indipendentemente dalla data di rimborso del finanziamento.

Il comma 12-quater disciplina il grado dell'ipoteca iscrivibile sull'immobile e declina alcune regole per il realizzo del credito. In particolare, il prestito vitalizio ipotecario è garantito da ipoteca di primo grado sugli immobili residenziali (di conseguenza agli stessi si applicano le norme del Testo Unico Bancario in materia di ipoteca, di cui all'articolo 39, commi 1, 2, 3, 4 e 7).

Ove il finanziamento non sia integralmente rimborsato entro dodici mesi dal verificarsi degli eventi che ne comportano l'obbligo di rimborso (di cui al modificato comma 12), il finanziatore vende l'immobile ad un valore pari a quello di mercato, determinato da un perito indipendente incaricato dal finanziatore, utilizzando le somme ricavate dalla vendita per estinguere il credito vantato in dipendenza del finanziamento stesso. Trascorsi ulteriori dodici mesi senza che sia stata perfezionata la vendita, tale valore viene decurtato del 15 per cento per ogni dodici mesi successivi fino al perfezionamento della vendita dell'immobile. In alternativa, l'erede può provvedere alla vendita dell'immobile, in accordo con il finanziatore, purché la compravendita si perfezioni entro dodici mesi dal conferimento dello stesso.

Le eventuali somme rimanenti, ricavate dalla vendita e non portate a estinzione del predetto credito, sono riconosciute al soggetto finanziato o ai suoi aventi causa. L'importo del debito residuo non può

superare il ricavato della vendita dell'immobile, al netto delle spese sostenute. Si tutela, inoltre, il terzo acquirente dell'immobile disponendo l'inefficacia delle domande giudiziali opponibili alla vendita. Si demanda a un regolamento del Ministero dello sviluppo economico la disciplina di attuazione relativa alle modalità di offerta del prodotto nonché ai casi di significativa riduzione del valore dell'immobile che possono attivare la richiesta del finanziatore di rimborso integrale del credito.

Il comma 12-quinquies affida al Ministro dello sviluppo economico il compito di adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, un regolamento nel quale siano stabilite le regole per l'offerta dei prestiti vitalizi ipotecari e individuati i casi e le formalità che comportino una riduzione significativa del valore di mercato dell'immobile tali da giustificare la richiesta di rimborso integrale del finanziamento.

A tutela dei rapporti contrattuali esistenti, il comma 12-sexies specifica che la nuova disciplina si applica ai finanziamenti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della stessa norma.

Ricorda per completezza che è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'UE del 28 febbraio 2014 la direttiva 2014/17/UE che disciplina i contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali. Detta direttiva non si applica, però, a quei contratti di credito in cui il creditore versa *una tantum* o periodicamente una somma di denaro o effettua altre forme di erogazione creditizia in cambio di una somma derivante dalla vendita di un immobile residenziale e il cui obiettivo primario è quello di facilitare il consumo, ad esempio di prodotti basati su prestito vitalizio ipotecario (*equity release*) o di altri prodotti specializzati equivalenti; tali contratti di credito hanno infatti caratteristiche specifiche che esulano dall'ambito di applicazione della direttiva. La valutazione del merito di credito del debitore, ad esempio, non è pertinente, in quanto i pagamenti sono effettuati dal creditore al debitore piuttosto

che al contrario. Tale operazione richiederebbe, tra l'altro, informazioni precontrattuali sostanzialmente diverse.

La direttiva mira a creare un mercato del credito ipotecario esteso a tutta l'Unione e a migliorare la tutela dei consumatori; essa contempla il divieto di pubblicità ingannevole, informazioni più chiare ai consumatori riguardo a condizioni e rischi e il diritto per i mutuatari di ripagare anticipatamente il prestito. I consumatori dovranno fornire informazioni complete sulla propria situazione finanziaria e gli erogatori saranno tenuti a rifiutare il credito qualora non ritengano i richiedenti meritevoli. Gli erogatori o gli intermediari del mutuo potranno operare in tutta l'Unione europea dopo essersi registrati presso le autorità nazionali. La nuova disciplina prevede inoltre la possibilità per il mutuatario di ricevere informazioni comparabili sui prodotti disponibili, che comprendano il costo totale e le conseguenze finanziarie nel lungo periodo previste dal prestito; la garanzia che le condizioni di credito offerte ai mutuatari corrispondano alla loro situazione finanziaria attuale e tengano conto delle loro prospettive e delle possibili regressioni; la facoltà di usufruire di un periodo di riflessione obbligatorio di 7 giorni prima della sottoscrizione del prestito, oppure di 7 giorni per esercitare il diritto di recesso dopo la conclusione del contratto.

Alla luce dei contenuti del provvedimento, che non reca alcun profilo problematico in ordine alla compatibilità con il diritto dell'Unione europea, formula una proposta di parere favorevole e ritiene che si potrebbe concludere già nella seduta odierna l'esame del provvedimento.

Vega COLONNESE (M5S) evidenzia che presso la Commissione di merito sono state rilevate dal suo gruppo diverse criticità e preannuncia pertanto, in assenza di ulteriori approfondimenti, il parere contrario del suo gruppo sul provvedimento.

Michele BORDO, *presidente*, ritiene che la conclusione del provvedimento possa essere posticipata alla seduta di domani mattina.

Paolo TANCREDI (NCD), *relatore*, si dichiara disponibile ad attendere domattina per la conclusione dell'esame del provvedimento, ma ribadisce l'assenza di questioni rilevanti con riferimento all'ambito di competenza della XIV Commissione.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

Nuovo testo unificato C. 303 Fiorio e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione avvia l'esame – ai fini del parere da rendere alla XIII Commissione Agricoltura – del testo unificato della proposte di legge C.303 Fiorio, C.760 Russo, C.903 Bordo, C.1019 Zaccagnini e C.1020 Schullian, approvato in sede referente dalla XIII Commissione lo scorso 26 giugno 2014.

Ricorda che l'esame del provvedimento in Assemblea avrà inizio il prossimo lunedì 7 luglio e che la nostra Commissione si dovrà quindi esprimere al più tardi domani mattina.

Il provvedimento si compone di 7 articoli.

L'articolo 1 definisce le finalità dell'intervento normativo, individuate nella promozione dell'agricoltura sociale, quale aspetto del ruolo multifunzionale dell'impresa agricola, chiamata, in tale ambito, a fornire servizio socio-sanitari nelle aree rurali; l'intervento normativo viene riferito alla competenza statale definita dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, lettera *m*), relativa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concer-

menti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

L'articolo 2 introduce la definizione di agricoltura sociale.

Ai sensi del comma 1 sono tali le attività svolte dall'imprenditore agricolo (di cui all'articolo 2135 del codice civile) volte a realizzare:

1. l'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, disabili e minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione sociale;

2. servizi sociali per le comunità locali, tra i quali gli agrisili e servizi di accoglienza di persone in difficoltà fisica e psichica;

3. prestazioni e servizi terapeutici, anche attraverso l'ausilio di animali e la coltivazione delle piante;

4. iniziative di educazione ambientale ed alimentare, di salvaguardia della biodiversità animale, anche attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche.

Un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali è chiamato a definire i requisiti minimi delle attività indicate (comma 2).

Il comma 3 qualifica le attività di cui ai nn. 2, 3 e 4 come attività connesse all'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del cc.

Il comma 4 prevede che le attività elencate in precedenza possano essere svolte anche dalle cooperative sociali disciplinate dalla legge n. 381 del 1991 purché il fatturato derivante dall'esercizio dell'attività agricola sia prevalente; nel caso in cui esso sia compreso tra il 30 ed il 50 per cento sono considerate operatori dell'agricoltura sociale in proporzione allo stesso fatturato agricolo.

Il comma 5 prevede, inoltre, che l'imprenditore agricolo possa svolgere attività di agricoltura sociale in associazione con:

le cooperative di cui alla legge n. 381 del 1991;

le imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 155 del 2006 (Disciplina dell'impresa sociale);

le associazioni di promozione sociale di cui alla legge n. 383 del 2000, (Disciplina delle associazioni di promozione sociale);

i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, legge n. 328 del 2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi) e cioè soggetti pubblici, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati.

Il comma 6, infine, prevede che le attività di agricoltura sociale siano realizzate in collaborazione con i servizi socio-sanitari. Gli enti pubblici territoriali sono chiamati a predisporre piani territoriali di sostegno a tali attività.

L'articolo 3 prevede che le regioni adeguino le proprie disposizioni in materia al fine di permettere il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale presso gli enti preposti, stabilendo che per coloro che già svolgono tali attività da due anni, le stesse regioni provvedono ad un riconoscimento provvisorio. In caso di inadempienza, si applicano le disposizioni relative al potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle regioni, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione.

L'articolo 4 stabilisce che possano essere riconosciute organizzazioni di produttori (OP) per prodotti dell'agricoltura sociale.

L'articolo 5 dispone che acquisiscono il requisito della ruralità i fabbricati o le porzioni di fabbricati destinati all'esercizio dell'agricoltura sociale (c.1). Le regioni sono chiamate a valorizzare il patrimonio edilizio esistente ai fini di un recupero e di un'utilizzazione dello stesso per le attività in esame.

L'articolo 6 reca taluni interventi di sostegno, che si sostanziano nella facoltà:

per le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere, di

inserire come criteri di priorità per l'assegnazione delle gare di fornitura, la provenienza dei prodotti agroalimentari da operatori di agricoltura sociale;

per i comuni, di prevedere specifiche misure di valorizzazione dei prodotti in esame nel commercio su aree pubbliche;

per gli enti pubblici territoriali e non, di prevedere criteri di priorità per favorire lo sviluppo delle attività in esame nell'ambito delle procedure di alienazione e locazione dei terreni pubblici agricoli;

per gli enti pubblici territoriali, di poter dare in concessione a titolo gratuito anche agli operatori dell'agricoltura sociale i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.

Viene, poi, previsto (comma 5) che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro del lavoro, siano definiti i criteri ed i requisiti per l'accesso ad ulteriori agevolazioni ed interventi di sostegno; anche per le regioni sono chiamate ad adottare provvedimenti per la concessione di agevolazioni (comma 7).

Al comma 6 viene stabilito che nei piani regionali di sviluppo rurale vengano definiti specifici programmi finalizzati allo sviluppo dell'impresa di agricoltura sociale.

Infine l'articolo 7 istituisce l'Osservatorio sull'agricoltura sociale che avrà il compito di definire le linee guida delle attività in esame (con particolare riferimento alle procedure per il riconoscimento, alla semplificazione delle stesse nonché alla predisposizione di strumento di assistenza e di formazione); di monitorare lo sviluppo delle stesse attività; di valutare le ricerche sull'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale; di predisporre iniziative di coordinamento tra l'agricoltura sociale e le politiche di sviluppo rurale; di definire azioni di comunicazione territoriale.

L'Osservatorio è composto da: 5 rappresentanti delle amministrazioni dello Stato (in rappresentanza, rispettivamente,

dei Dicasteri agricolo, del lavoro, dell'istruzione, della salute e della giustizia); 5 rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, nominati dalla Conferenza permanente Stato-regioni; 2 rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole; due rappresentanti delle reti nazionali di agricoltura sociale; 2 rappresentanti delle organizzazioni del terzo settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, nominati dalla Conferenza Stato-regioni; 2 rappresentanti delle associazioni di promozione sociale; 2 rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della cooperazione nominati dal Ministro dello sviluppo economico. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, si provvede alla definizione delle modalità organizzative.

Con riferimento alla normativa europea, ricordo che l'agricoltura sociale non trova allo stato una definizione nell'ambito della legislazione europea, pur essendo un fenomeno ormai diffuso in molti Paesi appartenenti all'Unione europea ed in fase di ulteriore espansione.

Per queste ragioni, il 12 dicembre 2012 il Comitato economico e sociale europeo ha espresso un parere chiedendo che la Commissione promuova in tal senso un'iniziativa normativa al fine di rendere più omogeneo il contesto nel quale programmare una *governance* dell'attività.

L'agricoltura sociale figura tra le iniziative alle quali destinare le risorse destinate al Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR) con la nuova programmazione dei fondi relativa al periodo 2014-2020, pari a circa 10 miliardi e 430 milioni.

Nell'articolato del provvedimento si opera, all'articolo 2, un rinvio alla normativa comunitaria in merito alla definizione di soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e disabili di cui al Regolamento (CE) n.800/2008 della Commissione (articolo 2, numeri 18), 19) e 20)), nonché, all'articolo 4, alla facoltà per gli operatori

di agricoltura sociale di costituire organizzazioni di produttori (OP) in coerenza con il reg. UE n.1308/2013.

Il testo dell'articolo 4 è stato riformulato nel corso dell'esame in sede referente del provvedimento per tener conto, come affermato dal viceministro Olivero nella seduta della XIII Commissione del 26 giugno 2014 nel quale sono stati votati gli emendamenti al testo, della nuova normativa europea sulle organizzazioni di produttori e delle norme nazionali di attuazione, che sono in fase di elaborazione.

Alla luce dei contenuti del provvedimento, preannuncia sin d'ora una proposta di parere favorevole.

Vega COLONNESE (M5S) rileva l'orientamento favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame, già manifestato in XIII Commissione. Si riserva in ogni caso di trasmettere alla relatrice alcune osservazioni che auspica possano essere valutate alla fine della predisposizione del parere.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 2 luglio 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 15.15.

Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio: Un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto.

COM(2014)158 final.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dell'atto dell'Unione europea in oggetto.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, illustra i contenuti della Comunicazione, che presenta un fortissimo rilievo – sotto il profilo politico e giuridico – per il semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'UE e, più in generale, per lo sviluppo del processo di integrazione europea.

Il documento prospetta infatti un rafforzamento degli strumenti di cui l'Unione dispone per assicurare la salvaguardia dei diritti fondamentali e la piena affermazione dello Stato di diritto negli Stati membri. Si tratta di uno degli obiettivi prioritari della Presidenza italiana richiamato in più occasioni dai rappresentanti del Governo anche in sede di comunicazioni o audizioni svolte presso le Camere.

L'iniziativa della Commissione risponde alle sollecitazioni da più parti avanzate al fine di eliminare un paradossale disallineamento che si è consolidato negli ultimi due decenni tra il rigore con cui l'Unione valuta il rispetto dello stato di diritto e dei diritti fondamentali nei Paesi terzi e le forti limitazioni al monitoraggio sulla situazione negli Stati membri.

Sul piano esterno, i paesi che intendono aderire all'Unione europea, sono tenuti a soddisfare i cosiddetti criteri di Copenaghen, che attengono al rispetto dello stato di diritto e della democrazia; nei testi dei Trattati e degli accordi internazionali stipulati dell'Unione europea con altri Paesi sono inserite quasi sistematicamente clausole di condizionalità che subordinano l'applicazione di norme o regimi di sostegno economico alla tutela dei diritti fondamentali.

Con riferimento invece ai paesi membri, l'Unione europea dispone di un quadro giuridico di riferimento avanzatissimo, fondato sui Trattati, sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e sui principi generali elaborati dalla Corte di giustizia; meno avanzati appaiono invece gli strumenti attivabili, di natura preventiva e sanzionatoria, che possono essere attivati per prevenire o combattere eventuali violazioni dei diritti fondamentali nei singoli Stati membri.

Gli strumenti a disposizione consistono, in primo luogo, nella complessa e mac-

chinosa procedura di cui all'articolo 7 del Trattato sull'Unione europea: in forza di tale disposizione il Consiglio (deliberando alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri), su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione europea, previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2 del TUE (rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e dei diritti umani, compresi quelli delle persone appartenenti a minoranze). Prima di tale constatazione, il Consiglio ascolta lo Stato membro interessato e può rivolgergli delle raccomandazioni, deliberando secondo la stessa procedura; il Consiglio europeo può, all'unanimità, constatare una violazione grave e persistente dell'articolo 2 TUE e su tale basi il Consiglio dell'UE può decidere, a maggioranza qualificata, di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione dei Trattati, compresi i diritti di voto del rappresentante del Governo di tale Stato membro in seno al Consiglio.

Questa procedura non è stata mai attivata per la portata degli effetti che ne conseguono e per la difficoltà di conseguire le assai elevate maggioranze richieste.

Il secondo strumento di garanzia consiste nelle procedure di infrazione che la Commissione europea può promuovere nei casi in cui vengano in considerazione violazioni di specifiche disposizioni del diritto dell'Unione. In altri termini, una infrazione può essere contestata solo in presenza di casi individuali e non di carenze « sistemiche » ed endemiche nel rispetto dello stato di diritto in uno Stato membro.

Un terzo strumento, al momento solo potenziale, è costituito dalla adesione dell'UE alla CEDU, la Convenzione dei diritti dell'uomo stipulata in ambito Consiglio d'Europa, espressamente prevista dal Trattato di Lisbona. I negoziati per l'adesione sono in fase avanzata in attesa del fondamentale parere in cui la Corte di giu-

stizia europea indicherà le condizioni per assicurare la compatibilità tra il sistema di tutela previsto dalla CEDU e quello in ambito UE.

Dalla partecipazione della stessa Unione europea alla Convenzione conseguirebbe infatti un controllo giurisdizionale aggiuntivo nel settore della tutela dei diritti fondamentali. La Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo potrebbe sindacare gli atti delle istituzioni e degli organi dell'Unione europea, ivi comprese le sentenze della Corte di Giustizia, su istanza di qualunque individuo in presenza di presunte violazioni di diritti fondamentali imputabili all'Unione, tuttavia a condizione che siano già esperite tutte le vie di ricorso interne.

L'adesione alla Convenzione è oggetto di valutazioni discordanti: a fronte di chi ritiene che la previsione di una giurisdizione aggiuntiva in materia di diritti fondamentali offrirà ulteriori e più estese garanzie, vi è chi teme che possano prodursi incertezze in considerazione degli orientamenti differenti e non necessariamente coincidenti che in materia sono andati maturando rispettivamente nelle Corti di Strasburgo e di Lussemburgo, che potrebbero tradursi nell'adozione di pronunce discordanti da parte dei due organismi.

A fronte delle limitazioni dei primi due strumenti sopra richiamati e in attesa della adesione alla CEDU, è stata sostenuta sia in dottrina sia a livello istituzionale l'esigenza di rendere più efficaci le procedure esistenti o di adottare addirittura apposite modifiche dei Trattati.

La dottrina, in particolare, ha posto l'accento sulla necessità di prevenire e sanzionare le violazioni di carattere sistemico dello Stato di diritto che non si esauriscano in singoli episodi ma che siano reiterate, indebolendo le aspettative della società nei confronti delle Istituzioni al punto di considerarle incapaci di affrontare le infrazioni della legge a causa di corruzione, di mancanza di volontà, di debolezza istituzionale.

A livello istituzionale si segnala, anzitutto, la proposta, avanzata nel marzo

2013 dai ministri degli esteri di Danimarca, Finlandia, Germania e Paese Bassi, di sanzionare lo Stato che non rispetti diritti fondamentali con la sospensione dei fondi corrisposti dall'Unione europea. Su sollecitazioni di tali Paesi, il Consiglio Giustizia e Affari interni del giugno 2013 ha invitato la Commissione a proseguire « il dibattito sull'eventuale necessità e sulla forma di un metodo sistematico e basato sulla collaborazione » per affrontare la situazione.

Anche il Parlamento europeo è ripetutamente intervenuto sulla materia, da ultimo nel febbraio 2014 con una risoluzione che pone l'accento sulla necessità di monitorare in maniera efficace e vincolante l'osservanza dei « criteri di Copenaghen » da parte degli Stati membri, stabilendo alcuni indicatori, e di consentire l'adozione di sanzioni efficaci, proporzionate ed effettivamente dissuasive in caso di violazioni.

Accogliendo alcune delle proposte sopra ricordate la Comunicazione in esame prevede misure attivabili nei casi in cui uno Stato membro dovesse adottare misure o tollerare situazioni suscettibili di compromettere sistematicamente l'integrità, la stabilità, il corretto funzionamento delle istituzioni o dei meccanismi di salvaguardia istituiti a livello nazionale per garantire lo Stato di diritto.

La procedura non si riferisce dunque ai casi individuali di violazione dei diritti fondamentali o errori giudiziari, che – secondo la Commissione – devono continuare ad essere trattati dagli ordinamenti giudiziari nazionali (anche nell'ambito della tutela prevista dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, cui tutti gli Stati membri già aderiscono). Deve in sostanza trattarsi di violazioni sistemiche suscettibili di minacciare l'ordinamento politico, istituzionale o giuridico di uno Stato membro in quanto tale, la sua struttura costituzionale, la separazione dei poteri, l'indipendenza o l'imparzialità della magistratura, ovvero il suo sistema di controllo giurisdizionale compresa, ove prevista, la giustizia costituzionale – ad esempio in seguito all'adozione di nuove

misure oppure di prassi diffuse delle autorità pubbliche e alla mancanza di mezzi di ricorso a livello nazionale; l'attivazione della procedura deve avvenire allorché risulti che i meccanismi nazionali di salvaguardia dello Stato di diritto non sono in grado di affrontare efficacemente tali minacce.

La procedura delineata nella Comunicazione si basa sui seguenti principi:

ricerca di una soluzione mediante l'interlocuzione e il dialogo con lo Stato membro interessato. Tale principio è particolarmente importante perché volto a privilegiare l'azione di prevenzione rispetto a quella sanzionatoria. L'interlocuzione con lo Stato interessato offre la possibilità di chiarire eventuali equivoci ed è ispirata alla logica, preziosa nei rapporti interistituzionali, della leale collaborazione;

garanzia di una valutazione obiettiva approfondita della situazione;

parità di trattamento degli Stati membri;

indicazione di rapide azioni concrete per fronteggiare la minaccia sistemica ed evitare il ricorso all'articolo 7 del TUE.

La procedura si articolerebbe in tre fasi:

1) valutazione della Commissione, che raccoglie e vaglia tutte le informazioni disponibili, valutando se vi siano chiare indicazioni di una minaccia sistemica allo Stato di diritto; ove effettivamente venga riscontrata tale minaccia, la Commissione avvia il dialogo con lo Stato membro trasmettendogli un « parere sullo Stato di diritto », nel quale sono espone e motivate le relative preoccupazioni. Lo Stato interessato ha la possibilità di rispondere ai rilievi formulati. In questa fase si pone il problema di chiarire come verrebbe condotta l'istruttoria, posto che la Commissione europea non sembra disporre delle risorse umane e strumentali per provvedere direttamente alla raccolta dei dati negli singoli Stati. Si può quindi presu-

mere che l'istruttoria si avvarrà dei dati e degli elementi di informazione acquisiti tramite un *network* di canali di informazione opportunamente selezionati, di cui fanno normalmente parte gli organismi istituzioni nazionali (amministrativi e giurisdizionali), ovvero soggetti non governativi qualificati;

2) invio da parte della Commissione allo Stato membro interessato, salvo il caso in cui la questione sia già stata risolta, di una «raccomandazione sullo Stato di diritto», invitandolo a porre rimedio entro un determinato termine ai problemi individuati e a comunicarle quali provvedimenti sono stati adottati a tal fine (tale raccomandazione è resa pubblica dalla Commissione);

3) controllo della Commissione sul seguito che lo Stato membro in questione ha dato alla raccomandazione. In mancanza di seguito soddisfacente entro il termine fissato, la Commissione può attivare uno dei meccanismi previsti dall'articolo 7 del TUE.

L'intervento prospettato dalla Commissione costituisce un primo tentativo di adeguare gli strumenti a disposizione dell'Unione per rafforzare la tutela dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto nell'Unione europea. Compito della Camera in generale – e della XIV Commissione in particolare – è quello di valutare, per un verso, l'adeguatezza delle soluzioni prospettate dalla Commissione nel quadro giuridico vigente e di verificare, per altro verso, valutarne con attenzione l'impatto ordinamentale della comunicazione, anche alla luce dei rilievi formulati dal Servizio giuridico del Consiglio dell'UE.

In via preliminare, va osservato che la Comunicazione in esame non ha, per sua stessa natura, efficacia normativa ma sembrerebbe intesa a proceduralizzare ed ancorare a criteri predefiniti l'esercizio di competenze che i Trattati già conferiscono alla Commissione. La stessa relazione di accompagnamento afferma espressamente che il nuovo quadro « non si pone in

alternativa ai meccanismi dell'articolo 7 del Trattato sull'Unione europea, bensì li precede e integra ».

Tuttavia il parere espresso, il 27 maggio 2014, dal Servizio giuridico del Consiglio rileva che il meccanismo delineato dalla Commissione non sarebbe conforme al principio di attribuzione di cui all'articolo 5 del TUE (Trattato sull'Unione europea), secondo il quale l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei Trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti, mentre qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei Trattati appartiene agli Stati membri.

In particolare, secondo il parere, l'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea non conferisce alcuna competenza materiale all'Unione, ma, (analogamente alle disposizioni della Carta europea per i diritti fondamentali) si limita ad elencare alcuni valori che dovrebbero essere rispettati dalle Istituzioni dell'Unione e dai suoi Stati membri. Pertanto, una violazione dei valori dell'Unione, tra cui lo Stato di diritto, può essere invocata dalle Istituzioni dell'UE contro uno Stato membro solo quando esse agiscono in una materia per la quale l'Unione ha competenza sulla base di specifiche disposizioni del Trattato.

Il parere afferma inoltre che l'articolo 2 del TUE non consente ulteriori sviluppi sul piano procedurale rispetto a quanto già esplicitamente previsto dalla medesima disposizione e prospetta una soluzione alternativa, considerata compatibile con i Trattati: gli Stati membri stessi – e non il Consiglio – potrebbero accordarsi su un sistema di monitoraggio del funzionamento dello Stato di diritto al loro interno, che consenta se necessario la partecipazione della Commissione e di altre Istituzioni UE, nonché sulle conseguenze che gli Stati membri stessi dovrebbero impegnarsi a trarre da tale monitoraggio; tale accordo non dovrebbe incidere sulla possibilità per l'Unione di utilizzare i poteri di cui all'articolo 7 del Trattato sull'Unione europea e agli articoli 258, 259 e 260 del TFUE.

Tale ultima proposta si collocherebbe al di fuori del quadro giuridico dell'UE, essendo affidata allo strumento dell'accordo internazionale, sul modello seguito, ad esempio, con la stipulazione del *Fiscal Compact*.

L'esame della Comunicazione da parte delle Camere assume una forte rilevanza sotto due profili: per un verso, esso può fornire utili indicazioni per l'azione che il Governo svolgerà nel corso del prossimo semestre per tradurre le proposte formulate dalla Commissione in strumenti di intervento concreti. Per altro verso, esso può contribuire ad approfondire le complesse implicazioni di ordine giuridico sottese alla *querelle* tra Consiglio e Commissione europea.

In considerazione della importanza e conflittualità della materia, appare opportuno svolgere una istruttoria approfondita, valutando lo svolgimento di attività conoscitive insieme alle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia che hanno già avviato, in sede primaria, l'esame della Comunicazione lo scorso 24 giugno.

Rocco BUTTIGLIONE (PI) ritiene che la proposta avanzata dalla Commissione europea nella Comunicazione in esame possa essere definita un pasticcio, peraltro potenzialmente assai pericoloso. Ritiene infatti che il sistema di tutela configurato dagli articoli 2, 5 e 7 del Trattato sull'Unione europea sia già sufficientemente preciso, costituisca un punto di equilibrio faticosamente raggiunto e rischi di essere messo a repentaglio dalle proposte in discussione.

Basti immaginare, ad esempio, come potrebbe reagire un Paese come il Regno Unito ad un meccanismo che rende sindacabile la giurisdizione interna in tema di tutela dei diritti, senza che peraltro sia chiaro quale sia il soggetto chiamato a sindacare. Si apre così il campo alla propaganda di tutte le *lobbies* che vogliono mettere in difficoltà i Governi dinnanzi all'opinione pubblica.

Richiama inoltre l'attenzione dei colleghi sul fatto che i valori di cui all'articolo 2 del Trattato sono oggetto di valutazione

e di scelta politica. Attribuire ad una Corte, non eletta dal popolo, il diritto a pronunciarsi su questa materia significa attribuire un potere politico ad un organo non politico, senza legittimazione.

Si tratterebbe a suo avviso di un intervento politico poco saggio, né vi sono, a suo parere, le condizioni per intervenire sul punto con una modifica dei Trattati.

Per tali motivi invita i colleghi a procedere con la massima attenzione e cautela, come peraltro suggerito dallo stesso relatore.

Ricorda infine che lo strumento di intervento in tale ambito esiste già ed è rappresentato dal Consiglio d'Europa, il cui scopo è proprio la promozione della democrazia e dei diritti dell'uomo. Né si può immaginare, d'altra parte, di affiancare l'attività delle due Corti già esistenti – la Corte di giustizia dell'Unione europea e la Corte dei diritti dell'Uomo di Strasburgo – che sono tra loro incompatibili. Non è opportuno attrarre la materia dei diritti umani all'interno della giurisprudenza relativa ai diritti economici, se non si vuole vedere annullata la sovranità popolare.

Vega COLONNESE (M5S) si associa all'esigenza di svolgere un approfondimento congiunto con le Commissioni di merito.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, condivide i rilievi e le preoccupazioni manifestate dall'onorevole Buttiglione e per tale motivo ritiene importante svolgere un adeguato approfondimento della Comunicazione in esame, anche attraverso il lavoro da svolgere insieme con le Commissioni Affari costituzionali e Giustizia.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 2 luglio 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 15.40.

Sulla LI riunione della COSAC svolta ad Atene dal 15 al 17 giugno 2014.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che il 15, 16 e 17 giugno 2014 si è svolta

ad Atene la LI riunione dei Presidenti COSAC, alla quale hanno preso parte l'onorevole Tancredi e l'onorevole Berlinghieri.

Paolo TANCREDI (NCD) presenta una relazione sui temi oggetto della predetta riunione (*vedi allegato*).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 15.45.

ALLEGATO

**Sulla LI riunione della COSAC svolta
ad Atene dal 15 al 17 giugno 2014.**

**RELAZIONE DEL VICEPRESIDENTE DELLA XIV
COMMISSIONE ONOREVOLE PAOLO TANCREDI**

Il 16 e 17 giugno si è svolta ad Atene la LI riunione della Conferenza delle Commissioni per gli affari europei dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo (COSAC), preceduta, il 15 giugno, dalla riunione preparatoria della Troika presidenziale. Alla riunione plenaria hanno partecipato, in rappresentanza della Camera, il Vicepresidente della Commissione politiche UE TANCREDI e la deputata BERLINGHIERI. Per il Senato erano presenti il Vicepresidente della omologa commissione, senatore MAURO, e il senatore GUERRIERI PALEOTTI.

Nel corso della riunione della Troika, cui hanno preso parte, oltre alla Presidenza greca, il Vicepresidente TANCREDI e il Senatore MAURO, in rappresentanza di Camera e Senato, e i capi delle delegazioni del Parlamento lituano e del Parlamento europeo, si è proceduto alla formale approvazione dell'ordine del giorno della riunione plenaria e alla definizione di un progetto aggiornato di contributo (su cui si riferirà oltre).

Per quanto attiene alla plenaria, va sottolineato in via preliminare che lo svolgimento della Conferenza è stato caratterizzato – sebbene in misura minore rispetto a quanto avvenuto in occasione delle precedenti riunioni a Dublino e Vilnius – dall'elevato numero di punti all'ordine del giorno: si sono svolte sei sessioni su temi in ampia in ampia misure eterogenei nonché una sessione informale dedicata al controllo a livello nazionale sulla spesa dei fondi europei (nel corso

della prima giornata di lavori) e il forum delle delegate donne (prima dell'inizio della seconda giornata di lavori). Ne è derivata una compressione dei tempi dedicati alla discussione di ciascun tema, pari ad un massimo di 120 o 90 secondi per oratore, che ha reso difficile articolare un reale dibattito su temi di particolare rilevanza e lo scambio di valutazioni e migliori pratiche che dovrebbe essere l'obiettivo primario della COSAC. Si pone dunque, anche in vista della riunione plenaria che sarà organizzata sotto la Presidenza del Parlamento italiano nel prossimo semestre, l'esigenza di una ulteriore concentrazione della Conferenza su pochi temi di portata generale e di effettivo interesse comune, evitando invece la dispersione su temi di carattere settoriale che possono essere meglio affrontati nelle riunioni periodiche delle Commissioni competenti.

Passando allo svolgimento della Conferenza, dopo le allocuzioni introduttive del Presidente del Parlamento greco, MEIMARAKIS, e del Presidente della Commissione affari europei del medesimo Parlamento, TRAGAKIS, si è svolta la prima sessione riservata, come di consueto, alle questioni procedurali. È stato presentato, in particolare, l'ultimo rapporto semestrale, predisposto dal Segretariato COSAC, che include una rassegna delle attività e delle posizioni dei Parlamenti nazionali in relazione ai principali temi oggetto della conferenza: il ruolo della

COSAC, la cooperazione interparlamentare, legittimazione e responsabilità democratica nelle decisioni di bilancio.

La seconda sessione, introdotta dal Primo Ministro greco SAMARAS, è stata dedicata ad una valutazione delle principali realizzazioni della Presidenza greca dell'UE. SAMARAS ha anzitutto sottolineato che l'obiettivo primario della Grecia è stato quello di ripristinare la fiducia dei cittadini nei confronti dell'Unione; ha quindi ricordato che nel corso del semestre sono stati formalmente approvati 67 atti legislativi e su altri si è raggiunto l'accordo politico in seno al Consiglio, ponendo grande enfasi sulle misure adottate per il completamento dell'Unione bancaria, per la disciplina delle risorse proprie dell'Unione, per l'ammodernamento della legislazione relativa ai servizi finanziari nonché in materia di politica marittima dell'UE. Il Primo ministro si è quindi soffermato sulle iniziative condotte in materia di flussi migratori, sottolineando il ruolo decisivo che la Presidenza italiana – con la quale la Grecia ha una sostanziale identità di vedute – potrà svolgere ai fini di un ulteriore avanzamento delle politiche comuni in materia.

Nel dibattito sono intervenuti 23 oratori formulando osservazioni su diverse politiche dell'Unione europea. Gran parte degli interventi ha riguardato i temi economici, con particolare riferimento al rilancio della crescita e dell'occupazione e al completamento dell'Unione bancaria, nonché le questioni relative ai flussi migratori e al riavvicinamento dei cittadini al processo di integrazione europea. In particolare, il Vicepresidente TANCREDI, nell'esprimere apprezzamento per il tentativo della Presidenza greca di trovare un equilibrio tra il consolidamento fiscale e il rilancio di crescita e occupazione nonché per i passi compiuti verso il completamento dell'Unione bancaria e l'attenzione riservata al Mediterraneo, ha sottolineato che, in linea di sostanziale continuità, il Parlamento e il Governo italiano considerano in vista del semestre di Presidenza prioritari, tra gli altri, tre grandi obiettivi. Il primo consiste nel rilanciare il processo

di integrazione politica in senso federale, presupposto imprescindibile perché l'Unione risponda adeguatamente alle dinamiche globali e soddisfi le aspettative dei cittadini, impedendo che le logiche nazionali prevalgano sull'interesse comune. Il secondo risiede in una maggiore flessibilità nell'applicazione dei vincoli di finanza pubblica ai Paesi che intraprendono riforme strutturali nonché nel completamento di alcuni aspetti dell'Unione economica sinora trascurati quali la mutualizzazione del debito sovrano, l'introduzione di una capacità di bilancio autonoma dell'eurozona e l'emissione di titoli europei, per finanziare grandi progetti ad alto potenziale di crescita e occupazione. Il terzo è lo sviluppo di una reale politica dei flussi migratori e dell'integrazione fondata sui principi di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità, come stabilito dall'articolo 80 del TFUE, mediante una gestione comune delle frontiere esterne, la messa in comune dei posti di accoglienza a livello europeo per affrontare situazioni di emergenza e strumenti per la gestione delle crisi.

Agli interventi ha replicato in rappresentanza del Governo greco il Viceministro degli esteri KOURKOULAS, avendo il Primo SAMARAS lasciato la riunione per un impegno concomitante. KOURKOULAS, più che offrire una replica puntuale alle questioni sollevate nel dibattito, si è soffermato soprattutto sugli sforzi intrapresi dalla Grecia per il risanamento e la stabilità delle proprie finanze pubbliche ed ha ribadito lo stretto coordinamento tra la Presidenza greca e quella successiva dell'Italia.

Dopo un breve videomessaggio del Presidente della Commissione europea Barroso sulla definizione di una visione condivisa per l'UE nei prossimi dieci anni, si è aperta la terza sessione, relativa all'Ucraina, con l'introduzione del Presidente uscente della Commissione esteri del PE, BROK che ha, per un verso, ribadito che le buone relazioni con la Russia dovrebbero restare una priorità per l'Unione europea, in quanto essenziali per garantire la stabilità e il progresso econo-

mico per entrambi i partner; per altro verso, ha espresso una forte condanna per l'atteggiamento russo verso l'Ucraina, che, a suo avviso, discende dal tentativo delle autorità russe di compensare la mancanza di stabilità economica e di sicurezza sociale rinfocolando sentimenti nazionalistici. Ha altresì manifestato forti preoccupazioni per i tre argomenti utilizzati dalla Russia per giustificare l'annessione della Crimea – « ragioni storiche », « protezione delle minoranze » e « garanzia di sicurezza » – rilevando che in Europa gli stessi argomenti potrebbero essere utilizzati per motivare l'annessione di centinaia di territori ad altri Stati membri.

Nel dibattito successivo hanno preso la parola 31 oratori, riproponendo in buona misura la contrapposizione tra Parlamenti (in particolare, Polonia, Lituania e altri Paesi baltici) favorevoli ad una accelerazione nel processo di adesione dell'Ucraina all'UE e ad una linea dura dell'UE nei confronti della Russia e le assemblee che propongono un approccio più prudente e graduale (prime tra tutte le due Camere britanniche e francese).

La sessione informale sul controllo sui fondi dell'Unione europea erogati in gestione concorrente tra Commissione e gli Stati membri è stata dedicata alla presentazione delle procedure introdotte al riguardo nei Paesi Bassi. In particolare, il Parlamento olandese, avvalendosi delle relazioni della Corte dei conti nazionali e di quella europea, provvede annualmente ad una verifica e ad una dichiarazione sulla gestione dei fondi europei da parte delle amministrazioni olandesi.

La quarta sessione, dedicata ai temi della legittimazione democratica e della *leadership* dell'UE nello scenario successivo alle elezioni europee, è stata introdotta dal Ministro greco per la cultura e lo sport, TASSOULAS, e dal Presidente uscente della Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo, Carlo CASINI. TASSOULAS ha osservato come in Europa si fronteggino due grandi raggruppamenti politici: il primo è composto dai partiti e dai movimenti che fanno quello che non vogliono, il secondo da quelli che

fanno quello che vogliono. Le recenti elezioni hanno rafforzato le posizioni dei primi, perché i secondi non sono stati in grado di spiegare ai cittadini e sostenere la loro idea di Europa, indicando le politiche e gli obiettivi dell'azione condotta sinora dall'Unione. Ciò ha consolidato nei cittadini l'impressione di una incapacità dell'Unione di rispondere, a fronte della crisi economica e del peggioramento delle condizioni di vita, alle loro aspettative. A suo avviso, i cittadini hanno tuttavia mostrato nel complesso grande senso di responsabilità e non hanno reagito violentemente come ci si sarebbe aspettati alle politiche dell'UE; ciò impone ai politici pro-europei di rispondere adeguatamente al messaggio delle elezioni, dimostrando che la solidarietà, la crescita equilibrata in tutta Europa e la convergenza sono gli obiettivi fondamentali dell'UE. CASINI ha anzitutto ricordato, in via preliminare, che la legittimità democratica si fonda tre principi interconnessi: il principio maggioritario, l'obbligo di motivazione, anche per le azioni impopolari, e la c.d. democrazia messianica, vale a dire il coinvolgimento dei cittadini nella definizione di grandi obiettivi per il futuro. Quest'ultimo aspetto dovrebbe essere primariamente rafforzato a livello europeo, per superare la pericolosa miscela di mancanza di comunicazione e mancanza di entusiasmo e di convincere i cittadini che il futuro dell'Europa è davvero nelle loro mani. A suo avviso, la designazione da parte delle famiglie politiche europee di propri candidati per la Presidenza della Commissione europea è stato un espediente politico pensato a questo scopo; CASINI ha pertanto denunciato avvertito che, se le indicazioni fornite da milioni di cittadini che hanno espresso il proprio voto non solo per un partito ma anche per il candidato ad esso associato non dovessero essere rispettate ai fini della nomina definitiva del Presidente della Commissione aumenterebbe la sfiducia verso l'UE. A questo riguardo ha sottolineato come le ultime elezioni abbiano interrotto la diminuzione costante dell'affluenza alle urne registratasi dal 1979 in poi, con una parte-

occupazione complessiva nell'UE pari al 43,09 per cento e come il 76 per cento dei membri del Parlamento europeo appartenga a forze politiche favorevoli ad un avanzamento del processo di integrazione. Infine, CASINI ha evidenziato la necessità di valorizzare l'istituto dell'iniziativa dei cittadini, valutando anche un rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo nella procedura prevista nel caso in cui un'iniziativa raggiunga il numero minimo di firme richieste.

Nel corso del dibattito hanno preso la parola 21 oratori, che hanno assunto posizioni fortemente differenziate in merito ai meccanismi di legittimazione democratica dell'UE e ai criteri e al metodo da seguire in occasione delle prossime nomine, con particolare riferimento al rispetto del risultato delle elezioni europee. Alcuni (in particolare, la Camera olandese e il Senato francese) hanno insistito soprattutto sulla necessità di rafforzare il coordinamento tra parlamenti nazionali, a partire dal controllo di sussidiarietà, e di imporre alla Commissione europea maggiore attenzione verso le pronunce adottate dai medesimi parlamenti. Altri, tra cui il Senatore MAURO e i rappresentanti dei parlamenti greco e portoghese, hanno invece sottolineato come per creare un'Europa dei cittadini sia necessario rispondere alle loro aspettative, segnalando il caso della gestione dei flussi migratori.

Il Vicepresidente TANCREDI ha osservato che la legittimazione democratica dell'UE richiede un ruolo maggiore per il Parlamento europeo, verso cui dovrebbero essere pienamente responsabili il Consiglio e la Commissione, un dialogo rafforzato tra il medesimo Parlamento europeo e parlamenti nazionali, una maggiore attenzione alle iniziative dei cittadini europei e il consolidamento della dimensione esterna dell'UE. Ha quindi concordato con CASINI sull'importanza della designazione di candidati dei partiti europei per la nomina del Presidente della Commissione, rilevando come essa sia stata apprezzata dai cittadini; ignorarla significherebbe fare

un passo indietro in termini di legittimità democratica e minare la credibilità delle famiglie politiche europee.

L'impostazione di TANCREDI è stata espressamente condivisa dai rappresentanti del Parlamento austriaco.

Al termine della prima giornata di lavori si è svolta la consueta riunione dei Presidenti delle delegazioni – cui ha preso parte per la Camera il Vicepresidente TANCREDI – che ha discusso i progetti di contributo e conclusioni della Conferenza. La riunione – che si è prolungata ben oltre i tempi previsti – è stata fortemente conflittuale, come si riferirà nel trattare del contributo e delle conclusioni.

La quinta sessione, relativa al ripensamento della strategia europea per l'occupazione, è stata introdotta dal commissario europeo responsabile per l'occupazione, ANDOR. Il commissario ha anzitutto riconosciuto che il processo di convergenza delle politiche dell'occupazione e sociali – che è un obiettivo fondamentale dell'Unione – è stato rallentato e addirittura andato in retromarcia in alcune parti d'Europa a causa della crisi economica e finanziaria. Dopo aver richiamato tutte le misure adottate sinora dall'UE per il rilancio dell'occupazione, in particolare giovanile, ha sottolineato che, nel quadro della revisione intermedia della strategia Europa 2020, prevista per il 2015, la strategia europea per l'occupazione dovrebbe essere riformata. In ogni caso, la condizione per il successo dell'intervento dell'UE in materia di occupazione rimane una revisione del funzionamento dell'Unione economica e monetaria.

Sul tema hanno preso la parola 16 oratori, tra i quali il senatore GUERRIERI PALEOTTI che ha posto l'accento sulla necessità, al fine di rilanciare crescita e occupazione nell'UE, di stimolare la domanda interna, favorendo gli investimenti pubblici, e di collegare le politiche macro e micro-economiche. In questo senso si sono espresse anche altre delegazioni, tra cui quella austriaca. Altre delegazioni hanno invece considerato poco rilevante la domanda, ritenendo prioritaria una maggiore flessibilità nel mercato del lavoro e

il miglioramento di istruzione e formazione, Diversi interventi hanno riguardato il tema dell'occupazione femminile e giovanile nonché l'esigenza di prevenire fenomeni di dumping sociale in seno all'UE e nella competizione con Paesi terzi.

La deputata BERLINGHIERI nel suo intervento ha anzitutto sottolineato che il Parlamento e il Governo italiani considerano il radicale ripensamento delle politiche europee dell'occupazione la priorità per eccellenza del prossimo semestre di Presidenza. Ha quindi osservato che l'inefficacia delle attuali politiche dell'Unione europea in materia è dimostrata dall'impossibilità di raggiungere, se le tendenze registrate negli ultimi anni fossero confermate, l'obiettivo del 75 per cento tasso di occupazione della popolazione tra i 20 e i 64 anni, previsto dalla Strategia Europa 2020. Per centrare tale obiettivo sarebbe necessario inserire nella vita attiva altri 16 milioni di lavoratori, impiegando la forza lavoro potenziale costituita in larga parte da donne, persone più anziane o adulti rimasti finora inattivi, compresi gli immigrati, il cui inserimento nella vita attiva può rivelarsi difficile, a fronte di una futura domanda che sarà piuttosto trainata da impieghi altamente qualificati. L'on. BERLINGHIERI ha quindi rilevato la necessità di intervenire con urgenza in tre direzioni che saranno esplorate nel corso del semestre di Presidenza. La prima è costituita dalla promozione di politiche attive del mercato del lavoro accompagnate da strategie di apprendimento permanente, mobilità transfrontaliera e misure di integrazione efficaci. La seconda più complessa ed urgente consiste in un ripensamento della cornice europea di politica economica e di bilancio sinora incentrata sul consolidamento delle finanze pubbliche e sulle riforme strutturali, avendo l'esperienza degli ultimi anni dimostrato come per rilanciare crescita e occupazione occorranza misure di stimolo dell'economia che solo una applicazione più flessibile dei vincoli di bilancio può consentire. La terza implica un ripensamento della *governance* della Strategia di Lisbona, introducendo strumenti per

un'effettiva convergenza delle politiche dell'occupazione, anche mediante meccanismi « premiali » o « sanzionatori » per gli Stati membri.

La sesta sessione, relativa all'occupazione giovanile, con particolare riferimento alla garanzia per i giovani e alla promozione dell'imprenditoria e della creatività giovanile, è stata introdotta dal Presidente della Commissione affari europei del Parlamento portoghese, MOTA PINTO, dalla Presidente della Commissione affari europei del Parlamento lettone KALNINA-LUKAŠEVICA e dalla parlamentare finlandese MODIG. MOTA PINTO ha sottolineato in premessa che la disoccupazione giovanile affligge l'Unione da ben prima della crisi; la soluzione del problema dipende a suo avviso dalla combinazione di differenti interventi: la modernizzazione del sistema di istruzione e formazione; l'acquisizione di competenze specifiche e trasversali; sistemi di passaggio dalla scuola al mercato del lavoro; partecipazione delle PMI alla garanzia per i giovani; promozione dell'imprenditoria giovanile; disincentivi alla migrazione dei giovani al di fuori dell'UE. MODIG ha descritto il sistema di garanzia per i giovani attuato in Finlandia: ad ogni giovane sotto i 25 anni e ad ogni laureato sotto i 30 anni è stato offerto un posto di lavoro, un tirocinio, un luogo di studio o un workshop non oltre tre mesi dalla registrazione come disoccupati. A questo scopo sono stanziati 60 milioni di euro all'anno. Dal 2013, 24.000 giovani hanno trovato un lavoro e 3.400 un apprendistato. Ai datori di lavoro dei giovani sono erogati sussidi (700 euro al mese per un massimo di 10 mesi; per l'apprendistato, 800 euro al mese per il primo anno, 500 nel secondo anno e 300 euro nel terzo anno). Ciò nonostante, nel primo trimestre del 2014, il tasso di disoccupazione è aumentato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (+1 per cento). Ad avviso di MODIG, in assenza di misure per la disoccupazione giovanile, la situazione sarebbe stata peggiore. Kalnina-LUKAŠEVICA ha illustrato le misure adottate in Lettonia per incoraggiare la creatività e i

giovani imprenditori, evidenziato anzitutto l'aumento della percentuale di giovani pronti ad iniziare una attività nel 2014 (27 per cento) rispetto al 2011 (17 per cento). Le autorità lettoni hanno preso atto che i giovani sono scoraggiati ad avviare un'impresa più dalla mancanza di competenze e di tutoraggio che la mancanza di fondi; pertanto, dal 2012 hanno attuato programmi di sostegno per le imprese mentre già nel 2010 è stato introdotto un nuovo tipo di società a responsabilità limitata riservato alle microimprese, sottoposti a norme fiscali semplificate. Per questa iniziativa, nel 2013 la Lettonia ha ricevuto il premio *European Enterprise Promotion*. Kalnina-LUKAŠEVICA ha quindi illustrato l'attuazione della garanzia per i giovani in Lettonia (con un bilancio, per i prossimi 7 anni di 70 milioni di euro) e ha sottolineato gli sforzi compiuti per ridurre gli oneri amministrative (12,5 giorni per avviare un'impresa nel 2011, in confronto con 15,5 giorni nel 2011). Ha concluso rilevando che l'economia digitale ha un enorme potenziale per creare nuovi posti di lavoro e una crescita sostenibile ed è particolarmente attraente per i giovani. L'economia digitale, insieme ai temi dell'occupazione e crescita, saranno le priorità della Presidenza lettone nel 2015.

Nel dibattito seguente sono intervenuti 25 oratori che hanno generalmente richiamato le rispettive esperienze nazionali nel contrasto alla disoccupazione giovanile. Nel suo intervento la deputata BERLINGHIERI ha osservato come la Garanzia Giovani e le altre misure adottate dall'UE per l'occupazione hanno assunto un forte valore simbolico e comunicativo, offrendo un piccolo argine al superamento della crisi di fiducia dei cittadini più giovani nei confronti del processo di integrazione. Ha quindi richiamato alcune lacune e criticità che dovranno essere rapidamente risolte se si vuole evitare il fallimento delle misure adottate e quindi la dispersione di questo patrimonio di fiducia. La prima risiede nel fatto che le iniziative dell'Unione sono incentrate sulle politiche dell'offerta, vale a dire sull'adattabilità dei giovani ai mercati del lavoro e sulla mo-

bilità transfrontaliera mentre sono minore attenzione è stata riservata agli impedimenti strutturali alla mobilità, alla qualità del lavoro, alla sicurezza sociale e alla carenza di domanda di lavoro. A questo scopo, occorre affrontare con misure specifiche a livello europeo i fenomeni di *skill mismatch*, *skill gap* e *overeducation*, sostenendo gli sforzi degli Stati membri in materia di transizione scuola-lavoro e potenziamento dell'istruzione tecnica e professionale. Un secondo profilo di criticità investe le risorse disponibili per attuare una effettiva Garanzia per i Giovani nell'Unione: secondo uno studio condotto dall'organizzazione internazionale del lavoro (ILO), allo scopo sarebbero necessari, a fronte dei 6 stanziati sinora dal bilancio, dell'UE 21 miliardi di Euro. Si tratta di una cifra modesta ove si tenga conto dei 153 miliardi di euro che, secondo le stime della *Eurofoundation*, sono stati spesi nel 2011 per coprire i costi diretti e indiretti derivanti dai Neet. BERLINGHIERI ha quindi chiesto che sia valutato, anche in sede di revisione intermedia del quadro finanziario 2014-2020, un significativo incremento delle risorse riservate al finanziamento della Garanzia giovani.

In chiusura dei suoi lavori la COSAC ha adottato come di consueto il contributo e le conclusioni (allegate alle presenti comunicazioni nella versione inglese, unica al momento disponibile). Il contributo include un emendamento presentato dalla delegazione della Camera insieme a quella del Senato, relativo alla gestione dei flussi migratori. In particolare, il testo approvato chiede che l'Unione dia attuazione effettiva ai principi di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità, come stabilito dall'articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'UE, mediante una gestione comune delle frontiere esterne, la messa in comune dei posti di accoglienza a livello europeo per affrontare situazioni di emergenza e strumenti per la gestione delle crisi.

La discussione del progetto di contributo e di conclusioni è stata, come già accennato, contrassegnata da una forte conflittualità sul piano sia procedurale sia

di merito. Con riferimento alla procedura, alcune delegazioni hanno contestato duramente due decisioni della Presidenza:

sottoporre alla riunione preparatoria dei Presidenti, anziché il progetto originario trasmesso il 2 giugno, un nuovo progetto definito dalla Troika il 15 giugno, che già incorporava alcuni emendamenti delle altre delegazioni. Tale progetto, la cui predisposizione rientra senza alcun dubbio nelle prerogative attribuite alla Troika dal Regolamento della COSAC, è stato distribuito e aperto agli emendamenti nella mattina del 16 giugno;

porre in discussione e in votazione gli emendamenti in ordine cronologico (di ricezione) anziché seguendo l'ordine dei paragrafi del progetto di contributo.

Adirittura le delegazioni danese, svedese e (temporaneamente) inglese hanno abbandonato la riunione dei Presidenti, invocando una palese violazione della prassi consolidata.

Queste controversie discendono dall'assenza di criteri consolidati per l'esame dei contributi e delle conclusioni finali, più volte denunciata dalle delegazioni della Camera. In occasioni passate, le Presidenze hanno proceduto in taluni casi a predisporre progetti aggiornati di contributo in esito alle riunioni della Troika, in altri hanno sottoposto alla riunione dei Presidenti il progetto originario di contributo; in taluni casi esse hanno proceduto ad una votazione sistematica degli emendamenti presentati dalle delegazioni; in altri, la votazione si è svolta solo su emendamenti sostenuti da un numero significativo di Parlamenti; in altri ancora, la Presidenza non ha posto in votazione gli emendamenti o il progetto di contributo e di conclusioni, riservandosi di presentare,

sulla base degli esiti del dibattito, un testo di compromesso per la riunione plenaria.

Per superare tale incertezza diverse delegazioni hanno auspicato la codificazione di criteri e regole procedurali. La Camera dei comuni ha preannunciato l'invio di una lettera ai Presidenti Bordo e Chiti in vista della COSAC che si svolgerà sotto Presidenza italiana.

Nel merito, la discussione del contributo e delle conclusioni ha confermato una profonda differenza di vedute tra i parlamenti nazionali che sostengono un approfondimento del processo di integrazione, a partire dalle politiche per la crescita, l'occupazione, i flussi migratori e la creazione di una reale politica estera europea, e quelli che invece si oppongono ad un maggior intervento europeo e contestano addirittura l'attuale assetto delle competenze tra Unione e Stati membri. I primi (tra cui le due camere italiane, i parlamenti greco, spagnolo e, con diverse sfumature, quello francese) hanno tentato di evidenziare in senso positivo nel contributo i piccoli progressi che si registrano verso un'integrazione di tipo politico, da ultimo la designazione di candidati delle famiglie politiche europee alla Presidenza della Commissione, e di affermare un approccio collaborativo tra parlamenti nazionali e Parlamento europeo; i secondi (tra cui i parlamenti britannico, olandese, danese e svedese) si sono invece opposti fermamente a questa impostazione e hanno anzi tentato di sostenere il rafforzamento della cooperazione tra i soli parlamenti nazionali in funzione antagonistica rispetto all'azione dell'UE, a partire dal controllo di sussidiarietà.

Il contributo e le conclusioni approvate costituiscono un compromesso, non del tutto soddisfacente, tra queste due posizioni.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Esame e rinvio</i>)	321
DL 91/2014: Competitività. S. 1541 Governo (Parere alle Commissioni riunite 10 ^a e 13 ^a del Senato) (<i>Esame e rinvio</i>)	327
Competitività settore agricolo. S. 1328 Governo (Parere alla 9 ^a Commissione del Senato) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	331
Disposizioni in materia di materia di agricoltura sociale. Testo unificato C. 303 Fiorio e abb. (Parere alla XIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e una osservazione</i>)	331
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	334
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	333

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 luglio 2014. — Presidenza del presidente Renato BALDUZZI.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

C. 2486 Governo.

(Parere alla I Commissione della Camera).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame.

Il presidente Renato BALDUZZI, *relatore*, avverte che alla Camera dei deputati è tuttora in corso la votazione per l'elezione di un segretario di presidenza. Peraltro, considerato che diversi commis-

sari sono attesi anche nelle Commissioni permanenti di rispettiva appartenenza e non possono quindi trattarsi, ritiene che, in via del tutto eccezionale, la seduta possa iniziare fin d'ora, per la trattazione degli argomenti per i quali non sono previste votazioni.

Preso atto che non vi sono obiezioni, introduce l'esame del provvedimento in titolo, riferendo che lo stesso ha un contenuto ampio ed eterogeneo, unificato dalla finalità di semplificare e rendere più trasparente l'azione amministrativa e di rendere più efficienti gli uffici giudiziari.

Numerose disposizioni interessano il personale delle pubbliche amministrazioni in generale, compreso quindi quello delle regioni e degli enti locali, o le regioni stesse in modo specifico.

In particolare, l'articolo 1 abroga l'istituto del trattenimento in servizio e amplia l'ambito applicativo della risoluzione unilaterale del contratto da parte della pub-

blica amministrazione nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici.

L'articolo 2 disciplina la procedura per l'attribuzione di incarichi direttivi ai magistrati dal parte del Consiglio superiore della magistratura.

L'articolo 3 contiene disposizioni in materia di limitazione del *turn over* del personale nelle pubbliche amministrazioni.

In particolare, riguarda gli enti territoriali il comma 5, che prevede una progressiva attenuazione del blocco del *turn over* negli enti territoriali stessi nel quinquennio 2014-2018; conferma il divieto per le province di assumere a tempo indeterminato; conferma la disciplina sul contenimento della spesa del personale degli enti sottoposti al Patto di stabilità interno recata dalla legge n. 296 del 2006 (articolo 1, commi 557 e seguenti); consente il cumulo, dal 2014, delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a 3 anni; sopprime il divieto, per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; e prevede che le regioni e gli enti locali coordinino le politiche di assunzione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che abbiano determinate caratteristiche.

L'articolo 4 introduce una nuova disciplina della mobilità nella pubblica amministrazione, prevedendo, in particolare: la pubblicazione sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei posti che le amministrazioni stesse intendono coprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni; la possibilità di operare trasferimenti tra sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali, anche in mancanza dell'assenso dell'amministrazione di appartenenza; l'istituzione di un portale per l'incontro tra domanda e offerta di mobilità.

L'articolo prevede inoltre che le sedi delle pubbliche amministrazione ubicate nel territorio dello stesso comune o a una distanza inferiore a 50 chilometri dalla sede di prima assegnazione costituiscono medesima unità produttiva ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, all'interno della quale i dipendenti sono tenuti a prestare la loro attività lavorativa, previo accordo tra le amministrazioni interessate o, secondo modalità da definire con successivo decreto, anche in assenza di accordo, quando sia necessario sopperire a carenze di organico. È istituito un Fondo destinato al miglioramento dell'allocatione del personale pubblico, volto a favorire i processi di mobilità.

È previsto che il decreto del Presidente del consiglio dei ministri al quale l'articolo 29-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001 rimette la definizione delle tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi dei diversi comparti, necessaria per consentire la mobilità intercompartimentale debba essere adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. Decorso tale termine la tabella di equiparazione è adottata con decreto del ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 5 interviene sulla gestione del personale in disponibilità e sulla mobilità di personale tra le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni.

In particolare, si prevede che gli elenchi del personale in disponibilità, che sono formati e gestiti dal Dipartimento della funzione pubblica e dalle strutture regionali e provinciali, siano pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti; che il personale in disponibilità possa presentare istanza di ricollocazione nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica o in una posizione economica inferiori; e che nell'ambito della programmazione triennale delle assunzioni (prevista dall'articolo 39 della legge n. 449 del 1997), l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo

indeterminato o a tempo determinato per un periodo superiore a 12 mesi siano subordinate all'utilizzo del personale collocato in disponibilità.

L'articolo 6 prevede che le pubbliche amministrazioni non possano conferire incarichi di studio e di consulenza, né incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo di amministrazioni pubbliche a soggetti già lavoratori pubblici e privati collocati in quiescenza, a meno che si tratti di incarichi o di cariche conferiti a titolo gratuito.

L'articolo 7 dispone, a decorrere dal 1° settembre 2014, la riduzione del 50 per cento, per ciascuna associazione sindacale, dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali, come attribuiti sulla base delle disposizioni regolamentari e contrattuali di riferimento al personale delle pubbliche amministrazioni – comprese le regioni – e al personale in regime di diritto pubblico.

L'articolo 8 interviene sulla legge n. 190 del 2012 (cosiddetta legge anticorruzione), rendendo più stringente la disciplina sul collocamento « fuori ruolo » dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato che intendano assumere incarichi extragiudiziari.

L'articolo 9 riforma la disciplina dei compensi professionali liquidati agli avvocati dello Stato e degli enti pubblici in conseguenza di sentenze favorevoli alle pubbliche amministrazioni. Una deroga è prevista in favore degli avvocati inquadrati con qualifica non dirigenziale negli enti pubblici e negli enti territoriali.

L'articolo 10 abolisce l'attribuzione ai segretari comunali e provinciali delle quote loro spettanti dei diritti di segreteria e del diritto di rogito, che vengono così interamente acquisiti ai bilanci degli enti locali.

L'articolo 11 modifica il sistema di conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato negli enti locali, nelle regioni e negli enti e nelle aziende del Servizio sanitario nazionale con riferimento alla dirigenza professionale, tecnica

ed amministrativa e interviene, inoltre, sugli uffici di supporto degli organi di direzione politica degli enti locali.

In particolare, viene aumentata dal 10 al 30 per cento della pianta organica la quota massima di incarichi dirigenziali che gli enti locali possono conferire mediante contratti a tempo determinato e viene introdotto l'obbligo di selezione pubblica per il conferimento di detti incarichi. Inoltre, se i contratti sono stipulati con dipendenti di pubbliche amministrazioni, questi devono essere collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio, mentre la disciplina previgente prevedeva la risoluzione del rapporto di lavoro e l'eventuale riassunzione, subordinata alla vacanza del posto in organico.

Sempre l'articolo 11 fissa un limite massimo, pari al 10 per cento della dotazione organica, anche per il numero di incarichi dirigenziali conferibili con contratti a tempo determinato dalle regioni e – con riferimento alla dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa – dagli enti e dalle aziende del Servizio sanitario nazionale. Lo stesso articolo stabilisce il divieto di effettuare attività gestionale al personale degli uffici di supporto agli organi di direzione politica locale – sindaci, presidenti di provincia e assessori – anche se il loro trattamento economico è parametrato a quello dirigenziale.

L'articolo 12 prevede in via sperimentale per il biennio 2014-2015 la copertura a carico dello Stato degli oneri assicurativi contro malattie e infortuni in favore dei soggetti beneficiari di misure di sostegno al reddito che svolgano attività di volontariato a beneficio delle comunità locali. I comuni e gli altri enti locali interessati sono quindi chiamati a pubblicizzare i progetti di utilità sociale in corso con le associazioni di volontariato.

L'articolo 13 dispone che gli incentivi relativi alla progettazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e alle attività tecnico-amministrative ad essa connesse – contemplati dal Codice dei con-

tratti pubblici – non possano essere corrisposti al personale con qualifica dirigenziale.

L'articolo 14 reca disposizioni concernenti la procedura di abilitazione scientifica nazionale 2013 e la medesima procedura che dovrebbe essere bandita nel 2014, nonché disposizioni relative alla chiamata di professori associati per gli anni 2012 e 2013, prevista dal Piano straordinario di cui alla legge di stabilità 2011.

L'articolo 15 reca disposizioni relative alla decorrenza della riduzione della durata dei corsi delle scuole di specializzazione medica e disciplina il contributo per la partecipazione alle prove di ammissione. Stanzia, inoltre, ulteriori risorse per il trattamento economico da riconoscere agli specializzandi.

L'articolo 16 interviene sulla disciplina concernente la composizione dei consigli di amministrazione delle società controllate o totalmente partecipate dalle amministrazioni pubbliche, eliminando l'obbligatorietà della presenza dei dipendenti pubblici e dei dipendenti delle società controllate nei consigli medesimi.

L'articolo 17, comma 1, prevede la creazione di un sistema informatico di acquisizione di dati relativi agli enti pubblici e privati cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, funzionale all'adozione di misure di razionalizzazione di tali enti. Il comma 2 attribuisce al Dipartimento della funzione pubblica il compito di predisporre un sistema informatico di acquisizione dati sulle modalità di gestione dei servizi strumentali delle attività delle amministrazioni statali.

I commi da 3 a 5 dell'articolo 17 prevedono che le informazioni relative alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, comprese quelle regionali, vengano concentrate in un'unica banca dati, gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 18, comma 1, sopprime le sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali, ovvero le sezioni dei TAR con sede in comune non capoluogo di regione. Viene salvaguardata la sola sezione auto-

noma per la Provincia di Bolzano. Si prevede anche la soppressione del magistrato delle acque per le province venete e di Mantova. Si modifica l'organizzazione del Tavolo permanente per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, prevedendo che il suo presidente sia individuato dal ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

L'articolo 19 prevede la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e il trasferimento dei relativi compiti e funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Sono, altresì, ridefinite le attribuzioni spettanti all'ANAC e trasferite al Dipartimento della funzione pubblica le funzioni dell'ANAC in materia di misurazione e valutazione della *performance*.

L'articolo 20 prevede che il ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione proponga all'assemblea dell'Associazione FORMEZ PA – cui partecipano diverse regioni – lo scioglimento dell'Associazione stessa e la nomina di un Commissario straordinario che avrà il compito di assicurare la continuità nella gestione delle attività dell'Associazione nonché la prosecuzione dei progetti in corso, nonché di elaborare un piano delle politiche dello sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali che salvaguardi i livelli occupazionali del personale in servizio nonché gli equilibri finanziari dell'Associazione.

L'articolo 21 dispone la soppressione di cinque scuole di formazione esistenti presso pubbliche amministrazioni statali e la contestuale assegnazione delle loro funzioni alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA).

L'articolo 22 prevede disposizioni relative alle autorità indipendenti, introducendo norme comuni in materia di incompatibilità, reclutamento e trattamento economico del personale, gestione dei servizi strumentali, acquisti di beni e servizi, ubicazione delle sedi, anche al fine di raggiungere risparmi di spesa. L'articolo introduce una nuova procedura gestionale

unitaria delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale in varie autorità indipendenti e prevede la riduzione dei trattamenti economici del personale e l'accorpamento delle sedi.

L'articolo 23 modifica la legge 7 aprile 2014, n. 56 (cosiddetta Delrio), in materia di città metropolitane e province. In particolare, si prevede che, in sede di prima applicazione, la competenza ad approvare lo statuto delle città metropolitane spetti alla conferenza metropolitana, anziché al consiglio metropolitano.

Viene rivista la disciplina concernente il subentro della regione Lombardia nelle partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla provincia di Milano nelle società che operano nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse all'EXPO 2015.

Viene rivista la disciplina della costituzione degli organi della provincia in sede di prima applicazione, con la espressa previsione che le scadenze per l'indizione delle elezioni degli organi della provincia riguardino anche il presidente della provincia, e non solo il consiglio provinciale. Viene inoltre chiarito che entro i termini previsti dalla legge deve aver luogo non solo l'indizione, ma anche lo svolgimento delle elezioni.

Viene previsto che, fino all'insediamento del nuovo Presidente della provincia, il Presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della legge ovvero il commissario, nonché la giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione e per gli atti indifferibili ed urgenti, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale.

Viene chiarito che gli eventuali incarichi commissariali successivi all'entrata in vigore della legge n. 56 del 2014 per città metropolitane e province sono esercitati a titolo gratuito.

L'articolo 24, comma 1, prevede l'adozione di un'Agenda per la semplificazione quale strumento di programmazione concertata tra i livelli di governo delle misure di semplificazione amministrativa da attuare nel prossimo triennio. In particolare,

l'Agenda prevede accordi e intese con le regioni volte a coordinare le attività delle amministrazioni interessate, anche con riferimento alla prosecuzione dell'attuazione delle misure previste dal decreto-legge n. 5 del 2012 (cosiddetto decreto «semplifica Italia»). Tali accordi dovranno anche prevedere l'istituzione di un apposito comitato interistituzionale presso la Conferenza unificata.

Sempre l'articolo 24 dispone che le singole amministrazioni statali, ove non abbiano ancora provveduto, debbano adottare moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e imprese. L'adozione della modulistica comune per la presentazione alle amministrazioni regionali e locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni per il settore dell'edilizia e in riferimento all'avvio delle attività produttive è invece oggetto di accordo o intesa da concludere in sede di Conferenza unificata.

L'articolo 25 contiene misure di semplificazione in materia di invalidità civile e disabilità. Le disposizioni sono finalizzate all'eliminazione di inutili duplicazioni e alla riduzione dei tempi di risposta della pubblica amministrazione.

L'articolo 26 semplifica le procedure prescrittive dei medicinali utilizzati per il trattamento delle patologie croniche e delle malattie rare.

L'articolo 27, comma 1, modifica la disciplina in materia di responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie, specificando che l'esercente le professioni sanitarie è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, salvo che operi nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente con il Servizio sanitario nazionale. L'articolo dispone che la copertura assicurativa sia garantita da un apposito Fondo, nei limiti delle risorse dello stesso Fondo, e che le risorse del Fondo siano costituite in base alle misure contributive stabilite dal sog-

getto gestore del Fondo e non, come precedentemente stabilito, in misura definita in sede di contrattazione collettiva.

Sempre l'articolo 27, al comma 2, semplifica le procedure necessarie per la realizzazione di strutture sanitarie e socio sanitarie. In particolare si prevede che il comune non dovrà più acquisire, da parte della regione, la verifica di compatibilità del progetto in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale.

L'articolo 28 dimezza l'importo del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio.

L'articolo 29 modifica la legge anticorruzione (n. 190 del 2012) nella parte in cui disciplina le cosiddette *white list*, ossia gli elenchi tenuti dalle prefetture di imprese non soggette a rischio di infiltrazioni mafiose.

L'articolo 30 attribuisce al presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) una serie di compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere dell'EXPO 2015 e prevede che, a tal fine, egli si avvalga di una apposita unità operativa speciale.

L'articolo 31 prevede che, in presenza di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, il dipendente pubblico possa inoltrare denuncia, oltre che all'autorità giudiziaria e alla Corte dei conti, anche all'ANAC.

L'articolo 32 detta una serie di misure per la prevenzione della corruzione e a tal fine definisce nuove norme per la gestione di imprese aggiudicatrici di appalti pubblici indagate per specifici delitti contro la pubblica amministrazione, in relazione all'attività delle quali si registrino rilevanti anomalie o comunque situazioni sintomatiche di condotte illecite.

L'articolo 33 prevede la possibilità, per la società Expo 2015, di chiedere che l'Avvocatura generale dello Stato esprima il proprio parere sulla proposta transattiva

relativa a controversie concernenti diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione di contratti pubblici, servizi e forniture.

L'articolo 34 prevede una contabilità speciale per Expo Milano 2015.

L'articolo 35 vieta ogni operazione economica e finanziaria tra le pubbliche amministrazioni e società o enti esteri per i quali, secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la sede, non è possibile identificare i soggetti che ne detengono quote di proprietà di capitale o il controllo.

L'articolo 36 interviene sulla disciplina del monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e a insediamenti produttivi.

L'articolo 37 sottopone al controllo dell'ANAC l'effettuazione di alcune tipologie di varianti consentite dal Codice dei contratti pubblici.

L'articolo 38 stabilisce un termine certo (di sessanta giorni) per l'adozione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri con cui sono stabilite le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico.

L'articolo 39 interviene sulla disciplina dell'attestazione dei requisiti di ordine generale necessari per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di cui agli articoli 38 e 46 del Codice dei contratti pubblici.

L'articolo 40 detta nuove disposizioni volte ad accelerare i giudizi amministrativi in materia di appalti pubblici.

L'articolo 41 introduce misure per il contrasto all'abuso del processo, modificando il codice del processo amministrativo (di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010). A tal fine, l'articolo stabilisce che in ogni caso il giudice, anche d'ufficio, può condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste; modifica la disciplina della sanzione per lite temeraria prevedendo che, nelle controversie in materia di appalti, l'importo della sanzione pecuniaria può essere elevato fino all'1 per cento del valore del contratto.

L'articolo 42 prevede che si applicano anche nel processo amministrativo le disposizioni relative alle comunicazioni e notificazioni per via telematica.

L'articolo 43 disciplina l'utilizzo di modalità telematiche anche nei giudizi contabili dinanzi alla Corte dei conti.

L'articolo 44 prevede l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali.

L'articolo 45 modifica il codice di procedura civile, escludendo che il processo verbale – compreso quello relativo all'assunzione dei mezzi di prova – debba essere sottoscritto da altri intervenuti oltre il cancelliere e richiedendo che la notizia alle parti costituite del deposito della sentenza abbia luogo mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza stessa, e non più il solo dispositivo.

L'articolo 46 reca disposizioni sulle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati, volte ad incentivare anche da parte dei professionisti, l'impiego delle modalità telematiche.

L'articolo 47 sposta al 30 novembre 2014 il termine – originariamente fissato al 17 giugno 2013 – entro il quale le pubbliche amministrazioni devono comunicare al Ministero della giustizia il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al fine di poter ricevere le comunicazioni e notificazioni del processo civile per via telematica.

L'articolo 48 rafforza l'impiego delle modalità telematiche nell'ambito del processo di esecuzione, intervenendo in particolare nelle procedure di espropriazione mobiliare presso il debitore.

L'articolo 49 consente, nell'ambito del processo tributario, l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) anche alla parte processuale che non si avvale di un avvocato.

L'articolo 50 introduce l'ufficio del processo presso i tribunali ordinari e le relative Procure della Repubblica e presso le Corti d'appello.

L'articolo 51, comma 1, specifica l'orario di apertura al pubblico delle cancellerie dei tribunali e delle Corti d'appello.

Il comma 2 specifica le modalità di effettuazione del deposito telematico degli atti processuali civili.

L'articolo 52 riguarda i poteri di autenticazione dei difensori e degli ausiliari del giudice.

L'articolo 53 reca la copertura finanziaria del provvedimento attraverso un generalizzato aumento – circa del 15 per cento – del contributo unificato nei procedimenti civili.

In conclusione, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 91/2014: Competitività.

S. 1541 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite 10^a e 13^a del Senato).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

La deputata Elisa SIMONI (PD), *relatrice*, premesso che si soffermerà soprattutto sulle disposizioni che rivestono maggiore interesse per la Commissione, introduce l'esame del provvedimento, riferendo che l'articolo 1 semplifica i controlli sulle imprese agricole, prevede l'istituzione del registro unico dei controlli sulle medesime imprese e detta misure per il potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare.

L'articolo 2 detta disposizioni per il rilancio del settore vitivinicolo.

L'articolo 3 prevede misure per il sostegno del *made in Italy* nel settore agroalimentare.

L'articolo 4 detta misure per garantire la genuinità della mozzarella commercializzata come Mozzarella di Bufala Campana DOP e per tutelare la sicurezza alimentare. In particolare, il comma 8, nel prevedere sanzioni penali per chiunque violi i divieti di coltivazione di organismi geneticamente modificati e fare obbligo all'autore del delitto di rimuovere le coltivazioni vietate e di realizzare misure di

riparazione primaria e compensativa, chiama le regioni a stabilire termini e modalità di queste riparazioni.

L'articolo 5 prevede incentivi all'assunzione di giovani lavoratori agricoli e misure per la riduzione del costo del lavoro in agricoltura.

L'articolo 6 prevede l'istituzione di una Rete del lavoro agricolo di qualità, composta dalle imprese agricole aventi determinati requisiti di qualità, alla quale sovrintenderà una cabina di regia composta, tra l'altro, da un rappresentante del sistema delle regioni.

L'articolo 7 prevede detrazioni per l'affitto di terreni agricoli ai giovani e misure di carattere fiscale per favorire l'imprenditoria agricola giovanile.

L'articolo 8 incrementa il Fondo per interventi strutturali di politica economica a decorrere dal 2018.

L'articolo 9 prevede finanziamenti a tasso agevolato nel limite di 350 milioni di euro per interventi di incremento dell'efficienza energetica degli immobili pubblici adibiti all'istruzione scolastica e universitaria.

L'articolo 10 prevede misure straordinarie, da una parte, per accelerare sia l'utilizzo delle risorse, sia l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari previsti per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e, dall'altra parte, per migliorare le indagini sui terreni della regione Campania destinati all'agricoltura disposte dal decreto-legge n. 136 del 2013.

Quanto al rischio idrogeologico, si prevede che i presidenti delle regioni subentrino, per i territori di loro competenza e senza compensi aggiuntivi, ai commissari straordinari delegati per la mitigazione del rischio idrogeologico. I commissari in carica vengono quindi chiamati a completare tutte le operazioni necessarie al subentro entro quindici giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge. È prevista la nomina di commissari *ad acta* in caso di impedimento o di dimissioni dei presidenti regionali. Sono inoltre attribuiti ai presidenti delle regioni i poteri di autorizzazione e approvazione dei progetti nonché di sostituzione e deroga attribuiti dalla legisla-

zione vigente ai commissari delegati. Si prevede che i presidenti delle regioni abbiano l'obbligo di rendere noti *on line* i dati relativi allo stato di avanzamento dei lavori.

Quanto invece alla mappatura dei terreni agricoli a rischio della Campania, viene modificata la disciplina del citato decreto-legge n. 136, in particolare per quanto concerne la destinazione dei fondi all'esito della mappatura del territorio prevista dal medesimo decreto-legge n. 136. Viene inoltre accordata priorità assoluta, nella concessione di finanziamenti comunitari da fondi strutturali, agli investimenti in infrastrutture irrigue e di bonifica, al fine di limitare il prelievo privato di acque da falde superficiali e profonde nella provincia di Napoli e Caserta e di favorire l'uso collettivo della risorsa idrica.

L'articolo 11 detta misure per la protezione di specie animali, il controllo delle specie alloctone, la difesa del mare, la riduzione dell'inquinamento da sostanze ozono-lesive contenute nei sistemi di protezione a uso antincendio e da onde elettromagnetiche, nonché parametri di verifica per gli impianti termici civili. Tra l'altro si prevedono intese ed accordi tra i Ministeri competenti e con le regioni e gli altri soggetti coinvolti per definire un piano per la conservazione di specie a rischio di estinzione. Si prevede inoltre la nomina del direttore del Parco nazionale delle Cinque Terre ad opera del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del presidente dell'Ente Parco. Si prevede, altresì, che anche la regione Lombardia partecipi all'intesa relativa al Parco nazionale dello Stelvio tra lo Stato, la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 12 detta misure per garantire l'alta qualificazione e la trasparenza degli organi di verifica ambientale.

L'articolo 13 prevede procedure semplificate per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza e per il recupero di rifiuti anche radioattivi, nonché norme per la gestione dei rifiuti militari e per la bonifica delle aree demaniali destinate ad

uso esclusivo delle forze armate e norme per gli scarichi in mare. Tra l'altro si prevede che l'operatore privato interessato a bonificare siti inquinati con la procedura accelerata prevista dall'articolo debba presentare gli elaborati tecnici esecutivi di impianti e attività alla regione competente per territorio e che la regione, previa una conferenza di servizi, debba adottare entro 90 giorni la determinazione conclusiva del procedimento, la quale sostituisce ogni altro atto previsto (autorizzazione, nulla osta, concessione o atto di assenso).

L'articolo 14 prevede che il presidente della giunta regionale o della provincia e il sindaco possano emanare ordinanze contingibili e urgenti ed esercitare poteri sostitutivi qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere; prevede un intervento normativo sul sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI); proroga ulteriormente la gestione, da parte dei comuni della Campania, delle attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata; introduce una disciplina per accelerare le attività necessarie per conformare la gestione dei rifiuti nella regione Campania alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 4 marzo 2010, che ha condannato lo Stato italiano per violazione degli obblighi comunitari di corretta gestione dei rifiuti nella regione Campania; e prevede la nomina di un commissario straordinario per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti nella provincia di Salerno.

L'articolo 15 modifica in più punti la disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA) ed alla valutazione ambientale strategica (VAS) di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto Codice dell'ambiente) al fine di superare le censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2009/2086. La disciplina comunitaria prevede che gli Stati membri debbano determinare se sottoporre o meno a VIA una serie di progetti (elencati

nell'allegato II della direttiva di riferimento) o conducendo un esame caso per caso oppure fissando delle soglie o dei criteri. Il decreto-legge in esame delegifica l'individuazione delle soglie e dei criteri in questione, demandandola direttamente a un decreto ministeriale da adottare d'intesa con le regioni. È previsto quindi che con il decreto in questione siano dettate alle regioni e alle province autonome le modalità di adeguamento dei criteri e delle soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali.

L'articolo 16 interviene sulla legge n. 157 del 1992 in materia di prelievo venatorio, al fine di superare i rilievi della Commissione europea nell'ambito di procedure d'infrazione o di procedure precontenziose volte assicurare la corretta applicazione della legislazione dell'Unione europea.

L'articolo 17 modifica il decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, recante attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino, per tenere conto di una procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea per non corretta trasposizione della direttiva 2008/56/CE.

L'articolo 18 prevede un credito d'imposta per le imprese che effettuino investimenti in beni strumentali nuovi.

L'articolo 19 modifica la disciplina dell'aiuto alla crescita economica (ACE).

L'articolo 20 modifica il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria per favorire e semplificare l'accesso al mercato dei capitali di rischio delle imprese, in particolare di quelle piccole e medie. Sempre l'articolo 20 detta norme per semplificare l'utilizzo degli IAS/IFRS (International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards) da parte delle società chiuse e, dall'altro, a definire il ruolo e le funzioni svolte dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

L'articolo 21 detta misure a favore delle emissioni di obbligazioni societarie.

L'articolo 22 modifica il regime di esenzione da ritenuta alla fonte sugli interessi

e il regime sostitutivo sui finanziamenti a medio e lungo termine e prevede misure a favore del credito alle imprese.

L'articolo 23 prevede misure per la riduzione delle bollette elettriche a favore dei clienti forniti in media e bassa tensione.

L'articolo 24 detta disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo.

L'articolo 25 dispone in merito alle modalità di copertura di oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.

L'articolo 26 prevede interventi sulle tariffe che incentivano l'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici. Sono modificati gli incentivi. È previsto, al comma 6, che le regioni e gli enti locali adeguino i permessi rilasciati, comunque denominati, per la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici, alla nuova durata dell'incentivo previsto per l'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici.

L'articolo 27 rimodula il sistema tariffario dei dipendenti del settore elettrico.

L'articolo 28 prevede misure per la riduzione dei costi del sistema elettrico per le isole minori non interconnesse.

L'articolo 29 rimodula il sistema tariffario elettrico delle Ferrovie dello Stato.

L'articolo 30 detta norme per la semplificazione amministrativa e la regolazione a favore di interventi di efficienza energetica e impianti a fonti rinnovabili, introducendo, tra l'altro, alcune semplificazioni amministrative per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e di piccoli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare per il solare fotovoltaico: in particolare si individuano gli interventi realizzabili con semplice comunicazione e si prevede un modello unico, che sostituisce i modelli eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori di rete e da GSE SpA.

L'articolo 31 modifica l'articolo 120 del testo unico bancario, demandando al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) la determinazione di modalità e criteri per la produzione, con

periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni in conto corrente o di pagamento.

L'articolo 32 prevede la garanzia dello Stato in favore della società SACE (Servizi assicurativi del commercio estero) per operazioni non di mercato.

L'articolo 33 detta norme per la semplificazione e la razionalizzazione dei controlli della Corte dei conti. In particolare, l'obbligo per i comuni sopra 15 mila abitanti e per le province di trasmettere alla sezione regionale della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni diventa – da semestrale che era – annuale. Parimenti annuale diventa l'obbligo delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di trasmettere ai consigli regionali la relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nonché sulle tecniche di quantificazione degli oneri. Viene soppressa la previsione dell'invio al presidente del consiglio regionale della relazione che il presidente della regione è tenuto a fare annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti circa la regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni.

Viene introdotta una previsione relativa all'impugnazione della decisione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti che riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a suo corredo non siano conformi alla normativa e che non sia intervenuta, dopo la contestazione di ciò, debita regolarizzazione.

Viene anche novellata la legge n. 96 del 2012, che ha ridisegnato il finanziamento dei partiti: in particolare sono rivisti i limiti massimi delle spese elettorali per le elezioni comunali.

L'articolo 34 abroga una serie di disposizioni concernenti la determinazione delle tariffe elettriche agevolate e detta una clausola di invarianza degli oneri a carico del bilancio dello Stato per gli articoli da 23 a 30.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente Renato BALDUZZI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Competitività settore agricolo.

S. 1328 Governo.

(Parere alla 9^a Commissione del Senato).

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 18 giugno 2014.

Il presidente Renato BALDUZZI ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha sospeso i propri lavori sul provvedimento in titolo, in attesa che la Commissione di merito verificasse la eventuale sovrapposizione di contenuti dello stesso rispetto al decreto-legge n. 91 del 2014 e valutasse il da farsi. Avverte quindi che la Commissione di merito, appurato che la sovrapposizione tra i due provvedimenti è limitata, si è orientata nel senso di proseguire nell'esame del provvedimento in titolo e ha fissato il termine per la presentazione di emendamenti a venerdì prossimo, 4 luglio.

Il senatore Roberto RUTA (PD) fa presente che nella seduta antimeridiana di oggi la Commissione agricoltura del Senato ha prorogato il termine per la presentazione di emendamenti a venerdì 11 luglio. Informa inoltre i commissari che la medesima Commissione sta valutando, oltre allo stralcio delle disposizioni confluite nel decreto-legge n. 91 o incompatibili con esso, anche la modifica di altre disposizioni del testo. Ritiene pertanto che sarebbe preferibile che la Commissione parlamentare per le questioni regionali esprimesse il proprio parere sul testo risultante dall'esame in sede referente.

Il senatore Mario DALLA TOR (NCD) conferma che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo è stato posticipato nella

Commissione di merito ed esprime l'avviso che la Commissione parlamentare per le questioni regionali possa quindi rinviare l'espressione del parere.

Il presidente Renato BALDUZZI ricorda che al Senato, a differenza che alla Camera, le Commissioni in sede referente non richiedono l'espressione del parere delle Commissioni competenti in sede consultiva sui testi risultanti dall'esame degli emendamenti. In ogni caso, considerato che il relatore, deputato Parrini, ha comunicato di non poter prendere parte alla seduta a causa di concomitanti impegni parlamentari e che la conclusione dei lavori in sede referente non è imminente, propone di rinviare l'esame.

La Commissione concorda.

Il presidente Renato BALDUZZI rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

Testo unificato C. 303 Fiorio e abb.

(Parere alla XIII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e una osservazione).

Il presidente Renato BALDUZZI, relatore, avverte che sono terminate le votazioni della Camera. Quindi, in sostituzione del relatore, senatore Caridi, impossibilitato a prendere parte alla seduta, introduce l'esame del provvedimento in titolo, riferendo che si tratta di un testo unificato elaborato dalla XIII Commissione, il quale detta disposizioni finalizzate – come chiarisce l'articolo 1 – a promuovere e favorire la cosiddetta agricoltura sociale, vale a dire l'insieme di quelle attività delle imprese agricole, parallele alle attività agricole vere e proprie, che risultano utili al conseguimento di fini di rilievo sociale, quali sono quelli propri dei servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo.

In particolare – è spiegato all'articolo 2 – si tratta di attività promosse dall'im-

presa agricola, e aventi quindi a che fare con l'agricoltura, ma che realizzano fini come l'inserimento socio-lavorativo dei soggetti svantaggiati; l'accudimento dei bambini in età prescolare (cosiddetti agri-nido e agriasilo); l'accoglienza e l'accompagnamento di persone in difficoltà sociale, fisica o psichica; la fornitura di servizi a carattere terapeutico, complementari a quelli sanitari, che coinvolgono animali (come l'ippoterapia) o piante, l'educazione ambientale e alimentare; e così via.

Sempre l'articolo 2, al comma 2, demanda a un decreto ministeriale di definire i requisiti minimi e le modalità relativi alle attività in questione. Specifica inoltre che queste attività devono essere realizzate in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio. In particolare, gli enti pubblici competenti per territorio e i distretti socio-sanitari sono tenuti – così prevede il provvedimento – a predisporre piani territoriali di sostegno e di promozione all'agricoltura sociale, per favorire l'aggregazione tra imprese, produttori agricoli e istituzioni locali.

L'articolo 3 prevede che le regioni adeguino le proprie disposizioni per consentire il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale presso gli enti preposti alla gestione dei servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento lavorativo di cui si è detto; in caso di inerzia delle regioni, è prevista l'applicazione dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003, vale a dire l'intervento sostitutivo del Governo.

L'articolo 4 prevede che gli operatori dell'agricoltura sociale possano costituire organizzazioni di produttori per i prodotti dell'agricoltura sociale.

L'articolo 5 detta misure per favorire il reperimento di locali da destinare ad attività di agricoltura sociale, in particolare prevedendo che le regioni debbano promuovere prioritariamente il recupero del patrimonio edilizio esistente a uso degli imprenditori agricoli che svolgono attività di agricoltura sociale.

L'articolo 6 reca altre misure di sostegno dell'agricoltura sociale, prevedendo che le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possano, nelle gare per le relative forniture, prevedere criteri di preferenza a favore dei prodotti provenienti da operatori dell'agricoltura sociale; che i comuni promuovano la presenza di tali prodotti nei mercati di vendita diretta; e che nell'assegnazione delle terre demaniali, anche delle regioni, e dei beni immobili confiscati in base alle leggi antimafia si dia preferenza agli operatori dell'agricoltura sociale. Con decreto ministeriale dovranno poi essere previste ulteriori agevolazioni, nonché i requisiti e i criteri per l'accesso alle stesse.

Quanto alle regioni, è previsto che, nella predisposizione dei loro piani di sviluppo rurale, queste possano promuovere programmi finalizzati allo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole basati su pratiche di progettazione integrata territoriale e di sviluppo dell'agricoltura sociale. A tal fine le regioni sono chiamate a promuovere tavoli regionali e distrettuali di partenariato tra i soggetti interessati. Inoltre, le regioni e le province autonome devono adottare appositi provvedimenti per la concessione di agevolazioni connesse alle attività di cui si tratta.

L'articolo 7, infine, istituisce un Osservatorio sull'agricoltura sociale, chiamato a definire le linee guida per l'attività delle istituzioni pubbliche, monitorare lo sviluppo dell'agricoltura sociale, anche attraverso la raccolta dei dati, promuovere iniziative di coordinamento, svolgere azioni di comunicazione ed animazione territoriale.

Dell'Osservatorio fanno parte, oltre a cinque rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, anche cinque rappresentanti delle regioni e delle province autonome, nominati in sede di Conferenza Stato-regioni; ne fanno parte altresì esponenti di enti e associazioni, tra cui due rappresentanti delle organizzazioni del terzo settore più rappresentative a livello nazionale, individuati in sede di Conferenza Stato-regioni. Con decreto ministe-

riale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, si provvede all'insediamento dell'Osservatorio e alla definizione delle modalità di organizzazione e di funzionamento.

Fa presente che il provvedimento appare problematico dal punto di vista delle competenze della Commissione parlamentare per le questioni regionali, in quanto interviene in due materie riconducibili alla potestà legislativa residuale delle regioni, prevista dall'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, e cioè l'agricoltura e i servizi sociali. Tra l'altro, alcune regioni hanno già legiferato su questa materia. Possono richiamarsi in particolare la legge della regione Toscana 26 febbraio 2010, n. 24, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale; la legge della regione Marche 14 novembre 2011, n. 21, recante disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura; la legge della regione Abruzzo 6 luglio 2011, n. 18, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale; la legge della regione Campania n. 5 del 30 marzo 2012, recante norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali; la legge della regione Liguria 21 novembre 2013, n. 36, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale; la legge della regione Veneto 28 giugno 2013, n. 14, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale.

Rileva, d'altra parte, che il testo in esame, all'articolo 1, richiama espressamente a proprio fondamento una competenza legislativa esclusiva dello Stato, vale a dire quella alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lett. *m*)

della Costituzione). Il richiamo a tale competenza statale sembra basarsi sul fatto che le attività dell'agricoltura sociale, per quanto poste in essere da soggetti privati, risultano funzionali anche all'interesse pubblico di garantire il soddisfacimento di determinati diritti sociali. Si tratta però di un richiamo a suo avviso non del tutto convincente, anche perché la Corte costituzionale ha più volte ricordato che il parametro della lettera *m*) citata non consente allo Stato di disciplinare interi settori materiali, bensì solo di indicare specifiche e determinate prestazioni.

Poiché d'altra parte la competenza legislativa in materia di agricoltura e di servizi sociali spetta, come detto, alle regioni, il testo in esame reca norme che chiamano le regioni, da una parte, a realizzare il coordinamento tra le imprese che fanno agricoltura sociale e i servizi socio-sanitari del territorio (così l'articolo 2, comma 6, e l'articolo 3) e, dall'altra parte, a promuovere a loro volta l'agricoltura sociale (così gli articoli 5, comma 2; 6, soprattutto ai commi 3, 6 e 7).

In conclusione, formula e illustra una proposta di parere favorevole con due condizioni, delle quali la seconda è alternativa alla prima, e un'osservazione (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di agricoltura sociale (Testo unificato C. 303 Fiorio e abb.).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian, recante « Disposizioni in materia di agricoltura sociale », come risultante dall'esame degli emendamenti in sede referente (26 giugno 2014);

rilevato che:

il provvedimento interviene in due materie riconducibili alla potestà legislativa residuale delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, e cioè l'agricoltura e i servizi sociali;

l'articolo 1 richiama a fondamento dell'intervento legislativo statale una competenza legislativa esclusiva dello Stato, vale a dire quella alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lett. *m*) della Costituzione);

il richiamo a tale competenza statale fa leva sul fatto che le attività proprie dell'agricoltura sociale, per quanto poste in essere da soggetti privati, risultano funzionali anche all'interesse pubblico di assicurare il soddisfacimento di determinati diritti sociali da garantire in modo uniforme sull'intero territorio nazionale;

il provvedimento reca norme che chiamano le regioni tanto a realizzare il coordinamento tra le imprese che operano nell'agricoltura sociale e i servizi socio-sanitari del territorio (così l'articolo 2, comma 6, e l'articolo 3), quanto a promuovere e incentivare, a loro volta, l'agricoltura sociale (così l'articolo 5, comma 2, e l'articolo 6, soprattutto commi 3, 6 e 7);

in particolare, l'articolo 3, comma 1, prevede che le regioni e le province autonome adeguino, se necessario, le proprie disposizioni al fine di consentire il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale presso gli enti preposti alla gestione dei servizi e delle prestazioni che riguardano gli stessi fini sociali serviti dalle attività oggetto del provvedimento e che costituiscano elenchi ufficiali a livello regionale in cui iscrivere le imprese riconosciute;

il medesimo articolo 3, al comma 3, prevede che, in caso di inadempienza da parte delle regioni rispetto alle suddette previsioni del comma 1, il Governo possa intervenire in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 13 (in tal modo prefigurando anche, per inciso, un intervento sostitutivo del Governo nella funzione legislativa su materie riconducibili alla competenza legislativa residuale delle regioni);

considerato infine che le regioni risultano adeguatamente rappresentate

nell'Osservatorio (nazionale) sull'agricoltura sociale di cui all'articolo 7,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) le disposizioni che prevedono il coinvolgimento delle regioni nelle finalità della legge – chiamando le regioni stesse a promuovere l'agricoltura sociale e a coordinare i soggetti che svolgono le attività di agricoltura sociale con i servizi pubblici preposti sui territori al perseguimento dei medesimi fini sociali oggetto del provvedimento – siano soppresse e si preveda che il coinvolgimento delle regioni sia conseguito mediante la promozione, da parte del Governo, di accordi o di intese in sede di Conferenza Stato-regioni, come previsto, rispettivamente, dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e dall'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003;

2) in alternativa, si preveda l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni tanto sul decreto mi-

nisteriale di cui all'articolo 2, comma 2 (che definisce i requisiti minimi e le modalità di svolgimento delle attività individuate dal comma 1 del medesimo articolo come attività di agricoltura sociale), quanto sul decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma 5 (che definisce i criteri di accesso ad ulteriori agevolazioni e interventi di sostegno per le attività di agricoltura sociale); inoltre, all'articolo 3, comma 3, si preveda che, in caso di inadempimento, da parte delle regioni, all'obbligo di cui al comma 1 (che chiama le regioni ad adeguare, ove necessario, le proprie disposizioni per consentire il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale presso gli enti che gestiscono i servizi e le prestazioni a carattere sociale indicate dal provvedimento), si procede ai sensi del comma 6 dell'articolo 8 – e non, genericamente, dell'articolo 8 – della legge n. 131 del 2003;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 7, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di coordinamento tra l'Osservatorio nazionale sull'agricoltura sociale e gli analoghi osservatori istituiti nelle regioni.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	336
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 2 luglio 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
8.15 alle 8.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	337
Audizione del Sottosegretario allo sviluppo economico, Antonello Giacomelli (<i>Seguito dello svolgimento e conclusione</i>)	337

Mercoledì 2 luglio 2014. – Presidenza del presidente Roberto FICO. – Interviene il sottosegretario allo sviluppo economico, Antonello Giacomelli.

La seduta comincia alle 14.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla web-tv e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Comunica altresì che dell'audizione sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Audizione del Sottosegretario allo sviluppo economico, Antonello Giacomelli.

(Seguito dello svolgimento e conclusione).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperto il seguito dell'audizione in titolo, iniziata nella seduta dello scorso 18 giugno.

Dopo gli interventi sull'ordine dei lavori del deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) e del senatore Maurizio ROSSI (Misto-LC), Antonello GIACOMELLI, *Sottosegretario allo sviluppo economico*, risponde ad alcuni quesiti formulati nella precedente riunione.

Prendono poi la parola i senatori Alberto AIROLA (M5S) e Maurizio ROSSI (Misto-LC), il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), il senatore Augusto MINZOLINI (FI-PdL XVII), il deputato Michele ANZALDI (PD) e Roberto FICO, *presidente*.

Antonello GIACOMELLI, *sottosegretario allo sviluppo economico*, fornisce ulteriori chiarimenti.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare il sottosegretario Giacomelli, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	338
Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), dottor Alberto Manenti	338
Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2013	338

Mercoledì 2 luglio 2014. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 8.45.

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente STUCCHI (*LN-Aut*) rende alcune comunicazioni concernenti l'attività del Comitato.

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), dottor Alberto Manenti.

Il Comitato procede all'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), dottor Alberto MANENTI, il quale svolge una relazione e risponde successivamente alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente STUCCHI (*LN-Aut*), dai senatori CRIMI (M5S), ESPOSITO (NCD) e MARTON (M5S) e dai

deputati TOFALO (M5S), VILLECCO CALIPARI (PD) e VITELLI (SCpI).

La seduta, sospesa dalle 11.08 alle 11.15, termina alle 13.40.

Mercoledì 2 luglio 2014. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 16.10.

Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2013.

Il senatore MARTON (M5S) formula alcune proposte sul documento all'ordine del giorno. Si svolge quindi una discussione nella quale intervengono il presidente STUCCHI (*LN-Aut*), e i deputati TOFALO (M5S), VILLECCO CALIPARI (PD) e VITELLI (ScpI).

La seduta termina alle 16.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.	
Audizione del professore Alberto Brambilla e del professore Giovanni Geroldi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	339
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	339
ERRATA CORRIGE	339

Mercoledì 2 luglio 2014. — Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

La seduta comincia alle 8.10.

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.

Audizione del professore Alberto Brambilla e del professore Giovanni Geroldi.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Svolgono una relazione Alberto BRAMBILLA, *professore*, e Giovanni GEROLDI, *professore*, che consegnano documentazione alla Commissione.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il professore Brambilla e il professore Geroldi per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione, sia pubblicata al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 8.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 2 luglio 2014. — Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle 8.50 alle 9.10.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 4 giugno 2014, a pagina 229, seconda colonna, alla sesta e alla sedicesima riga, deve leggersi « della direzione patrimonio » in luogo di « dell'area immobiliare ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	340
Audizione dell'ing. Agostino Ragosa, direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)	340
Indagine conoscitiva su « L'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale » (Deliberazione)	340
ALLEGATO (Programma dell'indagine conoscitiva)	342

Mercoledì 2 luglio 2014. — Presidenza del presidente Giacomo Antonio PORTAS.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Audizione dell'ing. Agostino Ragosa, direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Agostino RAGOSA, *direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimenti, il deputato Alessandro PAGANO (NCD), la deputata Carla RUOCCO

(M5S) e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Agostino RAGOSA, *direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale*, risponde ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti dichiara conclusa l'audizione.

Indagine conoscitiva su « L'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale ».

(Deliberazione).

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva su « L'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale », sulla base del programma predisposto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei

Gruppi, della Commissione del 18 giugno 2014, sul quale è stata acquisita l'intesa dei Presidenti delle Camere. La durata dell'indagine conoscitiva è stabilita in un anno (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera lo svolgimento del-

l'indagine conoscitiva nei termini illustrati dal presidente.

La seduta termina alle 9.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Programma dell'indagine conoscitiva su « L'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale ».

L'indagine conoscitiva ha lo scopo di procedere ad una ricognizione del complesso delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria, al fine di individuare eventuali duplicazioni e sovrapposizioni delle informazioni in esse contenute, da superare attraverso un processo di ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse impiegate.

Oggetto dell'indagine sono le banche dati dell'amministrazione centrale dello Stato e degli enti locali, per le quali appare indifferibile procedere ad un'integrazione delle informazioni di interesse comune, mantenendo un modello di riferimento a livello centrale, che attraverso un'adeguata circolarità delle informazioni, consenta di ridurre gli adempimenti dei cittadini e i relativi flussi informativi, specie se quei dati sono in possesso già di altre amministrazioni pubbliche.

In questa ottica, riveste grande interesse per la Commissione anche il profilo dell'utilizzo di queste banche dati da parte sia degli enti locali, sia dell'amministrazione finanziaria centrale nella lotta all'evasione fiscale. Dati più omogenei potrebbero infatti facilitare il contrasto dell'evasione fiscale, così da agevolare, attraverso un più puntuale scambio delle informazioni, l'interoperatività di tutte le banche dati pubbliche con quelle dell'anagrafe tributaria.

La durata dell'indagine conoscitiva è stabilita in un anno.

Sono previste le seguenti audizioni:

Ministro e dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dirigenti del dipartimento

per gli affari regionali, le autonomie e lo sport;

Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Ministro e dirigenti del Ministero dell'interno;

rappresentanti della Conferenza Unificata;

rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI);

Direttore generale e dirigenti del Dipartimento per le politiche fiscali;

Direttore e dirigenti dell'Agenzia delle Entrate;

Direttore e dirigenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

Direttore e dirigenti dell'Agenzia del demanio;

Comandante generale e ufficiali specializzati del Corpo della Guardia di finanza;

Presidente e gli altri componenti dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali;

Amministratori e dirigenti di SOGEI S.p.A.;

Rappresentanti di ANCITEL S.p.A.;

Amministratori e dirigenti di Equitalia S.p.A.;

professori universitari di diritto tributario, scienza delle finanze e informatica;

esperti informatici e di banche dati;

rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

rappresentanti di società partecipate da enti locali che erogano servizi ai cittadini;

rappresentanti di società incaricate della riscossione dei tributi locali;

rappresentanti dell'Associazione Nazionale Aziende Concessionarie Servizi Entrate Enti Locali;

rappresentanti della Corte dei conti;

rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato;

rappresentanti della Società per gli studi di settore (SOSE);

rappresentanti della Banca d'Italia;

rappresentanti dell'Ordine nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

rappresentanti dell'ENEL;

rappresentanti dell'ITALGAS;

rappresentanti dell'ACI e del PRA;

rappresentanti dell'Associazione società pubbliche entrate locali (ASPEL);

rappresentanti dell'Associazione nazionale uffici tributi enti locali (ANUTEL);

rappresentanti dell'Associazione ragionieri dipendenti degli enti locali (ARDEL);

rappresentanti delle Associazioni dei consumatori;

rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana (ABI);

rappresentanti del Consiglio nazionale del notariato;

rappresentanti dell'INPS;

rappresentanti dell'INAIL;

rappresentanti dell'Agenzia per l'Italia digitale.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTARI STRANIERI:

Incontro informale con una delegazione della Commissione Speciale della Camera dei Rappresentanti del Giappone su infanzia e questioni giovanili	344
--	-----

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTARI STRANIERI

Mercoledì 2 luglio 2014.

Incontro informale con una delegazione della Commissione Speciale della Camera dei Rappresentanti del Giappone su infanzia e questioni giovanili.

L'incontro informale si è svolto dalle 14.30 alle 16.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sull'ordine dei lavori	3
Sul conflitto d'attribuzione di cui all'ordinanza della Corte costituzionale n. 150 del 2014 .	3
Sul conflitto d'attribuzione di cui all'ordinanza della Corte costituzionale n. 161 del 2014 .	4

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Giancarlo Galan (doc. IV, n. 8) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	5
AVVERTENZA	7

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professor Sandro Amorosino, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1761 Dadone, recante « Modifica all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso dei membri del Parlamento ai documenti amministrativi per esigenze connesse allo svolgimento del mandato parlamentare »	9
--	---

SEDE CONSULTIVA:

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. Nuovo testo C. 2426 Governo (Parere alle Commissioni riunite VII e X) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9
Soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione. C. 2299 Cancellieri (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	17

INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione	18
Deliberazione di una indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2486 Governo di conversione in legge del decreto-legge n. 90 del 2014 recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (<i>Deliberazione</i>)	18

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Giorgio Alleva a presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Nomina n. 32 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i>)	19
Proposte di nomina del professor Francesco Merloni e della professoressa Nicoletta Parisi a componenti dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche. Nomine nn. 34-bis e 36-bis (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Pareri favorevoli</i>)	20

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico. Emendamenti C. 224-A Fedriga ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	22
Modifica all'articolo 11- <i>quaterdecies</i> del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario. Nuovo testo C. 1752 Causi (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	22
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	25
AVVERTENZA	24

II Giustizia**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 360 Garavini, C. 1943 Nicchi, C. 2123 Governo, C. 2407 Gebhard e C. 2044 Carfagna, recanti disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, in esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 7 gennaio 2014, di Cinzia Torraco, Direttore della Direzione centrale dei servizi demografici del Ministero dell'Interno	26
--	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	26
Soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione. C. 2299 Cancellieri (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere contrario</i>)	40
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	41
DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. C. 2426 Governo (Parere alle Commissioni riunite VII e X) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	40
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	43

III Affari esteri e comunitari**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Sulla proiezione dell'Italia e dell'Europa nei nuovi scenari geopolitici. Priorità strategiche e di sicurezza.	
Audizione del consigliere scientifico e <i>past president</i> dell'Istituto affari internazionali (IAI), professor Stefano Silvestri (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	44

SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione	45
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010. C. 2272 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	45
Sui lavori della Commissione	45
Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. C. 2498 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	45
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	49
ERRATA CORRIGE	49

IV Difesa**SEDE CONSULTIVA:**

Variazione nella composizione della Commissione	50
---	----

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. Nuovo testo C. 2426 Governo (Parere alle Commissioni riunite VII e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	50
Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza. Nuovo testo C. 219 Matteo Bragantini (Parere alle Commissioni riunite I e VIII) (<i>Esame e rinvio</i>)	52
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	54
ERRATA CORRIGE	54

V Bilancio, tesoro e programmazione

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Poste italiane sulle politiche di privatizzazione	55
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico. C. 224 e abb.-A ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	56
Modifica all'articolo 11- <i>quaterdecies</i> del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario. Nuovo testo C. 1752 (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	63
DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. Nuovo testo C. 2426 Governo (Parere alle Commissioni VII e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	64
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino sulla cooperazione per la prevenzione e la repressione della criminalità, fatto a Roma il 29 febbraio 2012. C. 2271 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	71
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 13 marzo 2012. C. 2273 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	72
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo delle Isole Cook sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Wellington il 17 maggio 2011. C. 2274 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	72

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03120 Causi: Effetti di gettito derivanti dall'incremento delle accise sui prodotti alcolici	75
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	106
5-03121 Cancellieri: Economie di scala derivanti dall'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate	75
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	108
5-03122 Paglia: Applicabilità agli enti locali della disciplina che consente la sostituzione di mutui in essere con altri di nuova stipulazione	76
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	112

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni dei rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia (UPI), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2397 Capezzone, recante riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli	76
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza. C. 219 Matteo Bragantini (Parere alle Commissioni I e VIII) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	76
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo delle Isole Cook sullo scambio di informazioni in materia fiscale. C. 2274 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	78
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Nuovo testo unificato C. 303 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	78
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	113
DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. C. 2426 Governo (Parere alle Commissioni VII e X) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	79
ALLEGATO 5 (<i>Riformulazione della proposta di parere del Relatore</i>)	114
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	116

RISOLUZIONI:

7-00400 Fragomeli: Revisione della normativa relativa all'accatastamento ed all'ammortamento degli impianti fotovoltaici (<i>Discussione e rinvio</i>)	83
--	----

SEDE REFERENTE:

Soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione. C. 2299 Cancellieri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	86
Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. C. 2247 Causi, C. 2248 Capezzone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	91
ALLEGATO 7 (<i>Emendamenti e subemendamenti all'emendamento 1.1 del Relatore (nuova formulazione)</i>)	118
ALLEGATO 8 (<i>Emendamenti e subemendamenti all'emendamento 1.1 del Relatore (nuova formulazione) approvati nella seduta odierna</i>)	190
AVVERTENZA	105

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	198
5-02947 Chimienti: Sulle risorse a disposizione per l'edilizia scolastica	198
5-02866 Ghizzoni: Sul finanziamento degli istituti archivistici	200
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	203

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato C. 303 Fiorio e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con raccomandazione</i>)	200
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	205

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura (C. 1504 Giancarlo Giordano), audizione del professor Valdo Spini, presidente CRIC (Coordinamento riviste italiane di cultura), e della dottoressa Deborah Soria, Libreria itinerante « Ottimomassimo »	202
---	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	206
ATTI DEL GOVERNO:	
Sull'ordine dei lavori della Commissione	207
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CEE, relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo. Atto n. 94 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	207
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere presentata dal relatore</i>)	215
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle</i>) ...	217
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla VIII Commissione</i>)	219
SEDE CONSULTIVA:	
D.L. 90/2014 – Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (<i>Parere alla I Commissione</i>) (<i>Esame e rinvio</i>)	207
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004. C. 2125 Governo (<i>Parere alla III Commissione</i>) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	212
Disposizioni in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario. C. 1752 Causi (<i>Parere alla VI Commissione</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	212
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Nuovo testo unificato C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian (<i>Parere alla XIII Commissione</i>) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	213
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	221
ALLEGATO 5 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle</i>) ...	222
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	213

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Ferrovie dello Stato italiane Spa, nell'ambito dell'esame dei progetti di atti normativi dell'Unione europea compresi nel « quarto pacchetto ferroviario »	224
---	-----

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	224
Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	224
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti presentati</i>)	233
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	252
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	252

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	253
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato C. 303 e abbinate (<i>Parere alla III Commissione</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	253
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	257
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	256

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	258
DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. C. 2426 Governo (Parere alle Commissioni riunite VII e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	259
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	265
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Chimienti ed altri</i>) ...	267
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Nuovo testo unificato C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	263
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Rostellato ed altri</i>) ...	274
COMITATO DEI NOVE:	
Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico. C. 224-387-727-946-1014-1045-1336-A	264

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato C. 303 Fiorio e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	276
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	286
DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	277
INTERROGAZIONI:	
5-01824 Grillo: Utilizzo della tessera sanitaria per archiviare i dati sull'esposizione alle radiazioni ionizzanti durante gli esami radiologici	284
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	287
5-01878 Covello: Interventi urgenti per far fronte alle criticità in cui versa l'ospedale civile dell'Annunziata di Cosenza	284
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	289
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	285
AVVERTENZA	285

XIII Agricoltura

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	292
5-01173 L'Abbate: Iniziative per la diffusione di informazioni sui prodotti alimentari ritirati dal mercato perché ritenuti pericolosi per la salute	292
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	294
5-01001 De Rosa: Sulla situazione del Consorzio agrario di Milano e Lodi	292
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	296
ATTI DEL GOVERNO:	
Variazione nella composizione della Commissione	292
Proposta di nomina del dottor Ezio Castiglione a presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Nomine n. 30 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4</i>)	293

Proposta di nomina del dottor Stefano Antonio Sernia a direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Nomine n. 31 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento</i>)	293
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	293
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Alleanza delle cooperative), Coldiretti, Copagri e UeCoop, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 302 Fiorio, recante la riforma della normativa nazionale sull'agricoltura biologica, della proposta di regolamento dell'Unione europea relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM(2014) 180 final) e della Comunicazione della Commissione europea – Piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea (COM(2014) 179 final)	293
AVVERTENZA	293
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	298
DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	298
Disposizioni in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario. Nuovo testo C. 1752 Causi e Misiani (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	302
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Nuovo testo unificato C. 303 Fiorio e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	305
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio: Un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto. COM(2014)158 final (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	308
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla LI riunione della COSAC svolta ad Atene dal 15 al 17 giugno 2014	313
<i>ALLEGATO (Relazione del vicepresidente della XIV Commissione onorevole Paolo Tancredi)</i>	314
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Esame e rinvio</i>)	321
DL 91/2014: Competitività. S. 1541 Governo (Parere alle Commissioni riunite 10 ^a e 13 ^a del Senato) (<i>Esame e rinvio</i>)	327
Competitività settore agricolo. S. 1328 Governo (Parere alla 9 ^a Commissione del Senato) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	331
Disposizioni in materia di materia di agricoltura sociale. Testo unificato C. 303 Fiorio e abb. (Parere alla XIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e una osservazione</i>)	331
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	334
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	333
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	336

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	337
Audizione del Sottosegretario allo sviluppo economico, Antonello Giacomelli (<i>Seguito dello svolgimento e conclusione</i>)	337

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Comunicazioni del Presidente	338
Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), dottor Alberto Manenti	338
Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2013	338

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.	
Audizione del professore Alberto Brambilla e del professore Giovanni Geroldi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	339
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	339
ERRATA CORRIGE	339

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

Sulla pubblicità dei lavori	340
Audizione dell'ing. Agostino Ragosa, direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	340
Indagine conoscitiva su « L'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale » (<i>Deliberazione</i>)	340
ALLEGATO (<i>Programma dell'indagine conoscitiva</i>)	342

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTARI STRANIERI:

Incontro informale con una delegazione della Commissione Speciale della Camera dei Rappresentanti del Giappone su infanzia e questioni giovanili	344
--	-----

PAGINA BIANCA

€ 18,40



17SMC0002640